



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Anno XVI - 1929



SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.









BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura e della Amministrazione
Provinciale di Salerno.

Anno XVI - 1929

(Anno VII - VIII era fascista)

Compilatore :: :: :: :: ::

:: Cav. D.r R. Ruggi d'Aragona

SALERNO

PREMIATO STABILIMENTO TIP. DEL COMMERCIO

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1929

Indice alfabetico-analitico

ABBREVIAZIONI

A. — <i>Agricoltura</i>	L. P. -- <i>Lavori Pubblici</i>
All. — <i>Alligato</i>	M. — <i>Ministero</i>
C. -- <i>Circolare</i>	O. — <i>Ordinanza</i>
Cop. — <i>Copertina</i>	P. — <i>Prefetto o prefettizio</i>
D. — <i>Decreto</i>	Pag. — <i>Pagina o pagine</i>
DD. PP. — <i>Depositi e prestiti</i>	P. T. — <i>Poste e Telegrafi</i>
E. A. -- <i>Enti Autarchici</i>	Q. — <i>Questore o Questura</i>
E. N. — <i>Economia Nazionale</i>	R. — <i>Regio o Reale</i>
F. — <i>Finanza</i>	Reg. — <i>Regolamento</i>
Fas. — <i>Fascicolo</i>	T. -- <i>Tesoro</i>
G. — <i>Giustizia</i>	T. U. — <i>Testo Unico</i>
Gu. — <i>Guerra</i>	V. — <i>Vedi</i>
I. — <i>Interno</i>	
L. — <i>Legge</i>	

N. B. — C. *circolare*, se non seguita da altri segni deve intendersi: circolare Prefetto di Salerno.

Le date dei provvedimenti enunziate col giorno e mese si riferiscono al corrente anno: col numero in **grassetto** dopo il provvedimento si indica la pagina e, se preceduto dall'abbreviazione Cop. s'indica la copertina del fascicolo, che il numero contrassegna. Es. Migliorie igieniche negli alberghi C. 30 apr. num. 12543-**170** - leggi: Circolare Prefetto Salerno 30 aprile 1929 num. 12543 pag. 170; Affissione Avvisi di aste pubbliche, C. 27 giu. n. 23480 **Cop. 19** - leggi: Circolare Prefetto Salerno 27 giu. 1929 n. 23480-copertina del fascicolo 19.

INDICE

alfabetico - analitico

Affissioni.

1. Esenzioni dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle pubbliche affissioni. R. D. 3 ott. n. 1851-385.
2. Manifesti delle associazioni sindacali. C. 23 ottobre num. 40053-392.
3. Pubblicità luminosa Applicazione del regol. per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. C. 23 mar. n. 8351-122. (*v. Croce Rossa Italiana*).

Alberghi.

Migliorie igieniche negli alberghi. C. 30 apr. n. 12543-170.

Anagrafe.

Riforma del regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione. C. 4 aprile n. 10815-134. (*v. Popolazione, statistiche, ecc.*).

Araldica.

1. Inscrizioni al libro d'oro della nobiltà italiana. C. 21 nov. n. 4397-393 e 428.
2. Elenco ufficiale della nobiltà italiana. D. P. 18 nov. n. 4601-cop. 32.

Associazioni sindacali (*v. Appalti, v. Atti*).

Associazione diretta pubblici servizi.

1. Applicazione della legge da parte dei comuni e delle provincie. C. 16 luglio n. 26089-270.
2. Regolamento delle aziende municipalizzate. C. 19 luglio n. 26377-271.

Aste, appalti, ecc.

1. Associazioni sindacali. Appalti. C. 4 genn. n. 51841-6.
2. Affissione avvisi di aste pubbliche. C. 27 giu. n. 23480-Cop. 19.
3. Appalti enti locali. C. 7 sett. n. 34547-338.
4. Pubblici appalti. Inscrizioni dei concorrenti alle organizzazioni sindacali. C. 15 giu. n. 21522-223.
5. Inserzioni avvisi d'asta. Cop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36.

Atti.

Rilascio certificati di nullatenenza da parte del podestà agli iscritti alle organizzazioni sindacali. C. 18 maggio n. 15685-Cop. 14. (*v. Certificati*).

Autorità, precedenze pubbliche funzioni ecc.

Scambio di visite tra le varie autorità. C. 18 genn. num. 109-37.

Autoveicoli (*v. Veicoli*).**Bachi da seta.**

Allevamento. C. 2 maggio n. 14987-172.

Bagni d'Acqui. C. 15 mar. n. 7990-123.

Bandiera.

Disciplina della esposizione delle bandiere estere, L. 24 giu. n. 1085-256.

Benzina.

Distributori automatici. Licenze di esercizio e cauzioni. C. 18 genn. n. 2971-40. C. 3 giu. n. 19873-250.

Biglietti di Stato.

Prescrizione dei biglietti da lire 5 e 10. C. 18 maggio n.° 2192-Cop. 13-C. 7 dic. n. 5087-Cop. 34.

Bilanci, storni di fondi ecc.

1. Bilancio 1929. Copia. C. 13 febb. n. 4190-62.
2. Bilancio 1930. Compilazione. C. 26 agosto n. 33000 309.
3. Bilanci delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e di beneficenza. C. 10 maggio n. 16908-Cop.13.
4. Storno di fondi. C. 13 febb. n. 4405-63.

Caccia.

Associazione bandite e riserve di caccia con sede in Genova. Non riconosciuta. C. 15 apr. n. 12630-174.

Divieti. D. P. S. 12 dic. n. 48468 Cop. 35.

Calendario, festività ecc.

1. Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. e del Consiglio di Prefettura-Cop. 1.
2. Calendario 1930 del Partito naz. fascista. C. 29 ottobre n. 4417-Cop. 3.
3. Unificazione del calendario scolastico nelle scuole elementari e nei R. Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado. R. D. 3 ott. n. 1883 384.
4. Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del 19 marzo, dedicato a S. Giuseppe. L. 6 dic. 1928 n. 2765-46.

Carceri.

Carceri mandamentali. C. 16 febb. n. 4613-69.

Carni, macellazioni.

1. Vigilanza sanitaria sulle carni. C. 19 febb. n. 4725-Cop. 6.
2. Disciplina della vendita delle carni. C. 1.º marzo num. 5182-85.
3. Vendita di carni insaccate. D. P. 12 marzo n. 8255-104. Trasporto di carni insaccate da un comune all'altro. C. 27 nov. n. 46017-444. Laboratori per la produzione di carni insaccate. C. 17 dic. n. 49895-Cop. 36.
4. Certificati sanitari di scorta alle carni fresche e congelate trasportate da un comune all'altro del Regno. C. 23 aprile n.º 13218-155.
5. Certificati sanitari per trasporto delle carni congelate di proprietà dell'Amm. militare. C. 13 giugno n. 20936-224.
6. Carni macellate fresche. C. 17 luglio n. 17585-279.
7. Statistica macellazioni pel 1928. C. 26 luglio n. 18250-280.
8. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato. C. 11 ottobre n. 79056-375.

Carta d'Identità. C. 13 dic. n. 7938-456.

Cassa Depositi e Prestiti.

Versamento nella Cassa DD. e PP. e ritiro dei depositi di interesse degli enti locali. Facilitazioni. C. 27 agosto n. 32876-Cop. 24.

Cassa di previdenza.

Cassa di previdenza impiegati. Contributo Opere Pie. C. 8 giugno n. 8712 221.

Cassa di previdenza sanitari. Censimento medici, ufficiali sanitari e veterinari. C. 10 dic. n. 48012-458.

Cauzioni.

1. Corso medio dei titoli di Stato da accettarsi in cauzione per il 1.º semestre 1929. C. M. F. 15 febb. n. 379 Cop. 7.
2. id. id. pel 2.º semestre 1929. C. M. F. 26 luglio num. 4342-Cop. 22.

Certificati.

1. Illecito traffico di certificati di nascita e di passaporti britannici. C. 21 agosto n. 6022-324.
2. Certificati di rito. C. 8 ottobre n. 4197. Cop. 29. (vedi atti).

Chiusura esercizio 1928.

Verbali. C. 13 febb. n. 4400-62.

Circoscrizioni.

1. Aggregazione del comune di Galdo a Sicignano. C. 12 febb. n. 660-Cop. 5.
2. Unione dei comuni di Castiglione del Genovesi e di Giffoni 6 Casali a S. Cipriano Picentino. C. 25 febb. n. 593-Cop. 6.

3. Amalfi e Ravello. Riforma circoscrizionale. C. 25 febbraio n. 613-**Cop. 6.**

4. Aggregazione al comune di Perdifumo della contrada Mercato Cilento-**Cop. 9.**

5. Provincia di Salerno. Modifica delle circoscrizioni comunali-**Cop. 13.**

Cittadinanza italiana.

Concessione in base art. 4 legge 13 giugno 1912 num. 555. C. 11 aprile n. 11765-**156.**

Commercio (disciplina del).

1. *Licenze, rinnovazioni.* C. 4 genn n. 51867-**6**-validità. C. 30 aprile n. 10276-**151.**

2. *Cauzioni, incameramento.* C. 15 genn. n. 752-**43**-id. dei rappresentanti di commercio che vendono anche per conto proprio. C. 1.º luglio n. 24162-**252.** id. non ancora prestate. C. 29 agosto n. 32532-**335.**

3. *Nuovi esercizi, apertura.* C. 26 marzo n. 9855-**148.**

4. *Permessi provvisori* per vendita di merci. C. 20 aprile num. 13619 **160.**

5. *Esposizioni pubblicitarie* di confezioni, di articoli di mode ecc.. C. 22 agosto n. 31354-**323.**

6. *Commissioni comunali*—Rinnovamento. C. 10 sett. n. 33732-**340.** C. 25 settem. n. 33732-**360.**

Commissari Prefettizi (v. Podestà).

Commissioni censuarie comunali.

Costituzione. C. 20 luglio num. 22157-**249.** C. 14 nov. num. 42299-**428.**

Concessioni governative.

Modificazioni alle tasse sulle Concessioni gov. R. D. L. 9 dic. 1928 n. 2745-**2.**

Concimaie.

Deroghe transitorie alle norme del reg. gen. d'igiene del lavoro circa la distanza delle concimaie dalle abitazioni. C. 25 apr. n. 13989-**164.**

Concordato con la S. Sede.

1. Disposizioni per l'applicazione del concordato 11 febbraio 1929 nella parte relativa al matrimonio. C. 27 maggio n. 847-**213.**

2. Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi L. 24 giu. n. 1159 **351.**

3. Istruzioni per la compilazione delle schede mod. A relative ai matrimoni religiosi. C. 29 sett. dello Istituto Centrale di Statistica n. 23251-**361.**

4. Modifica alla tenuta dei registri di Stato civile. R. D. 26 luglio n. 1361-362.

5. Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai ministri del culto ammessi nello Stato. R. D. 28 sett. n. 1769-373.

Concorsi ed esami.

Bandi di concorsi. V. Cop. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. (v. *Segretario Comunale*).

Congregazioni di Carità (v. *Opere Pie*).

Consolati.

Rilascio dei documenti richiesti dai RR. Consolati. C. 1.º agosto n. 43255-289.

Consorzio antitubercolare (v. *Contributi*).

Consulte municipali.

1. Dimissioni. C. 7 agosto n. 3325-285.

2. Consulte nei comuni aventi popolazione inferiore ai 20 mila abitanti e non capoluoghi di provincia. C. M. I. 25 apr. n. 15900-1-387.

Conti.

1. Approvazione dei conti consuntivi fino al 1921 con la procedura speciale abbreviata, dal 1922 in poi con la procedura ordinaria. C. 20 dic. 1928 n. 51212-5.

2. Norme per l'approvazione. *Rag. C. Lanza-93, 107.*

3. Conti relativi all'esercizio 1928. C. 18 apr. n. 12438-159.

Contribuenti (v. *Poste e Telegrafi*).

Contributi, sussidi, concorsi.

1. Contributo al patronato Istituto Prov. Assistenza Sociale. C. 6 marzo n. 6187 Cop. 8.

2. Contributi sindacali obbligatori a carico dei piccoli proprietari e degli affittuari coltivatori diretti. C. 11 marzo num. 7235-103.

3. Inquadramento dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti. C. 4 aprile n. 10027-135.

4. Contributi delle Opere Pie all'O. N. Maternità e infanzia. C. 17 luglio n. 2059-272.

5. Richieste di contributi finanziari. C. 20 ago. n. 30173-315.

6. Contributi sindacali. Esonero agli esattori dal pagamento dell'aggio. C. 3 ott. n. 35913-Cop. 29.

Corrispondenze (v. *Poste e Telegrafi*).

Costruzioni.

Vigilanza governativa. C. 1.º ott. n. 36284-369.

Croce Rossa Italiana.

1. Cessione gratuita dei rifiuti d'archivio, della carta da cestino, degli stampati, mobili e materiali fuori uso. C. 3 genn. n. 48452-7. C. 18 apr. n. 17546-161.

2. Manifesti-Esenzione diritti di affissione. C. 14 giugno n. 21416-Cop. 17.

Custodi (v. Portieri).

Dazi comunali.

1. *Aumento del quarto.* Proroga della facoltà temporanea e revisione del regime daziario dei comuni di Roma, Zara e Lagosta. L. 27 dic. 1929 n. 2587-45. Divieto di imposizione sui generi extra-tariffa. C. 6 febb. n. 2406-48.

2. *Addizionale governativo* e dazio sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra. Distribuzione nei locali dopolavoristici. C. 6 febb. n. 3701-51.

3. *Appalti.* C. 12 aprile n. 12911.145. C. 13 dic. n. 49402-Cop. 35.

4. *Agenti e commessi daziari.* Esame di abilitazione. Bando 7 sett. n. 33124-Cop. 25.

5. *Notizie.* C. 6 sett. n. 32956-336.

6. *Foraggi a capo.* Regolamento per la riscossione. V. *Pin-
tozzi-370.*

7. *Energia elettrica.* Regolamento per la riscossione. V. *Pin-
tozzi-379.*

Demanio.

Operazioni demaniali. Depositi. C. 20 apr. n. 12097-154.

Diritti di Segreteria.

1. Applicazione nuove disposizioni. C. 20 luglio n. 27823-270. C. 8 agosto n. 16457-285.

2. Applicazione delle norme relative ai diritti di segreteria nei riguardi dei Segretari delle Ammin. Prov.-Nota M. I. 17 maggio n. 18200. B-398.

Disoccupazione.

1. Cassa Naz. per le assicurazioni sociali. Assicurazione contro la disoccupazione. C. 31 genn. n. 1766-60.

2. Sussidi di disoccupazione. Rilascio di certificati medici gratuiti. C. 9 sett. n. 34544-346.

Dopolavoro.

Sezioni assistenziali dell'O. N. Dopolavoro. Collaborazione dei Segretari Comunali, C. 19 magg. n. 42190-198.

Edifici militari.

Illuminazione. C. 11 sett. n. 35002-346.

Elezioni ed elettorato.

1. *Liste elettorali*. Adempimenti consecutivi all'approvazione per parte della Commissione provinciale. C. 9 genn. n. 31444-5. Revisione ordinaria per il 1929. C. 5 apr. n. 11498-147.
2. *Elezioni*. Risultato elezioni politiche 24 marzo 1929-124. Messaggio di S. E. il Prefetto De Biase. C. 27 marzo-113.
3. Liste elettorali politiche 1930. C. 7 dic. n. 48790-459.

Emigrazione.

1. Bollo sugli atti occorrenti per ottenere passaporti per l'estero. C. 20 agosto n. 5539-292.
2. Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali. C. 30 sett. n. 6436-Cop. 29. C. Q. S. 28 novemb. n. 6918-446.
3. Nuove penalità per l'entrata illegale negli Stati Uniti del Nord America. Disertori marittimi. C. 19 nov. n. 7453-446.

Esattoria.

1. *Redazione di cartelle*, avvisi, bollette di pagamento di imposte. C. 6 marzo n. 6148-105.
2. *Imputazione di pagamenti* fatti da contribuenti. Art. 30 della legge di riscossione. C. 18 marzo n. 8921-114.
3. *Ruoli di riscossione*. Voto degli esattori della Provincia. C. 11 giugno n. 21776-226.
4. *Ufficiali esattoriali*. Norme per conseguire l'abilitazione alle funzioni. R. D. 9 maggio n. 1013-253.

Esercizi pubblici.

1. *Obblighi* degli esercenti. C. Q. S. 2 mar. n. 2738-90.
2. *Orario*. C. Q. S. 10 giugno n. 4861-237. C. Q. S. 25 luglio n. 2835-251.
3. Licenze. Rinnovazione annuale. C. 16 dic. n. 30772-Cop. 36.

Esplosivi.

- Vidimazione annuale vendita prodotti esplodenti. C. 15 ott. n. 24759-375.

Estero.

- Corrispondenza con i Consoli e Vice Consoli esteri. C. 1.º luglio n. 2835-251.

Famiglie nobili (v. Araldica).**Farine (v. Pane).****Federazione Prov. Enti Autarchici.**

1. *Scioglimento*. C. 31 dic. 1928 n. 2485-14.
2. *Pagamento contributo 1928*. C. 25 genn. n. 174772345-Cop. 3. C. 14 maggio n. 16056-184. C. 4 luglio n. 20557-Cop. 19. C. 29 luglio n. 28400-Cop. 21.

3. Pubblicazioni della cessata Federazione Naz. E. A. C. 31 maggio n. 18577-Cop. 16.

Ferrovie.

Fabbricati ferroviari per uso di abitazione. C. 7 marzo num. 4593-Cop. 8.

Fiere, mercati, esposizioni.

1. Fiera nazionale dell'agricoltura dal 10 al 24 marzo. C. 10 febb. n. 587-69.

2. Mostra bibliografica del mezzogiorno e della Sicilia. C. 2 marzo n. 878-88.

3. Fiere e mercati, mostre ed esposizioni Disciplina. C. 19 giugno n. 2611-Cop. 17.

Finanze enti locali.

1. *Sovrimposte*, compartecipazione al provento tasse scambi e bilancio 1930. C. 8 ottobre n. 37847-Cop. 29.

2. *Tassa esercizio*. Esercizi distinti. C. 7 genn. n. 52467-21. applicazione tassa esercizio ai proprietari diretti coltivatori del proprio fondo. C. 15 luglio n. 25452-260. - id. studio di *G. d' Alessio*-294.

3. *Diritto fisso macellazione bovini*. Quitanze, bollo - *P. Esposito*-175.

4. *Tassa di soggiorno*. Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo. C. 2 luglio 1929 n. 1803-297. (*v. Diritti di Segreteria e Bilancio*).

Fiore (festa del)

Festa del fiore. C. 9 giugno n. 16458-228. C. 24 agosto num. 32928-322.

Fumo.

Ordinanza divieto di fumare. Telegramma 23 giug. 5374-240.

Gas tossici.

Esami di abilitazione all'impiego di gas tossici. C. 3 ott. n. 37489-Cop. 28.

Geometra.

Attribuzione della qualifica di geometra. C. 12 luglio num. 2920-268.

Giunta Prov. Amministrativa.

1. Designazione dei componenti in sede di tutela e di giurisdizione-Cop. 3 e 6.

2. Riforma della Giunta Prov. Amm.. C. 27 dic. 1928 num. 3123-33. (*v. Calendario*).

Giurisprudenza.

Appunti di giurisprudenza amm. Avv. G. Greco 187. Cop. 15. 306-Cop. 31.

Grano (*v. Pane*).

Guardiani giurati.

Rinnovazione annuale decreti. C. Q. S. 7 marzo 2829-**Cop. 8.**

Guerra nazionale.

Albo d'oro dei militari caduti nella guerra nazionale. C. 28 ottobre n. 4447-**Cop. 30.**

Impiegati e salariati enti locali.

1. Uniformi dipendenti comunali. C. 10 genu. n. 28-**32.**

2. Statistica orfani minorenni di impiegati enti locali. C. 24 aprile n. 11175-**158.**

3. Statistica impiegati. C. 2 luglio n. 24238-**252.**

4. Commissioni di disciplina per gl'impiegati comunali: art. 130 R. D. 21 marzo 1929 n. 371. C. 17 luglio 26207-**269.**

5. Interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa del personale degli enti locali. L. 24 giugno n. 1112-**297.**

6. Applicabilità riduzioni al supplemento pel servizio attivo. C. 20 nov. n. 43645-**429.** (*v. Cassa previdenza impiegati*).

Miglioramenti economici. C. 7 dic. n. 47453-**449.**

Impiego (*pubblico impiego*).

1. Associazione Prov. Fascista del Pubblico Impiego (Comunicato dell'Associazione ai Segretari e Vice Segret. Comunali). **Cop. 23 e 27.**

2. Associazione Fascista del Pubblico Impiego. C. 10 agosto n. 3371-**303.**

Imposte dirette.

1. Nomina dei rappresentanti comunali per la elezione dei componenti delle Commissioni Mandamentali. C. 3 apr. 12291-**152.**

2. Commissione Prov.le di Appello delle Imposte dirette di Salerno. Elenco dei componenti. C. 6 sett. 22213-**333.**

3. Penalità in materia di imposte dirette. C. 30 agosto n. 31052-**334.**

Industrie nazionali (*v. Prodotti nazionali*).

Inni nazionali (*v. Musica*).

Istruzione pubblica (*v. Scuole*).

Lampadine elettriche (*v. Prodotti nazionali*).

Latte (*v. Sanità*).

Lavoro.

1. Indennità nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro. C. 14 febb. n. 4804-**Cop. 5.**

2. Ingaggio mano d'opera. C. 20 giugno n. 21113-**240.**

3. Assunzione al lavoro di operai. C. 24 luglio n. 5500-**Cop. 22.**

4. Ufficio di collocamento per i lavoratori agricoli. C. 30 ottobre n. 41220-**597.**

5. Disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro. R. D. 29 marzo 1928 n. 1003-**409.** R. D. 6 dicembre 1928 num. 3222-**433.**

6. Elenco datori di lavoro trasporti terrestri. C. 20 novembre n. 44048-430. (v. *Sanità*).

Legalizzazione di atti (v. *Atti*).

Legalizzazione di firme. *Lerro Silvano*-447.

Legge e regolamento com. e prov. (v. *Segretari Comunali*)

Leva e servizi militari.

1. Modifiche al I. U. delle leggi sul reclutamento del R.^o Esercito. R. D. L. 8 nov. 1928 n. 2430-101. L. 27 giugno num. 1144-386.

2. Forza in congedo disponibile per mobilitazione. C. 7 maggio 2022-186.

3. Estensione dell'obbligo del servizio militare al 55.^o anno di età. C. 12 sett. n. 3867-344.

4. Ruoli matricolari presso i comuni. C. 19 settembre num. 35346-319.

Levatrici.

Approvazione del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici. R. D. L. 6 dic. 1928 n. 3318-73.

Librerie ambulanti. C. 25 nov. n. 4846-Cop. 33.

Locazione di case.

Locazione di immobili urbani. Ritorno alla libertà delle contrattazioni. C. 9 luglio n. 2930-261.

Macellazioni (v. *Carni*).

Matrimoni (v. *Concordato S. Sede*).

Medici chirurghi.

Impiego di medici italiani nel Ruanda Brandi. C. 8 gennaio n. 50322-Cop. 2.

Militari (v. *Leva*).

Monete.

Ritiro delle monete da cent. 50. C. 15 giugno 2606-228.

Monta pubblica.

Monta pubblica cavallina e asinina. C. 17 settembre num. 37776-Cop. 27.

Mosche (*lotta contro le*) v. *Sanità*.

Mulini.

1. Servizio macinazione cereali. Passaggio al Consiglio Prov. dell'Economia. C. 12 genn 1237-Cop. 2.

2. Rinnovazione licenze di macinazione. C. 7 sett. 34549-343.

Musica.

1. Tutela del patrimonio musicale nazionale. C. 13 gennaio n. 162 Cop. 2.

2. Inni nazionali. C. 9 giugno 2531-227. C. 11 giugno 2517-228. C. 25 nov. 4857-430.

Mutilati ed invalidi di guerra, reduci e famiglie dei caduti.

1. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le amm. pubbliche locali. C. 11 giugno n. 20345-219.
2. Servizio di assistenza ai reduci e famiglie dei caduti. Corrispondenza di ufficio. C. 12 luglio 2928-Cop. 20.

Mutui e prestiti.

1. Fondi Istituti di previdenza. Mutui ai Comuni. Pagamento di contributi. C. 9 marzo 3673-103.
2. Istruttoria delle domande di mutuo per opere igieniche. C. M. I. 5 ottobre 1928 n. 20179-129.
3. Prestiti in ammortamento al 1.º settembre 1928. C. 7 sett. n. 34301-326.

Notizie e comunicazioni diverse.

1. Bollettino Amm.. Condizioni di abbonamento per l'anno 1929-Cop. 1.
2. Riforma di statuto ed erezioni in ente morale di Istituti di beneficenza-Cop. 7.
3. Nel personale della R. Questura-Cop. 9.

Opere di arte, di musica ecc. (v. *Musica*).

Opere pie.

1. *Indigeni inabili al lavoro*. Ricovero. C. Q. S. 26 febbraio n. 5917-88.
2. *Congregazioni di Carità*. Statuto modello-400. Comitato dei Patroni. R. D. 7 giugno 1928 n. 1751-415. (v. *Bilanci, Contributi*).

Opere pubbliche.

Disposizioni sulla concessione di Opere pubbliche. L. 24 giugno n. 1457-257.

Ostetriche (v. *Levatrici*).

Pane.

1. *Industria panificazione*. Applicazione R. D. L. che disciplina l'industria sulla panificazione. C. 15 genn. n. 46497, 24. C. 6 luglio n. 23119-262. Elenco esercenti. C. 24 genn. n. 40217-44. Rinnovazione delle licenze. C. 29 nov. n. 46253-445.
2. *Produzione delle farine e del pane*. C. 22 genn. n. 46496-Cop. 3.
3. *2.ª celebrazione del pane*. C. 16 genn. n. 130-35. C. 9 aprile n. 1412-147.
4. *Censimento del grano* trebbiato a macchina. C. 15 giugno n. 21529-227.
5. *Battaglio del grano*. C. 7 agosto n. 3338-291.

Passaporto.

Prezzo passaporti con annesse cedole di espatrio. C. 5 sett. n. 6121-336.

Pellicole radiografiche. C. 15 luglio n. 26513-281.

Pesca.

Pesca e vendita del pesce novello. C. Q. S. 28 febbraio n. 5752-89. C. Q. S. 27 mar. n. 5152-Cop. 9.

Podestà e Commissari Prefettizi.

Richieste di notizie circa il personale dei Podestà e dei Commissari Prefettizi. C. 12 agosto n. 3374-299.

Popolazione, statistiche ecc

1. *Statistiche periodiche.* Mancanza di notizie sulle schede di morte compilate negli stabilimenti di cura. C. 10 settembre n. 34588-343. Istruzione per la compilazione delle schede di nascita. C. 6 sett 30904-358. Rivelazioni statistiche mensili sul movimento della popolazione. C. 9 apr. 25688-150. Omissione dei dati sul movimento migratorio nei mod. C. C. 13 giu. 21535-222. Istruzioni per la compilazione delle schede di matrimonio. C. 10 agosto n. 30418-304. Rilevazioni di statistica demografica durante il 1930. Trasmissione alla R, Prefettura del materiale statistico. C. 9 dic. n. 44106-459.

2. *Registro di popolazione.* Riforma del regolamento per la tenuta del registro di popolazione. C. 23 luglio 26165-287. C. 27 ago. 29032-310. C. 23 sett. 32469-359. Modelli. C. 17 dic. 49344-450 e 463.

3. *Limitazione aumento popolazione nelle città.* Facoltà del Prefetto di emanare ordinanze. L. 24 dic. 1928 n. 296-17.

4. *Registro dei parti.* C. 4 genn. 52399-30.

5. Decessi di sudditi Americani in Italia. C. 9 genn. 87-31.

6. Politica demografica. C. 10 febb. 553 Cop. 4. Provvedimenti a favore dell'incremento demografico. L. 6 giugno 1024-241. C. 9 luglio 2836-260. Iniziativa del giornale Roma per la battaglia demografica. C. 1.º agosto n. 3248-290. (*v. Impiegati.*)

Portieri e custodi C. 1.º marzo 2719-Cop. 7.

Porto d'arma.

Licenza. C. 1.º marzo 2721-Cop. 7.

Poste, telegrafi e telefoni.

1. Corrispondenze dirette ai contribuenti d'imposta. C. 4 genn. 52303 7.

2. Affrancazione corrispondenza con l'Istituto Naz. Imposte Enti locali. C. 22 marzo n. 6939 121.

Poveri (elenco dei) - v. Sanità.

Pozzi.

Incolunità pubblica. C. 11 luglio 5568-293.

Prefetto.

Saluto di Capo d'anno del Prefetto De Biase ai Podestà e Comm. Pref. della Provincia. C. 1.º genn.-1. id. ai Segretari comunali. C. 1.º genn.-1.

Prestatori d'opera.

Istituzione dell'Ufficio Prov. per il collocamento dei prestatori d'opera dell'agricoltura. C. 28 sett. 36205-**Cop. 28.**

Prestazioni

Prestazione obbligatoria di locali a carico dei Comuni. C. 27 luglio 28060-**280.**

Prezzi, calmieri ecc.

1. Disciplina dei prezzi dei generi alimentari. C. 22 mar. n. 9856-**114.**

2. Prezzi base per la rivendita al minuto. Fissazione. C. 5 apr. 9399-**Cop. 11.** C. 5 luglio 23782-**Cop. 20.**

3. Regime dei prezzi e prezzo fisso. C. 5 luglio 23781-**264.**

4. Prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari. C. 9 sett. n. 34305-**347.**

Prodotti nazionali.

1. Lampadine elettriche. C. 28 marzo 9725-**Cop. 10.** C. 13 maggio 16586-**185.**

2. Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale. C. 14 agosto 30181-**Cop. 23.**

Professioni sanitarie (v. Sanità).**Pronto soccorso.**

1. Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità
Richiesta di notizie. C. 25 aprile 1816-**Cop. 12.**

2. Segnalazioni di movimenti tellurici ed in genere di tutte le pubbliche calamità. C. 16 apr. 1523-**157.**

3. Posti di pronto soccorso nelle aziende industriali. C. 6 aprile 6112-**167.** C. 19 dic. n. 4112-**Cop. 36.**

Provincia.

Riforma dell'Amm. Provinciale. L. 27 dic. 1928 n. 2962-**17.**

Pubblicazioni.

Recensioni. Cop. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 26, 28 31. 33.

Nuova ediz. naz. delle Opere di Galileo Galilei. C. 13 mag. gio 2040-**185.**

Nuovo dizionario dei Comuni del Regno. C. 6. ott. 4153-**Cop. 28.** (v. *Federazione E. A.*).

Pubblica Sicurezza (v. *Sicurezza pubblica*).

Pubblicità (v. *Affissioni e Propaganda*).

Pubbliche calamità (v. *Pronto soccorso*).

Questue e collette. C. Q. S. 7 marzo 2739-**122.**

Reati.

Segnalazione. C. 24 ago. 2504-**335.** C. 23 nov. 2610 **Cop. 33.**

Redditi.

Evasioni fiscali. Proroga termine utile per denuncia redditi. C. 16 luglio 26218-**278.**

Requisizioni (v. *Prestazioni*).

Ricchezza mobile (*imposta di*)

Accollo al mutuatario dell'obbligo delle casse mutuanti di rivalere gli enti mutuatari. *P. Esposito*-15.

Ricorsi.

Il ricorso straordinario al Re. *Avv. G. Greco*-70.

Riso.

Consumo del riso. C. 18 dic. n. 47579-461.

Ruoli (*v. Esattorie*).

Sanità.

1. *Adempimenti e servizi sanitari.*

Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato. C. 28 genn. 156-57.

Prelevamento di sangue nei pubblici macelli per usi diversi dalla diretta preparazione dei medicinali. C. 23 marzo 7338-138.

Uffici municipali per la vigilanza igienica degli opifici. C. 21 giugno 20952-Cop. 18.

Registri dei parti e degli aborti. C. 12 ago. 17434-305.

Circolari riguardanti la Sanità pubblica, abbonamento al Bollettino. C. 26 ago. n. 33284-311.

Trasporti salme con automezzi. C. 19 sett. 34849-Cop. 26.

Pulizia veterinaria, rilascio di certificati. C. 2 ott. 38266-374.

Trasporto di cadaveri. C. 31 ott. 41925-395.

Campagna antimalarica 1929. Relazione finale. C. 30 novembre 1929 n. 877-Cop. 34.

2. *Alimenti e merci.*

Commercio succedanei del burro (grasso vegetale). C. 16 apr. 12758-163.

Spiriti. Alcool metilico importato dall'estero. Alcool isamilico. C. 18 maggio 16387-186.

Cipolline in iscatole - vigilanza igienica. C. 21 giugno num. 21802-251.

Laboratori comunali e prov. di igiene. Vigilanza sul commercio delle sostanze agrarie e sulla torrefazione del caffè. C. 14 agosto 31035-313. (*v. appresso Latte*).

3. *Assistenza sanitaria* (*v. appresso Professioni sanitarie*).

4. *Elenco dei poveri*. Medicinali. C. 21 genn. 3011-46.

5. *Igiene del lavoro.*

Regolamento di igiene del lavoro. Derattizzazione. C. 5 giugno 18007-211.

Criteri generali per l'applicazione del regolamento d'igiene del lavoro. C. 20 agosto 20199-316.

6. *Latte.*

Regolamento del latte. C. 30 giu. 24351-251. C. 21 agosto 27048-327. C. 29 ott. 41258-399. C. 12 nov. 42720-431. C. 9 dic. n. 47409-455.

7. *Malattie infettive.*

Cancro. Lega Italiana per la lotta contro il cancro. C. 9 giug. 19694-**Cop. 17.**

Carbonchio ematico. C. 6 marzo 8317-**86.**

Influenza (profilassi contro la). C. 25 marzo 10497-**Cop. 9.**

Meningite cerebro spinale. C. 12 marzo 8366-**Cop. 8.**

Rabbia. Rabbia canina, profilassi. C. 5 genn. 51834-**23.** C. 5 apr. 11624-**150.** Prospetto 1.^o trimestre 1929. C. 19 maggio 16387-**186.** Azione svolta durante il 2.^o semestre 1928. C. 5 luglio n.^o 24861-**Cop. 19.**

Tubercolosi. (Lotta contro la). Precetti igienici, divieto di sputare. C. 15 febb. 52150-**Cop. 5.**

8. *Malattie sociali* nelle collettività giovanili (lotta contro le). C. 15 marzo 8234-**115.**

9. *Mosche.* Cartello di propaganda per la lotta contro le mosche. C. 15 febb. 5095-**Cop. 5.** C. 12 giugno 19485-**225.** C. 18 sett. n. 35911-**359.**

10. *Medicinali.*

Ubicazione dei magazzini di deposito del solfuro di carbonio. C. 13 agosto n. 11029-**301.**

Farmacopea Ufficiale del Regno. V.^a ediz. tabelle di libera vendita. C. 29 ago. 32875-**354.** C. 5 nov. 42074-**394.** id. Soluzione saponosa di formolo. C. 31 ott. 41331-**396.**

11. *Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.* C. 8 dic. 1928 num. 50215-**8, 27, 52, 63, 77.**

Leggi, regolamenti e istruzioni sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie- C. 25 giugno 4612-**Cop. 18.**

Infermieri professionali. Registrazione di diplomi. C. 14 agosto 29827-**300.**

Sanitari condotti.

Congedi per motivi di studi. C. 21 genn. 54154-**38.**

Agevolazioni per l'iscrizione alle Casse di previdenza e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riscatto. C. 8 febb. 4048-**61.**

Tariffe dei compensi dovuti agli Ufficiali Sanitari nell'esclusivo interesse privato. C. 11 giugno 23344-**235**

Modifiche dei capitolati. Durata dei rapporti d'impiego. C. 26 novembre n. 45877-**443.**

Stupefacenti.

Nuovo regolamento per la repressione del commercio abusivo di stupefacenti. C. 24 ottobre 40865-**390.**

Vaccinazioni.

Vaccinazione Jenneriana. C. 22 marzo 10175-**Cop. 10.** (*v. Carni, v. Alberghi*).

Scuole (Istruzione pubblica) - *v. Calendario.*

Uso dei locali scolastici. C. 10 genn. 28-32.

Scuole secondarie di avviamento al lavoro. C. 21 gennaio 254-43.

Segretario Comunale.

1. *Stato giuridico ed economico.*

Conversione in legge del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1963 concernente le riforme dello Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali. L. 13 dic. 1928 2944-20.

Trattamento economico dei Segretari comunali titolari. C. 4 febb. n. 4392-48.

Stato giuridico od economico dei Segretari comunali. C. 8 aprile n. 13041-53.

Norme esecutive ed integrative del R. D. L. 11 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giur. ed econ. dei segr. com. R. D. 21 marzo 1929 n. 371-177, 189, 201, 229, 242.

Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giur. ed econ. dei segr. com. L. 27 giugno n. 1104-258.

2. *Funzione integratrice del Segr. com.*

1. Come va intesa la Funz. integr. del segr. com. *A. Tele-sca-283.*

2. Funzione integratrice del Segr. com.. C. 2 maggio num. 1913-167.

3. *Inquadramenti per promozione.*

Segretari Comunali — Inquadram. per prom.. C. M. I. 31 luglio n. 17220-388.

4. *Concorsi ai gradi V., VI., VII. e VIII.*

Concorso per titoli a 7 posti di grado VI e uno di grado V. D. P. 16 apr. 10525-141.—id. a 14 posti di segretario di grado VII e 18 di grado VIII. D. P. 16 aprile 10525-143

5. *Provvedimenti per il personale.*

V. Copertina fascicoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34 35.

6. *Esame di abilitazione.*

Esami per il conferimento della patente di segr. com.-D. M. I. 28 agosto 325. C. 17 sett.-377. Differimento prove scritte. D. M. I. 5 nov. 417. C. 14 nov. 43446-418. Abrogazione. R. D. 7 aprile 1921 n. 559. R. D. 14 nov. n. 1990-421. C. 28 nov. n. 46580-427. (Vedi *Dopolavoro, diritti di Segreteria*).

Servizi pubblici.

Assunzione diretta da parte dei Comuni. Commissione speciale. C. 18 febb. n. 4805-76.

Sicurezza pubblica.

Regolamento per l'esecuzione della legge di P. S., C. 8 febbraio n. 594-Cop. 4.

Sindacale (*inquadramento*) v. Appalti.

Sindacati.

1. Comunicato del Sindacato Prov. Ing.ri della Provincia di Salerno-91.

2. Sindacati fascisti. C. 4 giugno 19697-Cop. 16. C. 3 luglio 24150-Cop. 19.

3. Elenchi vetturini, facchini, corrieri all'Ufficio Reg. dei Sindacati fascisti. C. 7 sett. 34554-Cop. 26.

4. Inscrizione ai Sindacati degli aspiranti ai posti nelle pubbliche amministrazioni. C. 31 ott. 41958-395.

Spese.

Rendiconto spese anticipate per conto dello Stato. C. 1.º luglio 24546-250.

Spettacoli.

Locali di pubblici spettacoli, visita di controllo. C. 25 luglio 5006 293.

Sport, ginnastica, gare, turismo, spettacoli.

1. Agenzie di navigazione turistiche. C. 3 maggio 7294-173.

2. Licenza spettacoli all'aperto. C. Q. S. 24 luglio 5184-Cop. 22.

3. Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno, turismo. L. 2 luglio 1807-297.

4. Campi sportivi del Littorio. Spesa per la costruzione. C. 24 agosto 2838-322. C. 10 ottobre n. 4079-377.

5. Manifestazioni sportive. Preventivo nulla osta. C. 30 agosto n. 6295-335.

6. Spettacoli cinematografici all'aperto. C. 6 sett. 5184 335.

Stato Civile (v. *matrimoni, atti, legalizzazioni*).

Stazioni di cura, soggiorno e turismo (v. *Finanze locali e Sport ecc.*).

Stemma e sigillo dello Stato.

1. Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato. R. D. 11 aprile 504-165.

2. Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e dei sigilli dello Stato. R. D. 9 agosto n. 1517-348.

Strade.

Milizia della strada. C. 13 febbraio 661-Cop. 5.

Stranieri,

Polizia sugli stranieri nel Lussemburgo. C. 15 maggio num. 4899-200.

Tassa speciale animali caprini.

Ruolo tassa caprini 1929. C. 7 giugno 20200-212. C. 20 novembre 42297-429,

Tassa scambi e imposte minori.

Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse e imposte minori. R. D. L. 27 luglio n. 1363-381.

Telegrammi (*v. Poste e Telegrafi*).

Tesorieri Comunali (*v. Esattorie*).

Tori.

Regolamento approvazione tori. C. 10 dic. n. 48011-450.

Tributi locali (*v. Finanze locali*).

Uniformi (*v. Impiegati e salariati*).

Ufficiali esattoriali (*v. Esattorie*).

Ufficiali sanitari (*v. Sanità*).

Valor civile.

Ricompensa al valor civile a favore di avanguardisti, balilla e piccole italiane. C. 16 dic. n. 5261-Cop. 36.

Veicoli, autoveicoli.

1. Veicoli a trazione animale. Apposizione di targhe. C. 18 marzo 7839-121.

2. Autoveicoli patenti. Nuova classificazione. C. 23 febbraio 4471-84. Certificati medici da rilasciarsi ai conducenti. C. 3 aprile 11449-140. Classificazione delle patenti a condurre autoveicoli. C. 9 agosto n. 30601-304.

13. Autoveicoli, tassametro—Auto a servizio pubblico, tassametro. C. 18 febb. 4471-Cop. 6. C. 3 agosto 27818-291.

4. *Autoveicoli-Targhe*—Restituzioni targhe vecchie. C. 13 genn. 697-Cop. 2. Illuminazione targhe. C. 18 aprile 12596-160. Targhe di riconoscimento. C. 14 settembre n. 33618-341.

5. Apparecchi silenziatori. C. 24 aprile 13482-161.

6. Fanale posteriore. R. D. 2 dic. 1928 n. 3179-Cop. 29.

7. Limitazione velocità degli autoveicoli nell'interno dell'abitato. C. 3 agosto 28249-292.

8. Automobili, guida. C. 27 aprile 14300-Cop. 12.

9. Autoveicoli-servizio da piazza. C. 6 marzo n. 8065-Cop. 7. Coloritura delle vetture dei servizi pubblici di trasporto. C. 15 nov. 41625-431.

10. Automobili. Numero di immatricolazione. C. 28 marzo n. 1500-Cop. 10.

11. Contravvenzioni. C. 4 aprile 11142-151. Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione. C. 22 aprile n. 14082-160.

Viticultura.

Consorzi provinciali. Legge 3 genn. 1929. C. 13 dic. 47332-Cop. 35.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

10. Conferimento al Prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nella città. (L. 24 dic. 1928 n. 2961).
11. Riforma dell'Amm. Provinciale. (L. 27 dic. 1928 n. 2962).
12. Conversione in legge del R. D. Legge 17 agosto 1928 n. 1953 concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei Segretari comunali. (L. 13 dic. 1928 n. 2944).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

13. Tassa comunale di esercizio. Esercizi distinti.
14. Profilassi della rabbia canina.
15. Applicazione del R. D. L. che disciplina l'industria della panificazione.
16. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
17. Registri dei parti.
18. Decessi di sudditi americani in Italia.
19. Uso dei locali scolastici.
20. Uniformi dei dipendenti municipali.
21. Impiego di medici italiani nel Ruanda-Urundi.

segue

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

21. Servizio di macinazione cereali. Passaggio al Consiglio Prov. della Economia.
22. Autoveicoli e targhe.
23. Tutela del patrimonio musicale nazionale.

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 18 a n. 23 — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni.

21. **Impiego di medici italiani nel Ruanda-Urandi.** (C. P. S. 8 genn. 1929 n. 50322 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si informa che nel Ruanda-Urandi, vasta zona del centro dell'Africa e sita in prossimità del Lago Tanganica, fra il lato orientale del Congo Belga e il confine occidentale dell'Africa Orientale inglese, i medici sono assunti per contratto triennale con lo stipendio annuo di 75,000 franchi Belgi oltre una indennità annua di 3000 franchi Belgi e il rimborso delle spese di viaggio.

Per il servizio prestato in regioni infette da malattie epidemiche, come la malattia del sonno, essi ricevono in più una indennità annua di 10,000 franchi Belgi. Alla fine del contratto, se accettano di rinnovarlo, ricevono un congedo di sei mesi con il 75 o/o dello stipendio, più un premio di rinnovazione di contratto.

Si richiede la conoscenza della lingua francese.

Le domande devono essere indirizzate alla Direzione della Croce Rossa del Congo 80 Rue de Livourne—Bruxelles.

pel Prefetto — LICATA

22. **Servizio macinazione cereali. Passaggio al Consiglio Prov. della economia.** (C. P. S. 12 gennaio 1929 n. 1237 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma della S. V., significo che il servizio della *macinazione cereali* (molini) è passato al Consiglio Prov. dell'Economia, al quale dovranno, quindi, essere indirizzati gli atti ed affari relativi.

Il Prefetto — DE BIASE

23. **Autoveicoli e Targhe.** (C. P. S. 13 gennaio 1929 n. 697 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Prego la S. V. disporre il ritiro e l'invio a questa Prefettura di tutte le targhe vecchie di autoveicoli numerate (cioè, ad esempio 57 — 10 di Salerno, 40 — 10 di Napoli ecc. ecc.) esistenti presso i proprietari di auto di cotesto Comune.

Frattanto gradirò assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

10. Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città. (L. 24 dic. 1928 n. 2961 pubb. G. U. 7 genn. 1929 n. 5).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico — E' data facoltà al prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia, di emanare ordinanze, aventi forza obbligatoria, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città.

Le ordinanze del prefetto sono eseguite in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI-MARTELLI

11. Riforma dell'Amministrazione provinciale. (L. 27 dic. 1928 n. 2962 pubb. G. U. 7 genn. 1929 n. 5).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 2. Il preside e il vice preside sono nominati con decreto

Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge com. e prov. testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati prov., escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilità degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilità di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

Il preside e il vice preside durano in carica 4 anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di preside e di vice preside è gratuito.

In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno può assegnare al preside e al vice preside un'indennità di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

Art. 3. I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti,

I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Province la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.

I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Province.

Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilità e incompatibilità stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresì, applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.

I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.

L'ufficio di rettore è gratuito.

Art. 4. Il preside, il vice preside ed i rettori, prima di entrare in funzione, prestano, dinanzi al prefetto, il giuramento prescritto nell'art. 150 della legge com. e prov.

Art. 5. I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Art. 6. Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, può essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario, che eserciterà le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.

Il termine, entro il quale dovrà aver luogo la ricostituzione del Rettorato, è stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potrà superare la durata di un anno.

Contro i provvedimenti di cui al presente art. non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 7. Il preside della Provincia esercita le funzioni che la legge com. e prov. attribuisce al presidente della Deputazione prov. ed alla Deputazione prov.

Il preside può affidare al vice preside speciali incarichi nell'amministrazione della Provincia.

Art. 8. Il Rettorato della Provincia esercita le funzioni che la legge com. e prov. attribuisce al Consiglio prov.

Art. 9. Le adunanze del Rettorato prov. non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei rettori.

Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parità, prevale il voto del preside.

Art. 10. Alle deliberazioni del preside e del Rettorato prov. è applicabile il disposto dell'art. 128 della legge com. e prov.

Art. 11. Nulla è innovato alle funzioni di vigilanza e di tutela stabilite dalla legge com. e prov. per gli atti dell'Amministrazione prov.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 12. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, verrà stabilita la data in cui dovranno cessare le attuali Amministrazioni ordinarie e straordinarie delle Provincie, per far luogo all'attuazione del nuovo ordinamento stabilito con la presente legge.

Art. 13. Sono abrogate le disposizioni della legge com. e prov. e di ogni altra legge contraria o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 14. Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge com. e prov., delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principii informativi della presente legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

12. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (Legge 13 dic. 1928 n. 2944 pubb. G. U. 8 genn. 1929 n. 6).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 agosto 1928, (1), n. 1953, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

13. **Tassa Comunale di Esercizio. Esercizi distinti.** (C. P. S. 7 gennaio 1929 n. 52467 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con recenti pronunciati, la Corte di Cassazione ha esaminata e decisa la questione riguardante l'interpretazione dell'art. 4, primo comma, del reg. 23 marzo 1902 N. 113 per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1902 n. 25 sulla tassa comunale di esercizio e rivendita, nel quale è disposto che chi abbia contemporaneamente due o più esercizi o rivendite, tra loro distinti, è soggetto per ciascun esercizio o rivendita, ancorchè tenuti nello stesso Comune o nello stesso locale, ad altrettante tasse, commisurate alla rispettiva importanza di ciascuno di essi.

Al riguardo la Corte Suprema, con ripetute sentenze, ha affermato il principio che per aversi un esercizio distinto ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, ai fini della applicazione della tassa di esercizio, non è sufficiente che esista un esercizio nel Comune, ma nel caso che questo sia una filiale, agenzia, ed in genere, una dipendenza di una azienda, avente la sua sede in altro Comune, occorre, per essere assoggettabile alla tassa predetta, che abbia particolari caratteristiche di autonomia.

La tassa di esercizio è cioè applicabile in quanto ciascuna delle dette filiali, agenzie o dipendenze, viva di vita propria, sia capace di raggiungere, con propri mezzi, lo scopo economico che si propone, abbia un proprio bilancio. Se, come ha osservato la Cassazione da ultimo nella sentenza 14 luglio 1927, l'autonomia manca, se l'esercizio che si vuol tassare non rappresenta che un organo, che un anello della catena che fa capo all'organismo, che è il vero produttore del reddito ottenuto col concorso dei vari elementi, tutti diretti a quell'unico intento, non può dirsi di versare in tema di esercizi distinti, separatamente tassabili e, in questi casi, la tassa di esercizio deve essere unica ed imposta dal Comune ove si trova e funziona l'organismo centrale, che

dà vita e modo agli altri affinché contribuiscano a renderlo maggiormente produttivo di reddito.

Nonostante tali pronunciati dell'autorità giudiziaria, consta che molti Comuni persistono a colpire con la tassa di esercizio le filiali, agenzie e dipendenze di aziende, che hanno la loro sede in altro Comune, pur difettando, in detti esercizi, quelle caratteristiche di autonomia, esemplificate dalla Corte Suprema, per fare di essi un esercizio distinto a' sensi di legge. Ciò avviene, in particolare, per filiali ed Agenzie di Istituti di Credito, come pure per le Agenzie delle Società di Assicurazione, dipendenze di aziende elettriche e simili.

Ora i rappresentanti di detti Enti lamentano che la resistenza dei Comuni ad uniformarsi all'insegnamento della Cassazione, li obbliga a giudizi lunghi e dispendiosi, per ottenere il riconoscimento del loro diritto.

D'altra parte i Comuni, per le spese giudiziarie cui vanno incontro, e per le conseguenze che derivano ai loro bilanci dall'obbligo di rimborsare il tributo, indebitamente riscosso, nulla guadagnano nel non accedere al principio sancito dalla Corte Suprema.

Sembra pertanto opportuno che le SS. LL. tengano conto di quanto sopra detto, e seguano d'ora innanzi le direttive date dalla Cassazione, in tema di tassazione di esercizi distinti.

Vuolsi poi porre in rilievo che i Comuni, ove si trovano dette filiali agenzie e dipendenze, possono colpire con un tributo a loro favore l'attività svolta nel Comune da detti esercizi, applicando l'imposta sulla industria istituita col R. D. 18 novembre 1923. n. 2538, (1) sulla parte del reddito complessivo di ricchezza mobile dell'azienda, che sarà attribuito al Comune dall'Ufficio delle Imposte, a' sensi dell'art. 3 del decreto stesso.

A tal fine debbono però aver istituito l'imposta sulla industria, in luogo della tassa di esercizio, la quale, com'è noto, è mantenuta in vigore in via transitoria, in base all'art. 5 del R.

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 73.

Decreto Legge 20 ottobre 1925 n. 1944 (1) e dovrà essere sostituita dalla imposta sulla industria.

Pel Prefello — LICATA

14. **Profilassi della rabbia canina.** (C. P. S. 5 gennaio 1929 n. 51834 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso:

« Con telegramma circ. del 5 ottobre 1926, N. 24041, questo Ministero impartiva istruzioni per una intensificazione della polizia veterinaria contro la rabbia, che avesse per base un sistematico accalciamento dei cani randagi.

Dalle notizie trimestrali pervenute dalle Prefetture si è rilevato che, a partire da tale epoca, il numero dei cani catturati è in sensibile aumento, sebbene non dappertutto e nella misura attesa.

Intanto, da un esame della statistica delle persone sottoposte alla cura antirabica nei vari istituti del Regno, si è constatata una progressiva diminuzione nei casi di morsicatura all'uomo, particolarmente in questi territori ove l'accalciamento dei cani fu esercitato in larga misura e con persistenza.

Confrontando fra loro i tre semestri dell'epoca in cui si è iniziata la vasta opera di polizia veterinaria, si rileva che di fronte a numero 3591 persone morsicate nel 1° semestre dell'anno 1927 ne risultano 2996 morsicate nel 2° semestre di detto anno e 2402 nel 1° semestre dell'anno in corso. La diminuzione complessiva verificatasi, può dunque esser calcolata nel corso di 18 mesi, a circa il 33 %.

Tale risultato, abbastanza soddisfacente, deve indurre a persistere nella lotta intrapresa, che dovrà essere condotta ovunque colla massima energia, riuscendo a vincere tutta quelle difficoltà di varia natura, che non hanno consentito di trarre, dappertutto, i vantaggi desiderati.

La rabbia è malattia che può essere certamente debellata

(1) V. B. A. anno 1925 n. 241.

colla sistematica applicazione delle norme di polizia veterinaria, fra le quali ha fondamentale importanza quella relativa alla cattura dei cani randagi. Essendo quindi il problema di difesa da questa terribile malattia una questione di volere, il Ministero, affidandosi al nuovo spirito di disciplina, che anima le Autorità proposte ai Comuni, non dubita che sarà dappertutto provveduto ad un regolare efficace funzionamento dei servizi di profilassi contro la rabbia ricorrendo, ove del caso, anche alla formazione di consorzi intercomunali.

Sarà però indispensabile che le EE. LL. si assicurino del personale interessamento dei Podestà sulla importante questione, affinché possa giungersi rapidamente a generali, soddisfacenti risultati nella profilassi di una delle più gravi e temibili infezioni ».

Con riferimento alle mie varie circ. sull'oggetto e specialmente a quelle del 27 maggio e 14 ottobre 1927 pubb. rispettivamente nei N. i 13 e 25 del Bollettino Amm. detto anno (copertina) prego le SS. LL. di intensificare i servizi di profilassi della rabbia canina, curando, fino a nuova disposizione, l'invio a quest'ufficio dei prospetti trimestrali sull'azione svolta al riguardo nel Comune di propria giurisdizione, ricordando che in detto prospetto deve essere indicato il nome della persona incaricata in ogni Comune dell'accalappiamento dei cani girovaghi comunque sprovvisti di museruola e di collare.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

15. **Applicazione del R. D. L. che disciplina l'industria della panificazione.** (C. P. S. 15 gennaio 1929 n. 46497 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

Facendo seguito alla mia circ. del 27 dic. u. s. n. 56343 pubb. nel Bollettino Amm. di questa Prefettura a pag. 467 dell'anno scorso, trascrivo qui di seguito la circ. 17 novembre u. s. n. 3907 del Ministero della Economia Naz. con la quale si chiariscono alcuni punti del R. D. L. 29 luglio 1928 n. 1843 (1) che

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

disciplina la industria della panificazione, essendo pervenuti al detto Ministero dei quesiti al riguardo.

« 1.^o *Comuni, Frazioni, Sobborghi.* Il decreto-legge fa più volte riferimento a comuni con più o con meno un determinato numero di abitanti, per stabilire dei divieti o consentire delle deroghe. Alcune Prefetture hanno fatto presente il caso di quei comuni, che, nel loro complesso superano la cifra limite, ma che non sono costituiti da un unico centro abitato, bensì da due o più frazioni, ognuna delle quali ha popolazione inferiore a detta cifra. Queste frazioni, non di rado sono degli ex comuni, successivamente aggregati o distano notevolmente le une dalle altre, formando, in realtà, centri abitati a sè stanti. E' stato chiesto se anche a tali frazioni debbono applicarsi i divieti e le deroghe stabilite dal decreto legge per i Comuni veri e propri.

Ora è evidentemente nello spirito del citato decreto legge che tutte le volte che la frazione di un comune sia separata dal resto di questo da notevole distanza, cosicchè essa realizzi una economia locale per sè stante, la frazione debba essere considerata alla stregua di un Comune.

E ciò può dirsi anche di quei sobborghi delle grandi città, non strettamente collegati con essa, purchè possa escludersi che forni non razionali, ivi impiantati, possano facilmente inviare il pane nella città e vendere in concorrenza con i forni razionali esistenti in questa.

Il provvedimento con cui si stabilisce che una frazione ed un sobborgo debba essere considerato, ai fini della applicazione della legge sulla disciplina della panificazione, alla stregua di un comune, dovrà essere preso dalle LL. EE. con apposita ordinanza, sentita la locale Federazione dei Commercianti.

2.^o *Forni esercitati da persone differenti da quelle che esercitano l'industria della panificazione.* E' stato richiesto se la tassa di licenza di cui all'art. 13 del decreto legge debba essere pagata tanto da chi esercita puramente e semplicemente un forno, quanto da chi limita la propria industria ad impastare il pane, facendo

poi cuocere le forme in forni di altri, nei Comuni nei quali questo è permesso.

Nessun dubbio che anche in questi casi debbano chiedere la licenza o versare la relativa tassa tanto l'una quanto l'altro. Al l'uopo si distingueranno le aziende, che non hanno forno, sulla base della produttività giornaliera di pane, come è stabilito all'art. 13.

3.^o *Vendita del pane in reparti separati.* Laddove il decreto stabilisce (art. 7) che è ammessa la vendita di pane in aziende, che vendono promiscuamente altri mezzi alimentari, purchè in reparti separati, per **reparto separato** non si deve intendere sempre un locale distinto, ma anche una attrezzatura speciale di armadi, scansie, banchi, bilance, vetrine ecc. sempre che siano osservate le norme igieniche prescritte dalle autorità locali.

4.^o *Attrezzatura dei vecchi forni che si dislocano.* Può verificarsi che il proprietario di un vecchio forno trovi conveniente trasferire il proprio esercizio da un locale ad un altro.

In tal caso, è ovvio avvertire, il panificatore non dovrà per tal fatto essere senz'altro obbligato ad attrezzare il proprio panificio in conformità di quanto prescrive la legge, dovendosi il panificio impiantato nel nuovo locale considerare come una continuazione del precedente. Beninteso, detto panificio dovrà trasformarsi ai sensi dell'art. 6 del ricordato R. D. L. 1843, entro il termine di 6 anni dalla pubblicazione della legge.

5.^o *Panifici negli istituti privati.* Per quanto nessun dubbio in proposito possa derivare dalla chiara dizione del provvedimento che disciplina l'industria della panificazione, si reputa opportuno far presente che il decreto legge 29 luglio u. s. va applicato a tutti i panifici privati e cioè: seminari, manicomi, ospedali, stabilimenti industriali, alberghi ecc.

6.^o *Forni a riscaldamento elettrico ed a nafta.* Potrebbe sorgere il dubbio che alcuni tipi di forni elettrici e i forni a nafta siano da classificarsi tra i forni a riscaldamento diretto e come tali considerati sforniti del requisito di cui al n. 1 lettera a) dell'art. 4 del R. Decreto legge 29 luglio 1928 n. 1843.

Poichè tali sistemi di riscaldamento costituiscono senza dubbio un reale progresso nella tecnica panaria e rientrano quindi nella finalità della industrializzazione dei forni, che il legislatore si propone di conseguire, è evidente che detti sistemi di riscaldamento non possono essere scartati a priori e debbano anche essere ammessi quando, beninteso, concorrono gli altri requisiti prescritti dal citato R. Decreto-legge 29 luglio 1928, n.º 1843.

7.º *Deroga al lavoro notturno nel periodo di trasformazione dei forni.* Quando la trasformazione dei forni avviene negli stessi locali attualmente eserciti, si può presentare l'inconveniente della concomitanza di lavoro degli operai panettieri con quelli che eseguono opere murarie e meccaniche. In tal caso, ragioni evidenti di spazio, di pulizia e di igiene, esigono che gli Ispettori del Lavoro concedano una deroga al divieto sul lavoro notturno per il tempo necessario alla trasformazione del panificio, considerando tale trasformazione come una ragione di pubblica utilità o di forza maggiore.

Prego pertanto portare quanto sopra a conoscenza dei Podestà dei dipendenti Comuni ».

Il Prefetto — DE BIASE

16. **Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.** (C. P. S. 8 dic. 1928 n. 50215 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia). (1)

Infermieri.

Gli infermieri si distinguono in infermieri generici ed in specialisti (massaggiatori e capi bagnini degli stabilimenti idroterapici).

L'attività professionale di questi esercenti è, dal regolamento, raggruppata in tre distinte categorie, di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 15 e 16: la prima si può dire negativa, in quanto comprende gli atti che gli esercenti l'arte in questione non pos-

(1) cont. vedi fascicolo prec. a pagina 8.

sono assolutamente compiere, in nessun caso. L'elenco di tali atti è tassativo nei riguardi delle voci che vi sono comprese; ma, nel formularlo, il regolamento non ha inteso escludere che possano esservi altri atti inibiti agli infermieri.

Il valore della elencazione è, dunque, questo: di impedire che possano essere eseguiti dai suddetti esercenti operazioni ed interventi, che con maggiore frequenza, ricorrono nella comune terapia delle malattie umane e richiedono particolare abilità tecnica e competenza scientifica; ma quando, dall'insieme delle circostanze, risulti che l'atto eseguito dall'infermiere, pur non essendo contemplato dall'art. 14, non è del pari contemplato dai successivi articoli che determinano l'attività lecita dell'infermiere, ed è tale da presentare l'aspetto di vero e proprio esercizio di arte medica, è evidente, come, in tale ipotesi, si verifichino gli estremi del reato di abusivo esercizio professionale, della legge 6 maggio 1928, n. 1074. Si tratta, qui, di apprezzamento obiettivo, che è caso per caso riservato alla competenza del magistrato.

La seconda categoria (art. 15) comprende gli atti che l'infermiere può compiere sì, ma solo sotto il controllo del medico; la terza, infine, gli atti nei quali è necessaria la sola prescrizione medica (art. 16).

Non occorre fermarsi a lungo sulle disposizioni dei due ultimi articoli, per dedurre che, anche quando l'infermiere compia uno degli atti a lui consentiti, il reato di abusivo esercizio della professione sanitaria, ai sensi della legge 6 maggio 1928, si verifica ugualmente, quando l'atto, pel quale è prescritto il controllo oppure la semplice prescrizione medica, viene rispettivamente eseguito senza siffatte cautele; in tali ipotesi, sostituendo la propria iniziativa a quella del medico, l'infermiere invade la sfera professionale di quest'ultimo ed è, quindi, soggetto alle sanzioni punitive di tale sconfinamento di attività (art. 1, legge 6 maggio 1928, n. 1074).

A sua volta, il medico che abbia ordinato all'infermiere l'esecuzione di atti a quest'ultimo vietati, o che, scientemente, abbia

omesso il dovuto controllo sulla esecuzione degli atti previsti all'art. 15, quando concorrano tutte le circostanze del reato, è perseguibile a norma dell'art. 2 di detta legge, in quanto il reato non si sarebbe potuto consumare senza che egli l'avesse voluto.

Il regolamento non definisce in che cosa consista il controllo del medico, nei casi in cui è richiesto, essendosi voluto lasciare una opportuna larghezza di criterio al sanitario responsabile della cura, il quale soltanto può giudicare, a seconda delle circostanze obiettive e subiettive nelle quali l'intervento dell'infermiere si esplica, le modalità del controllo: è, però, fuori dubbio che, in ogni caso, il controllo del medico deve rappresentare qualche cosa di più della semplice prescrizione medica, in quanto questa presuppone, e richiede, inoltre, una diretta vigilanza sugli atti che ne costituiscono l'esecuzione.

Come dicevasi, il regolamento stabilisce due distinti tipi di licenza o di abilitazione: uno per l'arte generica dell'infermiere, l'altro per le specialità.

Massaggiatori e capi bagnini.

L'oggetto della licenza delimita, quindi, l'attività del titolare. Il servizio proprio di infermiere, che si attiene all'assistenza in genere degli ammalati, sia che venga esercitato in luogo di cura, sia nel domicilio dell'ammalato, è di competenza dell'infermiere generico; mentre il massaggiatore e il capo bagnino si debbono intendere autorizzati solo a quegli atti nei quali si concreta l'esercizio della loro arte e che, quanto al massaggiatore, sono indicati all'art. 15 lettera c) del regolamento e, quanto al capo bagnino, all'art. 16, lettera a).

Manicuri e pedicuri.

La legge sulle arti ausiliarie non contempla l'arte del manicure e del pedicure: essa, infatti, non persegue finalità salutari, in quanto è diretta semplicemente alla estetica di una parte del corpo umano.

Tuttavia, poichè, nell'esercizio di quest'arte non è difficile

incorrere in qualche atto, che per le cognizioni scientifiche e l'abilità tecnica che presuppone in colui che l'esercita, fa parte dell'attività professionale del medico, si è ritenuto opportuno farne esplicita menzione (art. 17) nel regolamento, al fine di chiarire che tali atti sono inibiti al manichino. Il divieto trova, naturalmente, la sua sanzione nell'art. 1 della legge sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

E poichè lo sconfinamento nell'orbita della professione medica può, con estrema facilità, verificarsi nell'esercizio di questa arte, la disposizione del regolamento ha lo scopo precipuo di richiamare la particolare attenzione delle autorità competenti sulla esplicazione di siffatta forma di attività, oggi molto estesa.

(continua)

17. **Registro dei parti.** (C. P. S. 4 gennaio 1929 n. 52399 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto centrale di statistica ha rilevato che le denunce delle nascite subiscono negli ultimi giorni del mese di dicembre una notevole diminuzione. Ciò sarebbe in dipendenza dal fatto che i genitori talora sogliono denunciare allo Stato Civile entro i primi giorni del gennaio le nascite avvenute negli ultimi giorni di dicembre dell'anno precedente. La constatazione sarebbe più evidente nei riguardi dei nati maschi con l'intento di apportare così il ritardo di un anno nel servizio militare.

Il Governo Nazionale, al fine di porre un freno a questa insana consuetudine, ha emanato il R. D. L. 3 agosto 1928 n. 1922, che dà facoltà al Ministero della Guerra, quando lo creda opportuno, di ordinare, di concerto con quello della Marina, che siano iscritti nelle liste di leva di una data classe i cittadini nati all'inizio dell'anno successivo a quello della classe cui si riferiscono le liste stesse.

Indipendentemente però da tale provvedimento e dagli altri già in via di avanzato studio, il Ministero dell'Interno ritiene che, per l'accertamento del ritardo nelle denunce delle nascite utili elementi si possono avere dal confronto tra i dati dei regi-

stri dello Stato Civile e quelli risultanti dal registro dei parti che ogni levatrice esercente è obbligata a tenere, ai sensi dell'art. 6 del reg. 28 maggio 1912 n. 589 sull'esercizio ostetrico.

In tal modo viene agevolata l'azione di vigilanza e rendesi possibile ottenere efficace repressione di detta inosservanza di legge.

Si pregano perciò le SS. LL. di provvedere acchè le levatrici tengano sempre regolarmente aggiornato il prescritto registro dei parti, ai quali hanno prestato la loro assistenza, e disporre che, a mezzo dei signori Ufficiali sanitari, sia intanto effettuato uno straordinario controllo su detti registri, non solo per constatare la loro regolare tenuta, ma anche per accertare, di intesa con l'Ufficio dello Stato Civile, se vi sono state inadempienze nello effettuare allo Stato Civile la denuncia delle nascite nel tempo prescritto dalla legge.

Si attende cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

18. **Decessi di sudditi americani in Italia.** (C. P. S. 9 gennaio 1929 n. 87 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Ambasciatore degli Stati Uniti a Roma ha segnalato al Ministero degli Affari Esteri che i Consolati americani stabiliti nel Regno lamentano che le competenti autorità locali non sempre notificano ad essi, con sufficiente prontezza, i casi di decessi di sudditi dell'Unione, che si verificano in Italia.

Il Governo ha particolare interesse a che tale inconveniente non si verifichi ulteriormente e si pregano le SS. LL. di voler provvedere con la maggiore prontezza a notificare ai Consolati degli Stati Uniti i casi di decesso di cittadini americani nel Regno, tenendo tuttavia presente che tali notifiche non vanno estese ai casi di connazionali rimpatriati dall'America, i quali, pur avendo acquistata la cittadinanza americana, non abbiano perduto quella originaria.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

pel Prefetto — LICATA

19. **Uso dei locali scolastici.** (C. P. S. 10 gennaio 1929 n. 42 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Non di rado giunge al Ministero notizia che i locali scolastici sono stati arbitrariamente usati per spettacoli teatrali, riunioni sportive, e persino per balli od altre feste mondane.

Ricordo alle SS. LL. il disposto dell'art. 260 del regolamento sui servizi sull'istruzione elementare, approvato con Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, secondo il quale le aule scolastiche non possono in nessun caso essere adibite ad altro uso, senza espressa autorizzazione scritta, da concedersi caso per caso dai RR. Provveditori agli studi.

Credo necessario aggiungere che gli scopi straordinari, i quali possano indurre a concedere l'uso di tali locali, non devono essere che quelli attinenti sempre alla scuola, come le feste prodotte dalla scuola, saggi dei Balilla ecc. e quindi *mai balli o altre manifestazioni di mondanità*, che, anche se aventi fini benefici, non si addicono all'austerità ed alla dignità della scuola.

Le SS. LL. cureranno l'esatto adempimento di tale prescrizione.

pel Prefetto — LICATA

20. **Uniformi dipendenti municipali.** (C. P. S. 10 gennaio 1929 n. 28 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero che in diversi Comuni sono state prescritte, per il personale dipendente, divise simili od eguali a quelle della Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale e che anche alcuni Corpi musicali abbiano adottato tale divisa.

Poichè tale fatto, oltre a costituire un abuso, risulta altresì lesivo all'Istituzione, richiamo, sul riguardo, espressamente l'attenzione delle SS. LL. e faccio divieto in modo assoluto che le suddette divise siano adottate dagli appartenenti ai corpi musicali e ai corpi armati dei Comuni.

Desidero mi sia segnalato ogni situazione contraria alle presenti disposizioni.

pel Prefetto - LICATA

24. **Tutela del patrimonio musicale nazionale.** (C. P. S. 13 gennaio 1929 n. 162 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Le SS. LL. cui nella circ. 13 dic. 1927, n. 4985 (1) venivano comunicate disposizioni atte a tutelare nelle Provincie del Regno gli interessi ed il decoro della produzione musicale italiana nei pubblici spettacoli e ritrovi, assicurando alla musica italiana almeno la metà dei « numeri » dei programmi di detti spettacoli, non hanno mancato di tener conto anche delle doverose eccezioni che nella medesima circ. venivano previste in favore di quegli Enti la cui attività fosse volta a manifestazioni di carattere nettamente culturale ed artistico.

L'opportunità, la necessità anzi, di tale eccezione ai fini della vita artistica italiana, cui concorrono non soltanto musiche italiane ma musiche, com'è giusto, d'ogni paese, è andata confermandosi in pratica sì da consigliare che essa necessità sia tenuta sempre in attenta considerazione, conferendo all'eccezione già stabilita in favore degli Enti e delle manifestazioni di cultura musicale una sensibile larghezza, sì da non recare nocimento allo sviluppo della vita musicale del Paese, cui come si è detto, può e deve concorrere il contributo della produzione musicale di ogni Nazione.

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto pertanto che all'eccezione consentita dal 3.º comma della circ. suddetta si faccia luogo senza difficoltà ogni qualvolta si tratti di concerti a carattere prevalentemente artistico e culturale, organizzati da associazioni od enti musicali o anche da privati impresari.

pel Pretetto — LICATA

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 13.

Appalti, aste ecc.

Comune di Valle dell'Angelo. — *Vendita del taglio di n. 1177 piante di cerro di alto fusto del bosco Pruno, situato nell'agro del comune di Laurino, di proprietà del comune di Valle dell'Angelo.* — 1.º incanto, col sistema della candela vergine, avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno ore 10 del 5 febbraio 1929 in aumento della base di lire 65916. Offerte in aumento non inferiori lire 50. De-

posito provvisorio lire 5000, cauzione decimo importo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Corleto Monforte. — *Vendita bosco ceduo Costa del Monte di proprietà promiscua con gli eredi Giuliano.* — Essendo andato deserto il 1.º incanto, si rende noto che il 6 febbraio p. v. avrà luogo il 2.º incanto per la vendita del detto bosco. L'asta seguirà col sistema della candela vergine presso la R.^a Prefettura di Salerno in aumento del prezzo di lire 60 mila offerto dal Sig. Sica Alberto, che ne diverrà aggiudicatario qualora non vi siano altri offerenti. Cauzione provvisoria lire 6000 definitiva decimo prezzo aggiudica. Taglio e sgombrò entro 12 mesi consegna. Per chiarimenti rivolgersi ufficio contratti R. Prefettura Salerno.

Comune di Nocera Superiore. — *Appalto lavori pavimentazione e fognatura Strada S. Clemente* — L'asta seguirà sulla Casa Comunale il 28 gennaio p. v., alle ore 11, col metodo della candela vergine, in ribasso dell'importo di L. 197,226,24. Documenti di rito. Deposito, in conto spese L. 5000. Cauzione provvisoria L. 10,000; definitiva, decimo prezzo netto di appalto. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Salvi

Comune di Acerno. — *Secondo esperimento d'asta vendita legname danneggiato dal fuoco nel bosco Vallebona.* — L'asta si terrà col sistema delle candele vergini il 28 gennaio 1929, alle ore 15, nella Segreteria comunale di Acerno. Prezzo base L. 19713. Deposito provvisorio L. 500; cauzione decimo importo aggiudica. Aggiudicazione avverrà anche presentandosi un sol concorrente. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Lupo

Comune di Roccapiemonte — *Vendita di materiale legnoso* — Asta seguirà col sistema della candela vergine alle ore 10 del 1º febbraio p. v. nella Segreteria del Comune, in aumento della base di L. 23795. Offerte in aumento non inferiori L. 50. Deposito provvisorio L. 1000. Cauzione decimo aggiudicazione. Documenti soliti. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi Segreteria.

Il Segretario — Rag. Carfora Il Podestà — Dott. Pascarelli

Publicazioni.

D.r F. Diana — **Il potere tributario delle Corporazioni.** Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani—lire 7.

La materia sparsa nella legge 3 Aprile 1927 n. 563 e nel R. D. 1.º luglio 1926 n. 1130, nonchè in successivi RR. DD. del 1927 e del 1928 trova sistemazione organica in questo parsimonioso lavoro del D.r Francesco Diana. L'opera riesce di indubbia utilità a tutti coloro che hanno posto, funzioni ed interessi nell'ordinamento sindacale.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

24. Riforma della Giunta Prov. Ammin. (Legge 27 dicembre 1928 n. 31).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

25. 2.^a Celebrazione del pane.
26. Scambio di visite tra le varie autorità.
27. Sanitari condotti. Congedo per motivo di studio.
28. Distributori automatici di benzina. Licenza di esercizio e depositi cauzionali
29. Disciplina del commercio di vendita. Incameramento della cauzione.
30. Scuole secondarie di avviamento al lavoro.
31. Industria panificazione. Elenco esercenti.
32. Produzione della farina e del pane.
33. Pagamento del contributo pel 1928 a favore della Confederazione degli enti autarchici.

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 32 a n. 33 — Notizie varie — Appalti, aste ecc. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

32. **Produzione della farina e del pane.** (C. 22 genn. 1929 n. 46496 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A seguito del ripristino della libertà di produrre farina di qualsiasi tipo per la panificazione, è evidente che, per stabilire il tipo di farina comune con il quale viene fabbricato il pane pure di qualità comune, non dovrà più servire di base il tasso di abburattamento, bensì deve intendersi per pane comune quello largamente usato dalla popolazione, per consuetudine, prescindendo dal tasso di abburattamento, che potrà anche essere inferiore all' 82 %.

Ciò stante, il calmiere sul pane dovrà essere imposto dalle SS. LL. unicamente su quello comune, in base all' accertamento fatto dalla Commissione Prov. Annonaria del prezzo della farina comune. E' poi da tenere presente che, per la determinazione del prezzo di calmiere del pane comune, dovrà tenersi conto, fra l'altro, del peso e della forma, avvertendo che, per effetto della sospensiva della legge sull'abburattamento, è consentita la produzione del pane in formato di qualsiasi peso.

Il Prefetto — DE BIASI

33. **Pagamento del contributo pel 1928 a favore della Confederazione Enti autarchici.** (C. 25 genn. 1929 n. 1747-2345 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dal Ministero dell'Interno mi è stato comunicato il prospetto dei Comuni della Provincia, che non hanno ancora provveduto al versamento del contributo spettante alla cessata Confederazione Generale degli Enti Autarchici per il decorso anno 1928 sulla base di centesimi 6 per abitante. A sua volta il Commissario liquidatore di detto ente mi ha rivolto le più vive premure per il più sollecito realizzo di tali crediti.

Il versamento della somma dovuta deve essere effettuato mediante l'accreditamento al c/c postale u. 1-3837 della Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione, Filiale di Roma.

Per tale adempimento è stato assegnato il termine perentorio massimo del 28 febbraio p. v., entro il quale mi attenderò di ricevere dai Capi dei Comuni interessati precisa formale assicurazione di avere a tanto ottemperato, fornendomi anche gli estremi della relativa operazione per evitare a loro esclusivo carico provvedimenti di ufficio. Ogni eccezione deve intendersi rimossa.

Il Prefetto — DE BIASI

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

24. **Riforma della Giunta Provinciale Ammin.** (Legge 27 dicembre 1928 n. 3123 pubbl. Gazz. Uff. 15 genn. 1928 n. 12).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.º. La Giunta Provinciale Amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, del Vice Prefetto Ispettore, di un Consigliere di Prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal Prefetto, dell'Intendente di Finanza, del ragioniere capo della prefettura, del direttore di ragioneria o ragioniere capo dell'Intendenza di Finanza e di un membro effettivo e uno supplente, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, i quali sono nominati con Decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Interno, e durano in ufficio quattro anni.

Nelle Provincie, dove non esiste il Vice Prefetto Ispettore, fa parte della Giunta un secondo Consigliere di Prefettura, designato, al principio di ogni anno, dal Prefetto.

Il Prefetto e l'Intendente di Finanza designano pure, rispettivamente, un consigliere di Prefettura e un funzionario di ragioneria della prefettura nonchè un funzionario dell'Intendenza, di grado non inferiore all'ottavo, e un funzionario di ragioneria della Intendenza, supplenti.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

La spesa per le medaglie di presenza dei membri designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista è a carico della Provincia. La misura delle medaglie è determinata per Decreto Reale.

Art. 2.º. Non possono essere destinati a far parte della Giunta Provinciale Amministrativa:

- a) il preside, il vice preside e i rettori della Provincia;
- b) i Podestà e i membri delle Consulte Municipali dei Comuni della Provincia;
- c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza;
- d) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati.

Art. 3.º. I membri della Giunta Provinciale Amministrativa, designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente, udito l'interessato.

Art. 4.º. La Giunta Provinciale Amministrativa, in sede giurisdizionale, delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal Prefetto, dell'Intendente di Finanza e del membro designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista.

In caso di assenza od impedimento, i membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 5.º. E' data facoltà al Governo del Re di rivedere e riordinare la materia delle spese obbligatorie e facoltative delle Provincie e dei Comuni.

Art. 6.º. La presente legge entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' data facoltà al Ministro per l'Interno di prorogare, con suo decreto, l'attuazione delle norme di cui all'art. 4 della presente legge, relative alla costituzione della Giunta Provinciale Amministrativa in sede giurisdizionale.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

25. 2.^a **Celebrazione del pane.** (C. P. S. 16 gennaio 1929 n. 130 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la mia circ. del 14 dic. u. s. n. 6056, pubb. nel Bollettino Amm. n. 35, ho già interessato le SS. LL. per la sollecita costituzione dei comitati locali per la « 2.^a Celebrazione del Pane » che avrà luogo nei giorni 13, 14 e 15 del prossimo aprile.

Comunico ora le norme direttive alle quali le SS. LL. dovranno scrupolosamente attenersi per il più facile e il più armonioso svolgimento della manifestazione.

Preparazione.

1. In ogni Comune l'organizzazione del Comitato è affidata al Sig. Podestà ed al Segretario Politico.

2. Il Comitato dev'essere *immediatamente* costituito cogli elementi più fattivi, autorevoli e coscienziosi.

3. Sono di diritto membri dei Comitati i Delegati Comunali dell'Opera.

4. Va scelta al più presto la persona o le persone che verranno incaricate per far apprendere ai fanciulli —*Il Dramma*— e i —*Canti del Pane*— prendendo le misure perchè i pochi che rappresenteranno il dramma e la massa che eseguirà i Cori, siano sicuramente preparati pel tempo stabilito, cioè nei giorni 13, 14, 15 aprile 1929—VII.

5. Il *Dramma* e i *Canti del Pane* vengono affidati agli alunni delle scuole, ai Balilla ed alle Piccole e Giovani Italiane, sotto l'assistenza e la direzione dei loro maestri e dirigenti secondo le norme che il Comitato locale vorrà sollecitamente concretare per garantire la preparazione più diligente, più ordinata e seria.

Materiale per la Celebrazione.

1. Il *Testo del Dramma e dei Cori* in copie sufficienti.

2. I *Panini*.

3. I *Biglietti-Invito* alla rappresentazione del Dramma e dei Cori.

4. Gli Albums « *Oriens* » e « *Predappio* ».

5. Il volume « *Il Pane* », raccolta ed illustrazioni dei temi vincitori del concorso sul tema « *Il Pane* »

6. Numero straordinario della Rivista « *Le vie dell' Oriente* ».

N. B. — *Appena ricevuto il materiale, ritornare immediatamente la cartolina ricevuta.*

Il Dramma ed i Cori verranno spediti a tutti i Comuni non oltre il 15 gennaio. Necessita perciò che, in attesa, tutto venga disposto e preparato.

Svolgimento della Celebrazione.

1. *Il primo giorno* va destinato ai « Panini » ed agli Albums « Oriens » e « Predappio ».

2. *Il secondo e terzo giorno* alla rappresentazione del Dramma e dei Cori.

3. Sarà cura del Comitato preparare l'ambiente alla più viva e affettuosa attesa, perchè la Celebrazione sia veramente una *gesta di giovinezza, di bontà e di gioia.*

4. Il materiale che viene spedito è *calcolato pel minimo, e non dovranno possibilmente restare dei residui.*

5. Distribuire a tempo i biglietti utilizzando, pel collocamento di essi, tutte le risorse, gli organismi, le associazioni, gli enti *perchè vengano assolutamente esauriti.*

6. *Il Dramma* è di una trama semplice e nitida, di una dizione bella e profondamente educativa. E' composto perchè possa essere dato in tutti i Comuni. Per un'alta ispirazione artistica e per facilitare ovunque l'esecuzione, sono evitate le complicate messe in scena. Ognuno prepari secondo le risorse locali, evitando ogni spesa se non minime indispensabili.

N. B. — Nei Centri maggiori, non basterà nè l'esecuzione unica, nè un gruppo solo. E' necessario perciò sceglierne parecchie e preparare diverse masse scolastiche. I Comitati di tali centri disporranno come meglio credono le contemporanee rappresentazioni o l'alternarsi di esse, trovando gli ambienti più adatti per la loro vastità ed opportunità.

Dopo la Celebrazione.

1. *Concludere con rapidità e provvedere alla sera degli introiti con*

assoluta diligenza, per risparmiare all'Opera costose pendenz e per renderne conto al Governo con sollecitudine.

2. *Verrà indicato con apposita Circolare come e dove effettuare i versamenti.*

3. Segnalare all'Opera le persone che si saranno distinte nel lavoro di preparazione, di propaganda o che abbiano fatto delle oblazioni particolari.

4. Mandarø fotografie di gruppi che avranno rappresentato il Dramma ed eseguito i Cori.

Nel segnare ricevuta della presente prego le SS. LL. far tenere copia del verbale di costituzione del Comitato.

Il Prefetto — DE BIASE

26. **Scambio di visite fra le varie autorità.** (C. P. S. 18 genn. 1928 n. 109 al sig. Presidente della Commissione Reale per l'Amministrazione Prov. di Salerno; ai sigg. Presidenti delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza; al sig. Questore di Salerno; agli Uffici distaccati di P. S., ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, trascrivo la circ. 6 corr. mese, n. 2106-16, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa allo scambio di visite tra le varie Autorità:

« Come è noto, nessuna disposizione prescrive e disciplina lo scambio di visite tra le Autorità politiche, militari e civili, all'atto di assumere o di rilasciare la carica, fatta eccezione di quanto è prescritto per le visite tra le autorità politiche e quelle del R. Esercito e della R. Marina, rispettivamente dal Regolamento sul servizio territoriale e dal Regolamento di disciplina della R. Marina. Tuttavia, tale scambio di visite risponde ad una lodevole consuetudine ed alla opportunità di stabilire cordiali rapporti tra le maggiori autorità locali.

E', pertanto, opportuno che la consuetudine anzidetta sia osservata da tutte le Autorità politiche, militari e civili ed allo scopo di evitare eventuali malintesi, si dispone che, nello scambio delle visite anzidette, siano osservate le norme seguenti. Le autorità politiche, militari e civili, quando assumono la carica o giungono

per la prima volta nella sede del loro ufficio fanno la prima visita a tutte le autorità politiche, militari e civili del luogo in cui giungono, collocate in categoria o classe superiore a quella in cui esse sono classificate nell'ordine delle precedenze a Corte nelle pubbliche funzioni, approvato con R. Decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, (1) e ricevono la prima visita da tutte le altre autorità che, nell'ordine delle precedenze avanti accennato, sono collocate nella medesima, o in meno elevata categoria o classe.

Le visite sia delle autorità che assumono l'ufficio alle autorità superiori, sia delle autorità in carica alle autorità di rango pari o superiore che assumono l'ufficio, debbono essere fatte entro tre giorni dall'assunzione della carica da parte della nuova autorità e restituite entro le 24 ore.

Le autorità comprese nelle prime quattro categorie possono delegare a restituire la visita alle autorità, appartenenti alla categoria VIII e seguenti, un funzionario di grado pari a quello della persona cui è dovuta la visita.

Le Autorità politiche, militari e civili che lasciano la carica o la residenza, fanno visita di congedo a tutte le autorità collocate nell'ordine delle precedenze, nella medesima od in superiore categoria o classe, ed avvertono della loro partenza le autorità appartenenti a categoria o classe inferiore. Queste ultime ricevuto l'avviso fanno, entro le 24 ore, visita alla autorità superiore che le ha avvertite della partenza.

Anche tali visite debbono essere restituite personalmente o per delega, a norma di quanto si è avanti detto per la restituzione delle prime visite, entro le 24 ore ».

Il Prefetto — DE BIASE

27. **Sanitari condotti. Congedo per motivo di studio.** (C. 21 gennaio 1929 n. 54154 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 425.

« L'art. 27 del Reg. 19 luglio 1906, n. 466, sancisce nei comuni l'obbligo di disciplinare, nei capitoli, la materia dei congedi e delle supplenze per i sanitari condotti. Il successivo art. 29 dello stesso reg. stabilisce, poi, le norme direttive ed indeclinabili che debbono osservarsi nei capitolati medici riguardo ai congedi.

Con tali disposizioni si è voluto provvedere al normale periodo di riposo dei sanitari condotti nell'interesse di detti funzionari, ed insieme, del delicato servizio loro affidato.

La legge però non prevede la figura del congedo speciale per ragioni di studio, e, pertanto, la concessione di tali congedi è tuttora rilasciata alla facoltà discrezionale dei comuni.

L'attività professionale dei sanitari condotti si svolge, nella maggioranza dei casi, in piccoli centri.

In tali condizioni di ambiente è ovvio che è reso particolarmente difficile ai suddetti sanitari di arricchire il loro patrimonio scientifico in relazione al costante progresso delle discipline mediche.

Pur ricordando che la concessione dei congedi ha causa e limite nell'interesse del servizio, questo Ministero deve riconoscere che la concessione dei congedi supplementari per ragioni di studio merita di essere particolarmente incoraggiata, anche in considerazione dell'interesse generale connesso alla necessità che il medico condotto si tenga, alla pari dei sanitari che esercitano liberamente la loro professione, al corrente dei nuovi orizzonti e delle nuove porte scientifiche.

Ciò premesso si ritiene che, ove le condizioni del servizio lo permettano, ai sanitari condotti che desiderino di frequentare corsi speciali presso università e presso istituti scientifici e clinici, possono concedersi speciali licenze straordinarie in aggiunta a quelle ordinarie già contemplate dai vigenti capitolati, e senza ritenuta alcuna sullo stipendio e sugli altri emolumenti spettanti ai suddetti sanitari, tenuto conto dell'interesse preminente del servizio che a tali congedi si collega ».

Nel dare comunicazione della circ. ministeriale, interesse le SS. LL. perchè, ove non ostino gravi motivi di servizio, e sia facile la sostituzione, sia accordata la concessione di tali congedi a richiesta dei sanitari.

I sanitari che usufruiranno di tali congedi dovranno comprovare, con validi documenti, da mandarsi anche per visione a questa Prefettura, la loro frequenza ai corsi anzidetti. E' superfluo accennare che i congedi di cui sopra debbono essere chiesti e deliberati tempestivamente, con la designazione del sostituto, che deve essere un libero esercente, secondo le istruzioni impartite con la circ. 23 novembre 1928 n. 47034, pubbl. nel n. 34 del Bollettino Amministrativo del dicembre 1928 - VII.

Si gradirà un cenno di riscontro e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

28. Distributori automatici di benzina. Licenze di esercizio e depositi canzionali. (C. 18 gennaio 1929 n. 2971 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le disposizioni che regolano la vendita diretta al consumatore di carburanti a mezzo di distributori automatici, sono contenute in varie circ. le quali, in applicazione delle norme di cui al R. Decreto-legge 16 dic. 1926, n. 2147 (1) sanciscono il principio di massima dell'assoggettamento dei distributori automatici agli obblighi della licenza di esercizio e del versamento della cauzione, conciliando tale principio con le norme sul rilascio delle concessioni governative ai titolari di distributori automatici medesimi, contenute nel D. legge 26 agosto 1927, n. 1774.

L'ultima delle predette circ., 28 nov. 1928 n. 44055 Boll. Pref. n. 34 affermava che « se la licenza è stata concessa ad una Ditta, la quale ha nell'oggetto del suo commercio la vendita di generi diversi, tra cui, per affinità, possono essere inclusi la benzina e i carburanti in genere oppure risulti che la Ditta, tra le merci eterogenee di cui fa commercio, ha sempre venduto anche la benzina, in questi casi il distributore non dovrà essere considerato

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

come un esercizio distinto dal negozio principale, ma un accessorio di esso, e che pertanto se occorrerà pur sempre chiedere la concessione alla Prefettura, ai sensi del R. Decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1774, non occorrerà invece effettuare un altro deposito cauzionale ».

La stessa circolare aggiungeva che « se invece il concessionario ha avuto la licenza per vendere merci determinate, che nulla hanno a che vedere con la benzina e con i carburanti in genere, nessun dubbio che, in questo altro caso, il distributore debba essere considerato come esercizio a sè, per il quale, oltre alla concessione speciale, occorre anche il versamento di una cauzione a parte.

L'applicazione pratica di tale principio è apparsa troppo gravosa, dati gli oneri a cui è già sottoposto l'esercizio dei distributori automatici di benzina, e quindi, al fine di non ostacolare il desiderato sviluppo di detti apparecchi, senza inasprire i prezzi dei carburanti, il Ministero dell'Economia è venuto nella determinazione di riesaminare con criteri di maggiore larghezza il contenuto della circolare predetta.

All'uopo, fermo restando l'obbligo di una distinta e particolare licenza e relativa cauzione per ogni distributore automatico gestito da enti o persone non muniti di licenza di esercizio, si dispone che la esenzione dell'obbligo medesimo, concessa a favore dei negozianti precedentemente autorizzati a vendere benzina o carburanti in genere, deve intendersi estesa anche a quei concessionari di distributori automatici i quali siano già provvisti di licenza di esercizio per la vendita di merci di natura diversa dalla benzina, considerandosi anche in tal caso il distributore, che deve sempre risultare manifestamente connesso all'azienda principale, non come esercizio a sè stante' ma come ampliamento del negozio preesistente.

E' ovvio, però, che se i negozianti in parola non sono più tenuti a versare una distinta cauzione, essi non sono tuttavia sottratti all'obbligo di integrare la cauzione già prestata, quando

ciò risulti necessario, e sempre in proporzione del sopravvenuto maggiore reddito, derivanti dalla vendita della benzina o dei carburanti in genere a mezzo del distributore automatico.

Il Prefetto -- DE BIASE

29. Disciplina del commercio di vendita. Incameramento della cauzione.
(C. P. S. 15 gennaio 1929 n. 759 ai Podestà e Commissari della Provincia).

Per norma della S. V. e per l'esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Economia Nazionale:

« La materia delle sanzioni da applicarsi ai commercianti colpevoli di infrazioni alle norme del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) sulla disciplina del commercio di vendita, è regolata dall'art. 5 del R. D. medesimo, dalle circolari n. 124 del 16 marzo e n.º 306 del 30 maggio 1927, (2) e dal decreto ministeriale 27 febbraio 1928.

Da tali disposizioni, e particolarmente da quest'ultimo decreto, si rileva in modo non dubbio che la penalità dell'incameramento della cauzione può essere applicata soltanto nei casi in cui l'autorità competente riscontri nella infrazione i termini di tale gravità da ritenere indispensabile far luogo alla sanzione massima del ritiro definitivo della licenza e della seguente chiusura dell'esercizio. Senonchè la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti segnala a questo Ministero il fatto che da parte dei Prefetti vengano emessi decreti di incameramento della cauzione anche nei casi in cui sia stata disposta la semplice chiusura temporanea dell'esercizio, ovvero viene ordinata la parziale espropriazione della cauzione, senza che vi sia il provvedimento di ritiro definitivo della licenza di chiusura dell'esercizio, facendosi obbligo, nel caso, al commerciante di reintegrare entro un determinato termine la cauzione medesima.

E' evidente che una tale applicazione non trova fondamento

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) riprodotte nelle circ. pref. 31 marzo e 18 giugno 1927 n. 10004 e 20040 B. A. anno 1927 pagg. 104 e 208.

nelle disposizioni sopra cennate, le quali, mentre non contemplanò il caso di un incameramento parziale della cauzione e relativa reintegrazione, non legittimano neanche l'incremento stesso, che non sia conseguenza del ritiro definitivo della licenza di esercizio e della chiusura del negozio.

Che se le autorità comunali ritengano di doversi limitare ad infliggere soltanto penalità di ordine pecuniario ai commercianti colpevoli, essi potranno in ogni caso avvalersi dei regolamenti municipali e dei loro poteri discrezionali, senza intaccare i depositi cauzionali, i quali debbono poter rispondere in ogni momento alla funzione di garanzia per la quale sono stati costituiti, e che logicamente viene a cessare quando si verifichi la chiusura definitiva dell'esercizio ».

Il Prefetto — DE BIASE

30. **Scuole secondarie di avviamento al lavoro.** (C. P. S. 21 gennaio 1929 n. 254 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 12 corr., n. 10, pubblica la legge 7 gennaio 1929, n. 8 sul coordinamento di istituti e scuole, già alla dipendenza del Ministero dell' Economia Nazion., con istituti e scuole dipendenti dal Ministero dell' Istruzione.

In tal modo l' opera, già iniziata nei riguardi della trasformazione dei corsi integrativi in scuole secondarie di avviamento al lavoro, può procedere con ritmo più accelerato e con le modalità legalmente stabilite, trovando la riforma valido appoggio anche nell' azione che svolgeranno fra non molto i costituenti « Consorzi provinciali obbligatori per l' istruzione tecnica » istituiti con recente legge.

Con gli insegnamenti impartiti nella « Scuola secondaria di avviamento al lavoro » si vuol favorire lo spontaneo e progressivo sviluppo delle naturali facoltà degli allievi, con particolare riguardo a quelle che consentano agli allievi stessi di apprezzare, con sufficiente approssimazione, il mondo in cui vivono, nonché di orientare le loro attitudini verso un' attività pratica col massimo rendimento possibile.

Detta Scuola afferma, in sostanza, il principio moderno della fusione armonica dello studio con la pratica esecuzione; e ciò non solo perchè l'uno e l'altra concorrono con efficace coordinamento di mezzi alla formazione del carattere degli allievi e al conferimento di un'abilità tecnica di per sè utile in ogni sfera dell'umana attività, ma anche perchè una simile scuola, qual'è didatticamente ordinata, risponde ad una delle più imperiose esigenze della nazione italiana, composta per tre quarti di gente dèdita alla vita dei campi, delle officine e del commercio.

Ciò premesso, richiamo particolarmente l'attenzione delle SS. LL. sulle tassative disposizioni contenute nell'art. 12 della citata legge, per le quali tutti gli oneri, obblighi e contributi derivanti da disposizioni vigenti, da speciali convenzioni o da deliberazioni di Comuni o altri Enti, per il funzionamento dei corsi integrativi (6.^a, 7.^a e 8.^a classe elementare), delle scuole di avviamento al lavoro e delle complementari, *rimangono fermi e sono devoluti a favore delle nuove scuole e dei nuovi corsi secondari di avviamento al lavoro.*

Il Prefetto — DE BIASE

31. Industria panificazione. Elenco esercenti. (C. 24 genn. 1929 n.° 40217 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle mie prec. circ. dell'8 ottobre e del 7 dicembre u. s. n. 40217, (1) relative al suindicato oggetto, rinnovo la preghiera, ai Comuni che non ancora vi abbiano adempito, di farmi tenere, non oltre il 10 febbraio p. v., un elenco degli attuali esercenti l'industria della panificazione in detto Comune.

Ove nel Comune non vi siano di tali esercenti, prego di dichiararlo.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1928 cop. n. 28 e pag. 441.

R.^a Prefettura di Salerno

Designazioni di S. E. il Prefetto a componenti nella Giunta Prov. Amm. del 1929 — Con decreto prefettizio del 24 corr. sono stati designati a far parte della Giunta Prov. Amm. di Salerno, in sede di tutela, i Consiglieri di Prefettura Cav. D.r Emilio Petrocelli e Cav. Uff. D.r Alfonso Pironti, il primo come effettivo, il secondo quale supplente.— A sostituire il Ragioniere Capo nella stessa Giunta è stato designato il Cav. Rag. Michele Giacomazza.— A far parte della Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale, quali componenti effettivi, sono stati designati per l'anno corrente i consiglieri di Prefettura Cav. Uff. D.r Riccardo Padula e Cav. D.r Roberto Ruggi d'Aragona.

Trasferimento di sede di Segretario Comunale. Con decreto pref. del 26 corr. il segretario com. D.r Alfredo Vaglio, titolare a Nocera Superiore, è stato trasferito ad Amalfi, comune di pari classe.

Appalti, aste ecc.

Comune di Nocera Superiore — *Vendita del taglio della 4.^a Sezione del bosco comunale Montalbino.* — L'asta ad unico incanto e col metodo della candela vergine avrà luogo nella Casa comunale il giorno 16 febbraio p. v. alle ore 11, in base al prezzo di lire 95600. Offerte in aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 9560. Cauzione definitiva pari al decimo del prezzo di aggiudica. Documenti soliti. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.
Il Podestà Salvi

Comune di Pagani. — *Avviso di definitivo incanto appalto lavori di sistemazione e miglioria strada amalfitana.* — Si rende noto che il 9 febbraio p. v. nella casa comunale si terrà un definitivo incanto per l'appalto di cui sopra in diminuzione della base di L. 82125,60, così ribassato in seguito a offerta di ventesimo. Vigono tutte le condizioni di cui al 1.^o avviso d'asta 30 Nov. 1928.

Il Segretario Capo Dini Ciacci

Il Podestà A. Fazio

Comune di Perdifumo. — *Vendita taglio 3.^a sezione bosco S. Arcangelo.* — 1.^o incanto col sistema della candela vergine avrà luogo presso la R.^a Prefettura di Salerno ore 20 del 21 febbraio p. v. in aumento della base di lire 49,600. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione defini-

tiva decimo importo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Valle dell'Angelo. — *Vendita 419 piante di castagno di alto fusto nel bosco denominato Pruno.* — Essendo andato deserto il 1.^o incanto, si rende noto che il secondo incanto avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno il 16 febbraio 1929, in aumento del prezzo di lire 53603, col sistema della candela vergine. Offerte in aumento non inferiori 50 lire. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Valle dell'Angelo. *Vendita del taglio delle Sezioni cedue di cerro, carpino, frassino, ontano, acero ecc.. nonchè di 283 piante di cerro e quercia di alto fusto nel bosco demaniale denominato « Mezzana ».* Essendo andato deserto il 1.^o incanto, si rende noto che il secondo incanto avrà luogo presso la R.^a Prefettura di Salerno il 19 febbraio 1928, in aumento del prezzo di lire 53178. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Publicazioni.

R. Mottola. — **L'Albero** — Coop. Tipografi, Chiostro S. Sofia, Benevento.

« Io amo gli alberi: difendeteli. Vi aiuterò a difenderli » Da tale motto di S. E. Mussolini l'autore prende le mosse per scrivere un libro geniale da lui definito: primizia scientifica letteraria educativa de la nova Italia. La pubblicazione tratta in modo entusiastico e completo un argomento di attualità e cioè la propaganda forestale e l'educazione della gioventù al culto della pianta ed all'amore della selva.

L'opera, approvata dal Ministero della Pubblica Istruzione (Boll. Uff. 17 agosto 1926 n. 33) come libro di lettura per le Scuole integrative, Complementari, di Arti e mestieri ecc., ha scopo educativo e merita di essere segnalata come quella che armonizza con le direttive del Governo, mirante alla formazione, specialmente nei giovani, di una coscienza forestale.

Il libro è vendibile presso l'autore a Nocera Inferiore al prezzo di lire 10.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

delia R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

34. Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali dei dazi interni di consumo (Legge 27 dic. 1928 n. 1887).
35. Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a S. Giuseppe (L. 6 dic. 1928 n. 2765).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

36. Elenco dei poveri - Medicinali.
37. Trattamento economico dei segretari comunali titolari.
38. Dazi interni di consumo. Aumento fino ad un quarto delle aliquote normali.
39. Dazio di consumo e addizionale governativo. Distribuzione nei locali dopolavoristici.
40. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
41. Vigilanza sanitaria nelle macellazioni dei suini per uso privato.
42. Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Assicurazione contro la disoccupazione.
43. Regolamento per l'esecuzione della legge sulla Pubblica Sicurezza.
44. Politica demografica.

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 43 a n. 44 — Segretari comunali: Nomine provvisorie e dispense — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

43. **Regolamento per l' esecuzione della legge sulla Pubblica Sicurezza.** (C. 8 febbraio 1929 num. 594 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il supplemento ordinario della Gazz. Uff. n. 26 del 31 gennaio 1929 pubblica il regolamento per l' esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza.

Sulle disposizioni in esso contenute richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. per la parte che rientra nella sfera di loro competenza.

44. **Politica demografica.** (C. 10 febbraio 1929 n. 553 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Numerose sono le istanze indirizzate a S. E. il Capo del Governo da persone che a Lui si raccomandano per poter superare difficoltà di vario genere che si frappongono alla formazione di nuove famiglie.

S. E. intende, in conformità delle proprie direttive di politica demografica, che le suddette istanze ottengano tutta la possibile considerazione.

A questa azione di assistenza e di aiuto individuale, intesa ad integrare le provvidenze di indole generale stabilite dalle recenti disposizioni legislative, e a giovare, col prestigio del personale interessamento di S. E. il Capo del Governo, alla propaganda demografica, si rende doverosa da parte di tutte le Autorità interessate la più volenterosa cooperazione.

Pertanto le SS. LL. vorranno procurare perchè tutte le domande del genere siano prese in esame con ogni premura al fine di andare incontro nel miglior modo ai bisogni dei ricorrenti; e provvederanno altresì perchè, in ogni caso, gli interessati siano resi edotti della benevola considerazione accordata da S. E. alle loro istanze.

Non dubito che le SS. LL. pienamente comprese dell'importanza dello argomento, vorranno svolgere al riguardo attività assidua e operosa per venire incontro alle aspirazioni dei propri amministrati.

Attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto -- DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

34. Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali sui dazi interni di consumo e revisione del regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta. (legge 27 dic. 1928 n. 2887 pubb. G. U. 29 dic. 1928 n. 302.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono prorogate per un periodo di 5 anni, a partire dal 1. gennaio 1929, le disposizioni contenute negli articoli 7 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720, limitatamente alla parte riguardante la facoltà dei Comuni di aumentare sino ad un quarto le aliquote dei dazi a cui hanno diritto.

Art. 2. In conseguenza della mancata proroga della facoltà di applicare dazi extra tariffa e sempre quando non sia diversamente stabilito in apposite clausole dei contratti in corso all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la revisione dei contratti medesimi nei Comuni che abbiano data in appalto la riscossione del dazio e che, nella determinazione del canone o dell'introito minimo garantito dall'appaltatore ad aggio, abbiano conglobato il gettito dei dazi in tariffa e quello dovuto all'aumento del quarto col gettito dei dazi extra tariffa.

Per la definizione delle eventuali controversie sarà adottata la procedura richiamata all'art. 6 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 3. E' data facoltà al Ministro per le finanze di rivedere,

di concerto col Ministro per l'interno, le norme relative al regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta, e di emanare anche in deroga alle disposizioni in vigore le norme occorrenti, da valere per un periodo non eccedente i 5 anni, a partire dal 1.° gennaio 1929.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI

35. **Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe.** (L. 6 dic. 1928 n. 2765 pubb. Gazz. Uff. 19 dic. 1928 n. 204).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il 19 marzo, dedicato a San Giuseppe è dichiarato festivo, a tutti gli effetti civili.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.° 2859 (1) convertito nella legge 26 novembre 1925, n.° 2030, dei regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1617, (2) 21 ottobre 1926, n. 1779, nonchè quella contenuta nella presente legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

36. **Elenco dei poveri. Medicinali.** (C. 21 gennaio 1929 n. 3011 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Dagli atti esistenti in Prefettura rilevo:

1. — Che non tutti i comuni hanno deliberato le norme, di

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 27.

(2) » » 1925 » 203.

cui all'art. 16 del reg. 19 luglio 1906 n. 466, per il riconoscimento della qualità di povero ai fini dell'assistenza sanitaria gratuita.

2. — Che la formazione dello elenco dei poveri in alcuni comuni è trascurato; e nella maggior parte l'elenco viene fatto con criteri disparati. Infatti mentre dei comuni limitano l'elenco dei poveri a pochi individui, altri includono sino a tre quarti della popolazione.

3. — Che in molti comuni vengono, su larga misura, prescritte per i poveri specialità farmaceutiche, senza alcuna necessità e con danno della finanza comunale.

Desidero e dispongo:

A. Che i comuni inadempienti a ciò che forma oggetto del comma 1^a provvedano, entro il 15 febbraio p. v., a deliberare le norme tenendo presente il parere del Consiglio prov. di Sanità a suo tempo comunicato alle SS. LL.

B. Che l'elenco dei poveri deve essere compilato senza ulteriore ritardo con criteri equitativi e giusti. Non deve essere limitato agli indigenti; ma, d'altra parte, non deve essere fatto con criteri di eccessiva larghezza da comprendere buona parte della popolazione. Tale elenco di regola non deve sorpassare il 20 % della popolazione, ritenendosi, in media, giusta tale proporzione.

Gli elenchi ristretti, come quelli molto larghi, non saranno approvati.

Egualemente non saranno approvate le deliberazioni che assegnano ai medici condotti il supplemento di stipendio per la cura dei poveri eccedenti il 20 % della popolazione compresi nell'elenco non approvato preventivamente dalla Prefettura.

I Podestà saranno responsabili *de proprio* al pagamento del detto supplemento.

C. Che deve essere *rigorosamente vietata ai medici condotti di prescrivere specialità medicinali per i poveri*. La specialità è un lusso terapeutico, e può essere utilmente sostituita da prescrizioni di medicinali in dose e forme medicamentose.

Le SS. LL. daranno di ciò comunicazione ai medici condotti e ai farmacisti incaricati della fornitura dei medicinali.

Le prescrizioni e le spedizioni di specialità eseguiti dopo la comunicazione della presente circ. non saranno riconosciute.

Comunque, le deliberazioni di pagamento dei medicinali ai poveri non saranno approvate, se negli elenchi e nelle ricette a corredo della deliberazione risulteranno spedite specialità.

Attendo dalle SS. LL. l'esatto adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto — DE BIASE

37. Trattamento economico dei Segretari comunali titolari. (C. 4 febb. 1929 N. 4392 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In relazione a quesiti mossi da alcune Prefetture circa il trattamento economico da farsi ai segretari comunali titolari fino al giorno della conferma in servizio, a termini dell'art. 14, comma 4.°, del R. Decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1953, (1) il Ministero dell'Interno fa presente l'opportunità, anche ai fini di una più esatta determinazione degli assegni da attribuire caso per caso, che detti segretari continuino, sino all'accennata conferma, a percepire gli assegni loro dovuti nei modi e nella misura stabilita dai regolamenti organici di ciascun comune, salvo conguaglio per le differenze che si verificassero in confronto dei nuovi assegni, che dovranno avere, in ogni caso, decorrenza dal 1.° gennaio 1929.

Tanto per norma della S. V.

Il Prefetto — DE BIASE

38. Dazi interni di consumo. Aumento fino ad un quarto delle aliquote normali. Divieto d'imposizione su generi extra-tariffa. Legge 27 dicembre 1928 n. 2887. (2) (C. 6 febbraio 1929 n. 2406 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. N. 302 del 29 dicembre 1928, è stata pubb. la legge 27 dicembre 1928, n. 2887, relativa alla proroga della

(1) B. A. anno 1928 pag. 337.

(2) Vedi innanzi pag. 45.

facoltà di autorizzare i comuni ad aumentare fino ad un quarto le aliquote daziarie normali, per un periodo di 5 anni, a partire dal 1. gennaio 1929.

Con riferimento a quanto preannunziavo con la circ. n. 49331 del 18 dicembre 1928, torna anzitutto opportuno ripetere, a scanso di qualsiasi diversa interpretazione, che dal decorso anno 1928 sono venute a cessare senz'altro le disposizioni portate dagli art. 7 del R. D. 24 settembre 1923, n. 2030, 2 del R. D. 16 dicembre 1923, n. 2720, (1) 17 del R. D. 20 ottobre 1925, n. 1944, (2) e 7 del R. D. 6 maggio 1926, n. 769, (3) relativi alla imposizione del dazio su generi di consumo locale non previsti nella tariffa tipo annessa all'all. A del detto R. D. n. 2030.

Conseguentemente è inteso che, con effetto dal 1. gennaio 1929, non trova più legale fondamento il dazio stesso in tutti i Comuni, che già furono autorizzati ad applicarlo, e pertanto dovranno disporsi subito, ove non siano già state fatte, le occorrenti radiazioni dalle tariffe delle voci relative ai generi non più passibili di dazio.

Quanto alla concessione della prevista autorizzazione per lo aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali, è d'uopo intanto far presente che le domande debbono essere prodotte anno per anno, a far tempo da quello testè iniziato, in quanto, pur concernente la proroga testè accordata un periodo di 5 anni, che verrà a scadere col 31 dicembre 1933, permane tuttavia la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del R. D. 24 settembre 1923, n. 2030, secondo cui l'autorizzazione stessa deve essere concessa di anno in anno, essendo appunto riservato al Ministero delle Finanze di accertare sulle risultanze dei bilanci variabili da anno ad anno se sussistono tutte le condizioni previste nell'art. 7 dell'ora citato R. D. n. 2030, e nell'art. 2 del R. D. 16 dicembre 1923, n. 2720.

(1) B. A. anno 1924 pag. 1.
(2) » » » 1925 » 241.
(3) » » » 1926 » 96.

Devesi inoltre avvertire, per opportuna norma, che le deliberazioni con le quali vengono aumentate, limitatamente ad un solo anno, le aliquote normali del dazio, costituiscono atti a sé stanti, senza cioè alcuna connessione, nè in rapporto al tempo nè in rapporto alla forma, colle tariffe daziarie già deliberate ed in vigore, ritenuto che le tariffe stesse devono invece essere adottate senza limiti di tempo, giusta l'art. 4 del R. D. 24 Settembre 1923, n. 2030.

Non è quindi affatto il caso di far luogo alla compilazione di una nuova tariffa all'atto in cui viene deliberato l'aumento delle aliquote, nè tanto meno è il caso di far luogo, con l'invio delle documentate domande relative a tale aumento, anche all'invio della tariffa già in precedenza omologata, e comunque nel frattempo non altrimenti modificata, e ciò ad evitare che, con rilevante e non necessario sopraccarico di lavoro, questo Ufficio debba spesso ripetere, in presenza di tariffe incompletamente deliberate ex novo, le osservazioni ed i rilievi già fatti in sede di revisione delle tariffe stesse.

In conseguenza della mancata proroga della facoltà di applicare dazi extra-tariffa, l'art. 2 della legge 27 dicembre 1928, n. 2887 autorizza infine, e sempre quando non sia altrimenti stabilito con apposite clausole, la revisione dei contratti in corso nei Comuni che abbiano data in appalto la riscossione del dazio, e che, nella determinazione del canone e dell'introito minimo garantito dall'appaltatore ad aggio, abbiano conglobato il gettito dei dazi in tariffa, a quelle dovute all'aumento del quarto, col gettito dei dazi extra-tariffa, statuendo che per la definizione delle eventuali controversie sarà adottata la procedura richiamata all'art. 6 del R. D. 24 settembre 1923, n. 2030, quella cioè dell'arbitrato. Non fa d'uopo di chiarire più particolarmente la portata dell'ora accennata disposizione, alla applicazione della quale deve pertanto farsi ricorso solo nel caso in cui nei contratti di appalto in corso sia stata determinata l'entità dell'intero canone, globalmente col gettito dei detti dazi extra tariffa venuti a ces-

sare col 31 dicembre 1928, e ciò beninteso sempre quando, contrariamente a quanto dovrebbe tuttavia presumersi, trattandosi nella particolarità di dazi eccezionali e di validità del tutto temporanea, nei detti contratti non sia stato altrimenti previsto con apposite clausole. Comunque, avuto riguardo alla speciale materia, con la detta disposizione si è inteso di rendere il più possibile agevole la composizione delle eventuali controversie fra Comuni ed appaltatori, facendo appunto richiamo al procedimento arbitrale, già in altre consimili contingenze sperimentato come il migliore mezzo per evitare che i Comuni fossero trascinati in lunghe e dispendiose liti giudiziarie.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

39. Dazio di consumo e addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra. Distribuzione nei locali dopolavoristici. (C. 6 febbraio 1929 N. 3701 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Da alcune Intendenze di Finanza ed altri Enti interessati è stato proposto al Ministero delle Finanze il quesito se le distribuzioni di vino, liquori e birra, fatte nei locali dopolavoristici fra gli iscritti all'Opera Naz. Dopolavoro, senza scopo di lucro, siano esenti da dazio consumo e, conseguentemente, dall'addizionale governativo, in relazione al R. D. L. 10 agosto 1927, n. 1559, tenuto anche presente che il Ministero dell'Interno ne avrebbe consentita la vendita senza la preventiva autorizzazione prevista e prescritta per lo spaccio di bevande alcoliche.

Al riguardo il Ministero ritiene opportuno far presente che l'art. 1 del R. D. L. 10 agosto 1927, n. 1559 parifica l'O. N. D. e i suoi organi prov. e com., agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritti in genere, e quindi anche del dazio consumo, alle amministrazioni dello Stato.

L'art. 15, n. 5 della legge 24 settembre 1923, n. 2030, all. A, dispone la franchigia per tutti i generi, materiali ed oggetti, esclusi i viveri e foraggi, per uso delle Amministrazioni dello Stato.

In conseguenza di tali disposizioni con v'ha pertanto dubbio che nell'Opera Naz. Dopolavoro compete la detta franchigia per tutti i generi, materiali ed oggetti, in quanto, beninteso, gli stessi siano destinati ad esclusivo uso dell'Ente, ma non pure per i viveri e foraggi, e quindi per le bevande vinose ed alcooliche e per la birra, sulle distribuzioni o vendite delle quali, come nel particolare caso innanzi prospettato, l'Ente medesimo è tenuto al pagamento del dazio e dell'addizionale governativo.

La circostanza, poi, che il Ministero dell'Interno avrebbe consentito la vendita nei locali dopolavoristici di bevande alcooliche senza la preventiva autorizzazione prevista per lo spaccio al minuto delle bevande stesse, potrebbe valere, in caso, ai soli effetti della legge di P. S., ma non potrebbe avere alcuna influenza sulla legge daziaria, in rapporto alla quale le esenzioni, come per tutte le leggi fiscali, debbono essere limitate ai soli casi della legge stessa previsti senza possibilità di interpretazione estensiva.

Si pregano le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza delle rispettive dipendenti amministrazioni daziarie per norma.

Il Prefetto — DE BIASE

40. **Professioni sanitarie ed arti ausiliarie** (C. 8 dic. 1928 n. 50215 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia. (1))

IV. — TITOLI PROFESSIONALI.

Sistema generale.

Elemento essenziale del reato di abusivo esercizio delle professioni sanitarie è dato della mancanza del prescritto titolo professionale.

Riuscirà, quindi, particolarmente utile una esatta indicazione dei titoli, che di ciascuna professione od arte autorizzano l'esercizio nel Regno.

Si premette che, per esercitare le professioni sanitarie occorre, come norma, nel Regno, di essere in possesso o della laurea o licenza stabilita dall'ordinamento degli studi superiori, per ciascuna professione, oppure, dopo l'istituzione degli esami di Stato, del titolo di abilitazione, in seguito agli esami stessi.

(1) Cont. vedi fascicolo prec. a pagina 27.

I titoli esteri sono, di regola, privi di efficacia, a meno che non siano stati conseguiti presso Istituti di Stati coi quali il R. Governo abbia stipulato accordi sulla base della assoluta reciprocità di trattamento pei cittadini laureati in Italia (R. decreto legge 25 marzo 1923, n. 882).

Ora, poichè l'unico Stato Estero col quale l'accordo di che trattasi sia stato stipulato è, limitatamente alla sola medicina, l'Inghilterra, ne deriva che coloro che siano in possesso di titoli inglesi, ivi compresi nell'India, nelle Colonie e nei Dominii inglesi (escluso quello della Columbia nel Canada) possono esercitare medicina e chirurgia alla pari dei laureati in Italia (accordo 21 maggio 1925).

Altre eccezioni al principio, che si potrebbe dire della nazionalità del titolo, sono stabilite da leggi speciali e concernono:

a) i medici chirurghi diplomati all'estero che, alla data di promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455 sugli ordini dei sanitari, erano già da tre anni iscritti nei ruoli dei contributi pei redditi di ricchezza mobile;

b) coloro che abbiano conseguito la laurea presso istituti esteri di maggior fama ed abbiano ottenuto la convalida del titolo a norma dell'art. 51 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 e superato gli esami di Stato, a norma del R. decreto 29 giugno 1924, n. 1388;

c) i medici, i veterinari e i farmacisti, pei quali, in seguito all'annessione delle Nuove provincie del Regno, sia stata riconosciuta l'equipollenza dei titoli conseguiti presso gli istituti della cessata monarchia Austro-Ungarica;

d) i cittadini rimpatriati di guerra, muniti di titoli esteri, autorizzati dal Ministero dell'interno all'esercizio nel Regno della professione, ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795.

Come è noto, per l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, la legge 31 marzo 1912, n. 298, confermata dal R. decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1755, prescrisse l'obbligo della laurea in medicina.

Prima di tale legge, la professione era esercitata o da persone munite di titoli di autorizzazione o di diploma in odontoiatria, in base all'antico ordinamento, o anche da persone sprovviste di ogni diploma. Questi ultimi furono ammessi dalla legge del 1912 ad una prova di abilitazione per titoli o per esami: quelli che superarono la prova, conseguirono un attestato di abilitazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

Uguale attestato conseguiranno, a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1187, gli odontotecnici concessionari delle Nuove provincie, che avranno superato gli esami all'uopo già indetti presso la R. Università di Padova.

Riassumendo, adunque, per potere esercitare nel Regno le professioni sanitarie, occorre per ciascuna di dette professioni, essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Titoli per l'esercizio della medicina.

1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito, fino al 31 dicembre 1924, oppure fino al 31 dicembre 1925, da coloro che si trovavano nelle condizioni contemplate allo art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, presso una Università o Istituto superiore del Regno;

2) diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, in seguito ad esami di Stato, per coloro che abbiano conseguito la laurea in Istituti del Regno in data posteriore, o presso Università estere di maggiore fama;

3) diploma professionale, conseguito presso Istituti a ciò autorizzati della Gran Bretagna ed Irlanda, dell'India, delle Colonie e dei Domini inglesi (esclusa la Columbia e il Canada), seguito dalla iscrizione nel registro dei medici inglesi;

4) diploma professionale conseguito presso uno Stato estero, quando il titolare del diploma sia iscritto nei ruoli dei contribuenti per la imposta di ricchezza mobile dall'11 luglio 1907; questo titolo, però, dà diritto soltanto all'esercizio presso gli stranieri;

5) diploma professionale conseguito presso un istituto del cessato Impero austriaco, nei termini stabiliti dal R. decreto-legge

25 settembre 1921, n. 1396 e riconosciuto equipollente ai titoli conseguiti in Italia ai sensi dello stesso decreto-legge;

6) diploma professionale conseguito presso Istituti del cesato Regno di Ungheria da coloro che si trovino nelle condizioni previste dagli articali 3 e 4 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1914;

7) autorizzazione del Ministero dell'interno a norma del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795.

Titoli per l'esercizio dell'odontoiatria.

Sono titoli validi per l'esercizio professionale:

a) tutti i titoli indicati per l'esercizio della medicina e chirurgia:

b) diploma di odontoiatria, conseguito anteriormente al R. decreto 24 aprile 1890, n. 6850;

c) attestato di abilitazione in base alle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298;

d) autorizzazione del Ministero dell'interno, limitata alla sola odontoiatria, a norma del R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795;

e) autorizzazione all'esercizio della odontoiatria, rifasciata prima della annessione della città, dallo Stato Libero di Fiume o dal Governo di Budapest, quando i titolari si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto 14 giugno 1928 in corso di pubblicazione;

f) attestato di abilitazione rilasciato dalla R. Università di Padova a norma della legge 23 giugno 1927, n. 1187.

Titoli per l'esercizio della farmacia e della veterinaria.

1) Rispettivamente, laurea in chimica e farmacia, o diploma in farmacia, e laurea in veterinaria, conseguite in una Università o Istituto superiore del Regno, entro il 31 dicembre 1924 o il 31 dicembre 1925 per coloro che, rispettivamente, si trovino nelle condizioni previste all'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 (farmacia) e 50 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 876 (veterinaria);

- 2) diploma di abilitazione in seguito ad esami di Stato come per la medicina e chirurgia;
- 3) diplomi conseguiti presso il cessato Impero austriaco come per la medicina;
- 4) diploma conseguiti presso il cessato Regno di Ungheria come per la medicina;
- 5) autorizzazione del Ministero dell'interno, in seguito a rimpatrio di guerra, come per la medicina.

Titoli per l'ostetricia minore.

(Levatrici).

- 1) Il diploma di levatrice, conseguito presso una scuola universitaria o pareggiata di ostetricia;
- 2) diplomi conseguiti presso istituti del cessato Impero austriaco come per i medici, farmacisti e veterinari;
- 3) diplomi conseguiti presso istituti del cessato Regno di Ungheria, come al numero precedente.

Titoli per le arti ausiliarie.

Per le arti ausiliarie, l'esercizio professionale è libero, fino a quando, a norma dell'art. 23 del regolamento, non sia stata chiusa la sessione locale degli esami di abilitazione alla continuazione dell'esercizio di dette arti.

Nelle provincie ove non sia stata stabilita sede di esame, potendo gli esercenti presentarsi agli esami in una sede qualsiasi di loro scelta, l'esercizio professionale potrà continuare ad esplicarsi da parte delle persone sprovviste di titoli, fino a quando il Ministero non abbia comunicato alla Prefettura l'avvenuta chiusura di tutte le sessioni di esame.

Chiusa la sessione di esami, potranno esercitare le arti dell'ottico, dell'odontotecnico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere coloro che abbiano conseguito l'attestazione di idoneità rilasciata dal Prefetto della Provincia nella quale gli esami si sono svolti, a termine dell'art. 32 del regolamento, oppure, coloro che, avendo superato gli esami finali dei corsi per sottufficiale infermiere del R. Esercito, della R. Marina, della R.

Aeronautica , ovvero dei corsi delle esistenti Scuole Convitto professionali , o dei corsi per infermieri e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, abbiano conseguito l'attestato di cui all'arti. 2 del regolamento, da rilasciarsi dal Prefetto di residenza del richiedente. Lo stesso è a dirsi nei riguardi dei ciechi di guerra che abbiano superato gli esami finali dei corsi per massaggiatore presso l'Istituto dei Ciechi adulti di Firenze.

E' superfluo avvertire che, pel rilascio di tale attestato, nessun termine è stabilito , sicchè i signori Prefetti possono emetterne in ogni tempo, purchè gli interessati ne facciano domanda nei modi previsti dal regolamento.

E' poi, intuitivo che coloro che siano in possesso del diploma di infermiere professionali , a termine dell'art. 8 del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, essendo abilitati a funzioni di ordine superiore , come quelle di capo sala degli ospedali , sono senz'altro autorizzati al pubblico esercizio dell' arte di infermiere.

A proposito dell' arte dell' infermiere , occorre ricordare che l'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 1264 autorizza le amministrazioni ospedaliere a mantenere in servizio coloro che lo erano già alla data della sua pubblicazione (1.° agosto 1927), anche se sprovvisti di titoli; la legge , però , fa obbligo ai suddetti infermieri di munirsi della licenza o dell'attestato di abilitazione, entro il 31 luglio 1936.

Si intende, però, che tale eccezione è applicabile agli infermieri soltanto in quanto esercitino nei luoghi di cura , non in quanto intendano eventualmente esercitare presso il domicilio degli ammalati , essendo , sotto questo riflesso , soggetti alla disposizione dell'art. 6 della legge, che stabilisce l'obbligo di munirsi entro l'anno del titolo di abilitazione.

(continua)

41. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.** (C. 28 gennaio 1929 n. 156 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Consiglio Prov. Sanitario nella seduta del 7 genn. 1929 adottò la seguente deliberazione :

Vista la proposta dell'Ufficio Sanitario Prov. intesa a disciplinare il funzionamento dei servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato, in relazione alle disposizioni del regolamento sulle carni approvato con R. D. 21 luglio 1927 n. 1586;

Considerato che tali servizi rivestono carattere d'interesse generale ed entrano nelle ordinarie incombenze dei veterinari comunali, potendosi ritenere che lo stipendio percepito dai veterinari a carico dei Comuni costituisce in gran parte il corrispettivo dei servizi stessi;

Considerato che in mancanza di veterinari in molti Comuni la vigilanza sanitaria sulle carni è affidata per legge agli ufficiali sanitari;

Riconosciuta la necessità di contemperare le esigenze generali con quelle eccezionali dei proprietari, nonchè dei sanitari dipendenti dai Comuni, che spesso, per esigenze locali, sono obbligati a prestare maggior servizio, pel quale occorre retribuirli in equa misura proporzionata alla loro condizione di dipendenti dai Comuni;

Dà parere favorevole per l'adozione in tutti i Comuni della Provincia delle seguenti norme:

1.° I Sigg. Podestà e Commissari Pref. della Provincia cureranno sotto la loro personale responsabilità che tutti gli animali bovini, bufalini, ovini, caprini e suini, compresi quelli per uso privato destinati all'alimentazione, siano sottoposti alla visita sanitaria;

2.° E' fatto obbligo ai sigg. Podestà e Commissari pref. di stabilire, sentito il sanitario locale, l'orario e la località di macellazione dei suini per uso privato nelle varie frazioni o zone e nell'abitato, tenendo conto delle esigenze eccezionali di macellazione a domicilio dei privati;

3.° Per le visite fatte nelle località distanti meno di 2 km. tra andata e ritorno dalla sede del veterinario e durante l'orario di macellazione stabilito come al n. 2 nessun compenso spetta

al sanitario, salva al Podestà la facoltà di concedergli, alla fine della stagione di macellazione, equa gratificazione in proporzione del maggiore servizio prestato;

4.° Per le visite fatte durante l'orario di macellazione, in località distanti oltre 2 km. tra andata e ritorno, spettano al sanitario, a carico del Comune, le indennità nella misura complessiva di L. 25 oltre il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute;

5.° I privati, che abbiano ottenuta l'autorizzazione di macellare a domicilio, nessun compenso debbono corrispondere al sanitario, quando le visite siano state effettuate durante l'orario di macellazione stabilito per le singole frazioni o zone del Comune.

Sono invece obbligati a corrispondere speciale compenso al sanitario nei casi in cui essi, avvalendosi dell'autorizzazione loro concessa di macellare a domicilio, richiedono la visita sanitaria in giorni ed in ore fuori orario.

6.° La misura del compenso spettante al sanitario per visite fuori orario a carico dei privati è fissata per ora temporaneamente e fino a nuova disposizione nella seguente misura:

a) L. 10 per la visita di uno o due suini;

b) L. 2 in più per la visita di ogni capo in più del 2.° e sempre se trattisi di macellazioni da praticarsi in una delle frazioni o zone, in cui è diviso il comune, oltre le spese di trasporto.

E' vietato ai sanitari di riscuotere direttamente compensi dai proprietari per visita di animali macellati.

7.° I proprietari che chiedono macellazioni fuori orario debbono in precedenza versare alla Cassa comunale la somma indicata alle lettere a) e b) del num. 6. La misura di tale versamento, nei casi di richiesta di più privati, sarà di volta in volta fissata dal Podestà, che provvederà poi al pagamento della somma stessa a favore del veterinario, dopo che risulterà eseguita la visita ».

La Giunta Prov. Amm. nella seduta del 25 genn. 1929 ha dato parere favorevole per l'attuazione di quanto sopra, invitando i Comuni ad introdurre nei loro regolamenti le modalità relative.

Prego la S. V., nei riguardi di codesto Comune, d'uniformarsi alle proposte dei suindicati Consessi.

Il Prefetto — DE BIASE

42. Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali: assicurazione contro la disoccupazione. (C. 31 gennaio 1929 n. 1766 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Gen. della Cassa Naz. per le Assicurazioni Sociali, con sede in Roma, ha fatto presente che parecchi Istituti di Previdenza sociale ed Agenzie, dipendenti dalla Cassa stessa incontrano non lievi difficoltà per ottenere che le Amm. comunali collaborino per l'espletamento dei servizi della disoccupazione, come sarebbe ora più che mai necessario per la piena applicazione del R. D. 30 dic. 1923 n. 3158, in quando gli Uffici del Patronato Nazionale non possono continuare ad offrire i loro servizi nei singoli comuni.

Ad ovviare alle lamentate deficienze interesse le SS. LL. ad accogliere le richieste di collaborazione che gli Istituti di Previdenza e le Agenzie dipendenti dovessero loro avanzare per far fronte alle necessità dei servizi della disoccupazione.

Nella tabella che segue sono indicati i compensi che vengono corrisposti alle Amm. comunali, le quali hanno funzionato da « organo erogatore » durante l'anno 1928. Si ha ragione di ritenere che i compensi non saranno inferiori pel servizio che sarà disimpegnato durante l'anno corr..

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Tabella di liquidazione agli organi erogatori dei sussidi di disoccupazione per l'anno 1928.

a) per ciascuna domanda debitamente istruita che abbia dato luogo a concessione di sussidio	L. 25
b) sull'ammontare dei pagamenti eseguiti	
fino a Lire 20,000	L. 2,25 0/10
da Lire 20,001 a 50,000	» 1,75 0/10
oltre Lire 50,000	» 1,25 0/10

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R.^a Prefettura di Salerno

Nomine provvisorie di Segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto Pref. 7 febb. 1929:

Cav. Uff. Rossi Doria D.r Raffaele — nominato segretario provv. a Nocera Superiore.

Con decreto Pref. 8 febb. 1929:

Rag. Mele Gregorio id. id. id. a Siano.

Dispense dal servizio di segretari comunali in applicazione dell' art. 14 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto pref 30 Genn. 1929 sono dispensati dal servizio i seguenti segretari comunali:

1. De Matteis Giovanni	Segretario com. a Stio.
2. Mansi Gerardo	» Ravello.
3. De Marco Pasquale	» Gioi.
4. Melingini Raffaele	» Sessa Cilento.
5. Di Filippo Giovanni	» Siano.

Appalti, aste ecc.

Comune di Valle dell'Angelo. — *Vendita del taglio di n. 1177 piante di cerro di alto fusto del bosco Pruno, situato nell'agro del comune di Laurino, di proprietà del comune di Valle dell'Angelo* — Essendo andato deserto il 1.^o incanto, si rende noto che il secondo esperimento di asta, col sistema della candela vergine, avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno alle ore 10 del 26 febbraio p. v. in aumento della base di lire 65916. Offerte in aumento non inferiori lire 50. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione decimo importo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Corleto Monforte. — *Taglio bosco ceduo di cerro e faggio del bosco Costa del Monte di proprietà del comune di Corleto Monforte e gli eredi Giuliano.* — Si rende noto che il 25 corr. scade il termine per le offerte di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di lire 61,000. Deposito provvisorio decimo importo asta, insieme con domanda e documenti dovrà essere presentata Prefettura, Ufficio Contratti.

Comune di Camerota. — *Taglio bosco Marchese Pietralata.* — 1.º incanto col sistema della candela vergine avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno ore 10 del 2 Marzo 1929 in aumento della base di lire 107,000. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione decimo importo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Acerno. — *Vendita legname bosco Vallebona*—L'appalto è rimasto provvisoriamente aggiudicato a D'Urso Michele per lire 26050. Termine scadenza ventesimo ore 12 del 16 febbraio 1929.

Podestà Lupo

Comune di Perdifumo. — *Vendita taglio 3.ª sezione S. Arcangelo — Rettifica*—L'avviso inserito nel fascicolo 3 del Bollettino è rettificato nel senso che dove si legge « ore 20 » deve leggersi « ore 10 ».

Concorsi

Comune di Caggiano. — *Medico chirurgo per la 2.ª condotta residenziale.* — Stipendio lire 7000 con 4 aumenti quadriennali del decimo. Età non superiore anni 40, ad eccezione per coloro che abbiano prestato o che prestino servizio di ruolo presso altri comuni e degli ex combattenti. Domanda da presentarsi non oltre 15 Febbraio 1929 insieme documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia, certificato di iscrizione albo medici-chirurghi condotti, dichiarazione podestarile che l'aspirante non è aderente ad associazioni tendenti a sovvertire l'ordinamento politico dello Stato e non svolge opera contraria e incompatibile con le direttive del Governo Nazionale, altri titoli e vaglia cartolina di lire 50,15 per tassa ammissione concorso. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Caggiano 15 gennaio 1929. A. VII.

Il Podestà Carrano



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

45. Agevolazioni per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza dei sanitari e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riscatto.
46. Copia del bilancio 1929.
47. Verbale di chiusura dell'esercizio 1928.
48. Storno di fondi.
49. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
50. Fiera Nazionale dell'Agricoltura dal 10 al 24 marzo 1929.
51. Carceri mandamentali.
52. Cartello di propaganda per la lotta contro le mosche.
53. Lotta contro la tubercolosi. Precetti igienici. Divieto di sputare.
54. Indennità in caso di cessazione dei rapporti di lavoro.
55. Milizia della strada.
56. Aggregazione del comune di Galdo a Sicignano.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Il ricorso straordinario al Re — *Avv. G. Greco.*

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 52 a n. 56 — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

52. **Cartello di propaganda per la lotta contro le mosche.** (C. 15 febbraio 1929 n. 5095 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta al Ministero dell' Interno che le richieste di acquisto del cartello di propaganda contro le mosche sono state scarse.

Con riferimento alla circ. 2 luglio 1928 n. 26331 (1), invito le SS. LL. di ottemperare, con la maggiore urgenza, al disposto dell'ultimo comma dell'art. 13 del Decreto del Capo del Governo 20 Maggio 1928, secondo il quale ogni aula scolastica, sia pubblica che privata, deve essere fornita del suddetto cartello.

Desidero conoscere il numero delle aule scolastiche, pubbliche e private esistenti nel comune e il numero dei cartelli finora acquistati.

Ricordo che il prezzo per i comuni è di lire 5 la copia, e la richiesta deve essere fatta al Ministero delle Finanze (Provveditorato dello Stato) accompagnata dal relativo importo, che deve essere versato al C.I.C. 1-2640 del detto Provveditorato, allegando la ricevuta dell'eseguito versamento.

Il Prefetto — DE BIASE

53. **Lotta contro la tubercolosi. Precetti igienici. Divieto di sputare.** (C. 15 febbraio 1929 n. 52150 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Con circ. 14 nov. 1926 n. 37464, inserita nel Bollettino Amm. del detto anno, pag. 272, questa Prefettura, nel fare presente che la « Federazione Nazionale Italiana per la lotta contro la tubercolosi » aveva fatto eseguire una targa metallica da esporre al pubblico, intesa a richiamare ogni cittadino al dovere civile di astenersi dallo sputare, raccomandava alle SS. LL. e alle autorità dipendenti l'acquisto di un adeguato numero di targhe, in maniera che la buona norma potesse essere largamente ricordata al pubblico.

Non ostante le assicurazioni ricevute, apprendo che pochissimi comuni hanno ottemperato. Rinnovo l'invito di provvedere all'acquisto di un congruo numero di targhe rivolgendosi o direttamente alla Federazione nazionale Italiana per la lotta contro la tubercolosi in Roma, ovvero alla Rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale combattenti in Salerno.

Desidero sapere il numero delle targhe che saranno commissionate.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1928 cop. n. 26.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

45. Agevolazioni per l'iscrizione alla Cassa di Previdenza dei sanitari e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di riscatto. (C. 8 febbraio 1929, n. 4048 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Con la legge 13 dicembre 1928, n. 3114, pubbl. nella Gazz. Uff. del 15 gennaio u. s., è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande da parte dei sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, in servizio presso Provincie, Comuni o Istituzioni di beneficenza, per ottenere il riscatto secondo le norme vigenti degli anni di servizio prestati in qualità di interino, degli anni di servizio militare, nonchè degli anni corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari.

Ai sanitari non iscritti, ma con servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa di previdenza, la stessa legge concede di chiedere l'iscrizione e il riconoscimento del servizio prestato sino al limite massimo di 20 anni, purchè essi versino il contributo straordinario di L. 600 annue, con i relativi interessi composti al 5 per cento, per tanti anni quanti sono quelli da riconoscere.

Tale riscatto, a condizione di favore, viene esteso ai sanitari delle Provincie appartenenti all'ex impero Austro-Ungarico in regolare servizio al 1° luglio 1924, che, a tale data, non erano iscritti a regolamenti casse o fondi speciali di pensione.

Si prega pertanto la S. V. di rendere subito edotti di quanto sopra i sanitari di codesto Comune, con avvertenza che il termine perentorio per avanzare domanda, sia pel riscatto a condizione di favore, sia per il riscatto a condizioni normali, scade

entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge, e cioè il 15 luglio 1929, e che le domande su carta da bollo da lire 2, che non sono impegnative, dovranno essere trasmesse pel tramite di questa Prefettura e corredate dell'atto di nascita, del certificato di laurea e di tutti gli atti relativi alla carriera (cioè delle deliberazioni di nomina, di conferma, di certificati di servizio, elenchi di stipendi ecc.).

Il Prefetto — DE BIASE

46. **Copia del bilancio 1929.** (C. 13 febbraio 1929 n. 4190 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Non tutti i Comuni hanno trasmesso a questo ufficio la copia del bilancio di previsione per il corr. esercizio finanziario 1929.

Avverto, per opportuna norma, che vi sarà provveduto di ufficio in confronto dei Comuni che dovessero risultare ancora inadempienti alla data del 28 corr. mese, mettendo le spese a carico del responsabile del ritardo.

pel Prefetto — LICATA

47. **Verbale di chiusura dell'esercizio 1928.** (C. 13 febbraio 1929 n. 4400 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Per non oltre la fine del corr. mese dovrà essermi trasmesso il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 1928, completato in ogni sua parte e con l'esatta indicazione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione risultante alla data del 31 dicembre detto.

Il termine all'uopo assegnato non consente dilazioni per alcun motivo, trattandosi di un adempimento di legge, che avrebbe dovuto già essere eseguito da tempo.

Reputo superfluo raccomandare la massima scrupolosità, diligenza ed esattezza nella compilazione del richiesto documento.

L'onere derivante dall'adozione dei provvedimenti di ufficio che dovessero rendersi eventualmente necessari cadrà a carico del responsabile del ritardo.

pel Prefetto — LICATA

48, **Storno di fondi.** (C. 13 febbraio 1929 n. 4405 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Ho rilevato che, a distanza di oltre un mese dal termine utile per la loro legale adozione, continuano a pervenirmi deliberazioni relative a storno di fondi del bilancio 1928.

Poichè il provvedimento in oggetto deve ritenersi adottato entro il 31 dicembre u. s. in relazione alle emergenze dell'esercizio finanziario, consegue che ingiustificato è il ritardo nella trasmissione delle copie di esso per il prescritto visto tutorio.

La rilevata negligenza da parte degli uffici comunali mentre nuoce al regolare andamento del servizio contabile degli stessi Comuni inadempienti, prolunga un irregolare stato di fatto nei riguardi di questo stesso ufficio.

Ciò deve senz'altro cessare.

Invito pertanto le SS. LL. a far dare corso immediato agli adottati provvedimenti di storno, riservandomi di far procedere ad accertamenti per quei casi nei quali lo riterrò necessario.

pel Prefetto — LICATA

49. **Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.** (C. P. S. 8 dic. 1928 n. 50215 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia). (1)

Tirocinanti.

Nei riguardi delle arti ausiliarie, il regolamento riconosce, ai sensi dell'art. 8 della legge, una speciale categoria di tirocinanti, che sono rappresentati da coloro che, non essendo ancora in possesso del titolo di abilitazione, svolgono la loro attività abituale nell'orbita delle arti stesse, allo scopo di apprenderne la tecnica e i modi di esercizio: costoro possono coadiuvare gli esercenti nella confezione degli apparecchi, oggetti e presidi sanitari, la cui costruzione rientri nei fini di una delle suddette arti ausiliarie, ed assisterli nell'esplicazione degli atti od interventi loro consentiti dal reg.; ma non possono avere con gli ammalati

(1) cont. vedi fascicolo prec. a pagina 52.

nessun diretto rapporto che, obbiettivamente considerato, rivesta le caratteristiche dell'atto professionale, di spettanza delle singole arti.

Il tirocinante in parola può, ad esempio, coadiuvare il meccanico ortopedico, l'ottico e l'odontotecnico nelle operazioni materiali che concorrono alla costruzione dell'apparecchio di protesi o degli occhiali; può apprestare all'infermiere il materiale per l'esecuzione degli atti di sua spettanza ed assistervi, ma non può compiere egli stesso tali atti.

V. — REGISTRAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI.

L'esercizio delle professioni e delle arti ausiliarie è subordinato, oltrechè al possesso del titolo per ciascuna arte prescritto dalla legge ed al requisito della maggiore età, alla formalità della registrazione del titolo all'ufficio comunale (art. 53 T. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, quanto alle professioni e art. 3 del reg. 31 maggio 1928, num. 1334 quanto alle arti ausiliarie).

La sanzione di tale obbligo, da parte dell'esercente, è data, quanto alle professioni, dalla penalità contemplata all'art. 3 della legge sulla repressione dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie, e, quanto alle arti ausiliarie, dall'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1264.

Di tali registrazioni gli uffici comunali hanno obbligo, rispettivamente a norma dell'art. 65 del reg. 3 febbraio 1901, n.° 45 (professioni) e dell'art. 3 del reg. 31 maggio 1928, n. 1334 (arti ausiliarie), di dare comunicazione alla Prefettura (Ufficio sanitario prov.), la quale dovrà tenere distinti registri, aggiornati, degli esercenti tutti le professioni e le arti sanitarie della provincia.

L'obbligo della registrazione compete non solo ai laureati, ma anche a coloro che all'esercizio professionale siano autorizzati in base a particolari titoli di abilitazione, come, ad esempio, i dentisti abilitati in base alle disposizioni transitorie di detta legge, alla legge 23 giugno 1927, n. 1187, ecc.

Ora, poichè costoro, a differenza dei dentisti laureati in medicina e chirurgia, possono esercitare limitatamente alla sola terapeutica e protesi dentaria, sarà opportuno che, ad evitare equivoci, che potrebbero, talvolta, avere non desiderabili conseguenze sulla salute del pubblico, i titoli dei suddetti abilitati siano registrati in elenchi ben distinti da quelli dei laureati, tanto da parte degli uffici comunali, che da parte delle Prefetture.

VI. — DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI LE ARTI AUSILIARIE.

Come emerge chiaramente da quanto si è finora esposto, principio fondamentale dei provvedimenti legislativi, oggetti della presente circ., è che nessuno possa esercitare una attività di ordine salutare, che non sia nei limiti del titolo di cui è in possesso.

Obbligo della estensione del titolo.

A tali principii si ispirano, oltre a quelle delle quali si è fatto particolare cenno, le disposizioni agli art. 6 e 7 del reg., che concernono le arti che si effettuano mediante la vendita di strumenti, apparecchi e prodotti speciali; dell'art. 20 che obbliga gli esercenti tale categoria di arti a tenere esposto nei locali di esercizio, quando siano accessibili al pubblico, propria licenza o titolo di abilitazione, oltre ad un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del regol. che fissano i limiti di esercizio dell'arte rispettiva; la disposizione, infine, dell'art. 22, la quale vieta rigorosamente agli esercenti le arti ausiliarie, ed ai proprietari delle aziende, nelle quali tali arti si esercitano, di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano gli stessi usati, nella designazione di tali arti, dal reg. e di fare ugualmente uso di aggiunte ed abbreviazioni che possano, comunque, ingenerare errori ed equivoci sui limiti dell'attività professionale, cui i medesimi sono autorizzati.

Designazione delle arti ausiliarie.

Trattasi di disposizioni che hanno così evidenti finalità e di

cui tanto agevole è l'esecuzione, che il Ministero non ha che a rivolgere una sola raccomandazione: che esse siano applicate rigorosamente, non solo per quanto riguarda le insegne o tabelle apposte ai laboratorii degli esercenti, le iscrizioni delle carte da lettera, ecc., ma anche, e specialmente, le varie forme di « pubblicità » alle quali detti esercenti possano ricorrere per la diffusione dei loro prodotti.

Pubblicità.

In proposito, si ricorda che la pubblicità in questione, quando sia diretta alla divulgazione dei mezzi per la prevenzione e cura delle malattie (il che può ben verificarsi a proposito della pubblicità degli ottici, dei meccanici ortopedici ed ernisti, dei massaggiatori, ecc.), è soggetta alla speciale licenza di cui all'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. E' superfluo avvertire che, in occasione della licenza di che trattasi, l'EE. LL. si assicureranno che, in questi casi, siano rigorosamente osservate le disposizioni, dianzi ricordate, dell'art. 22 del reg.

Condanne penali.

Particolare attenzione merita l'art. 18, che vieta l'esercizio delle arti ausiliarie a coloro che abbiano riportate condanne restrittive della libertà personale, della durata di oltre tre mesi, per reati contro le persone, la proprietà e il buon costume, e fa obbligo alle cancellerie giudiziarie di dare notizie delle relative sentenze, appena siano divenute esecutorie, all'ufficio comunale, ed a questo di procedere al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione.

Ove, per altro, gli uffici comunali siano, per altre cause, a conoscenza di tali sentenze, e sempre che queste siano divenute esecutorie, faranno ugualmente luogo ai provvedimenti di loro competenza, anche se non ne abbiano avuto comunicazione dalle cancellerie giudiziarie.

L'art. 19, poi, fa obbligo ai Prefetti di ordinare la cancellazione della iscrizione degli esercenti notoriamente dediti all'ub.

briachezza o che abbiano riportato più di una condanna per esercizio abusivo della professione sanitaria: il pericolo che per la pubblica salute rappresenta l'esercizio di arti così delicate, affidato a persone che si trovino in tali condizioni, è così evidente, che non si può non raccomandare alle EE. LL. di applicare rigorosamente la speciale disposizione, che è dettata nell'interesse esclusivo del pubblico.

Sospensione dall'esercizio delle arti ausiliarie.

Particolare rilievo merita anche la disposizione dell'artic. 7, che conferisce al Prefetto la facoltà di sospendere, fino ad un mese, dall'esercizio dell'arte, l'esercizio che è stato colto per più di due volte in contravvenzione al disposto del 1.^o comma dello stesso art., il quale stabilisce che nessuna vendita di strumenti, apparecchi o prodotti speciali, la cui costruzione è di spettanza dell'esercente di una delle arti ausiliarie, possa essere effettuata se non dall'esercente notificato ai sensi dell'artic. 6 o alla sua presenza.

Ricorsi.

In questo caso il ricorso al Ministero contro il provvedimento del Prefetto ha effetto sospensivo; mentre non lo ha il ricorso contro i provvedimenti emanati a norma dell'art. 19, dei quali si è detto in avanti.

VIII. — VIGILANZA SPECIALE
SULL'ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI ED ARTI.

Vigilanza in genere.

La legge contro l'abusivo esercizio delle professioni sanitarie, quella sulle arti ausiliarie e il reg. relativo costituiscono un insieme inscindibile di provvedimenti, ai quali il Governo annette una grande importanza, e che mirano all'unico scopo di debellare una buona volta il preoccupante fenomeno dell'abuso professionale, in un campo così delicato come è quello della pubblica salute.

E', quindi, ferma intenzione del Governo che le leggi delle

quali si tratta siano applicate dovunque ed in confronto di tutti, con doveroso rigore.

Speciale attenzione meritano, in proposito, alcune particolari forme di attività professionali, che più facilmente si prestano ai pericoli dell'abusivo esercizio.

Vigilanza sull'esercizio dell'odontoiatria.

Innanzi tutto deve essere esercitata da parte delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, attiva e continua vigilanza sull'esercizio della odontoiatria o protesi dentaria.

In questo campo, ha fin'ora svolta la sua illecita attività la grande maggioranza degli abusivi esercenti, i quali saranno costretti, per effetto dei nuovi provvedimenti di legge, a ridursi alle più modeste mansioni di odontotecnico, entro i limiti fissati all'art. 11 del reg. .

E' facile prevedere che non pochi di questi ex-esercenti la professione odontoiatrica, sprovvisti di titolo, tenteranno di eludere le disposizioni della nuova legge, mediante accordi con persone munite di regolare titolo professionale, e, più propriamente, ricorrendo ad atti, fittizi o reali, di cessione dei propri gabinetti dentistici, in favore di medici laureati o di dentisti abilitati.

Nulla impedisce, naturalmente, tali cessioni: ciò che, invece, la legge impedisce è che coloro che esercitavano abusivamente, in passato, detti gabinetti continuino, oggi, ad esercitarli, coperti dal compiacente manto del prestanome.

Censimento dei gabinetti dentistici.

Si impone, pertanto, un immediato censimento di tutti i gabinetti dentistici attualmente esistenti nel territorio di ciascuna provincia. A ciò provvederanno le EE. LL., ove occorra, col concorso degli organi sindacali e degli ordini dei medici, invitando tutti coloro che esercitano odontoiatria a denunciare entro un breve termine il loro esercizio alla Prefettura (Ufficio sanitario provinciale) e a fornire su di esso tutte le indicazioni che possono essere utili ai fini del censimento stesso. E', però, naturalmente, da prevedersi che coloro che esercitano abusivamente, o non risponderanno all'invito, oppure risponderanno a mezzo di un medico o di un abilitato, col quale si saranno accordati per la cessione reale o fittizia del gabinetto: onde, la necessità che i risultati di questo speciale censimento siano completati, comune per comune, con le notizie che potranno localmente assumere, sentito, ove sia opportuno, l'ufficiale sanitario, le autorità di pubblica sicurezza e l'Arma dei Carabinieri Reali.

(continua)

50. **Fiera Nazionale dell'agricoltura dal 10 al 24 marzo.** (C. 10 febbraio 1929 n. 587 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

In occasione della Fiera Nazionale dell' Agricoltura, che si terrà a Verona dal 10 al 24 marzo 1929, l'Ente Fiera di Verona assegnerà premi in danaro alle due famiglie italiane di agricoltori, che risulteranno più numerose al 10 febbraio 1929 — VII.

I premi saranno della seguente entità :

1.° premio L. 3000

2.° premio L. 2000

Per concorrere ai premi le famiglie dovranno essere *dirette coltivatrici della terra.*

Nel caso che risultassero due famiglie con eguale numero di componenti, saranno titoli preferenziali gli stessi adottati nei concorsi governativi.

Prego pertanto le SS. LL. trasmettermi entro il 10 marzo p. v., le complete generalità delle due famiglie dirette coltivatrici della terra, più numerose esistenti nel Comune, avvertendo che per famiglia più numerosa deve intendersi quella da cui sia nato il maggior numero di figli.

Il Prefetto — DE BIASE

51. **Carceri Mandamentali.** (C. 16 febb. 1929 n. 4613 ai Podestà dei Comuni capoluoghi di mandamenti della provincia).

Il Ministero della Giustizia ha segnalato come il permanere del fenomeno delle evasioni dalle carceri mandamentali sia principalmente dovuto al difetto di provvidenze intese ad assicurare la perfetta efficienza dei locali carcerari ed a mantenere oculato e rigido il servizio di custodia.

Allo scopo di evitare il lamentato inconveniente, richiamo l'attenzione della S. V. sulla necessità di adeguate provvidenze per ottenere che i locali carcerari rispondano al fine cui son destinati.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(v. cont. circ. in 2^a pag. cop.)

Parte II.

Il ricorso straordinario al Re.

Il ricorso straordinario al Re, per la sua semplice struttura ed efficacia pari a quello contenzioso, ben merita di essere sperimentato con eguale fiducia da enti locali e privati.

L'art. 16 del T. U. 26 giugno 1924 N. 1054, nel determinare in quali casi il voto del Consiglio di Stato sia obbligatorio, dice, al N. 4: « Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità dei provvedimenti amministrativi, sui quali siano esaurite o non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica ». E l'art. 23 del regolamento 26 giugno 1924 N.° 1055 aggiunge che sono deferiti al Consiglio di Stato in adunanza generale i ricorsi al Re contro la legittimità dei provvedimenti definitivi. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che, quantunque tali ricorsi siano letteralmente ristretti alla sola legittimità, pure non è vietato il riesame di quelle quistioni sostanziali che si attengano alla vera giustizia dei provvedimenti. La violazione della legge, cui è rimedio il ricorso straordinario al Re, vien presa in un senso più lato, per guisa da comprendere non solo la incompetenza e la violazione di legge, ma anche l'eccesso di potere. Ora se la poca fiducia verso tale rimedio poteva spiegarsi per la mancanza di norme procedurali fino alla legge 31 marzo 1889 N.° 5992, le ulteriori garanzie date dalla legge 7 marzo 1907 N.° 62 e dal regolamento 17 agosto 1907 N.° 641 (riprodotte nel cennato T. U. e negli art. 36 e 37 del regolamento 26 giugno 1924 N.° 1055), dovrebbero consigliarne un uso maggiore.

Difatti, l'atto o provvedimento amministrativo deve essere notificato nelle forme stabilite dagli art. 2, 3 e 4 del regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; ed il ricorso, da prodursi nei 180 giorni dalla notificazione, deve essere notificato tanto all'autorità dalla quale è

emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto a chi vi abbia interesse diretto, nei modi e con le forme prescritte pei ricorsi contenziosi. Ben è vero che manca l'oralità e la pubblicità del dibattimento, perchè: a) gli affari sui quali è chiesto parere non possono essere discussi con l'intervento degli interessati o dei loro rappresentanti o consulenti; b) i memoriali o documenti che gli interessati credono di sottoporre al Consiglio di Stato devono essere rassegnati al Ministero cui spetta provvedere; c) non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero. Inoltre è pur vero che la esecuzione dell'atto o provvedimento non può essere sospesa col ricorso straordinario al Re, essendo tale facoltà concessa alla competente sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Ma non pochi vantaggi sono assicurati al ricorrente in via straordinaria. Il ricorso contenzioso deve proporsi nel termine di giorni 60 dalla notifica della decisione amministrativa, quello al Re in giorni 180; il primo va scritto su carta bollata da L. 10, l'altro da L. 6; pel ricorso contenzioso occorre un deposito di L. 40, per l'altro di L. 30 (articolo 5 del R. D. 5 marzo 1925 N° 258). Nessuna altra tassa è dovuta sia per l'istruttoria, che per la decisione del ricorso. Ma vi sono ancora altri vantaggi. Difatti, l'art. 2 della legge del bollo 30 dicembre 1923 N° 3268 dice testualmente che, agli effetti della presente legge, si fa uso di atti e scritti, stampe e registri, quando si presentano o si producono davanti l'autorità giudiziaria o nei procedimenti in *sede giurisdizionale* avanti al Consiglio di Stato. Non sono perciò soggetti a bollo quando si alligano al ricorso straordinario al Re, che non ha alcun carattere giurisdizionale, reputandosi sempre ricorso amministrativo. Se si tratta di atti, scritti e carte che non siano specificatamente soggetti al bollo sin dal momento della loro formazione, sono esclusi dal bollo di cui all'art. 156 della tariffa annessa alla legge del bollo, che riguarda gli atti e scritti da farne uso in sede giurisdizionale davanti il Consiglio di Stato. Se invece si tratta di copie, certificati ed atti soggetti al bollo sin dal momento

della loro formazione, devono essere rilasciati sulla competente carta bollata, restando sempre esclusi dal bollo di cui al citato art. 156 della tariffa.

In ogni caso, deve osservarsi la disposizione dell' art. 1 del R. D. 19 novembre 1914 N. 1290, che dice: « Le firme apposte dai pubblici funzionarii e pubblici ufficiali di qualsiasi ordine sopra atti, certificati, copie ed estratti, devono essere sempre legalizzate col pagamento della tassa sulle concessioni governative, quando tali atti, certificati, copie ed estratti si vogliano presentare a qualunque ufficio pubblico fuori della giurisdizione territoriale, della circoscrizione o del Comune di residenza di chi li ha firmati ».

Per concludere, il ricorso straordinario al Re merita maggiore considerazione e più largo sviluppo, Nessuna forma è richiesta per la compilazione del ricorso, oltre quelle che sono di diritto comune, cioè la scrittura, la sottoscrizione del ricorrente, la sufficiente indicazione degli estremi di fatto e di diritto e l'autorità cui si ricorre.

Salerno, 12 febbraio 1929 - Anno VII.

Avv. GENNARO GRECO

54. **Indennità in caso di cessazione dei rapporti di lavoro.** (C. 14 febb. 1929 num. 4804 ai Podestà e ai Presidenti delle opere pie della Provincia).

Il numero XVII della Carta del Lavoro stabilisce che nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione di rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

D'incarico del Ministero s'interessano le pubbliche amministrazioni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ad attenersi, per quanto lo consentono le loro condizioni finanziarie, a tale norma, che risponde ad un alto criterio di equità civile.

All'uopo agli operai temporanei presso dette amministrazioni dovrà essere concesso, all'atto del licenziamento, un indennizzo commisurato ad una giornata di paga per il primo anno compiuto di servizio; due giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal 2.^o al 4.^o; a tre giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuto dal 5.^o al 12.^o; a quattro giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti successivamente al 12.^o.

Per la liquidazione dell'indennizzo si terrà conto soltanto dei servizi resi in modo continuativo, esclusi quelli che avessero già dato luogo a liquidazione di indennità. Non spetta indennizzo ai salariati espulsi, a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie o per altre ragioni imputabili a loro colpa o negligenza, ovvero a quelli che avessero chiesto volontariamente il licenziamento; nè a coloro che immediatamente dopo il licenziamento siano riassunti presso una pubblica amministrazione. L'indennizzo è dovuto anche in caso di morte dell'operaio e spetta alla vedova e agli orfani.

Si prega accusare ricevuta della presente.

pel Prefetto — LICATA

55. **Milizia della strada.** (C. 13 febb. 1929 n. 661 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL., la Milizia nazionale della Strada

è già entrata in funzione e i compiti ad essa affidati, in rapporto all'interesse pubblico, sono tra i più importanti.

Ora, per norma delle SS. LL. e dei dipendenti organi, avverto che è preciso intendimento del Governo che i militi della Strada vengano sempre ed in ogni modo agevolati ed appoggiati nell'espletamento del loro incarico.

pel Prefetto — LICATA

56. **Aggregazione del Comune di Galdo a Sicignano.** (C. 12 febbraio 1929 n. 660 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia). (1)

Partecipo alla S. V., per opportuna norma, che, con R. D. 13 dic. 1928, il Comune di Galdo è stato aggregato a quello di Sicignano, il quale ha assunto il nome di « Sicignano degli Alburni ».

Con odierno mio decreto ho stabilito le condizioni dell'aggregazione e la cessazione delle funzioni del Podestà di Galdo a partire dal 15 corrente.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. per le altre aggregazioni di Comuni nella Provincia a pag. 391 e cop. fascicolo 36 del B. A. anno 1928.

Appalti, aste ecc.

Comune di Valva. — *Vendita 3.^a sezione bosco Montagna.* — Asta, col sistema della candela vergine, si terrà presso l'Ufficio comunale ore 10 del **28 febbraio 1929**, in aumento base lire 25 mila. Aggiudicazione avrà luogo anche con un solo concorrente. Per chiarimenti rivolgersi Comune di Valva.

Il Podestà V. Buonocore

Concorsi

Comune di Atena Lucana — *Concorsi al posto di scrivano e di guardia-messo.* — Stipendi annui rispettivi di L. 2500 e di L. 1800, al lordo di ritenute per R. M. e C. P., soggetti a 5 aumenti del decimo, di cui i primi due biennali e gli altri triennali. Documenti di rito. Attestato di compimento elementare superiore, pel posto di scrivano; prova di saper leggere e scrivere correntemente, per quello di guardia-messo. Tassa di ammissione Lire 25,00. Scadenza: 22 marzo 1929. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale. — Il Podestà: Dott. G. Di Santi — Il Segretario Comunale: G. B. Giacchetti.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

57. Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici. (R. D. 6 dicem. 1928 n. 3318).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

58. Pubblici servizi: assunzione diretta da parte dei Comuni. Commissione speciale.

59. Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.

60. Patenti di conducenti automobili. Nuova classificazione.

61. Vigilanza sanitaria sulle carni.

62. Automobili adibiti a servizio pubblico. Adozione del tassametro.

63. S. Cipriano Picentino: unione dei Comuni di Castiglione del Genovesi e Giffoni sei Casali.

64. Amalfi e Ravello. Riforma circoscrizionale.

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 61 a n. 64. — Appalti, aste ecc. —
Nomine provv. e trasferimento di segretari comunali. — Giunta Prov. Amm. —
Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

61. **Vigilanza sanitaria sulle carni.** (C. 19 febb. 1929 n. 4725 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, in data 15 corr. n. 6130, m'ha trasmesso il seguente telegramma:

« Gazz. Uff. n. 36 pubblica Regolamento vigilanza sanitaria carni approvato con R. D. 20 dic. 1928. regolamento confermando generalità norme precedenti, prevede costruzione macelli consorziali, limita obbligo costruzione frigoriferi pubblici macelli solamente casi manchi possibilità disporre persistenti idonei allo scopo, distingue cause macellazioni urgenza, consente trasporto fuori Comune carne anche pezzi inferiori quarto, fa obbligo applicazione speciale bollo insaccati contenenti carni congelate, esclude esplicitamente aggiunta insaccati fecola od altre sostanze amidacee. Pregasi LL. EE. darne segnalazione autorità dipendenti richiamandovi loro attenzione. Attendesi assicurazione per espresso. P. Ministro Bianchi ».

In relazione a quanto sopra richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nel suindicato regolamento pei provvedimenti di competenza.

Il Prefetto — DE BIASE

62. **Automobili adibiti a servizio pubblico. Adozione del tassametro.** (C. 18 febbraio 1929 n. 4471 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il R. D. 2 dic. 1928 N. 3179, all'art. 103 apporta una innovazione alle disposizioni finora vigenti, non consentendo più, per gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di piazza, l'uso del contachilometri, col ritorno graduale a zero, e prescrivendo invece per tutti l'adozione del tassametro.

Vengono pertanto a perdere di efficacia e debbono essere di conseguenza modificate le disposizioni relative contenute nei regolamenti comunali, circa l'uso del contachilometro.

Nel richiamare pertanto l'attenzione della S. V. sulla anzidetta nuova disposizione, faccio presente l'opportunità che sia assegnato un congruo termine per la sostituzione del contachilometro, già in uso nelle macchine immatricolate fino al 30 gennaio 1929, termine che in ogni caso non potrà essere superiore a quello di 6 mesi dall'entrata in vigore del citato R. D.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

57. **Approvazione del regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici.**
(R. D. 6 dicembre 1928 n. 3318, Gazz. Uff. 31 genn. 1929 n. 26).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1. agosto 1907, n. 636;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BELLUZZO

Regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici.

Art. 1. E' vietato alle levatrici di praticare operazioni che richiedano l'uso di strumenti chirurgici e di praticare operazioni manuali sul feto, nell'utero.

Le istruzioni sull'esercizio ostetrico delle levatrici, di cui al successivo art. 7, indicheranno le manualità, che nei casi di urgenza, quando sia impossibile avere in tempo utile il medico, è consentito siano compiute dalla levatrice, sotto la sua diretta responsabilità. Resta comunque fermo, in tal caso, il disposto del 1° comma dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

La contravvenzione alla presente disposizione è punita a norma del capoverso dell'art. 10 della su citata legge.

Art. 2. La levatrice è tenuta ad osservare metodicamente la temperatura della puerpera alla quale presti la sua assistenza, lasciando il termometro nel cavo ascellare per la durata di minuti primi dieci.

Qualora la temperatura superi i 38 gradi centigradi, la levatrice deve osservare il disposto dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1070, sotto comminatoria delle pene ivi sancite.

Mancando il medico, la levatrice deve farne denuncia al podestà e all'ufficiale sanitario comunale, agli effetti dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636. Ove omette tale denuncia, la levatrice sarà punita con le pene comminate dal secondo capoverso dello stesso art. 123.

Art. 3. La levatrice, che ha prestate le sue cure ad una donna colpita da processo infettivo puerperale, è tenuta a darne avviso all'ufficiale sanitario comunale, il quale prescriverà le pratiche di disinfezione alle quali essa deve sottoporsi. La levatrice non dovrà avvicinare donna incinta, partoriente o puerpera, senza averne avuta autorizzazione scritta dall'ufficiale sanitario, che accerterà l'esatto adempimento delle prescrizioni impartite.

Il podestà, su proposta dell'ufficiale sanitario comunale, potrà, in casi particolarmente gravi, prescrivere alla levatrice, che abbia assistito una donna colpita da processo infettivo puerperale, l'astensione dall'esercizio professionale per cinque o più giorni, in quei casi in cui ciò sia reclamato dalla necessità della profilassi e sia possibile provvedere altrimenti al servizio ostetrico.

La contravvenzione alle predette prescrizioni sarà punita a termini dell'art. 129 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 4. Ogni levatrice esercente deve annotare i parti e gli aborti in separati registri che le sono forniti dall'autorità sanitaria comunale, secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'interno, e deve farvi le annotazioni richiestevi subito dopo ogni parto od ogni aborto ai quali essa abbia assistito.

Entrambi i registri devono essere presentati, dalla levatrice, alla fine di ciascun mese, all'ufficiale sanitario comunale, che vi appone il proprio visto. Alla fine di ciascun trimestre, la levatrice consegna i due registri all'ufficiale sanitario comunale; questi trattiene il registro dei parti e trasmette il registro degli aborti al medico provinciale.

Il contenuto del registro dei parti e di quello degli aborti deve rimanere segreto, salvo quanto è disposto dall'art. 5 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

Ogni contravvenzione al disposto del presente articolo è punita a termini dell'art. 218 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 5. Ogni levatrice deve essere provvista di una busta contenente i mezzi necessari per l'assistenza al parto naturale e quelli per arrestare l'emorragia nei casi urgenti.

Art. 6. A termini dell'art. 36 del citato testo unico e degli articoli 62 e 63 del regolamento 9 luglio 1906, n. 466, alle levatrici dovranno essere somministrati gratuitamente gli antisettici e i materiali occorrenti per l'assistenza delle partorienti povere.

Art. 7. Con decreto da approvarsi dal Ministero dell'interno saranno stabilite le istruzioni tecniche per l'esercizio ostetrico delle levatrici, nonchè le prescrizioni relative alla confezione della « busta ostetrica », di cui al precedente art. 5, e i modelli dei registri dei parti e degli aborti.

Art. 8. E' abrogato il regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R. decreto 28 maggio 1914, n. 589.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

58. **Publici servizi. Assunzione diretta da parte dei Comuni. Commissione speciale.** (C. 18 febbraio 1929 n. 4805 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma delle SS. LL. si comunica la seguente circolare del Ministero dell' Interno :

« Il T. U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. Decreto 15 ottobre 1925 n. 2578, distingue nettamente i servizi pubblici che possono essere esercitati in economia da quelli che devono essere gestiti mediante un'azienda speciale separata dall'amministrazione ordinaria del Comune, con bilanci e conti distinti (art. 2 e 15). Per ciascuna azienda speciale, la legge stabilisce la costituzione di una Commissione, composta di un numero dispari di membri, compreso il Presidente (art. 5). Questa Commissione veniva nominata dal Consiglio comunale. In seguito all'attuazione dell'ordinamento podestarile, è nominata dal Podestà (art. 5 legge 4 febbraio 1926 n. 237 1.º comma). Peraltro se il Podestà, in sostituzione del cessato Consiglio comunale e coi poteri del Consiglio medesimo, ha facoltà di nominare la Commissione in parola, esso non può assumere l'amministrazione diretta delle aziende speciali, poichè ciò contrasterebbe con la tassativa disposizione dell'art. 2 del citato T. U. n. 2578, a tenore della quale l'azienda speciale deve essere tenuta distinta dalla amministrazione ordinaria del Comune. In altri termini, il Podestà non può fare, coi poteri del cessato Consiglio comunale, quello che nemmeno il Consiglio comunale poteva fare. E, non potendo gestire direttamente le aziende speciali, non può, naturalmente farle gestire dai suoi delegati, con poteri commissariali, essendo ovvio che nessuno può delegare ad altri poteri che non ha.

Soltanto per Roma una specifica disposizione del regolamento legislativo (art. 28) dà al Governatore la diretta amministrazione e rappresentanza delle aziende speciali e conferisce al

Governatore stesso la facoltà di nominare, per ciascuna azienda un proprio Commissario che, pure esercitando le attribuzioni conferite dal T. U. del 15 ottobre 1925 n. 2578 al Presidente ed alla Commissione Amministrativa, assume la figura giuridica di vero e proprio delegato del Governatore.

Ma la eccezione consacrata dell'art. 28 del regolamento legislativo per il Governatore di Roma conferma la regola dell'art. 2 del T. U. n. 2578 per tutti gli altri casi ».

pel Prefetto - LICATA

59. **Professioni sanitarie ed arti ausiliarie.** (C. P. S. 8 dic. 1928 n. 50215 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia). (1)

(Segue: Censimento dei gabinetti dentistici.)

Varie sono le ipotesi che qui si presentano :

1. che i gabinetti risultino regolarmente gestiti da persone munite del prescritto titolo, e, in questo caso, il compito dell'autorità si limiterà a quella generica vigilanza che si esercita su tutte le professioni sanitarie.

2. che detti gabinetti risultino essere stati od essere tuttora gestiti, sempre come gabinetti di odontoiatria e protesi dentaria, da persone che non siano provviste di uno dei titoli indicati nella presente circ. Allora il compito dell'autorità è ben definito: invitare l'interessato a chiudere il gabinetto ed assicurarsi che l'invito sia immediatamente eseguito: ove ciò non avvenga, e il gabinetto resti, nonostante tale invito, ancora aperto, provvedere alla denuncia di colui che lo gestisce all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 1 della legge 6 maggio 1928, n. 1074 e, contemporaneamente, ordinare, e fare immediatamente eseguire, a norma dello stesso art. la chiusura del gabinetto ed il sequestro del materiale.

Quando il gabinetto dentistico sia tenuto in locali distinti dalla privata abitazione dell'abusivo esercente, è evidente come

(1) cont. vedi fascicolo prec. a pagina 52.

il solo fatto dell'apertura al pubblico del gabinetto rappresenti tentativo di reato a norma dell'art. 62 del Codice penale, in quanto l'attore ha, col fatto di tenere il locale a disposizione del pubblico e di averlo fornito dei mezzi e dei presidii necessari all'esercizio della professione, compiuto ciò che era necessario alla consumazione del reato contemplato dalla legge contro l'abusivo esercizio professionale; che, se il reato sia stato consumato ciò sarà dipeso dal fatto che nessun cliente si è presentato per richiedere l'ausilio professionale del non autorizzato esercente e, cioè, da un evento indipendente dalla sua volontà, sicchè il fatto è perseguibile con la pena stabilita dalla legge, salvo la diminuzione prevista dal citato art. 62 del Codice penale.

Quando, invece, il gabinetto e l'abitazione privata dello esercente abusivo formino un tutto unico, occorre valutare prima attentamente tutte le circostanze, per accertare se l'apertura del gabinetto possa essere considerato come un fatto indipendentemente dall'uso domestico del locale, e se, di conseguenza, si possa prescindere o meno dalla sorpresa dell'esercente in flagranza di reato, prima di procedere alla denuncia ed ai correlativi provvedimenti amministrativi;

3. che i gabinetti siano ceduti a persone munite di regolare titolo;

4. che i medesimi si trasformino, da gabinetti di odontoiatria, in laboratori di odontotecnica.

In queste ultime due ipotesi, è lecito il dubbio che, tanto la cessione che la trasformazione del gabinetto, rappresentino un espediente per rendere possibile, all'antico abusivo esercente, di continuare ad esercitare l'antica professione, inibitagli dalla legge, in concorso col medico o con l'abilitato, oppure, da solo, sotto l'apparente veste dell'odontotecnico.

In ambedue le ipotesi, sarà opportuno che, a norma dell'art. 14 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, cedente e cessionario, oppure odontotecnico, già abusivo esercente l'odontoiatria, vengano invitati a comparire presso l'ufficio locale

di pubblica sicurezza e quivi siano diffidati formalmente ad ottemperare alle disposizioni di legge che, nelle configurate ipotesi, vietano al cedente di compiere, anche in concorso del medico o dell'abilitato, alcun atto di professione odontoiatrica, al cessionario di prestare comunque il suo nome o la sua attività perchè il fatto delittuoso si verifichi da parte del cedente; all'odontotecnico, in ogni caso, di compiere atto alcuno che esuli dalla semplice costruzione degli apparecchi di protesi dentaria, entro i limiti segnati all'art. 11 del regolamento sulle arti ausiliarie.

E' superfluo avvertire che il compito dell'autorità, nei casi susesposti, non dovrà fermarsi alla diffida o alla denuncia dei responsabili all'autorità giudiziaria, essendo, invece, necessaria una assidua, ininterrotta vigilanza, perche fenomeni di abusivismo, stroncati in un posto, non abbiano a risorgere altrove, ad opera delle stesse persone già una volta colpite dall'intervento dell'autorità: all'uopo, sarà opportuno prendere accordi anche col Sindacato Medico Prov. Fascista e coll'Ordine dei Medici, perchè coadiuvino le autorità in questa doverosa opera di prevenzione.

Vigilanza sulle farmacie.

Un'altra professione, nella quale l'abusivismo è stato largamente praticato è la farmacia. La legge non riconosce altri titoli per l'esercizio di detta professione che quelli indicati nella presente circ.

Anteriormente alla legge 22 maggio 1913, n. 469, esisteva una categoria minore di esercenti, quella degli assistenti muniti di patentino, che potevano coadiuvare il titolare della farmacia sotto la diretta di lui responsabilità. La legge del 1913 soppresse tale categoria, perchè ammise coloro che vi erano compresi ad un nuovo esame pratico (art. 31): quelli che lo superarono ottennero dal Ministero dell'interno un certificato che li abilita a sostituire temporaneamente il titolare della farmacia, ai sensi dell'art. 14 della legge. Gli altri, che l'esame non superarono, decadde dall'antico beneficio. E evidente che gli assistenti di cui all'art. 31 della legge, essendo autorizzati a sostituire tempora-

neamente il farmacista titolare e, quindi, a spedire direttamente le ricette, nell'assenza del farmacista, sono autorizzati a vendere medicinali a dose e forme di medicamento, anche quando il farmacista è presente.

E' poichè all'infuori del certificato di abilitazione del quale si parla, non esistono oggi altri patentini, o titoli minori di abilitazione professionale (1), ne risulta che, oltre ai suddetti assistenti, nessuno può coadiuvare il farmacista nell'esercizio degli atti propri della sua professione: la preparazione e la vendita al pubblico dei medicinali.

Pratici o commessi di farmacia.

Il titolo di assistente di farmacia è stato, però, e lo è tuttora, largamente usato da persone che non vi hanno alcun diritto: dai così detti pratici di farmacia, i quali, non avendo alcun titolo, non possono che esercitare mansioni materiali di pura fatica, escluso ogni diretto loro intervento nella preparazione e nella vendita dei medicinali.

E' evidente, però, che tali pratici, o commessi, svolgendo la loro attività nell'ambito delle farmacie, ed essendo, quindi, a contatto col pubblico e coi medicinali, si trovano in condizioni particolarmente propizie all'esercizio abusivo della professione farmaceutica: sarà, quindi, opportuno diffidare personalmente tutti i titolari responsabili di farmacie a non permettere a detti pratici la prestazione di un'opera professionale alla quale non sono abilitati, ad accertarsi, con frequenti visite di sorpresa, che l'invito sia rispettato, e a procedere a norma di legge contro i trasgressori, avvertendo che, in questi casi, la denuncia all'autorità giudiziaria deve essere sporta tanto contro l'abusivo esercente (art.

(1) Prima della legge del 1913 esistevano dei farmacisti pratici patentati a norma del R. decreto 12 luglio 1860, n. 5206, oppure a norma delle disposizioni vigenti nell'ex Stato Pontificio. Esistevano, inoltre, assistenti muniti di patentini conseguiti nel Lombardo-Veneto, al tempo della dominazione austriaca.

Tali categorie minori — che anche dopo la promulgazione della legge del 1912 dovevano considerarsi autorizzate alle funzioni di assistenti alla dipendenza del titolare della farmacia — possono oggi ritenersi esaurite e pertanto, non se ne è fatto cenno nella presente circolare.

1 legge) che contro il titolare della farmacia (art. 2), al quale la responsabilità del reato direttamente ricade.

A proposito di farmacie, è, poi, da tener presente che la legge sulla repressione dell'esercizio abusivo (art. 3) nulla ha innovato nei riguardi delle penalità stabilite dagli articoli 2 e 18 della legge del 1913, per il fatto dell'apertura di una farmacia senza la prescritta autorizzazione e la vendita dei medicinali fuori della farmacia: trattasi, invero, di forme di reati specifici, che possono essere consumati tanto da persone munite di titolo, che da persone sprovviste, epperò le sanzioni punitive ne restano inalterate, non essendovi alcuna incompatibilità con le disposizioni della legge repressiva dell'abusivismo professionale.

Gabinetti ottici.

Taluni gabinetti ottici sogliono avere dei medici propri, esercenti nel gabinetto stesso, per l'esame visivo dei clienti.

E' evidente che l'obbligo della prescrizione scritta del medico, imposto dall'art. 12, deve essere osservato anche nei riguardi delle vendite effettuate in seguito alle visite eseguite dai suddetti sanitari: con ciò, viene automaticamente ad impedirsi che, sotto il pretesto della presenza del medico, nei gabinetti in questione, si vendano, anche nell'assenza del medico, lenti correttive che non siano state debitamente prescritte.

Comunque, sarà opportuno vigilare attentamente su tali gabinetti, affinchè non vi si eludano le norme di legge.

Esercizio fuori sede dei meccanici ortopedici ed ernisti.

A proposito del meccanico ortopedico ed ernista, occorre richiamare la speciale attenzione delle EE. LL. su un fatto che si verifica con grande frequenza.

Molti meccanici ortopedici, di solito tra i più rinomati, sogliono intraprendere, saltuariamente o periodicamente, dei giri professionali, fuori della loro residenza, allo scopo di raccogliere ordinazioni di apparecchi da costruire, o di vendere apparecchi già costruiti. Detti esercenti hanno, in tali occasioni, l'abitudine

di ricevere il pubblico in sale di albergo o in altre località facilmente accessibili, dopo aver dato preventiva notizia del loro arrivo e della loro permanenza sul posto, mediante affissi murari, oppure pubblicità nei giornali quotidiani o periodici.

Il fatto, richiamato all'attenzione delle EE. LL., non ha per sè stesso nulla di illecito e non può, quindi, essere vietato; debbono, invece, vietarsene le manifestazioni che costituiscano trasgressione alla legge dell'abusivo esercizio professionale, in quanto eventualmente esulino dai limiti che l'art. 13 del regolamento sulle arti ausiliarie assegna all'attività professionale del meccanico ortopedico.

Detti esercenti, pertanto, possono ben ricevere il pubblico nell'albergo dove risiedono od altrove, ma occorre che ottemperino in tali ipotesi, a tutte le prescrizioni regolamentari e di legge: essi, quindi, dovranno rigorosamente astenersi, non solamente, dal vendere gli apparecchi e strumenti di loro o di altrui costruzione nei quali commerciano, senza la prescrizione e il collaudo del medico, ma dovranno, del pari, declinare qualsiasi ordinazione che non sia fatta su prescrizione scritta del medico; e se, per ipotesi, si facciano accompagnare nei loro giri professionali da un medico regolarmente esercente, per la prescrizione e il collaudo degli apparecchi, occorre che le prescrizioni e le dichiarazioni di collaudo siano, da tale sanitario, rilasciate solo in seguito a visita del paziente e alla avvenuta, constatata applicazione degli apparecchi sulla persona del cliente.

In caso di trasgressione, è evidente come la violazione della legge, essendosi verificata tanto da parte del meccanico ortopedico che da parte del medico che l'accompagna, si debba procedere a carico di entrambi, a norma, rispettivamente, degli art. 1 e 2 della legge 6 maggio 1928, n. 1074, e senza pregiudizio del sequestro, da parte del Prefetto, di tutto il materiale di vendita esistente presso l'esercente, all'albergo e in qualsiasi altro locale, nel quale il fatto illecito si sia verificato.

La vigilanza su simili manifestazioni riuscirà particolarmente

agevole; in quanto la pubblicità che detti esercenti sogliono effettuare in occasione di tali visite, è soggetta, a seconda del suo contenuto, alla preventiva licenza dell'autorità di P. S. o del Prefetto, a norma degli art. 114 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza o 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1070.

VIII. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Esami di abilitazione.

Le disposizioni transitorie del regolamento sulle arti ausiliarie concernono specialmente la materia degli esami di abilitazione, che dovranno essere superati dagli attuali esercenti per poter essere autorizzati a continuarne l'esercizio.

Tali disposizioni sono state già pubblicate, prima della emanazione del regolamento, con avviso inserito nel n. 129 della Gazz. Uff. del Regno e con circ. n. 20400.3, del 1. corrente sono state date le occorrenti istruzioni in proposito.

Non si ha altro da aggiungere, se non che il programma degli esami è, per ciascuna arte, implicito nelle disposizioni degli art. 11 e seguenti del regolamento, che, seguendo i limiti dell'attività di ciascuna arte, determinano altresì la materia degli esami.

Si richiama, tuttavia, la particolare attenzione delle EE. LL. sugli art. 22 e 23: il 1. stabilisce il termine entro il quale deve cessare l'esercizio professionale delle arti ausiliarie da parte di coloro che non siano in possesso del titolo di abilitazione: tale termine coincide con la chiusura della sessione locale degli esami di abilitazione.

Chiusura delle sessioni locali di esame.

Sarà pertanto opportuno che, esauriti gli esami, la chiusura della sessione risulti da un formale decreto prefettizio, da pubblicarsi nel foglio annunci legali della Prefettura.

L'art. 33 stabilisce poi il termine per la notifica dell'esercente l'arte ausiliaria, negli attuali locali di vendita, contemplati all'art. 6.

Tale termine è di un mese dopo la chiusura della sessione di esame e si raccomanda di vigilare affinché le notifiche siano tempestivamente effettuate.

I provvedimenti che formano oggetto della presente circ. non sarebbero stati emanati, se il Governo non avesse voluto munirsi dei mezzi necessari per stroncare definitivamente il grave pericolo dell'abusivo esercizio delle professioni e delle arti sanitarie.

E', quindi, superfluo avvertire le EE. LL. che il Governo fa pieno assegnamento sulla intensa, energica, personale cooperazione delle EE. LL. e dei dipendenti funzionari, perchè le leggi delle quali si tratta, applicate ovunque con imparziale rigore, sortiscano prontamente il salutare effetto da tempo, invano, invocato.

All'uopo, il Ministero gradirà, nel primo anno della loro applicazione, una relazione mensile dei provvedimenti adottati, in via amministrativa, delle denunce all'autorità giudiziaria e delle sentenze pronunciate, nell'ambito di ciascuna provincia, ai sensi delle leggi suddette.

Intanto, si attende l'assicurazione dell'esatto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare. p. *Il Ministro: BIANCHI* ».

Il Prefetto — DE BIASE

60. Patenti di conducenti automobili. Nuova classificazione. (C. 23 febbraio 1929 n. 4471 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia e per notizia alla R. Questura, al Comando della Divisione Interna dei CC. RR., al Comando della Divisione Esterna dei RR. CC. ed al Comando del Circolo delle RR. GG. di Finanza di Salerno).

Per l'applicazione delle disposizioni, di cui all'art. 137 del R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179, prego la S. V. di rendere noto, a mezzo di pubblico avviso, che la nuova classificazione delle patenti di conducente di automobili (di 1° e 2° grado) avrà inizio dal primo aprile p. v. e terminerà il 31 luglio 1929.

Il conducente dovrà presentare il patentino alla Prefettura, che vi apporrà la classifica richiesta.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

63. **San Cipriano Picentino: Unione dei Comuni di Castiglione del Genovesi e Giffoni Sei Casali.** (C. 25 febbraio 1929 n. 593 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia) (1).

Si comunica per norma che con R. D. 31 genn. sono stati riuniti in unico comune Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei Casali e San Cipriano Picentino con denominazione e capoluogo « San Cipriano Picentino ».

Con odierno mio decreto poi ho stabilito che col 1° Marzo p. v. cessino dalle funzioni i Podestà dei detti Comuni ed un commissario prefettizio, in persona del signor Umberto Cioffi, assuma l'amministrazione provvisoria del nuovo ente.

Il Prefetto — DE BIASE

64. **Amalfi e Ravello. Riforma circoscrizionale.** (C. 25 febbraio 1929 n. 613 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Si comunica per norma che con R. D. in data 4 corr. il Comune di Scala, eccettuate le frazioni di Pontone e Minuto, e quello di Ravello sono stati riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Ravello »; le frazioni predette, il Comune di Atrani e quello di Amalfi sono stati riuniti in unico comune con capoluogo e denominazione « Amalfi ».

Con odierno mio decreto ho stabilito che cessino dalle funzioni gli attuali amministratori dei quattro comuni a partire dal 1° marzo p. v. e l'amministrazione provvisoria delle nuove Amalfi e Ravello sia affidata ai Commissari prefettizi: Comm. Gargano e Rag. Leonetti.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. per le altre aggregazioni di comuni della Provincia a pag. 391 e cop. fascicolo 36 anno 1928; cop. fascicolo 5 anno 1929.

Aste, appalti ecc.

Comune di Corleto Monforte. — *Vendita taglio bosco ceduo di cerro e faggio « Costa del Monte » di proprietà del comune suddetto e gli eredi Giuliano.* — Essendosi avuta offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, il giorno 20 marzo p. v., alle ore 10, avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno un incanto definitivo, a candela vergine, per la vendita predetta, in aumento del prezzo di lire 64,050. Deposito provvisorio 6400, cauzione definitiva decimo importo aggiudica. Taglio entro 12 mesi consegna. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Acerno. — *Vendita legname bosco Vallebona.* — L'incanto definitivo per la vendita del legname danneggiato dal fuoco in contrada Cupone del bosco Vallebona è fissato pel giorno nove Marzo 1929 alle ore 10 sul prezzo di L. 27352,50 così migliorato in seguito ad offerta di ventesimo. Vigono tutte le disposizioni di cui ai precedenti avvisi d'asta.

Il Podestà P. Lupo

R.^a Prefettura di Salerno

Giunta Prov. Amministrativa costituita in conformità degli articoli 1.^o e 4.^o della legge 27 dicembre 1928 n. 3123.

a) *per la tutela*—Prefetto, Presidente o chi lo rappresenta;
Componenti: Cav. Uff. D.r Falcetti Francesco Vice Prefetto; Cav. D.r Petrocelli Emilio Consigliere di Prefettura; Comm. De Santis Roberto, Intendente di Finanza titolare; Cav. Uff. Arturo Inconronato Ragioniere Capo di Prefettura; Cav. Bruni Giovanni Direttore di Ragioneria della Intendenza di finanza titolare; Comm. Avv. Palladino Carlo, designato dal Segretario Prov. del Partito nazionale Fascista. — *Supplenti*: Cav. Uff. D.r Alfonso Pironti, Consigliere di Prefettura; Cav. Rag. Michele Giacomazza, Rag. Capo di Prefettura; Cav. D.r Francesco Paolo Matarazzo, Vice Intendente di Finanza anziano; Rag. Giuseppe Schiavo, Primo ragioniere dell'Intendenza di Finanza, Comm. Avv. Principe, designato del Segretario Prov. del Partito Naz. Fascista.

b) *per il contenzioso* — Prefetto Presidente o Comm. D.r Luigi Licata, vice prefetto; *Componenti*: Cav. Uff. D.r Padula Riccardo, Consigliere di Prefettura; Cav. D.r Ruggi d'Aragona Roberto, Consigliere di Prefettura; Comm. De Santis Roberto, Intendente di Finanza; Comm. Avv. Carlo Paladino.

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto pref. 19 febb. 1929:

De Feo Francesco—nominato segr. provv. a *Sessa Cilento*.
Petraglia Olimpio » » » » *Omignano*.

Con decreto pref. 23 febb. 1929:

Costantino D.r Giuseppe nominato segr. provv. a *Ceraso*.
Lerro Silvino » » » » *Ravello*.
Capone Chiaravalle » » » » *Gioi Cilento*

Con decreto pref. 27 febbraio 1929:

Lebano Amilcare — nominato segr. provv. a *Futani*.

Con decreto pref. 28 febbraio 1929:

Capobianco Leonzio — nominato segr. provv. a *Policastro del Golfo*.

Trasferimento di sede di Segretario Comunale.

Con decreto pref. del 28 corr. il Rag. Andrea Lanzara è stato trasferito da Rofrano a Pisciotta, comune di pari grado.

Concorsi.

Comune di Roccagloriosa — *Levatrice condotta per i poveri* — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 2000, al lordo, per un numero di poveri non eccedente 20 ‰ popolazione — 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base. Domanda da presentarsi non oltre il 20 marzo 1929, unitamente ai documenti di rito, diploma di levatrice originale e titoli.

Il Podestà cav. G. Balbi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 65. Disciplina della vendita delle carni.
- 66. Carbonchio ematico.
- 67. Velocipedi muniti di manubrio da corsa. Autorizzazione.
- 68. Ricovero indigenti inabili al lavoro.
- 69. Mostra bibliografica del Mezzogiorno e della Sicilia.
- 70. Pesca e vendita del pesce novello.
- 71. Esercizi pubblici.
- 72. Portieri e custodi.
- 73. Porto d'arma, licenze.
- 74. Servizio automobili da piazza.
- 75. Riscossione. Corso medio dei titoli da accettarsi in cauzione per il I° semestre 1929.

c) Parte non ufficiale

Comunicato del Sindacato Prov. Fascista ingegneri della Provincia di Salerno.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Conti consuntivi dei Comuni. Norme per l'approvazione. — *Rag. C. Lanza.*

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 72 a n. 75 — Riforme di statuti ed erezioni di enti morali. — Nomine provvisorie di segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

72. **Portieri e Custodi.** (C. Q. S. 1.º marzo 1929 n. 2719 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Richiamo particolare attenzione V. S. paragrafo II regolamento P. S. 21 gennaio 1929 n. 62 relativo al rilascio dei certificati d'iscrizione per l'esercizio dei portieri e custodi e raccommando, prima di rilasciare detto certificato, d'accertare se i richiedenti per età, condizione di salute, intelligenza, siano in grado di spiegare la necessaria vigilanza ed opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose.

Ricordo che ai portieri degli stabili è fatto obbligo della tenuta di un registro nel quale dovranno iscriversi gli inquilini ed i sub inquilini con la indicazione per ciascuno di essi del piano occupato nello stabile.

Ai portieri è fatto anche obbligo di riferire all'Autorità di P. S. ogni circostanza utile ai fini della prevenzione e repressione dei reati.

Attendo assicurazione e l'elenco dei portieri e custodi di cotesta giurisdizione.

pel Questore — MOLINA

73. **Porto d'arma-Licenze.** (C. Q. S. 1.º marzo 1929 n. 2721 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

In ottemperanza al disposto dell'art. 63 del Reg. di P. S. 21 gennaio 1929 n. 62, avverto che le domande per ottenere la licenza di porto d'armi debbono essere presentate all'Autorità locale di P. S. corredate dal certificato del casellario giudiziale di data non anteriore ad un mese, da un vaglia intestato al Procuratore del Registro di Salerno con la indicazione del nome, cognome e abitazione del richiedente, da 2 copie di recente fotografia dell'interessato a *capo scoperto* ed a *mezzo busto* senza cartoncino.

Le domande di minorenni emancipati debbono essere corredate anche dall'atto di emancipazione. Le fotografie debbono portare il visto d'identità dell'Autorità di P. S.

Le istanze per rinnovazione delle licenze, se scadute da oltre un mese, debbono essere corredate dal certificato del casellario giudiziale.

Raccomando pure perchè, all'atto della consegna della licenza, venga apposta la firma dell'interessato sul libretto e sulla licenza stessa. Se si tratta di analfabeti, se ne dovrà fare menzione nel libretto.

Le istanze per le licenze porto d'armi a guardie particolari debbono essere corredate del decreto prefettizio e di una dichiarazione del proprietario attestante che il richiedente è tuttora guardia particolare alla sua dipendenza.

Assicuri adempimento.

pel Questore — MOLINA

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

65. **Disciplina della vendita delle carni.** (C. 1.^o marzo 1929 n. 5182 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Economia Naz., con circ. n. 300 del 9 febbraio comunica quanto appresso :

« Con la circ. n. 25 del 30 luglio 1928 questo Ministero invitava le EE. LL. a tenere presente che il limite massimo di età dei bovini, per la classificazione in 1.^a qualità delle loro carni, poteva essere esteso a 8 anni di età per i maschi e 6 anni per le femmine, prendendo a norma principalmente lo stato di nutrizione degli animali e il loro stato di ingrassamento.

Ora, si è manifestata l'opportunità di riprendere in esame tali disposizioni per tener conto degli interessi di quegli agricoltori, i quali sono dediti all'industria dell'ingrassamento del bestiame già utilizzato soprattutto per i lavori agricoli.

Si ritiene, pertanto, opportuno di stabilire che i limiti previsti dallo art. 1.^o del R. D. Legge 19 maggio 1927, num. 868, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1131 (rispettivamente di anni 6 per i maschi castrati e 4 per le femmine) valgono senz'altro per i soggetti, che siano in buono stato di nutrizione e di ingrassamento, potendosi con ciò garantire che le carni di questi animali siano di per sé stesse di 1.^a qualità, salvo che, per cause indipendenti dall'età stessa, non presentino uno stato di nutrizione sufficiente.

Qualora, però, si tratti di animali che siano riconosciuti dal Veterinario ispettore delle carni, con suo giudizio tecnico inappellabile, in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento, tale

da dimostrare che sia la risultante di metodi di preparazione per il macello, come è lodevole abitudine di agricoltori di alcune zone agricole progredite, le carni potranno essere classificate di 1.^a qualità purchè non sia oltrepassata l'età di 8 anni per le femmine e di 10 anni per i maschi castrati (buoi).

Poichè una tale interpretazione estensiva del R. D. Legge su citato mira a proteggere gli allevatori contro le manovre dei negozianti, che col pretesto di soggiacere alle conseguenze di un eccessivo rigore degli ispettori delle carni nelle loro classifiche commerciali, svalutano senza ragione il bestiame condotto sui mercati, prego vivamente le LL. EE. a voler dare disposizioni ai dipendenti Podestà per la esecuzione e a voler dare altresì la massima pubblicità a tali disposizioni, invitando le Federazioni provinc. degli Agricoltori a resistere contro eventuali tentativi di svalutazione, essendo ben chiaro che il bestiame giovane in buono stato di nutrizione e quello di età di 8 o 10 anni (rispettivamente per le femmine e per i maschi) in ottimo stato di ingrassamento sono sempre classificabili di 1.^a qualità.

Soltanto il bestiame che abbia oltrepassato i suddetti limiti massimi o che comunque sia logoro o denutrito, deve conseguentemente essere classificato di 2.^a qualità ».

Prego la S. V. di richiamare l'attenzione del personale dipendente per l'osservanza costà delle disposizioni suindicate, alle quali dovrà essere data la massima pubblicità.

Il Prefetto -- DE BIASE

66. **Carbonchio ematico.** (C. 6 Marzo 1929 N. 8317 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno).

I casi di carbonchio ematico negli animali e quelli di pustola maligna nelle persone, che durante lo scorso anno si sono verificati in vari comuni della Provincia, hanno messo in evidenza l'imprescindibile necessità d'intensificare la lotta contro detta malattia.

Epperò, con riferimento a precedente corrispondenza, e spe

cialmente alla mia circ. n. 49-6 del 9 febbraio 1928 pubbl. nel Bollettino Amm. n. 5 d. a., prego la S. V. di:

1) disporre indagini per accertare se nel territorio di codesto Comune durante lo scorso anno o precedentemente si siano verificati casi di morte d'animali riferibili al carbonchio ematico e cioè a quella malattia che colpisce specialmente gli animali caprini, pecorini e bovini, conosciuta dai pastori sotto la denominazione di « milza, bile, botta di sangue, ecc. »;

2) riferire subito a quest'Ufficio l'esito delle indagini, facendo opportune proposte per l'emanazione di opportune provvidenze;

3) curare l'osservanza delle disposizioni emanate da quest'ufficio riguardanti il divieto d'immissione nei pascoli già dichiarati infetti di carbonchio, di animali che non siano stati sottoposti a trattamento immunizzante contro detta malattia;

4) curare l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 78 del reg. di polizia sanitaria zoiatrica di questa Provincia del 26 aprile 1928 riguardanti il divieto di spedizione fuori Comune del fieno proveniente da parti di zone carbonchiose, ricordando che detto fieno può essere utilizzato soltanto per il bestiame sottoposto a trattamento immunizzante;

5) richiamare l'attenzione dei proprietari sulla necessità di sottoporre i loro animali quando siano comunque esposti al pericolo del contagio carbonchioso, al trattamento immunizzante contro detta malattia, ricordando che tale trattamento conferisce d'ordinario agli animali l'immunità della durata di 5 o 6 mesi, per cui occorre ripeterlo almeno 2 volte all'anno;

6) d'invitare il veterinario incaricato della pratica dei trattamenti immunizzanti a riferire subito direttamente al veterinario prov. qualsiasi inconveniente da lui rilevato nei riguardi dei risultati conseguiti durante gli scorsi anni;

7) d'invitare l'ufficiale sanitario a redigere sempre particolareggiato rapporto in occasione di eventuali denunce di casi di pustola maligna nelle persone, con l'indicazione delle indagini esperite per accertarne l'origine.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

67. **Velocipedi muniti di manubrio da corsa. Autorizzazione.** (C. 5 marzo 1929 n. 7181 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni con circ. 23 febb. 1929 n. 2646 stabilisce che l'autorizzazione prescritta dall'art. 54 del R. D. 2 dicembre 1928 N. 3179 per circolare con *velocipedi muniti di manubrio di corsa* possa richiedersi fino ai 31 dicembre 1929.

All'uopo gli interessati dovranno presentare analoga domanda (L. 2) insieme ad un foglio bollato da L. 3 pel decreto, non che una fotografia autenticata da applicarsi su detto decreto.

Prego la S. V. di dare la massima pubblicità alla presente assicurandomene.

Il Prefetto — DE BIASE

68. **Ricovero indigenti inabili al lavoro.** (C. Q. S. del 26 febbraio n. 5917 ai Podestà della Provincia e Uffici distaccati di P. S.).

Per indagini disposte dall'On. Ministero dell'Interno, prego V. S. farmi tenere, colla maggiore sollecitudine, un elenco degli indigenti ricoverati per inabilità al lavoro in istituti di codesta giurisdizione, del comune di origine e del domicilio di soccorso di ciascuno di essi e della data del ricovero.

pel Questore — MOLINA

69. **Mostra bibliografica del Mezzogiorno e della Sicilia.** (C. 2 marzo 1929 n. 878 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e al Presidente Commissione Reale Prov. di Salerno).

E' indetto in Roma, per il prossimo mese di giugno, un Congresso mondiale delle biblioteche e di bibliografia, destinato a svolgere un vasto ed efficace programma di intesa intellettuale.

Il Comitato esecutivo, nominato da S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, ha deliberato di promuovere nelle maggiori biblioteche governative mostre bibliografiche regionali, che dovranno dare ai numerosi congressisti provenienti da ogni parte del mondo una visione sintetica della storia, della vita e del pensiero italiano.

All'alto interessamento del Governo per la buona riuscita di tali manifestazioni corrisponde il consenso unanime di tutti coloro che si interessano ai problemi bibliografici. Volendo dare agli stranieri, attraverso le mostre, un quadro storico completo dello svolgimento culturale dell'Italia nei secoli, è indispensabile avere la possibilità di raccogliere tutti i copiosi cimeli della genialità italiana nei vari campi delle lettere, delle scienze e delle arti. Gli archivi di Stato, le biblioteche e gli archivi locali serbano dovizia di manoscritti e di libri antichi, che potrebbero completare ed integrare il materiale serbato nelle biblioteche e negli istituti dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le mostre avranno luogo nelle seguenti città, sedi di biblioteche pubbliche governative:

Roma—Bologna—Firenze—Milano—Modena — Napoli e Venezia, ed il materiale bibliografico, che verrà eventualmente messo a disposizione, sarà trasportato, custodito e restituito con tutte quelle doverose e rigorose cautele che richiedono cimeli preziosissimi.

Quanto precede porto a conoscenza delle SS. LL. per quanto riguarda il materiale documentario eventualmente conservato negli archivi della Provincia, dei Comuni e delle Opere Pie, e per la partecipazione dell'Ente alle mostre regionali di che trattasi.

Resto in attesa di conoscere le determinazioni che al riguardo saranno adottate.

Il Prefetto — DE BIASE

70. Pesca e vendita del pesce novello. (C. Q. S. 28 febb. 1929 n. 5652 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia)

Richiamo la personale attenzione di V. S. sulla disposizione contenuta nell'art. 3 della legge 4 marzo 1877 n. 3706 sulla pesca, che vietò la pesca e la vendita del pesce novello, intendendosi per pesce novello quello che non raggiunge la lunghezza di 7 centimetri dall'apice del muso al punto medio della congiungente dei due lobi della pinna codale. La provvida disposizione, che mira a non depauperare la nostra fauna marina, non ha finora trovato quella rigida applicazione che l'importante

problema richiede, ond'è che prego V. S. compiacersi disporre nell'ambito della propria giurisdizione opportuni servizi di vigilanza diretti ad impedire in modo assoluto non solo la pesca ma anche la vendita del pesce novello. A carico dei contravventori dovrà procedersi a termini di legge ed il pesce sequestrato dovrà essere consegnato ad un istituto di beneficenza, che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Raccomando il maggiore interessamento ed attendo frattanto ricevuta.

pel Questore — MOLINA

71. **Esercizi pubblici.** (C. Q. S. 2 marzo 1929 n. 2738 ai Podestà della Provincia).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul tit. 3.º parag. 14 del Reg. per esecuzione del T. U. delle leggi 6 nov. 1926 n.º 1848 approvato con R. D. 21 genn. 1929 n. 62, riflettente gli esercizi pubblici, per i quali si fa obbligo ai titolari di tenere permanentemente esposte nel locale, in luogo visibile al pubblico, oltrecchè la licenza e l'autorizzazione prefettizia per i superalcolici, anche la tabella tariffa dei prezzi.

Debbono pure tenere esposto al pubblico, come prescrive l'art. 194 del predetto reg., l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 97 della legge, che trovansi in vendita nell'esercizio, nonchè la riproduzione a stampa degli art. 94, 95, 99 e 110 della legge e degli art. 187, 190 e 201 del reg.. In materia di rappresentanza poi occorre uniformarsi a quanto è prescritto per l'autorizzazione di polizia in genere (art. 12 tit. 1.º parag. 4.º del regol.) e cioè alligare alla domanda dell'esercente, il quale chiede la rappresentanza, oltre i documenti di rito, anche l'atto di consenso da parte della persona proposta come rappresentante. Detto atto, quando non sia ricevuto da un pubblico notaio, può essere assunto o dallo Ufficio di P. S. o dal Podestà e dev'essere redatto su carta da bollo di L. 4.

Attendo ricevuta.

pel Questore — MOLINA

(v. cont. circol. in 2ª pag. cop.)

c) Parte non ufficiale.

Comunicato del Sindacato Provinciale Fascista ingegneri della Provincia di Salerno.

Il Sindacato Prov. Fascista Ingegneri di Salerno ha offerto una speciale riduzione su tutte le tariffe di classe in favore degli Enti locali della Provincia, i quali si impegnino di affidare esclusivamente agli ingegneri iscritti al Sindacato gli incarichi per progettazione, direzione, liquidazione e collaudo delle opere pubbliche.

A tale uopo il Sindacato ha proposto agli Enti predetti il seguente schema di convenzione :

1.° — Il Sindacato Provic. Fascista Ingegneri di Salerno , e per esso tutti gli iscritti al Sindacato stesso si obbligano di praticare sui compensi loro dovuti, escluse le spese effettive, la riduzione del 20 o/o sulla tariffa vigente in qualsiasi periodo di tempo per gl' Ingegneri esercenti nella Provincia di Salerno , e ciò tanto per la redazione dei progetti, quanto per la direzione, misurazione, liquidazione e collaudo, nonchè in genere per ogni incarico ad essi affidato dagli Enti pubblici che aderiscono alla presente convenzione.

2.° — Gli Enti locali della Provincia di Salerno, che aderiscono alla presente convenzione, si obbligano , sempre che non siano provvisti di propri uffici tecnici o non abbiano un ingegnere di loro fiducia iscritto al Sindacato , di servirsi esclusivamente di ingegneri iscritti al Sindacato Prov. Fascista Ingegneri di Salerno. Tale obbligo s' intende esteso agli Enti provvisti di propri uffici tecnici o che già abbiano un ingegnere di fiducia iscritto al Sindacato predetto pel caso che vogliano o debbano comunque servirsi dell'opera di altri ingegneri.

3.° - Tutte le volte che si presenti la necessità, gli Enti locali chiederanno al Sindacato la designazione dell'ingegnere, specificando il genere di incarico da affidargli, onde il Sindacato possa designare l'ingegnere meglio competente ad assolverlo. A richiesta il Sindacato potrà designare una terna di nomi.

4.° — Nel caso l'Ente voglia servirsi dell'opera di Ingegnere di sua fiducia iscritto al Sindacato, dovrà darne comunicazione alla Segreteria del Sindacato, per facilitarne a questo la regolare, equa distribuzione di incarichi professionali.

5.° — In casi eccezionali gli Enti potranno avvalersi dell'opera di tecnici specializzati di notoria fama, non iscritti al Sindacato Prov. suddetto, sempre quando la necessità di tale deroga alla presente convenzione sia riconosciuta dal Sindacato Prov. e dalla superiore Autorità Tutoria.

6.° — Tutte le controversie che eventualmente sorgessero in dipendenza di incarichi di cui alla presente convenzione, verranno, su richiesta della parte interessata, esaminate ed eventualmente risolte in via amministrativa di accordo tra delegati di S. E. il Prefetto della Provincia e del Sindacato Provinc. Fascista Ingegneri.

7.° — Qualora le controversie non si siano potute risolvere in via amministrativa, esse saranno deferite, entro un mese dalla notifica della decisione amministrativa, al giudizio di un Collegio arbitrale.

La domanda di arbitrato dev' essere notificata dall'Ente o dall'Ingegnere direttamente alla parte avversa.

8.° — Il Collegio arbitrale, sulla istanza di una delle parti interessate, sarà costituito di 3 membri, di cui 2 nominati rispettivamente da S. E. il Prefetto della Provincia e dal Segretario Prov. del Sindacato Fascista Ingegneri, ed il terzo, che assume le funzioni di presidente, verrà scelto dai primi due, o qualora non vi provvedano nei 20 giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Salerno sull'istanza della parte interessata.

9.° — Gli arbitri hanno i poteri di amichevoli compositori, con esonero da ogni formalità proceduale. Il loro giudizio deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio, ed è inappellabile. Le notifiche dalle parti o dal Collegio saranno fatte a mezzo di raccomandate con ricevuta di ritorno.

Parte II.

Conti consuntivi dei Comuni

Norme per l'approvazione.

Con circ. prefettizia del 20 dic. 1928 n. 51212, pubbl. nel Bollettino Amm. a pag. 5 del corr. anno, i Comuni della Provincia sono stati invitati a trasmettere alla Prefettura la situazione dei conti, nonchè a procedere sollecitamente alla loro approvazione. Credo pertanto di fare cosa utile agli uffici di segreteria e di ragioneria dei Comuni col riassumere in queste brevi note le principali norme in vigore per l'approvazione dei conti comunali.

Procedura normale e procedura abbreviata.

Le procedure da eseguirsi per l'approvazione dei consuntivi comunali attualmente in vigore, sono due:

1) quella di cui ai RR. DD. 4 febbraio 1923 N. 335 (1) e 19 aprile detto n. 1164, (2) per i consuntivi 1921 ed anteriori (proc. spec. abbreviata)

2) quella di cui al R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289 (3) per i consuntivi dal 1922 in poi (proc. normale).

La prima procedura, dirò di *di eccezione*, nata per normalizzare l'enorme arretrato esistente presso gli uffici com. e di Prefettura può applicarsi ai conti fino al 1921 (incluso) semprechè la loro pubblicazione (per il periodo di un mese) non abbia dato luogo a contestazione.

Essa, in sostanza, mira a semplificare il controllo nei detti conti da parte degli uffici di Prefettura, eliminando la formalità solenne del giudizio in quei casi che questo non aveva ragion d'essere, per mancanza d'una reale controversia. S'intende che è sempre lasciata alla Prefettura la facoltà *discrezionale ed insindaca-*

(1) v. Boll. Amm. 1923 pag. 49.

(2) » id. » 170.

(3) » 1926 » 3.

bile di sottoporre i conti stessi alla giurisdizione del Consiglio di Prefettura, semprechè lo ritenga opportuno.

Per l'applicazione di questa procedura è indispensabile l'osservanza, da parte degli uffici Comunali, dei seguenti adempimenti:

1) esame computistico e logismologico generale e specifico delle diverse partite dei conti, esame che, come vedremo in seguito, si compendia nei seguenti riscontri: concatenazione contabile in base alla decisione approvativa dell'ultimo conto, così dei residui come del fondo di cassa, con avvertenza di passare ai residui attivi il fondo di cassa stabilito dalla decisione approvativa del conto, eventualmente non versato, col conto successivo di diverso contabile; riscontro dei residui attivi preesistenti e di quelli alla fine del 1921, compilando dettagliati elenchi, con i motivi della eventuale loro inesigibilità e con la condizione di esigibilità richiesta dall'art. 194 del regolamento com. e prov.; riscontro di tutte le esazioni in base ai bollettari, ai ruoli, alle note di carico ed agli ordini di riscossione; riscontro di tutte le spese in base ai mandati di pagamento ed alle deliberazioni liquidative ed impegnative; riscontro dei residui passivi, compilando specialmente l'elenco finale del 1921, ecc.

2) atto deliberativo da adottarsi dal Podestà, approvativo di essi conti in base ai risultati acclarati dall'esame computistico e logismologico come sopra. Si noti che, qualora i conti fossero stati dal soppresso Consiglio Comunale già deliberati, si dovrà provvedere, con la deliberazione di approvazione, a revocare la deliberazione già adottata.

3) Pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio e deposito degli atti in segreteria per lo spazio di un mese.

4) Rilascio del certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione per lo spazio di un mese e deposito degli atti per eguale periodo di tempo in segreteria, attestando se vi siano state o non opposizioni.

5) Trasmissione dei conti, della deliberazione approvativa e

del certificato di che al n. 4 alla Prefettura, avvertendo che i conti potranno essere trasmessi senza i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa, nel solo caso che non vi siano state contestazioni od opposizioni.

La Prefettura, riscontrata l'osservanza degli adempimenti di cui sopra, rilascerà l'attestazione di approvazione di che al R. D. 4 febbraio 1923, n. 335, in caso di richiesta (v. circ. Pref. 25 febbraio 1926, Boll. Amm. 1926 pag. 56).

In definitiva alla Prefettura, per conseguenza della procedura speciale abbreviata, è rimasto il compito di riscontrare se fu diligentemente e minutamente effettuato da parte del Comune l'esame dei conti dal lato computistico e logismologico, restando alla medesima sottratto il controllo *giuridico*, di cui parleremo in seguito.

Col R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289, in sostanza, non si è fatto che ripristinare la vecchia procedura approvativa stabilita dall'art. 317 della legge com. e prov. (T U. 4 febbraio 1915 n. 148), con le seguenti modificazioni:

1) Esame dei conti deferito al Prefetto (per mezzo di Commissario) nel caso che l'Amm. Com. non deliberi i conti nella prima sessione dopo la presentazione, purchè da questa sia decorso un mese (con l'attuale ordinamento podestarile deve intendersi l'obbligo determinato ad un mese dopo la presentazione dei conti da parte del tesoriere).

2) Facoltà data a qualsiasi contribuente di produrre ricorso alla Corte dei Conti avverso la decisione del Consiglio di prefettura.

Con lo stesso R. D. L. viene modificata la composizione del Consiglio di Prefettura (art. 1) e sono estesi i casi di responsabilità amministrativa (art. 3), nonchè viene comminata la multa ai tesorieri inadempienti alla resa dei conti (art. 2).

Con il R. D. Legge medesimo è stata modificata ed accresciuta la responsabilità del ragioniere prefettizio revisore dei conti, una volta regolata dall'art. 7 del regolamento 5 ottobre 1902

n. 457, nel modo seguente: il ragioniere compilatore della relazione sul conto, salva la responsabilità civile, è personalmente responsabile degli errori di calcolo, e qualora ometta di rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio od accresciuti nei modi di legge, le irregolarità di cui fossero viziati i mandati di pagamenti e la deficienza od irregolarità dei documenti prescritti, così per le riscossioni, come per le spese e tutti i casi di responsabilità degli amministratori.

Per l'osservanza di questa procedura è indispensabile l'esame computistico e logismologico generale e specifico da parte del Comune delle diverse partite dei conti, esame di cui già ho accennato trattando della procedura speciale abbreviata, e che in questa sede mi converrà meglio chiarire. La Prefettura poi, *oltre il predetto esame*, esteso anche al conto dell'Amministrazione, dovrà altresì compiere quello « giuridico ».

Sull'esame computistico e logismologico generale non credo necessario soffermarmi, bastandomi significare che esso consiste nel verificare tutte le somme, le impostazioni di partite, la redazione dei prospetti ecc. Sull'esame anzidetto, nella sua struttura specifica, basteranno le avvertenze seguenti:

1) La concatenazione si verifica riscontrando se sono stati ripresi nel conto i dati acclarati con la decisione approvativa del conto precedente per la quale, se notificata, occorrerà far menzione se siano decorsi i termini per l'appello (art. 35 R. D. 5 ottobre 1862 n. 884) e per la revocazione (art. 232 reg. com. e prov.). Dei residui attivi occorrerà di fare l'elenco nel conto anno per anno, e così pure di quelli passivi. Il fondo di cassa, eventualmente non versato da un contabile diverso, dovrà essere ripreso fra i residui attivi del conto successivo e così pure la deficienza di cassa.

2) Il riscontro delle esazioni si pratica così sul « conto materiale dei contabili » come su quello di « diritto dell'amministrazione » verificando, per il primo se furono regolarmente segnate nel conto in base agli ordini di riscossione, ruoli e re-

versali; per il secondo se esse siano conformi alle previsioni di bilancio ed alle copie degli atti deliberativi dell'autorità municipale, debitamente approvati.

3) Il riscontro delle previsioni di bilancio riferite ad apposite colonne del consuntivo, per verificare se ebbero effettivamente luogo gli storni, i prelevamenti, le variazioni di bilancio segnate nel conto e se sono effettivamente giustificate le minori entrate ed i fondi attivi passati fra le insussistenze e fra le inesigibilità.

4) Il riscontro dei residui attivi in ordine al loro riporto integrale ed ai maggiori e nuovi accertamenti si effettua in base agli atti alligati al conto ed in base agli elementi esistenti presso la ragioneria della Prefettura e forniti dal Comune, nonchè facendo i dovuti confronti con la situazione dei residui emergente dal conto precedente già approvato, il riscontro poi degli stessi in ordine alla loro esigibilità si effettua prendendo in esame le singole pratiche di accertamento, I residui vanno così classificati: a) residui di certa esigibilità; b) residui di dubbia esigibilità; c) residui inesigibili. Questa ultima categoria va sempre presa in particolare esame dal ragioniere prefettizio, sia per le conseguenze economiche che deriverebbero all'ente Comune, sia per la speciale responsabilità che incombe al ragioniere revisore, ai sensi del precitato art. 1 del R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289;

5) Il riscontro dei pagamenti si pratica così sul « conto materiale dei contabili » come su quello di diritto dell'amministrazione, verificando, per il primo, se i mandati di pagamento posseggono tutte le formalità esteriori volute dalla legge e se furono quietanzati nelle forme legali; per il secondo se esse furono erogate in relazione al bilancio ed alle successive modifiche approvate nei modi di legge.

Circa i documenti giustificativi della spesa bisogna porre mente se esse riguardano « spese fisse » od a « calcolo ». Per le prime ho formato il seguente elenco dei documenti da richiedersi a giustificazione della spesa, oltre la quietanza legale del percipiente: a) per gli stipendi e assegni degli impiegati e dei

salariati, i relativi atti di nomina; nei casi di aumenti, la relativa deliberazione del Consiglio comunale e della Giunta o del Podestà o Com. Pref., a seconda della competenza e dell'ordinamento amministrativo vigente all'epoca in cui furono effettuate. Per tutti poi i pagamenti mensili può richiedersi il certificato di regolare prestato servizio rilasciato dal Sindaco ed attualmente dal Podestà o Com. Pref., b) per le pensioni od assegni vitalizi, i certificati di esistenza in vita rilasciati dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove i pensionati hanno domicilio; per quelli rinchiusi in stabilimenti di beneficenza o di sanità, i certificati di vita rilasciati dai rispettivi direttori od amministratori muniti del visto del Sindaco o del Podestà o Comm. Pref.; per quelli rinchiusi in stabilimenti di pena, ma che ciò nonostante conservano il diritto a riscuotere la pensione da essi goduta, il certificato del direttore dello stabilimento penale (art. 374 regolamento contabile generale dello Stato), per quelli dimoranti all'estero i certificati rilasciati dai Regi Consoli, quando il debitore dimori nello stesso luogo, oppure dall'autorità locale, la di cui firma dev'essere riconosciuta dalle Autorità consolari (art. 376 del Regolamento cit.), c) Per le spese relative ad appalti di costruzioni, pel primo pagamento la copia del contratto approvato dall'autorità prefettizia; per gl'intermedi, un certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico, comprovante che la spesa da erogarsi è conforme al contratto; pel pagamento finale il resoconto a saldo con l'accettazione della liquidazione da parte dell'impresario, il collaudo ed il certificato di non seguiti reclami dopo la pubblicazione dell'avviso *ad opponendum*, ai sensi dell'art. 360 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, d) per i rimborsi all'esattore delle delegazioni estinte per ammortamento di mutui con la Cassa depositi e prestiti, le quietanze di R. Tesoreria, e) Per le imposte sovrimposte e tasse, la bolletta esattoriale. f) per il contributo scolastico principale e suppletivo le quietanze di R. Tesoreria, g) per le quote di concorso, di contributi per spese mandamentali e consorziali, copia della notifica della spesa e le bollette di tesoreria

del Comune Capo-Consorzio, h) Per i fitti, la quietanza della parte con la copia del contratto di fitto; per i fitti figurativi basterà la copia del nulla-osta da parte del capo dell'ufficio o dell'intestario del locale dato in fitto, l) per le spese di bollo: un elenco dei documenti bollati o degli atti cui è occorsa la carta bollata, l) per le indennità ai magistrati o Presidenti ai seggi elettorali ecc.: le parcelle liquidative presentate, m) per l'estinzione dei debiti, la copia autentica del corrispondente atto e la quietanza del legittimo percipiente; n) per i debiti litigiosi, i decreti, le sentenze, che resero liquido o determinarono il pagamento della somma insieme alla quietanza della parte redatta nei modi di legge, o) per le somme cedute pignorate o sequestrate o delegate gli atti, o copie conformi di essi, legali o giudiziari, relativi a tali operazioni, p) per le retrodazioni d'imposte o sovrimposte, i fogli di liquidazione dell'Intendenza di Finanza, q) per le indennità di trasferta al pretore per le visite ai registri dello stato civile, le tabelle di liquidazione delle missioni, r) per le operazioni demaniali la quietanza di R. Tesoreria esistente presso il capoluogo sede di Corte di Appello, ove esiste il Commissario ripartitore degli Usi Civici ecc. s) per ogni altro pagamento da farsi allo Stato le quietanze di Tesoreria e se fatte ad altri Comuni le quietanze di questo ecc.

Per le spese a calcolo, oltre le quietanze delle parti, redatte nei modi di legge, occorrono i seguenti altri atti: a) per le piccole provviste, piccole riparazioni e manutenzioni, le note dei fornitori, b) per gli aggi all'esattore od al tesoriere, il prospetto delle riscossioni, sulle quali è dovuto l'aggio, con un estratto del contratto esattoriale o di tesoreria per la parte che riflette la competenza del contabile pel servizio di esattoria o di tesoreria, c) per le indennità e competenze spettanti ai commissari, avvocati e procuratori, il relativo decreto dell'autorità governativa o giudiziaria, le tabelle e parcelle e per le indennità di missione al segretario comunale ed altri impiegati le tabelle compilate in base al Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395, d) per le

spese forzose agli amministratori comunali per la esecuzione di speciali incarichi, la relativa deliberazione approvata e la nota delle spese stesse sostenute per trasporto, vitto ed altro nel limite della necessità e della onestà (circ. del Ministero dell'Interno 18 giugno 1868), e) per le spese di telegrammi e posta, un elenco dei telegrammi spediti, con la relativa ricevuta dell'ufficio telegrafico, un elenco delle lettere spedite e, per le raccomandate e pacchi postali, la ricevuta dell'ufficio postale e lo scontrino di ricevuta del pacco, f) per l'illuminazione di vie e piazze pubbliche, quando si provveda ad economia, le note dei fornitori, g) per trasporto di mentecatti poveri al manicomio, la nota delle spese per carrozza, ferrovia, di quelle per l'accompagnamento, e la dichiarazione del direttore del manicomio attestante l'entrata del mentecatto, h) per la manutenzione delle strade, se fatta in economia, la nota delle provviste di brecciamme, di ghiaia od altro, delle giornate di operai, i) per le visite e spese sanitarie in casi di epidemie, epizoozie, le parcelle per le indennità ai sanitari, le note dei fornitori di disinfettanti e medicine e di materiali per casermaggio, le perizie degli oggetti distrutti, le note delle giornate di operai impiegati ecc., j) per la distribuzione di medicinali ai poveri, le note dei farmacisti corredate dalle ricette dei medici, firmate dal Podestà e liquidate dal medico prov. l) per le casse da morto per i poveri, la nota del fornitore, m) per i sussidi od elemosine l'elenco dei poveri sussidiati, n) per le spese di trasporto ed alloggio militari, di trasporto detenuti e corpi di reato, di trasporto indigenti, la copia delle contabilità inviate all'autorità militare e alla Prefettura, per conseguire il rimborso delle spese anticipate, o) pei rimborsi a favore del tesoriere o di incaricati, di spese da essi anticipate per conto del Comune, la relativa liquidazione deve essere corredata dalle singole fatture e dalle ricevute dai creditori diretti rilasciate a favore della persona che chiede il rimborso.

6) Il riscontro dei residui passivi si effettua in base agli stessi criteri indicati per quelli attivi avvertendo che, trascorsi 5 anni, i residui stessi vanno stralciati dal conto e messi in evidenza in apposito registro.

(cont. e fine prossimo fascicolo)

RAG. CARLO LANZA
RAGIONIERE DI PREFETTURA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

74. **Servizio automobili da piazza.** (C. 6 marzo 1929 n. 8365 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

L'articolo 112 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 3179, stabilisce la facoltà dei Comuni di dettare norme pel funzionamento degli automobili da piazza e da rimessa nell'ambito del loro territorio.

Prego la S. V. trasmettermi d'urgenza copia delle prescrizioni attualmente in vigore in cotesto Comune, facendo conoscere altresì se le autovetture da rimessa siano munite o meno del tassametro.

Il Prefetto — DE BIASE

75. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 2.° semestre 1928 d'accettarsi in cauzione per il 1.° semestre 1929.** (C. Ministero Finanze 15 febbraio 1929 n. 379 ai Prefetti).

Si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel primo semestre del corr. anno (1.° gennaio-30 giugno 1929) dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico di leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401 al corso medio del semestre anteriore (1.° luglio-31 dicembre 1928) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione del decimo.

TITOLI DI STATO

<i>a) Consolidati:</i>	Lire
1. Rendita 3,50 o/10 (netto) 1906	64,65
2. Rendita 3,50 o/10 (netto) 1902	60,08
3. Rendita 3 o/10 lordo	40,78
4. Consolidato 5 o/10	74,82
<i>c) Buoni:</i>	Lire
27. Novennali - scadenza 15 novembre 1931 - 5 o/10	88,77
28. » » 15 novembre 1932 - 4,75 o/10	86,03
29. » » 15 maggio 1934 - 5 o/10 .	88,25

p. Il Ministro — NICCOLI .

R. Prefettura di Salerno.

Riforme di statuti ed erezioni in ente morale di Istituzioni di Beneficenza.

R. D. 28 genn. 1929 approva la riforma dello statuto del Comitato Cittadino di Carità di Cava dei Tirreni.

id. id. — Approva erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Buccino.

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto pref. 28 febbraio 1929:

Pezzuti Angelo — nominato segr. provv. a *Stio*.

Con decreto pref. 6 marzo 1929:

Caruso Daniele — nominato segr. provv. a *Roccagloriosa*.

Con decreto pref. 7 marzo 1929:

Russo Maurizio — nominato segr. provv. a *Ricigliano*.

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno. — *Vendita taglio di una zona boschiva danneggiata della contrada Croce, Monacisi, Costa o Coste di S. Donato.* — L'asta, a candela vergine, avrà luogo con 1.° esperimento nell'Ufficio della R. Prefettura addì 21 marzo 1929 ore 10 in aumento del prezzo di lire 63929. Deposito provvisorio lire 6000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di S. Cipriano Picentino. — *Vendita materiale legnoso 9.^a sezione foresta Palilli di proprietà del cessato comune di Giffoni sei Casali.* — La vendita avrà luogo nella R.^a Prefettura di Salerno, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 74600 il giorno 27 corrente alle ore 10. — Ogni offerta in aumento non può essere inferiore lire 100. Deposito provvisorio lire 200, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Nocera Inferiore. — *Guardie Municipali.* — E' aperto il concorso per titoli e per esami per la nomina di due guardie municipali. Stipendio annuo lire 4500, oltre il 10 o/0 pel corredo e le indennità temporanee accessorie. Titolo di studio richiesto licenza elementare superiore. Età anni 30, salve le disposizioni per gli ex combattenti e pei mutilati ed invalidi di guerra. Tassa di ammissione al concorso lire 25. Termine per la presentazione delle domande 12 aprile 1929.

Il Podestà Lacquanita

Comune di Auletta. — *Medico condotto.* — Stipendio lire 7000 al lordo delle ritenute di legge, aumentabile di 4 quadrenni del decimo. Documenti di rito ed iscrizione al Partito. Tassa L. 50,15. Scadenza 20 marzo 1929. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Segretario Comunale Giachetta

Il Podestà Cav. A. Carusi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

76. Modifiche al testo unico delle leggi sul reclutamento al R. Esercito. (R. D. L. 8 Novembre 1928 n. 2430).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

77. Fondi Istituti di previdenza — Mutui ai Comuni — Pagamenti contributi.
78. Contributi sindacali obbligatori a carico dei piccoli proprietari.
79. Vendita di carni insaccate.
80. Riscossione esattorie imposte dirette. Redazione di cartelle, avviso e bollette di pagamento d'imposte.
81. Fabbricati ferroviari per uso di abitazione.
82. Contributo Patronato Istituto Prov. assistenza sociale.
83. Rinnovazione annuale decreti guardiani giurati.
84. Meningite cerebro spinale epidemica.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Conti consuntivi dei Comuni. Norme per l'approvazione. — *Rag. C. Lanza.*

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 81 a n. 84 — Nomine provvisorie di segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Pubblicazione.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

81. **Fabbricati ferroviari per uso di abitazione.** (C. 7 marzo 1929 n. 4593 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza e norma, comunico la seguente circolare dell'on. Ministero dell'Interno in data 18 febbraio num. 480:

« E' sorta quistione sui limiti ai quali debbano ritenersi soggetti nei riguardi dell'autorità municipale e dei regolamenti locali le costruzioni di edifici e fabbricati in genere, destinati ad alloggio del personale ferroviario, promosse dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Al riguardo, presi gli opportuni accordi col Ministero delle Comunicazioni, si ritiene di fissare i seguenti criteri di massima:

1.° In linea di diritto formale, può dubitarsi se le amministrazioni dello Stato siano soggette all'osservanza delle norme regolamentari stabilite dai Comuni in materia edilizia; e se le approvazioni, d'indole tecnica ed amministrativa, alle quali sono sottoposti i progetti di opere pubbliche, non rendano superfluo ed inutile ogni intervento degli organi locali.

Pure, peraltro, riaffermando il principio dell'assoluta preminenza dell'amministrazione statale, da un punto di vista pratico meritano di essere considerati gli scopi specifici che i regolamenti di edilizia locale mirano a raggiungere, per fini di utilità locale, che solo astrattamente è dato distinguere dagli scopi generali di pubblico interesse.

2.° Per il ben regolato ed armonico conseguimento dei fini di interesse pubblico, speciali e generali, di che trattasi, l'amministrazione ferroviaria si è dichiarata ben disposta a conciliare le proprie esigenze con le prescrizioni di edilizia ed igiene locali. A tale scopo, essa darà in visione alle Commissioni edilizie comunali i progetti di edifici, che risulteranno compresi *in pieno* nell'abitato comunale; e, limitatamente agli edifici in parola, richiederà agli uffici competenti del Comune la preventiva dichiarazione di abitabilità.

3.° Trattandosi d'intese che interessano in modo precipuo gli Enti locali, occorre che i medesimi s'ispirino a criteri di massima sollecitudine e di correttezza, limitando all'indispensabile le loro richieste.

4.° Nessun rimborso di spese dovrà essere richiesto all'amministrazione ferroviaria per i sopraluoghi, interventi e pratiche in genere che l'autorità locale credesse di promuovere e di espletare ».

Gradirò ricevuta.

pel Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

76. **Modifiche al tesoro unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.** (R. D. L. 8 novembre 1928 n. 2430 pubb. G. U. 15 nov. 1928).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il T. U. delle leggi sul reclutamento approvato con R. D. 5 agosto 1927 n. 1437;

Vista la legge 14 giugno 1928 n. 1312 (1);

Riconosciuta l'urgente necessità di concedere, anche nel campo delle riduzioni di ferma, speciale beneficio alle famiglie numerose; ecc.

Art. 1. — All'art. 31 del T. U. delle leggi sul reclutamento è sostituito il seguente:

« Hanno titolo alla iscrizione alla ferma di leva riducibile gl'iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'iscrizione alla ferma minima perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo art. 83:

1.° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi ed i legittimati, anche quelli naturali riconosciuti;

2.° primogenito di orfani di padre e di madre;

3.° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 265.

4.º figlio unico di padre vivente che abbia una o più figlie nubili o vedove e che non risulti iscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile *con un reddito netto superiore a L. 50,000.* (2)

5.º figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni e che non risulti iscritto nei ruoli per imposte terreni, fabbricati o ricchezza mobile *con un reddito netto superiore a L. 50,000;* (2)

6.º nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni ».

Art. 2. — Se le condizioni di cui al n. 1 del precedente articolo non possano far beneficiare il primogenito per essersi esse verificate posteriormente ai termini indicati nell' articolo 87 del testo unico succitato, la ferma riducibile spetterà al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.—Le disposizioni contenute nei nn. 1, 4 e 5 dell'art. 1 e nell'art. 2 del presente decreto sono applicabili anche ai militari arruolati con la classe 1908.

Art. 4. — Se il primogenito di cui al num. 1 dell'art. 1 del presente decreto abbia concorso con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908, la ferma riducibile per il titolo di cui al n. 1 del predetto articolo spetta al primo dei fratelli che abbia concorso o concorra a leva successiva.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazz. Uff.* ecc.

MUSSOLINI

(2) Nella conversione in legge di questo decreto (Legge 20 dicembre 1928 n. 2898, *Gazz. Uff.* 31 dicembre 1928), furono modificate le parole « reddito netto superiore a L. 50,000 » sostituendole con le seguenti: « *reddito globale netto, superiore a L. 18,000.* »

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

77. **Fondi Istituti di previdenza. Mutui ai Comuni. Pagamento contributi.** (C. 9 marzo 1929 n. 3673 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Direzione Generale degli Istituti di previdenza ricorda che ai sensi del R. D. del 13 giugno 1926 n. 1064, i fondi degli Istituti di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali si impiegano in mutui per opere pubbliche di interesse locale e che il ritardato versamento dei contributi ha ripercussione in tali concessioni; che essa dovrà sospendere le operazioni con gli Enti morosi.

Prego pertanto le SS. LL. di voler vigilare per il regolare versamento dei contributi per l'avvenire e per il sollecito invio delle opportune proposte per la pronta soluzione dei debiti arretrati.

p. Prefetto — LICATA

78. **Contributi sindacali obbligatori a carico dei piccoli proprietari e degli affittuari coltivatori diretti.** (C. 11 marzo 1929 n. 7325 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. l'inquadramento dei piccoli proprietari e degli affittuari diretti coltivatori ha formato oggetto di esame di apposita commissione ed in base alle determinazioni di massima adottate caso per caso dalla Commissione stessa una parte dei piccoli proprietari e degli affittuari diretti coltivatori è stata inquadrata nella Confederazione nazionale dei sindacati fascisti, alla quale quindi dovranno essere corrisposti i contributi obbligatori.

Ciò premesso, e tenendo presente che i predetti proprietari ed affittuari, essendo iscritti nei ruoli dell'imposta erariale sui redditi catastali, agrari e di ricchezza mobile, sono assoggettati altresì, in virtù dell'art. 12 del R. D. 24 febbraio 1927, n. 241, al contributo sindacale obbligatorio in favore della Confederazione degli agricoltori, della quale, a seguito delle determinazioni della Commissione, non fanno più parte, sorge la necessità di stabilire le modalità per la pratica riscossione dei contributi, al

fine di evitare l'eventualità di pagamenti in misura superiore a quella dovuta.

Pertanto le organizzazioni vorranno curare che anche i piccoli proprietari e gli affittuari diretti coltivatori, qualora dalla apposita Commissione siano stati inquadrati fra i lavoratori, vengano iscritti nelle matricole e negli elenchi di cui agli art. 19 e 20 del R. D. 24 febbraio 1927, n. 241, per le quote di contributo corrispondenti alla retribuzione media giornaliera stabilita dalla Commissione provinciale.

I signori Podestà vorranno avvertire poi gli esattori di limitare la riscossione del contributo alla misura pari alla differenza fra le dette quote e l'ammontare dei singoli pagamenti, che, in base a regolari ricevute, risulteranno essere già stati effettuati a favore della Confederazione nazionale degli agricoltori.

Sono intanto in corso accordi fra le due Confederazioni interessate, per il rimborso alla Confederazione dei sindacati delle somme di sua pertinenza.

Le SS. LL. si compiacciono di dare le disposizioni del caso per la regolare e sollecita attuazione di quanto precede, ed intanto sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

79. **Vendita di carni insaccate.** (Decreto Pref. 12 marzo 1929 n. 8255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto il proprio decreto N. 12874 del 2 aprile 1928, (1) col quale, tra l'altro, fu fissato al 31 dic. 1928 il termine per la vendita degli insaccati sprovvisti dei contrassegni prescritti dal regolamento sulle carni, approvato dal R. D. 21 luglio 1927 num. 1586;

Considerato che detto regolamento è stato ora sostituito dall'altro approvato con R. D. 20 dicembre 1928 per la integrazione delle precedenti disposizioni;

Considerato che, per antica consuetudine locale, i piccoli proprietari vendono sui mercati della Provincia gli insaccati da

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 152.

essi preparati, esuberanti al fabbisogno delle loro famiglie, e che tali insaccati pur essendo sprovvisti dei prescritti contrassegni, sono i più ricercati sui mercati perchè di produzione locale;

Riconosciuta la necessità di stabilire norme eccezionali e transitorie per graduare il passaggio delle annose consuetudini locali all'applicazione delle nuove disposizioni;

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel suindicato decreto prefettizio n. 12874 del 2 aprile 1928.

Decreta

1. E' consentito fino al 31 dicembre 1929 ai piccoli proprietari produttori diretti di vendere sui mercati della Provincia gli insaccati da essi preparati ed esuberanti al fabbisogno delle loro famiglie.

2. Detti insaccati saranno d'ordinario venduti direttamente ai consumatori locali.

3. Gli esercenti salumeria della Provincia, che acquistano tali insaccati per destinarli alla vendita al pubblico debbono:

a) munirsi d'un certificato, in carta libera per uso sanitario, del Podestà del Comune dove s'effettua l'acquisto, munito della firma del Veterinario locale o dell'ufficiale sanitario, comprovante che gli insaccati stessi furono preparati con carni di suini regolarmente sottoposti a visita sanitaria prima e dopo la macellazione;

b) denunciare subito all'ufficio sanitario del Comune dove trovasi il loro esercizio di salumeria il quantitativo preciso di detti insaccati, per le opportune misure di vigilanza e di controllo, nei riguardi sanitari, esibendo il certificato di cui alla precedente lettera a) ed assumendo l'obbligo di vendere gli insaccati stessi entro il 31 dicembre 1929.

Le autorità sanitarie sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

pel Prefetto — LICATA

80. Riscossione esattorie delle imposte dirette. Redazione di cartelle, avvisi e bollette di pagamento d'imposte. (C. 6 marzo 1929 n. 6168 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Sono pervenute lagnanze al Ministero delle Finanze per il modo poco chiaro e poco esatto, col quale vengono compilati da parte di alcune esattorie le cartelle, gli avvisi ai morosi e le bollette di pagamento d'imposte dirette.

Viene al riguardo segnalato che le intestazioni delle ditte debtrici non sembra riproducono l'esatta e completa intestazione del ruolo, che in qualche cosa manca la necessaria chiarezza nella indicazione dell'anno o degli anni cui ciascun tributo si riferisce, che, in altri casi ancora, insorgono dubbi sulla natura dell'imposta, sul reddito o sull'estimo ed anche sull'ammontare del debito e delle rate di pagamento.

Come è ovvio, irregolarità del genere non possono non dar luogo ad inconvenienti e ad equivoci, che intralciano il regolare andamento del delicato servizio di riscossione e sono causa di perdita di tempo, per la necessità di chiarimenti, agli Uffici distrettuali delle imposte o presso gli sportelli esattoriali, suscitando poi sempre ragioni di malcontento nei contribuenti.

Ad evitare il ripetersi di dette lagnanze, si pregano le SS. LL. di richiamare subito l'attenzione degli esattori delle imposte sull'obbligo che loro incombe di usare la maggiore diligenza nella redazione degli atti e dei registri d'ufficio ed in specie nella compilazione di cartelle, avvisi e bollette di pagamento destinati ai contribuenti, che, come è noto, devono contenere le indicazioni essenziali prescritte dai modelli ufficiali ed essere redatti in conformità dei ruoli e con la più scrupolosa esattezza, chiarezza e precisione.

Per tutte le irregolarità od inesattezze poi che saranno denunciate in avvenire o rilevate d'ufficio in occasione delle prescritte verifiche alle esattorie, i responsabili saranno assoggettati alle sanzioni previste dai capitoli normali per la gestione delle esattorie.

Si prega dare comunicazione della presente a cotesto esattore.
Attendo assicurazione.

pel Prefetto — LICATA

(v. cont. circol. in 2ª pag. cop.)

Parte II.

Conti consuntivi dei Comuni (1)

Norme per l'approvazione.

Per l'applicazione della procedura normale è indispensabile, l'osservanza, da parte degli uffici comunali, dei seguenti adempimenti:

1) Esame computistico e logismologico, generale e specifico sulla parte del conto redatta dal tesoriere (conto materiale dei contabili). Il Consiglio di Prefettura estenderà il detto esame anche alla parte del conto redatta dall'amministrazione (conto di diritto dell'amministrazione). Si noti che il « modello ufficiale di consuntivo ora in vigore è quello stabilito secondo i moduli dati dal Ministero dell'Interno con circolare 14 ottobre 1901 (v. Manuale Astengo 1901 pag. 126) e porta distinti, così per l'entrata come per l'uscita, in apposite colonne i due conti: del tesoriere e dell'amministrazione).

2) atto deliberativo da adottarsi dal Podestà, od eventualmente dal Commissario prefettizio, approvativo di essi conti in base ai risultati acclarati dall'esame computistico e logismologico come sopra. Si noti che qualora i conti fossero stati dal soppresso Consiglio comunale già deliberati, si dovrà provvedere, con la deliberazione di approvazione a revocare la deliberazione già adottata).

3) Pubblicazione della deliberazione e deposito del conto, nei modi indicati dall'art. 2 del R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289,

4) Rilascio del certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione e deposito del conto come al n. 3);

5) Trasmissione dei conti (corredati di tutti i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa, della deliberazione approvativa e del certificato di cui al n. 4), in Prefettura, per i provvedimenti del Consiglio di Prefettura. (Si badi che il contabile ha

(1) cont. vedi pag. 93.

diritto di essere, a sua richiesta, udito di persona dal Consiglio di Prefettura, per cui se il medesimo volesse usufruire di tale diritto, sarà necessario che il municipio, con la trasmissione del conto e dei documenti, invii anche l'istanza dell'interessato a tal uopo indirizzata al Prefetto).

Provvedimenti del Consiglio di Prefettura.

L'esame d'ordine « giuridico » (di competenza del Consiglio di Prefettura) verte principalmente nell'accertare se vennero osservate le leggi e se vi furono abusi, danni, interessi lesi verso l'Ente (indagine sulla responsabilità civile degli amministratori); se vi furono responsabilità per effetto di spese non autorizzate; di locazioni o alienazioni, acquisti appalti di cose e di opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge; se si sia trascurata l'applicazione e la riscossione dei tributi regolarmente deliberati o delle altre entrate pertinenti all'Ente e ne sia derivato un danno a questo ecc.; (indagine sulla responsabilità contabile degli amministratori). Vedere, secondo l'epoca in cui avevano rispettivamente vigore, le disposizioni dell'art. 318 della legge com. e prov., sostituito dall'art. 100 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, successivamente sostituito ancora dall'art. 3 del R. D. L. 23 ottobre 1925 n. 2289; — se infine gli amministratori si siano resi « contabili di fatto » (responsabilità civile, contabile ed eventualmente penale degli amministratori).

Premessi i suesposti concetti, altra indagine da parte della Prefettura è quella di riscontrare se furono notificate, per mezzo del messo comunale, al contabile ed agli amministratori, che fossero designati responsabili, le variazioni deliberate dal Podestà o dal Commissario prefettizio, in confronto del carico o del discarico. Qui si noti che detta notifica va fatta anche qualora si tratta di conti da approvarsi con la procedura speciale abbreviata (V. art. 99 R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839).

L'esame dei conti poi da parte del Consiglio di Prefettura, qualora non approvi i conti con le stesse risultanze denunciate dai contabili obbligati, importa i seguenti provvedimenti :

Per l'Attivo :

1.° Qualora trattasi dello stesso contabile di che all'es. prec.: aggregazione al carico di tutto il fondo di cassa stabilito con la decisione approvativa del conto precedente o della differenza non ripresa, nel caso che il fondo di cassa non sia stato ripreso oppure ripreso per una somma minore, aggregazione al carico della differenza sul fondo di cassa, eventualmente segnato in meno dal contabile.

2.° Qualora trattasi di altro contabile di che all'esercizio precedente: assegnazione ai residui di tutto il fondo di cassa stabilito con la decisione approvativa del conto precedente, o della differenza non versata dal cessato tesoriere al subentrante, nel caso che il fondo di cassa non sia stato versato oppure versato al subentrante per una somma minore.

3.° Assegnazione ai residui di quelle minori entrate riportate dall'amministrazione comunale fra le insussistenze e non bene giustificate e documentate.

4.° Aggregazione al carico di quelle somme, così dei residui come della competenza, la cui mancata riscossione sia da imputarsi al tesoriere.

Per il Passivo :

1.° Sospensione dal discarico di partite non erogate nelle forme di legge o prive di formalità legali, di cui si ritiene possibile la regolarizzazione. Questo provvedimento importa, di conseguenza, l'iscrizione degli importi significati tra i residui passivi, con la facoltà al contabile di ripresentare le partite, convenientemente regolarizzate e documentate, nei conti successivi.

2.° Radiazione dal discarico di quelle partite per le quali si riconosce non essere il Comune tenuto al pagamento, o che comunque la spesa stessa non andava posta a suo carico (tali sarebbero, ad esempio, le multe su tardivi pagamenti, qualora resti comprovato esistere i fondi in cassa, per cui il tardivo pagamento è avvenuto per negligenza; le spese giudiziarie che andrebbero a carico di altri ed erroneamente imputate all'ente

Comune quale parte in giudizio; le parcelle d'indennità a Commissari poste, per disposizione dell'autorità prefettizia, a carico del tesoriere inadempiente, o del segretario o d'impiegati responsabili ecc.).

3.º La depennazione dei residui passivi, per essere divenuti perenti, dopo trascorso il quinquennio, ai sensi dell'art. 213 del regolamento com. e prov.

Ricorsi di appello e di revocazione.

Prima della notifica alle parti interessate (contabili ed amministratori eventualmente dichiarati responsabili) le decisioni del Consiglio di Prefettura possono essere sottoposte al procedimento di revisione; dopo la notifica possono essere suscettibili, in via ordinaria, *di appello* e, in via straordinaria *di revocazione*.

Le decisioni, inoltre, passano in cosa giudicata quando siano state notificate e siano scaduti i termini per l'appello.

Le stesse sono *eseguibili* dopo l'osservanza di queste condizioni e semprechè siano state dal Prefetto munite della formula esecutiva: « comandiamo a tutti gli ufficiali ed uscieri ecc. » trascritta sulla copia autentica della decisione.

*
* *

Come ho detto innanzi, i due modi di gravame avverso le decisioni dei Consigli di Prefettura sono « l'appello » e la « revocazione ».

Il termine per appellare, ai sensi dell'art. 35 del reg. procedurale della Corte dei Conti 5 ottobre 1862 n. 884 è di giorni 30 a decorrere dal giorno della notificazione di esse, se proferite in contraddizione, o dalla scadenza del termine per la opposizione se proferite in contumacia,

L'appellante da una sentenza, così definitiva come interlocutoria, dopo aver fatto notificare l'atto di appello alla parte contraria nella forma prescritta dalle leggi di procedura civile, depositerà l'atto medesimo coi documenti relativi alla Segreteria della Corte nei 15 giorni successivi alla notificazione dell'appello.

E' irricevibile l'atto di appello avverso una decisione del Consiglio di Prefettura oltre il termine dei 30 giorni dalla relativa notificazione, di cui all'artic. 35 del R. D. L. 23 ottobre 1862 n. 884.

Come la Corte ha più volte riconosciuto, il termine dei 6 mesi, prescritto dall'art. 317 del T. U. Com. e Prov. 4 febbraio 1915 n. 2289, per la pronuncia delle decisioni dei Consigli di Prefettura, non ha carattere perentorio ed è perciò improduttivo di conseguenze giuridiche ». (Corte Conti 3^a Sez. 14 - 21 febbraio 1928. Causa Cilluffi c. Comune Montelepre.

« L'appellato potrà, nei 15 giorni successivi alla ricevuta notificazione dell'atto di appello, far notificare all'appellante o al domicilio da esso eletto la sua risposta all'atto di appello » (art. 37 reg. procedurale anzidetto).

« Nella risposta indicata all'art. precedente (la stessa di che all'art. 37) e in via di appellazione incidentale, l'appellato potrà chiedere la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia appello, e che egli creda gli siano pregiudizievoli » (art. 39 reg.).

« Il termine dei 15 giorni, prescritto dall'art. 37 del R. D. 5 ottobre 1862 n. 884, per la risposta all'atto di appello, non ha carattere perentorio se non nel solo caso che questa contenga appello incidentale a norma del successivo art. 39 ». (Corte conti Sez. 3.^o — 17-24 gennaio 1928 Causa De Martis c. Comune di Santodi.

« Nel termine di 3 anni dal giorno in cui la decisione del Consiglio di Prefettura è passata in cosa giudicata le parti hanno diritto di ricorrere al consiglio stesso che l'ha pronunciata, per ottenerne la revocazione, quando a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo; b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuto omissione o doppio impiego; c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione; d) il giudizio sia stato pronunciato su documenti falsi. Negli ultimi 3 casi, scorsi i 3 anni, il giudizio in revocazione deve promuoversi nel

termine di giorni 30 dal riconoscimento della omissione o del doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia venuta al corrente della falsità dei documenti, salvo tuttavia gli effetti della prescrizione trentennaria.

La domanda per revocazione è proposta, sotto pena di decadenza, con ricorso notificato per atto di ufficiale giudiziario alla parte contro cui è diretto. La revocazione può anche essere proposta d'ufficio dal Prefetto nei casi, modi e termini sopra indicati.

Il Consiglio di Prefettura giudica seguendo le norme stabilite dai precedenti art. 225, 226, 227 e 228 ». (art. 232 Reg. Com. e Provinciale).

« Pur riconoscendo esatto il principio che un giudizio di revocazione non possa competere ad autorità diversa da quella stessa, che ebbe ad emettere la pronuncia investita dal gravame straordinario, la Corte ritiene tuttavia che una deliberazione del Consiglio comunale, resa nei consuntivi del Comune e divenuta definitiva per mancata opposizione del contabile nel termine all'uopo prescritto, ai sensi dell'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, possa essere impugnata per revocazione avanti il Consiglio di Prefettura, attesa la particolare natura in tal caso conferitole dal disposto dell'art. 99 citato (Corte Conti 3.^a Sez. 22 febbraio-13 marzo 1928 -Causa Becchelli ved. Paolini c. Comune Castiglione di Garfagnana.

Questo pronunciato della Corte è importantissimo in materia di revocazione nei conti definiti con la procedura spec. abbreviata, poichè riconosce nella speciale procedura una « sostituzione » dell'organo decidente, Consiglio di Prefettura, solamente in sede incontrastata dei conti, stabilendo che l'ulteriore funzione giurisdizionale deve intendersi reintegrata nello stesso organo normale, di fronte al sorgere del mezzo straordinario d'impugnativa, cioè del giudizio di revocazione.

RAG. CARLO LANZA
RAGIONIERE DI PREFETTURA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

82. **Contributi Patronato Istituto prov. Assistenza sociale.** (C. 6 marzo 1929 n. 6187 ai Podestà dei Comuni indicati in calce alla circolare).

Il Patronato dell'Istituto prov. per l'Assistenza sociale comunica che codesto Comune deve ancora versare il contributo deliberato e approvato per il 1928 a favore di detto ente.

Prego la S. V. di voler provvedere con tutta sollecitudine a tale pagamento assicurandomene.

Camerota per Iicusati — Casaletto Spartano — Casalvelino — Castelnuovo Cilento — Castel S. Lorenzo — Celle Bulgheria — Centola — Ceraso — Cetara — Conca Marini — Corleto Monforte — Cuccaro Vetere — Gioi Cilento — Laurino — Laurito — Minori — Morigerati — Oliveto Citra — Omignano — Orria — Ottati — Perito — Piaggine Soprane — Pisciotta — Policastro del Golfo per Ispani e S. Marina — Pollica — Praiano — Roccagloriosa — Rofrano — Rutino — Salerno — S. Arsenio — S. Cipriano Picentino — S. Giovanni a Piro — S. Mauro Cilento — S. Mauro la Bruca — S. Rufo — Siano — Sicignano degli Alburni per Galdo — Torchiara — Torreorsaia — Trentinara.

pel Prefetto — LICATA

83. **Rinnovazione annuale decreti guardiani giurati.** (C. 7 marzo 1929 n. 2829 ai Podestà della Provincia).

Dovendosi procedere, in base alle vigenti disposizioni, alla rinnovazione annuale dei decreti di guardiani giurati, che, come è noto, hanno la validità di un anno dalla data del rilascio, in interesse le SS. LL. a trasmettere subito a questo ufficio tutti i decreti già scaduti di validità ed in prosieguo quelli che andranno di mano in mano a scadere, avendo cura di alligare per ciascuno di essi i seguenti documenti:

1. domanda in carta da bollo da L. 2 diretta a S. E. il Prefetto;

2. marca da bollo da L. 3 o vaglia di egual valore;

3. le due polizze di assicurazioni: alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali e quella degl'Infortuni sul lavoro; entrambe al corrente con i pagamenti;

4. dichiarazione del proprietario attestante che il guardiano continua ad esercitare la vigilanza nelle sue proprietà.

Raccomando che a tale adempimento si provveda sempre con ogni diligenza e resto frattanto in attesa di un cenno di assicurazione al riguardo.

Il Prefetto — DE BIASE

84. **Meningite cerebro-spinale epidemica.** (C. 12 marzo 1929 n. 8366 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della provincia).

Vengono segnalati con maggiore frequenza del consueto manifestazioni di meningite cerebro spinale epidemica.

Interessansi le SS. LL., acchè gli eventuali casi vengano denunziati con la maggiore sollecitudine, e formino oggetto di sicuri accertamenti clinici e batteriologici, di misure assistenziali e profilattiche. Con la trasmissione delle eventuali denunce a questa Prefettura, pregansi *indicare la età del colpito e i provvedimenti attuati.*

Per gli accertamenti batteriologici il materiale potrà essere portato a mano da un agente del comune a questo Laboratorio provinciale di vigilanza igienica e profilassi.

Prego V. S. dare integrale comunicazione della presente agli ufficiali sanitari e ai medici esercenti.

Il Prefetto — DE BIASE

R. Prefettura di Salerno.

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto pref. 12 marzo 1928:

De Fillis Giuseppe — nom. segr. provv. a *Positano.*

Appalti, aste ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino. — *Vendita materiale legnoso 10.^a sezione foresta Palilli di proprietà del cessato Comune di Giffoni 6 Casali.* — La vendita avrà luogo nella R.^a Prefettura di Salerno, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 26650, il giorno 3 aprile 1929 alle ore 10. Ogni offerta in aumento non può essere inferiore a L. 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

id. — *Vendita materiale legnoso 9.^a sezione foresta Palilli di proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali-Rettifica di avviso.* — L'inserzione pubblicata in copertina del fascicolo 7.^o del corr, anno va rettificata sul senso che il prezzo di base è di lire 24600 e non 74600 ed il deposito provvisorio di lire 2000 e non 200.

id. — *Vendita materiale legnoso 11.^a Sezione foresta Palilli di proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali.* — La vendita avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 35600, il giorno 5 aprile 1929 alle ore 10. Ogni offerta in aumento non può essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia.

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 85. Riscossione. Imputazione dei pagamenti fatti dai contribuenti.
- 86. Disciplina dei prezzi dei generi alimentari.
- 87. Lotta contro le malattie sociali nelle collettività giovanili.
- 88. Affrancazione corrispondenza con l'istituto nazionale impiegati enti locali.
- 89. Veicoli a trazione animale. Applicazione di targhe.
- 90. Pubblicità luminosa. Applicazione del regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.
- 91. Questue e collette.
- 92. Bagni d'Acqui.
- 93. Pesca e vendita del pesce novello.
- 94. Profilassi contro l'influenza.

Parte II.

Provincia di Salerno — Risultato delle elezioni politiche del 24 marzo 1929.

COPERTINA

Cont. Atti Uff. R. Prefettura da n. 93 a n. 94 — Modifica circoscrizioni. Trasferimento di segretari comunali. — Nella R. Questura — Appalti, aste ecc. Concorsi — Pubblicazione.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

93. **Pesca e vendita del pesce novello.** (C. 27 marzo 1929 n. 5152 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Le disposizioni contenute nella mia nota 28 febbraio u. s. (1) relativa alla pesca e vendita del pesce novello cessano di aver vigore da oggi.

Il Reggente la Questura — A. MOLINA

94. **Profilassi contro l'influenza.** (C. 25 marzo 1929 n. 10497 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per evidenti necessità di profilassi, approfittando delle vacanze Pasquali, dispongo che si provveda ad *una accurata e straordinaria pulizia delle scuole primarie e secondarie, pubbliche e private, degli asili infantili, dei relativi arredi scolastici, e alle loro successive disinfezioni.*

I Signori Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia sono incaricati della immediata esecuzione della presente disposizione e di assicurarmi l'esatto e sollecito adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 89.

R. Prefettura di Salerno.

Circoscrizioni. — Con decreto Reale del 21 gennaio 1929 al Comune di *Perdifumo* è stata aggregata la contrada *Mercato Cilento* comprendente parte di territorio dei comuni di Lustra e di Sessa Cilento.

Trasferimento di sede di Segretari Comunali. — Con decreto Pref. del 26 marzo 1929 il Sig. Ignazio Pecora è stato trasferito da Agropoli a Morigerati ed il Sig. Michele Volpe da Morigerati ad Agropoli.

Nella nostra Questura

Con recente disposizione, il Vice questore **Cav. D.r Alfonso Molina** ha avuto l'incarico della Reggenza della nostra Questura.

Ci congratuliamo con l'esimio funzionario e gentiluomo della nuova meritata attestazione, con l'augurio che egli possa presto raggiungere il massimo grado della sua carriera.



**Ai Signori Podestà e Commissari Prefettizi
della Provincia**

Il risultato del plebiscito nella nostra Provincia è motivo di orgoglio per me e per voi.

La devozione della Provincia di Salerno al Duce ed al Regime, senza riserve mentali, senza "distinguo" è stata, ancora una volta, consacrata con la solennità di un rito.

Il mio vivo plauso a voi, ai vostri collaboratori ed alle genti semplici e quadrate di questa plaga divina.

Salerno 27 marzo 1929. A. VII.

Il Prefetto

ANTONIO DE BIASE

A pag. 124 del presente Bollettino sono riportati i risultati della votazione di domenica scorsa in tutti i Comuni della nostra Provincia. Tali risultati sono la dimostrazione palmare dell'attaccamento al Regime fascista della nostra terra, che, in questa come in ogni altra manifestazione, guidata dall'alto senno politico di S. E. De Biase, ha dato la più luminosa prova di comprensione dei benefici che alla Nazione sono derivati e sono da attendersi dall'attuale Regime.

Nel Regno, essendo gli elettori iscritti 9,650,570 ed i votanti 8,650,740, la percentuale dei votanti rispetto agli iscritti è stata dell'89,63‰. Nella nostra Provincia la percentuale dei votanti riguardo agli iscritti è stata del 93,84‰, avendo votato 119875 elettori su iscritti complessivi 127735, di cui 123470 compresi nell'elenco I e 4265 compresi nell'elenco III.

Nel Regno la percentuale dei voti favorevoli è stata del 98,33‰ e quella dei contrari dell'1,67‰, cioè di 167 su 10,000 favorevoli; nella nostra Provincia i voti favorevoli hanno dato una percentuale del 99,92‰ e quelli contrari (compresi i voti nulli e contestati) del 0,08‰, cioè di 8 per ogni 10,000 favorevoli.

LA DIREZIONE

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

85. **Riscossione — imputazione di pagamenti fatti dai contribuenti — Art. 30 della legge sulla riscossione delle imposte.** (C. 18 marzo 1929 n. 8921 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Finanze comunica che è occorso di constatare che taluni esattori imputano i pagamenti fatti con ritardo dai contribuenti prima alla multa e alle spese ad essi dovute, lasciando scoperta una parte del debito d'imposta.

A questo riguardo si rammenta che l'art. 30 della legge sulla riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401 dispone tassativamente che i pagamenti fatti all'esattore s'intendono sempre fatti in sconto del debito d'imposta e l'ultimo cap. di detto art. ribadisce, che ove l'esattore imputi invece tali pagamenti ai suoi crediti privati, (fra i quali è da annoverarsi la multa), oltre ad essere passibile delle pene stabilite dal codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate.

Si prega pertanto la S. V. di richiamare l'attenzione degli esattori sulle citate disposizioni, per la loro esatta osservanza.

Si ricorda infine che l'autorità giudiziaria è la sola competente ad applicare anche la multa del decuplo, citata nell'articolo in parola.

Si gradirà ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

86. **Disciplina dei prezzi dei generi alimentari.** (C. 22 marzo 1929 n. 9856 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il movimento di rialzo dei prezzi dei generi alimentari, verificatosi in questi ultimi mesi, impone da parte degli organi

pubblici, incaricati della disciplina dei prezzi, comune anche ai Paesi stranieri, è determinata senza dubbio da un aumento dei costi di produzione, come attestano gli indici dei prezzi oro all'ingrosso, e da altre cause occasionali, quali le lunghe e persistenti nevicate e la recente epidemia influenzale, che hanno non poco turbato il regolare andamento della produzione e il normale rifornimento dei mercati.

Ma da tali circostanze trae facilmente occasione favorevole la speculazione, la quale aggrava il fenomeno con artificiosi aumenti, che debbono essere assolutamente prevenuti o stroncati dalle Autorità.

Interessa pertanto le SS. LL. a svolgere intensa azione calmieratrice a mezzo di spacci anonari o di altri esistenti che non abbiano scopo di speculazione, e di fare in modo che l'opera delle Commissioni provinciali non venga frustrata con la determinazione di calmieri non pienamente controllati o comunque non ricavati da valutazione equa ed obbiettiva di tutte le spese, che possono essere aggiunte ai prezzi base dei generi alimentari, nell'intento che i prezzi di calmiera tengano giusto conto degli oneri del commerciante e degli interessi dei consumatori.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

87. **Lotta contro le malattie sociali nelle collettività giovanili** (C. 15 marzo 1929 n. 8234 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'interno perchè siano osservate le disposizioni in essa contenute:

« A coloro che si occupano della lotta contro le malattie sociali non può certo sfuggire la importanza che per essa deve avere il buon governo igienico degli istituti di educazione e di istruzione, degli asili, delle scuole, dei collegi, etc., in una parola di tutte le collettività, che adunano bambini od adolescenti, comprese quelle che hanno per scopo l'avviamento allo artigianato.

Il raggruppamento di numerosi fanciulli in un Istituto del genere di quelli più sopra indicati, se può, da un lato essere talora incentivo alla diffusione di svariate infermità, quante volte non sia bene organizzato e diretto, può, anzi deve, invece risolversi normalmente in un notevole beneficio proflattico, data la facilità concessa ai dirigenti, assistiti da medici esperti nella materia, di sorvegliare una numerosa collettività infantile, di spiare nei singoli l'insorgenza di manifestazioni morbose e di alterazioni nello sviluppo morfologico e psichico e di intervenire tempestivamente coi mezzi, caso per caso riconosciuti appropriati ed opportuni, sulla scorta anche di quanto dispone l'art. 6 del reg. scolastico 9 ottobre 1921, n. 1981.

Ciò che importa si è che la convivenza giovanile sia bene sorvegliata con occhio allenato alla osservazione e con la esatta visione dei pericoli, che si debbono evitare, dei presidi che debbono porre in atto con piena conoscenza dei singoli individui per adattare e graduare, con sano criterio individualistico, le risorse dell'igiene sociale e pedagogica, e quando occorra, provocare l'intervento della terapia.

Savie disposizioni esistenti, emanate dal Ministero dell'Interno e da quello dell'Istruzione pubblica, offrono in buona parte la guida per lo svolgimento di un simile programma.

Ritiensi utile qui richiamarne alcune:

Visite sanitarie alle scuole — Le disposizioni in vigore (art. 145 del reg. gen. sanitario 3 febb. 1901, n. 45 e 4 del reg. scolastico 9 ott. 1921, n. 1981) prescrivono che in ogni comune siano visitate periodicamente dall'Ufficiale sanitario o da un medico all'uopo delegato tutte le scuole pubbliche e private.

Il concetto di « scuola » deve all'atto pratico estendersi, agli effetti di un'efficace profilassi, a qualsiasi istituto contemplato nelle premesse della presente circ.

È opportuno che il risultato delle visite possa essere registrato in una scheda biografico-sanitaria individuale per ogni alunno o convittore, tenuta al corrente con le osservazioni che, man mano, si fanno con la indicazione delle provvidenze adottate.

L'accertamento di qualsiasi stato morboso, di qualsiasi deficienza o deviazione è manifestamente il primo passo che deve promuovere l'intervento terapeutico, quando non occorra l'allontanamento del fanciullo dalla collettività in base al disposto dell'art. 160 del reg. gen. sanitario 3 febb. 1901, n. 45 e degli art. 2, 16, 17 e 18 del citato reg. scolastico 9 ott. 1921, n. 1981.

E quando trattisi di malattie sociali, qualora non vi provvedano le famiglie o chi per esse, l'intervento terapeutico dovrà essere attuato sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria locale, tenuto anche conto della possibilità, in determinati casi, dell'intervento sussidiario dell'Amministrazione provinciale, previsto dall'art. 8 del R. D. 30 dic. 1923, n. 2889.

Frattanto nei riguardi delle convivenze giovanili, gli ufficiali sanitari dovranno tenersi in contatto con i medici addetti a tali istituti in modo che da una cordiale collaborazione si traggano i più efficaci e pratici risultati.

Vigilatrici sanitarie — Utilissima poi è la istituzione delle « vigilatrici » e « assistenti sanitarie scolastiche », autorevolmente raccomandata dal Ministero della Pubblica istruzione con circ. 11 genn. 1924, n. 41. Questo personale femminile, idoneamente istruito, ha già data, nei luoghi dove è stato messo in valore, ottima prova.

Esso coadiuva il medico nelle sue visite, ne esegue le prescrizioni, vigila sulla nettezza degli ambienti e degli scolari, compila e tiene al corrente le schede individuali, e, cosa particolarmente importante, penetrando nell'ambito delle famiglie, vi porta la voce dell'igiene.

Opera dei Patronati scolastici — Questa è regolata a norma dello art. 199 del T. U. delle leggi sulla pubblica istruzione, approvato con R. D. 22 genn. 1925, n. 432.

Questi Patronati, che saviamente provvedono all'assistenza ed alla previdenza scolastica, devono essere apprezzati ed utilizzati anche quali validi aiuti all'igiene scolastica, alla quale possono realmente dare utile collaborazione.

Scuole all'aperto — Queste scuole, che in sè stesse congiungono i benefici della scuola con quelli del buongoverno igienico dei fanciulli, sono saviamente già prevedute dall'art. 19 del citato reg. 9 ott. 1921, n. 1981.

Dove il bisogno lo richieda, come già suggerisce la citata disposizione regolamentare, per i predisposti alla tubercolosi si istituiranno scuole speciali sul tipo delle scuole all'aperto, completate coi benefici di istituzioni parascolastiche ed analoghe opere integratrici.

Colonie climatiche estive — I notevoli risultati che si ottengono con le scuole all'aperto dovrebbero essere proseguiti durante le vacanze estive con le colonie climatiche.

A questo riguardo è opportuno insistere sulla importanza da darsi alla creazione di — *colonie campestri collocate con sano criterio igienico in località salubri poste in prossimità dei centri abitati* ». Queste presentano il vantaggio di una notevole economia, che dovrebbe essere devoluta alla assistenza di un numero assai maggiore di fanciulli col beneficio di poter anche prolungare, e di molto, la dimora all'aperto oltre ai limiti abitualmente concessi alle colonie al monte ed al mare.

Le colonie marine e montane potrebbero essere più particolarmente riservate a quei bambini, che per effettiva condizione di malattia, come sarebbe la tubercolosi ghiandolare, quella osteo-articolare, il tracoma, la malaria, ne hanno effettivamente bisogno come di un più valido sussidio terapeutico.

Educazione igienica — Educazione igienica vuol dire conferire al fanciullo con l'esercizio e la persuasione, abitudini ispirate ai sani principi dell'igiene.

Le scuole, il convitto per l'istruzione e per l'avviamento all'artigianato, fucine per eccellenza delle anime giovanili, si prestano assai bene per costituire la mentalità utile al nostro caso.

Si educi il fanciullo ad avere somma cura della propria persona e dell'ambiente in cui vive, con tutti quei mezzi, che il Ministero della Istruzione pubblica, nel nome dell'igiene, consiglia.

Si promuovano per l'igiene — gare a premi — tra fanciulli di una stessa scuola o convitto e tra quelli di scuole diverse dello stesso centro, per stimolare la emulazione ed accrescere la istruzione del popolo in una branca dell'umano sapere, così utile alla civile convivenza.

Si faccia diventare il bambino un piccolo alleato nella lotta in modo che, tornato a casa, sia di esempio agli altri componenti della famiglia. Si dia efficacia esecutiva alla formula: « *l'igiene nella scuola, la scuola per l'igiene* ».

Adattamento, secondo i luoghi, della lotta contro le malattie sociali

— Oltre alle norme generali, che debbono valere per ogni luogo, ogni collettività deve assumere anche un carattere specifico di lotta secondo le particolari esigenze e condizioni sanitarie della località nella quale si trova.

Così nei paesi colpiti dalla « *malaria* » devesi dare a tutta la organizzazione dell'Istituto una impronta specifica di difesa contro questa infezione.

Essa consisterà:

1° nel richiamare sul fenomeno l'attenzione degli allievi e nel dimostrarne le cause e i rimedi, combattendo, in materia, gli eventuali pregiudizi tuttora eventualmente dominanti.

2° nel praticare, col concorso degli stessi allievi, in modo sistematico e con doverosa assiduità la lotta antianofelica negli ambienti abitati e nei pressi della scuola o dell'Istituto, attuando, quando del caso, ciò che si dice la « *piccola bonifica* » vale a dire la soppressione di ogni ristagno d'acqua ed ammaestrando sul buongoverno igienico delle vasche d'acqua, dei cortili, dei giardini, facenti parte dell'ambito dell'istituto e della scuola, al fine di impedire che possano favorire lo sviluppo delle larve delle zanzare anofele, trasmettitrici dell'infezione palustre.

3° nel preordinare con sano criterio profilattico, con la guida del Medico, le passeggiate degli alunni specialmente durante l'estate e l'autunno.

4° nel tener nota dei fanciulli, che abbiano precedentemente sofferto di malaria e di quelli che ne vengano colpiti, per

ogni efficace intervento terapeutico chinaceo e coadiuvante, riservato l'uso proflattico del chinino, se del caso, agli altri, sempre sotto la esperta guida del medico.

Nelle località colpite con frequenza dal « *tracoma* » la collettività infantile deve, sotto la guida vigile dei dirigenti, in ogni particolare, assumere contro di esso specifico atteggiamento di sistematica resistenza.

Così i locali dovranno essere forniti di abbondante provvista di acqua, i lavabi, i bagni bene attrezzati per evitare scambio di asciugamani, il servizio di lavanderia ben curato igienicamente, la guardaroba ben fornita di biancheria personale.

Tutto ciò perchè — a parte i doverosi interventi curativi ai malati, la previdente sistematica osservazione dei nuovi ammessi e di tutti i conviventi, da praticarsi con competenza ed assiduità, anche con la istituzione di classi speciali per tracomatosi a senso dell'art. 19 del reg. 9 ott. 1921 n. 1981 — al tracoma si deve offrire la massima resistenza con un'arma sempre idonea, sempre efficiente e sempre sicura: la « *nettezza* ».

*
*
*

Il Governo Nazionale, che, con incessante premura, tende a procurare nelle vie del lavoro fecondo il massimo rendimento del popolo nostro, ne vuole fermamente procurare il continuo progresso, rivolgendo le proprie cure alle giovani generazioni.

Vuole che questo programma si svolga con metodo, giusta le norme della igiene e della così detta « *scienza del fanciullo* » che sono contemporaneamente guida sicura per la ordinata civile convivenza.

Le esortazioni, colla presente rivolte alle SS. LL. in pieno accordo col Ministero della Istruzione pubblica, che così notevole azione esplica per il miglioramento igienico della scuola, si armonizzano con le disposizioni sanitarie e scolastiche vigenti, con quelle contemplate nella legge 10 dic. 1925, n. 2277 per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, e con quelle della preordinata Opera Nazionale Balilla dedicata alla assistenza ed alla educazione fisica e morale della gioventù.

Ho piena fiducia che, in base alle direttive tracciate con la presente circolare, i signori Prefetti, con l'assistenza dei medici provinciali e col prezioso ausilio delle autorità locali amministrative e scolastiche e di quelle preposte agli Istituti contemplati in precedenza, daranno, come mi riprometto, efficace impulso per il raggiungimento di quelle finalità igieniche ed educative, che potranno essere di grande giovamento alla ascensione desiderata per il nostro Paese ».

Mi sarà gradito un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

88. Affrancazione corrispondenze con l'Istituto Nazionale Imposte Enti locali. (C. 22 marzo 1929 n. 6639 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In occasione dell'invio, da parte dei Comuni del Regno, degli elenchi relativi all'anno 1929, l'Istituto nazionale imposte Enti Locali constatò che buona parte di detti elenchi pervennero tassati con un gravame di spesa a suo carico per il ritiro di tale corrispondenza, di circa lire 100 giornaliera, e ciò perchè i Comuni mittenti affrancarono irregolarmente la spedizione con stampa o con metà tassa, mentre la spedizione deve essere fatta come *manoscritti* o lettera ordinaria (se il peso non supera i grammi 15).

Rivolgo quindi vivissima preghiera alle SS. LL. affinchè vogliano disporre l'affrancazione regolare delle lettere inviate a quell'Istituto, il quale non gode di alcuna franchigia postale.

Il Prefetto — DE BIASE

89. Veicoli a trazione animale — Apposizione di targhe. (C. 18 marzo 1929 n. 7839 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 40 del R. D. 2 dic. 1928 n. 3179 stabilisce nuove norme per l'apposizione delle targhe ai veicoli a trazione animale.

Nel mentre ne raccomando l'esatta applicazione, prego le SS. LL. significarmi se in codesto Comune sia stato istituito il prescritto registro-matricola pei veicoli suindicati.

Il Prefetto — DE BIASE

90. **Pubblicità luminosa** — **Applicazione del Regolamento per i servizi Comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.** (C. 13 marzo 1929 n. 8351 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta applicazione delle norme concernenti la pubblicità luminosa o illuminata, contenute nel regolamento approvato con R. Decreto 14 giugno 1928 n. 1399 (1) si ritiene opportuno chiarire i seguenti concetti:

1°) l'art. 32 del R. Decreto 14 giugno 1928 n. 1399 fissa le tariffe massime per la pubblicità luminosa o illuminata. Nulla vieta però ai Comuni di stabilire, nei singoli casi, congrue diminuzioni di tali tariffe massime, specialmente tenuto presente il beneficio che può essere assicurato da una siffatta forma di pubblicità, ai fini di una maggiore illuminazione dei centri abitati.

2°) L'art. 33 dello stesso decreto esenta esplicitamente dalla tassa i globi luminosi o illuminati, contenenti la sola indicazione del nome, ditta o marca del prodotto, quando siano collocati in luoghi dove viene fatta la vendita o distribuzione del prodotto stesso. A maggior ragione devono ritenersi esenti dalla tassa le scritte luminose o illuminate, quando costituiscono l'unica insegna dell'esercizio ed abbiano carattere permanente onde, in quanto tali, risultano già colpite dalla tassa sulle insegne.

Il Prefetto — DE BIASE

91. **Questue e collette.** (C. 7 marzo 1929 n. 2739 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

In ottemperanza alle disposizioni degli art. 301 e 302 del regolamento di P. S. 21 gennaio 1929, num. 62, avverto che le istanze per questue o collette possono essere fatte a solo scopo di mantenimento di ordini religiosi mendicanti o per sopperire a spese di culto presso chiese povere.

Nelle istanze dovrà essere indicato il relativo piano della questua, la destinazione dei fondi da raccogliere, la località ove la questua si dovrà effettuare, la durata di essa e le complete generalità delle persone che ne sono incaricate, inviando per

(1) v. B. A. anno 1928 n. 281.

ciascuna persona due fotografie autenticate ed un foglio bollato da L. 3, nonchè, per visione, la carta di identità.

Avverto inoltre che il rilascio della licenza potrà essere subordinata al versamento di una cauzione proporzionata alla somma, che, secondo il piano, si presume possa ricavarsi dalla questua; la quale peraltro non potrà mai effettuarsi da minorenni o da persone di non buona condotta morale e politica, nè eseguirsi di notte.

Ricordo inoltre che la cauzione non potrà essere restituita se non quando consterà che il ricavato della questua sia stato erogato secondo il progetto e le condizioni stabilite nella licenza.

Resta fermo peraltro l'obbligo di corredare l'istanza del parere dell'Ordinario diocesano.

Attendo assicurazione.

pel Questore — MOLINA

92. **Bagni d'Acqui.** (C. 15 marzo 1929 num. 7990 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la prossima stagione delle cure balneari nello Stabilimento termale « Carlo Alberto » in Acqui si confermano le disposizioni date con la circ. 16 febbraio 1928 n. 5060 nei riguardi dell'accettazione delle domande degli infermi richiedenti la cura gratuita ovvero quella con contributo di cura, così detta, semi-gratuita.

Si fa presente che, di no ma, l'infermo il quale ha usufruito della cura gratuita per due anni consecutivi non potrà godere del medesimo beneficio il terzo anno; ma se speciali condizioni di salute lo richiedano potrà essere ammesso soltanto a titolo semigratuito e cioè mediante contributo di cura.

Il Prefetto — DE BIASE

(cont. in 2ª pag. cop.)

Parte II.

PROVINCIA DI SALERNO

Risultato elezioni politiche del 24 Marzo 1929 - Anno VII.

N. d'ordine	COMUNI	Popolazione	inscritti complessivi	Votanti	Voti pel SI	Voti pel NO	Voti nulli o contestati
1	Acerno	2617	220	212	212		
2	Agropoli	4093	1013	953	949	4	
3	Albanella	3408	684	614	614		
4	Alfano	842	140	130	130		
5	Altavilla Silentina	3415	262	245	242	3	
6	Amalfi	8457	1759	1676	1676		
7	Angri	12598	3299	3236	3236		
8	Aquara	2494	649	569	568	1	
9	Ascea	2560	560	539	539		
10	Atena Lucana	1896	588	409	409		
11	Auletta	2495	298	288	287		1
12	Baronissi	6819	1573	1518	1515	3	
13	Bellosguardo	2050	242	238	237		1
14	Bracigliano	3085	795	639	639		
15	Buccino	5602	871	807	807		
16	Buonabitacolo	2201	230	217	217		
17	Caggiano	3817	765	702	702		
18	Calvanico	1198	219	191	191		
19	Camerota	4846	383	318	357	1	
20	Campagna	9945	1922	1904	1904		
21	Campora	1274	289	264	264		
22	Capaccio	5037	900	819	819	1	
23	Casalbuono	2185	272	253	253		
24	Casaletto Spart.	3404	297	227	227		
25	Casal Velino	3003	402	326	326		
26	Caselle in Pittari	1696	254	210	210		
27	Castelcivita	2529	619	594	594		
28	Castellabate	6725	790	736	736		
29	Castelnuovo Cil.	852	207	148	148		
30	Castelnuovo di C.	1218	255	249	249		
31	Castel Ruggero	773	105	94	94		
	<i>A riportare</i>		20742	19365	19350	13	2

N. d'ordine	COMUNI	Popolazione	iscritti complessivi	Votanti	Voti pel SI	Voti pel NO	Voti nulli o contestati
	<i>Riporto</i>		20742	19365	19350	13	2
32	Castel S. Giorgio	5335	749	743	743		
33	Castel S. Lorenzo	3837	533	523	518	5	
34	Cava dei Tirreni	26582	6537	6348	6346	2	
35	Celle di Bulgheria	2237	359	295	295		
36	Centola	3830	770	733	733		
37	Ceraso	2504	305	287	287		
38	Cetara	2204	778	703	703		
39	Cicerale	2281	552	489	486	3	
40	Colliano	3264	718	711	711		
41	Conca Marini	1245	105	100	100		
42	Controne	1261	261	248	248		
43	Contursi	2787	498	478	478		
44	Corbara	1239	365	353	353		
45	Corleto Monforte	1348	186	186	186		
46	Cuccaro Vetere	779	154	147	147		
47	Eboli	13257	3055	2984	2983	1	
48	Felitto	1857	242	231	231		
49	Fisciano	7241	2097	2068	2068		
50	Futani	1252	236	234	234		
51	Giffoni Valle P.	6238	1404	1366	1366		
52	Gioj	2060	205	203	203		
53	Giungano	972	56	54	54		
54	Laureana Cilento	1891	324	302	302		
55	Laurino	3259	423	391	391		
56	Laurito	1848	390	334	334		
57	Laviano	1957	224	209	209		
58	Lustra	1715	397	324	324		
59	Magliano Vetere	1274	224	213	213		
60	Maiori	4593	745	726	726		
61	Mercato S. Sever.	11947	3187	3023	3019	4	
62	Minori	3001	592	573	573		
63	Montano Antilia	2335	536	352	352		
64	Montecorvino P.	2676	605	591	591		
65	Montecorvino R.	8467	1889	1753	1751	2	
66	Monteforte Cil.	928	211	177	177		
67	Montesano sulla M.	6217	1322	1190	1189	1	
	<i>A riportare</i>		51996	49027	48984	31	2

N. d'ordine	COMUNI	Popolazione	iscritti complessivi.	Votanti	Voti pel SI	Voti pel NO	Voti nulli o contestati
	<i>Riporto</i>		51996	49027	48984	31	2
68	Monte S. Giac.	2083	222	206	206		
69	Morigerati	2009	146	145	145		
70	Nocera Inferiore	24306	5009	4802	4802		
71	Nocera Superiore	8679	1595	1570	1570		
72	Ogliastro Cilento	1566	731	575	572	3	
73	Olevano sul Tusc.	3072	556	537	537		
74	Oliveto Citra	3714	763	723	723		
75	Omignano	967	128	122	122		
76	Orria	1955	385	350	350		
77	Ortodonico	2770	674	578	578		
78	Ottati	1322	380	325	325		
79	Padula	4528	937	825	825		
80	Pagani	17048	3060	2988	2988		
81	Palomonte	3669	552	541	541		
82	Pellezzano	5132	865	833	833		
83	Perdifumo	2345	521	461	461		
84	Perito	1572	179	175	175		
85	Pertosa	793	186	187	187		
86	Petina	1292	126	125	125		
87	Piaggine Soprane	4077	540	488	488		
88	Pisciotta	3757	1247	1240	1240		
89	Policastro del Gol.	2779	252	219	219		
90	Polla	4799	840	785	785		
91	Pollica	3519	680	608	608		
92	Pontecagnano F.	5967	1947	1945	1945		
93	Positano	1710	185	178	178		
94	Postiglione	2339	586	462	461		1
95	Praiano	1535	117	110	110		
96	Prignano Cilento	1320	320	257	257		
97	Ravello	3110	357	349	349		
98	Ricigliano	1101	325	254	254		
99	Rocca d'Aspide	6849	2179	2012	2005	7	
100	Roccagloriosa	2056	520	416	416		
101	Roccapiemonte	4744	614	592	592		
102	Rofrano	2016	352	347	347		
103	Romagnano al M.	1652	199	153	153		
	<i>A riportare</i>		79951	76384	76340	41	3

N. d'ordine	COMUNI	Popolazione	iscritti complessivi	Votanti	Voti pel SI	Voti pel NO	Voti nulli o contestati
	<i>Riporto</i>		79951	76384	76340	41	3
104	Roscigno	1303	226	222	222		
105	Rutino	1521	334	323	323		
106	Sacco	2191	150	124	124		
107	Sala Consilina	6153	952	929	929		
108	Salento	1043	532	229	229		
109	Salerno	53627	12628	12089	12058	31	
110	Salvitelle	1350	273	228	228		
111	S. Cipriano Pic.	8419	1690	1646	1646		
112	S. Giovanni a Piro	3452	1089	1011	1011		
113	S. Gregorio Mag.	4079	974	851	851		
114	S. Mango Piem.	1102	135	130	130		
115	S. Marzano sul S.	5107	840	810	810		
116	S. Mauro Cilento	1189	160	144	144		
117	S. Mauro la Bruca	922	259	260	260		
118	S. Pietro al Tan.	1543	208	197	197		
119	S. Rufo	1813	362	270	269		1
120	Sant'Angelo Fas,	1545	378	310	310		
121	Sant' Arsenio	3274	818	749	749		
122	S. Egidio del M.A.	3751	904	835	833	2	
123	Santomenna	1131	174	168	168		
124	S. Valentino Tor.	4756	1017	1004	1004		
125	Sanza	2175	239	240	240		
126	Sapri	4300	737	681	677	4	
127	Sarno	20381	6432	6083	6083		
128	Sassano	3695	438	406	406		
129	Scafati	15512	3279	3019	3015	4	
130	Serramezzana	691	157	101	101		
131	Serre	3005	452	402	398		4
132	Sessa Cilento	2555	306	282	282		
133	Siano	4723	1605	1495	1495		
134	Sicignano	3752	596	577	577		
135	Stella Cilento	1816	195	182	182		
136	Stio	1700	156	130	130		
137	Teggiano	5960	1508	1432	1432		
138	Torchiarà	2739	297	267	267		
139	Torraca	1545	205	180	180		
	<i>A riportare</i>		121004	113492	113402	82	8

N. d'ordine	COMUNI	Popolazione	iscritti complessivi	Votanti	Voti pel SI	Voti pel NO	Voti nulli ^o contestati
		<i>Riporto</i>	121004	113492	113402	82	8
140	Torre Orsaia	1960	342	311	311		
141	Tortorella	1080	117	113	113		
142	Tramonti	5438	1536	1409	1409		
143	Trentinara	1475	56	52	52		
144	Vallo della Luc.	9022	1763	1724	1724		
145	Valva	1764	239	230	229		1
146	Vibonati	4221	755	590	590		
147	Vietri sul Mare	8651	1953	1954	1954		
	TOTALE		127735	119875	119784	82	9

Appalti, aste ecc.

Amministrazione Provinciale di Salerno. — *Appalto lavori di sistemazione dell'antico Monastero della Piantanova in Salerno adibito a Brevettorio Provinciale e Asilo d' Infanzia e sopraelevazione del 2.º piano sull'ala destra dello stesso edificio, da adibirsi ad Asilo Nido.*— L' asta si terrà, col sistema delle offerte segrete, nell'ufficio amministrativo dell' Amm. Prov. di Salerno, il 4 aprile 1929, alle ore 12, con ribasso percentuale sul prezzo di lire 371043,33. Deposito provvisorio lire 15000 a garanzia dell'asta e lire 10.000 per spese contrattuali. Cauzione definitiva lire 20000. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Ufficio Amm. Prov. di Salerno.

Il direttore Capo Divisione Il Presidente della Comm. Prov.
Galella Valente

Confraternita SS. Rosario di Sessa Cilento.— *Vendita taglio 141 piante di alto fusto di castagno del bosco Acqua del Ferrara.*—L'esperimento di 1.º incanto si terrà a candela vergine presso questa R. Prefettura alle ore 10 del 12 aprile 1929 in aumento del prezzo di lire 9238,50. Offerte in aumento non inferiori a lire 20. Deposito provvis. lire 1000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Acerno. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio di una zona boschiva danneggiata nella contrada Croce Monacisi, Costa e Costa di S. Donato.*—Si rende noto che il 9 aprile 1929 ore 12 scade il termine per le offerte di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione di lire 81,000. Deposito provvisorio lire 8100 insieme con domanda e documenti deve essere presentata Prefettura, Ufficio Contratti.

Comune di Acerno. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio di 4428 piante di alto fusto del III lotto del bosco Polveracchio.* — L'esperimento di 1.º incanto si terrà a candela vergine presso la R. Prefettura alle ore 10 del 20 aprile 1929 in aumento del prezzo di lire 221,840.—Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Calvanico. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio delle sezioni Faragnito, Scampata Soprane e Sottane del bosco Faggiolo.* — L'esperimento di 1.º incanto si terrà, a candela vergine presso la R. Prefettura alle ore 10 del 12 aprile 1929 in aumento del prezzo di lire 42,000. — Offerte in aumento non inferiori lire 200. — Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Cava dei Tirreni — *Appalto lavori di completamento del basolato di Piazza Ferrovia e del Corso Amedeo fino all'incrocio di via Atenolfi.* — L'esperimento, ad unico e definitivo incanto, a schede segrete, con l'aggiudica anche ad un solo offerente, si terrà presso la Segreteria del Comune predetto alle ore 12 dell'8 aprile 1929, in diminuzione del prezzo di lire 104,533. Cauzione provvisoria lire 3000 e deposito lire 2500 in conto spese di asta e contrattuali. Cauzione definitiva 5 %₁₀ importo risultante aggiudica definitiva. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Capo

V. PINTOZZI

Il Podestà

A. DELLA MONICA

Concorsi

Comune di Bracigliano. — *Levatrice condotta per i poveri.* — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 1500. Domande da presentarsi non oltre il 19 maggio prossimo, unitamente ai documenti di rito ed al diploma di levatrice.

Il Commissario Prefettizio

Pubblicazioni

E. Menna. — *L'azione di rivalsa delle spese di ospedalità verso il ricoverato od i suoi congiunti* — Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani — Lire 6.

In questo pregevole lavoro, che è alla seconda edizione e che forma parte della « Biblioteca Pratica Raccolta Ostinelli » l'autore tratta dell'importante materia con intendimento pratico, illustrando le disposizioni positive con la dottrina e la giurisprudenza formatasi. Completano il libro una serie di moduli e un formulario eminentemente utile agli uffici comunali e provin. e delle istituzioni pubbliche di ricovero, chiamate a provvedere al ricupero delle spese di ospedalità.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. —
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

95. Istruttoria delle domande di mutuo per opere pubbliche (C. M. I. 5 ottobre 1928 ai Prefetti).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

96. Riforma del regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione.

97. Inquadramento dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti. Contributi sindacali obbligatori.

98. Prelevamento di sangue nei pubblici macelli per usi diversi dalla diretta preparazione di medicinali.

99. Certificato medico da rilasciarsi ai conducenti.

100. Automobili. Numero di immatricolazione.

101. Lampadine elettriche. Prodotti nazionali.

102. Vaccinazioni ienneriane.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura da N. 100 a N. 102 — Appalti, aste ecc. —
Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

100. **Automobili, numero di immatricolazione.** (C. 28 marzo 1929 n. 1500 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. d'invitare, con pubblico avviso, i possessori di autoveicoli a riprodurre il numero d'immatricolazione ed il contrassegno d'individuazione della provincia, contenuti nella targa di riconoscimento nella parte anteriore dell'auto stesso (art. 72 del R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179).

Il Prefetto — DE BIASE

101. **Lampadine elettriche - Prodotti nazionali.** (C. 28 marzo 1929 n. 9725 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Consta al Ministero che numerose amministrazioni comunali acquistano per l'illuminazione stradale lampadine elettriche di provenienza estera.

Poichè ciò riesce di evidente danno all'industria nazionale che, per i notevoli progressi fatti, trovasi ormai in grado di soddisfare pienamente alle richieste dei vari enti pubblici, i quali sono tenuti alla osservanza delle vigenti leggi in materia di protezione (legge 15 luglio 1926, n. 1379 e R. D. legge 20 marzo 1927 n. 527) devo richiamare in proposito l'attenzione delle SS. LL., facendo presente che, giusta comunicazione pervenuta dal Ministero dell'Economia Naz., possono, a quanto risulta finora, considerarsi prodotti nazionali, agli effetti delle disposizioni in vigore, le lampadine fabbricate dalle seguenti ditte:

De Intel, S. A. Lampade Italiane Radians, Fulgens, Nitens, Ditta Pezzini - Novi Ligure; S. A. Lampade Elettriche speciali, Ovada; S. A. Elettricità Gaetano, Cremona; Fabbrica Italiana Lampade Elettriche, Lecco; Società Edison Clerici, Milano; Ditta Maurizio Crisau F. L. D. I. E., Milano; Industria Siciliana Lampade Elettriche e S. A. Industria Lampade Elettriche « Nicans », Spezia; Fabb. Ital. Lampade Elettriche Filep, Torino; Industria Piemontese Lampade Stella, Rivoli.

Si attende un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

95. Istruttoria delle domande di mutuo per opere igieniche. (C. M. I. n. 20179 (C. 3240 del 5 ottobre 1928 ai Prefetti).

Con circ. 27 luglio 1920, n. 20179. C. 35830, furono date alle EE. VV. istruzioni circa l'istruttoria delle domande dei Comuni, dirette ad ottenere il concorso dello Stato nei mutui occorrenti per il finanziamento delle opere igieniche.

Essendo state successivamente emanate nuove disposizioni legislative, che modificano la documentazione delle domande in parola, si reputa opportuno riassumere, qui di seguito, le norme da seguirsi nella istruttoria delle pratiche relative.

Capo I.

Documenti richiesti per i mutui di favore relativi alle opere igieniche in genere.

a) quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di istruttoria, prescritta dal R. D. 15 luglio 1923, n. 1549.

b) istanza del Podestà, in carta da bollo da L. 3, indirizzata al Ministero dell'interno per la concessione del concorso statale sul contraendo mutuo;

c) istanza del Podestà, in carta da bollo da L. 2, diretta alla Cassa depositi e prestiti per ottenere la concessione del prestito;

d) copia in carta da bollo da L. 4 della deliberazione adottata dal Podestà, con la quale si stabilisce l'esecuzione dell'opera, si approva il progetto e la contrattazione del mutuo, specificandone l'importo e la durata dell'ammortamento, non superiore ad anni trentacinque.

Per tale deliberazione i Comuni possono chiedere il modello alla Dir. gen. della Cassa D. e P.;

e) copia della decisione della G. P. A. in carta da L. 4, con la quale si approva la deliberazione di cui alla lettera *d)* vistata dal Prefetto;

f) qualora con la decisione della G. P. A. si autorizzi l'ecedenza della sovrimposta al limite normale, occorre un certificato del Comune in carta da bollo da L. 2, vistato dai Podestà o dal Prefetto, da cui risulti che la decisione della G. P. A. è stata pubblicata all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi;

g) attestazione dell'Intendente di finanza da cui risulti il limite normale della sovrimposta, il limite massimo ed il limite di blocco (1922);

h) attestazione prefettizia sui vincoli esistenti e sulla consistenza della sovrimposta;

i) copia del bilancio del Comune dell'esercizio in corso al momento della domanda, corredato dal prospetto delle entrate ordinarie e degli interessi passivi; tali atti debbono essere autenticati dal Prefetto;

l) originale e copia del progetto delle opere da eseguire, firmato da un ingegnere laureato (l'originale in bollo e vistato dal Genio Civile, le copie in carta libera);

m) parere del Cons. Prov. Sanitario sul progetto delle opere;

n) statuto del consorzio, debitamente approvato se trattasi di opera consortile.

Quando, per la esecuzione delle opere, occorrono espropriazioni, è necessario produrre anche i seguenti atti;

o) esemplare del foglio annunci legali della Prefettura, contenente l'estratto della domanda per dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

p) certificato delle pubblicazioni eseguite presso ciascun Comune, in cui l'opera deve eseguirsi, con la relata del segretario comunale circa l'esito delle pubblicazioni;

q) certificato di eseguito deposito della relazione e del piano di massima;

r) opposizioni eventualmente prodotte, corredate dal parere del Genio Civile e dalle deduzioni dell'ente espropriante.

Ove il mutuo si debba contrarre con istituti differenti dalla Cassa D. P., basta produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *l*), *m*) ed eventualmente, quelli di cui alle lettere *o*), *p*), *q*), *r*), oltre allo schema del contratto di stipulazione con l'ente mutuante.

Quando si tratti di opere di lieve entità, ed il Comune, per la loro esecuzione, intenda chiedere un sussidio in capitale, basta produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *l*), *m*) ed, eventualmente, quelli relativi alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

Capo II.

Atti speciali da produrre

a corredo delle domande per determinate opere.

a) opere di provvista d'acqua potabile. Oltre i documenti di cui al Capo I occorre produrre :

1° una relazione tecnico igienica sulla qualità e quantità d'acqua, corredata dalle analisi chimica e batteriologica, eseguite da un laboratorio governativo, provinciale o municipale.

Se si tratti di condotta alimentata da sorgenti, la relazione deve, inoltre, contenere la descrizione del bacino imbrifero; i dati sulla portata massima e minima delle sorgenti e sulle variazioni di temperatura dell'acqua in confronto di quelle atmosferiche; i dati riguardanti la zona di protezione, e quanto altro possa concorrere a far meglio conoscere le condizioni di potabilità delle sorgenti.

Nei casi, invece, in cui la derivazione non si faccia da sorgenti (sottosuolo, fiumi, laghi naturali od artificiali) la relazione deve contenere la descrizione particolareggiata di tutte le condizioni locali, che possono avere un'azione sulla purezza dell'acqua;

2° titolo di concessione o di proprietà o di acquisto dell'acqua; o, in mancanza, qualsiasi documento comprovante il possesso pacifico ultra-trentennale dell'acqua da utilizzare.

Quando si tratti di acqua di proprietà privata e il Comune non abbia potuto concordare l'acquisto bonario, deve eseguirsi il procedimento per l'espropriazione forzosa e produrre, anche per l'acqua, i documenti di cui alle lettere *a)* e seguenti del Capo I.

3° relazione del Genio Civile, compilata ai sensi degli art. 2 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e 13 del regolamento approvato con R. D. 6 ottobre 1912, n. 1306, da cui risulti che il progetto risponda al sistema più economico pel Comune, sia isolatamente che in consorzio con altri vicini, per provvedere in modo definitivo e permanente alla alimentazione idrica della popolazione;

b) cimiteri (costruzione od ampliamento):

1° la statistica della mortalità nell'ultimo decennio, desunta dal registro dello Stato civile;

2° la relazione della Commissione di visita tecnico sanitaria, di cui all'art. 95 del regol. speciale di polizia mortuaria, approvato con R. D. 25 luglio 1892, n. 448;

3° decreto prefettizio di cui alla legge 11 luglio 1922, n. 880, nei casi in cui la zona di rispetto del cimitero debba essere ridotta a meno di duecento metri:

c) per i macelli (costruzione ed ampliamento):

La statistica delle macellazioni compiute nell'ultimo quinquennio:

d) per ospedali e locali di isolamento, sale di pronto soccorso ed altre opere del genere:

Decreto Prefettizio di approvazione a termini dell'articolo 84 del regol. gen. sanitario, 3 febbraio 1901, n. 45.

Capo III.

Istanze per mutui integrativi.

Alle domande per la concessione del concorso dello Stato nei mutui integrativi per la esecuzione di opere interessanti l'igiene, per le quali furono già autorizzati mutui di favore anteriormente all'entrata in vigore del R. D. legge 6 ottobre 1919, n. 1909 (e, cioè il 24 ottobre 1919), basta unire i documenti di

cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), nonchè una perizia di aggiornamento dei prezzi in originale e copia, vistata dal Genio civile e contenente la relazione, la stima dei lavori, l'analisi dei prezzi e le modifiche al capitolato d'appalto.

Capo IV.

Istanze per mutui suppletivi.

Per essere autorizzati a contrarre mutui suppletivi di favore, in misura non superiore al quinto dell'ammontare del progetto originario, allo scopo di far fronte a maggiori spese, a lavori non compresi nei progetti originari, e dipendenti da forza maggiore, occorre produrre i documenti descritti al capo precedente, nonchè la perizia dei lavori e delle spese suppletive in originale e copia, vistata dal Genio Civile e munita del parere del Cons. Sanitario Prov.

Capo V.

Varianti ai progetti già approvati.

Nei casi in cui si renda necessario apportare varianti ai progetti già approvati dal Ministero, occorre presentare il progetto di varianti in originale e copia, vistato dal Genio Civile e corredato dal parere del Cons. Prov. Sanitario, nonchè la deliberazione del Podestà o del consorzio, con cui si approvano le varianti stesse.

Capo VI.

Collaudi.

Appena ultimato le operazioni di collaudo delle opere sussidiate dallo Stato, occorre inviare all'approvazione del Ministero, in originale e copia, tutti gli atti di collaudo, cioè: 1) verbale di visita; 2) relazione; 3) certificato di collaudo; 4) elenco documentato delle spese sostenute dal Comune fuori appalto (direzione, sorveglianza, compilazione progetto, espropriazioni, ecc.); 5) relazione del collaudatore sulle riserve dell'impresa; 6) relazione del collaudatore stesso, acclarante i rapporti tra Stato e Comune; 7) relazione di *ricognizione igienica* delle opere, redatta

dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, secondo l'importanza dell'opera costruita.

Si ricorda che, ove la spesa in appalto non superi le lire 50,000, basta un semplice certificato di regolare esecuzione delle opere, redatto dal direttore dei lavori e vistato dal Genio civile, accompagnato sempre dalla relazione dell'ufficiale sanitario, aclarante la buona riuscita delle opere dal lato igienico-sanitario.

p. Il Ministro. BIANCHI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

96. **Riforma del regolamento per la formazione e la tenuta del Registro di popolazione.** (C. 4 aprile 1929 n. 10815 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' in corso di studio presso le competenti autorità e probabilmente sarà pubblicato nel corso del mese corrente un nuovo regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione, che mira a semplificare al possibile il servizio anagrafico e ad eliminare quelle norme e quelle disposizioni contenute nel regolamento del 1901, che si sono dimostrate nella pratica non strettamente necessarie.

Tra le disposizioni emanande vi è il tassativo obbligo per i Comuni di provvedere, nell'intervallo tra i censimenti generali della popolazione, ad una completa revisione dei registri di popolazione mediante una speciale vidimazione anagrafica, da compiersi per mezzo di agenti o di altri funzionari comunali.

Altra modificazione sarà quella riguardante l'ordinamento dei « fogli di famiglia » dispensando i Comuni dagli attuali fogli di casa, ove abbiano ordinati i fogli di famiglia secondo una numerazione progressiva, a termini del regolamento vigente.

Nel caso invece che i Comuni abbiano già ordinati i fogli di famiglia secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle strade, i fogli di famiglia dovranno essere raccolti in « cartelle di casa » che sostituiranno, semplificandoli, gli attuali fogli di casa.

Nell'attesa delle modificazioni predette, i Comuni, che non siano ancora in regola con la formazione e l'aggiornamento del registro di cui si tratta, dovranno curare che le schede individuali ed i fogli di famiglia siano completate con tutte le notizie attualmente richieste. Avverto che non è permessa l'utilizzazione di vecchi registri, l'uso dei quali fu già abolito col regolamento del 1901.

Questo ufficio si riserva di accertare, mercè dirette ispezioni, il modo col quale è tenuto il registro di anagrafe in ciascun Comune.

Richiamo intanto la sua speciale attenzione sull'andamento di tale servizio, al quale S. E. il Capo del Governo dà giustamente una grande importanza, aggiungendo che riterrò responsabile del suo non regolare funzionamento non solo l'impiegato ad esso addetto, ma anche le SS. LL.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente con assicurazioni di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

97. Inquadramento dei piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti — Contributi sindacali obbligatori. (C. 4 aprile 1929 n. 10027 ai Podestà e Com. Pref. dei Comuni della Prov.

A chiarimento della circ. 11 marzo c. a. n. 7325, pubblicata sotto il n. 78 del Boll. amm. 11-20 marzo c. a. n. 8, si crede opportuno, per norma delle SS. LL. e degli Esattori comunali, di pubblicare il testo integrale dell'accordo 22 giugno 1928 intervenuto tra la Federazione prov. dei Sindacati Fascisti Agricoltori e l'ufficio prov. della Confed. naz. dei Sindacati, e relativo all'inquadramento dei piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti.

Il Prefetto — DE BIASE

Verbale di accordo per l'inquadramento dei piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti.

Addì 22 giugno 1928, Anno VI dell'Era Fascista, in Salerno, nella Casa Comunale, tra la Federazione Prov. della C. N.

S. F. Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente Sig. Antonio Conforti e l'Ufficio Prov. della C. N. S. F, rappresentato dal suo Segretario Gen. Cav. Dino Andriani;

Constatato il perfetto e consapevole senso di collaborazione, che, al disopra di ogni meschina e sterile competizione, sempre ha animato dirigenti e gregari delle due organizzazioni;

allo scopo di dare all'inquadramento di quei lavoratori agricoli, la cui figura ed i cui interessi, per un progressivo ascendere, equitativamente li discostano e dai datori e propri prestatori d'opera, uu più armonico assetto e, soprattutto, per meglio garantirne la tutela morale e materiale, senza dannose interferenze o artificiose antitesi,

facendo salva ogni questione di principio, e lasciando impregiudicato il diritto ai rispettivi Organi Centrali di diversi e definitivi accordi, si è convenuto quanto segue:

Art. 1.º Alla Federazione dei Sindacati Agricoltori appartengono:

a) tutti i proprietari, enfiteuti e fittuari di terreni coltivati e coltivabili, colle eccezioni di cui all'art. 2º lettere a) e b);

b) tutti i cosiddetti « Grandi mezzadri » (veri e propri affittuari) che corrispondono il canone d'affitto sotto forma di quota parte delle produzioni raccolte; che non lavorano manualmente il terreno, ma che, nella conduzione ordinaria e normale di fondi, impiegano operai avventizi e salariati;

c) tutti i coltivatori di tabacchi e frutteti specializzati (comprendendo in questi agrumi, olivi, viti ecc.) spiegando, che, per frutteto specializzato si intende riferirsi a quelle colture arboree, che costituiscono la parte prevalente del reddito conseguibile in relazione alla estensione occupata dal frutteto stesso.

Art. 2.º All'Ufficio Prov. dei Sindacati Fascisti appartengono:

a) Tutti quei lavoratori agricoli, che, pur possedendo qualche appezzamento di terreno coltivato o coltivabile, hanno bisogno abitualmente di prestare, in altri fondi, la loro opera, quali operai avventizi debitamente remunerati;

b) tutti i piccoli fittuari che hanno in conduzione terreni della estensione massima di :

I. — Moggia 2, per i Comuni di Anгри, Cava dei Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sarno, Scafati, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio;

II. — Moggia 3, per i Comuni di Castel S. Giorgio, Corbara, Roccapiemonte, S. Egidio del Monte Albino, Siano, Salerno, Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino, Bracigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Giffoni sei Casali, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, S. Cipriano Picentino, S. Mango Piemonte, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Pontecagnano Faiano, Olevano sul Tusciano, Vallo della Lucania, Moio della Civitella, Roccadaspide, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Controne, Ottati, Polla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro, Atena, Sala Consilina, S. Rufo, Sassano, Tegiano, Monte S. Giacomo, Padula, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana e Casalbuono;

III. — Moggia 5, per tutti gli altri Comuni e località della Provincia esclusi quelli della costiera Amalfitana, i cui piccoli proprietari ed affittuari appartengono tutti alla Federazione Agricoltori.

Art. 3.° La ripartizione, come agli articoli precedenti, sarà fatta in base agli elenchi esistenti presso gli Uffici dei Comuni, delle Esattorie e delle Organizzazioni stesse.

Art. 4.° Il moggio o tomolo indicato quale unità di misura ai numeri 1, 2, 3 della lettera b) dell'art. 2° sarà quello relativo al Comune o alla località di appartenenza dei fondi.

Art. 5.° In tutti gli Uffici Economici, Consorzi ed altri organismi del genere, costituiti o da costituirsi presso o come emanazione della Federazione Agricoltori, entreranno a far parte rappresentanti designati dall'Ufficio Provinciale della C. N. S. F. quando trattasi di interessi collettivi di piccoli proprietari ed affittuari.

Art. 6.° Qualora nei Comuni o località eventualmente omissi o non riportati nel presente, per l'inquadramento nascessero dis-

sensi e, comunque, per ogni e qualsiasi controversia, dovunque sorta, le organizzazioni assumono l'obbligo di risolvere gli uni e le altre, rimettendosi, nella ipotesi di mancato accordo, al giudizio insindacabile ed inappellabile di una Commissione paritetica. Questa sarà composta di membri nominati rispettivamente dalle due Organizzazioni e presieduta da un quinto membro nominato d'accordo, o, in mancanza dal Pretore.

Art. 7.° Il presente convenuto, di cui copia sarà depositata presso S. E. il Capo della Provincia, si intenderà pienamente in vigore, non appena ratificato dalle rispettive Confederazioni.

P. L'Ufficio Provinciale dei Sindacati Fascisti: F.to DINO ANDRIANI
P. la Federazione Provinciale della C. S. N. F.: F.to ANT. CONFORTI

98. Prelevamento di sangue nei pubblici macelli per usi diversi dalla diretta preparazione di medicinali. (C. 23 marzo 1929 n. 7338 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della provincia).

Nella Gazz. Uff. num. 47 del 25 febb. u. s. è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 febb. che disciplina il prelevamento del sangue nei pubblici macelli per usi diversi da quello della diretta preparazione dei medicinali, e consente nei macelli stessi, sotto l'osservanza di tassative norme, le operazioni del salasso in bianco su animali sottoposti precedentemente a speciale trattamento in istituti regolarmente autorizzati.

Trascrivo il decreto ministeriale suddetto, e prego darne comunicazione all'Ufficiale sanitario e al Direttore del macello per la rigorosa osservanza:

« Decreto Ministeriale 17 febb. 1929.

Norme per il prelevamento del sangue nei pubblici macelli degli Istituti autorizzati alla produzione di sieri, vaccini e prodotti affini.

Il Capo del Governo ecc.

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1.° agosto 1907, n. 636;

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge sulla

fabbricazione e vendita dei sieri, vaccini, virus, tossine e prodotti affini, approvato con regio decreto 18 giugno 1905, n. 407;

Veduto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 genn. 1927, n. 876, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 3298;

Veduto il decreto ministeriale 24 nov. 1928, che vieta nei mattatoi qualsiasi manipolazione e prelevamento del sangue degli animali macellati a scopo di trarne elementi e sostanze da adibirsi alla « diretta preparazione » di prodotti medicinali;

Considerata la necessità:

1.° di dare rigorosa disciplina al prelevamento del sangue dai mattatoi fatto per usi diversi da quello indicato nella precedente disposizione;

2.° di consentire che animali precedentemente sottoposti a speciali trattamenti in Istituti autorizzati per la produzione dei sieri, vaccini e prodotti affini possano essere abbattuti mediante salasso « in bianco » nei pubblici macelli.

DECRETA

1.° Il prelevamento del sangue nei pubblici macelli, per usi diversi da quello contemplato nel decreto ministeriale 24 nov. 1928, è subordinato a speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Prefetto su motivata domanda dell'interessato, il quale dovrà indicare :

- a) la sede dello stabilimento in cui il sangue verrà lavorato;
- b) lo scopo per cui si richiede il prelevamento del sangue;
- c) il presunto quantitativo di sangue che intende prelevare settimanalmente.

L'autorizzazione prefettizia verrà accordata dopo eseguiti gli accertamenti necessari.

2.° Gli Istituti autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di sieri, vaccini e prodotti affini potranno, a seguito di regolare autorizzazione del Prefetto, procedere sui propri animali precedentemente sottoposti a speciali trattamenti, allo abbattimento mediante salasso « in bianco » e raccolta del relativo sangue nel pubblico macello della città sede dello Istituto, a condizione:

a) che l'Istituto interessato ottenga dall'autorità comunale, a condizioni da convenirsi fra le due parti, la cessione in uso, nel pubblico macello, di un adatto locale da servire esclusivamente a tale scopo e che provveda alla adeguata sistemazione di esso affinchè corrisponda a tutte le esigenze delle operazioni che vi si devono eseguire. I requisiti di ambiente e di attrezzamento necessari dovranno accertarsi a norma delle disposizioni stabilite dalla legge e dal regolamento sui sieri, vaccini e prodotti affini;

b) che le operazioni stesse avvengano sotto il diretto controllo del direttore del macello e di altro veterinario appositamente da lui delegato. Nei giorni di venerdì e di sabato, ed in tutti gli altri in cui si verifichi considerevole afflusso di animali al macello, le operazioni dovranno effettuarsi in ore diverse da quelle in cui ha luogo la normale macellazione;

c) che di ogni salasso compiuto sia redatto dal direttore del macello, o da chi in sua vece, regolare verbale in triplice copia, nel quale siano indicati: la specie a cui apparteneva l'animale salassato, il trattamento cui era stato sottoposto, il quantitativo di sangue ottenuto.

Un esemplare di detto verbale sarà rimesso alla Prefettura, uno rimarrà alla Direzione del mattatoio, il terzo sarà consegnato all'Istituto interessato.

Pel Ministro: F.to BIANCHI ».

Il Prefetto — DE BIASE

99. Autoveicoli — Certificato medico da rilasciarsi ai conducenti. (C. 3 Aprile 1929 n. 11449 ai Podestà e Commissari Pref.)

Prego la S. V. far presente a cotesto Ufficiale San. che il certificato da rilasciarsi, a richiesta dei conducenti d'autoveicoli, dovrà essere compilato secondo la formula seguente:

« Dal certificato medico, sul quale dovrà essere applicata la fotografia del richiedente, dallo stesso firmata e vistata dal medico, deve risultare che l'aspirante:

1) non è affetto da malattie fisiche e psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscano di condurre con sicurezza un autoveicolo;

2) non presenti sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcoliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

3) che ha un campo visivo normale e presenta un'acutezza visiva uguale complessivamente a 14110 (tavola Snellen) raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di -5d o +3d;

4) che percepisce la voce di conversazione ad 8 metri di distanza da ciascun lato (art. 83) ».

pel Prefetto — LICATA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

102. **Vaccinazione ienneriana.** (C. 22 marzo 1929 n. 10175 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Approssimandosi la sessione primaverile delle vaccinazioni ienneriane, occorre che le SS. LL. facciano tempestiva richiesta del vaccino occorrente per le vaccinazioni e per le rivaccinazioni obbligatorie, e organizzino il relativo servizio in modo da aversi la sicurezza del perfetto funzionamento in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari.

Nelle ispezioni compiute dal Medico provinciale si è rilevato che in molti comuni il servizio non è bene disciplinato, e molti sfuggono alla inoculazione profilattica con pericolo per la pubblica salute.

Con circolari precedenti si sono date chiare e tassative istruzioni sull'azione che i Signori Podestà debbono svolgere per ottenere l'osservanza della legge, e si dispose che gli *inadempienti dovevano essere vaccinati e rivaccinati coattivamente, e i padri di famiglia denunziati all'autorità giudiziaria.*

Senza la osservanza di tali misure non si avrà la vaccinazione completa degli obbligati.

Intendo che i registri di vaccinazione e di rivaccinazione siano impiantati secondo le istruzioni impartite con le circolari 25 marzo 1925 num. 7117 e 2 marzo 1926 num. 4677.

Ricordo:

1.^o). Che la vaccinazione è obbligatoria per tutti i nati nel semestre anteriore a quello della sessione; e che debbono essere rivaccinati appena compiuto l'ottavo anno di età.

2.^o). Che la rivaccinazione può essere fatta sollecitamente e proficuamente nelle scuole, dove si trovano aggruppati i ragazzi di otto e più anni.

3.^o). Che deve essere adoperato soltanto vaccino animale fresco e attivo, che va richiesto, volta per volta, al Medico provinciale; e pertanto il vaccino residuo nella sessione precedente, o ritirato da oltre un mese, non deve essere adoperato.

4.^o). Che il vaccino va tenuto in luogo oscuro o fresco.

5.^o). Che la vaccinazione deve essere fatta con la più rigorosa asepsi. Pertanto il vaccinostile va disinfettato, volta per volta, alla lampada ad alcool, e il braccio del bambino con etere ed alcool. Ben s'intende che, prima di praticare la piccola operazione, bisogna essere sicuro del raffreddamento del vaccinostile e della completa evaporazione dell'alcool eterizzato dal braccio del bambino.

6.^o). Che i medici vaccinatori debbono controllare l'esito di ogni vaccinazione e comunicarlo all'ufficiale sanitario.

Con circolare 12 aprile 1928 num. 12817, nel comunicare una nota del Ministero dell'Interno sul servizio di vaccinazione e rivaccinazione prescrissi che non più tardi del 15 giugno e del 15 dicembre di ciascun anno le SS. LL. debbono inviare un breve rapporto sul servizio svolto nella sessione primaverile e autunnale, indicando, separatamente per i vaccinati e per i rivaccinati,

il numero degli obbligati, il numero delle vaccinazioni eseguite, l'esito e il numero delle eventuali denunce all'autorità giudiziaria.

A tale prescrizione non ha ottemperato la quasi totalità dei comuni.

Esprimo il mio rinscrescimento per tale omissione, la cui maggiore responsabilità ricade sull'Ufficiale sanitario, al quale spetta preparare i prospetti; e invito le SS. LL. di volere provvedere, trasmettendo il prospetto relativo alla sessione autunnale del 1928, e dando disposizioni che, per l'avvenire, vengano periodicamente inviati a tempo.

Il Prefetto — DE BIASE

Appalti, aste ecc.

Comune di Petina — *Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di numero 1884 piante di faggio di alto fusto da utilizzare nel 1.° lotto del bosco Montagna, contrada Laudoferro.* — L'esperimento di 1° incanto si terrà, a candela vergine, presso la R. Prefettura, alle ore 10 del 17 aprile 1929 in aumento del prezzo di L. 99797,43. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione definitiva lire 10 mila. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Conca Marini. — *Scrivano.* — Stipendio annuo L. 2500, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo.

Età non inferiore 18 nè superiore, 55, salvo eccezioni di legge.

Certificato licenza elementare. Documenti di rito e tassa concorso lire 25,10. I concorrenti saranno sottoposti ad una prova calligrafica, che sarà eseguita nella Casa comunale di Conca Marini il 2 maggio 1929. Termine scadenza presentazione domande e documenti ore 12 del 30 aprile 1929.

Il Podestà: G. ANASTASIO

Pubblicazioni

Stato giuridico ed economico dei segretari comunali — Salerno - Tip. Ed. del Commercio A. Volpe e figli L. 5,00.

L'utilissimo manuale di imminente pubblicazione, a cura del dott. Ruggi d'Aragona, contiene il R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1928 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, le norme integrative approvate con R. D. 21 marzo 1929 n. 371, le tabelle ed i modelli ufficiali prescritti. Brevi note e richiami completano il testo insieme con un accurato indice alfabetico-analitico.

Poichè il numero degli esemplari sarà limitato, è bene affrettarsi per le prenotazioni, inviando la richiesta accompagnata dal relativo importo in vaglia cartolina alla Direzione del Bollettino Amm. presso la R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. — Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

103. Concorso per titoli per 7 posti di segr. com. di grado VI e 1 posto di segr. com. di grado V.
104. Concorso pubblico per titoli per 14 posti di segr. com. di grado VIII e 18 posti di grado VII.
105. Dazi interni di consumo. Appalti.
106. Seconda celebrazione del pane.
107. Revisione ordinaria delle liste elettorali per il 1929.
108. R. D. L. 20 dicembre 1926 n. 2174 sulla disciplina del commercio. Apertura di nuovi esercizi.
109. Rabbia canina; profilassi.
110. Rivelazioni statistiche mensili sul movimento della popolazione.
111. Automobili, contravvenzioni.
112. Disciplina del commercio. Validità delle licenze.
113. Nomina dei rappresentanti comunali per la elezione dei componenti della Commissione Mandamentale delle Imposte dirette.
114. Fissazione dei prezzi base per la rivendita al minuto.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 114 — Nomine provvisorie di Segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

114. Fissazione dei prezzi base per la rivendita al minuto. (C. 5 aprile 1929 n. 9399 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. le Commissioni permanenti interne dei Consigli Prov. dell'Economia determinano il prezzo base per la rivendita al minuto dei generi di più largo consumo. Come prezzo base si intende il prezzo all'origine per le merci destinate al consumo nell'ambito della Provincia, ove trovasi il centro di produzione; se invece le merci sono destinate al consumo in altra provincia, il prezzo base sarà costituito dal prezzo di origine, gravato delle spese di trasporto fino alla provincia dove ne sarà effettuata la vendita al minuto.

A tali prezzi base le SS. LL. apporteranno le variazioni che dipendono da tutte le altre spese, che possono incidere le merci prima che giungano al consumatore, includendovi anche l'equo utile del rivenditore, mentre dovranno astenersi dal calmierare quelle voci dell'elenco fissato dalle Commissioni permanenti predette, che non interessino il commercio al minuto del Comune o il cui calmieramento si ravvisi superfluo o dannoso alla economia locale.

Avverto poi che al prezzo base fissato dalle cennate Commissioni permanenti non può essere attribuito altro valore se non di contributo di semplificazione all'opera da svolgersi in materia di calmieramento dalle SS. LL., alle quali è infatti attribuita la facoltà di stabilire i prezzi di calmiera per i generi annonari di prima necessità e di adottare le apposite deliberazioni, a termini dell'art. 109 del regolamento com. e prov. 12 febb. 1911 n. 297 e dell'art. 1° del R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174 sulla disciplina del commercio di vendita.

Con l'occasione rammento che mentre l'opera di determinazione del prezzo base svolta dai Consigli Prov. dell'Economia (organizzati sulla base corporativa ed aventi perciò in seno i rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali) può tener luogo degli accordi preventivi voluti dall'art. 4 del R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174, (1) al fine della validità dei calmieri emessi dalle SS. LL., d'altro lato i calmieri stessi, come ogni deliberazione, per essere esecutivi, devono essere muniti del visto di approvazione di questa Prefettura, secondo quanto dispongono gli articoli 211, 212 e 214 della vigente legge com. e prov. T. U. 4 febbraio 1915 n. 148.

Prego segnare ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

bel Prefetto — LICATA

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 3.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

103. **Concorso per titoli per 7 posti di segretario com. di grado VI e 1 posto di segretario comunale di grado V.** (Decreto Prefetto Salerno 16 aprile 1929 n. 10525).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che, dopo la pubblicazione del R. D. 21 marzo 1929, n. 371, si rende necessario provvedere per la nomina del Segretario titolare del grado 6° e 5° nei Comuni in cui il relativo posto è vacante.

Considerato che in conformità del parere espresso dal Consiglio d'Amministrazione dei Segretari Comunali, è opportuno conferire i posti in seguito a concorso per titoli.

Visto l'art. 6 del R. D. L. 17 agosto 1928, n. 1953 e gli art. 3 e seguenti del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, pubb. nella Gazz. Uff. del 2 aprile 1929

DECRETA

E' indetto concorso per titoli, per i posti vacanti nei gradi 6° e 5° di segretario com. per i seguenti Comuni:

a) *grado VI*: Roccadaspide, Baronissi, Pontecagnano Fiano, Buccino, Tramonti, Pellezzano, Nocera Superiore.

b) *grado V*: Mercato S. Severino.

Per essere ammessi al concorso, occorre presentare entro il giorno **12 giugno 1929** alla R. Prefettura di Salerno i seguenti documenti:

1. Domanda in carta da bollo;
2. Certificato di buona condotta morale, civile e politica debitamente legalizzato;

3. Certificato, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

4. Certificato di cittadinanza italiana e di pieno godimento dei diritti civili e politici;

5. Certificato penale di data non anteriore a mesi tre dalla data del presente bando,

6. Atto di nascita;

7. La prova del possesso del titolo di cui all' art. 6 comma I del R. D. 17-8-1928 n. 1953 modificato dall' art. 34 R. D. L. 30 dic. 1923 n. 2839.

Per altro sono riconosciuti validi i titoli per l' abilitazione alla funzione di segretario comunale già conseguiti per speciali disposizioni in deroga alle norme di cui all' art. 161 della legge com. e prov. T. U. 4 febb. 1915 n. 148, modif. dal prefato R. D. 30 dic. 1923 N. 2839.

Sono ammessi a partecipare al concorso i segretari com., anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado messo a concorso, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori al posto messo a concorso, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Sono ammessi a partecipare a detto concorso anche gli impiegati di cui agli ultimi due comma dell' art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, non che i Vice Segretari ed i capi ripartizione titolari, in servizio presso i comuni, forniti del titolo di cui all' art. 161 della legge Comunale e Prov. T. U. 4 febbraio 1915 n. 148 modificato dall' art. 134 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, e in conformità dell' art. 17 R. D. 21 marzo 1929 N. 371.

Per l' ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti al pagamento della tassa di concorso nella misura di lire 50 oltre al versamento di lire 30 nella contabilità speciale della R. Prefettura di Salerno.

Tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato relative ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizi militari prestati in guerra sono estese ai segr. com.

I concorrenti potranno presentare tutti gli altri documenti che comprovino la idoneità al posto.

Il candidato dichiarato vincitore ed assunto in servizio dovrà compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 7 del R. D. legge 17 agosto 1928 n. 1953, esperimento da cui vanno esclusi i funzionari di cui agli art. 17 e 18 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, purchè essi abbiano prestato presso le Amministrazioni da cui dipendevano un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, con note di qualifica di distinto e equiparato.

Pel resto valgono le disposizioni della legge 17 agosto 1928 n. 1953 e del R. D. 21 marzo 1929 n. 371 sopra citati.

Il Prefetto — DE BIASE

104. Concorso pubblico per titoli per 14 posti di segretario com. di grado VII e 18 posti di grado VIII. (Decreto Prefetto Salerno 16 aprile 1929 n. 10525).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Considerato che dopo la pubblicazione del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, si rende necessario provvedere per la nomina dei segretari titolari dei gradi 7.^o ed 8.^o nei Comuni in cui il relativo posto è vacante.

Considerato che, in conformità del parere espresso dal Consiglio d'Amministrazione pei segretari comunali, è opportuno conferire i posti in seguito a pubblico concorso per titoli.

Considerato, d'altra parte, ch'è conveniente bandire il concorso cumulativamente pei posti di grado 7.^o ed 8.^o.

Visto l'art. 6 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953 e gli art. 3 e seguenti del R. D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. nella Gazz. Uffic. del 2 aprile 1929.

DECRETA

E' indetto pubblico concorso per titoli cumulativamente pei posti vacanti nei gradi 7.^o ed 8.^o di segretario com., per i seguenti Comuni:

a) *del grado 7.^o*: Roccapiemonte, Castel S. Lorenzo, Oliveto Citra, Ogliastro Cilento, Castelcivita, Policastro del Golfo, Ceraso, Roccagloriosa, Rofrano, Maiori, Siano, Gioi Cilento, Ravello;

b) *grado 8.^o*: Felitto, Caselle in Pittari, Praiano, Trentinara, Salvitelle, Ottati, Futani, Magliano Vetere, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Tortorella, Alfano, Omignano, S.

Mauro la Bruca, Serramezzana, Positano, Ricigliano, Cuccaro Vetere.

Per essere ammessi al concorso occorre presentare alla R.^a Prefettura di Salerno, entro il giorno **12 giugno 1929** i seguenti documenti:

- 1.^o Domanda in carta da bollo;
- 2.^o Certificato di buona condotta civile, morale e politica;
- 3.^o » di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;
- 4.^o Certificato di cittadinanza italiana e di pieno godimento dei diritti civili e politici;
- 5.^o Certificato penale generale di data non anteriore a mesi tre alla data del presente bando;
- 6.^o Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente è maggiorenne e non ha superato l'età di anni 35 alla data del presente bando.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver prestato precedentemente servizio presso amministrazioni comunali tale limite è elevato di tanti anni quanti ne sono stati prestati dall'aspirante nell'accennata qualità.

7.^o La prova del possesso del titolo di cui all'art. 6, primo comma del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953, modificato dall'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3839. Peraltro, sono riconosciuti validi i titoli per l'abilitazione alla funzione di segretario com. già conseguiti in base a speciali disposizioni, in deroga alle norme di cui all'art. 161 della legge com. e prov. T. U. 4 febb. 1915 num. 148, modificato dal prefato R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839.

Sono ammessi a partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Amministrazione dell'Interno, di cui agli ultimi due comma. dell'art. 34 del sopracitato R. D. 30 dic. 1923 n. 2839 e all'art. 18 delle norme integrative contenute nel R. D. 21 marzo 29 n. 371.

Sono ugualmente ammessi a partecipare a detti concorsi i Vice-Segretari ed i Capi Reparti titolari, di cui all'art. 17 delle norme integrative succitate.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti al pagamento della tassa di concorso nella misura di L. 50, oltre al versamento di L. 30 nella contabilità speciale della R. Prefettura di Salerno.

Tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato relative ai benefici di favore dei mutilati ed invalidi di guerra e

per servizi militari prestati in guerra sono estesi ai Segretari Comunali.

I concorrenti potranno presentare tutti gli altri documenti che comprovino la idoneità al posto.

Il candidato dichiarato vincitore ed assunto in servizio dovrà compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 7 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953; esperimento da cui vanno esclusi i funzionari dello Stato e le altre persone di cui agli art. 17 e 18 delle norme integrative predette.

Pel resto valgono le disposizioni della legge 17 agosto 1928 n. 1953 e del R. D. 21 marzo 1929 n. 371 sopra citati.

Il Prefetto — DE BIASE

105. **Dazi interni di consumo. Appalti.** (C. 12 aprile 1929 n. 12911 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma di V. S. nel conferimento di appalti daziari, comunico la seguente circ. del Ministero delle Finanze del 4 febb. 1928 N. 3:

« Con sempre maggior frequenza, e specie dopo che la istituzione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, per l'emergente diretto interesse dell'E-rario dello Stato, ha resa più attiva l'opera di vigilanza, giungono a questo Ministero notizie di abusi e di irregolarità, che non di rado hanno formato anche oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria, è causata da difettosa organizzazione e da insufficiente attitudine nelle ditte alle quali dette gestioni sono conferite.

Ora, a parte i casi di incompatibilità e di decadenza specificatamente previsti negli art. 70 e 78 del R. D. Legge 24 sett. 1923 N. 2030, concernente il riodinamento dei dazi interni, ed a parte anche tutte le altre sanzioni di carattere repressivo, che possono rendersi applicabili durante il corso delle gestioni, non deve disconoscersi che, a garantire nel modo migliore e più efficace la regolarità dei servizi, è pur sempre preferibile svolgere preventivamente la più rigorosa e vigile azione all'atto del conferimento degli appalti.

All'uopo converrà quindi che i Sigg. Prefetti assnmano tem-

pestivamente tutte le opportune informazioni, avvalendosi anche, ove del caso, dell'Associazione Naz. Fascista degli Appaltatori Daziari, per evitare conferimenti di appalto a persone o ditte che non diano pieno e sicuro affidamento di retta amministrazione non solo per solvibilità, correttezza ed adeguata organizzazione, ma anche per quel necessario grado di istruzione, di capacità e per condotta morale e politica dei privati assuntori, o delle persone comunque preposte, in rappresentanza di ditte, all'andamento delle gestioni.

Così facendo i Sigg. Prefetti si troveranno appunto in grado di assicurare in via preventiva, e nell'interesse dei Comuni, dell'Erario e dei contribuenti, nonchè pel buon nome degli stessi appaltatori, il migliore collocamento delle gestioni, col più efficace uso dei mezzi loro conferiti e delle disposizioni che specialmente riguardano la materia daziaria e da tutte le altre contenute nella legge com. e prov. per quanto particolarmente concerne l'approvazione delle deliberazioni dei Comuni e la esecutorietà dei contratti.

Al riguardo non è superfluo rilevare che allorquando trattasi di conferire le gestioni mediante licitazione o trattativa privata, in deroga del procedimento normale dei pubblici incanti, o mediante cessione a trattativa privata ad un assuntore ad aggio od anche mediante conferma degli appaltatori in carica, sono più che sufficienti i mezzi dei quali è dato di avvalersi per impedire che le gestioni rimangano affidate a persone o ditte per qualsiasi motivo non idonee, senza dimenticare che, trattandosi di assuntori ad aggio, l'accertamento della loro idoneità è tassativamente disciplinato dagli art. 79 del citato R. D. Legge, e 352 del relativo regol. 25 febb. 1924, N. 540.

Ma pur quando sia da eseguire il procedimento dei pubblici incanti al fine precipuo di ottenere le migliori condizioni in rapporto alla misura del canone, non deve per nulla trascurare di accertare, già a far tempo dall'inizio delle operazioni, ed avvalendosi all'occorrenza della facoltà di cui agli art. 3 della

legge di contabilità generale dello Stato e 68 del relativo regolamento circa l'ammissione alle aste, che negli assuntori sussistono tutti i requisiti innanzi accennati, assolutamente necessari per l'esercizio delle delicate ed importanti funzioni, che a loro vengono commesse nell'interesse dei Comuni e dello Stato, e che, precisamente per ciò esigono, oltre tutto, adeguata attitudine ed illibata condotta, e generale fiducia ed estimazione presso i contribuenti ».

Si gradirà un sollecito cenno di ricevuta della presente, con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

106. **Seconda celebrazione del pane.** (C. 9 aprile 1929 n. 1412 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ricordo che nei giorni 13, 14 e 15 corr. avrà luogo la « Seconda celebrazione del pane » la quale, come è noto, è diretta ad assicurare all'Opera Italiana pro Oriente i mezzi necessari per l'attuazione e lo sviluppo del nobile programma di italianità, che è chiamata ad assolvere nei paesi del vicino oriente.

La patriottica istituzione, che ha saputo in breve volgere di tempo conseguire tangibili risultati ed ha gettato le basi per l'attuazione di un più vasto e lungimirante programma, non può non essere a cuore di tutti coloro che seguono con simpatia ogni attività diretta ad affermare il nome e l'iniziativa all'Estero.

Ho la certezza pertanto che i Signori Podestà e Commissari Prefettizi della mia Provincia, pienamente compresi delle finalità dell'Opera, parteciperanno efficacemente all'azione dei comitati locali per la riuscita della manifestazione.

Gradirò poi conoscere, con dettagliato rapporto, i risultati conseguiti.

Il Prefetto — DE BIASE

107. **Revisione ordinaria delle liste elettorali per il 1929.** (C. 5 aprile 1929 n. 11498 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico alle SS. LL. la seguente circ. dell'on. Ministero dell'Interno:

Poichè la tardiva compilazione delle liste elettorali per il 1928 in base alla nuova legge elettorale e la sopraggiunta convocazione dei comizi plebiscitari non hanno reso possibile la revisione delle liste elettorali pel 1929, le operazioni relative dovranno compiersi contemporaneamente a quelle della revisione delle liste per il 1930, le quali avranno inizio, come è noto, nel mese di ottobre p. v., ai termini dell'art. 11 della legge.

In proposito saranno impartite a tempo opportuno le necessarie istruzioni.

p. il Prefetto — LICATA

108. R. D. L. 20 Dicembre 1926, N. 2174 sulla disciplina del Commercio di vendita. Apertura di nuovi esercizi. (C. 26 marzo 1929 n. 9855 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Con preghiera di darne comunicazione a codesta Commissione comunale, trascrivo la seguente Circ. del Ministero dell'Economia Naz.

« Mi consta che le istruzioni impartite per l'applicazione del R. D. L. 16 dic. 1926 N. 2174 sulla disciplina degli esercizi di vendita al pubblico, vengono talora interpretate da parte delle Commissioni comunali con criteri difformi e in qualche caso contraddittori, non soltanto in provincie diverse, ma anche nell'ambito della stessa provincia e persino dello stesso Comune, suscitando nel pubblico e specialmente nel ceto commerciale l'impressione che le Commissioni medesime non sempre operino con giudizio obiettivo ed imparziale.

Acciocchè le LL. EE. possano impartire le istruzioni necessarie ai sigg. Podestà, ritengo opportuno di dare alcuni chiarimenti circa la questione del divieto di concessione di nuove licenze di esercizio, che ha dato luogo a maggiori discussioni e a maggiori dubbi nell'applicazione pratica.

Com'è noto, la necessità di arginare il crescente e preoccupante aumento di nuovi esercizi, non richiesti dalle esigenze del consumo nè dagli interessi del commercio, condusse alle disposizioni di divieto, contenute nelle circ. N. 29 del 4 nov. 1927 del

Comitato Centrale intersindacale, ribadite con la circ. n. 850 del 28 novembre 1927 e seguenti di questo Ministero. (1)

Siffatto divieto va inteso come principio di massima, da adattarsi per altro a seconda del genere dei negozi e delle speciali situazioni locali.

In particolare, il divieto di apertura di nuovi esercizi di generi alimentari dovrà essere applicato con ogni rigore nelle zone centrali dei centri urbani, dove sia manifesta la loro esuberanza, per evitare che troppe spese di esercizio si ripercuotono nei prezzi dei generi alimentari stessi con evidente danno del consumatore.

Le Commissioni comunali, perciò, coglieranno tutte le occasioni per favorire il decentramento dai rioni centrali a quelli periferici di negozi di generi alimentari, procurando che al posto di detti esercizi si installino altri di cui è più sentito il bisogno o che non interessino sensibilmente il consumo popolare. Tali sono i casi di chiusura per fallimenti, per trasferimento, per cessazione volontaria dal commercio, per demolizione di fabbricati ecc.

Nei comuni di minore importanza, dovrà essere eseguito analogo criterio di rigore, per quanto il giusto rapporto fra le necessità del consumo e i bisogni del commercio tenda, in tali centri, a verificarsi spontaneamente.

In ordine ai negozi di vendita di generi non alimentari, ma di consumo largo e popolare, il criterio di restrizione, da rispettarsi come principio, per gli stessi motivi di incidenza sulle cose generali di esercizio, va pure considerato in relazione al fatto che, trattandosi di generi non soggetti a calmiera, è indispensabile assegnare ai singoli rioni un numero limitato di esercizi affini, in modo da determinare una sana e proficua concorrenza, senza favorire posizioni di privilegio, che tornerebbero a danno del consumatore.

Per gli esercizi, infine, destinati alla vendita di generi che di regola non interessano la maggioranza della popolazione, ogni

(1) V. B. A. anno 1927 pag. 294 e 413; anno 1928 pag. 6 e 456.

limitazione eccessiva non apparirebbe giustificata per gli interessi del pubblico, turberebbe invece il normale andamento e il graduale sviluppo del mercato di vendita, a danno della produzione, del commercio, ed anche dei proprietari degli immobili destinati ad uso di negozio.

Il lavoro delle commissioni comunali in questo campo richiede accorta valutazione degli interessi dell'economia locale, temperati colle finalità di limitazione e di selezione degli esercizi di vendita al pubblico, che la legge intende perseguire ».

Confido che i chiarimenti esposti possano ovviare alle incertezze già rilevate e assicurare la efficace applicazione delle norme vigenti in materia di disciplina del commercio.

Il Prefetto — DE BIASE

109. **Rabbia canina - Profilassi.** (C. 5 aprile 1929 n. 11624 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Ritenendosi necessario durante l'attuale stagione intensificare i servizi di profilassi della rabbia canina e specialmente quelli che si riferiscono all'accalappiamento di cani sprovvisti di musseruola, che, provenienti dai Comuni vicini o dalle campagne durante le ore di notte, si aggirano nei centri abitati in cerca di cibo tra i rifiuti, prego la S. V. di fissare al personale dipendente incaricato dell'accalappiamento dei cani, speciale e straordinario orario di servizio dalle ore 20 alle ore 6 e ciò almeno una volta ogni settimana nei vari centri abitati del Comune.

Prego trasmettermi copia di tale orario di servizio e di quello in vigore nel Comune per l'accalappiamento, durante le ore di giorno, dei cani sprovvisti di musseruola nelle varie località del territorio comunale.

Pel Prefetto — LICATA

110. **Rivelazioni statistiche mensili sul movimento della popolazione.** (C. 9 aprile 1929 n. 25688 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Quest'ufficio ha ripetutamente rilevato che non tutti i Comuni

della Provincia ottemperano con la desiderata regolarità all'invio della statistica in oggetto, com'è stabilito dalle circ. 17 agosto 1928 n. 25688 (1) della Prefettura, e 1° dic. 1928 n. 20557-10 del R. Istituto Centrale di Statistica.

Di detta statistica si interessa direttamente S. E. il Capo del Governo, per cui ancora una volta invito le SS. LL. a trasmettermi la relativa cartolina ogni primo di mese, al seguente indirizzo: R. Prefettura — Div. 1^a Statistica.

Avverto che in caso di ritardo sarà provveduto con invio di Commissario con spesa a carico del segretario.

Il Prefetto — DE BIASE

111. **Automobili - Contravvenzioni.** (C. 4 aprile 1929 n. 11142 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per poter provvedere secondo le disposizioni in materia contenute dal R. D. 2 dic. 1928, n. 3179. prego la S. V. di trasmettere a questa Prefettura (Div. 4^a) una copia di ogni verbale di contravvenzione elevato a carico di automobilisti, per le trasgressioni indicate nel detto R. D., dagli agenti dipendenti.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Pel Prefetto — LICATA

112. **Disciplina del commercio — Validità delle licenze.** (C. 3 aprile 1929 n. 10276 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia di Salerno).

Per l'esecuzione si trascrive la seguente circ. del Ministero dell'Economia Naz.

« Allo scopo di regolare il lavoro di revisione delle licenze rilasciate a norma del R. D. legge 16 dic. 1926, n. 2174, (2) questo Ministero provvede ad emanare la circ. n. 19 in data 21 giugno 1928 (3).

Con tale circ., com'è noto, venne precisato che i commer-

(1) v. B. A. anno 1928 cop. 23.

(2) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(3) Comunicata con C. 30 giugno 1928 n. 25973 — v. B. A. anno 1928 pag. 255.

cianti, a partire dal 1° gennaio 1929, debbono presentare annualmente il proprio certificato penale generale all'autorità comunale, la quale, accertato che il titolare della licenza non ha perduto i requisiti di cui agli art. 10 e 90 del vigente T. U. delle leggi di P. S., e che non è stato punito, per due volte consecutive per i reati di cui all'art. 5 del R. D. legge 16 dic. 1926, n. 2174, rende valida per il nuovo anno la licenza originaria *mediante l'apposizione su di essa di un visto*.

Da parte di qualche autorità è sorto il dubbio se tale visto sia soggetto o meno a tassa di bollo.

Si fa presente, che il competente Ministero delle Finanze, interpellato sull'argomento, ha dichiarato che il *semplice visto sulle licenze di commercio non è soggetto a tassa di bollo*. Ciò, per il fatto che la vidimazione annuale delle licenze di commercio, disposta da quest'Amministrazione, non conferisce a tale documento il carattere di nuova licenza, dato che la validità della licenza non si esaurisce con lo spirare dell'anno nel quale il documento è stato rilasciato ».

Pel Prefetto LICATA

113. Nomina dei rappresentanti comunali per la elezione dei componenti della Commissione Mandamentale delle Imposte Direrte. (C. 15 aprile 1929 n. 12291 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia, (meno Cava dei Tirreni).

Col 31 luglio p. v. viene a scadere il primo biennio di funzionamento delle Commissioni Mandamentali delle Imposte dirette e dovrà provvedersi alla nomina della metà dei componenti delle stesse in luogo di quelli che saranno sorteggiati.

Per provvedere a dette nomine è necessario che ciascun Comune provveda alla elezione dei rappresentanti comunali, a norma dell'art. 7 del regolamento 11 luglio 1907 n. 560, e però prego la S. V. di farmi tenere subito la deliberazione relativa, insieme al certificato di compatibilità degli eletti.

Avverto che a norma dell'art. 42 della legge sulla imposta di R. M. occorrerà nominare un rappresentante per ogni 1000 abitanti o frazioni di 1000 abitanti, ma in numero non maggiore di 9.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

R. Prefettura di Salerno.

Nomine provvisorie di Segretari Comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto pref. 10 aprile 1929:

Dangola Gaetano — nom. segr. provv. a *Maiori*.

Battagliese Biagio — id. id. a *Cuccaro Vetere*.

Con decreto pref. 12 aprile 1929:

Palladino Luigi di Angelo — id. id. a *Trentinara*.

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno. — *Vendita materiale legnoso zona boschiva danneggiata della contrada Croce Monacisi, Costa e Coste di S. Donato.* —

Essendo in tempo utile pervenuta offerta di ventesimo, si rende noto che l'esperimento di asta definitiva, a candela vergine, si terrà presso questa Prefettura a ore 10 del 30 aprile 1929 in aumento del prezzo di lire 85050. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provv. lire 8500, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Buonabitacolo. — *Vendita bosco ceduo misto di carpino e cerro denominato Mancuso o Costa S. Elia.* — L'asta sarà tenuta presso la R. Prefettura di Salerno il giorno 10 maggio 1929 alle ore 10 col sistema della scheda segreta, ad unico e definitivo incanto, anche con l'intervento di un solo concorrente, in aumento del prezzo di lire 156710. Deposito provvisorio lire 6000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Calvanico. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio delle sezioni Faragnito, Scampata Soprana e Sottane del bosco Faggiolo.* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che il 2° esperimento si terrà, a candela vergine, presso la R. Prefettura alle ore 10 del 4 maggio 1929 in aumento del prezzo di lire 42000. Offerte in aumento non inferiori a lire 200. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Confraternita SS. Rosario di Sessa Cilento. — *Vendita taglio 141 piante di otto fusto di castagno del bosco Acqua del Ferrara.* — Essendo andato deserto il 1° esperimento di asta, si rende noto che il secondo incanto si terrà a candela vergine presso questa R. Prefettura alle ore 10 del 4 maggio 1929 in aumento del prezzo di lire 9238,50. Offerte in aumento non inferiori a lire 20. Deposito provvisorio lire 1000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Rofrano. — *Medico chirurgo condotto* — Concorso per titoli, stipendio annuo lordo lire 7000, suscettibile di 4 aumenti quadriennali di un decimo, oltre l'indennità di lire 2000 per calvacatura per servizio nella contrada abitata. Domanda da presentarsi non oltre 10 maggio p. v. corredata dai documenti di rito e titoli e tassa di concorso lire 50,15. Età anni 40 salvo eccezioni di legge.

Comune di Salento. — *Medico chirurgo condotto.* - Concorso per titoli. Stipendio annuo lordo di lire 7000, suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo, oltre indennità lire 2000 per calvacatura, con obbligo di tenere il cavallo e lire 500 servizio ufficiale sanitario. Domanda da presentarsi non oltre 20 aprile 1929 corredata dei documenti di rito e titoli e tassa di concorso lire 50,15. Età anni 40 salvo eccezioni di legge.

Il Podestà — G. Scarpa De Masellis

Comune di Vietri sul Mare. — *Capoguardia municipale.* — Concorso per titoli. Salario lordo lire 3400 suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo, oltre indennità caroviveri. Età non oltre 35 anni, salvo eccezioni di legge. Aspirante dovrà provare di aver compiuto il corso di istruzione elementare obbligatorio, e di aver servito per non meno di 5 anni nell'Arma dei RR. CC. o nel Corpo delle Guardie di P. S. Domanda, documenti di rito, titoli, tassa concorso lire 25,10, da presentarsi non oltre 10 maggio p. v.

Il Podestà — F. Pagliara

Congrega di Carità di Tramonti — *Concorso al posto di applicato della Congrega.* — Stipendio annuo Lire 1747,50 al netto di ritenuta. Età non inferiore anni 21 nè superiore anni 40 salvo eccezioni di legge. Certificato di licenza ginnasiale, tecnica o complementare o altro titolo equipollente. Documenti di rito e tassa di concorso in L. 25,10, termine scadenza presentazione domanda e documenti 10 maggio 1929. Per schiarimenti rivolgersi Segreteria dell'Ente o del Comune.

Il Presidente della Congrega di Carità — A. Arpino

Publicazioni

Stato giuridico ed economico dei segretari comunali — Salerno - Tip. Ed. del Commercio A. Volpe e figli. L. 5,00.

L'utilissimo manuale, già pubblicato a cura del dott. R. Ruggi d' Aragona, contiene il R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1928 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, le norme integrative approvate con R. D. 21 marzo 1929 n. 371, le tabelle ed i modelli ufficiali prescritti. Brevi note e richiami completano il testo insieme con un accurato indice alfabetico-analitico.

Poichè il numero degli esemplari è limitato, è bene affrettarsi per le richieste, inviandole accompagnate dal relativo importo in vaglia cartolina alla Direzione del Bollettino Ammin. presso la R. Prefettura di Salerno.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

115. Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.
116. Operazioni demaniali. Depositi.
117. Carni fresche o congelate. Certificati sanitari di scorta.
118. Cittadinanza italiana. Concessione in base art. 4 legge 14 giugno 1912 n. 555.
119. Segnalazione dei movimenti tellurici ed in genere di tutte le pubbliche calamità.
120. Statistica orfani minorenni di impiegati degli enti locali.
121. Conti relativi all' esercizio 1928.
122. Permessi provvisori per la vendita di merci.
123. Autoveicoli, illuminazione targhe.
124. Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione.
125. Autoveicoli. Apparecchi silenziatori.
126. Rifuti d'archivio. Cessione alla Croce Rossa Italiana.
127. Commercio succedanei del burro.
128. Deroghe transitorie alle norme del regolamento gen. d'igiene del lavoro circa la distanza delle concimaie delle abitazioni. (cont.)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

129. Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. Richieste di notizie.

130. Automobile. Guida.

COPERTINA

Cont. atti uff. R. Prefettura N. 129 a N. 130 — Nomine provvisorie di Segretari comunali. — Appalti, aste ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

129. **Servizio di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. Richiesta di notizie.** (C. 25 aprile 1929 n. 1816 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle circ. di questo ufficio del 6 marzo 1927, n. 884, inserita a pag. 71, anno 1927 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, e del 31 luglio 1928, n. 3724-3764 circa i servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità, prego le SS. LL. farmi conoscere se vi siano state variazioni nell'elenco richiesto dalle suddette circ. ed a suo tempo inviato da codesto Comune.

Raccomando la massima urgenza e precisione nel fornire le chieste notizie, necessarie per l'aggiornamento del registro esistente presso questa Prefettura.

Il Prefetto — DE BIASE

130. **Automobili - Guida.** (C. 27 aprile 1929 n. 14300 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni con circ. 18 aprile 1929 n. 7131 significa:

In relazione a quesiti proposti, significo che l'art. 87 del R. D. 2 dic. 1928 n. 3179, mentre dà facoltà ai Comuni di stabilire località poco frequentate e fuori dell'abitato per le esercitazioni degli allievi conducenti motocicli, non conferisce ai Comuni stessi uguale facoltà nei riguardi delle località per le esercitazioni degli allievi conducenti d'automobili. D'altra parte, siccome per l'art. 85 del citato decreto-legge gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono, fra l'altro, sostenere una delle prove pratiche di guida su strade d'intenso traffico, non può disconoscersi l'opportunità che essi si esercitino anche sulle strade del centro cittadino con la garanzia, beninteso, dell'assistenza d'un conducente abilitato, com'è prescritto dall'art. 87.

Tanto significo per norma della S. V.

Il Prefetto — DE BIASE

R. Prefettura di Salerno.

Nomina provvisoria di Segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 Agosto 1928 n. 1953.

Con decreto Pref. 22 aprile 1929:

Vergati Giacinto — Segretario Com. provv. a *Roccagloriosa*.

Con decreto Pref. 27 aprile 1929:

Landolfi Luigi — Segr. com. provv. a *Oliveto Citra*.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

115. **Stato giuridico ed economico dei Segretari comunali.** (C. 18 aprile 1929 n. 13041 ai Podestà e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia).

La Gazz. Uff. del 2 corr. ha pubblicato il R. D. 21 marzo 1929 n. 371, concernente le disposizioni di carattere integrativo ed esecutivo sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali emanate in esecuzione dall'art. 16 R. D. L. 17 agosto 1928 N. 1953 (1). Tali disposizioni contemplano, nel 1° titolo, lo stato giuridico, nel 2° lo stato economico dei Segretari; mentre i titoli 3° e 4° del R. D. comprendono le disposizioni di carattere generale e quelle transitorie e finali.

Data l'importanza del regolamento, in rapporto alle finalità d'ordine giuridico, sociale ed economico, cui si è ispirata la riforma dello stato dei Segretari, richiamo la speciale attenzione della S. V. sulle nuove disposizioni. Più particolarmente vanno rilevate le disposizioni degli art. 90 e 91, che riproducono il principio della incompatibilità generica dell'ufficio di Segretario con qualunque impiego privato e l'esercizio di qualunque professione, industria, commercio, etc., non diversamente da quanto è stabilito per gl'impiegati dello Stato, nonchè la disposizione dello art. 94, che fa obbligo al Segretario di risiedere stabilmente nella sede del Comune ove esercita il suo ufficio.

(1) Vedi supplemento al Bollettino Ammin., che riporta la legge e le norme integrative, coordinate con note, richiami ed indice alfabetico - analitico a cura del D.r R. Ruggi d'Aragona - Salerno Tip. Ed. Volpe - L. 5.

Per l'osservanza di queste disposizioni attendo precise assicurazioni dalla S. V.

Confido, intanto, che, mercè l'azione diligente ed avveduta della S. V. verranno attuati in modo pieno e sollecito i fini voluti dal Governo Nazionale con l'importante riforma.

Il Prefetto — DE BIASE

116. **Operazioni Demaniali - Depositi** (C. 20 aprile 1929 n. 12097 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato segnalato al Ministero dell'Economia Naz. che tra le difficoltà che si presentano ai R. Commissari per la liquidazione degli usi civici nell'esercizio delle loro funzioni una delle maggiori è quella riguardante il ritardo o la mancanza dell'esecuzione dei depositi di somme chieste ai Comuni ed Associazioni agrarie per disporre e portare a termine le varie operazioni loro affidate dalla legge, le quali rivestano carattere di urgenza.

Si è rilevato in particolar modo che da parte delle amministrazioni comunali e delle Associazioni agrarie non si è compresa l'importanza del compito affidato ai detti Commissari e perciò occorre che i signori Podestà ed amministratori provvedano a soddisfare le richieste che, in base alle leggi vigenti, vengono loro fatte.

E tanto più risulta incomprensibile e ingiustificata l'inerzia dei Podestà quando i Regi Commissari, avvalendosi del disposto dell'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dell'art. 81 del predetto regolamento, fanno obbligo direttamente ai tesorieri comunali di eseguire i depositi occorrenti presso le tesorerie provinciali. L'ingerenza del Podestà, in tali casi, non può ammettersi ad alcun titolo, poichè non è consentito ritardare o impedire l'esecuzione di un ordine legalmente dato.

Alla S. V. non può sfuggire l'importanza e la delicatezza dell'opera affidata ai Regi Commissari, la quale poi in sostanza si conclude nella sistemazione delle terre di uso civico, ora disordinatamente godute ed amministrate, per il miglior vantaggio

delle finanze dei Comuni e della pubblica tranquillità; per cui confido che non verrà opposta alcuna remora alle richieste che per l'oggetto saranno per pervenire a codesto ufficio.

Ne attendo pertanto formale assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

117. Certificati sanitari di scorta alle carni fresche e congelate trasportate da un comune all'altro del regno. (C. 23 aprile 1929 n. 13218 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso;

«Risulta a questo Ministero che i trasporti di carni fresche e congelate da un Comune all'altro del Regno si effettuano di frequente sotto la scorta di certificati non redatti in conformità di quanto è tassativamente disposto dagli art. 40 e 42 del Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni 20 dic. 1928, n. 3298,

Accade, così, spesso, di dover lamentare o che i certificati non sono stesi sull'apposito modulo prescritto, o che la dichiarazione del veterinario comunale è inesatta, o che manca la riproduzione o la descrizione del bollo sanitario o qualche altra delle indicazioni richieste.

Poichè detti certificati rivestono fondamentale importanza per la identificazione delle carni cui si riferiscono, deve si esigere che siano rilasciati con la stretta osservanza delle norme stabilite dagli articoli suaccennati, sia per quanto concerne la forma, sia per quanto concerne la redazione.

A tal fine è indispensabile che tutti i Comuni, dai quali viene effettuata in qualche modo la esportazione delle carni, siano provveduti dei moduli prescritti per detti certificati, e di ciò sarà opportuno che il veterinario prov. si accerti nei sopralluoghi che deve compiere per ragioni del suo ufficio. Conviene anche stabilire che, nell'eventualità, che non dovrebbe verificarsi, di momentanea mancanza di moduli a stampa, dovrà provvedersi con certificati scritti a mano, che dovranno però essere sempre redatti a madre e figlia e contenere, nell'ordine e nella forma stabilita, tutte le indicazioni prescritte.

Ritiensi più opportuno avvertire che sull'importante argomento è stata richiamata anche l'attenzione del Ministero delle Comunicazioni cui è stata rivolta preghiera di disporre presso i dipendenti servizi ferroviari e di trasporto in genere, affinché vengano senz'altro respinte tutte le spedizioni di carni che non risultino scortate da regolari certificati ».

Nel richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto precede, prego di impartire tassative disposizioni ai dipendenti veterinarii e all'occorrenza, all'ufficiale sanitario.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

118. Cittadinanza italiana. Concessione in base art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555. (C. 11 aprile 1929 n. 11768 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la circ. 1° agosto. 1928 n. 30816 (1) è stato comunicato che, giusta l'art. della legge francese sulla cittadinanza del 10-14 agosto 1927, per la perdita della cittadinanza francese è sempre necessaria l'autorizzazione del Governo francese e che, pertanto, tutti i cittadini di detto Stato, i quali intendano conseguire la naturalizzazione italiana, debbano corredare le relative domande anche con detta autorizzazione (certificato di svincolo).

Ora, avendo le stesse autorità consolari francesi in Italia data una interpretazione contraddittoria alla disposizione contenuta nell'art. 9 della succitata legge, il Ministero degli affari esteri ha fatto conoscere che, secondo l'art. 9 suddetto, non fa più d'uopo dell'autorizzazione del Governo, perchè il cittadino francese che abbia acquistata una nazionalità straniera perda la qualità di francese quando siano trascorsi 10 anni sia dall'incorporazione nell'armata attiva, sia dall'iscrizione nelle liste di revisione (tableaux de recensement) in caso di dispensa dal servizio attivo.

Pertanto, risultando dall'art. 10 della legge francese sul reclutamento che le iscrizioni nelle liste di leva hanno inizio al

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 295.

compimento del 20° anno e l'arruolamento nell'esercito al 21° anno, il termine suddetto di anni 10 per chi intenda rinunciare alla cittadinanza francese va calcolato dal 21° anno di età per chi è dichiarato abile al servizio attivo ed arruolato e dal 2° anno per chi ne è dispensato.

Lo stesso criterio deve essere adottato per coloro che hanno diritto a proroghe nella prestazione del servizio militare fissate, secondo i casi e le specialità degli studi, a 25 o 27 anni, perchè, giusta l'art. 23 — 8° capoverso della legge francese sul reclutamento, i ritardatari, compiuto il servizio, seguono le sorti della classe alla quale appartengono per età.

Perciò, essendo l'autorizzazione del Governo francese richiesta solo in riferimento al servizio militare, ne consegue che le donne e coloro che hanno compiuto rispettivamente il 30° o 31° anno di età, possono conseguire la cittadinanza italiana senza bisogno che producano il certificato di svincolo della cittadinanza francese.

Il che si comunica per conoscenza e norma con preghiera di un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

119. **Segnalazione dei movimenti tellurici ed in genere di tutte le pubbliche calamità.** (C. 16 aprile 1929 n. 1523 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Il Ministero ha rilevato che, d'ordinario, le segnalazioni riguardanti le scosse di terremoto ed in genere il verificarsi di pubbliche calamità vengono fatte con notevole ritardo: il che costituisce inconveniente gravissimo, che frustra lo scopo di alto interesse sociale ed umanitario, per cui furono emanate apposite norme legislative per i servizi di pronto soccorso.

Pertanto, è stato superiormente disposto che, d'ora innanzi, le segnalazioni predette siano fatte immediatamente, da tutte le autorità dei luoghi ove si verifichi il sinistro, a mezzo di *telegrammi urgentissimi con precedenza su tutte le precedenzae.*

Tanto comunico alla S. V. per norma, avvertendo che le segnalazioni dovranno farsi *contemporaneamente al Ministero dei Lavori Pubblici ed a questa Prefettura.*

Il Prefetto — DE BIASE

000. **Statistica orfani minorenni di impiegati degli enti locali.** (C. 24 aprile 1929 n. 11175 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'attuazione delle finalità assistenziali che il R. D. L. 23 luglio 1925 n. 1605 ha assegnate all'Istituto Nazionale Impiegati Enti locali e che sono ora disciplinate dal regolamento approvato con R. D. 20 dic. 1928 n.º 3239, quell'Amministrazione mentre si accinge a predisporre il lavoro per il conferimento degli assegni vitalizi a coloro che si trovino nelle condizioni previste nel predetto regolamento, provvede ad intensificare l'allestimento del Convitto Scuola « Principe di Piemonte » in Anagni, dove troveranno, intanto, decoroso ricovero ed amorosa assistenza ed istruzione i primi 200 orfani di sesso maschile di cui è capace il Collegio stesso.

L'Amministrazione confida di potere fare coincidere l'inaugurazione del Convitto con l'inizio dell'anno scolastico 1929-30, per cui è di sommo interesse la raccolta degli elementi atti a far conoscere, in tempo utile, quanti siano al presente gli orfani di impiegati che potrebbero concorrere alla assegnazione di posti nel Convitto-Scuola anzicennato,

A tale scopo pertanto si rivolge viva preghiera alle SS. LL. perchè vogliano far raccogliere, in base al tracciato dello accluso modulo, le notizie occorrenti per precisare, sia pure in approssimativa, il numero degli orfani da assistere mediante il ricovero in collegio, o eventualmente mediante altra forma adeguata.

E' superfluo aggiungere che, data l'importanza della statistica, nei riguardi dei benefici che ad essa si connettono in favore della benemerita classe dei dipendenti degli Enti Locali, mentre gli uffici chiamati a compierla vorranno collaborare alacremenente nella diligente e premurosa ricerca delle famiglie interessate per avere da essa tutte le notizie che si richiedono, le SS. LL. vorranno far sì che le notizie stesse siano trasmesse direttamente all'Istituto Naz. Imp. Enti locali Via Depretis 86 Roma.

Infine si reputa opportuno avvertire:

1.° Che le notizie statistiche di cui trattasi si riferiscono *esclusivamente alla classe degli impiegati degli Enti Locali obbligati a questo Istituto: (Comuni, Provincie ed Opere Pie con entrate ordinarie non inferiori a L. 50,000) con esclusione dei sanitari tenuti all'Opera di assistenza « Orfani sanitari-Perugia » e dei salariati.*

2.° Che l'assistenza da parte dell'Istituto agli orfani riguarda: *tanto quelli degli impiegati in servizio al 1° gennaio 1925 morti successivamente, quanto quelli dei premorti alla costituzione di questo Istituto gli uni e gli altri godenti o meno di pensione di reversibilità.*

Confido molto nel personale interessamento delle SS. LL. riguardo a quanto con la presente si richiede. (1)

Il Prefetto — DE BIASE

121. **Conti relativi all'esercizio 1928.** (C. 18 aprile 1929 n. 12438 ai Podestà dei Comuni della Provincia ed al Presidente della Commissione Reale per l'amministrazione della Provincia).

Essendo, col 31 marzo pp. scaduto il termine fissato dal 2° comma dell'art. 2 del R. D. L. 23 ottobre 1925 N. 2289 per la presentazione dei conti com. e prov. attinenti all'esercizio 1928, pregansi le SS. LL. di impartire precise disposizioni perchè, qualora non abbiano già provveduto, tesoreri interessati presentino i conti in parola con tutta sollecitudine, onde evitare applicazione delle sanzioni di cui al 3° comma dello stesso articolo.

(1) Il prospetto deve essere così intestato: *Statistica orfani d'impiegati di Enti locali. Schede riguardanti gli orfani minorenni dell'impiegato. (indicare nome, cognome e paternità) deceduto il quale dipendente dall'Ente (indicare la denominazione e il Comune).*

e deve contenere le seguenti notizie:

a) generalità, residenza e domicilio dell'attuale Capo di famiglia (indicare le generalità del coniuge o del parente o tutore, quando trattasi di Orfani di ambo i genitori);

b) generalità degli orfani minorenni (fino a 21 anno) di ambo i sessi;

c) data di nascita degli orfani;

d) corso di studio che frequenta attualmente l'orfano;

e) annotazioni. Tra le annotazioni, oltre quelle eventualmente occorrenti, dovrà specificarsi se la vedova o gli orfani godono di pensione di reversibilità, se gli orfani sono eventualmente assistiti o ricoverati o godono di borsa di studio a carico di altri enti.

Le SS. LL. sono inoltre invitate a prendere al più presto in esame i conti predetti, allo scopo di determinare le precise risultanze di cassa e di amministrazione, mercè apposito atto deliberativo.

Il Prefetto — DE BIASE

122. Permessi provvisori per la vendita di merci. (C. 20 aprile 1929 n. 13619 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Mi risulta essere invalsa in alcuni Comuni della Provincia l'abitudine di rilasciare permessi provvisori per la vendita di merci, se non addirittura per l'apertura di nuovi negozi.

Tali permessi, che potrebbero essere giustificati soltanto da motivi di estrema urgenza, costituiscono invece, in via normale una evidente violazione del R. D. 16 dicembre 1926 n. 2174. (1)

Invito pertanto la S. V. ad astenersi, d'ora in poi, dal rilascio di tali permessi, facendo presente che la licenza di commercio può essere concessa solo previo parere della speciale Commissione prevista dall'art. 3.º del R. D. predetto.

Il Prefetto — DE BIASE

123. Autoveicoli illuminazione targhe. (C. 18 aprile 1929 n. 12596 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le V. S., tener presente le disposizioni relative all'illuminazione delle targhe degli autoveicoli, delle quali é oggetto il D. M. 21 corr. inserito nel N. 81 della Gazz. Uff..

Il Prefetto — DE BIASE

124. Autoveicoli circolanti senza licenza di circolazione. R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179. (C. 22 aprile 1929 n. 14082 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni con circ. 17 aprile 1929 n. 7693, comunica quanto appresso:

« E' stato segnalato che autoveicoli circolano sprovvisti della licenza di circolazione, ritenendo i proprietari di trovarsi in regola con le disposizioni del R. D. 2 dicembre 1928 n. 3178 in quanto forniti di speciali permessi rilasciati dalle sedi del Reale

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 8.

automobile club d'Italia o degli Uffici Prov. del Pubblico registro automobilistico.

Poichè il R. D. 2 dicembre 1928 n. 3279 attribuisce esclusivamente alle RR. Prefetture ed ai RR. Circoli Ferroviari di Ispezione la competenza a rilasciare documenti per la circolazione degli autoveicoli, i permessi, come sopra rilasciati, non possono ritenersi validi, e, pertanto, prego dare opportune disposizioni agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale per l'esatta osservanza delle norme del citato Decreto, avendo cura di segnalare a questa Prefettura le contravvenzioni che saranno eventualmente elevate per autoveicoli in circolazione senza la prescritta licenza od altro valido documento rilasciato dalle RR. Prefetture o dai RR. Circoli Ferroviari ».

Prego la S. V. di fare analoghe comunicazioni agli Agenti dipendenti assicurandomene.

Il Prefetto — DE BIASE

125. **Autoveicoli—Apparecchi silenzianti.** (C. 24 aprile 1929 n. 13482 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero delle Comunicazioni con telegramma 15 corrente n. 9394 dispone:

« Termini 1.^a parte art. 138 R. D. 2 dic. 1928 n. 3179 debbono essere osservate dal 1.^o maggio venturo, disposizioni 1.^a parte e 1.^o capoverso art. 62 circa apparecchio silenziatore autoveicoli e dispositivi per annullamento o riduzione effetti apparecchio stesso. Prego dare massima diffusione, anche mezzo pubblica stampa, tali prescrizioni dirette evitare che autoveicoli qualsiasi genere comprese motociclette e motoleggere producano ovunque rumori ed esalazioni moleste. Prego impartire disposizioni agenti preposti vigilanza circolazione stradale per rigorosa applicazione richiamato art. 62 e sanzioni previste ».

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

126. **Cessione alla Croce Rossa Italiana di rifiuti d'archivio** (C. 18 aprile 1929 n. 17546 ai Podestà, Commissari Prefettizi, Presi-

dente Commissione Reale, Presidenti Istituzioni Pubbliche di Beneficenza Provincia).

Il R. D. L. 10 agosto 1928 n. 2034, portante provvedimenti per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana, ha esteso alle provincie, ai Comuni, alle istituzioni di pubblica beneficenza, ed in genere a tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello Stato, l'obbligo dapprima vigente per le sole amministrazioni di Stato della cessione gratuita alla Croce Rossa medesima, fino al 30 giugno 1931, degli atti dei loro archivi, dei quali sia riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia agli effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè della cosiddetta carta da cestino.

Da segnalazioni che sono state fatte al Ministero dell'Interno risulta che non tutte le amministrazioni di enti autarchici hanno il giusto concetto della procedura, che occorre seguire, per la cessione delle scritture inutili dei loro archivi; e pertanto si rende opportuno chiarire che l'anzidetto R. D. L. 10 agosto 1928 non ha variato le modalità con cui si procede al riconoscimento della mancanza d'interesse delle carte, ai fini della conseguente eliminazione.

Archivio del Regno. Tali modalità per le provincie, i Comuni e le istituzioni di pubblica beneficenza sono quelle indicate all'articolo 74 del citato R. D. 2 ottobre 1911 n. 1163, e cioè:

1.) formazione dell'elenco descrittivo delle carte da eliminarsi, a cura dell'Ufficio a cui esse appartengono, con la indicazione della data iniziale e terminale di ciascuna serie e del peso approssimativo;

2.) deliberazione dell'amministrazione della provincia (e cioè del rettorato, giusta la riforma disposta con la legge 27 dicembre 1928 n. 2962, o, a secondo dei casi, del Podestà, del Presidente della Congreg. di Carità, del Consiglio amministrativo degli enti di beneficenza ecc., con l'indicazione dei motivi specifici per i quali si ritiene attuabile lo scarto dei singoli gruppi di carte comprese nell'elenco;

3.) approvazione da parte del Prefetto della Provincia della deliberazione e dell'elenco di cui sopra, previo nulla osta da concedersi dal Soprintendente o Direttore dell'Archivio di Stato nella circoscrizione.

Qualora il Soprintendente o direttore creda di non poter concedere il nulla osta in base agli elenchi forniti dall'Amministrazione proponente, ne riferirà al Ministero, il quale deciderà definitivamente ogni contestazione, udito il parere della Giunta del Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno.

Nel portare a conoscenza delle SS. LL. le istruzioni che precedono, prego di voler attenersi ogni qualvolta ritengano di effettuare, con prudente oculatezza, lo scarto degli atti dei loro archivi, cedendo i rifiuti alla benefica istituzione della Croce Rossa.

Il Prefetto — DE BIASE

127. **Commercio succedanei del burro (grassi vegetali).** (C. 16 aprile 1929 n. 12758 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Per l'esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Economia Naz.

Il Ministero dell'Interno (Direzione Gen. della Sanità Pubblica) ha segnalato a questo Dicastero il commercio del prodotto « Bra » un succedaneo del burro, venduto dalla Ditta « Van don Borgh » di Villa stallone. con la denominazione di burro vegetale.

L'art. 28 del R. D. L. 15 ottobre 1925 n. 2033, prescrive che i grassi, succedanei dal burro, non provenienti dal latte, debbono essere messi in vendita con la dichiarazione specifica del grasso di cui sono formati.

In dipendenza di tale tassativa disposizione, il prodotto « Bra » venduto come è attualmente, con la denominazione di burro vegetale, oltre ad ingenerare confusione in commercio, è in contravvenzione con le vigenti disposizioni di legge, le quali, mentre vogliono che il nome di burro sia riservato alla materia grassa ricavata, con operazioni meccaniche, unicamente dal latte di vacca, mirano anche a garentire l'acquirente sulla esatta conoscenza della provenienza specifica del grasso succedaneo del burro.

Pertanto il prodotto « Bra » perchè possa essere liberamente venduto, non deve portare la dichiarazione di burro ma quella specifica del grasso di cui è formato. (1° comma dell'art. 28 della citata legge 15 ottobre 1925 n. 2033).

Si prega, pertanto, l'E. V. di provvedere, a mezzo dei dipendenti organi, per l'esatta applicazione delle disposizioni di legge ».

Il Prefetto — DE BIASE

128. Deroche transitorie alle norme del regolamento gen. di igiene del lavoro circa la distanza delle concimaie dalle abitazioni. (C. 25 aprile 1929 n. 13989 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sul decreto ministeriale 11 marzo 1929, pubblicato nella Gazz. Uff. del 27 marzo corr. anno n. 72, con il quale, a parziale deroga dell'art. 45, comma 5°, del reg. gen. per l'igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530, si consente che le concimaie possono essere costruite a distanza inferiore ai 25 metri, ma non minore di 10 metri dalle case coloniche di abitazione. Tale facoltà ha carattere transitorio valevole per la durata di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto stesso e si applica soltanto nel caso di stalle con capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame ovvero di stalle che formino un sol corpo con le case di abitazione.

Quando si tratti di stalle con capacità superiore o che non formino un sol corpo con le case stesse, la distanza delle concimaie dalle case di abitazione non può essere inferiore ai 25 metri, come è prescritto dal reg. generale per l'igiene del lavoro. Resta però ferma, in qualsiasi caso, la distanza stabilita dall'art. 45, comma 5°, del reg. suddetto per i dormitori ed i depositi e le condutture di acqua potabile, che non potrà essere inferiore ai 25 metri, salvo le eventuali riduzioni che possano essere stabilite dal Circolo del lavoro, quando difficoltà di ubicazione rendano impossibile osservare la distanza prescritta.

Prego le SS. LL. di dare comunicazione di quanto sopra alla classe interessata.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno. — *Vendita taglio di 4478 piante di alto fusto del 3.º lotto del bosco Polveracchio.* — Essendo andato deserto il 1.º esperimento, si rende noto che il giorno **14 maggio p. v.** vi sarà presso la R. Prefettura di Salerno un secondo incanto, a candela vergine, per la vendita del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 221,840. Offerte non inferiori lire 200. Deposito provv. lire 20,000 cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Pagamento prezzo in 4 rate e termine taglio 24 mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.ª Prefettura di Salerno.

Comune di Buonabitacolo. — *Vendita bosco ceduo misto di carpino e cerro Mancusa e Costa S. Elia.* — Si rende noto che il giorno 10 maggio 1929, ore 10, vi sarà presso la R. Prefettura di Salerno, un definitivo esperimento di asta, a schede segrete, con aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente, in aumento del prezzo di lire 156,710. Deposito provvisorio lire 6000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Termine taglio 24 mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.ª Prefettura di Salerno.

Comune di Petina. — *Vendita taglio N. 1884 piante di faggio di alto fusto nel 1.º lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso.* — Essendo andato deserto il 1.º esperimento, si rende noto che il giorno 6 maggio p. v. alle ore 10 vi sarà presso la R. Prefettura di Salerno un secondo incanto, a candela vergine, per la vendita del bosco predetto, in aumento del prezzo di lire 99797,43. Offerte non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva lire 10,000. Termine taglio 12 mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Montesano sulla Marcellana. — *Vendita taglio 2.ª sezione del bosco Chiasciamale.* — Si rende noto che il giorno 15 maggio 1929, alle ore 10, vi sarà presso la R. Prefettura di Salerno, un unico esperimento di asta, a candela vergine, con aggiudicazione definitiva migliore offerente, in aumento del prezzo di lire 202,400. Offerte non inferiori lire 150. Deposito provvisorio lire 20,000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Pagamento prezzo in 3 rate e termine taglio 24 mesi. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Castelnuovo di Conza — *Ostetrica* — A tutto il **15 giugno p. v.** è aperto il concorso al posto di ostetrica pel consorzio tra questo Comune e quello di Santomena per l'assistenza gratuita dei poveri con l'annuo stipendio di lire 2000, con quattro aumenti quadriennali del decimo e lire 200 d'indennità consorziale. Documenti di rito e tassa lire 25.15. Per chiarimenti rivolgersi segreteria di Castelnuovo di Conza.

Castelnuovo di Conza 15 aprile 1929 a. VII.

Il Presidente del Consorzio Giuseppe Iannuzzelli

Comune di Mercato S. Severino. — *Diurnista di segreteria di 2.^a classe.* — Stipendio lire 3000 al lordo delle ritenute di legge, aumentabile di 4 quadrenni del decimo. Documenti di rito e titolo licenza tecnica o ginnasiale o altro equipollente. Scadenza 15 giugno 1929. A. VII. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà R. Basso

Comune di Rofrano. — *Medico condotto.* — Il concorso bandito da questo Comune per il posto di medico condotto, come dal Bollettino Ammin. n. 11, è stato prorogato fino a tutto il 31 maggio p. v..

Assieme cogli altri documenti richiesti i concorrenti dovranno presentare il certificato d'iscrizione all'albo dei medici.

Il Podestà Cav. G. Lettieri

Comune di Salvitelle. — *Messo guardia e guardia campestre* — Concorso per titoli. Salari rispettivi lire 760 e 560 con due aumenti quinquennali. Domande con documenti di rito entro **30 Maggio 1929.** Tassa di concorso lire 25,15.

Il Podestà De Blasio

Comune di Vietri sul Mare. — *Capo guardia* — In modifica precedente avviso pubblicato nel fascicolo 11 si rende noto che il limite di età per gli aspiranti al posto suddetto è di anni 40, che occorre provare con certificato di aver servito per non meno di 5 anni nell'Arma dei RR. Carabinieri o nel Corpo delle Guardie di P. S. o della R. Guardia di Finanza o nel R. Esercito. Termine presentazione domande e documenti prorogato al **20 Maggio 1929.**

Il Podestà Avv. F. Pagliara

Publicazioni

R. Ruggi d'Aragona — **Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali.** — Salerno, Tip. Ed. del Commercio A. Volpe e figli. L. 5.

La pubblicazione non è un semplice riporto della legge e delle norme integrative sullo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali ma, completata com'è con le diverse disposizioni attinenti alla materia e con parsimoniose ma importanti note, può considerarsi un *vade mecum* non solo dei segretari comunali e degli aspiranti alla carriera, ma dei Podestà, i quali nell'indice alfabetico-analitico in fine dell'opera trovano anche enumerati le loro molteplici e delicate attribuzioni sull'importante materia.

Dirigere la richiesta all'Amm. del Bollettino Amministrativo.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

131. Foggia ed uso dello Stemma del Sigillo dello Stato. (R. D. 11 apr. 1929)

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

132. Funzioni integrative del Segretario Comunale.

133. Posti di pronto soccorso nelle Aziende industriali infermieri.

134. Migliorie igieniche negli alberghi.

135. Bachi da seta. Allevamento.

136. Agenzia di navigazione turistiche.

137. Associazione bandite e riserve da caccia con sede in Genova.

138. Bilanci delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Diritto fisso di macellazione, quitanza, bollo — *P. Esposito.*

COPERTINA

Continuazione atti uff. R. Prefettura N. 138 — Modifica delle circoscrizioni comunali. — Personale dei Segretari comunali — Appalti, aste ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

138. Bilanci delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. (C. 10 maggio 1929 n. 16908 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di subito invitare ciascuna delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, comprese le Confraternite, esistenti nel proprio Comune, a trasmettere a quest' Ufficio, ove già non l'abbia inviato, per l' approvazione della G. P. A. il rispettivo bilancio di previsione o la rispettiva nota di variazione al bilancio, non oltre la fine del corr. mese.

Avverto che , in relazione al decreto pref. 20 ott. 1924 n. 26323 bis , emesso in esecuzione del 3.º comma dell' artic. 6 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841, le Istituzioni pubbliche di beneficenza sistenti nei Comuni dell' ex primo Circondario, eccetto l' Orfanotrofio Umberto I , il Conservatorio di Monte Vergine e gli Ospedali Riuniti di Salerno tenuti alla compilazione del bilancio annuale 1929, debbono formare il bilancio per il triennio 1928-30 ; quelle sistenti nei Comuni dell' ex Circondario di Campagna, debbono formare il bilancio per il triennio 1929-1931 e quelle sistenti nei Comuni degli ex Circondari di Sala Consilina e Vallo della Lucania, eccetto l'Opera Pia « Pompeo Lebrano » di Sessa Cilento , pur essa tenuta alla compilazione del bilancio annuale 1929, debbono compilare la nota di variazione per il corr. esercizio al bilancio triennale 1927-1929, nel caso tal bilancio l' avessero già compilato ed avuto approvato dalla Giunta Prov. Amm. , diversamente dovranno compilare e trasmettere il preventivo per detto triennio 1927-29.

Per l' esatta formazione del bilancio o della nota di variazione, richiamo la rigorosa osservanza della mia circ. del 31 dic. 1926 n. 44862.

Le SS. LL. , nel procedere all' invito di cui sopra , terranno avvertiti in mio nome i Capi delle dette Istituzioni , che , non adempiendo nel termine suddetto, sarò costretto provvedere d' ufficio a mezzo di Commissario.

Prego le SS. LL. di comunicarmi al più presto l'elenco delle Istituzioni del proprio Comune con l' indicazione della data della lettera con cui vennero invitate ed avvertite , come innanzi è detto.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

131. **Foggia ed uso dello stemma e del sigillo dello Stato.** (R. D. 11 aprile 1929 n. 504 pubb. Gazz. Uff. del 19 aprile 1929 n. 92).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Volendo regolare, secondo le tradizioni storiche e nazionali, la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sentita la Presidenza della Consulta araldica ed i Commissari del Re presso la Consulta stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.—Il grande stemma dello Stato è formato dello scudo di Savoia, di rosso alla croce di argento, sormontato da un elmo reale d'oro, completamente aperto, damascato, foderato di rosso e posto in maestà, ornato di un cercine e di svolazzi d'oro e di azzurro, cimato con la Corona di ferro.

Sostegni: due Fasci Littori addossati con l'ascia all'infuori, legati con strisce di cuoio intrecciate e formanti due nodi di Savoia. Lo scudo fregiato con la grande Collana dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, con le grandi fascie delle Grandi Croci degli Ordini Reali dei SS. Maurizio e Lazzaro, Militare di Savoia e della Corona d'Italia e con nastro e croce del Merito civile di Savoia; la grande fascia dell'Ordine Mauriziano annodata da quattro cifre reali d'oro, coronate. Sotto il tutto una lista accartocciata di azzurro foderato d'oro e caricata dal motto:

« Fert », tre volte ripetuto. Il tutto posto sotto un padiglione di porpora bordato d'un gallone e frangiato d'oro, soppannato d'ermellino, col colmo di tela di argento ricamato a lingue di fuoco d'oro moventi dal lembo superiore e a fiamme alternate d'oro e di rosso nella parte inferiore, con drappellone, intagliato a forma di vaii, di velluto azzurro, gallonato e con fiocchi d'oro. questo padiglione cimato dalla Corona Reale.

Art. 2. — Il piccolo stemma dello Stato è formato di uno scudo rosso alla croce di argento, cimato da Corona Reale, dalla quale escono lateralmente due nastri al nodo di Savoia; il tutto accollato al Collare dell'Ordine della SS. Annunziata e sostenuto da due Fasci Littori, con l'ascia all'esterno, al naturale. Il tutto accompagnato in punta da una lista accartocciata con il motto: « Fert » in oro, ripetuto tre volte.

Art. 3. — Le varie foggie di questi stemmi sono effigiate nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

La Corona Reale è quella prescritta dagli articoli 43 e 45 del regio decreto 1.º gennaio 1890 sopra i titoli e stemmi della Famiglia Reale.

Art. 4. — Il grande stemma si usa: nel grande sigillo dello Stato, in occasioni solenni e nelle decorazioni monumentali.

Le Amministrazioni dello Stato si servono del piccolo stemma.

Art. 5. — Il grande sigillo dello Stato porta impresso il grande stemma con la leggenda in giro: (Nome di S. M. il Re) per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Art. 6. — I sigilli delle Amministrazioni dello Stato rappresentano il piccolo stemma e l'indicazione dell'Ufficio in leggenda.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—ROCCO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

132. **Funzione integratrice del segretario comunale.** (C. 2 maggio 1929 n. 1913, ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. per norma, la seguente circ. ministeriale, riguardante la funzione integratrice del Segretario comunale:

« In conformità ai principii generali di diritto e alle norme positive della legge scritta, deve ritenersi che il Segretario comunale sia parte integrante dell'Amministrazione municipale.

Anche, perciò, nell'ordinamento podestarile, le deliberazioni del Podestà, quale organo deliberante dell'Amministrazione municipale, devono essere adottate col concorso del Segretario comunale; e del pari i verbali delle Consulte comunali devono essere firmati dal Segretario, il cui concorso deve ritenersi, perciò, necessario e non derogabile.

Quando il Segretario comunale sia personalmente interessato ad un determinato atto deliberativo, dovrà essere sostituito col Vice Segretario, ove esista, o con altro funzionario idoneo dell'Ufficio municipale ».

Il Prefetto — DE BIASE

133. **Posti di pronto soccorso nelle aziende industriali infermieri.** (Cir. 6 aprile 1929 n. 6112 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Trascrivo la seguente circ. del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto indicato a margine:

« E' stato proposto al Ministero il seguente quesito:

Se le persone addette ai posti di pronto soccorso istituiti dalle aziende industriali, ai sensi dell'art. 7 del regolamento gen. sull'igiene del lavoro, approvato con R. Decreto 14 aprile 1927 n. 530, siano tenuti a munirsi del titolo di infermiere, a norma della legge 23 giugno 1927 n. 1254, sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

In proposito, è da rilevare che tale art. stabilisce che nelle

aziende industriali, nelle quali siano occupati almeno 25 lavoratori, ed in quelle che presentino rischio di asfissia, scoppio, infezioni od avvelenamento, debba essere un infermiere, o, in difetto, una persona pratica di infermeria, con l'incarico di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso e di prestare, eventualmente, il pronto soccorso stesso ai feriti ed ai malati in attesa del medico.

Preliminarmente è da osservare che il R.Decreto che approva il regolamento sulle igiene del lavoro è anteriore alla legge sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; ne deriva, quindi, che, se al momento della entrata in vigore del regolamento suddetto, era possibile l'esercizio di mansioni attinenti all'arte d'infermiere anche da parte di persone che tale arte non esercitavano professionalmente, siffatto esercizio deve essere oggi inibito a coloro che non siano in possesso della licenza o del titolo di abilitazione previsto dalla legge 23 giugno 1927, n. 1264, in quanto, una volta disciplinata giuridicamente l'esercizio di tale arte, la si è tassativamente subordinata al conseguimento di detti titoli.

La questione, adunque, sta nell'accertare se e quando le attribuzioni che l'art. 7 del regolamento sulla igiene del lavoro deferisce alle persone addette ai posti di pronto soccorso delle aziende industriali, rientrino nel campo di attività dell'arte di infermiere, quale, in esecuzione dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927 n. 1264, è delimitato agli art. 14 e seguenti del regolamento 31 maggio 1928, n. 1334.

Se, a norma di questi ultimi art., è fuori dubbio che la conservazione e la custodia dei locali, degli arredi e del materiale di pronto soccorso esula dal campo professionale dall'arte di infermiere, lo stesso non può dirsi in ogni caso e con eguale sicurezza, della prestazione del pronto soccorso. Qui due sono le ipotesi: la prima che si tratti di quella generica assistenza in attesa del medico, che ogni cittadino è tenuto a prestare alle persone ferite ed in pericolo, ed in questo caso la precisa dizione

dell'art. 389 del Codice Penale (capoverso) esclude l'obbligo del titolo di infermiere nella persona chiamata alla prestazione, la quale, più che altro, è diretta ad impedire l'abbandono della persona infortunata, nell'attesa del medico, ma quando il pronto soccorso, in relazione all'importanza dello stabilimento, alla natura del lavoro che vi si esplica, al numero degli operai, ed alla frequenza degli infortuni, è preordinato in modo da esplicarsi, non già in quella prima sommaria e generica in cui si concreta l'obbligo fatto al cittadino dall'art. 389 del codice penale, ma mediante la prestazione di atti riservati alla competenza professionale dell'infermiere, a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e 14 e seguenti del regolamento 31 marzo 1928, n. 1334, allora il personale di assistenza dei posti di soccorso, compie manifestazioni proprie dell'esercizio professionale dell'arte infermieristica, e tale esercizio non può effettuarsi se non da parte delle persone munite del titolo, al quale la legge tassativamente subordina l'esplicazione di siffatta attività professionale.

E' bene, però, tener presente che questa è la ipotesi che più prevalentemente si verifica perchè il soccorso che si arreca negli stabilimenti industriali agli operai infortunati in attesa del medico e prima del loro trasporto all'Ospedale o luogo di cura, viene, naturalmente, ad incidere nella maggior parte dei casi, in quella opera di attività che la recente legge sulle arti ausiliarie ha voluto riservare agli infermieri.

In conclusione, quindi, il Ministero deve confermare l'invito già rivolto alle EE. LL. con precedente circ. del 1.º dicembre u. s. perchè le persone addette ai posti di soccorso delle aziende industriali si muniscano del titolo di infermiere anche, quando, a norma di ciò che si è esposto, non sussista un preciso obbligo di legge. Comunque, sarà opportuno che le aziende industriali prendano opportuni accordi con gli uffici sanitari prov. e con le organizzazioni sindacali della provincia per stabilire, in base ai criteri suaccennati, quali posti di soccorso debbano essere necessariamente serviti da infermieri regolarmente autorizzati, quali possano esserlo anche da persone sprovviste del titolo.

Quanto si è detto, in genere, a proposito del servizio di pronto soccorso delle industrie, trova la sua applicazione anche nei riguardi dei servizi di assistenza sanitaria da cui sono dovuti gli esercenti miniere e cave, a norma dell'art. 2.^o della legge 30 marzo 1893, n. 184 e relativo regolamento approvato con R. Decreto 10 gennaio 1907, n. 152, e le imprese assuntrici di opere pubbliche e in ispecie dei grandi lavori in galleria, a norma dell'art. 19 del R. D. 25 luglio 1913, n. 998.

Anche quivi dovrà esaminarsi, caso per caso, in relazione agli annunziati criteri, quando sia necessario per la prestazione al pronto soccorso l'opera di infermiere diplomato o abilitato e quando se ne possa prescindere.

Si pregano, quindi, le EE. LL. di volersi uniformare alle norme esposte nella presente circ., non senza avvertire che questo Ministero, nell'interesse della umana salute e in quello stesso della industria nazionale, non può che vedere col più vivo favore il sorgere di posti di soccorso con personale munito di titolo anche quando non ne sussista l'obbligo ».

Le SS. LL. daranno integrale comunicazione della presente circ. agli ufficiali sanitari, con i quali accerteranno le aziende industriali esistenti nel territorio, che debbono essere provveduti di posti di pronto soccorso. A seguito di tale accertamento inviteranno le dette aziende industriali di prendere accordi diretti con questo ufficio sanitario provinciale e con le organizzazioni Sindacali della provincia per stabilire quali posti di pronto soccorso debbono essere necessariamente serviti da infermieri autorizzati, e quali da persone sprovviste del titolo.

L'ufficiale sanitario comunicherà al Medico Provinciale l'elenco delle aziende industriali di cui sopra, col suo parere motivato per ciascuna azienda.

Il Prefetto — DE BIASE

134. **Migliorie igieniche negli alberghi.** (C. 30 aprile 1929 n. 12543 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'approssimarsi della stagione estiva, dalla quale l'industria

alberghiera trae motivo di maggiore impulso, fa avvertire la necessità di un'oculata e severa vigilanza sull'esercizio di tale industria nei riguardi igienico-sanitari.

Col regolamento per le migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi, approvato con R. D. 24 maggio 1925, n. 1102, si perseguono alte finalità sanitarie, i cui benefici effetti si ripercuotono anche nel campo dell'economia nazionale, rappresentando il miglioramento igienico degli alberghi un mezzo potente per l'intensificazione del movimento dei forestieri nella penisola e per il consolidamento del decoro nazionale all'estero.

Le norme del cennato regolamento non potranno tuttavia conseguire quella efficacia di risultati che il Governo se ne è ripromesso se, da parte degli organi locali dell'amministrazione sanitaria, non sarà svolta una costante e vigile attività per assicurare la loro integrale ed esatta applicazione.

Occorre, invero, un incessante controllo per accertare se le disposizioni impartite nell'applicazione delle norme sopraccennate siano state scrupolosamente osservate, tenendo presente che i supremi fini igienico-sanitari, a cui tendono le disposizioni di che trattasi, non debbono sacrificarsi ai fini esclusivamente industriali.

Oltre le peculiari norme del regolamento che disciplinano la sistemazione igienica degli alberghi, per ciò che riguarda l'ubicazione e l'aereazione dei locali, lo smaltimento delle materie luride, la disinfezione e pulizia del mobilio, l'assunzione del personale ecc. l'art. 7 reca importanti disposizioni dirette ad assicurare una sana distribuzione dell'acqua, tanto per l'alimentazione potabile, che per gli altri usi dei frequentatori degli alberghi.

Anche sulla provvida disposizione dell'art. 6 del regolamento in parola si richiama la particolare attenzione delle SS. LL.. Con essa viene stabilito fra l'altro, che le cucine, le dispense e le camere da pranzo degli alberghi debbano essere protette, con mezzi idonei, dall'invasione delle mosche. Tale disposizione, è stata, come è noto integrata dalle speciali norme contenute nella legge 29 marzo 1928, n. 858 nell'ordinanza 20 maggio 1928 del

Capo del Governo, e nelle istruzioni annesse per la lotta contro le mosche (1).

L'Onorevole Ministero esige, in proposito, che siano fatte, a cura dell'ufficiale sanitario, accurate e frequenti ispezioni in tutti gli alberghi per accertare se ed in qual modo siano state osservate dagli esercenti l'industria alberghiera le disposizioni dei citati art. 6 e 7 del regolamento, ed è superfluo avvertire che qualora venissero constatate infrazioni alle disposizioni del regolamento sulle migliorie igieniche degli alberghi, come a quelle dei regolamenti locali, si dovranno diffidare gli interessati ad ovviare e, ove ne sia il caso, ad eseguire i lavori necessari, prefissando all'uopo un termine perentorio, trascorso il quale, si dovrà procedere a norma di legge contro i trasgressori.

Dei risultati delle eseguite ispezioni, prego le SS. LL. di dare dettagliate notizie a questo ufficio. Le alte finalità di igiene e di civile progresso del regolamento in questione costituiscono sicura garanzia che le SS. LL. porranno la massima cura nell'ottennerla e la più scrupolosa applicazione.

Attendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

135. **Bachi da seta—Allevamento.** (C. 2 maggio 1929 n. 14987 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alla S. V. l'allevamento dei bachi da seta subisce gravissime perdite per una malattia parassitaria, prodotta da un fungo, la *Botrytis Bassiana*, comunemente denominata *calcino*.

Il Governo Nazionale, preoccupato di quanto sopra esposto, per debellare il male in quelle zone ove esso è diffuso e per colpire l'infezione dove essa faccia la sua prima comparsa, ha emanato il R. D. legge 19 maggio 1927 n. 935 (G. U. 20 giugno 1927 n. 141) convertito in legge con legge 14 giugno 1928 n. 1379, per la lotta obbligatoria contro il calcino, e il D. M. 28

(1) v. B. A. anno 1928 pagg. 217, 218 e cop. fascicolo 26.

luglio 1927 (G. U. 11 ottobre 1927 n. 235) che detta le norme di esecuzione della legge stessa.

Tali decreti stabiliscono in sostanza che la denuncia dei casi di calcino dei bachi da seta e la lotta contro tale malattia sono obbligatorie in tutto il territorio del Regno.

I Signori Podestà devono, a norma dell'art. 2 del sopracitato D. M. 28 luglio 1927, ricevere da parte di chiunque allevi bachi le denunce dei casi di *calcino* manifestatisi e trasmetterle (art. 3) *immediatamente* all'Ispettore Regionale dell'Ente Nazionale Serico.

Siccome tali Ispettorati sono stati soppressi, prego la S. V. di provvedere affinchè le eventuali denunce siano inviate all'Ispettorato dell'Ente Nazionale Serico in Cava dei Tirreni.

Confido che la S. V. vorrà dare tutta la sua collaborazione al suddetto Ispettorato, non solo per impedire che una deprecata comparsa del *calcino* abbia a diffondersi, ma più specialmente per assecondare l'opera che detto Ente esplica nell'intento di far rifiorire la bachicoltura nell'Italia Meridionale.

pel Prefetto -- SANNA

136. **Agenzie di navigazione turistiche.** (C. 3 maggio 1929 n. 7294 del Questore di Salerno ai Podestà della Provincia).

Pervengono a quest'ufficio numerose domande da parte di individui che chiedono la licenza per poter gestire agenzie di navigazione turistiche ai fini dell'art. 116 del T. U. Leggi di P. S.. Poichè nella maggior parte dei casi le domande stesse vengono inviate incomplete, reputo opportuno elencare qui di seguito i documenti necessari per ottenere la suddetta licenza e nel contempo avverto che non si darà corso a quelle domande che *non perverranno pel tramite dei rispettivi Comuni* :

1) domanda su carta da bollo da L. 2 diretta a quest'ufficio e scritta di proprio pugno dal richiedente, qualora nato dopo il 1885 ;

2) contratto stipulato con la Compagnia di navigazione;

3) certificato penale generale ;

4) certificato di buona condotta ;

- 5) foglio bollato in bianco da L. 3;
- 6) bolletta della tassa sulle concessioni governative pagata presso il competente ufficio del Registro;
- 7) carta d'identità.

Questo ufficio, si riserva, poi, d'invitare ciascun interessato a versare la cauzione, che verrà fissata dal Consiglio Provinciale dell'Economia.

E' bene, infine, far presente che gli interessati, dopo essersi muniti della prescritta licenza, in nessun caso potranno occuparsi dell'accaparramento di emigranti, ossia di cittadini « lavoratori » che effettuano il primo espatio, essendo ciò devoluto esclusivamente ai rappresentanti vettori circondariali; mentre essi dovranno svolgere la loro attività esclusivamente su quei connazionali che rientrano all'estero dopo breve visita in Italia.

Attendo assicurazione.

Il reggente la Questura — MOLINA

137. Associazione bandite e riserve di caccia con sede in Genova. Non riconosciuta. (C. 15 aprile 1929 n. 12630 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego le SS. LL. di voler far conoscere ad ogni possibile interessamento che « l'Associazione bandite e riserve venatorie d'Italia », con sede in Genova, Vico Fieno, 9 p. p. presieduta e diretta da certo Francesco Maria della Torre, non ha nessun riconoscimento da parte del Ministero dell'Economia Naz. e deve perciò, nella migliore ipotesi, ritenersi una semplice società di fatto, non potendo rientrare nella organizzazione delle classi venatorie, prevista dal R. D. L. 3 agosto 1928, n. 1997.

Ciò stante, qualsiasi domanda di concessionari di riserve di caccia, la quale pervenga al Ministero per il tramite della detta associazione, verrà trattata per via diretta coi singoli interessati; i quali è bene sappiano fin d'ora che talune di siffatte domande, già pervenute al detto Ministero sono state giudicate compilate con una costosità di mezzi per nulla richiesta dalle disposizioni di legge in vigore. Tutto ciò tanto più che le Commissioni prov. venatorie, costituite in base al citato R. D. L. hanno, tra gli altri compiti, quello di rendersi intermediarie tra gli interessati e il Ministero per quanto riguarda talune questioni di caccia, per modo che l'intervento dell'ente in parola risulta più che mai inopportuno.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte II.

Diritto fisso di macellazione — Quietanze — Bollo

Fra i provvedimenti dei tramontati legislatori è la legge 6 luglio 1912 n. 832, che ha lo scopo di provvedere alla tutela e all'incremento della produzione zootecnica nazionale. Per effetto di tale legge per ogni capo bovino macellato si debbono riscuotere lire 2,00, da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune: per la riscossione fu prescritto uno speciale bollettario nonché un rendiconto trimestrale, il tutto soggetto, per un controllo fiscale, all'esame della Intendenza di Finanza.

Le bollette del diritto fisso per la macellazione dei bovini sono rilasciate da apposito incaricato dal Comune, il quale versa il riscosso nella cassa comunale, salvo all'amministrazione di spedirne l'importo alla Tesoreria Provinciale, allora con vaglia di servizio, oggi sul conto corrente.

E' chiaro che la riscossione del diritto è un servizio d'indole spiccatamente statale, e perciò le bollette relative vanno esenti da bollo fin dalla loro origine, salvo in caso d'uso. Ciò trova conferma nell'art. 22 n. 3 della legge sul bollo 4 luglio 1897 n. 414, e tale logica applicazione di legge ha vissuto indisturbata fino alla pubblicazione del nuovo testo unico delle leggi sul bollo del 30 dicembre 1923 n. 3268.

Però in questa legge non vi è alcun accenno a tali quietanze, non si parla se è dovuto o meno il bollo nel rilasciare le quietanze stesse e quindi ragion vuole che si continui ad applicare il sistema dell'esenzione, il quale trova conferma anche nella circolare 25 febbraio 1913 num. 76738 Div. 4.^a del Ministero delle Finanze.

Non è fuor di luogo ancora notare che la riscossione avviene per conto esclusivo dello Stato e che il quarto al Comune costituisce soltanto il rimborso di spese vive che il Comune sostiene.

L'opposta teorica, sostenuta dagli organi esecutivi della Fi-

nanza, che ritiene abolito l' art. 22 della citata legge 1897, e si fonda sull' interpretazione analogica del n. 52 lettera B, della tabella A, parte 1.^a annessa alla citata legge sul bollo del 1923 non può, secondo il nostro modesto avviso, assolutamente reggere. Infatti la citata disposizione legislativa si esprime così: « nei rapporti fra commercianti e privati, e fra commercianti per atti e rapporti non soggetti a tassa sugli scambi ».

Ora il Comune, ente pubblico per eccellenza, allorchè rilascia una bolletta al macellaio, non può, per tale fatto, essere considerato un privato, quando nessun utile ritrae da tale operazione. Il Comune così segue l'esempio della Tesoreria Provinciale, la quale nella quitanza che rinvia a favore dei Comuni per versamenti del diritto fisso non applica alcun bollo.

Si conchiude che a noi sembra più rispondente ai fini della legge l' applicazione al caso in esame dell' art. 156 della tariffa parte 3.^a alligato A., con interpretazione analoga alla cessata legge del 1897 e che quindi le quitanze rilasciate dal Comune per percezione del diritto fisso sui bovini macellati non debbano essere soggette al bollo.

Capaccio 1.^o maggio 1929—A. VII.

PANFILO ESPOSITO

Segretario Capo del Comune

PROVINCIA DI SALERNO

Modifica delle circoscrizioni comunali (1)

Ora che sono cessati gli effetti del R. D. L. 15 maggio 1927 n. 383, pubb. nel Boll. A. anno 1927 pag. 145, riportiamo l'elenco completo dei provvedimenti di modifica delle circoscrizioni comunali avvenuti in questa Provincia per effetto del detto decreto.

COMUNI SOPPRESSI

1. **Atrani**, aggregato ad *Amalfi* insieme con le frazioni Pontone e Minuto del comune di Scala. (R. D. 4 febbraio 1929).
2. **Cannalonga**, aggregato a *Vallo della Lucania*, insieme con Moio della Civitella e Novi Velia. (R. D. 8 nov. 1928).
3. **Castelruggiero**, aggregato a *Torreorsaia*. (R. D. 28 marzo 1929)
4. **Castiglione del Genovesi**, aggregato a *S. Cipriano Picentino*, insieme con Giffoni sei Casali (R. D. 31 gennaio 1929).
5. **Furore**, aggregato a *Conca Marini*. (R. D. 6 settembre 1928)
6. **Galdo**, aggregato a *Sicignano*, che ha preso la nuova denominazione di Sicignano degli Alburni. (R. D. 13 dicemb. 1928).
7. **Giffoni sei Casali**, aggregato a *S. Cipriano Picentino* insieme con Castiglione del Genovesi. (R. D. 31 gennaio 1929).
8. **Ispani**, unificato con S. Marina, che ha preso la nuova denominazione di *Policastro del Golfo*. (R. D. 1° marzo 1928).
9. **Licusati**, unificato con *Camerota*. (R. D. 10 agosto 1928).
10. **Moio della Civitella**, unificato con *Vallo della Lucania*, insieme con Cannalonga e Novi Velia. (R. D. 8 novembre 1928).
11. **Novi Velia**, unificato con *Vallo della Lucania*, insieme con Cannalonga e Moio della Civitella. (R. D. 8 settembre 1928).
12. **Prignano Cilento**, unificato con *Torchiara* (R. D. 28 genn. 1928)
13. **S. Egidio Monte Albino**, unificato con *Angri*. (R. D. 28 marzo 1929).
14. **S. Marina**, unificato con Ispani, prendendo la nuova denominazione di *Policastro del Golfo*. (R. D. 1° marzo 1928)
15. **Scala**, unificato con *Ravello*, meno le frazioni Pontone e Minuto, aggregate ad *Amalfi*. (R. D. 4 febbraio 1929).
16. **Valle dell'Angelo**, unificato con *Piaggine Sòprane*, (R. D. 13 dicembre 1928).

(1) Prima di tali modifiche di circoscrizioni i comuni erano 159. Attualmente, per l'avvenuta soppressione di 16 comuni e la formazione di 2 nuovi comuni, sono 145.

NUOVI COMUNI (1)

1. **Battipaglia**, formato col distacco della frazione omonima del comune di Eboli e della frazione Bellizzi del comune di Montecorvino Rovella. (R. D. 28 marzo 1929).

2. **Policastro del Golfo**, formato con l'unificazione dei comuni menzionati di Ispani e S. Marina. (R. D. 1° marzo 1928).

(1) Tra i nuovi comuni vi sarebbe **Pompei**, formato col distacco della frazione Valle di Pompei dal Comune di Scafati ed aggregazione di altri territori di comuni della Provincia di Napoli. Non lo si è compreso nell'elenco perchè facente parte dei comuni della Provincia di Napoli.

Personale dei Segretari comunali.

Nomine provvisorie di segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 2853.

Con decreto pref. 1 maggio 1929
De Finis D.r Giuseppe nom. segr. provv. a *Battipaglia*.
D'Aprile Francesco id. id. a *Positano*.

Trasferimento di segretario comunale.

D'Angola Gaetano, segretario del cessato comune di *Atrani*, assegnato come titolare a *Conca dei Marini*.

Dispense dal servizio di segretari comunali in applicazione dell'art. 14 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

Con decreto pref. 5 maggio 1929 sono dispensati dal servizio i seguenti segretari comunali, con la decorrenza del 15 maggio 1929:

1. Cantalupo Carmelo — segr. com. a S. Angelo Fasanello.
2. De Tomasi Francesco » a Camerota.
3. Galietti Mattia » a Montano Antilia.
4. Mauri Pasquale » a Laurito.

Filipi D.r Mattia, Segretario comunale di Vallo della Lucania, morto il 6 corr.

Appalti, aste ecc.

Comune di Acerno — *Vendita taglio 4478 piante di alto fusto del III lotto del bosco Polveracchio.* — *Rettifica* — Si rende noto che l'asta indetta per il 14 corr. è rinviata alle ore 10 del 24 corr. Restano ferme tutte le altre condizioni del precedente avviso pubblicato in sunto sul Bollettino Amm. num. 12.

Comune di Montesano sulla Marcellana — *Vendita taglio 2ª sezione bosco Chiasciamale.* — Si rende noto che l'asta indetta per il 15 corr. è rinviata alle ore 10 del 24 corr. Restano ferme tutte le altre condizioni del precedente avviso pubblicato in sunto sul Bollettino Amm. n. 12.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

139. Norme integrative ed esecutive del R. D. 18 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

140. Contributo 1928 a favore della cessata Confederazione Gen. enti autarchici.
141. Nuova edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei.
142. Lampadine elettriche. Prodotti nazionali.
143. Forza in congedo disponibile per mobilitazione.
144. Profilassi rabbia canina. Prospetto 1° trimestre 1929.
145. Spiriti. Alcool metilico importato dall'estero. Alcool isoamilico.
146. Prescrizioni dei biglietti di Stato da lire 5 e da lire 10.
147. Rilascio di certificati di nullatenenza da parte dei Podestà agli iscritti alle organizzazioni sindacali.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Appunti di giurisprudenza amministrativa. — *Avv. G. Greco.*

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 145 a N. 147. — Personale dei Segretari comunali — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

145. **Spiriti. Alcool metilico importato dall'estero. Alcool isoamilico.** (C. 18 maggio 1929 n. 16070 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'interno (Direzione Gen. della Sanità Pubblica) segnala che in alcune provincie del Regno è stato di recente posto in vendita alcool metilico rettificato, il cui acquisto sarebbe stato consigliato persino a fabbricanti di bevande alcoliche per la preparazione, insieme con alcool etilico, di liquori aromatizzati.

L'importazione del prodotto verrebbe in massima parte fatta dalla Germania dalla Ditta Eigmann e Veronelli che ha sede in Milano—Via Pollaiuolo 5.

Si ricorda, pertanto, che, essendo l'alcool metilico, anche chimicamente puro, un forte tonico per l'organismo umano, è fatto divieto dalle vigenti leggi sanitarie di adoperarlo per la preparazione di bevande alcoliche e di prodotti farmaceutici.

L'alcool metilico può solamente essere adoperato, a' sensi dei decreti 31 agosto 1927 n. 4688 e 26 settembre n. 6614, in quantità non superiore al 10 oio quale denaturante dell'alcool etilico, e come solvente nella fabbricazione di speciali medicinali, arsenobenzoli ecc.

L'On. Ministero dell'Interno fa altresì presente che si va largamente adoperando l'alcool isoamilico, in sostituzione dell'alcool etilico, nelle produzioni farmaceutiche; tintura di iodo, alcool canforato ecc.

Anche l'impiego di detto alcool è vietato nella fabbricazione dei liquori e di prodotti medicinali.

Ciò stante prego le SS. LL. di provvedere a che, da parte degli uffici sanitari comunali, sia intensificata la vigilanza, procedendo, in caso di sospetto d'impiego di detti alcool, al prelevamento di campioni che dovranno essere inviati, per le occorrenti analisi, a questo Laboratorio provinciale.

Resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione e di notizie sull'esito della vigilanza effettuata.

pel Prefetto—LICATA

146. **Prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10.** (C. 18 maggio 1929 n. 2192 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale in data 6 corr., il termine per la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e 10, già fissato al 30 giugno p. v., viene prorogato al 31 dic. 1929.

Si prega di voler dare a quanto sopra la massima diffusione, avvertendo che, trascorso detto termine, i biglietti da L. 5 e 10 dovranno considerarsi prescritti.

Si gradirà assicurazione.

p. il Prefetto — LICATA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

139. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. G. U. 2 aprile 1929 n. 77)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, concernente lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944; (1)

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 genn. 1926, n. 100; (2)

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno :

Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono approvate le disposizioni integrative ed esecutive del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944, (3) sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, il cui testo è allegato al presente decreto e sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337.

(2) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(3) v. pubblicazione « Stato giuridico ed economico dei segretari comunali » con note ed indice alfabetico-analitico per R. Ruggi d'Aragona. Salerno Tip. Ed. cav. A. Velpe e figli, lire 5,00.

Norme integrative ed esecutive
sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

TITOLO I.

STATO GIURIDICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

CAPO I.

Ammissione in servizio - Concorsi.

Art. 1.

Per essere nominato segretario comunale, oltre al possesso del titolo indicato dall'art. 6, 1° comma, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, occorre dimostrare di:

1° essere cittadino italiano col pieno godimento dei diritti civili e politici;

2° essere maggiorenne e non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio presso Amministrazioni comunali, tale limite è elevato, fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato. Nessun limite massimo di età è stabilito nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla tabella A annessa al suddetto Regio decreto legge;

3° aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

4° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

5° aver vinto il concorso per l'ammissione in carriera di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, n. 1013.

Art. 2.

Il concorso per il grado iniziale della carriera è indetto ogni due anni entro i primi tre mesi del biennio solare. La graduatoria ha efficacia per i posti che si rendano vacanti nel biennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno in cui si effettua il concorso.

Ove il prefetto ne ravvisi la convenienza, il concorso può essere bandito cumulativamente per i posti di grado VII e VIII.

Art. 3.

I posti di grado VII, VI e V sono conferiti, di regola, per promozione. Quelli di grado superiore al V sono conferiti, di regola, in base a concorso per titoli.

Art. 4.

Il prefetto, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I concorsi sono indetti dal prefetto della provincia e gli avvisi relativi contengono l'indicazione del grado dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, la sede presso cui i documenti stessi dovranno essere presentati, nonchè ogni altra notizia e prescrizione ritenute opportune.

Gli avvisi di concorso sono pubblicati nel foglio annunci legali della provincia. Per i concorsi a gradi superiori al VII gli avvisi sono pubblicati anche nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Tra la data di pubblicazione degli avvisi ed il termine per la presentazione dei documenti debbono trascorrere almeno quarantacinque giorni.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti al pagamento della tassa di concorso nella misura di lire cinquanta, oltre al versamento di lire trenta nella contabilità speciale della Prefettura per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 7.

I candidati a concorsi indetti in diverse provincie devono presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo ad una sola di esse i documenti in originale ed a ciascuna delle altre in copia integrale debitamente autenticata.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice per i concorsi di ammissione in carriera e per quelli a posti di grado VII è composta del viceprefetto, presidente, di un consigliere della Prefettura, del ragioniere capo della Prefettura, di un esperto nelle discipline amministrative e di un segretario comunale di grado non inferiore al VI, nominati dal prefetto.

Art. 9.

Per i concorsi a posti di grado superiore al VII, la Commissione giudicatrice è composta del viceprefetto, presidente, di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di

grado non inferiore all' VIII, designato dal Ministero, del ragioniere capo della Prefettura, di un esperto nelle discipline amministrative e di un segretario comunale di grado superiore a quelli dei posti messi a concorso, nominati dal prefetto.

Per i concorsi ai posti di segretario generale di 1.^a e di 2.^a classe la Commissione è nominata dal Ministro dell' interno ed è composta di un consigliere di Stato o di un prefetto del Regno, presidente, di un funzionario del gruppo A dell' Amministrazione dell' interno, di grado non inferiore al VI, di un ispettore di ragioneria del Ministero dell' interno, di un professore di materie giuridiche di grado universitario e del podestà del Comune cui appartiene il posto messo a concorso.

Art. 10.

Il segretario comunale chiamato a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui agli articoli precedenti, può essere scelto, ove sia necessario, anche fuori della provincia.

Un funzionario del gruppo A dell' Amministrazione dell' interno, designato nel decreto di nomina delle Commissioni giudicatrici, esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Nel caso in cui, dopo effettuata la nomina delle Commissioni giudicatrici, venisse a mancare alcuno dei membri delle Commissioni stesse, si provvede alla sostituzione con altre persone appartenenti a categorie corrispondenti, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso già espletate.

Art. 12.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione giudicatrice parenti o affini sino al 4.^o grado civile e coloro che, nello stesso grado, siano parenti o affini di uno dei concorrenti.

Art. 13.

La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri.

Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale a cura del segretario.

Dai verbali, firmati da tutti i commissari, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti, nonchè dall' avviso di concorso, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun concorrente nella classificazione dei titoli e, complessivamente, per ciascuna categoria dei titoli; e, infine, la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

Art. 14.

Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi è corrisposto un compenso, da determinarsi, di volta in volta, dal Ministro dell'interno per ogni candidato ammesso al concorso.

Da tale compenso sono esclusi i componenti delle Commissioni stesse che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze; ai medesimi, se appartenenti all'Amministrazione dello Stato, sono dovute, soltanto, le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni; per i membri estranei invece le predette indennità sono determinate, di volta in volta, dal Ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze.

Art. 15.

I candidati che risultino idonei devono essere graduati in ordine di merito.

La graduatoria è pubblicata nel Foglio annunci legali della provincia, e verrà data immediatamente notizia agli aspiranti dichiarati idonei della classificazione da ciascuno di essi conseguita.

Ove trattisi di concorso per il grado iniziale della carriera, o di concorso unico per più posti di grado superiore, gli aspiranti predetti sono invitati a far conoscere, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, l'elenco delle sedi presso le quali desiderano essere destinati, in ordine di preferenza.

Le nomine ai posti vacanti sono effettuate, salvo che vi si oppongano giustificate esigenze di servizio, secondo l'ordine della graduatoria, che vale anche ai fini della assegnazione della sede, quando la stessa sede sia chiesta, a termine del comma precedente, da più aspiranti.

Per i concorsi banditi cumulativamente per i posti di grado VII ed VIII gli aspiranti che risultino idonei vengono compresi in unica graduatoria secondo l'ordine di merito di ciascuno di essi.

L'assegnazione ai posti del grado VII è fatta seguendo l'ordine della graduatoria predetta ai primi classificati, fino a coprire tutti i posti nel medesimo grado vacanti all'atto della pubblicazione della graduatoria.

Quando sia compiuta l'assegnazione dei posti vacanti di grado VII, i posti di grado VIII vengono conferiti agli altri aspiranti riconosciuti idonei per ordine di graduatoria.

I posti di grado VII che si rendano vacanti successivamente alla pubblicazione della graduatoria, non possono essere conferiti che nei modi stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 16.

Contro la graduatoria dei concorsi è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide con provvedimento definitivo.

Il termine per la presentazione dei ricorsi è di giorni quindici a decorrere dalla data della pubblicazione della graduatoria nel Foglio annunci legali.

Art. 17.

Agli effetti dall'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, hanno titolo per partecipare ai concorsi i vice-segretari cui spetta la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari, purchè provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

La predetta disposizione si applica anche ai funzionari del Governatorato di Roma.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi i vice-segretari ed i capi ripartizione sono considerati come appartenenti rispettivamente ad uno ed a due gradi immediatamente inferiori a quello del segretario del Comune presso il quale prestano servizio.

Tanto per i vice-segretari quanto per i capi ripartizione è richiesta la permanenza di almeno tre o cinque anni nel rispettivo grado, a seconda che si tratti di concorso per posti di uno o due gradi immediatamente superiori.

Art. 18.

I funzionari dell'Amministrazione dell'interno di cui agli ultimi due commi dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente per stipendio iniziale a quello da essi ricoperto nell'Amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori.

Agli effetti dell'art. 34, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non si fa distinzione tra il servizio prestato presso la Prefettura e quello prestato presso l'Amministrazione centrale.

Art. 19.

I funzionari di cui ai due articoli precedenti non sono tenuti, in caso di nomina a segretario, a compiere il periodo di esperimento prescritto dall'art. 7 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, purchè abbiano prestato presso le Amministrazioni da cui dipendevano un periodo di effettivo servizio di almeno tre anni, con note di qualifiche non inferiore a quella di « distinto » o equiparata.

CAPO II.

Nomina - Giuramento - Stato matricolare.

Art. 20.

Il provvedimento di nomina, sia che trattisi di nomina in esperimento, sia di nomina definitiva, deve indicare la data in cui il segretario deve assumere servizio.

Nel caso in cui il segretario, per giustificato motivo, assuma servizio in ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorre, agli effetti economici, dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Art. 21.

Il trasferimento ad altra sede del segretario che si trovi in periodo di esperimento, non interrompe il periodo stesso.

Art. 22.

I segretari già in servizio come titolari che, per effetto di concorso, ottengano la nomina in altri Comuni, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di optare per il posto già occupato.

Ove non venga esercitata l'opzione, il posto precedentemente occupato viene, alla scadenza del termine suaccennato, considerato vacante.

Della facoltà di tale opzione dev'essere fatta espressa menzione nella lettera di partecipazione della nomina.

Art. 23.

Il segretario assunto in servizio in via di esperimento deve prestare al momento in cui inizia il servizio, in presenza di due testimoni, avanti al podestà, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri. Della promessa viene redatto apposito verbale in bollo: l'originale è conservato presso la Prefettura fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

La formula della promessa solenne è la seguente:

« Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e confermando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Prometto di adempiere a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

La promessa di giuramento suindicata deve essere prestata anche dal segretario cui venga affidato un incarico ai sensi dell'art. 9, primo comma, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 24.

Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al podestà, in presenza di due testimoni.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

« Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Del prestato giuramento viene redatto apposito verbale in bollo; l'originale è conservato presso la Prefettura negli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Art. 25.

Per ogni segretario è tenuto, presso la Prefettura, uno stato matricolare, conforme al modello annesso al presente decreto.

Il segretario ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura tutte le variazioni che avvengano nel suo stato di famiglia.

(continua)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

140. Contributo 1928 a favore della cessata Confederazione Gen. degli Enti Autarchici. (C. 14 maggio 1929 n. 16056 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Parecchi dei Comuni, ai quali si riferì la disposizione impartita per il pagamento segnato in oggetto con la mia circ. num. 1767-2545 del 25 gennaio u. s., (1) risultano tuttora in debito

(1) v. B. A. anno corr. cop. n. 3.

verso il Commissario liquidatore della cessata Confederazione Gen. degli Enti autarchici.

Va ricordato che trattasi nella specie di un impegno che doveva essere subito soddisfatto e che deve esserlo senza ulteriore remora, produttiva di responsabilità.

E pertanto invito i Capi dei comuni inadempienti a disporre senz'altro l'immediato versamento della somma dovuta col sistema indicato in detta circolare.

Attendo conoscere subito gli estremi dell'eseguita operazione da parte del tesoriere.

Pel Prefetto — LICATA

141. **Nuova Edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei.** (C. 13 maggio 1929 n. 2040 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Casa editrice Barbèra si accinge a pubblicare, sotto l'alto patronato di S. M. il Re e di S. E. il Capo del Governo, una ristampa dell'edizione nazionale delle opere di Galileo Galilei con modifiche ed aggiunte.

L'opera, in 21 volumi, sarà ultimata nel giro di 7 anni.

Trattandosi di un'iniziativa di particolare importanza e significazione, che tende a onorare, con il grande filosofo e scopritore, la scienza ed il genio italiano ed a costituire un durevole monumento di cultura, la segnalo alle SS. LL., con raccomandazione di appoggiarla e favorirla nel modo che sarà ritenuto più opportuno.

Il Prefetto — DE BIASE

142. **Lampadine elettriche-prodotti nazionali.** (C. 13 maggio 1929 n. 16586 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Di seguito alla circ. 18 marzo u. s. n. 9725, (1) con cui si comunicava l'elenco delle ditte produttrici di lampadine elettriche da considerarsi prodotti nazionali, ai sensi ed effetti delle vigenti

(1) v. B. A. anno corr. cop. n. 10.

leggi di protezione dell'industria nazionale (legge 15 luglio 1926 n. 1379 e R. D. L. 20 marzo 1927, n. 527) si avverte, che fra le ditte di cui sopra debbono essere, altresì, comprese le seguenti:

- a) Società Anonima Italiana *Philips* di Milano;
- b) Industria *Lampade* Elettriche Radio di Torino.

Si attende un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

143. Forza in congedo disponibile per mobilitazione. (C. 7 maggio 1929 num. 2022 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. per il computo della forza in congedo disponibile per mobilitazione si applicano alla consistenza di ciascuna classe, risultante dai ruoli tenuti dai Distretti, coefficienti di riduzione per tener conto delle inevitabili differenze, che, all'atto della chiamata, si verificano tra la forza segnata a ruolo e quella effettivamente disponibile.

Come ben si comprende, tali coefficienti non sempre possono essere precisi e corrispondere pienamente allo scopo, per cui l'on. Ministero della Guerra è venuto nella determinazione di procedere ad una accurata revisione sulla base di più estese indagini.

Pertanto, da parte dei Comandi dei Distretti militari, saranno rivolte alle SS. LL. richieste in merito, alle quali prego corrispondere col maggiore interessamento e colla necessaria scrupolosità.

Il Prefetto — DE BIASE

144. Profilassi rabbia canina. Prospetto 1.° trimestre 1929. (C. 19 maggio 1929 n. 16387 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non risultando finora qui pervenuto il prospetto trimestrale circa il numero dei cani che furono accalappiati e abbattuti costà durante il 1.° trimestre c. a., con riferimento alla mia circ. n.° 51834 pubbl. a pag. 23 del Bollettino Amm. n. 2, del c. a., prego la S. V. trasmettere subito detto prospetto a quest'ufficio che deve darne comunicazione al Ministero.

Il Prefetto — DE BIASE

(v. in 2^a pag. cop. cont. circolari)

Parte II.

Appunti di giurisprudenza amministrativa

Ordinanze di urgenza del Podestà. — *Non legittime nel caso di innovazioni edilizie.*

Premesso che il provvedimento sia preso allo scopo di eliminare una innovazione atta a deturpare la regolarità architettonica del prospetto di una casa, il Podestà non è autorizzato ad emanarlo ai sensi e con le conseguenze dell'art. 153 della legge com. e prov.; poichè egli avrebbe potuto ordinare di sua autorità la demolizione o la modificazione delle opere eseguite in contravvenzione, solo nel caso che da tali opere avesse potuto derivar danno alla sicurezza pubblica o alla igiene. Ma, non verificandosi tale ipotesi, il podestà, conformandosi a quanto dispongono gli art. 151 n. 6 e 228 della legge com. e prov. e 72 del R. D. L. 30 dic. 1923 n. 2839, deve provocare la sentenza del giudice, e, solo quando il processo penale fosse terminato con la condanna del contravventore, può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita dall'art. 153.

(Cons. di Stato 28 aprile 1928).

Segretario Comunale. — *Necessità dell'assistenza nelle deliberazioni.*

La funzione che la legge attribuisce al Segretario com., di concorrere e dar fede alla formazione di determinati atti, non è stata in alcuna guisa modificata con la surrogazione del podestà alle preesistenti amministrazioni comunali, ed anzi può dirsi che provi indiretta conferma nel recente provvedimento legislativo (R. D. L. 17 aprile 1928 n. 1953) che conferisce la qualifica di funzionario dello Stato ai segretari comunali e ne regola lo stato giuridico. Permanendo tale funzione ed essendo questa prescritta per la validità dell'atto, come la giurisprudenza ha più volte riconosciuto per le deliberazioni delle amministrazioni ordinarie, sembra che il podestà deliberante non possa prescindere dall'assistenza del segretario comunale, anche quando la esclusione di

questi sia di diritto (art. 51 del regolamento com. e prov.), potendo esser chiamato altro impiegato comunale munito della patente di segretario.

(Cons. di Stato 11 gennaio 1929).

Impiegati comunali. — *Dimissione per fine del periodo di prova — Nuove disposizioni.*

La riforma della legge com. e prov. attuata col R. D. L. 30 dic. 1923 n. 2839, togliendo le incertezze fino allora esistenti, ha disciplinato con norme tassative l'istituto della dimissione per fine del periodo di prova degli impiegati e salariati degli enti locali, determinando non solo in un biennio il periodo di esperimento per tutti, ma le modalità tutte e la procedura della relativa deliberazione: preavviso di disdetta; deliberazione motivata; ricorso per legittimità. Trattandosi di una norma di legge e quindi di norma generale obbligatoria per tutti i comuni, essa non può essere in alcun modo derogata o alterata dai regolamenti, e, in particolare, da quelli locali, i quali, in quanto contrastanti con la norma legislativa, se anteriori, debbono ritenersi implicitamente abrogati, e, se posteriori, sono da considerarsi privi di efficacia giuridica per il generale, fondamentale principio che la legge non può essere abrogata, sospesa o dispensata che con legge (art. 6 dello Statuto e 5 delle preleggi).

(Consiglio di Stato 21 luglio 1928).

Dazio consumo. — *Energia elettrica — Riscossione da parte del Comune — Prescrizione.*

L'azione del Comune per la riscossione del dazio consumo sull'energia elettrica si prescrive in 30 anni e non in 5.

(Corte d'Appello di Palermo, 14 maggio 1926).

Dazio consumo. — *Macchine da scrivere — Esenzione.*

Le macchine da scrivere non possono considerarsi come *mobili* e non rientrano in alcuna delle categorie normalmente tassabili secondo la tariffa allegata alla legge daziaria.

(Ministero delle Finanze, 14 giugno 1926).

Avv. GENNARO GRECO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

147. Rilascio di certificati di nullatenenza da parte dei Podestà agli iscritti alle Organizzazioni Sindacali. (C. 18 maggio 1929 n. 15685 al Podestà della Provincia).

Per disposizione del Ministero, interesse le SS. LL. a essere molto cauti nel rilasciare certificati di nullatenenza ai propri amministratori, allo scopo di esonerarli dal pagamento dei contributi sindacali, tenendo presente che detti contributi servono ad assicurare la vita e il funzionamento delle organizzazioni legalmente riconosciute, cui spettano, per legge, la rappresentanza e la tutela degli interessi sia dei datori di lavoro che dei prestatori di opere.

pel Prefetto—LICATA

Personale dei Segretari comunali.

Segretari finora confermati in servizio a norma dell' art. 14 comma 4 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

a) *Con la qualifica di Segretari Capi di II classe* — D'Alessandro Cav. D.r Lorenzo a *Nocera Inferiore*; Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo a *Cava dei Tirreni*; Raspanti D.r Carlo a *Sarno*.

b) *Con la qualifica di Segretari Capi di III classe* — Dini Ciacci D.r Ercole a *Pagani*; Terzi Alessandro a *Angri*.

c) *Con la qualifica di Segretari di 1.^a classe* — Ansanelli Mattia a *Teggiano*; D'Amato Vincenzo a *S. Cipriano Picentino*; Duccilli C. Antonio a *Giffoni Valle Piana*; Esposito Panfilo a *Capaccio*; Lamberti Raffaele a *Montecorvino Rovella*; Langella Luigi a *S. Marzano sul Sarno*; Lerro D.r Luca a *Vietri sul Mare*; Pansa Saverio a *Fisciano*; Rocco Rag. Angelo a *Campagna*; Jannelli Cav. Giuseppe a *Sala Consilina*; Vaglio D.r Alfredo ad *Amalfi*.

d) *Con la qualifica di Segretari di II classe*—Altavilla Raffaele a *Cetara*; Calabria Michele a *Casalbuono*; Capobianco Antonio a *Torreorsaia*; Carrozza Antonio ad *Altavilla Silentina*; Cilento Alberto a *Celle Bulgheria*; D'Antonio Giuseppe a *S. Valentino Torio*; Del Plato Bar. Carmine Antonio a *S. Gregorio Magno*; Di Cunzolo Cav. Uff. Carmine a *Olevano sul Tusciano*; Eboli Carlo a *Sanza*; Farro Alessandro a *Bellosguardo*; Ferri Arcangelo a *Sassano*; Giachetti Domenico ad *Auletta*; Lamagna Costabile a *Albanella*; Lombardi Luigi a *Buonabitacolo*; Manzo Pasquale a *Minori*; Marchioni Cav. Ernesto a *Aquara*; Melchionda Giuseppe a *Serre*; Meo Colombo Cav. Carlo a *Colliano*; Nese Antonio a *Torchiaro*; Nicodemo Vincenzo a *Monte S. Giacomo*; Olivieri Bartolomeo a *Montecorvino Pugliano*; Palazzo Ferdinando a *S. Giovanni a Piro*; Pipino

Nicodemo a *Postiglione*; Polito Carlo a *Vibonati*; Reale Beniamino a *Padula*; Rispoli Alfredo a *Cicerale*; Rossi Luigi a *Ortodonico*; Salvatore Pasquale a *Acerno*; Speranza Giuseppe a *Centola*.

e) *Con la qualifica di Segretari di III classe* — Borrelli Gaetano a *Rutino*; Ciardo Rag. Andrea a *Campora*; Gaetani Francesco a *Torraca*; Giacchetti Giov. Battista ad *Atena Lucana*; Jannuzzi Cosimo a *Roscigno*; Larobina Fortunato a *Laviano*; Lebano Emilio a *Lustra*; Lombardi Camillo a *Corbara*; Piccoli Avv. Alessandro a *Petina*; Pica Nicola a *S. Pietro al Tanagro*; Vigorito Francesco a *Corleto Monforte*; Visconti Carmine a *Calvanico*.

Assegnazione di sede.

Costantino D.r Giuseppe—assegnato quale segretario titolare al Comune di *Stio*.

Nomine provvisorie in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 1953.

Turco Rag. Biagio, nominato segr. provv. a *S. Angelo Fasanello*.

Stasi Rag. Pasquale id. id. id. a *Castelnuovo Cilento*.

Concorsi

Comune di Auletta — *Medico condotto* — Si è riaperto il concorso al posto di medico condotto, il cui bando fu già pubblicato in sunto sul Bollettino n. 7 di marzo u. s. e sospeso d'ordine della R. Prefettura, con le medesime modalità. Scadenza *10 giugno 1929*. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Segretario Giachetta

Il Podestà Carusi

Comune di Castelcivita — *Secondo applicato di Segreteria*. Stipendio 1.400 annue, lordo delle ritenute di legge, con aumento di un decimo ogni 4 anni e per 5 quadrenni. Età non superiore anni 40, salvo deroghe di legge. Licenza elementare e prova di sapere scrivere a macchina e di aver conoscenza delle mansioni da disimpegnare. Domanda, documenti e titoli da presentarsi non oltre *1.º giugno 1929*.

Il Segretario La Sala

Il Podestà Poti

Comune di Bracigliano — *Levatrice* — Il concorso bandito per il posto di levatrice, come dal Bollettino n. 9, è stato prorogato fino a tutto il *19 giugno 1929*.

Il Commissario Prefettizio Caffari



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

148. Norme integrative ed esecutive del R. D. 18 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

149. Sezioni assistenziali dell'Opera Nazionale Dopolavoro. Collaborazione dei Segretari comunali.

150. Polizia degli stranieri nel Lussemburgo.

151. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni di animali per uso privato.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Appunti di giurisprudenza amministrativa. (*in copertina*)

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 151. — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Parte II.

Appunti di giurisprudenza amministrativa.

Deliberazioni del Podestà — Approvazione — Rifiuto — Ricorso.

Contro il provvedimento del Prefetto, che nega l'approvazione ad una deliberazione del Podestà, è ammesso il ricorso gerarchico.

(Consiglio di Stato, 21 luglio 1928).

Dazio consumo — Soppressione di Comuni — Appalti in corso.

A seguito della aggregazione di un Comune ad un altro, la riscossione dei dazi nel territorio del Comune soppresso deve essere fatta, giusta il combinato disposto degli articoli 3 e 13 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924, n. 540, in base ad un'unica tariffa, e cioè a quella vigente nel Comune a cui l'altro fu aggregato.

Il contratto di appalto vigente nel Comune soppresso dovrebbe ritenersi rescisso *ope legis*, in ossequio al principio dell'unità di gestione sancito dagli articoli 73 della legge daziaria 24 settembre 1923, n. 2030 e 305 del regolamento generale. Ma ogni determinazione in riguardo deve essere presa dalla Prefettura, giusta le facoltà assegnatele dal decreto di aggregazione, per la graduale unificazione del servizio.

(Nota Ministero Finanze, 16 settembre 1927).

Dazio consumo — Abbonamento obbligatorio — Ricorsi.

Le controversie circa l'applicabilità dell'abbonamento obbligatorio devono essere definite in sede di ricorso gerarchico a norma dell'art. 83 della legge daziaria.

Spetta invece alla competenza della Commissione comunale delle tasse e al Prefetto in grado di appello la definizione delle controversie relative all'ammontare del canone di abbonamento.

(Ministero Finanze, 21 ottobre 1927).

Dazio consumo — Abbonamenti obbligatori — Domanda in carta bollata.

Per gli abbonamenti obbligatori non occorre la presentazione di domanda in carta bollata da parte degli esercenti interessati.

La carta da bollo è prescritta per i soli abbonati ordinari, a mente del combinato disposto degli articoli 219 e 220 del regolamento generale daziario.

(Ministero Finanze, 6 ottobre 1927).

Regolamenti edilizi — Violazione di diritti privati — Azione del privato.

Le disposizioni dei regolamenti edilizi legalmente emanate, conferiscono titolo e interesse al privato ad agire contro chi le abbia violate, recando danno all'altrui proprietà.

(Corte di Cassazione, 8 luglio 1927).

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

148. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. G. U. 2 aprile 1929 n. 77) (1)

CAPO III.

Gerarchia - Anzianità.

Art. 26.

La gerarchia fra i segretari è costituita dal grado; nello stesso grado, dall'anzianità.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di nomina o promozione al grado precedente, e a parità delle date di tutti i decreti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.

Art. 27.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il prefetto provvede alla pubblicazione nel Foglio annunci legali della provincia del ruolo dei segretari comunali, secondo la situazione al 1.º gennaio.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari possono ricorrere al Ministro, per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità. Il provvedimento del Ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 28.

Qualsiasi comunicazione od istanza del segretario alle autorità superiori deve essere sempre inoltrata, a mezzo del podestà, per via gerarchica.

(1) vedi cont. a pag. 177.

Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte. Tuttavia il segretario ha diritto di consegnare al podestà pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro. Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

CAPO IV.

Consiglio di amministrazione — Note di qualifica.

Art. 29.

Le funzioni di capo del personale dei segretari comunali in ciascuna provincia sono esercitate da viceprefetto.

Quando il Consiglio di amministrazione venga presieduto dal prefetto, il viceprefetto vi partecipa come membro.

Qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare uno dei funzionari chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, il prefetto lo sostituisce con altro funzionario della stessa categoria, possibilmente di pari grado.

In caso di vacanza del posto di podestà del capoluogo, come anche per la provincia di Roma, il podestà chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione è designato dal prefetto, al principio di ogni anno, fra quelli dei Comuni aventi maggiore popolazione.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione è convocato, d'ordine del prefetto, dal viceprefetto con avviso da recapitarsi ai componenti almeno due giorni prima dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di non meno di tre membri, compresi il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del presidente, ove questi sia il prefetto; se il consiglio è presieduto dal viceprefetto, la deliberazione si ritiene favorevole all'interessato.

Quando il Consiglio sia presieduto dal viceprefetto, questi ha l'obbligo di sottoporre al prefetto, nel più breve termine possibile, il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione. Il prefetto vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Art. 31.

Per ciascun segretario, anche se in esperimento, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica, su prospetto conforme al modello annesso al presente decreto.

Esse sono compilate e firmate dal podestà e rivedute, per conferma od eventuali osservazioni, dal viceprefetto.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

Art. 32.

La qualifica è comunicata, su apposito foglio conforme al modello annesso al presente decreto, al segretario, che vi appone la propria firma.

Il segretario, entro quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al Consiglio di amministrazione contro la qualifica attribuitagli. Il Consiglio, in base a relazione del viceprefetto, corredata dai chiarimenti per iscritto del podestà che ha assegnata la qualifica, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal podestà.

Contro la deliberazione del Consiglio di amministrazione, che deve essere comunicata subito all'interessato, non è ammesso alcun gravame.

Art. 33.

Per i segretari in esperimento, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo di esperimento.

Art. 34.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto a quei segretari che eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano sempre tenuto condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni, anche per cospicuo rendimento di lavoro.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa, e specialmente di quelle relative ai servizi inerenti all'amministrazione comunale. Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

Art. 35.

E' conferita la qualifica di *distinto* ai segretari che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua.

Art. 36.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto, il segretario che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota.

Art. 37.

La qualifica di *buono* è attribuita ai segretari che abbiano dato prova, d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 38.

E' qualificato *mediocre* il segretario il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre il segretario cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura.

Art. 39.

E' qualificato *cattivo* il segretario che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo il segretario cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal g. ad. con privazione dello stipendio.

Il segretario che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

Art. 40.

Gli anni per i quali il segretario abbia conseguito una qualifica inferiore al buono sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Il segretario che abbia qualifica di mediocre non può conseguire promozione, neanche in virtù di concorso per titoli ai termini dell'art. 6, comma 4°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione e dai concorsi ai gradi superiori, salvo che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare, un sicuro ravvedimento.

Art. 41.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica del segretario, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi, dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

CAPO V.

Promozioni.

Art. 42.

Alle promozioni di grado, previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, si procede esclusivamente per merito comparativo, su designazione del Consiglio di ammini-

strazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, i prescritti requisiti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

Art. 43.

Per essere promovibile occorre aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche non inferiori a distinto.

Art. 44.

Il segretario che abbia conseguita la promozione ad un posto di grado superiore a' termini degli articoli precedenti ha facoltà di rinunciare alla medesima.

Tale rinunzia esclude, però, da successivi scrutini di promozione di grado.

Art. 45.

Il segretario sottoposto al procedimento disciplinare, di cui agli articoli 55 e seguenti del presente decreto, può essere escluso, con provvedimento del prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, dalla partecipazione a concorso e dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detto concorso o scrutinio abbia luogo durante il procedimento.

Qualora il segretario sia sottoposto al procedimento disciplinare dopo il concorso o scrutinio di cui sopra, ma prima che la promozione sia decretata, questa è sospesa fino al termine del procedimento stesso.

Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione diviene definitiva a' sensi e per gli effetti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 40 del presente decreto.

La esclusione di una promozione ha luogo, altresì, nei casi cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo la compilazione delle ultime note di qualifica e prima del concorso o dello scrutinio.

Il segretario avente grado non inferiore al terzo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non può ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

CAPO VI.

Dimissioni — Dispensa dal servizio — Riammissione — Licenziamento.

Art. 46.

Le dimissioni del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al podestà, che è tenuto a rimmetterle subito, col proprio parere, al prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

Il segretario che si è dimesso è obbligato a proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli è partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio e può, altresì, essere rifiutata qualora trovisi in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Art. 47.

E' dichiarato di ufficio dimissionario il segretario:

- a) che perde la cittadinanza italiana;
- b) che accetti una missione o un impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;
- c) che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a 10 giorni.

Art. 48.

E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati del comune.

Può, tuttavia, il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, la revoca dall'impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio per la durata della infrazione ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà ovvero di un ispettore inviato dal prefetto.

Art. 49.

I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli 46 e 48 sono adottati dal prefetto senza intervento del Consiglio di amministrazione.

Art. 50.

Le disposizioni dei precedenti articoli del presente capo valgono, in quanto applicabili, anche per i segretari in esperimento.

Art. 51.

E' dispensato dal servizio il segretario che sia riconosciuto

inabile per incapacità e per motivi di salute e quello che dia scarso rendimento.

La dispensa può anche essere disposta quando sia necessaria nell'interesse del servizio.

E' dispensato, inoltre, il segretario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è decretata dal prefetto, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Per i segretari di grado superiore al quarto la dispensa, determinata dal motivo indicato nel comma terzo del presente articolo, è pronunciata con decreto del Ministro dell'interno, sentito il prefetto ed il Consiglio di amministrazione.

Il titolo della dispensa deve risultare dal relativo decreto, nel quale si deve far cenno del preventivo parere del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di dispensa per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni sanitarie del segretario mediante visita medico-collegiale.

Art. 52.

Al segretario proposto per la dispensa dal servizio è fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

Il segretario proposto per la dispensa dal servizio per uno dei motivi previsti dal 1° comma del precedente art. può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 53.

Il segretario le cui dimissioni furono accettate, quello dichiarato dimissionario d'ufficio per motivi diversi dalla perdita della cittadinanza o da quelli indicati nell'art. 48 e il segretario collocato a riposo, possono essere riammessi in servizio in posti vacanti di grado pari a quello cui appartenevano, o presso lo stesso comune, od in altro della stessa provincia.

Qualora all'atto della riammissione in servizio non siano vacanti posti del suo grado, egli avrà diritto al primo posto che si renda vacante.

La riammissione è disposta dal prefetto, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Il segretario riammesso è iscritto nel ruolo occupandovi l'ultimo posto di anzianità nel grado.

Art. 54.

Il segretario che abbia conseguito l'impiego producendo documenti falsi o non validi o tacendo circostanze che escludereb-

bero dall'impiego, ai sensi delle disposizioni in vigore, o, comunque, mediante atti illeciti, è licenziato dopo i necessari accertamenti e salva l'eventuale azione penale.

Non è necessario, al riguardo, il parere della Commissione di disciplina, nè quello del Consiglio di amministrazione.

Il licenziamento è disposto con decreto del prefetto, che costituisce provvedimento definitivo. Il decreto è pubblicato nel Foglio annunci legali della provincia.

Il segretario licenziato dal servizio ai sensi del presente articolo non può concorrere ad alcun altro impiego nelle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

CAPO VII

Disciplina.

Art. 55.

Al segretario che violi gli obblighi di ufficio, o, comunque, venga meno ai propri doveri sono applicate, salva l'eventuale azione penale, le punizioni di cui ai seguenti articoli che saranno annotate nello stato matricolare.

Il segretario in esperimento è sottoposto alle stesse norme disciplinari stabilite nel presente capo, in quanto siano ad esso applicabili.

Art. 56.

Le punizioni sono:

- 1° la censura;
- 2° la riduzione dello stipendio;
- 3° la sospensione dal grado con privazione dello stipendio;
- 4° la revoca;
- 3° la destituzione.

La censura è inflitta dal Podestà e contro di essa è dato ricorso al prefetto.

Le altre punizioni sono inflitte con decreto del prefetto: nei casi gravi ed urgenti il podestà potrà, tuttavia, disporre la sospensione provvisoria dall'ufficio, riferendone immediatamente al prefetto per la ratifica.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca e la destituzione sono disposte dal prefetto, su motivata proposta della Commissione di disciplina, eccettuato il caso di cui al secondo comma dell'art. 62.

Art. 57.

Alla moglie ed ai figli minorenni del segretario sospeso dal grado con privazione dello stipendio, può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 58.

La censura è una dichiarazione di biasimo, ed è inflitta:

- a) per negligenza in servizio o per lievi mancanze, anche fuori di servizio;
- b) per assenza dall'ufficio non giustificata;
- c) per raccomandazioni procurate.

Art. 59.

La riduzione dello stipendio non può superare il quinto, nè avere durata superiore ai sei mesi, ed è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi;
- b) per contegno non corretto verso i propri superiori, colleghi o dipendenti ovvero verso il pubblico;
- c) per lieve insubordinazione;
- d) per violazione dell'art. 90 del presente decreto;
- e) per irregolare condotta;
- f) per inosservanza del segreto d'ufficio anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
- g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente;
- h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine amministrativa, politica e sociale dello Stato.

La riduzione dello stipendio implica anche la riduzione proporzionale del supplemento di servizio attivo, dell'assegno personale, dei diritti accessori e dell'indennità di carica. Essa implica, inoltre, il ritardo dell'aumento periodico di stipendio e di diritti accessori, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata.

Art. 60.

Prima di infliggere una delle punizioni di cui ai precedenti articoli 58 e 59, il prefetto deve invitare il segretario a giustificarsi e sentire il parere del podestà.

Copia della comunicazione, insieme alle giustificazioni che siano state rese per iscritto dal segretario, viene unita agli atti personali di questo.

Art. 61.

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio può durare da uno a sei mesi, ed importa l'allontanamento dal servizio.

Essa è inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni completate agli articoli 58 e 59 del presente decreto;

b) per aver fatte palesemente o aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale od acrimoniosa all'amministrazione o ai superiori, o che danneggino il prestigio ed il credito dell'amministrazione;

e) Per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi;

d) per grave insubordinazione;

e) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato conseguenze dannose;

f) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato, o del Comune, o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato o col Comune, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;

g) per offesa al decoro dell'amministrazione;

h) per uso dell'impiego a fini personali;

i) per qualunque manifestazione collettiva che miri a esercitare pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità;

l) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori.

(continua)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

149. Sezioni assistenziali dell'Opera Nazionale Dopolavoro. Collaborazione dei segretari comunali. (C. 19 maggio 1929 n. 2190 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con precedenti mie circ ho già avuto occasione di segnalare alle SS. LL. come tra le istituzioni del Regime, che più intensamente si propongono un'azione educatrice del popolo, diffondendo fra le masse la sensazione di una larga ed assidua assistenza nel campo educativo, ricreativo, culturale ed assistenziale, va annoverata e, agevolata nella sua azione, l'Opera Nazionale Dopolavoro.

Una delle finalità preminenti che l'Opera si è proposta è quella dell'assistenza sociale, intesa nel senso di agevolare ai lavoratori il disbrigo di tutte quelle pratiche d'indole amministrativa o comunque dipendenti da necessità d'ordine e di tutela pubblica, alle quali i lavoratori stessi non possono attendere senza danno materiale, dipendente dalla necessità o di assentarsi dal lavoro o di ricorrere ad intermediari non sempre onesti e corretti.

Tale particolare forma di assistenza, se ha potuto essere agevolmente organizzata nei centri urbani di maggiore o media entità, può meno facilmente essere attuata nei più piccoli centri, nei quali la sua utilità assume, invece, maggiore rilievo, poichè le condizioni di lavoro e di ambiente rendono particolarmente malagevole ai lavoratori rurali di provvedere direttamente alla tutela di particolari interessi, specialmente nei rapporti con i diversi uffici e servizi pubblici.

Ogni difficoltà potrà, tuttavia, essere superata anche nei piccoli Comuni, se alla realizzazione della accennata finalità concorrono volenterosamente tutte quelle poche energie locali che per la loro professione od ufficio sono in grado di prestare utilmente la loro opera a vantaggio dei lavoratori.

E così, come tale collaborazione si è già largamente ottenuta dagli insegnanti per l'azione culturale e dai medici condotti per la diffusione dei precetti dell'igiene, il Ministero conta, ora, su quella dei Segretari comunali, che nei centri rurali, per il loro ufficio, per la larga conoscenza dell'ambiente locale, e per la maggiore autorità loro conferita dalla recente attribuzione della qualifica di funzionari dello Stato, sono le persone meglio indicate ad assecondare le direttive della Opera Nazionale Dopolavoro per l'assistenza sociale dei lavoratori, e confida, pertanto, che essi vorranno dare tutto il loro concorso alla pratica realizzazione di tale particolare attività assistenziale.

Del sicuro affidamento che tanto l'*Opera Nazionale Dopolavoro* quanto il Ministero fanno sull'accennata forma di collaborazione, le SS. LL. vorranno rendere edotti i Segretari Comunali dipendenti, avvertendoli che ognuno di essi, oltre ad una particolare soddisfazione morale, potrà acquisire anche un titolo di riconoscimento dei propri meriti. L'Opera Nazionale Dopolavoro ha infatti stabilito di accordare ai Segretari, che si siano in tale campo proficuamente adoperati, *uno speciale attestato di benemeranza*. Il Ministero ritiene, a tale riguardo, che di detti attestati debba essere tenuto conto, non diversamente da quelli che, per analoga distinzione, saranno rilasciati dall'Opera Nazionale Balilla e dal-

l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, ed in conseguenza ha disposto che le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti vacanti di Segretario Comunale, nell'atto di procedere alla classificazione dei concorrenti, considerino come titoli di preferenza, a parità di merito, gli attestati eventualmente conseguiti dai segretari per l'opera da essi spesa in ciascuno dei campi sopraccennati, ferme restando, tuttavia, le preferenze che sono sancite dalla legge a favore dei mutilati ed invalidi e degli ex combattenti.

Nella certezza che le SS. LL. si adopereranno con ogni premura perchè al raggiungimento delle finalità perseguite dall'O. N. D. sia assicurata l'efficace cooperazione dei Segretari comunali, resto in attesa di assicurazione e, a suo tempo, di concrete notizie sui risultati conseguiti.

Il Prefetto — DE BIASE

150. **Polizia sugli stranieri nel Lussemburgo.** (C. 15 maggio 1929 num. 4899 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna conoscenza, comunico che i connazionali, i quali intendano recarsi al Lussemburgo, all'atto della loro obbligatoria dichiarazione di arrivo in quello Stato, entro 5 giorni, devono esibire, oltre al passaporto, il certificato penale o di buona condotta, rilasciato dall'autorità competente del luogo di loro residenza negli ultimi 6 mesi.

Prego renderne edotti, al caso, gli interessati.

Il reggente la Questura — MOLINA

(cont. 3ª pag. cop.)

151. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni di animali per uso privato.**
(C. 27 maggio 1929 n. 19381 ai Podestà e Commissari Pref.).

Per disciplinare il regolare funzionamento dei servizi di vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato, in relazione alla mia circ. n. 156 del 28 gennaio 1929 pubblicata a pag. 57 del Bollettino amm. del c. a., prego le SS. LL. di disporre l'impianto presso l'Ufficio sanitario comunale di apposito registro, con le seguenti indicazioni: 1.° generalità proprietari che macellarono suini per uso privato; 2.° data della macellazione; 3.° denominazione della località in cui fu praticata la macellazione; 4.° numero dei suini macellati da ciascun proprietario; 5.° data della visita sanitaria degli animali vivi; 6.° data della visita delle carni; 7.° esito della visita; 8.° misura del compenso percepito dal sanitario a carico di ciascun proprietario; 9.° misura dell'indennità corrisposta al sanitario, a carico del Comune, per servizio di vigilanza sanitaria disimpegnato durante l'orario di macellazione.

Le notizie suindicate, nei riguardi delle macellazioni di suini praticate durante la scorsa stagione, saranno desunte dai registri del dazio, e saranno riportate in apposito elenco. Di tale elenco, munito della firma del sanitario, attendo copia.

Pel Prefetto — LICATA

Personale dei Segretari comunali.

Nomine provvisorie di segretari comunali in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928 n. 2853.

Con decreto pref. 21 maggio 1929:

Luongo Abele nom. segr. provv. a *Montano Antilia*.

Vairo Ugo » » » *Laurito*.

Con decreto pref. 28 maggio 1929:

Capone Fioravante, segr. provv. a *Camerota*.

Collocamenti in aspettativa.

Con decreto pref. 28 maggio 1929:

Parisi Vito, segr. com. di Palomonte, aspettativa di mesi 6 per motivi di salute.

Carrozza Antonio segr. com. di Altavilla Silentina, aspettativa di mesi 6 per motivi di famiglia.

Dispensa dal servizio di segretari comunali in applicazione dell' art. 14 del R. D. 17 agosto 1928 n. 2853 :

Cecchi Camillo segretario com. a *Perito*.

Segretari finora confermati in servizio a norma dell' art. 14 comma 4 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953. Rettifica di precedente elenco.

L'elenco riportato nel fasc. 14 va rettificato nel senso che al segr. di 1.^a classe D' Amato Vincenzo, titolare a S. Cipriano Picentino va attribuito il titolo accademico di avvocato, ed al segretario di 1.^a classe Lamberti Raffaele, titolare a Montecorvino Rovella va attribuita l'onorificenza di Cav. Uff. della Corona d'Italia.

Aste, appalti ecc.

Comune di Torchiara. — *Vendita taglio 1600 piante di alto fusto di quercia leccio nella 3.^a sezione del bosco Mancosa.* — L'esperienza di 1.^o incanto si terrà, a candela vergine, presso la R. Prefettura, alle ore 10 del 13 giugno 1929 in aumento del prezzo di lire 19285,25. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 1500, cauzione definitiva lire 3000. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

Comune di Fisciano. — *Vice Segretario e Custode del Cimitero.* — Concorso per titoli: *Pel Vice-Segretario:* stipendio annuo lire 1500 lordo trattenute di legge, suscettibile aumenti quadriennali del decimo e assegno supplementare lire 950. Titolo di studio: diploma abilitazione funzioni segretario comunale.

Per il custode del Cimitero: — Stipendio annuo lire 1800 lordo trattenute di legge, suscettibile aumenti quadriennali del decimo e assegno supplementare lire 342. Titolo di studio: certificato saper leggere e scrivere.

Domanda da presentarsi, non oltre **30 giugno 1929**, insieme documenti di rito, titolo di studio, altri titoli e tassa concorso lire 25,15, alla segreteria comunale, alla quale potrà rivolgersi per ogni altro chiarimento.

Il Segretario Pansa.

Il Podestà Avv. F. Ansalone

Comune di Laureana Cilento. — *Levatrice condotta* — E' aperto il concorso per titoli al posto di levatrice condotta con lo stipendio annuo di lire 2000 oltre casa di abitazione nel centro di questo Capoluogo e diritto di parto dagli abbienti. Documenti soliti. Scadenza 30 giugno 1929. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Cagnano

Pubblicazioni

G. Garuti. — *Il Codice della strada.* — Testo e commento del R. D. Legge 2 dic. 1928 n. 1379 e delle altre leggi sulla circolazione dei veicoli. Como. Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani e C. — lire 20.

Questo manuale, che è in pochi anni alla sua terza edizione, è un completo codice di tutte le norme sulla circolazione dei veicoli. Oltre al commento delle leggi sulla circolazione dei veicoli, nel volume sono riportate le norme, le circolari ed i precetti ministeriali, le leggi fiscali e tributarie, le modalità sulle autorizzazioni dei servizi pubblici delle automobili ed i dati scientifici e tecnici di guida e di ausilio nella ricerca della colpa agli incontri ed infortuni automobilistici.

E' un libro indispensabile per gli uffici amministrativi e per i legali, per i Podestà, Comandanti dei RR. Carabinieri, Vigili urbani e in genere per tutti coloro, i quali per le necessità della vita moderna devono occuparsi della circolazione stradale.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

152. Norme integrative ed esecutive del R. D. 18 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

153. Distributori automatici di benzina — Licenze di esercizio e cauzioni.
154. Regolamento igiene sul lavoro derottizzazione.
155. Ruolo tassa caprini 1929.
156. Pubblicazioni della cessata Confederazione degli Enti autarchici.
157. Sindacati fascisti.

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 156 e 157 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

156. **Pubblicazioni della cessata Confederazione degli Enti Autarchici.** (C. 31 maggio 1929 n. 18577 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione Gen. Fascista del pubblico impiego, in esecuzione delle disposizioni di S. E. il Segretario del Partito, ha assunto fino dal 1.º gennaio u. s. la continuazione del « **Bollettino amministrativo** » e del « **Bollettino Nazionale dei Corsi** » già editi dalla cessata Confederazione degli Enti autarchici.

Secondo le disposizioni impartite in proposito con circ. 24 ottobre 1928 — VI, da S. E. il Ministero degli Interni, riportata nella circ. 30 ottobre detto n. 5390, inserita nel Bollettino Amm. anno 1928 pag. 409, tali riviste dovrebbero essere considerate quali spese di ufficio e quindi obbligatorie, ne raccomando alle S. V. l'acquisto in considerazione della grande utilità pratica ai fini stessi del lavoro degli Enti locali.

Il Prefetto — DE BIASE

157. **Sindacati Fascisti.** (C. 4 giugno 1929 n. 19697 ai Podestà della Provincia)

Per effetto del R. D. 22 nov. 1928 n. 2508 i prestatori d'opera, inquadrati in unica grande organizzazione, sono stati opportunamente suddivisi in altrettante associazioni quante sono quelle dei corrispondenti datori di lavoro. Tale sbloccamento ha reso necessaria anche la riorganizzazione dei sindacati locali, onde essi dovranno ricostituirsi distintamente e indipendentemente gli uni dagli altri.

Ciò importa maggiori esigenze e più vivo interesse delle autorità locali alla nuova organizzazione che in ogni Comune si dovranno dare i nuclei di lavoratori dell'agricoltura, dell'Industria ecc.

Io prospetto tali maggiori esigenze ai Podestà dipendenti, perchè concorrano a facilitare il compito riorganizzativo dei fiduciari locali, collaborando con essi e aiutandoli, come sia possibile, per la ricerca dei locali, per la sistemazione delle sedi ecc. anche con aiuti diretti del Comune, sempre nei limiti delle disponibilità e dello stretto necessario. Un locale inutilizzato per il Comune può invece essere utilissimo per il Sindacato al quale, se non gratuitamente, può essere fittato a modico prezzo.

Concorsi ed aiuti devono essere concessi con sano criterio, devono cioè non pregiudicare alle finanze dei Comuni e riuscire di grande giovamento al nuovo assetto sindacale.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

152. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371 pubbl. G. U. 2 aprile 1929 n. 77) (1)

Art. 62.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il prefetto può ordinare la sospensione dal grado con privazione dello stipendio a tempo indeterminato, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

Il segretario sottoposto a giudizio per delitto può essere sospeso dal grado con privazione dello stipendio; deve essere immediatamente sospeso quando sia stato emesso contro di lui mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pure ammettendo il fatto, escluda che il segretario vi abbia preso parte, la sospensione è revocata e il segretario riacquista il diritto agli stipendi non percepiti.

Tuttavia il prefetto può sempre procedere disciplinarmente contro il segretario, ai sensi delle disposizioni del presente capo, a meno che dello stesso fatto, sul quale si intende basare una colpa disciplinare, dal giudicato penale sia stata esclusa la esistenza, o sia stato escluso che il segretario vi abbia preso parte.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme di cui al precedente comma, il segretario sia punito con la sospensione del grado con privazione dello stipendio, deve essergli computato il periodo della sospensione sofferta.

Se gli sia inflitta una sanzione minore, ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, devono essergli restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto

(1) vedi cont. a pag. 189.

quanto alla famiglia fosse stato già eventualmente corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso previsto dal primo comma del presente articolo, se il procedimento disciplinare ha termine col proscioglimento del segretario, la sospensione è revocata e il segretario riacquista il diritto agli stipendi non percepiti. Se, invece, sia inflitta al segretario una punizione minore, ovvero una sospensione più breve di quella sofferta, è applicabile la disposizione del comma precedente.

Il segretario condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare, nei suoi riguardi, la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio, durante il periodo di espiazione della pena.

La revoca della sospensione dal grado con privazione dello stipendio fa riacquistare al segretario l'anzianità perduta. Se, durante la sospensione, siano avvenute promozioni di segretari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al segretario sospeso viene conferito il primo posto vacante nel grado superiore, sempre quando sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole della promozione.

Art. 63.

Il segretario incorre nella revoca dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle infrazioni che dettero in precedenza motivo a sospensione dal grado con privazione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni indicate negli articoli 58, 59 e 61;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto di ufficio, che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, al Comune od ai privati;

e) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra che dimostri difetto di senso morale;

f) per mancata fede al giuramento che si concreti, sia in una o più infrazioni disciplinari, sia in atteggiamenti che contraddicano fundamentalmente al giuramento stesso.

Art. 64.

Il segretario incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per maggiore gravità delle infrazioni previste al precedente art. 63;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrative o tenute in deposito o per convivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

c) per accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dal segretario stesso per ragioni di ufficio;

d) per violazione dolosa dei doveri di ufficio, con pregiudizio dello Stato, del Comune o dei privati o con pericolo di perturbazione della sicurezza pubblica;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione o i superiori, commessi pubblicamente, con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione collettiva;

g) per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, al Capo del Governo, al Parlamento o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 65.

Il segretario incorre, senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria, o contro i poteri dello Stato, per i delitti previsti nel 2° comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

c) in caso di assegnazione al confino o di pronuncia di ammonizione.

Art. 66.

Il segretario revocato o destituito non può essere riammesso in servizio, salvo quando, a parere della Commissione di disciplina, siano riconosciuti insussistenti gli addebiti che determinarono la revoca o la destituzione.

La riammissione in servizio è effettuata secondo le norme stabilite nell'art. 53 del presente decreto.

Art. 67.

La Commissione di disciplina costituita a' termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è convocata di volta in volta dal viceprefetto, presidente, con avviso da recapitarsi agli altri membri almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza.

Un funzionario della Prefettura, di gruppo *A*, disimpegna le mansioni di segretario.

Per ciascun procedimento disciplinare, il presidente designa in seno alla Commissione il relatore.

In caso di assenza o di legittimo impedimento, i membri di diritto della Commissione sono sostituiti dai funzionari incaricati di surrogarli nelle rispettive attribuzioni presso la Prefettura; il segretario comunale nominato dal prefetto quale membro della Commissione è surrogato da un supplente parimenti nominato dal prefetto e scelto nei modi stabiliti dall'art. 5 del predetto decreto.

Se il segretario comunale membro della Commissione di disciplina venga sottoposto a procedimento disciplinare decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 68.

In caso d'infrazione disciplinare, il Podestà ha il dovere di riferirne al prefetto, trasmettendo gli atti e comunicando gli accertamenti che è tenuto a raccogliere diligentemente e con sollecitudine.

Il prefetto, venuto con detta comunicazione, o altrimenti, a conoscenza dei fatti, dispone la immediata contestazione degli addebiti all'incoltato, e provvede a tutti gli ulteriori accertamenti che ritenga necessari, a mezzo del podestà o di altro funzionario dipendente dal prefetto stesso.

A tal fine, possono essere sentiti testimoni e periti, compresi quelli designati dall'incoltato.

Dopo completate le istruttorie di cui sopra, il prefetto rimette l'incartamento alla Commissione di disciplina, la quale, ove non ritenga necessari ulteriori accertamenti, decide senz'altro la trattazione orale, dandone immediata notizia all'ufficio di prefettura.

Art. 69.

Tutte le volte che occorra fare contestazioni o rilievi all'incoltato, questi ha dieci giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le sue difese.

Egli rilascia ricevuta del foglio contenente le contestazioni o i rilievi, la quale è trasmessa subito all'ufficio di prefettura. L'eventuale rifiuto da parte dell'incoltato a ricevere il foglio, o a rilasciare la ricevuta, è fatto constare da attestazione scritta dal podestà incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine di cui al precedente comma.

Se, per qualsiasi altra ragione, la consegna non è possibile, la comunicazione è fatta mediante invio del foglio anzidetto in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Il prefetto può, con provvedimento motivato, prorogare od abbreviare il termine di dieci giorni dato all' incolpato per le sue difese.

E' in facoltà dell' incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 70.

Qualora il fatto addebitato al segretario abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria o alla Commissione provinciale per l'ammonizione o il confino prevista dall'art. 168 della legge di P. S., il procedimento disciplinare rimane sospeso fino all'espletamento del procedimento giudiziario o di polizia.

Art. 71.

Durante il periodo degli accertamenti, può essere consentito all' incolpato l' esame totale o parziale degli atti relativi al procedimento.

Terminati gli accertamenti, l' incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti prodotti.

Art. 72.

Il segretario della Commissione di disciplina deve dare avviso all' incolpato del giorno fissato per la trattazione orale di cui all' ultimo comma dell'art. 68.

La trattazione orale non può aver luogo prima di dieci giorni, nè oltre trenta da quello in cui l' incolpato abbia ricevuta la relativa comunicazione.

L' incolpato ha diritto di essere sentito personalmente.

Art. 73.

Chiusa la trattazione orale, la Commissione, ritiratosi l' incolpato, procede alle proprie risoluzioni.

Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti la meno favorevole all' incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione.

La Commissione, qualora ritenga che il segretario sia colpevole, ma non passibile di punizione superiore alla riduzione dello stipendio, può proporre che gli sia inflitta quest' ultima, ovvero la censura.

Della trattazione orale e della proposta motivata della Commissione di disciplina è steso verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale, con gli atti del procedimento, è conservato presso la segreteria della Commissione

e una copia è, dalla segreteria medesima, comunicata al prefetto per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 74.

Il provvedimento col quale si infligge al segretario una punizione è, in ogni caso, adottato con decreto del prefetto.

E' pure dichiarato con decreto del prefetto il proscioglimento del segretario, quando dal procedimento risulti l'insussistenza degli addebiti. Il provvedimento deve esser comunicato all'interessato entro cinque giorni dalla sua data.

Contro il provvedimento col quale vengono inflitte punizioni di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 56 è ammesso ricorso al Ministero dell'interno entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione. Negli altri casi il provvedimento del prefetto è definitivo.

Art. 75.

Se la dimora dell'inculpato non è nota, le comunicazioni al medesimo, stabilite dal presente capo, sono fatte mediante pubblicazione in sunto nel Foglio annunci legali della provincia.

Art. 76.

Il procedimento può essere riaperto, qualora emergano nuovi fatti o prove, tali da far presumere la colpa del segretario, in caso di avvenuto proscioglimento, o, comunque, una colpa maggiore.

Il procedimento può anche essere riaperto se il segretario, cui fu inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio, ovvero la vedova o i figli minorenni di lui, che abbiano o possano aver diritto a trattamento di quiescenza, adducano nuovi fatti o prove tali da far presumere che sia applicabile una sanzione minore, o che debba essere dichiarato il proscioglimento dell'addebito.

La riapertura è decisa dal prefetto.

Il nuovo procedimento si inizia con ulteriori accertamenti ordinati dal prefetto. La riapertura del procedimento sospende gli effetti della punizione già inflitta.

Art. 77.

Al segretario già punito, e a favore del quale sia stata concessa, su richiesta di lui, ovvero della vedova o degli figli minorenni, la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una punizione maggiore di quella già applicata.

Qualora venga prosciolto, o ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli restituiti in tutto od in parte gli stipendi non percepiti, se la punizione anteriore abbia avuto per effetto la privazione o la riduzione dello stipendio, salva de-

duzione, nel primo caso, di quanto sia stato corrisposto alla moglie od ai figli a titolo di assegno alimentare.

Questa norma vale anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata domandata dalla vedova o dai figli minorenni.

Art. 78.

Dopo trascorsi due anni almeno dalla data dell'atto con cui fu disposta l'applicazione della punizione e sempre che il segretario abbia dato sicura prova di ravvedimento, possono essere resi nulli, esclusa ogni efficacia retroattiva, gli effetti di essa, ma soltanto nei riguardi delle qualifiche ottenute dal segretario dopo la punizione, le quali possono, pertanto, essere modificate dal Consiglio di amministrazione, qualora riconosca che l'annullamento predetto renda meritevole il segretario di qualifica migliore.

Il provvedimento è adottato con decreto motivato del prefetto, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina.

CAPO VIII.

Aspettativa - Disponibilità - Congedi.

Art. 79.

Il segretario può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto a stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'autorità, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Il segretario, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare.

Il segretario, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

Il segretario in congedo per servizio militare conserva lo stipendio soltanto per i primi due mesi.

Art. 80.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità o per servizio militare è computato per intero sia per la eventuale progressione nel ruolo, sia agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il segretario che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 81.

L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda, in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

Il prefetto può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico fiscale.

Tali accertamenti potranno essere eseguiti anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda dell'interessato, sia di autorità.

Art. 82.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso, non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa, della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità, o per motivi di famiglia, non può superare due anni in un quinquennio.

Non può disporsi del posto di segretario collocato in aspettativa.

Art. 83.

Scaduti i periodi massimi di cui al precedente articolo, il segretario che risulti inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è dispensato dal servizio, salvo il diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli. Il segretario, invece, che non risulti inabile a riassumere l'ufficio e allo scadere della aspettativa non riprenda servizio, è dichiarato dimissionario.

Peraltro, qualora il prefetto non ritenga opportuno il definitivo allontanamento del segretario dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per la eventuale concessione di un prolungamento eccezionale della aspettativa anche

oltre il limite di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando il prefetto lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al segretario che già abbia fruito di aspettativa fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il segretario non riassuma servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma primo del presente articolo.

Art. 84.

In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale dei comuni, o per effetto della costituzione dei consorzi, potranno essere collocati in disponibilità, sentito il Consiglio di amministrazione, i segretari che occupano nel ruolo della provincia gli ultimi posti del grado corrispondente a quello dei posti soppressi.

E', tuttavia, in facoltà del prefetto, sentito il Consiglio di amministrazione, di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di grado inferiore, col trattamento economico inerente al nuovo posto, escluso ogni assegno personale a titolo di differenza rispetto a quello del grado superiore, salvo al segretario stesso il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nel grado precedentemente occupato.

Qualora la soppressione del posto venga effettuata durante il tempo in cui il segretario titolare del posto soppresso trovisi in aspettativa, esclusa quella per servizio militare, il segretario stesso passa di diritto nella posizione di disponibilità dalla data della soppressione del posto ed ha il trattamento di questa posizione, anche per quanto riguarda la eventuale riammissione in servizio, di cui al seguente articolo 85.

La disponibilità non può durare più di due anni.

Art. 85.

Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando, entro i due anni dalla data del collocamento in tale stato, si renda vacante un posto di pari grado nella stessa provincia.

Il segretario può essere richiamato dalla disponibilità anche per la destinazione in un Comune di altra provincia provvisto di posto del grado corrispondente al suo, quando in detta provincia non si trovino in posizione di disponibilità segretari di pari grado.

Il segretario è riassunto in servizio con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente all'anzianità medesima.

Il segretario in disponibilità che ricusi di riassumere servizio ai sensi dei precedenti commi primo e secondo, è dispensato dal servizio, salvo a far valere i suoi diritti al trattamento di pensione che possa eventualmente competergli.

Art. 86.

Quando sia decorso il periodo massimo di due anni, senza che avvenga il richiamo in servizio a posti di ruolo, ai sensi del precedente articolo, il segretario in disponibilità è dispensato dal servizio ed ammesso a far valere il diritto al trattamento di quiescenza che possa eventualmente competergli.

Art. 87.

Nei decreti di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno spettante al segretario.

L'assegno deve essere indicato anche nei decreti di collocamento in disponibilità.

(continua)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

153. Distributori automatici di benzina - Licei e di esercizio e cauzioni. (C. 3 giugno 1929 n. 19873, ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma ed esecuzione, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Economia Nazionale:

« E' stata richiamata l'attenzione di questo Ministero sugli oneri che derivano dalle società interessate dalla applicazione delle disposizioni regolanti la vendita della benzina e dei carburanti in genere a mezzo dei distributori automatici.

Esse provvedono per la vendita dei loro prodotti a mezzo dei depositi istituiti in alcune città, ciascuno dei quali, oltre a praticare la vendita all'ingrosso ed al minuto, rifornisce anche di carburanti un certo numero di distributori automatici, direttamente gestiti.

Essendo ogni singolo deposito munito della licenza di esercizio prescritta dal R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174, e nella considerazione che nel caso in questione i distributori automatici più che separate gestioni costituiscono mezzi di erogazione del prodotto, intimamente connessi con l'amministrazione del deposito cui fanno capo, viene chiesto che la licenza di vendita, rilasciata ai depositi, copra anche l'esercizio dei distributori da essi rispettivamente riforniti, e che pertanto questi ultimi siano sottratti all'obbligo di munirsi di una particolare licenza e di versare una distinta cauzione.

Poichè il provvedimento è invocato allo scopo di rendere meno gravosi gli oneri per l'esercizio dei distributori automatici, dei quali il Governo ha inteso di promuovere il massimo sviluppo, questo Ministero è venuto nella determinazione di dare alla richiesta favorevole accoglimento.

Si consente, pertanto, che, nei casi in cui un deposito di benzina e di carburanti in genere, regolarmente autorizzato a vendere al pubblico, all'ingrosso e al minuto, a termini del R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174, gestisca direttamente beninteso nello stesso Comune in cui si trova il deposito, un certo numero di distributori automatici, questi non siano considerati come esercizi indipendenti, ma quali mezzi meccanici di distribuzione del prodotto, a disposizione del deposito di rifornimento, e che in conseguenza gli stessi siano esenti dall'obbligo di munirsi di una particolare licenza di esercizio e di effettuare un distinto versamento cauzionale ».

Il Prefetto — DE BIASE

154. **Regolamento igiene sul lavoro derattizzazione.** (C. 5 giugno 1929 N. 18007 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.)

L'on. Ministero dell'Economia Nazionale (Direz. Gen. del Lavoro, della Previdenza e del Credito), comunica di aver avuto notizia che, per prescrizioni dell'autorità podestarile, in varii comuni si dovrà procedere ad una lotta contro i topi a difesa della pubblica sanità.

Al riguardo si fa presente alle SS. LL. che a norma dell'art. 6 del regolamento generale d'igiene sul lavoro e n. 11 lettera a) del D. M. 20 marzo 1929 VII, pubbl. nella Gazz. Uff. del 24 aprile u. s. n. 96, debbono essere sottoposti a visita medica preventiva i lavoratori dipendenti, addetti alla derattizzazione ed alla disinfezione mediante acido cianidrico e cianuri delle navi o di altri ambienti, ciò allo scopo di constatare se detti lavoratori abbiano i requisiti speciali di resistenza all'azione degli agenti nocivi alla cui influenza debbono esporsi, e debbono sottoporli altresì successivamente, ogni bimestre, a visita sanitaria, per constatare il loro stato di salute.

Tuttavia l'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro può autorizzare l'esercente a far eseguire visite periodiche ad intervalli più lunghi del bimestre, ma non superiori al quadrimestre, quando ritenga che i provvedimenti adottati siano tali da diminuire notevolmente il pericolo d'infezione o d'intossicazione e sempre che il datore di lavoro dimostri di poter disporre di un pronto intervento del medesimo in caso di bisogno.

Per rendere poi più intensa ed efficace l'azione dei medici e delle altre persone incaricate dai comuni per l'attuazione della lotta contro i topi da essi disposta, potrà essere utile che le autorità podestarili prendano le opportune intese con l'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, in modo che questo organo, alla cui competenza è riservata l'applicazione del regolamento generale d'igiene sul lavoro nelle aziende industriali, commerciali ed agricole, di qualunque natura e nelle loro dipendenze—possa prestare eventualmente la sua collaborazione per l'adozione di provvedimenti in detti aziende, che sono di sua spettanza.

Il Prefetto — DE BIASE

155. **Ruolo tassa caprini 1929.** (C. 7 giugno 1929 n. 20200 ai Podestà e Commissari pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè è anche cointeressato lo Stato, prego V. S. di disporre l'immediata compilazione del ruolo di tassa caprini pel volgente esercizio, assicurando.

Ricordo che dal frontespizio del ruolo deve risultare:

a) la quota a favore dello Stato; b) la quota a favore del Comune; c) il totale; d) l'aggio al Ricevitore sui 314 in ragione di L. 0,40 ‰; e) l'aggio all'esattore sul quarto; f) totale generale.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Personale dei Segretari comunali.

Commissioni giudicatrici dei titoli dei concorsi a segretario comunale.

Con decreti prefettizi del 7 e dell' 8 corr. sono state nominate le seguenti commissioni giudicatrici dei titoli per i posti di segretario comunale messi a concorso con decreti 16 aprile 1929 n. 10525 :

a) *per i posti nei gradi VI e V.*—Licata Cav. Uff. D.r Luigi, Vice-Prefetto, Presidente; Petrocelli Cav. D.r Emilio, Consigliere di Prefettura; Paladino Comm. Avv. Carlo, esperto discipline amm.; Pintozzi Cav. Uff. Vincenzo, Segretario Capo di II classe, titolare del comune di Cava dei Tirreni.

b) *per i posti dei gradi VII e VIII* — Licata Cav. Uff. D.r Luigi, Vice-Prefetto, Presidente; Pironti Cav. Uff. D.r Alfonso, Consigliere di Prefettura; Incoronato Cav. Uff. Rag. Arturo, Ragioniere Capo di Prefettura; De Vito Avv. Pasquale, esperto discipline amm.; Pisacane Enrico, Segretario Capo di III classe, titolare del comune di Scafati.

Nomine provvisorie in esecuzione degli articoli 6 e 15 del R. D. 17 Agosto 1928 n. 2853.

Con decreto pref. 31 maggio 1929:

Chiurazzi Ernesto nom. segr. provv. a *Castel S. Lorenzo*.

Con decreto pref. 5 giugno 1929:

Marra Antonio, nom. segr. provv. a *Polla*.

Con decreto pref. 7 giugno 1929:

Strianese Carmine, segr. provv. a *Perito*.

Assegnazione di posto.

Decreto 10 maggio 1929:

Genovese Gioacchino, segr. titolare del soppresso comune di Castiglione del Genovesi, assegnato come titolare a Salento.

Reggenze.

Con decreto pref. 6 giugno 1929:

Melchionda Giuseppe, segretario titolare di *Serre*, incaricato della reggenza provv. di *Sicignano*.

Esposito Panfilo, segretario titolare di *Capaccio*. id. id. id. di *Altavilla Silentina*.

Scioglimento di Consorzio.

Con decreto pref. 4 giugno 1929:

Sciolto il Consorzio-Segretario tra i Comuni di Caggiano e Pertosa e confermato nel comune di Caggiano il già segretario del Consorzio Del Giudice Biagio.

Dispensa dal servizio in applicazione dell'art. 14 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 2853.

Con decreto 5 giugno 1929:

Forlosia Francesco, segretario comunale a *Polla*.

Aste, appalti ecc.

Comune di Acerno. — *Appalto lavori civico acquedotto.* — Il 3 luglio 1929, dalle ore 10 alle 11, nella Segreteria comunale di Acerno, si terrà il detto appalto, col sistema della scheda segreta, in diminuzione percentuale sul prezzo di base d'asta di lire 347,000. L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quando anche vi sia un solo concorrente. Domanda e documenti prescritti dall'avviso d'asta devono essere presentati non oltre il 5.º giorno precedente alla data dell'asta. Ammissione all'asta è decisa con giudizio inappellabile del Podestà. Cauzione provvisoria lire 11,000, cauzione definitiva uguale al 5 per cento dell'importo netto d'appalto. Stipula del contratto nel termine di 10 giorni dalla aggiudicazione. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale di Acerno.

Il Segretario Comunale P. Salvatore

Il Podestà P. Lupo

Comune di Scafati. — *Appalto tesoreria comunale* — E' indetto pel 27 giugno 1929 altro incanto per l'appalto in parola. Le condizioni sono quelle riportate nel precedente Bollettino n. 1 anno 1929 meno per lo stipendio, che è stato elevato a L. 7200. e per l'ammontare delle eventuali anticipazioni da parte del Tesoriere, che va portato a L. 50,000,00.

Scafati 8 Giugno 1929. A. VII.

Il Podestà Vitiello

Concorsi

Comune di Fisciano. — *Vice Segretario e Custode del Cimitero.* — *Rettifica.* — Restando ferme tutte le altre condizioni, l'avviso di concorso riportato nel n. 15 deve essere rettificato per ciò che riguarda lo stipendio del vice-segretario, che è di lire 5000 e non di lire 1500.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

158. Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (L. 27 maggio 1929 n. 847).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

159. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le Amministrazioni pubbliche locali.
160. Cassa Previdenza Impiegati. Contributo Opere Pie.
161. Omissione di dati sul movimento migratorio nel Mod. C.
162. Pubblici appalti. Iscrizione dei concorrenti alle organizzazioni sindacali.
163. Certificati sanitari per il trasporto delle carni congelate di proprietà dell'amministrazione militare.
164. Lotta contro le mosche.
165. Voto degli esattori della Provincia. Ruoli di riscossione.
166. Censimento del grano trebbiato a macchina.
167. Luni nazionali.
168. id. id.
169. Festa del fiore.
170. Ritiro delle monete da cent. 50.
171. Fiere e mercati. Mostre ed esposizioni.
172. Croce Rossa. Manifesti. Esenzione diritti di autori.
173. Lega italiana per la lotta contro il cancro.

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 171 a 173 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

171. **Fiere e mercati; mostre ed esposizioni.** (C. 19 giugno 1929, n. 2611 ai Commissari Prefettizi e Podestà dei Comuni della Provincia; al Sig. Preside dell'Amministrazione Provinciale).

Per l'esatta osservanza, trascrivo qui di seguito l'unita circ. di S. E. il Capo del Governo circa la disciplina delle fiere, dei mercati, delle mostre e delle esposizioni in genere:

« Non ostante le disposizioni emanate coi RR. DD. Legge 16 dic. 1923 n. 2740, e 7 aprile 1927 n. 515, il numero delle fiere, mostre ed esposizioni, nonchè restringersi, si è considerevolmente esteso, apportando agli enti locali, ai sindacati ed ai produttori, specialmente dell'agricoltura o dell'industria, oneri molto gravi, quasi sempre sproporzionati all'utilità che dalle manifestazioni suddette può derivare.

Dispongo che, per l'avvenire, il numero delle manifestazioni di cui si tratta sia contenuto nei ristretti limiti imposti dalle esigenze della pubblica e privata economia. Pertanto, potranno essere consentite ed incoraggiate unicamente quelle manifestazioni che diano pieno affidamento di promuovere e sviluppare, con dispendio adeguato allo scopo, le scienze e le arti, le industrie, l'agricoltura ed il commercio; in nessun caso, invece, dovranno assecondarsi iniziative, che tendano a fini personali o campanilistici, comunque e da chiunque patrocinate.

Avverto, poi, che saranno, senz'altro, respinte le istanze che non pervengano alla Presidenza del Consiglio almeno tre mesi prima della data della manifestazione, essendo indispensabile che i Ministeri e le autorità competenti abbiano agio di compiere, su ogni singola domanda, una esauriente istruttoria ».

Attendo assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

172. **Croce Rossa—Manifesti—Esenzione diritti di affissione.** (C. 14 giugno 1929 n. 21416 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Rendo informate le SS. LL. che giusta il combinato disposto degli artic. 12 R. D. 14 giugno 1928 n. 1399, 2 R. D. legge 7 maggio 1926 n. 870 e 10 R. D. legge 10 agosto 1929 n. 2034, i manifesti dell'Associazione Italiana Croce Rossa devono ritenersi esenti dal pagamento dei diritti di affissione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

158. Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell' 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (C. 27 maggio 1929 n. 847 pubbl. G. U. 8 giugno 1929 n. 133).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile.

Art. 1. L'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 56 del Codice civile, è ridotta a sedici anni compiuti per l'uomo e a quattordici anni compiuti per la donna.

Art. 2. Quando concorrano gravi motivi, oltre che dagli impedimenti indicati nell'art. 68 del Codice civile, può essere altresì accordata dispensa dagli impedimenti indicati negli articoli 57, 60 e 62 del Codice civile.

La dispensa è accordata dal Re o dalle autorità a ciò delegate.

Art. 3. L'art. 63 del Codice civile è così modificato:

« Il minore non può contrarre matrimonio senza il consenso del genitore che esercita la patria potestà o senza il consenso del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si richiede il consenso del genitore che esercita la tutela e, in mancanza del tutore.

« Per il matrimonio dei figli naturali non riconosciuti si richiede il consenso del tutore.

« Al matrimonio del figlio adottivo è necessario anche il consenso dell'adottante ».

L'art. 67 è così modificato :

« Qualora sia negato il consenso , il matrimonio può , per gravi motivi , essere autorizzato dal procuratore generale presso la Corte di appello ».

Art. 4. Sono abrogati gli articoli 64, 65, 66, l'ultimo comma dell'art. 128 del Codice civile, e ogni altra disposizione contraria all'art. 3 della presente legge.

CAPO II.

Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.

Art. 5. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico , secondo le norme del diritto canonico , produce , dal giorno della celebrazione , gli stessi effetti del matrimonio civile , quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.

Art. 6. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni , oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile , deve esser fatta anche dal parroco , davanti al quale il matrimonio sarà celebrato.

Art. 7. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione , l'ufficiale dello stato civile , ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio , rilascia un certificato , in cui dichiara non risulta l'esistenza di cause , le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile , l'ufficiale dello stato civile non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.

L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.

Art. 8. Il ministro del culto, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 9. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 10. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'art. 8, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui è stata effettuata.

Art. 11. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.

Art. 12. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:

1.° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2.° se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3.° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

Art. 13. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalità degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale è avvenuta.

L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.

L'opposizione sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.

Art. 14. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.

La trascrizione può essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'artic. 12, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

Art. 15. Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.

Art. 16. La trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'artic. 12 della presente legge.

A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.

Art. 17. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, o il provvedimento, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell' 11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.

La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Art. 18. La disposizione dell'art. 116 del Codice civile è applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del

matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.

Art. 19. Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.

In pendenza del giudizio di nullità davanti i tribunali ecclesiastici, può essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di età. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, è comunicata all'autorità ecclesiastica.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 20. Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'ufficiale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.

Art. 21. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge può essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.

Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima,

Art. 22. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullità del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalità di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullità fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalità di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23. Nulla è innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.

La presente legge andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. (1)
Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

159. Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le amministrazioni pubbliche locali. (C. 11 giugno 1929 n. 20345 ai Podestà ed Amministrazioni delle OO. PP. della Provincia).

Da segnalazioni e reclami, anche di recente pervenuti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dovuto rilevare come non tutte le amministrazioni di enti pubblici locali ed istituti soggetti a vigilanza governativa si attengano pienamente ai precetti delle legge 21 agosto 1921, n.° 1312, sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, alla cui rigorosa osservanza esse pur sono state ripetutamente richiamate sia con apposite circolari contenenti norme di massima, sia in occasione di spe-

(1) cioè l'8 agosto 1929.

cifiche violazioni della legge medesima, accertate in seguito a denuncia degli invalidi di guerra interessati o dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi stessi.

Non è il caso di insistere ancora nella precisazione dei criteri fondamentali di applicazione delle singole norme relative all'assunzione dei minorati di guerra, da parte degli enti pubblici in genere, criteri messi in rilievo già con le dette circolari di massima e che trovano conferma in una larga e costante giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si ritiene, tuttavia, opportuno di ricordare come, dalla citata legge e dal regolamento di esecuzione approvato con R. D. 29 gennaio 1922, n. 92, si desuma fra l'altro, in modo non dubbio:

a) che l'obbligo dell'assunzione, nei limiti della nota proporzione ed alle condizioni di idoneità richieste da i singoli ordinamenti, va osservato anche per quanto riguarda il personale avventizio, giornaliero, o, comunque, provvisorio;

b) che di tutti i posti messi a concorso, o da coprire per chiamata diretta, anche in via provvisoria, deve essere data tempestiva comunicazione alla competente Rappresentanza dell'Opera Nazionale invalidi di guerra, istituita in ogni Provincia appunto per curare il collocamento degli invalidi;

c) che per l'accertamento delle idoneità fisica dei minorati di guerra aspiranti all'assunzione, con o senza concorso, ove tale accertamento si reputi necessario, deve sempre seguire la speciale procedura allo scopo prevista (collegio medico, con intervento di sanitario di fiducia dell'Opera Nazionale pro invalidi di guerra).

E' noto, poi, che la violazione delle norme di cui trattasi, da parte delle amministrazioni, inficia gli atti relativi di nullità, rilevabile anche d'ufficio; onde appare evidente l'utilità di evitare alle amministrazioni le conseguenze dannose di provvedimenti giurisdizionali, su gravami degli invalidi interessati, o di interventi d'ufficio, su semplici denunce, anche a distanza di tempo, mettendo in grado le Rappresentanze provinciali dell'Opera di intervenire tempestivamente presso l'Autorità locale di vigilanza governativa, in casi di constatata inosservanza della legge.

A tal fine le amministrazioni degli enti suaccennati dovranno corrispondere, con sollecitudine, alle richieste di elementi e notizie che possano esser loro rivolte, pel tramite di questo Ufficio, dalle Rappresentanze dell'Opera Nazionale invalidi di guerra competenti per territorio, circa la situazione del personale in servizio presso ciascun ente ed i procedimenti di assunzione eventualmente in corso. Perchè sia facilitata la compilazione dei prospetti sulla situazione del personale, le amministrazioni, che siano richieste, potranno far uso di appositi moduli a stampa, da fornirsi a cura delle Rappresentanze medesime.

Pregasi tenere stretto conto delle predette istruzioni e di favorire a questo ufficio un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

160. **Cassa Previdenza impiegati. Contributo Opere Pie.** (C. 8 giugno 1929 n. 8712 ai signori Podestà e Comm. Pref. dei comuni della Provincia).

Con preghiera di diramazione al signor Presidente della Congregazione di Carità di codesto comune, comunico a V. S. la seguente circolare:

La Gazz. Uff. n. 30 del 5 febb. u. s. pubblica il regolamento stato approvato con R. D. 20 dicembre 1928, n. 3239 per l'esecuzione del R. D. L. 23 luglio 1925 n. 1605.

Sebbene la SS. LL. abbiano esatta nozione delle attribuzioni per quanto concerne l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti a norma degli art. 4 e 5 del R. D. L. su citato, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dagli impiegati dalle stesse dipendenti, ritengo necessario richiamare la loro attenzione su quanto dispone l'art. 26 del regolamento anzi detto.

E' noto che alcuni Enti pii pretendevano di dare una interpretazione restrittiva all'art. 13 del R. D. L. 23 luglio 1925 n.º 1605, nel senso che per le rendite ordinarie si dovessero intendere soltanto le rendite patrimoniali. Ora l'art. 26 del regolamento elimina, al riguardo, ogni dubbio, perchè prescrive che per accertare la condizione prevista dall'art. 13 del su citate R. D. L. si

debbano considerare le entrate effettive ordinarie di bilancio; di più chiarisce che per quegli enti, che presi isolatamente non registrino nei rispettivi bilanci entrate ordinarie, che raggiungano l'importo di lire 50,000, si debba considerare il cumulo delle entrate rispettive quando detti Enti abbiano un unico ufficio di amministrazione e provvedano al disimpegno dei loro servizi con un corpo unico di impiegati disciplinati da unico regolamento organico, anche se la spesa degli stipendi sia suddivisa fra i vari enti amministrati.

Convorrà pertanto che, in relazione a quanto sopra, le SS. LL. si compiacciano di rivedere la posizione dell'Opera Pia dipendente per gli eventuali accertamenti suppletivi dei contributi che non fossero stati in precedenza accertati.

Riguardo agli impiegati delle OO. PP. obbligati alla iscrizione all'Istituto di Previdenza si fa riferimento agli articoli 29 e 32 del citato regolamento.

Attendo un sollecito riscontro da quelle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza, che si trovino nella condizione sopra indicata, con un elenco delle entrate effettive ed altro elenco dei dipendenti con gli stipendi relativi.

Il Prefetto — DE BIASE

161. **Omissione dei dati sul movimento migratorio nel mod. C.** (C. 13 giugno 1920 n. 21535 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nel prospetto mod. C, che riassume le notizie sul movimento demografico di ciascun Comune e per ciascun mese di ogni trimestre, oltre ai dati che si riferiscono ai matrimoni, alle nascite, alle morti e alle legittimazioni, si richiedono anche quelli che riguardano il movimento migratorio della popolazione.

Nella revisione che l'Istituto Centrale ha fatto del materiale statistico, è risultato che molti Comuni, e specialmente i minori, hanno trascurato di indicare sul mod. C le cifre relative al movimento migratorio, e che molti altri hanno dato per ciascun mese cifre che sommate danno un totale annuo diverso da quello che risulta sulla parte F del mod. E. F.

Si richiama pertanto l'attenzione di codesto Comune sull'art. 9 della circolare 55 del 1.° Dicembre 1928 e si prega di osservare strettamente le norme contenute negli articoli 83 e 84 della circ. n. 56 della stessa data, che si riferisce appunto alle notizie da segnarsi sul mod. C, circa il movimento migratorio della popolazione.

Nel caso che durante il trimestre non vi sia stato alcun movimento, si farà risultare tale circostanza, indicando, con la parola « negativo » o con le lettere N. N., scritte nelle apposite colonne, la mancanza del movimento migratorio.

Si prega segnare subito ricevuta della presente, assicurandone l'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

162. **Publici appalti—iscrizione dei concorrenti alle organizzazioni sindacali.** (C. 15 giugno 1929 n. 21522 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia.

Con circ. 30 agosto 1928 n. 43819 (1) feci presente che il Ministero dell'Interno, convenendo nella opportunità, riconosciuta dal Ministero delle Finanze, d'accordo con quello delle Corporazioni, che negli avvisi di asta e negli inviti e licitazioni private fosse sempre stabilito che i concorrenti iscritti alle organizzazioni stesse, prescrissi che fossero impartite disposizioni affinché i servizi e gli uffici dipendenti si attenessero alla norma anzidetta, avvertendo che, ai termini dell'art. 68 del regolamento di contabilità gen. dello Stato, le amministrazioni appaltanti avrebbero dovuto, pertanto, escludere dalle aste coloro che non avessero presentato il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali, salve, naturalmente, le eccezioni che eventualmente si fosse ritenuto di dover consentire nell'esclusivo interesse dei servizi e dell'Erario.

Poichè è ora risultato che da parte di taluni Comuni, negli avvisi di asta per lavori e forniture, non è stata richiesta la esibizione del suddetto certificato, e che, per conseguenza, alle au-

(1) v. B. A. anno 1928 copertina fascicolo 25.

torità appaltanti, è venuto a mancare quell'elemento di giudizio che si vuole sia preso in considerazione ed opportunamente valutato nelle gare di assegnazione, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul contenuto e la portata delle disposizioni della circol. 30 agosto 1928, intese alla valorizzazione delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, con preghiera di provvedere perchè le disposizioni stesse siano, d'ora innanzi, esattamente osservate.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

163. Certificati sanitari per il trasporto delle carni congelate di proprietà dell'amministrazione militare. (C. 13 giugno 1929 n. 20936 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

Il trasporto delle carni congelate da un Comune all'altro del Regno è, attualmente, regolato dal disposto dell'art. 42 del vigente regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, in data 20 dic. 1928, n. 3298, che stabilisce l'obbligo di un apposito certificato (Mod. 2 annesso al detto regolamento), da rilasciarsi dall'autorità comunale, con l'attestazione del veterinario incaricato della vigilanza al frigorifero circa la buona conservazione delle carni.

Allo scopo di facilitare il trasporto delle carni congelate appartenenti all'autorità militare, questo Ministero, aderendo al desiderio espresso da quello della Guerra, consente che, analogamente a quanto già si pratica per le carni fresche, i certificati sanitari per il trasporto delle carni congelate di esclusiva proprietà dell'esercito, invece che dalle autorità comunali, siano rilasciati da ufficiali veterinari.

Prego darne comunicazione all'Ufficiale sanitario e al veterinario nonchè all'occorrenza, ai capi delle stazioni ferroviarie ubicate nel territorio comunale.

Il Prefetto — DE BIASE

164. **Lotta contro le mosche.** (C. 12 giugno 1929 n. 19455 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'imminenza della stagione calda, propizia allo sviluppo delle mosche, rende necessario intensificare la lotta contro il pericoloso insetto, in esecuzione della legge 20 marzo 1928 n. 858, (1) ed attuarne la maggiore distruzione possibile in un periodo nel quale la lotta, per non essere le mosche ancora troppo numerose, offre maggiore probabilità di successo.

Con riferimento, pertanto, alle mie precedenti circ. n. 48577 del 31 dic. 1927—A. VI e 27 agosto 1928. VII n. 33420, prego le SS. LL. di voler adottare tutte le misure già indicate da questa Prefettura per la distruzione dell'insetto, ed al riguardo faccio presente che speciale importanza per la riuscita della lotta stessa va data alla nettezza urbana.

La raccolta e l'asportazione delle immondizie, la tenuta delle stalle, delle scuderie, dei pollai ecc.; la vigilanza sugli esercizi pubblici, sulle fabbriche di conserve alimentari, sulle latterie, rappresentano i principali compiti da attuare per la riuscita.

L'ufficiale sanitario visiterà gli Ospedali, le case di salute pubbliche e private e tutte le collettività in genere esistenti nell'ambito del comune, per accertarsi della esecuzione delle disposizioni date con la circ. 9 giugno 1928 n. 24322 a termine dell'art. 13 del decreto 20 maggio 1928 di S. E. il Capo del Governo. (2)

Ricordo, in ultimo che la lotta stessa è personalmente voluta da S. E. il Capo del Governo per la tutela igienica della Nazione.

Resto, pertanto, in attesa di conoscere i provvedimenti adottati in codesto comune e l'andamento della lotta stessa.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 217.

(2) v. B. A. anno 1928 pag. 218.

165. Voto degli Esattori della Provincia. Ruoli di riscossione. (C. 11 giugno 1929 n. 21776 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

Il Direttorio della Federazione Prov. Fascista degli Esattori delle Imposte Dirette della Provincia, in adunanza 22 febb. u. s., ha fatto voti per agevolazioni dei servizi ad essi affidati. Tra questi meritano di esser presi in considerazione le seguenti proposte, sulle quali si richiama l'attenzione delle SS. LL. affinché possano trovare pronta esecuzione in ciascun Comune:

1.° *Unificazione dei ruoli di riscossione delle tasse comunali.* Invece di tanti distinti ruoli per ciascuna compilarne uno solo per tutte le tasse comunali. Il sistema adottato in molte città d'Italia ha dato ottimi risultati, perchè, mentre semplifica la riscossione, dà modo al comune di aver sempre presente tutte le corrisposizioni di ciascun contribuente.

2.° *Riparto delle sovrimposte terreni e fabbricati e delle tasse comunali.* Curare il riparto dei ruoli nelle 6 rate prescritte dall'art. 23 della legge di riscossione e per quanto riguarda i tributi comunali in tre rate in coincidenza della scadenza delle imposte dirette.

3.° *Indicazioni che debbono contenere i ruoli.* Usare i modelli dei ruoli determinati dal Ministero delle Finanze, con almeno 8 colonne per la descrizione della bolletta di pagamento, curando altresì di disporre i contribuenti in ordine strettamente alfabetico, con la indicazione del cognome, nome, paternità, professione o condizione, residenza o domicilio.

4.° *Pubblicazione dei ruoli.* Da farsi in gennaio e luglio e curare attentamente l'invio all'esattore entro il 16 dei cennati mesi.

5.° *Ruoli straordinari.* Compilarli in linea assolutamente eccezionale. Corredarli dei decreti delle autorità che ne autorizza l'emanazione.

Resto in attesa di un cenno di riscontro, con assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

166. **Censimento del grano trebbiato a macchina.** (C. 15 giugno 1929 n. 21539 ai Podestà e Commissari Pref. della Prov.).

E' stata richiamata l'attenzione dello Istituto Centrale di Statistica sui fatti che vi sono trebbiatori che passano, alternativamente, con le proprie macchine da una ad altra provincia, e di frequente riescono a sfuggire alle disposizioni impartite per il censimento del grano trebbiato a macchina.

A rimuovere questo stato di cose, l'Istituto predetto è d'avviso che la licenza debba valere soltanto nell'ambito della provincia per la quale è stata concessa, e, pertanto, qualora si debba trebbiare con una stessa macchina in più provincie, il trebbiatore deve far vistare la sua licenza dai Direttori delle Cattedre ambulanti delle Provincie in cui va a trebbiare.

E' stato ancora presentato il quesito se le macchine trebbiatrici azionate a braccia debbono essere o no sottoposte all'obbligo della denuncia. Poichè nel decreto legge 7 aprile 1929 n.° 564, che stabilisce l'obbligatorietà della denuncia della trebbiatura, non vi è alcuna limitazione circa il tipo della trebbiatrice usata, l'Istituto Centrale di Statistica ritiene che l'obbligo della denuncia sia applicabile indistintamente a tutte le macchine trebbiatrici.

Prego di far conoscere quanto sopra agli interessati.

Il Prefetto — DE BIASE

167. **Inni nazionali.** (C. 9 giugno 1929 n. 2531 ai Podestà e Comm. Pref. dei comuni della Prov.).

Per l'esatta osservanza, comunico alla S. V. la seguente circ. di S. E. il Ministro dell' Interno:

« In considerazione dell'abuso invalso di eseguire gli Inni Nazionali (Marcia Reale e Giovinezza) con eccessiva facilità e talvolta in luoghi e circostanze non adatti, si dispone che d'ora innanzi detti Inni possano di regola essere eseguiti nei locali pubblici o aperti al pubblico soltanto nei giorni di festività e solennità civili ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

166. **Inni nazionali.** (C. 11 giugno 1929 n.° 2557 ai Podestà e Comm. Pref. della Prov).

Con richiamo a precedente comunicazione del 9 corr. n. 2531, elenco qui di seguito le date in cui è concesso il suono della Marcia Reale e Giovinezza:

23 marzo — data fondazione dei Fasci;

21 aprile — Natale di Roma;

24 maggio — Anniversario della dichiarazione di guerra;
Prima Domenica di giugno — Festa dello Statuto;

20 settembre — Anniversario entrata esercito Italiano in Roma;

28 ottobre — Anniversario della Marcia su Roma;

4 novembre — Anniversario della Vittoria;

11 novembre — Genetliaco di S. M. il Re.

Il Prefetto — DE BIASE

169. **Festa del Fiore.** (C. 9 giugno 1929 n. 16458 ai Commissari Pref. e Podestà dei Comuni della Provincia).

E' intenzione di S. E. il Capo del Governo che quest'anno la Festa del Fiore (giornata di propaganda antitubercolare) venga celebrata con la maggiore diffusione.

Dispongo, pertanto, che la data della celebrazione sia fissata per il giorno 20 settembre.

Le SS. LL. vorranno spiegare la massima attività per la riuscita della benefica manifestazione, rivolgendosi, per l'acquisto del simbolico fiore, al Consorzio Prov. Antitubercolare.

Resto in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

170. **Ritiro delle monete da centesimi 50.** (C. 15 giugno 1929 n.° 2606 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con R. D. 8 aprile 1929, n. 627, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 107 del 7 maggio u. s. è stato disposto il ritiro delle attuali monete di nichelio puro da centesimi 50, dovendo essere sottoposte alla godronatura (rigatura del contorno).

Il decreto stesso stabilisce che le monete della specie, attualmente in circolazione, cesseranno dal corso legale il 30 giugno 1930 e cadranno in prescrizione col 31 dicembre 1930.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di voler rendere note tali disposizioni alla popolazione, sia a mezzo della pubblica stampa, sia per il tramite delle autorità locali, i sigg. Insegnanti, i sigg. Parroci, ecc.) avvertendo che le monete di cui sopra saranno accettate in versamento e in cambio, senza limite di somma da tutte le casse pubbliche.

Il Prefetto — DE BIASE

173. **Lega Italiana per la lotta contro il cancro.** (C. 9 giugno 1929 n. 19694 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In questo capoluogo si è costituita la Sezione prov. della Lega Italiana per la lotta contro il cancro, presieduta dal Dott. Eugenio Caterina.

Al riguardo faccio presente che la lotta contro il cancro va assumendo una grandissima importanza, data la gravità della malattia ed il numero sempre crescente dei casi.

Nobilissimo, pertanto, è l'intendimento della Lega suddetta la quale si propone, con la creazione di adatti Istituti (già in funzione nelle principali città del Regno), con l'opera di propaganda ecc. di opporsi all'invasione del male.

Prego, pertanto, le SS. LL. di voler spiegare attiva opera di propaganda affinché le principali personalità di codesto comune, ed in special modo la classe sanitaria, inviino la loro adesione ed il loro contributo alla Sezione prov. della Lega predetta.

Gradirò un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Reggenze.

Con provv. Pref. 17 giugno 1929:

Pepe Giuseppe, segretario titolare di Pollica, incaricato della reggenza provv. di Serramezzana.

Con provv. Pref. 19 giugno 1929;

Pier Ludovisi Cav. Luigi, segretario titolare di Contursi, incaricato della reggenza provv. di Palomonte.

Capobianco D.r Antonio, segretario titolare di Torreorsaia, incaricato della reggenza provv. di Laurito.

Trasferimenti.

Decreto Pref. 18 giugno 1929:

Greco Gesù, segretario titolare di Sicignano, trasferito ad Ascea.

Policastro Paolo, segr. titolare di Ascea, trasferito a Sicignano.

Dispensa dal servizio in applicazione dell'art. 14 del R. D. L. 17 agosto 1928 N. 2853.

Con decreto pref. 20 giugno 1929:

Pecora Cav. Ignazio, segretario comunale a Morigerati.

Aste, appalti ecc.

Comune di Torraca — *Vendita numero 1600 piante di alto fusto di quercia leccio nella 3^a sezione del bosco Mancosa.* Si rende noto che il giorno 13 corr. hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R. Prefettura per la sopraindicata vendita e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per lire 20,100. I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del **4 luglio 1929**. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provvisorio di lire 2110. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Petina. — *Vendita taglio num. 1884 piante di alto fusto del 1^o lotto del bosco Montagna, contrada Langurofuso.* L'esperimento di 1.^o incanto si terrà a candela vergine presso la R. Prefettura, alle ore 10 del **3 luglio 1929** in aumento del prezzo di L. 89817,70. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva lire 10,000. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno, presso la quale si terrà l'incanto.

Concorsi

Ministero dell' Interno. — *Conduttori di motoscafi.* — Per la conduzione di motoscafi in servizio di P. S. è aperto l'arruolamento per 60 ex militari della R. Marina, delle seguenti specialità: Nocchieri 10, timonieri 30, motoristi 20.

Per informazioni rivolgersi alla R. Questura di Salerno.

Il Reggente la Questura—MOLINA

Ospedali riuniti di Salerno. — Concorso per titoli ed esame:

1. *Tre posti medico aggiunto.* Assegno annuo lire 600 oltre diaria lire cinquanta ogni guardia diurna-notturna.
2. *Un posto medico ordinario.* Assegno annuo 1000.
3. *Quattro infermieri.* Assegno annuo 7074 e quattro infermiere assegno annuo 2834 oltre per queste vitto giorni servizio.

Età massima rispettivamente anni trenta, trentasei, quaranta.

Il Presidente Santoro

Comune di Sicignano degli Alburni. — *Concorso al posto di maestra del grado preparatorio presso quest' Asilo Infantile Municipale.* Stipendio iniziale lordo L. 5900. Supplemento attivo L. 1400.— Scadenza della presentazione della dimanda, documenti prescritti e pagamento della tassa di ammissione al concorso il giorno **31 luglio corrente anno.**

Per tutti i chiarimenti rivolgersi all' Ufficio del Comune anzidetto.

Il Commissario Pref. Rag. Carlo Lanza



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

174. Norme integrative ed esecutive del R. D. 18 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali, (R. D. 21 marzo 1929 n. 371).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

175. Tariffe dei compensi dovuti agli ufficiali sanitari nell'esclusivo interesse privato.
176. Orario esercizi pubblici.
177. Ingaggio mano d'opera, bandi pubblici.
178. Ordinanze divieto di fumo.
179. Leggi, regolamenti ed istruzioni sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie.
180. Uffici municipali per la vigilanza igienica negli opifici.

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 179 a 180 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

179. Leggi, regolamenti e istruzioni sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie. (C. 25 giugno 1929 n. 4612 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Allo scopo di diffondere la conoscenza dei recenti provvedimenti legislativi sulla repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie, a cura del Ministero dell'Interno è stato pubblicato dalla Libreria dello Stato un volume contenente la legge 6 maggio 1928 n. 1074, la legge 23 giugno 1927 n. 1264, il regolamento 31 maggio 1928 n. 1334, nonché le circolari ministeriali 5 luglio e 25 ottobre n. 20400, che dettano istruzioni precise e dettagliate per l'interpretazione e l'applicazione degli anzidetti provvedimenti legislativi.

Si tratta di una pubblicazione particolarmente utile per quanti comuni, opere ospedaliere, medici, veterinari, farmacisti, esercenti arti ausiliarie, ecc. sono tenuti all'esecuzione o alla diretta osservanza delle disposizioni che vi si contemplano.

Si fa presente alle SS. LL. la opportunità di provvedersi dell'opuscolo e di favorirne la più larga diffusione fra quanti esercitano la professione e le arti che vi si contemplano, affinché la conoscenza sicura e precisa delle disposizioni, che la tutelano nel loro retto esercizio, possa contribuire efficacemente alla eliminazione di ogni residuo di abusivismo nel campo delle attività dirette a presidio della salute umana.

Il prezzo dell'opuscolo, che è intitolato « Repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie e arti ausiliarie » è di lire 3.

Le richieste dovranno essere rivolte, con cartolina vaglia di lire 3, alla Libreria depositaria delle pubblicazioni dello Stato indicata nella testata della Gazzetta ufficiale del Regno, che ne curerà il recapito franco di porto al richiedente.

Si prega le SS. LL. volerne dare comunicazione agli ospedali, agli istituti di cura, nonché ai medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, levatrici esistenti nei rispettivi comuni, ai quali farà presente la grande utilità della pubblicazione.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione e, a suo tempo, si gradirà conoscere il numero delle copie richieste.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

174. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (1).

Art. 88.

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto siano applicabili.

Egli deve comunicare sia all'ufficio di Prefettura che al podestà la sua residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 89.

Il segretario, ove le esigenze del servizio lo consentano, può ottenere dal podestà congedi che, in complesso, non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno.

Con provvedimento del prefetto, su rapporto motivato del podestà, la durata del congedo, per causa grave, può essere prorogata per un periodo non eccedente un altro mese.

Durante il congedo concesso entro i limiti suindicati, il segretario è considerato in attività di servizio e conserva lo stipendio; il supplemento di servizio attivo è dovuto soltanto per il mese di congedo ordinario.

CAPO IX.

Incompatibilità - Cumulo di impieghi.

Art. 90.

Con la qualità di segretario comunale è incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza o sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite ai fini di lucro.

(1) v. cont. a pag. 201.

Peraltro, il segretario può, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite fra impiegati.

E' pure incompatibile ogni occupazione o attività che, a giudizio del prefetto, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'Amministrazione.

I segretari possono essere prescelti come periti o arbitri previa autorizzazione del prefetto da concedersi caso per caso.

Il podestà è responsabile per l'omessa denuncia al prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti, che siano venuti a sua conoscenza.

Il disposto del primo comma del presente articolo non si applica per l'esercizio dell'ufficio di notaio dei Comuni aventi popolazione non superiore ai cinquemila abitanti.

Art. 91.

L'impiego di segretario comunale non può cumularsi con altri impieghi retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni, dagli istituti pubblici, dai corpi morali legalmente riconosciuti e da qualsiasi altra amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato e dal Comune, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il prefetto può, tuttavia, sentito il podestà, in deroga al divieto stabilito nel comma precedente, autorizzare il segretario a prestare opera retribuita ad istituzioni pubbliche di beneficenza od altri enti pubblici locali, sempre che, a suo giudizio, le esigenze di servizio lo consentano.

Art. 92.

Il podestà è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a riferire all'ufficio di Prefettura i casi di cumulo di impieghi del segretario.

Art. 93.

Ai segretari di grado non inferiore al IV possono essere conferiti incarichi per ispezioni agli uffici retti da segretari di grado inferiore.

CAPO X.

Disposizioni varie.

Art. 94.

Il segretario ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede del Comune ove esercita il suo ufficio.

Art. 95.

Il segretario deve osservare l'orario d'ufficio, la cui durata normale giornaliera è stabilita dal podestà.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale.

Art. 96.

Il segretario ha il dovere di fare alla Prefettura, per il tramite del podestà, le osservazioni che ritenga opportune sul servizio, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nell'esercizio delle sue attribuzioni.

TITOLO II.

STATO ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

CAPO I.

Stipendi e supplementi di servizio attivo.

Art. 97.

Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo sono pagati a dodicesimi posticipati al 27 di ogni mese, previa la deduzione della imposta di ricchezza mobile e complementare sul reddito e dei contributi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

Art. 98.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ai segretari che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Il segretario che non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 99.

Quando il segretario rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare, o a motivo di servizio o altro pubblico ufficio.

La disposizione del precedente comma non si applica alle assenze per malattia comprovata.

Art. 100.

Al segretario in disponibilità o in aspettativa per infermità

è concesso un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se il segretario stesso conti dieci o più anni di servizio, non maggiore del terzo nè minore del quarto se conti meno di dieci anni, ferma in ogni caso la perdita del supplemento di servizio attivo.

Gli anni di servizio, in base ai quali ha luogo la concessione dell'assegno, sono soltanto quelli utili per la pensione.

Gli assegni di disponibilità sono corrisposti:

a) nel caso di fusione di uno o più Comuni, dal nuovo ente sorto dalla fusione;

b) nel caso di aggregazione di uno o più Comuni ad altro, dal Comune ampliato;

c) nel caso di scioglimento di consorzio pel servizio di segreteria, dai Comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale cui erano precedentemente tenuti.

Art. 101.

Ai vice segretari e capi ripartizione, di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, num. 1953, i quali vengano nominati segretari nello stesso Comune presso cui prestano servizio, viene conservato lo stipendio precedentemente goduto, qualora questo risulti superiore all'ammontare complessivo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabilito pel nuovo grado, dall'annessa tabella A, computandosi come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione, la differenza da riassorbirsi coi successivi aumenti di stipendio.

CAPO II.

Diritti accessori - Assegni personali.

Art. 102.

I diritti accessori di cui al 5° comma dell'art. 10 del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, non possono essere assegnati al segretario, il quale abbia conseguito, nell'ultimo biennio, qualifiche inferiori a *buono*.

Art. 103.

La disposizione dell'art. 10, comma 6°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, si applica anche a favore dei segretari che conseguano la nomina al grado superiore in seguito a concorso.

Art. 104.

L'assegno personale di cui al 5° comma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è conservato al segretario anche in caso di trasferimento in altro Comune.

CAPO III.

Indennità varie - Premio di rendimento.

Art. 105.

Fino a che non sia diversamente stabilito, continuano ad aver vigore nella provincia di Bolzano le disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto-legge 17 aprile 1925, n. 667, per quanto si riferisce alla corresponsione ai segretari dell'indennità di residenza e dell'alloggio in natura.

Art. 106.

Ai segretari chiamati a far parte delle Commissioni di disciplina a' termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1953, sono dovute, a carico del Comune al quale appartiene il segretario sottoposto a procedimento disciplinare, le indennità di missione di cui all'art. 10, penultimo comma, del predetto decreto.

Art. 107.

Sono estese ai segretari comunali le norme vigenti per i funzionari dell'Amministrazione dell'interno per quanto si attiene alle indennità dovute per ispezioni, inchieste, sopraluoghi ed altri lavori inerenti al proprio impiego fuori della sede dell'ufficio, entro l'abitato della residenza, o nell'ambito di piccole distanze

Art. 108.

Ai segretari sono dovute, in caso di trasferimento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, le indennità in misura corrispondente a quelle stabilite per i funzionari governativi provvisti di uguale stipendio. Non sono dovute tali indennità quando il trasferimento viene disposto ad istanza dei segretari.

La relativa spesa sarà a totale carico del Comune in cui il segretario viene trasferito.

Art. 109.

Al segretario cui è affidata la reggenza di un posto vacante a' termini del 2° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è corrisposta a carico del Comune un'indennità non superiore ai due terzi delle spese di viaggio effettivamente sostenute, ove queste superino un terzo del compenso mensile attribuitogli ai sensi del 3° comma del detto articolo.

Art. 110.

Per i lavori straordinari effettivamente prestati e quando il bilancio del Comune contenga appositi stanziamenti per il personale in genere, possono essere attribuiti al segretario, con provvedimento del podestà soggetto all'approvazione del prefetto,

premi di rendimento non superiori, in ciascun anno, al decimo dello stipendio assegnato ai sensi della tabella A annessa al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

CAPO IV.

Diritti di segreteria.

Art. 111.

La riscossione dei diritti di segreteria da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse è resa obbligatoria in tutti i Comuni a partire dal 1° luglio 1929.

Il provento dei diritti stessi è assegnato al segretario ed al Comune nella misura percentuale indicata nella tabella A allegata al presente decreto.

In nessun caso la quota di diritti di segreteria devoluta al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa qualsiasi indennità.

Art. 112.

L'ammontare delle riscossioni deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, nonchè da un riassunto mensile che, a cura del segretario del Comune, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constare che esso risponde ai registri propri ed a quelli della tesoreria.

Art. 113.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria, ai sensi del precedente articolo 112, provvede il podestà alla fine di ciascun mese. Tale liquidazione deve essere approvata dal prefetto.

Art. 114.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal podestà, dal segretario del Comune, dal ragioniere, ove esista, e dal tesoriere.

Il quantitativo mensile presunto viene, di volta in volta, prelevato dal segretario mediante buoni, registrati alla ragioneria, ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regolare quietanza.

Nei Comuni ove non esiste ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal podestà.

(continua)

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

175. **Tariffe dei compensi dovuti agli ufficiali sanitari nell'esclusivo interesse privato.** (C. 11 giugno 1929 n. 23344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esecuzione, trasmetto il mio decreto col quale ho stabilito la tariffa dei compensi dovuti agli ufficiali sanitari per prestazioni e rilascio di certificati nell'esclusivo interesse privato e le modalità dei relativi versamenti.

Il Prefetto — DE BIASE

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Visto l'art. 31 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2889 sulla riforma degli ordinamenti sanitari;

Visto l'art. 6 della legge 23 giugno 1927 n. 1070;

Sentito il parere del Consiglio Prov. di sanità e della Giunta Prov. Amm. espressi rispettivamente nelle sedute 25 maggio e 7 giugno 1929 - VII.

Decreta

E' approvata la seguente tariffa dei compensi dovuti all'Ufficiale sanitario e al personale che lo coadiuva; e sono approvate le norme speciali per la sua applicazione.

1.° Ispezione per accertare l'abitabilità di case di nuova costruzione od in parte rifatte; per ogni appartamento sino a 3 stanze (esclusi gli accessori): per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti lire 15 e per i comuni con popolazione oltre 10 mila ab. lire 15; fino a 8 stanze id. id. lire 15 e lire 20; oltre 8 stanze id. id. lire 20 e lire 20.

2.° Ispezione per accertare le condizioni igieniche di abitazioni private (soltanto su richiesta della parte e per esclusivo interesse dei privati) lire 15 e lire 15;

3.° Visite per l'apertura di scuole private: fino a 5 aule lire 15 e lire 20; oltre 5 aule lire 20 e lire 25;

4.° Visite per l'autorizzazione all'apertura di alberghi, locande, pensioni, dormitori e magazzini, depositi, per i quali è

prescritta la visita sanitaria: fino a 10 locali (esclusi gli accessori) lire 15 e lire 25; oltre 10 locali (esclusi gli accessori) lire 20 e lire 30;

5.° Visite per le concessioni all' esercizio di camere mobiliate: fino a 3 camere lire 15 e lire 20; oltre 3 camere lire 20 e lire 25;

6.° Visite per l'apertura all'esercizio di stabilimenti industriali, officine, laboratori, fabbriche ecc.: per esercizi che occupano fino a 50 operai, lire 25 e lire 35; oltre 50 operai lire 35 e lire 50;

7.° Visite per l'apertura di spacci di bevande, sostanze alimentari, macellerie panifici e pastifici, lire 10 e lire 15;

8.° Visite per l'apertura di scuderie, stalle, ricoveri di animali in genere, lire 10 e lire 15;

9.° Visite e rilascio di certificati per accertare l'idoneità fisica di aspiranti ad impieghi governativi, provinciali, comunali, di enti pubblici: per laureati o diplomati: lire 15 e lire 15; per insegnanti di scuole elementari lire 10 e lire 10; per studenti, agenti ed operai (questi ultimi se non iscritti nell'elenco dei poveri) lire 10 e lire 10;

10.° Visite e certificati di idoneità fisica per gli aspiranti a conseguire la patente a conducente di automobili lire 20 e lire 20;

11.° Per la vigilanza sulle operazioni relative alla esumazione, conservazione, cremazione, chiusura di feretri a domicilio, per trasporto fuori comune, e per l'invio di salme ad altri comuni, o per la provenienza da altri comuni, lire 15 e lire 20;

12.° Esecuzione di iniezioni conservative a salme da trasportare fuori comune (compreso il materiale occorrente) lire 80 e lire 100.

13.° Certificati riguardanti derrate alimentari, animali morti, distrutti, solo se rilasciati a richiesta di privati, lire 10 e lire 15,

14.° Certificati per spedizione e ricezione di pelli, ossa e residui di animali all'estero, rilasciati a richiesta dei privati, lire 15 e lire 20.

N. B. La visita degli spacci per la vendita di carne fresca, congelata o comunque preparata, sarà praticata dall'ufficiale sanitario soltanto quando manca nel comune il veterinario condottato.

Norme speciali.

1.° Quando l'ufficiale sanitario incontra spese di trasporto per

ispezioni da eseguirsi per interessi dei privati, ha diritto al rimborso delle spese da parte del privato stesso.

2.° La ripartizione dei proventi ricavati dalle operazioni, sopraluoghi e certificati, eseguiti dall'ufficiale sanitario sarà dell'85 % all'ufficiale sanitario, del 10 % al comune, e del 5 % al personale d'ordine dell' Ufficio d' Igiene.

3.° Se le operazioni suddette saranno eseguite con personale coadiutore, il compenso, detratta la percentuale del 10 % al comune, e del 5 % al personale d'ordine, sarà diviso in due parti uguali, delle quali una spetterà all'ufficiale sanitario, e l'altra parte sarà divisa in parte uguali tra il personale tecnico, che avrà coadiuvato l'ufficiale sanitario.

4.° In seguito all'adozione della presente tariffa l'amministrazione comunale non potrà in alcun modo diminuire gli stipendi e le altre indennità contemplate nell'organico all'ufficiale sanitario ed al personale coadiutore.

5.° Nulla sarà dovuto all'ufficiale sanitario ed al personale coadiutore, se, per eseguire le prestazioni di cui alla presente tariffa, dovrà lavorare in ore straordinarie dal consueto orario straordinario.

6.° Le tasse fissate dalla tariffa verranno versate direttamente dal privato alla cassa del comune, e la Ragioneria ne proporrà, alla fine di ogni mese, la ripartizione al Podestà.

Il Prefetto — DE BIASE

176. **Orario esercizi pubblici.** (C. 10 giugno 1929 n. 4861 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Con preghiera di portarla a conoscenza del pubblico e degli esercenti, trasmetto alle SS. LL. l' unita copia di ordinanza, relativa all' orario degli esercizi pubblici, che andrà in vigore dal 1.° luglio p. v..

Vorranno anche renderne edotta l'Arma dei CC. RR., nonchè provvedere che tutti gli esercenti tengano affissa, in modo visibile nei locali, una copia dell' ordinanza, avvertendo che, per l'acquisto, possono rivolgersi alla tipografia di questa città, che l' ha stampata.

Gradirò assicurazione.

Il reggente la Questura — MOLINA

IL REGGENTE LA QUESTURA
della Città e Provincia di Salerno.

Letto le precedenti ordinanze, che fissavano l'orario degli esercizi pubblici nei Comuni della Provincia;

Poichè, a seguito della pubblicazione del T. U. delle Leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848 e del relativo Regolamento, occorre stabilire nuove norme per l'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi per tutta la provincia;

Visto l'art. 94 del citato T. U.

ORDINA

Senza speciale autorizzazione di S. E. il Prefetto, per tutti i Comuni della Provincia l'ora di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, destinati *esclusivamente* alla vendita o consumo di bevande alcoliche (liquori, vino, birra), sarà il seguente:

APERTURA

Giorni feriali ore 10

Giorni festivi ore 11

CHIUSURA

per i Comuni con popolazione inferiore a 20,000 abitanti:

Dal 1.º novembre al 14 maggio ore 20.

Dal 15 maggio al 31 ottobre ore 21.

per i Comuni con popolazione superiore a 20,000 abitanti:

Dal 1.º novembre al 14 maggio ore 21.

Dal 15 maggio al 31 ottobre ore 22.

Gli esercizi pubblici *misti* — quelli cioè nei quali, oltre alle bevande alcoliche, si smerciano bibite senza alcool ed altri generi — attenendosi alle disposizioni di cui sopra, per quanto concerne la somministrazione delle bevande alcoliche, osserveranno, invece, l'orario seguente:

APERTURA

orario estivo dal 15 maggio al 31 ottobre:

Nei Comuni con popolazione inferiore a 20,000 abitanti ore 6

Nei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti » 4

orario invernale dal 1.º novembre al 14 maggio:

Nei Comuni con popolazione inferiore a 20,000 abitanti » 7

Nei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti » 5

CHIUSURA

orario estivo dal 15 maggio al 31 ottobre

nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti:

Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 1. ^a e 2. ^a categoria	ore 23
Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 3. ^a categoria	» 22
Bottiglierie e fiaschetterie	» 21
Osterie e bettole	» 21
Sale pubbliche da giuoco	» 23

nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:

Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 1. ^a e 2. ^a categoria	ore 1
Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 3. ^a categoria	» 24
Bottiglierie e fiaschetterie	» 22
Osterie e bettole	» 22
Sale pubbliche da giuoco	» 1

orario invernale dal 1.^o novembre al 14 maggio

nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti:

Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 1. ^a e 2. ^a categoria	ore 22
Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 3. ^a categoria	» 21
Bottiglierie, fiaschetterie	» 20
Osterie e bettole	» 20
Sale pubbliche da giuoco	» 22

nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:

Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 1. ^a e 2. ^a categoria	ore 24
Caffè, bars, ristoranti, trattorie di 3. ^a categoria	» 23
Bottiglierie e fiaschetterie	» 21
Osterie e bettole	» 21
Sale pubbliche da giuoco	» 24

Gli alberghi potranno accogliere viaggiatori in qualunque ora della notte; ma non oltre le ore 24 debbono essere allontanate dai locali tutte le persone che non vi sono alloggiate.

Gli esercizi pubblici delle frazioni aggregate ai Comuni, la cui popolazione supera i 20.000 abitanti, osserveranno l'orario, sia di apertura che di chiusura, fissato per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Gli esercenti dovranno tenere affisso in' modo visibile, nei locali dell' esercizio, un esemplare della presente ordinanza che annulla qualsiasi altra del genere precedentemente emessa.

A carico dei contravventori, salvo provvedimenti di polizia, si procederà a termini dell' artic. 16 del predetto T. U. delle Leggi di P. S.

Gli Ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal 1.º luglio 1929. A. VII.

Salerno 10 Giugno 1929. A. VII.

Il Reggente la Questura—MOLINA

177. **Ingaggio mano d'opera, bandi pubblici.** (C. 20 giugno 1929 n. 21113 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

In vari comuni della Provincia permane l'uso dell'ingaggio della mano d'opera a mezzo dei pubblici banditori.

Poichè per la legge 29 marzo 1928 n. 1003 il collocamento della mano d'opera è funzione di appositi organismi sindacali, prego le SS. LL. di voler diffidare i pubblici banditori ad astenersi dall' accettare incarichi del genere, che sono in aperto contrasto con le disposizioni sopra accennate e che intralcerebbero e ridurrebbero il funzionamento degli uffici di collocamento.

Il Prefetto — DE BIASE

178. **Ordinanze divieto di fumo.** (Telegramma 23 giugno 1929 n. 5374 ai Podestà e Commissari Prefettizi (eccetto Salerno) dei Comuni della Provincia),

E' stato segnalato Ministero che vari Podestà avrebbero emesso ordinanza divieto fumare trattorie, caffè, osterie e simili esercizi pubblici. Avvertesi che tali ordinanze non sono legali e non debbono avere esecuzione, fermo però restando divieto fumare in locali pubblico spettacolo.

Il Reggente la Questura—MOLINA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

180. **Uffici municipali per la vigilanza igienica negli opifici.** (C. 21 giugno 1929 n. 20952 ai Podestà e Commissari Pretettizi dei comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Economia Naz. (Direz. Gen. del Lavoro, della Previdenza e del Credito) m'informa che è a sua conoscenza che presso alcuni comuni è stato istituito un apposito servizio di vigilanza per l'applicazione delle norme igieniche negli opifici industriali, per quanto concerne la protezione del vicinato e la tutela igienica degli operai, come mezzo di profilassi contro le malattie infettive.

Prego pertanto le SS. LL. di farmi conoscere: 1.) Se in codesto comune è istituito il servizio predetto; 2.) quali sian le sue specifiche attribuzioni; 3.) in che modo siano distribuiti i vari servizi e quale sia l'organico del personale.

Resto in attesa di un sollecito riscontro, anche se negativo.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Segretari finora confermati in servizio, a norma dell'art. 14 comma 4 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

1. Nell'elenco pubblicato col N. 15 dell'11-20 maggio 1929, tra i confermati a segretario di 2^a classe, non fu compreso per disguido il Sig. Michele Volpe, Segretario titolare di Agropoli.

2. Nel detto elenco fu attribuito il titolo di ragioniere al sig. Ciardo Andrea, segretario titolare di Campora, il quale invece è munito della licenza delle scuole normali.

Concorsi ai posti di grado 5.^o, 6.^o, 7.^o e 8.^o— Nei termini stabiliti dai relativi bandi, pubblicati nel fascicolo II del Bollettino Amm. di quest'anno, sono state presentate alla R. Prefettura 9 domande per il posto di grado 5.^o, 20 domande per i posti di grado 6.^o e 49 domande per i posti di grado 7.^o e 8.^o.

Aste, appalti ecc.

Comune di Ricigliano — Vendita taglio 2^a e 3^a sezione bosco Montagna.
L'asta avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno, alle ore 10 del 12 luglio 1929, a candela vergine, in aumento del prezzo di lise 45163. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 4525, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi

R. Prefettura di Salerno.— *Ufficiali Sanitari.*— Concorso per titoli ed esami pel posto di ufficiale sanitario nei seguenti consorzi intercomunali: a) Consorzio tra i Comuni di Torchiara, Cicerale Cilento, Ogliastro Cilento, popolazione 7587, stipendio 6000, indennità di cavalcatura 3000, oltre 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio; b) Consorzio tra i comuni di Amalfi, Scala, Ravello, popolazione 11567, stipendio 7000, indennità cavalcatura 3000, oltre 4 aumenti quadriennali del decimo dello stipendio. Età non oltre 45 anni, salvo eccezioni di legge; domanda, documenti di rito, diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, titoli scientifici e di carriera ritenuti utili nel proprio interesse, da presentarsi non oltre *30 Agosto 1929* alla R. Prefettura predetta, alla quale può essere richiesto ogni altro chiarimento.

R. Prefettura di Salerno — *Concorsi per esercizio di farmacie (Angri 4.^a zona e Roscigno).* — Concorsi per titoli: comune di Angri (4.^a zona) abitanti 12508; comune di Roscigno, abitanti 1303, lire 1500 annue da parte del Comune. — Domanda, da presentarsi R. Prefettura, non oltre **25 luglio prossimo**, corredata documenti di rito, laurea in chimica farmacia o diploma in farmacia con i relativi punti riportati, certificato attestante iscrizione ad un albo di un ordine provinciale di farmacisti, titoli o documenti che dimostrino il possesso dei mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia.

Comune di Nocera Inferiore. — *2 guardie municipali.* — Essendo stato modificato il regolamento organico del personale municipale, il concorso bandito con avviso 1° marzo scorso e pubblicato per sunto nel fascicolo 7 di questo Bollettino per la nomina di due guardie municipali è riaperto. Scadenza presentazione domande e documenti **18 luglio 1929**. Restano invariate le condizioni precedenti, fatta eccezione della statura dei concorrenti, che non deve essere inferiore a metri 1,64.

Il Podestà — Laquaniti

Comune di Postiglione.— *Levatrice condotta per i poveri*—E' aperto il concorso al posto di levatrice condotta dei poveri. Stipendio, gravato delle ritenute a norma di legge, lire duemila per un numero di poveri non eccedente il 20 o/o della popolazione, con l'addizione di lire due per ogni povero in più ed è aumentabile di un decimo ogni quadriennio, sino al numero di quattro. Oltre a che la levatrice avrà diritto a lire seicento annue a titolo di indennità di alloggio.

Scadenza del concorso per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito " **tredecim agosto 1929** „

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all'ufficio comunale.

Postiglione li 5 luglio 1929. (Anno VII).

Il R. Podestà—Liguori



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

181. Provvedimenti a favore dell'incremento demografico. (L. 6 giugno 1929 n. 1024).
182. Norme integrative ed esecutive del R. D. 18 agosto 1928 n. 1953 sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

183. Costituzione delle Commissioni censuarie comunali.
184. Rendiconto spese anticipate per conto dello Stato.
185. Regolamento del latte.
186. Corrispondenza con i Consoli e Vice Consoli esteri.
187. Cipolline in iscatole. Vigilanza igienica.
188. Statistiche impiegati.
189. Cauzione dei rappresentanti di commercio che vendono anche per conto proprio.
190. Affissione degli avvisi di asta pubblica.
191. Profilassi rabbia canina. Azione svolta durante il 2° semestre.
- 192 Contributo 1928 a favore della cessata Confederaz. Gen. Enti Autarchici.
193. Sindacati fascisti. (volta)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 191 a 198 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

190. **Affissione degli avvisi di aste pubbliche.** (C. 27 giugno 1929, n. 23480 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Viene segnalato al Ministero dell'Interno che, in occasione di pubblici incanti indetti dal Ministero dell'Aeronautica per forniture, opere e lavori concernenti il Demanio aeronautico, non sempre i comuni e gli altri enti locali, ai quali il predetto Ministero invia preventivamente gli avvisi d'incanto, ai sensi dell'art. 66 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, hanno cura di restituire tempestivamente o non la restituiscono affatto, una copia di detto avviso munita della prescritta dichiarazione di avvenuta pubblicazione ed affissione.

Sono ovvie le conseguenze gravi cui può dar luogo il suaccennato inconveniente, e, pertanto si richiama sul riguardo l'attenzione della SS. LL. con invito a restituire, in tempo utile, con la relata di pubblicazione, gli avvisi d'asta di che trattasi.

Il Prefetto — DE BIASE

191. **Profilassi rabbia canina. Azione svolta durante il 2.^o trimestre.** (C. 5 luglio 1929 n. 24861 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alle mie varie circolari sulla profilassi della rabbia canina, pubblicate nel Bollettini Amministrativi del c. a. e degli anni scorsi, prego le SS. LL. affrettare l'invio a questo Ufficio del prospetto relativo al numero dei cani accalappiati ed al numero dei cani abbattuti nel Comune durante il 2.^o trimestre corr. anno.

Attendo al più presto detto prospetto dovendo informarne il Ministero.

Il Prefetto — DE BIASE

192. **Contributo 1928 a favore della cessata Confederazione Gen. enti autarchici.** (C. 4 luglio 1929 n. 20557 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Poichè ho rilevato, non al certo per compiacermene, che gli inviti da me precedentemente rivolti ai Capi dei Comuni inadempienti per il versamento del contributo di cui all'oggetto non hanno avuto il doveroso riscontro del pronto adempimento, procurandomi sollecitazioni dal Ministero dell'Interno e dal Liquidatore dell'Ente interessato, comunico di aver disposto che col 16 corr. sia fatto luogo all'invio di appositi Commissari per quei Comuni che a quella data non mi avranno forniti gli elementi di prova del soddisfatto impegno.

Le indennità saranno messe a carico dei responsabili del provvedimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

181. **Provvedimenti a favore dell' incremento demografico.** (L. 6 giugno 1929 n. 1024 pubb. G. U. 28 giugno 1929 n. 150).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In nessun caso lo stato di celibe o di nubile ovvero la conservazione dello stato stesso può costituire titolo di preferenza per gli impiegati e salariati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A parità di merito, gli impiegati e salariati coniugati con prole devono essere sempre preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ogni disposizione contraria è abrogata.

La presente regola non si applica ai corpi armati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Art. 2.

La disposizione di cui al primo comma dell' articolo precedente si applica anche ai contratti d' impiego privato.

Art. 3.

Nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative, a parità di condizioni e di merito, gli aspiranti coniugati con prole devono essere preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 4.

Nella cessione, assegnazione e locazione di case popolari ed

economiche o comunque costruite col concorso dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a parità di merito, i coniugati con prole devono essere preferiti ai coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

La precedente disposizione in nessun caso si applica a coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, si trovino in possesso di una delle case predette, in seguito a regolare consegna, anche se ancora non siasi fatto luogo alla stipulazione del contratto di assegnazione definitiva e del mutuo edilizio individuale.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—ROCCO—MARTELLI—MOSCONI

182. Norme esecutive ed integrative del R. decreto-legge 18 agosto 1928, n. 1953, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (R. D. 21 marzo 1929 n. 371 pubb. G. U. 2 aprile 1929 n. 777). (1)

Art. 115.

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di cui ai precedenti articoli tra Comune e segretario, in conformità alla tabella A, annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Ministero dell'interno, per sussidiare corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari comunali già in servizio.

Le somme di cui al precedente comma, saranno, alla fine di ciascun bimestre, versate, con imputazione alla categoria dei « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato » nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture che, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimetteranno il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma, che le imputerà alla stessa categoria, curandone l'erogazione in conformità delle disposizioni che all'uopo le saranno impartite dal Ministero dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti la Prefet-

(1) v. cont. a pag. 229.

tura di Roma compilerà e rimetterà al Ministero apposito rendiconto semestrale.

Art. 116.

La tariffa in vigore per la esazione dei diritti di segreteria sul valore delle stipulazioni, è modificata come appresso:

fino a L.	100	L.	4
» »	500	»	6
» »	2,000	»	10
» »	10,000	»	20
» »	25,000	»	40
» »	50,000	»	50
» »	75,000	»	60
» »	100,000	»	70
» »	200,000	»	90
» »	300,000	»	100
» »	400,000	»	120
» »	500,000	»	140
» »	600,000	»	160
» »	800,000	»	175
» »	1,000,000	»	200

Se supera L. 1,000,000 e qualunque sia la somma L. 300.

TITOLO III.

CAPO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 117.

Il divieto stabilito dall'articolo 11, 2° comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per alcune categorie di funzionari dello Stato, circa l'appartenenza ad associazioni autorizzate ai termini della legge sindacale, non si applica ai segretari comunali.

Art. 118.

Tutte le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, relativi ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizi militari prestati in guerra, sono estese ai segretari comunali.

Art. 119.

La decorrenza del periodo di esperimento a' termini dell'articolo 7 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, non subisce interruzione pel trasferimento del segretario ad altro comune.

Art. 120.

Il segretario già in servizio come titolare che, per effetto di concorso, ottenga una nuova nomina in altro comune, può, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, rinunciare alla nuova nomina: in mancanza di rinuncia espressa, il posto precedentemente occupato dal segretario è dichiarato vacante.

Nella partecipazione della nuova nomina deve essere fatto cenno della disposizione del presente articolo.

Art. 121.

L'incarico di cui all'art. 9, comma 1°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, pei posti di segretario di grado VIII può essere dal prefetto conferito anche ad un locale insegnante delle scuole elementari, ancorchè sprovvisto della patente di abilitazione di cui all'art. 161 della legge com. e prov., testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, purchè abbia gli altri requisiti indicati nell'art. 1 del presente decreto.

Per tale incarico è richiesto il consenso del Regio provveditore agli studi.

Il compenso mensile per la durata dell'incarico non potrà essere superiore alla metà di quello consentito dall'articolo 9 del predetto R. decreto-legge.

Art. 122.

Alla supplenza del segretario titolare, nei casi in cui se ne manifesti la necessità, sarà provveduto dal prefetto nei modi indicati dall'articolo 9 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 123.

Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa, debba essere assegnato ad un comune, in base alla tabella A allegata ai R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, un segretario di grado inferiore a quello del segretario che presta servizio, quest'ultimo vi può essere trattenuto, fino a quando non venga trasferito ad altro comune che abbia posto di segretario del suo grado. In tal caso al segretario sarà corrisposto lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondenti al nuovo grado, oltre ad un assegno, riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello già goduto.

Art. 124.

Qualora ad un comune, in applicazione dell'art. 3, comma 3°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, o per effetto di modificazioni nella circoscrizione territoriale, venga assegnato un

segretario di grado superiore, è in facoltà del prefetto di confermare, ove lo riconosca idoneo, il segretario titolare già in servizio nel comune, promovendolo al grado immediatamente superiore, a condizione che egli abbia tre anni di permanenza nel grado.

Art. 125.

A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi, contro i provvedimenti del prefetto, relativi alla carriera ed al trattamento economico dei segretari, è ammesso il ricorso gerarchico, nel termine di 15 giorni, al Ministero dell'interno, che decide definitivamente.

Art. 126.

Le inserzioni sul Foglio annunci legali della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, disposte dal presente decreto, sono esenti da spese.

TITOLO IV.

CAPO UNICO.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 127.

Nella prima applicazione del presente decreto, e per la durata di due anni, il limite di età, stabilito al n. 2 dell'articolo 1 del presente decreto per la partecipazione ai concorsi di coloro che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio in qualità di segretario comunale, è elevato di tanti anni, quanti ne sono stati prestati dall'aspirante nell'accennata qualità.

Art. 128.

Agli effetti dell'art. 1, comma 1°, del presente decreto, sono riconosciuti validi i titoli per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale già conseguiti in base a speciali disposizioni, in deroga alle norme di cui all'art. 161 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 129.

Il segretario, che all'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, presti servizio di titolare in due o più comuni, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto, dichiarare in qual comune egli intenda conservare il posto.

In difetto di tale dichiarazione, si riterrà che il segretario abbia optato pel posto provvisto di maggior stipendio, e l'altro o gli altri posti saranno considerati vacanti.

Art. 130.

Per il computo dei periodi di permanenza nel grado inferiore richiesti dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, per la promozione o per l'ammissione ai concorsi a posti di grado superiore, si tiene conto, per i segretari confermati in servizio a' termini dell'art. 14 del decreto stesso, dell'anzianità loro attribuita a' sensi di detto articolo, dedotti i periodi di sospensione dall'impiego per un tempo superiore ad un mese ed i periodi di aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 131.

Non sono applicabili ai segretari titolari in prova le disposizioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

I segretari titolari in prova al 1° gennaio 1929, se confermati in servizio, sono considerati in esperimento a' sensi dell'art. 7 del predetto decreto-legge e potranno ottenere la nomina definitiva allo spirare del periodo indicato nello stesso articolo.

I periodi di servizio anteriore e successivo al 1° gennaio 1929 si sommano agli effetti del compimento del periodo di esperimento.

Art. 132.

Fino al giorno della conferma in servizio a' termini dell'articolo 14 comma 4°, del R. decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1953, i segretari continueranno a percepire gli assegni loro dovuti nei modi e nella misura stabiliti dai rispettivi regolamenti organici.

Per i segretari confermati in servizio l'attribuzione degli assegni spettanti a' termini del detto decreto-legge viene stabilita con decorrenza dal 1° gennaio 1929 e sarà provveduto alla liquidazione delle eventuali differenze dal 1° gennaio alla data di conferma.

Agli effetti dell'accennata attribuzione degli assegni, si tiene conto delle riduzioni di anzianità, ai sensi dell'ar. 26, comma 3°, del presente decreto.

Art. 133.

Agli effetti dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 luglio 1928, n. 1953, il prefetto provvederà, entro il 31 dicembre 1929, alla revisione dei consorzi costituiti fra Comuni per il servizio di segreteria.

E' data facoltà al prefetto di sciogliere i consorzi che risultino non regolarmente costituiti o non corrispondenti alle esigenze dei servizi ed agli interessi dei Comuni consorziati. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso soltanto il ricorso al Ministro dell'interno, che decide con provvedimento definitivo.

I segretari di consorzi disciolti possono essere confermati in servizio in uno dei Comuni già facenti parte del consorzio ed il trattamento economico sarà determinato in base alla tabella A allegata al R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno personale.

Art. 134.

La disposizione dell'art. 41 del presente decreto si applica, ove occorra, anche per la determinazione delle qualifiche dei segretari per gli anni anteriori al 1929.

Art. 135.

I procedimenti disciplinari, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno riassunti e definiti dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 136.

La disposizione dell'art. 53 del presente decreto può essere applicata anche nei riguardi dei segretari comunali dispensati prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953.

Art. 137.

Nella prima applicazione del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, è data facoltà al prefetto di coprire i posti di segretario che si siano resi vacanti fra la pubblicazione e l'entrata in vigore del R. decreto-legge stesso, mediante promozione dei vice segretari titolari, semprechè i regolamenti organici dei rispettivi Comuni prevedessero, comunque, la possibilità di conseguire il posto di segretario per promozione.

Art. 138.

Le disposizioni relative ai benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizi militari prestati in guerra, per quanto attiene al trattamento economico, sono applicabili ai segretari se ed in quanto non vi abbiano precedentemente provveduto le amministrazioni comunali.

Art. 139.

Fino a che non sia diversamente provveduto, per gli impiegati del Comune, la Commissione di disciplina è costituita, per ciascuna provincia, dal consigliere della Prefettura addetto al servizio dei Comuni, presidente, da un segretario comunale nominato, di volta in volta, dal prefetto, e da un rappresentante del Comune interessato, nominato dal podestà tra gli impiegati aventi, possibilmente, grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Per i salariati del Comune, la Commissione di disciplina è costituita dal segretario comunale, presidente, e da altri due membri, nominati dal podestà, uno tra gli impiegati del Comune ed uno tra i salariati, aventi, possibilmente, grado non inferiore a quello dell' incolpato.

Qualora, per qualsiasi causa, il podestà non sia in grado di procedere alla nomina dei membri ad esso deferita dai due commi precedenti, la nomina dei membri stessi è fatta dal prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente da altri Comuni della provincia.

Art. 140.

Nella prima attuazione delle disposizioni del presente decreto, il termine entro il quale, ai sensi dell' art. 2, dev' essere indetto il concorso per il grado iniziale della carriera, è prorogato fino a sei mesi dall' entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 141.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per l' interno:*

MUSSOLINI.

TABELLA A.

Tabella di ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria.

Grado del segretario	Quota spettante al Comune o/o	Quota spettante al segretario o/o
I	50	30
II	50	35
III	50	40
IV	50	50
V	40	60
VI	35	65
VII	25	75
VIII	20	80

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per l' interno:*

MUSSOLINI.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

183. **Costituzione delle Commissioni censuarie comunali.** (C. 3 luglio 1929 n. 22147 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con la legge 21 giugno 1928 n. 1773 è stato modificato il 1.º comma dell'art. 23 della legge 1.º marzo 1886 n. 3682 relativo alla formazione e alla nomina delle Commissioni censuarie comunali, nel senso che alla nomina dei componenti di dette Commissioni si provvede nel seguente modo:

- a) un componente è nominato dal Prefetto;
- b) la metà degli altri componenti è nominata dal Podestà;
- c) l'altra metà è nominata dai maggiori contribuenti dell'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di 40, 30, 20 e 15 a seconda che la popolazione di ciascun Comune supera i 30 mila, i 10 mila, i 3 mila abitanti, o non raggiunga tale cifra.

Con l'art. unico del R. D. 24 gennaio 1929 n. 327, che modifica gli art. 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 del regolamento 26 gennaio 1905 n. 65 per la esecuzione delle leggi sul riordinamento della imposta fondiaria, nella parte relativa alla costituzione delle Commissioni censuarie comunali, è stabilito che le Commissioni predette si compongono di 3 o di 5 membri effettivi e di due supplenti, con che il numero suddetto sia determinato dal Prefetto, sentito l'Intendente di Finanza.

In esecuzione di detta disposizione si è fissato in 5 effettivi e 2 supplenti il numero dei componenti delle Commissioni censuarie dei Comuni di Agropoli, Amalfi, Buccino, Campagna, Eboli, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Pagani, Roccaspide, Sarno, Torchiara e Vallo della Lucania, ed in 3 effettivi e 2 supplenti il numero di tali componenti per gli altri Comuni.

Il R. D. 24 gennaio 1929 predetto stabilisce nuove norme per la formazione dell'elenco dei maggiori contribuenti, per la loro revisione, per la convocazione di tali maggiori contribuenti ecc.

Nel mentre richiamo l'attenzione della S. V. su tali nuove disposizioni, avverto che il Ministero delle Finanze, d'accordo con quello dell'Interno, ha ritenuto che, ad onta della nuova procedura da seguirsi sull'argomento, non debbansi considerare sciolte le Commissioni esistenti e non debbasi quindi procedere alla loro rinnovazione, bastando provvedere alla loro ricostituzione od al completamento di quelle, che non siano in grado di funzionare.

In coerenza di quanto sopra, la S. V. vorrà farmi conoscere se codesta Commissione censuaria è regolarmente costituita e funzioni, indicando il nome e cognome del suo presidente e dei componenti.

Nel caso che il numero dei componenti non raggiunga quello sopra fissato, la S. V. vorrà propormi tre nomi, perchè io possa fare la scelta di quello che dovrà ripetere la nomina dal Prefetto. Nel caso di altri posti vacanti la S. V. vorrà provvedere al rimpiazzo entro i limiti di numero di sua spettanza tanto degli effettivi che dei supplenti, ciò che dovrà fare con regolare deliberazione, da sottoporsi al visto di legge.

Ove la Commissione non esista o non funzioni occorrerà procedere *ex integro* alla sua rinnovazione e a tanto si addiverrà primieramente proponendomi tre nomi per la scelta da farsi dal Prefetto e quindi provvedendo alla nomina della metà dei componenti di sua spettanza e facendo eleggere gli altri dai maggiori contribuenti, dopo di averne riformato l'elenco.

Attendo ricevuta della presente e non oltre il 25 corr. l'adempimento di quanto si richiede con le cennate istruzioni.

Il Prefetto — DE BIASE

184. **Rendiconto spese anticipate per conto dello Stato.** (C. 1° luglio 1929 n. 24576 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni).

Invito le SS. LL. a disporre che entro il 15 luglio c. a., ed assolutamente non oltre tale termine di tempo, siano inviate a questo ufficio di ragioneria tutte le documentate contabilità delle spese anticipate dal Comune a tutto il 30 giugno p. p. e per

conto dello Stato in occasione di rimpatrio di indigenti e per trasporto od accompagnamento di ammalate celtiche in luoghi di cura.

Avverto che le contabilità che dovessero pervenire dopo l'anzidetto giorno saranno restituite, con che le spese cadranno a carico dei Comuni.

Il Prefetto — DE BIASE

185. **Regolamento del latte.** (C. 30 giugno 1929 n. 24351 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego V. S. di voler richiamare la particolare attenzione di codesto ufficio comunale sanitario sulle norme contenute nel R. D. 9 maggio 1929 n. 994, approvante il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 146 del 24 giugno 1929 a. VII.

Prego assicurare dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

186. **Corrispondenza con i Consoli e Vice Consoli Esteri.** (C. 1° luglio 1929 n. 2835 al Preside Amministrazione Provinciale e ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Interno, d' intesa con quello degli Affari Esteri, dispone che la corrispondenza ufficiale da parte delle autorità locali con i Consoli e i Vice Consoli Esteri sia sempre riservata all' autorità prefettizia, per il cui tramite essa deve svolgersi.

Prego le SS. LL. volersi scrupolosamente attenere alle date disposizioni.

Il Prefetto — DE BIASE

187. **Cipolline in scatole — Vigilanza igienica.** (C. 21 giugno 1929 n. 21802 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell' Interno (Direzione Gen. della Sanità, informa che a Chicago (S. U. A.) si sarebbero avuti due casi di intossicazione boteclinica dovuta all' ingestione di cipolline in iscatole, importate dall' Italia, e precisamente da una Ditta di Scafati.

Prego, pertanto, V. S. di voler disporre che codesto ufficiale sanitario eserciti la più oculata vigilanza sugli spacci e sulle

fabbriche di codesto comune, per quel che riguarda la vendita delle cipolline in conserva, prelevando, in caso di dubbio, dei campioni, da inviarsi ai Laboratori della Sanità Pubblica, piazza Vittorio Emanuele Roma.

Desidero avere segnalate le Ditte che preparano cipolline in conserva.

Gradirò un sollecito cenno di riscontro.

Il Prefetto — DE BIASE

188. **Statistiche impiegati.** (C. 2 luglio 1929 n. 24238 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per indagini statistiche attinenti gli studi in corso sulle finanze locali, pregasi V. S. di trasmettere, con la maggiore sollecitudine possibile, un prospetto da cui risultino per codesto Comune il numero degli impiegati amministrativi e tecnici, compreso fra essi il segretario ed esclusi i sanitari, nonchè il numero dei salariati in servizio al 30 giugno u. s.

Il Prefetto — DE BIASE

189. **Cauzione dei rappresentanti di commercio che vendono anche per conto proprio.** (C. 1° luglio 1929 n. 24162 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato richiesto al Ministero dell'Economia Nazionale in quale misura debba esser versata la cauzione da quegli agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano domandato la licenza di vendita al pubblico, ritenendo di dover compiere eventuali operazioni in nome e per conto proprio, oltre a quelle che normalmente eseguono per conto delle ditte rappresentate.

Trattandosi di un'attività eventuale e comunque secondaria per i rappresentanti di commercio, detto Ministero, in base al 2° comma dell'art. 2 del R. D. L. 16 dic 1926 n. 2174, (1) ritiene che in questo caso possa concedersi, in un primo momento, il versamento della cauzione minima, considerando i richiedenti alla stregua di coloro che iniziano un commercio.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

193. **Sindacati Fascisti.** (C. 3 luglio 1929 n. 24150 ai Podestà della Provincia).

Dall'Unione prov.le dei Sindacati Fascisti dell'agricoltura vien riferito, a proposito delle gravi difficoltà incontrate per la compilazione delle matricole dei lavoratori agricoli, che alcuni podestà avrebbero esplicata opera negativa o addirittura rifiutata ogni collaborazione ai fiduciari locali di detti sindacati.

Alcuni avrebbero dichiarato di non poter fornire gli elenchi dei lavoratori senza perdere la popolarità delle masse.

Devo richiamare nuovamente l'attenzione delle SS. LL. sul carattere obbligatorio della contribuzione sindacale, che rappresenta il corrispettivo dell'azione di tutela e di rappresentanza delle classi organizzate, ed al quale nessuno, che espliciti attività professionale, può comunque sottrarsi.

Le SS. LL. hanno il compito di propagandare tale concetto e di agevolare in ogni modo il lavoro di accertamento contributivo addimandato dalla legge alle organizzazioni sindacali. Qualora dovessero ancora muoversi addebiti di poca attività, o di rifiuto di collaborazione nell'Opera dei Signori Podestà, dovrei accertare senz'altro le singole responsabilità, e provvedere rigorosamente.

Pregasi segnare ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Trasferimenti.

Decreto Pref. 2 luglio 1929.

Farri Alessandro, segretario titolare di Bellosguardo, trasferito a Caggiano.

Del Giudice Biagio, segretario titolare di Caggiano, trasferito a Bellosguardo.

Aste, appalti ecc.

Comune di Petina. *Vendita taglio numero 1884 piante di alto fusto del 1.º lotto del bosco Montagna, contrada Laugrofuso* — Si rende noto che il giorno 3 corr. hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R. Prefettura per la sopraindicata vendita e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per lire 90250,00. I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del **24 luglio 1929**. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provvisorio di lire 9476,25. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di S. Angelo Fasanello.—*Vendita taglio 2500 piante di alto fusto di faggio del bosco Montagna, località Fontana della Tacca.*— la vendita seguirà nella R. Prefettura di Salerno il giorno **23 luglio 1929**, alle ore 10, a schede segrete e ad unico definitivo incanto, in aumento della base di lire 99000. Offerte non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi R. Prefettura di Salerno—Ufficio Contratti.

Comune di Torraca.—*Vendita taglio 1600 piante di alto fusto di quercia leccio nella 3.^a sezione del bosco Mancosa*— Essendo stato in tempo utile presentata offerta di ventesimo, si rende noto che il giorno **26 luglio 1929**, alle ore 10, sarà tenuto nella R. Prefettura di Salerno un definitivo esperimento di asta per la vendita del bosco suddetto in aumento del prezzo di lire 21105. Deposito provvisorio lire 2110, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Petina.—*Appalto per il servizio pubblico automobilistico Petina Scalo e viceversa.*—L'asta sarà tenuta presso la sede comunale, col sistema della scheda segreta, ad unico e definitivo incanto, alle ore 10 del **16 luglio 1929**. Base d'asta lire 12000 annue. Cauzione provvisoria lire 4000. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà E. De Sica

Concorsi

Orfanotrofio Diodata Galdieri di Salerno.—*Due istitutrici.*—Concorso per titoli. Assegno annuo, oltre il vitto e l'alloggio, lire 1500, al lordo di ogni ritenuta. Domanda, titoli, diploma di abilitazione insegnamento elementare, da presentarsi entro il **20 luglio 1929**. Età non maggiore 45 nè inferiore 30. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria dell'ente.

Il Podestà R. Abbagnano

Comune di Laureana Cilento—*Condotta medico-chirurgica.*—Concorso per titoli della condotta medica per i poveri con tre visite settimanali. Stipendio annuo lordo L. 7000. Indennità cavalcatura L. 2000. Compenso gestione armadio farmaceutico L. 500. Quattro aumenti quinquennali. Età non superiore anni 35 salvo eccezione. Domanda da presentarsi non oltre il 20 settembre p. v. con i documenti di rito e certificati di iscrizione al Partito ed albo sanitario, nonchè vaglia di L. 50,15. Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale.

Il Podestà - Cagnano



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

194. Norme per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale. (R. D. 9 maggio 1929 n. 1013).
195. Disciplina della esposizione delle bandiere estere (L. 24 giugno 1929 n. 1085)
196. Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche (L. 24 giugno 1929 n. 1137)
197. Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (L. 27 giugno 1929 n. 1104).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

198. Tassa esercizio -- Applicazione ai proprietari diretti coltivatori del proprio fondo.
199. Provvedimenti a favore dell'incremento demografico.
200. Locazione d'immobili urbani. Ritorno alla libertà delle contrattazioni.
201. Disciplina della panificazione.
202. Regime dei prezzi e prezzo fisso.
203. Attribuzione della qualifica di geometra.
204. Determinazione dei prezzi base.
205. Servizi di assistenza ai reduci e famiglie dei caduti. — Corrispondenza di ufficio.

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 204 a 205 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

204. **Determinazione dei prezzi base.** (C, 5 luglio 1929 n. 23782 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Economia Nazionale comunica quanto segue:

« Le circ. n. 31 del 17 settembre 1928, e n. 52 del 26 febbraio 1929, contenenti disposizioni circa la fissazione dei prezzi base dei generi annonari di più largo consumo, da comunicarsi dai Consigli dell'Economia alle autorità Comunali per la determinazione dei prezzi di rivendita al minuto dei generi stessi, stabiliscono che come prezzo base si debba intendere il prezzo all'origine, per le merci destinate al consumo nell'ambito della provincia dove trovasi il centro di produzione; se, invece, le merci sono destinate al consumo in altra provincia, il prezzo base sarà costituito dal prezzo all'origine, gravato delle spese di trasporto fino alla provincia dove ne sarà effettuata la vendita al minuto.

« A tali prezzi base ciascuna autorità comunale apporterà le variazioni che dipendono da tutte le altre spese, che possono incidere sulle merci prima che giungano al consumatore, ivi compreso anche l'equo utile per il commerciante.

« Al riguardo, la Confederazione Naz. fascista dei commercianti richiama la particolare attenzione di questo Ministero sul fatto che i Podestà dei Comuni, nell'opera di determinazione dei prezzi definitivi di vendita dei generi, si trovano di fronte a difficoltà, poichè, dovendo apportare ai prezzi base, fissati come sopra dai consigli prov. dell'economia, le accennate necessarie variazioni, essi sono chiamati a valutare dati ed elementi di carattere prevalentemente tecnico, che assai di frequente non sono in loro possesso.

« Questo Ministero desidera prendere nella migliore considerazione il rilievo della Confederazione fascista, e, nell'intento di facilitare quanto più è possibile l'opera calmieratrice delle autorità Comunali, consente che i consigli dell'economia, oltre a fissare i prezzi base per la vendita al minuto dei generi annonari, indichino altresì, nello stesso listino, le variazioni inerenti alle rese, alle spese generali e all'equo utile del commerciante.

« A tale sistema, già seguito dal consiglio provinciale dell'economia di Roma, permetterà ai consigli dell'economia di dare il loro integrale contributo tecnico all'opera da svolgersi in materia di calmieramento dalle autorità comunali, mentre queste ultime potranno fissare i prezzi definitivi soggetti a calmiera, avvalendosi di tutte le indicazioni sopra accennate e calcolando le spese di trasporto, variabile a seconda della distanza dei centri di acquisto, e le spese di dazio comunale ».

Tanto si porta a conoscenza delle SS. LL. per opportuna norma.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

194. Norme per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale. (R. D. 9 maggio 1929 n. 1013 pubbl. G. U. 27 giugno 1929 n. 149).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'art. 43 del regolamento per la esecuzione del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col Nostro decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Guardasigilli e col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli esami per conseguire l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale sono tenuti, salvo contraria disposizione del Ministero delle finanze, in ciascun anno nella prima quindicina di dicembre nei Comuni sede di tribunale civile e penale.

Art. 2. Le domande di ammissione scritte di tutto pugno dagli aspiranti sono presentate entro il 15 novembre al procuratore del Re della locale circoscrizione giudiziaria corredate dai documenti indicati nel seguente art. 3.

Il procuratore del Re, con comunicazione non soggetta a gravame diretta al podestà del Comune di residenza dell'aspirante, può negare l'ammissione all'esame.

Art. 3. A corredo delle domande gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti, stesi su competente carta bollata, debitamente legalizzati:

1.° copia dell'atto di nascita da cui risulti che al 30 novembre dell'anno in cui ha luogo l'esame l'aspirante ha compiuto il 21.° e non oltrepassato il 40.° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti ed i congedati dalle armi dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

2.° certificato di cittadinanza italiana;

3.° certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi;

4.° certificato di buona condotta morale e politica pure di data non anteriore a tre mesi;

5.° certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano o da un ufficiale sanitario;

6.° licenza di scuola media inferiore o certificato di frequenza dei corsi professionali esattoriali indetti dai Sindacati fascisti, ovvero la patente di esercizio rilasciata da non meno di due anni per le mansioni di messo notificatore presso una esattoria delle imposte dirette.

Art. 4. L'esame è scritto ed orale.

Il primo consiste nella redazione di un verbale in applicazione delle attribuzioni assegnate all'ufficiale esattoriale dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette e nella risoluzione di un problema di aritmetica pratica sulle quattro operazioni, sulla regola del tre, sul sistema metrico decimale e sul ragguglio ad esso di vecchie misure e valori.

Il secondo verte sulle seguenti materie:

Nozioni elementari di diritto; nozioni di procedura civile, con particolare riguardo al libro II, titolo 2.°, e III del Codice di procedura civile. Elementi di diritto tributario con particolare riguardo alle imposte dirette. Testo unico di legge sulla riscossione, regolamento relativo, capitoli normali per la gestione delle esattorie e tabella dei compensi per gli atti esecutivi. Elementi di diritto corporativo. Nozioni di merceologia e di estimo. Aritmetica pratica nei limiti indicati per l'esame scritto.

Art. 5. La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore del Re, presidente, da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria designato dall'intendente, dal pretore o dal vice-pretore del mandamento nel quale ha luogo l'esame e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dall'Associazione nazionale fascista degli esattori e ricevitori delle imposte e l'altro dal Sindacato fascista degli impiegati esattoriali.

Il presidente della Commissione esaminatrice stabilisce i giorni e le ore della prova scritta e di quelle orali, sceglie i temi, preordina e dà in seno alla Commissione le direttive opportune per garantire il regolare svolgimento degli esami.

Ogni membro dispone di dieci punti e, per conseguire l'idoneità, occorrono almeno sei punti nella prova scritta ed una media di sei punti nelle prove orali.

Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri purchè compreso, in ogni caso, il presidente.

Art. 6. Compiuti gli esami, il presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguita l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale da lui sottoscritto con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quelle orali, comunica altresì all'Intendenza di finanza, che dà partecipazione all'Associazione nazionale fascista degli esattori della Provincia ed al Sindacato fascista degli impiegati esattoriali, gli elenchi delle persone che hanno conseguita l'idoneità.

Art. 7. Per la prima attuazione del presente decreto gli esami saranno tenuti entro quattro mesi dalla sua pubblicazione e vi potranno essere ammessi, oltre a coloro che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti, anche coloro che dimostrino di avere già avanzata domanda, corredata da tutti i documenti richiesti dal R. decreto 9 novembre 1902, n. 489, prima del 15 novembre 1928—VII.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—MOSCONI—ROCCO—MARTELLI

195. **Disciplina della esposizione delle bandiere estere.** (L. 24 giugno 1929 n. 1085 pubbl. Gazz. Uff. 8 luglio 1929, n. 1571).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, la esposizione nel Regno, possedimenti e colonie, di bandiere di altri Stati è ammessa soltanto:

a) sugli edifici che godono della immunità riconosciuta dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri;

b) in occasioni di visite di Sovrani esteri o dei loro delegati;

c) in ogni altro caso in cui sia stata preventivamente autorizzata dalle autorità politiche locali.

Art. 2.

Anche nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo precedente sarà osservata la disposizione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264, che sancisce l'obbligo di esporre insieme alle bandiere estere la bandiera nazionale e che fissa per questa sempre il posto di onore, a destra, o in mezzo se le bandiere sono più di una.

Art. 3.

In caso di trasgressione alle disposizioni della presente legge l'autorità di pubblica sicuezza provvederà alla immediata rimozione delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 3000, ed in caso di recidiva con l'arresto da tre a nove mesi oltre l'ammenda.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO

196. Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche. (L. 24 giugno 1929 n. 1137 pubbl. Gazz. Uff. 12 luglio 1929 n. 161).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere concesse in esecuzione a Provincie e Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, compresive di capitale e di interesse.

Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere di concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

Art. 2.

Nelle concessioni a consorzi ed altri enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.

Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.

Art. 3.

Le norme dei precedenti art. 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.

Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.

Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi dall'industria privata.

Art. 4.

Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione.

Art. 5.

Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

E' abrogato il regio decreto legge 6 agosto 1926, n. 1657 Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE III.

MUSSOLINI -- MOSCONI

197. Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (L. 27 giugno 1929 n. 1104 pubbl. G. U. 10 luglio 1929 n. 159).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953, (1) convalidato con la legge 13 dicembre 1928, n. 2944 (2), è così modificato:

Per la prima assegnazione e classificazione dei segretari comunali e per la formazione dei relativi ruoli si ha riguardo alla popolazione legale dei Comuni accertata al sesto censimento generale della popolazione, al 1° dicembre 1921.

Ad intervalli non minori di 5 anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali, in base a criteri che il Governo del Re è autorizzato a determinare, udito l'Istituto centrale di statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.

Tra la prima assegnazione e classificazione dei segretari comunali e la prima revisione, del pari che tra le successive revisioni, non è ammessa altra variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale dei Comuni.

Art. 2.

Al consorzio costituito fra più Comuni pel servizio di segreteria, è assegnato un segretario di grado immediatamente superiore a quello che gli spetterebbe in base alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati, secondo la tabella A annessa al R. decreto legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2944, nel caso in cui la popolazione suaccennata non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario nel maggiore dei Comuni consorziati.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 337.

(2) v. » » » 1929 » 20.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

198. **Applicazione tassa esercizio ai proprietari diretti coltivatori del proprio fondo.** (C. 13 luglio 1929 n. 25452 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, i proprietari diretti conduttori dei propri fondi non possono essere assoggettati alla tassa di esercizio e rivendita. A tale principio può derogarsi soltanto nei casi in cui, mercè l'impiego di importanti mezzi finanziari e meccanici, i proprietari riescono ad assicurare, alle proprie aziende agricole, redditi che superino quelli dovuti alla normale attività produttrice, già colpita dall'imposta fondiaria.

Risultandomi che in taluni Comuni tali norme non vengano rigorosamente osservate, prego le SS. LL. d'interessarsi personalmente perchè abbiano ovunque precisa ed immediata esecuzione.

Attendo un sollecito cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

199. **Provvedimenti a favore dell'incremento demografico.** (C. 9 luglio 1929 n. 2836 al Sig. Preside dell'Amm. Prov.; ai Sigg. Podestà, Commissari Pref. e Presidenti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia).

La Gazz. Uff. n. 150 del 28 giugno u. s. pubblica la legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico. (1)

Come tutti i provvedimenti di politica sociale del Regime, detta legge s'ispira preminentemente a finalità di ordine etico e vuole essere un mezzo di protezione della famiglia fascista, il cui incremento è inscindibile da quello dello Stato.

Sulle disposizioni contenute nella legge predetta richiamo quindi l'attenzione delle SS. LL., avvertendo che il Governo ha piena fiducia che esse saranno applicate con spirito conforme alle alte finalità che le hanno dettate.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 241.

200. **Locazione di immobili urbani. Ritorno alla libertà delle contrattazioni.** (C. 9 luglio 1929 n. 2930 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto, col 30 giugno 1930 dovrà aver luogo il pieno ritorno alla libertà delle contrattazioni degli affitti urbani, in conformità alle tassative disposizioni del R. Decreto-Legge 3 giugno 1928, n. 1155; e poichè è preciso intendimento del Governo di non concederne per qualsivoglia motivo o pretesto, è necessario, anzitutto, che fin d'ora si formi nelle popolazioni la convinzione che *non vi saranno assolutamente ulteriori proroghe.*

Ciò premesso, richiamo la particolare attenzione delle SS. LL. sulla necessità di apprestarsi tempestivamente a fronteggiare la situazione, che, alla scadenza del termine prefisso, è prevedibile abbia a verificarsi; e pertanto, ove se ne presuma il bisogno, e ciò sia possibile nei limiti della potenzialità finanziaria dell'amministrazione municipale, senza assumere impegni di carattere straordinario, sarà opportuno ed utile dare opera per creare una disponibilità di alloggi, destinati ai più bisognosi che risiedano da tempo nel Comune.

Avverto peraltro, ed è bene che sia reso di pubblica ragione, che quest'Ufficio non esiterà ad avvalersi dei poteri ad esso conferiti dalle leggi generali, ed in modo particolare dalla legge di pubblica sicurezza e da quella 24 dicembre 1928, n. 2461, (1) per limitare, all'occorrenza, l'eccessivo numero della popolazione residente nelle città, provvedendo al rimpatrio di tutti coloro che, specialmente all'avvicinarsi del 30 giugno 1930, tentassero di trasferirsi nei centri più popolosi senza avere ivi disponibilità di alloggio ed aggravando in tal guisa la situazione locale.

Gioverà altresì far comprendere che, con l'abolizione delle norme vincolatrici, sarà vano fondare speranze in provvedimenti dell'autorità prefettizia, particolari o generali, che possano risolversi in una modificazione dei rapporti giuridici di diritto privato tra locatori e conduttori di immobili urbani.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 17.

Ciò non di meno, quest' Ufficio non mancherà di invigilare attentamente a che, sia da parte dei proprietari e locatori di case sia da parte dei conduttori ed inquilini, non si assumano atteggiamenti eccessivi e tali da violare quella norma superiore di disciplina e di solidarietà nazionale, che deve essere, in ogni caso, considerata come preminente.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

201. **Disciplina della panificazione.** (C. 6 luglio 1929 n. 23119 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell' Economia Nazionale ha avuto occasione di rilevare che l'applicazione delle norme contenute nel R. D. Legge 29 Luglio 1928, n. 1843, (1) ha dato luogo talora a qualche incertezza da parte delle autorità cui è demandata tale applicazione.

Pertanto, anche per garantire quella unicità di criteri che, in materia così delicata e necessaria, si reputa opportuno dare, qui appresso, i seguenti chiarimenti:

1.º *Concessione delle licenze di panificazione.*

Da alcune Prefetture è stato proposto il quesito a chi spetti la licenza di cui all' art. 2 del succitato R. D. Legge n. 1843; allorquando il proprietario di un forno abbia affittato questo ad un terzo.

Per risolvere una tale questione sembra al Ministero predetto che si debba far sempre capo al contratto di affitto, al fine di accertare chi sia il *proprietario dell'esercizio* vero e proprio, o, per lo meno, da chi i locali siano stati adattati ad uso di forno.

Così, se risulta che un proprietario ha affittato ad un terzo dei semplici ambienti e questi vi ha impiantato un forno, per esercitare la sua professione di panettiere, nessun dubbio che la licenza spetti a quest'ultimo, dovendosi evitare che il primo approfitti della destinazione data ai suoi locali dallo affittuario, per usurpargli praticamente l'azienda e ritrarre un indebito lucro.

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

Se, invece, risulta che un proprietario di forno, che già esercitasse questo per conto proprio, ha, in appresso e per un tempo determinato, locato questo suo esercizio ad un terzo, la licenza di cui all' art. 2 deve essere sempre rilasciata al primo, perchè altrimenti si renderebbe possibile allo affittuario di spogliare l' altro del suo diritto di licenza mediante la stipulazione di un semplice contratto di locazione.

In altri termini, bisogna evitare tanto l' eventualità che un proprietario di immobile diventi esercente di forno per il solo fatto che nel suo stabile è stato impiantato un forno da un terzo, quanto l' altro che un semplice affittuario diventi proprietario dell' esercizio in danno di colui che glielo ha affittato, solo perchè attualmente ne è l' esercente.

2.º Rilascio delle licenze per l' apertura di nuovi forni.

Per disposizioni in vigore i Prefetti nel rilascio delle licenze per l' esercizio di nuovi forni debbono soltanto accertarsi che gli impianti, di cui si chiede l' apertura, abbiano i requisiti voluti dal citato R. D. Legge.

Ad evitare, però, il sorgere di forni non chiesti da alcuna necessità di rifornimento delle popolazioni, ciò che in ultima analisi porterebbe ad un aumento delle spese generali di produzione, che verrebbero poi ad incidere inevitabilmente sul prezzo del pane, è necessario che le domande di rilascio di licenze per nuovi forni, specie se vi è annessa vendita di pane, siano corredate del parere delle Commissioni Comunali, di cui alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) le quali, per la loro specifica funzione in materia di esercizi di vendita al minuto, possono fornire utili elementi sulla necessità o meno del sorgere di nuovi forni in relazione alle esigenze locali.

3.º Licenze per la vendita del pane. Poichè è stato riferito che da parte di alcune autorità, per una erronea interpretazione delle vigenti norme, si sarebbe proceduto al rilascio di un numero non indifferente di licenze, previste dal R. D. L. 16 dicembre

(1) v. B. A., anno 1927 pag. 3.

1926, num. 2174, di rivendita di pane, il Ministero torna nuovamente a raccomandare perchè venga applicato col massimo rigore il divieto di apertura di nuovi esercizi soprattutto quando abbiano per oggetto la vendita di generi alimentari. Tutto questo però non deve ostacolare il sorgere di impianti moderni di panificazione con dinieghi di licenze di vendita di pane, ma tale raccomandazione deve intendersi limitata ai *nuovi forni*, impiantati a norma dell'artic. 4 del R. D. Legge 29 luglio 1928, num. 1843.

4.° *Retribuzione delle maestranze.* L'art. 10 del citato R. D. Legge n. 1843, come è noto, regola la questione della retribuzione delle maestranze stabilendo che per quelle addette ai forni, che siano in possesso dei requisiti elencati nel precedente art. 4, viene abolita di diritto la retribuzione per quintale prevista nei contratti di lavoro.

Si conferma in proposito che, a stabilire la sussistenza del requisito di cui al n. 3 del ricordato art. 4 del R. D. L. n. 1843, è sufficiente che i forni, per il loro attrezzamento, abbiano potenzialmente una capacità di produzione di almeno 25 quintali giornalieri di pane, non essendo necessario che tale produzione sia realmente raggiunta dai forni.

Si prega di portare quanto sopra a cognizione dei organi interessati.

Il Prefetto — DE BIASE

202. **Regime dei prezzi e prezzo fisso.** (C. 5 luglio 1929 n. 23781 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza e con preghiera di renderla di pubblica ragione, comunico la seguente circ. n. 53 in data 21 giugno del Ministero dell'Economia Naz. diretta ai Prefetti del Regno.

« Trascorso ormai più di un anno dall'adozione del prezzo fisso, trascorso cioè un notevole periodo di tempo durante il quale se ne sono potuti osservare nella pratica gli effetti, reputo necessario impartire poche altre norme, in aggiunta a quelle contenute nella circ. n. 10 del 22 maggio 1928, per chiarire alcuni

dubbi ed incertezze e risolvere alcune questioni di massima prospettate dalle Prefetture e dalle organizzazioni corporative.

1. *Elenco delle merci non soggette all'obbligo del prezzo fisso.*

L'esperienza ha dimostrato opportuno rivedere l'elenco di quelle merci per le quali, con la sopracitata circolare, fu stabilito che si potesse derogare all'obbligo del prezzo fisso, Cosicchè oggi questo si deve applicare a tutte le merci escluse le seguenti :

Armonium ; automobili non a serie ; confezioni per signora di prezzo superiore a L. 7000 nonchè i modelli d'abito e i cappelli di lusso per signora, di prezzo superiore a L. 150 ; fiori ; generi calmierati, per cui quindi non è possibile una ulteriore diminuzione di prezzo; motocicli non a serie; oggetti *artistici*. Si intendono compresi tra questi, oltre i veri e propri oggetti d'arte eseguiti a mano in unico esemplare tanto antichi quanto moderni, le ceramiche e le maioliche dipinte a mano e gli oggetti di collezione; oggetti forniti dietro speciale *commissione*; oggetti *usati*; pelliccerie; pianoforti; prodotti *farmaceutici*; prodotti *non finiti*; prodotti dell'*industria orafa e pietre preziose* ; prodotti soggetti ad ulteriore lavorazione. Tra questi si debbono comprendere a) quelle merci vendute ad industriali e ad artigiani per ragione della loro industria od arte; b) quegli oggetti per cui occorre anche una messa in opera o speciale manutenzione; profumi (ad eccezione dei saponi e dei dentrifici); saggi in unico esemplare destinati ad indicare una speciale attività.

II. *Variabilità dei prezzi fissi.* Ad ovviare al pericolo di errate interpretazioni, su cui è stata richiamata l'attenzione di questo Ministero, si ricorda che l'adozione del prezzo fisso non significa divieto di modificare i prezzi in rapporto alle quotazioni del mercato ma semplicemente *invariabilità dei prezzi segnati*; chè, per il resto, l'adattamento in più o in meno dei prezzi al minuto ai prezzi del mercato è operazione lecita, anzi è funzione normale e necessaria del commercio.

III. *Sconti.* Anche per le merci soggette all'obbligo del prezzo

fisso sono ammesse le riduzioni pattuite con determinate istituzioni o con speciali categorie di compratori (Opera nazionale del Dopolavoro, Associazione mutilati, Touring club Italiano, Sindacati professionali per materiale professionale, Universitari ecc.) purchè tali sconti siano palesemente indicati in appositi cartellini esposti in vetrina, nei quali siano specificate la misura degli sconti e le categorie di compratori a cui essi sono concessi e sia altresì dichiarato che trattasi di sconti deliberati preventivamente dai gruppi competenti delle federazioni.

IV. *Venditori ambulanti*. Le norme del prezzo fisso debbono essere rispettate anche dai venditori ambulanti e dai posteggiatori di piazza tanto più che essi, in alcune zone, costituiscono una categoria di esercenti privilegiati in quantochè a minori rischi, spese e tasse di esercizio, aggiungono utili a volte rilevanti in concorrenza del commercio stabile.

V. *Vigilanza*. Già nella circ. n. 10 del 22 maggio 1928 si accennava allo ausilio che, in materia di prezzo fisso, le federazioni provinciali fasciste dei commercianti dovranno, col loro controllo, portare all'opera delle autorità. E bene qui chiarire che la vigilanza delle federazioni deve avere più che altro lo scopo di *prevenire* le violazioni, e per raggiungere questo fine esse provvederanno come meglio crederanno con i loro ordinamenti interni. Ma la repressione vera e propria delle violazioni spetta invece agli agenti di pubblica sicurezza e a questo proposito, poichè è stato espresso il dubbio che la notevole percentuale sulle ammende abbia fin qui influito sul numero delle contravvenzioni, prego le SS. LL. di curare che il controllo per l'applicazione delle disposizioni sul prezzo fisso sia preferibilmente affidato ad agenti a cui non manchi tatto e buon senso, al fine di accertare che non si tratti di infrazioni dovute a circostanze accidentali (come, ad esempio, la caduta di un cartellino), nelle quali sia assolutamente fuori causa la buona fede del commerciante, ovvero che il fatto lesivo della legge sia imputabile al commerciante e non al produttore.

VI. *Penalità e sanzioni.* Poichè è stato fatto presente a questo Ministero che le denunce per violazioni alle norme sui prezzi vengono fatte in base a articoli di legge non appropriati e persino in base all'art. 16 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, così che ne risulta una disparità di trattamento, la quale fa sì che, per la stessa contravvenzione, in alcuni comuni il contravventore soggiaccia a sanzioni soltanto pecuniarie o amministrative mentre in altri va incontro anche alla privazione della libertà personale, si ritiene opportuno ricapitolare qui appresso quali sono in materia di prezzi, i fatti contravvenzionali e le relative sanzioni.

Premesso che le violazioni in materia di prezzi non sono perseguibili in base al generico art. 16 del T. U. delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848, perchè particolarmente contemplate altrove, i fatti contravvenzionali, in questo campo, possono dunque riportarsi ai tre casi seguenti:

1. *Inosservanza del prezzo fisso.* Sono applicabili le penalità di cui all'art. 5 del R. D. L. 11 gennaio 1923 n. 138 (ammenda da L. 150 a 2000, elevabili a L. 10,000 in caso di recidiva (v. circ. 22 maggio 1928 n. 10).

2. *Vendita di generi alimentari ad un prezzo superiore a quello indicato sui cartellini.* Sono applicabili le penalità del sopracitato art. 5 del R. D. L. 11 gennaio 1923, n. 138 ed inoltre, nei casi più gravi, la sanzione di cui all'art. 5 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (1) (revoca della licenza di esercizio).

3. *Vendita di generi calmierati a prezzi superiori al calmiero.*

Sono applicabili le penalità di cui all'art. 10 del R. D. L. 6 maggio 1917 n. 740, (2) non modificato dal successivo R. D. L. 11 gennaio 1923 n. 137 (detenzione sino ad un anno e multa sino a L. 3000) ed inoltre, nei casi più gravi, la sanzione di cui al citato art. 5 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (revoca della licenza).

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

(2) » » 1917 » 165.

VII. *Revoca della licenza.* Però da quanto sopra si evince che la revoca della licenza, aggiungendosi alle sanzioni di carattere penale, deve essere limitata ai casi più gravi adottata eccezionalmente, perchè è severissima misura, che può essere giustificata solo allorquando si tratti di eliminare elementi nocivi al commercio e irriducibili al rispetto delle leggi.

In nessun caso poi può procedersi alla revoca della licenza per semplice inosservanza del prezzo fisso, perchè l'art. 5 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174 (a cui si deve far capo per stabilire quando può essere revocata la licenza) non contempla questo caso.

VIII. *Riduzione dell'ammenda nelle composizioni amministrative.*

Nella circ. n. 10 del 22 maggio 1928 era raccomandato che nelle conciliazioni in via amministrativa per le trasgressioni alle norme sul prezzo fisso le pene pecuniarie iniziali non dovessero essere inferiori a L. 500 ed in caso di recidiva si doveva applicare una ammenda non inferiore a L. 2000.

Passato oggi un periodo di tempo dall'emanazione di dette norme e dato che ormai sono entrate nell'uso del commercio, cosicchè si può temperare il rigore, che era invece necessario in un primo momento, dò facoltà alle LL. EE. di fissare le pene pecuniarie di cui all'art. 5 del R. D. L. 11 gennaio 1923, n. 138 partendo anche dalla misura minima di L. 50 ».

Prego di un cenno di riscontro.

Il Prefetto — DE BIASE

203. *Attribuzione della qualifica di geometra.* (C. 12 luglio 1929 n. 2940 ai Commissari Pref. e Podestà dei Comuni della Prov.).

Il R. D. 11 febbraio 1929, n. 274, che approva il regolamento per la professione di geometra, pubbl. nella Gazz. Uff. del 15 marzo u. s., n. 63, all'art. 1 stabilisce che « il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. D. 6 maggio 1923, n. 1054 ».

Poichè dai competenti organi sindacali viene lamentato che la qualifica di geometra, sia, talvolta, attribuita, da parte degli Enti locali, ai funzionari tecnici da essi dipendenti, ancorchè sprovvisti dei suaccennati requisiti, si pregano le SS. LL. di volersi attenere alla esatta osservanza della norma predetta.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

205. **Servizi di assistenza ai reduci e famiglie dei caduti - corrispondenza d'ufficio.** (C. 12 luglio 1928 n. 2928 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. Preside dell'Amministrazione Prov. di Salerno).

In esito all'emanazione del R. D. 19 aprile 1923, n. 850, col quale furono unificati e posti alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i servizi di vigilanza, protezione ed assistenza dei reduci, validi ed invalidi, della guerra Nazionale e delle famiglie dei caduti, vennero impartite disposizioni perchè tutta la corrispondenza, comunque riferentesi agli affari di cui è cenno, fosse indirizzata alla Presidenza del Consiglio, Ufficio assistenza minorati di guerra.

E' stato, ora, rilevato che spesso la corrispondenza di che trattasi viene, invece, indirizzata ad altre amministrazioni, ciò che determina interferenza di attività da parte di uffici incompetenti nella trattazione dei relativi affari, oltre notevole ritardo nel disbrigo di essi.

Si richiama su quanto sopra la particolare attenzione delle SS. LL., per l'esatta osservanza delle disposizioni a suo tempo impartite.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Nomine provvisorie in esecuzione agli articoli 6 e 15 del R. D. 17 agosto 1928, n. 2853.

Decreto Pref. 10 luglio 1929.

Rag. Mazzotta Giovanni, nominato segr. provv. a *Palomonte*.

Decreto Pref. 15 luglio 1929:

Stasi Pasquale, nominato segr. provv. a *Gioi Cilento*.

D'Amore Nicola » » » a *Castelnuovo Cilento*.

Mutamento di cognome.

Esposito Panfilo, segretario di 1^a classe, titolare di Capaccio ha, con R. D. 6 giugno 1929, ottenuto di mutare il cognome in Maiurano,

Risultato concorso ai posti di grado V.

Nel concorso indetto con decreto pref. 16 aprile 1929, per l'unico posto di segretario comunale di grado V, la Commissione giudicatrice ha formata la seguente graduatoria:

1. Cav. Rag. Giuseppe Simonetti.

Nomina di segretario effettivo di grado V.

Decreto Pref. 16 luglio 1929:

Simonetti Cav. Rag. Giuseppe, nominato segretario comunale di grado V in seguito a concorso per titoli e destinato a *Mercato S. Severino*.

Al Cav. Simonetti, le cui doti di ottimo funzionario e di gentiluomo avemmo occasione di apprezzare durante il tempo che fece parte della R. Prefettura di Salerno, le nostre sentite congratulazioni.

La Direzione

Aste, appalti ecc.

Comune di Ricigliano — *Vendita taglio 2^a e 3^a Sezione bosco Montagna* — Essendo andato deserto il 1° incanto, si rende noto che le seconde aste avranno luogo presso la R. Prefettura di Salerno alle ore 10 del 2 agosto 1929, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 45163. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 4525, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Battipaglia — *Concorso per il progetto di massima del piano regolatore di ampliamento dell'abitato* — Il concorso è aperto tra ingegneri e architetti di cittadinanza italiana iscritti ai sindacati. I concorrenti dovranno presentare entro il 31 ottobre 1929 il loro elaborato, in doppio esemplare, di cui uno bollato, contrassegnato in ognuno dei suoi allegati da un motto riportato su di una busta, la quale a sua volta dovrà contenere il cognome e nome del progettista.

I progetti migliori saranno premiati con lire 15 mila, 5 mila e 3 mila a giudizio di una commissione nominata dal Comune. Per particolari circa le norme da tener conto nella redazione del progetto, i relativi elaborati, le condizioni dei premi ed altro rivolgersi alla Segreteria Comunale, cui potrà richiedersi bando concorso particolareggiato.

Battipaglia 12 luglio 1929.

Il Commissario Prefettizio — *A. Menna*

Comune di Fisciano — *Vice Segretario* — Concorso per titoli, stipendio lire 5000 lorde trattenute di legge, oltre assegno supplementare lire 950 e aumento quadriennale del decimo. Domanda, documenti di rito, diploma di abilitazione funzioni di segretario comunale, titoli e tassa concorso lire 25.15 da presentarsi non oltre **31 luglio 1929**. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale di Fisciano.

Il Podestà Avv. *F. Ansalone*

Comune di Laureana Cilento — *Condotta medico-chirurgica. Rettifica* All'avviso pubblicato nel N. 19 del Bollettino occorre aggiungere che al medico condotto è conferita anche la indennità di lire 500 quale Ufficiale sanitario.

Il Podestà Cagnano



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 206. Commissione di disciplina per gli impiegati comunali.
- 207. Diritti di segreteria.
- 208. Applicazione della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e provincie.
- 209. Regolamenti delle aziende municipalizzate.
- 210. Contributi delle Opere Pie all'Opera Naz. della Maternità e dell'Infanzia.
- 211. Evasioni fiscali. Proroga. Termine utile per denunce redditi.
- 212. Carni macellate fresche.
- 213. Statistica macellazioni.
- 214. Prestazioni obbligatorie di locali a carico dei Comuni.
- 215. Pellicole radiografiche.
- 216. Orari esercizi pubblici.
- 217. Contributo 1928 a favore cessata Confederaz. Generale enti autarchici.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Come va intesa la funzione integrativa del Segretario Comunale. *D.r A. Telesca.*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 216 a 217 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

216. **Orario esercizi pubblici.** (C. 25 luglio 1929 n. 4861 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con preghiera di portarlo a conoscenza del pubblico e degli esercenti, trasmetto l'unita copia di decreto apportante modificazioni all'orario di apertura di alcune categorie di esercizi pubblici della provincia.

Con l'occasione, raccomando alle SS. LL. di astenersi dall'inoltrare a questo ufficio ulteriori proposte collettive o domande singole per protrazione dell'orario di chiusura di esercizi pubblici, le quali non saranno, per qualsiasi ragione, prese in considerazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Vista l'ordinanza in decorso giugno del Sig. Reggente la Questura di Salerno, (1) che fissa l'orario di apertura e chiusura degli esercizi per la provincia di Salerno;

Ritenuta l'opportunità di modificare tale orario nei riguardi dell'apertura di alcune categorie di esercizi pubblici per comodità delle popolazioni rurali della provincia, che nelle prime ore del mattino sono costrette a recarsi in campagna:

Visto l'art. 94 del T. U. delle Leggi di P. S.,

Decreta

per tutti gli esercizi pubblici della provincia, ad eccezione di quelli destinati esclusivamente alla vendita o consumo di bevande alcoliche (vino, liquori, birra), l'orario di apertura viene modificato come appresso:

Dal 1.º novembre al 14 maggio—ore 5

Dal 15 maggio al 30 ottobre—ore 4

con assoluto divieto della vendita di qualsiasi bevanda alcolica e dei giuochi prima dell'orario al riguardo fissato con la predetta ordinanza del Sig. Reggente la Questura.

Il presente decreto va in vigore dalla data di emissione.

Salerno 18 luglio 1929. A. VII.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 287.

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

206. **Commissione di disciplina per gli impiegati comunali: art. 139 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371.** (C. 17 luglio 1929 n. 26207 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per conoscenza e norma, si comunica la seguente circol. del Ministero dell' Interno :

« Sono stati mossi quesiti circa l'interpretazione da darsi all'art. 139 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, concernente le norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari, in confronto di quanto dispone l' art. 100, comma 2, del R. D. 12 febbraio 1911 n. 297 (che approva il regolamento per la esecuzione della legge com. e prov.) per il Consiglio di disciplina degli impiegati dei Comuni capoluoghi di provincia aventi una popolazione di almeno centomila abitanti.

In proposito, si ritiene opportuno di far presente che l' art. 139 del R. D. 21 marzo n. 371, (1) col quale viene ad essere modificato radicalmente il modo di composizione del Consiglio di disciplina degli impiegati comunali, è stato dettato dall' intendimento d'evitare il permanere d'una situazione giuridica in evidente contrasto coi principii che hanno informato la legislazione fascista nel procedere all'abolizione del sistema elezionistico ed in ispecie con l'art. 5 del R. D. Legge 17 agosto 1928 n. 1953, (2) convalidato con la legge 13 dicembre 1928 n. 2944, (3) che coeorentemente a tali principii, ha abolito detto sistema nei riguardi

(1) v. B. A. anno corr. pag. 177.

(2) » » 1928 » 337.

(3) v. B. A. anno corr. pag. 20.

della scelta dei componenti della Commissione di disciplina dei segretari comunali.

Poichè, in base alle premesse considerazioni, debbono intendersi implicitamente modificati tanto l'art. 101 quanto l'art. 100, 2.º comma, del regolamento predetto, è ovvio dedurne che la disposizione dell'art. 139, 1.º comma, del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, circa il modo di composizione della Commissione di disciplina per gli impiegati comunali, si applica indistintamente a tutti i Comuni del Regno ».

Il Prefetto — DE BIASE

207. **Diritti di segreteria.** (C. 20 luglio 1929 n. 27823 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Richiamo la sua attenzione sulle nuove disposizioni del R. D. 21 marzo 1929 n. 371 circa i diritti di segreteria. (1) Una speciale raccomandazione va fatta per la esatta applicazione dell'art. 115 del medesimo R. D., per cui le somme che risultino disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti fra Comuni e segretari, sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi dal Ministero Interni per sussidiare corsi di preparazione alla abilitazione alle funzioni di segretari comunali e di perfezionamento dei segretari comunali già in servizio.

Prego assicurarmi dello esatto adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

208. **Applicazione della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.** (C. 16 luglio 1929 n. 26089 ai Podestà e Commissari dei Comuni della Provincia).

L'art. 2 della legge 15 ottobre 1925 n. 2578, circa l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, stabilisce che ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, di regola, costituire un'azienda speciale, distinta dall'amministrazione ordinaria del Comune, *con bilanci e conti separati.*

(1) v. B. A. anno corr. pag. 371.

Gli utili netti dell'azienda, accertati dal conto approvato (e detratto quanto si ritenga di dover destinare al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa, ed anche a ridurre le tariffe dei servizi, sono, in via normale, devoluti al bilancio comunale.

Da tali disposizioni si evince che non è regolare l'uso prevalso in qualche Comune di non effettuare, alle relative scadenze, il pagamento delle varie forniture fatte al Comune stesso dalle aziende speciali, ritenendo in conto degli utili di bilancio il prezzo di dette forniture, mentre è evidente l'obbligo dei Comuni di versare, all'atto della scadenza, alle aziende speciali il prezzo delle forniture, dato che l'azienda ha bilanci e conti separati da quelli del Comune. La consuetudine in parola contrasta con precise disposizioni di legge, pregiudica il buon andamento delle aziende, privandole di un capitale circolante, che le esigenze della gestione possono fare apparire indispensabile, e può danneggiare gli stessi Comuni, in quanto ove, in sede di conto dell'azienda speciale, non risultino utili netti da devolvere a favore del bilancio comunale, il Comune si potrebbe veder costretto a rimborsare e restituire le somme indebitamente trattenute prima dei prescritti accertamenti contabili.

Poichè è intendimento del Ministero che la vita delle aziende speciali, previste nel testo unico del 15 ottobre 1925, n. 2578, si svolga nel modo più regolare possibile e senza inconvenienti, richiamo l'attenzione delle SS. VV. sulle istruzioni impartite con la presente circ., perchè esse siano rigorosamente osservate.

Il Prefetto — DE BIASE

209. Regolamenti delle aziende municipalizzate. (C. 19 luglio 1929 u. 26377 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per i provvedimenti di esecuzione, si trascrive la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Il Ministero delle Corporazioni ha avuto occasione di ri-

levare che le norme contenute nei regolamenti speciali delle aziende municipalizzate e precisamente quelle attinenti alle materie di cui agli art. 3 e 6 della legge 15 ottobre 1925 n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie, non sempre risultano conformi a quelle concernenti la disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, di cui alla legge 3 aprile 1926, num. 563, ed al R. D. 1 luglio 1926 n. 1130.

Al fine di eliminare gli inconvenienti cui potrebbe dar luogo l'eventuale discordanza fra le norme anzidette, questo Ministero reputa opportuno che siano sottoposte ad accurate revisioni i regolamenti anzidetti delle aziende municipalizzate per mettere in armonia le norme in essi contenute con quelle (contratti collettivi, ordinanze corporative, sentenze della magistratura del lavoro ecc.) rivolte a dare una disciplina giuridica di rapporti collettivi del lavoro, a termini della citata legge 3 aprile 1926 n. 563 ».

I Comuni, che abbiano assunta la gestione diretta di pubblici servizi a norma della legge 15 ottobre 1925, provvederanno a modificare i regolamenti specie nei sensi suespressi.

Il Prefetto — DE BIASE

210. Contributi delle Opere Pie all'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia. (C. 17 luglio 1929 num. 2059 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A norma dell'art. 28 del reg. 15 aprile 1926 n. 718, le sotto elencate Istituzioni di Beneficenza della Provincia devono, per l'esercizio 1929, all'Opera Naz. per la Maternità e l'Infanzia, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della legge 10 dic. 1925, n. 2277, il contributo a fianco di ciascuna indicato, stanziato nell'ultimo bilancio approvato e compreso nel ruolo esecutivo in data 1.º marzo ult. scorso.

Poichè, nonostante invito diretto, pochissime Opere Pie hanno effettuato il versamento, ad evitare provvedimenti di ufficio, interesse i Sig. Podestà e Commissari Pref. ad invitare per l'ultima volta le dipendenti Istituzioni per l'immediato pagamento

del contributo in parola, a mezzo vaglia postale diretto a questa Prefettura.

Attendo assicurazione dell'adempimento.

Acerno. Congrega di Carità L. 105. Congrega dell'Addolorata L. 20. Congrega SS. Sacramento L. 25.

Agropoli. Cappella di S. Maria di Costantinopoli L. 25.

Albanella. Congrega di Carità L. 120.

Altavilla Silentina. Congrega di Carità L. 266,65.

Amalfi. Congrega di Carità L. 25. Orfanatrofio femm. Maria-no Bianco L. 333,30. Congrega di S. Maria a Piazza L. 25. Congrega SS. Trinità e S. Nicola dei Greci L. 25. Congrega dell'Addolorata L. 35. Monte Arte della Lana di Atrani L. 13,35.

Angri. Congrega di Carità L. 3700. Congrega di S. Caterina L. 125. Confraternita di S. Margherita L. 300. Legato Tortora L. 50. Congrega di S. Maria del Carmine L. 70. Congrega di Carità S. Egidio M. Albino L. 2000.

Atena. Congrega di Carità L. 291,65.

Auletta. Congrega di Carità L. 367,25.

Baronissi. Congrega di Carità L. 229. Confr. Maria SS. Assunta e Spirito Santo di Saragnano L. 127,50.

Bellosguardo. Confr. di S. Antonio di Padova L. 20.

Bracigliano. Congrega di Carità L. 150. Confr. S. Maria delle Grazie L. 20. Legato De Falco L. 180.

Buonabitacolo. Congrega di Carità L. 167,50.

Caggiano. Congrega di Carità L. 200.

Calvanico. Congrega di Carità-Monti Riuniti L. 75. Congrega dei SS. Angeli Custodi L. 10. Congrega SS. Rosario L. 10.

Camerota. Legato Sansevero L. 160. Congrega di Carità di Licusati L. 50.

Campagna. Congrega di Carità-Ospedale Civile L. 100. Confraternita SS. Nome di Dio e Crocifisso L. 217.

Campora. Congrega di Carità L. 135.

Capaccio. Congrega di Carità L. 872,10.

Casalbuono. Congrega di Carità L. 167,20.

Casalvelino. Congrega di Carità L. 40. Monte dei Morti di Casalvelino L. 10. Confraternita del Monte dei Morti di Acquavella L. 40.

Castelcivita. Congrega di Carità L. 265.

Castelnuovo di Conza. Congrega di Carità L. 156, 94.

Castel S. Giorgio. Congrega di Carità L. 18,75. Congrega Immacolata Concezione L. 10.

Castel S. Lorenzo. Congrega di Carità L. 100.

Centola. Congrega di Carità L. 35,55.

Ceraso. Congrega SS. Rosario L. 133,35.

Cicerale. Congrega di Carità L. 350.

Colliano. Congrega di Carità L. 700.

Cava dei Tirreni. Congrega di Carità-Ente Principale L. 100. Monte G. Bernardino Orilia L. 65. Monte Conforti Vitale L. 100. Monte Vincenzo Della Monica L. 3000. Legato Pellegrino Angelo L. 20. Monte dei Pegni L. 166,65. Monte del Povero Lire 180. Comitato Cittadino di Carità L. 400. Monte dei Morti di S. Arcangelo L. 67. Chiesa delle Anime del Purgatorio L. 66,65. Congrega S. Maria della Vittoria e S. Bernardino L. 10. Congrega S. Antonio Abate di S. Lucia L. 20. Arciconfraternita S. Maria del Quadriviale L. 300. Opera Pia Mons. Filippo Genovesi L. 130. Monte dei Morti di S. Lucia L. 15.

Conca dei Marini. Congrega di Carità L. 500. Cappella della Pietà di Furore L. 40.

Controne. Congrega di Carità L. 56,65. Monte Vitelli L. 66,65.

Contursi. Congrega di Carità L. 500. Arciconf. SS. Nome di Gesù L. 20.

Corbara. Congrega Carità L. 100.

Eboli. Congrega di Carità L. 783,35. Ospedale Civile L. 10. Confraternita S. Giuseppe L. 20.

Fisciano. Congrega di Carità ed Opere Pie dipendenti L. 624,35. Opera Pia Prisi Giulio 280.

Giffoni Valle Piana. Congrega di Carità L. 750.

Gioi Cilento. Cassa di Prestanza Agraria L. 50.

- Giungano*. Congrega di Carità L. 20.
- Laurino*. Congrega di Carità L. 130.
- Maiori*. Congrega di Carità L. 300. Confr. di S. Giacomo a Platea L. 20.
- Mercato S. Severino*. Congrega di Carità - Stabilimento dei M. Riuniti L. 134. Congrega di S. Maria della Libera di Padula L. 24. Confr. SS. Rosario in S. Angelo L. 40. Congr. del SS. Sacramento Priscoli in S. Martino L. 15.
- Minori*. Congrega di Carità L. 28,35.
- Moio della Civitella*. Congrega di Carità L. 45.
- Montano Antilia*. Cassa di Prestanze Agrarie L. 200.
- Montecorvino Pugliano*. Confr. SS. Sacramento e SS. Rosario in S. Bernardino L. 150. SS. Rosario del Torello L. 720. SS. Rosario in S. Tecla L. 120. S. Maria dell' Arco in S. Tecla L. 37,30.
- Montecorvino Rovella*. Congrega di Carità L. 200.
- Monteforte Cilento*. Congrega di Carità L. 20.
- Monte San Giacomo*. Congrega di Carità L. 180.
- Morigerati*. Congrega di Carità L. 50.
- Nocera Inferiore*. Congrega di Carità L. 1000. Congrega di S. Pietro Apostolo L. 40. Congrega di S. Maria a Monte di Casolla L. 136. Arc. del SS. Rosario della Cattedrale L. 100. Arc. della SS. Concezione L. 100. Congrega del Monte dei Morti L. 70. Congrega di S. Lucia a Mallone L. 40.
- Nocera Superiore*. Ospedale Ruggiero L. 40. Congrega SS. Nome di Dio a Pareti L. 20. Legato Bartironi Domenico L. 400.
- Olevano sul Tusciano*. Congrega di Carità L. 3. Congrega SS. Sacramento in S. Regina L. 20. Congrega SS. Sacramento in S. Maria del Soccorso L. 35.
- Ortodonico*. Congrega di Carità L. 100.
- Padula*. Congrega di Carità L. 133,35.
- Pagani*. Congrega di Carità L. 1735,35.
- Policastro del Golfo*. Congrega di Carità di S. Sofia di Ispani L. 400.

- Ravello*. Congrega di Carità di Scala L. 20. Congrega di S. Filippo Neri di Scala L. 3.
- Palomonte*. Luoghi Pii Riuniti L. 502.
- Pellezzano*. Congrega di Carità L. 483,35. Monti Riuniti Lire 21,85. Congrega SS. Crocifisso e Rosario L. 16,65.
- Perdifumo*. Congrega di Carità - Opere Pie Riunite L. 111,50.
- Perito*. Congrega di Carità L. 66,60.
- Pertosa*. Congrega di Carità L. 100.
- Petina*. Congrega di Carità L. 320.
- Piaggine*. Congrega di Carità L. 248,35. Congrega di Carità di Valle dell'Angelo L. 100.
- Polla*. Congrega di Carità L. 300.
- Pollica*. Congrega di Carità L. 285.
- Positano*. Congrega di Carità L. 500. Orfanotrofio Luigi Rossi L. 50.
- Postiglione*. Congrega di Carità L. 45.
- Ricigliano*. Congrega di Carità L. 60.
- Roccapiemonte*. Congrega SS. Corpo di Cristo L. 5.
- Rofrano*. Congrega di Carità L. 40,70.
- Rutino*. Congrega di Carità L. 35.
- Sacco*. Congrega di Carità L. 179,65.
- Sala Consilina*. Congrega di Carità L. 400.
- Salerno*. Congrega di Carità - Monte Ferrara L. 16,65. Monte della Carità L. 33,35. Monte Aversa L. 200. Congrega S. Antonio dei Nobili L. 763.
- Salvitelle*. Luoghi Pii Riuniti L. 1445.
- S. Cipriano Picentino*. Congr. di Carità L. 160. Congr. di Carità Castiglione del Genovesi L. 375,55. Congrega di Carità di Giffoni sei Casali L. 666,65. Congrega di S. Maria di Sieti L. 10.
- S. Mango Piemonte*. Congrega di Carità L. 34.
- S. Marzano sul Sarno*. Congrega di S. Maria delle Grazie L. 587,55.
- S. Mauro Cilento*. Congrega di S. Maria delle Grazie e Pio M. dei Morti L. 60.

S. Mauro La Bruca. Congrega di S. Maria delle Grazie e S. Sofia L. 195.

S. Rufo. Congrega di Carità L. 25.

S. Angelo Fasanella. Luoghi Pii Riuniti L. 226,65.

S. Arsenio. Ospedale Civile SS. Annunziata L. 83,30.

S. Valentino Torio. Congrega di Carità L. 300. Congrega del Monte dei Morti L. 420. Congrega del SS. Rosario di Casatori L. 250.

Sunza. Congrega di Carità L. 500. Confraternita SS. Sacramento e Rosario L. 100. Congrega di S. Maria della Neve L. 400.

Sapri. Congrega di Carità L. 333.

Sarno. Monte del Povero—Congrega di Carità L. 1750. Congrega del Monte dei Morti L. 100. Congrega S. Sebastiano Martire L. 40,50.

Sassano. Congrega di Carità L. 40.

Scafati. Congrega di Carità L. 200. Arciconfr. S. Maria delle Vergini L. 100.

Serramezzana. Congrega di Carità L. 10.

Serre. Congrega di Carità L. 83,35.

Sessa Cilento. Opera Pia « Pompeo Lebrano » L. 2000.

Siano. Congrega di Carità L. 138,55.

Sicignano degli Alburni. Monte Pecuniario Principe di Napoli L. 27,50. Confr. SS. Corpo di Cristo e Crocifisso L. 20. Congrega di Carità di Galdo L. 3,20. Congrega SS. Rosario di Castelluccio L. 103,35.

Torchiara. Congrega di Carità L. 183,30.

Torraca. Congrega SS. Sacramento e Rosario L. 34,40.

Torreorsaia. Congrega di Carità L. 64,30. Congrega di Carità di Castelruggiero e Cappella SS. Rosario L. 90. Ente elemosiniero S. Antonio di Padova L. 180.

Tortorella. Congrega di Carità L. 123,35.

Tramonti. Congrega di Carità L. 1166,65. Conservatorio di S. Giuseppe L. 500. Congrega SS. Nome di Dio in Campinola Lire 20.

Vallo della Lucania. Congrega SS. Annunziata di Novi Velia Lire 37.

Vibonati. Congrega di Carità L. 232.

Vietri sul Mare. Congrega di Carità L. 333,35. Confraternita SS. Rosario in Dragonea L. 5. Pio Monte dei Morti di S. Giuseppe di Dragonea L. 100. Confraternita S. Francesco di Paola in Albori L. 25.

Il Prefetto — DE BIASE

211. Evasioni fiscali — Proroga — Termine utile per denuncia redditi. (C. 16 luglio 1929 n. 26218 ai Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con provvedimento in corso è stato prorogato al 31 agosto c. a., il termine per le denunce dei redditi soggetti ad imposte dirette, di cui alla legge 9 dicembre 1928 n. 2834 e relativo regolamento 28 gennaio 1929 n. 360. Le denunce che verranno presentate entro questo nuovo termine non saranno soggette all'applicazione di alcuna delle penalità dalla legge stessa stabilite, mantenendosi per i redditi di R. M. di categoria B e C l'abbuono della tassazione per i due anni precedenti già con la legge concesso, abbuono che viene escluso semplicemente per i redditi di R. M. di categoria A. C. e D. i quali però, come si è detto, dalla attuale dilazione trarranno sempre il beneficio della esclusione delle penalità.

Prego le SS. LL. voler provvedere affinchè anche a questo nuovo provvedimento del Governo venga data la maggiore pubblicità possibile, adoperandosi affinchè ne sia ben chiarita la portata benefica che esso ha per effetto specialmente della esclusione nel nuovo termine, della applicazione delle penalità a cui i contribuenti già sarebbero andati soggetti senza tale proroga.

Le SS. LL. vorranno pure assicurare i contribuenti che presso gli Uffici competenti troveranno, senza, per contro, che possa in qualsiasi modo essere coartata la loro volontà, la maggiore possibile assistenza e tutte le informazioni ed i chiarimenti di cui potranno sentire il bisogno sulla interpretazione delle disposizioni e sulla redazione delle denunce.

Sono sicuro che le SS. LL. , interpretando nel modo più completo gli intendimenti del Governo, che con gli attuali provvedimenti tende con ogni sforzo ad una vera perequazione tributaria, porranno ogni loro attività nel fare sì che i contribuenti possano bene intendere gli scopi benefici e di interesse sia generale che particolare del contribuente, dagli attuali provvedimenti.

Attendo cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

212. **Carni macellate fresche.** (C. 17 luglio 1929 n. 17585 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per coordinare e disciplinare con uniformità di indirizzo in tutti i comuni della Provincia i servizi riguardanti la vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche e quelli relativi all'assegnazione delle carni stesse alla 1.^a categoria, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alle mie circ. pubblicate a pag. 85 e 155 del Bollettino amministrativo del c. a. ed a pag. 441 di quello del 1928, prego la S. V. di:

1.° provvedere subito, qualora non vi sia stato ancora provveduto, all'acquisto degli stampati prescritti dagli art. 17 e 40 del regolamento sulle carni del 20 dic. 1958 n. 3298, curando la rigorosa osservanza di tutte le disposizioni contenute in detto regolamento;

2.° richiamare l'attenzione del personale sanitario dipendente sulle disposizioni in vigore per la classificazione delle carni, ricordando specialmente che quelle di animali bovini adulti possono essere classificate di 1.^a, soltanto quando gli animali siano riconosciuti in ottimo stato di nutrizione e d'ingrassamento tale da dimostrare che gli animali stessi siano stati sottoposti a razionali metodi di preparazione per il macello.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

213. **Statistica macellazioni per l'anno 1928.** (C. 26 luglio 1929 n.° 18250 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Seguitano tuttora a pervenire a questo ufficio da parte di alcuni Comuni i prospetti statistici sulle macellazioni degli animali (Mod. A.).

Per evitare inutile corrispondenza, si ricorda che l'invio di detti moduli fu richiesto con la mia circ. n. 6887 pubbl. a pag. 88 del Bollettino Amm del 1928, con la quale fu specificato che la raccolta dei dati statistici doveva avere inizio col mese di gennaio 1928 e durare per tutto l'anno 1928, per cui fin dal 31 dicembre detto anno l'invio dei suindicati Mod. A. avrebbe dovuto cessare.

Il Prefetto — DE BIASE

214. **Prestazione obbligatoria di locali a carico dei comuni.** (C. 27 luglio 1929 n.° 28060 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., a termini dell'art. 11 della legge 10 dic. 1925 n. 2277, i Comuni sono obbligati a fornire gratuitamente i locali per le sedi dei Comitati locali di protezione e di assistenza della maternità e dell'infanzia. A termini dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926 n. 2247, i Comuni stessi sono obbligati a fornire gratuitamente i locali destinati a sede dei Comitati comunali dell'Opera Nazionale Balilla.

Deve ritenersi che, nei casi suindicati, incomba a carico dei Comuni un onere di carattere obbligatorio, che nulla esclude possa convertirsi in una prestazione pecuniaria, ove sia dimostrata la impossibilità di assolverlo *in re*.

Non esistono disposizioni analoghe a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, per cui nessun obbligo incombe ai Comuni di fornire gratuitamente i locali destinati a sede dei Comitati locali del Dopolavoro; nè, tanto meno, di corrispondere contributi in danaro, per l'affitto dei locali stessi. Peraltro, considerate le alte finalità di carattere sociale e culturale, che l'Opera

del Dopolavoro si propone di raggiungere, il Ministero dell' Interno non ha difficoltà a consentire che quei Comuni, i quali abbiano a disposizione dei locali liberi, li cedano in gratuito uso temporaneo ai Comitati locali del Dopolavoro.

Nel comunicare quanto sopra per l'esatta osservanza, si gradirà un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

215. **Pellicole radiografiche.** (C. 15 luglio 1929 n. 26513 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'onor. Ministero dell' Interno m'informa che il Centro chimico militare, dalle notizie raccolte e dalle deduzioni tratte dall'incendio recentemente avvenuto nell'Ospedale di Cleveland, è venuto nella conclusione che il disastro è dovuto principalmente alla esplosione delle nitrocellulose, che costituiscono la parte sostegno trasparente delle pellicole radiografiche.

Poichè la nitrocellulosa è una sostanza troppo facilmente infiammabile e riesce difficile dettare norme precauzionali da garantirne la assoluta innocuità, il predetto Ufficio ritiene prudente consigliare l'adozione di pellicole all'acetil-cellulosa, pressochè ininfiammabili e che comunque non esplose, in sostituzione di quelle alla nitrocellulosa attualmente in uso.

Prego pertanto V. S. di invitare i Direttori degli Ospedali o Istituti radiografici esistenti in codesto comune a volersi strettamente attenere alle norme suddette.

Per i depositi di pellicole, impressionate o no, già esistenti presso gli Ospedali e gli Istituti in parola, il Ministero, pur convenendo che non sia possibile adottare provvedimenti che diano assoluta garanzia da ogni pericolo, ritiene opportuno prescrivere l'adozione di speciali norme cautelative, che riducano al minimo tali pericoli.

1.) Le pellicole combustibili, impressionate o no, debbono essere raccolte e maneggiate in modo da ridurre al minimo i pericoli d'incendio. Esse saranno conservate in speciali scatole

metalliche disposte in appositi locali con armadi a scaffalatura molto frazionata in modo che, in caso di bisogno, possano essere prelevate solo quelle necessarie alla consultazione o dimostrazione. Dopo l'uso le pellicole saranno raccolte e rimesse a posto e non lasciate disperse.

2. Non sarà permesso di fumare o lasciare fiamme scoperte in vicinanza di pellicole e tali disposizioni dovranno essere ricordate con ripetuti avvisi a grandi caratteri opportunamente disposti.

3. Dovunque è conservato un considerevole numero di pellicole, uno speciale archivio magazzino, possibilmente isolato, sarà adottato esclusivamente per tali pellicole.

4. In ogni caso i locali destinati ad archivio o a deposito di pellicole non potranno essere attraversati da tubi di gas nè potranno contenere sostanze combustibili o comburenti. I fili della corrente elettrica dovranno essere in canapetto sotto traccia ed i quadri e le valvole dovranno essere situate fuori del locale. Per il riscaldamento è ammesso solo l'uso del termosifone.

I negatioscopi esistenti nell'archivio radiografico dovranno essere costruiti in modo da non provocare nessun riscaldamento.

In detti locali vi dovranno essere impiantati:

a) uno o più avvisatori termici, che entrino in funzione quando la temperatura superi almeno i 50 G.

b) uno o più estimatori a mano.

5. L'impianto di un locale apposito e l'adozione dei dispositivi suddetti è obbligatorio tutte le volte che il deposito delle pellicole oltrepassi kg. 30.

6. È consigliata la revisione annuale dei radiogrammi per l'eliminazione definitiva di quelli deteriorati o che non rappresentano uno speciale interesse scientifico.

Gradirò assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

(v. 2^a pag. cop.)

Parte II.

Come va intesa la funzione integrativa del Segretario comunale.

S. E. Bianchi, in una recente circolare, (1) ha riconfermato il principio che i provvedimenti concretati dai Podestà, sotto forma di deliberazioni, debbono essere adottati « con concorso » del Segretario.

Chiarificazione, diremo, autentica molto opportuna, ed anzi, necessaria, in quanto, da qualche tempo, si andava, prima timidamente, e poi più animosa, diffondendo una certa tal quale giurisprudenza — molto poco giuridica, invero, e tutt'altro che prudente — per effetto della quale, il Podestà, del Segretario Comunale, poteva allegramente... stropicciarsene!

Il monito, quindi, di S. E. Bianchi, ha richiamato un pò tutti alla realtà insopprimibile, ed è stato sufficiente a rimettere le cose nei cancelli del buon senso, che andavasi smarrendo.

A nostro avviso, però, non dobbiamo, dopo il tempestivo fervorino Bianchi, esagerare in opposto senso: l'antico ma sempre attuale aforisma c'insegna che in medio virtus! E vero che il difficile sta precisamente nel saper cogliere il punto giusto e mantenersi, ma, difficoltà a parte, noi pensiamo che il nocciuolo vero della questione è tutto qui.

Noi neghiamo, nella forma più categorica, e con la più indefettibile convinzione, che il « concorso » del Segretario richiesto per le deliberazioni adottate dal Podestà, debba andare oltre l'obbligo che al primo incombe di rendere « legittimo » l'atto deliberativo.

In altri termini, a nostro modesto avviso, il Segretario, per quel tanto di tecnicismo che è insito alla sua funzione, deve « partecipare » attivamente a che il provvedimento sia conforme a legge.

In altro nostro articolo di qualche anno fa ci facemmo ad azzardare la tesi, formalmente, forse, rivoluzionaria, ma sostan-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 167.

zialmente ortodossa, che le deliberazioni adottate dal Podestà dovessero, per apparire complete, portare lo inciso: « sentito il Segretario del Comune »; ebbene, il recente intervento nella vexata questione, di S. E. Bianchi, osservate le debite distanze, in certo modo, suffraga il nostro assunto tutt'altro che peregrino, sempre che — giova ripeterlo — la « partecipazione » il « concorso », il « parere » alla concretizzazione dell'atto, da parte del Segretario, sia inteso al fine di garentire della « legittimità dell'atto stesso ».

Riteniamo che il Segretario non possa e non debba entrare nel merito dei provvedimenti, discuterne le opportunità e la convenienza; elementi questi che debbono essere riservati al vaglio esclusivo del Podestà che, pur nell'ambito della più rigida legalità, ha l'obbligo di non dimenticare che egli è un funzionario con obbiettivi squisitamente politici; obbiettivi che possono sfuggire — e talvolta è bene che ciò avvenga — al Segretario.

Se al « concorso » del Segretario si volesse conferire autorità ed interpretazione più estensiva, non volendo, si potrebbe arrivare fino a intaccare, a vulnerare il concetto di autorità che, specie in Regime Fascista, non tollera sdoppiamenti o slittamenti, ma esige che resti integro ed assoluto, pur senza trasmodare nell'assolutismo.

Non si esclude che, il più delle volte, il punto di vista del Podestà possa aderire al modo di vedere del Segretario, e ciò è bene, anche ai fini del principio della corresponsabilità, ma questa coincidenza, sempre auspicabile, è prassi. *Stricto iure*, però, il Segretario « concorre » ai soli fini della legittimità dell'atto deliberativo del Podestà.

Torre del Greco, Luglio 1929 - VII.

Dr. Alfredo Telesca

217. Contributo 1928 a favore cessata confederazione generale Enti Autarchici. (C. 29 luglio 1929 n. 28400 ai Podestà dei Comuni interessati).

A complemento di quanto formò oggetto della mia circol. n. 20557 del 4 corr. mese, pubbl. sul n. 19 del Boll. Amm. ed allo scopo di evitare inutile corrispondenza, reputo opportuno far presente che i Comuni debitori del contributo di cui all'oggetto sono i seguenti alla data di oggi:

Albanella, Angri, Aquara, Ascea, Camerota, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cetara, Conca dei Marini, Contursi, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Fisciano, Futani, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Olevano sul Tusciano, Orria, Ottati, Pellezzano, Pertosa, Pollica, Rocca-gloriosa, Roscigno, S. Cipriano Picentino, anche per il cessato comune di Castiglione, S. Giovanni a Piro, S. Mango Piemonte, S. Mauro la Bruca, S. Rufò, Santomena, Scafati, Serre, Siano, Tegiano, Torchiara, Torreorsaia per il cessato comune di Castelruggiero, Vallo della Lucania per il cessato comune di Novi Velia.

E' pertanto deplorabile che molti dei Podestà interessati non abbiano curato di ragguagliarsi in merito a tale pendenza. Occorre che così lo facciano e subito, fornendomi anche di elementi relativi all'operazione del richiesto versamento.

La somma della quale ogni Comune è debitore sulla base di sei centesimi per abitante va subito versata a favore del conto corrente postale 1-3837 (Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione—Roma).

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Trasferimenti.

Decreto Pref. 16 luglio 1929.

Vigorito Francesco, segretario titolare a Corleto Monforte, trasferito a Roscigno.

Iannuzzi D.r Cosimo, segretario titolare di Roscigno, trasferito a Corleto Monforte.

Aste, appalti ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita materiale legnoso 9.^a Sezione foresta Palilli di proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali.* La vendita avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 24600 il giorno 14 agosto p. v. alle ore 10. Ogni offerta in aumento non può essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita materiale legnoso 10.^a sezione foresta Palilli di proprietà del cessato comune di Giffoni 6 Casali.* La vendita avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 26650, il giorno 19 agosto 1929 alle ore 10. Ogni offerta in aumento non può essere inferiore lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio II.^a sezione del bosco Foresta Palilli dell'ex comune di Giffoni Sei Casali.* — La vendita avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 35600 il giorno 20 agosto 1929, alle ore 10. — Ogni offerta in aumento non può essere inferiore a lire 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Petina — *Vendita taglio 1884 piante di faggio di atto fusto nel 1.^o lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso.* Essendo stata presentata offerta di ventesimo in tempo utile, si rende noto che il 16 agosto p. v., alle ore 10, avverrà in questa Prefettura un esperimento definitivo di asta, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 94762,50. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 200. Deposito provvisorio lire 10 mila, cauzione definitiva lire 10 mila. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Pontecagnano Faiano. — *Affitto poderi Difesa Nuova dei comuni di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano a seguito della bonifica integrale.* — Asta si terrà presso la sede comunale alle ore 10 del 3 agosto p. v. col sistema della candela vergine. Deposito provvisorio decimo del prezzo a base d'asta. — Durata affitto anni 18. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Sabato

Concorsi.

Comune di Sala Consilina. — *Vice Segretario.* — Concorso per titoli. Stipendio lire 6000 oltre lire 750 caroviveri e diritti di conciliazione (circa lire 1000). Domanda e documenti di rito. Chiedere chiarimenti al Municipio. Scadenza 26 agosto 1929.

Il Podestà Cav. F. Vesci

Ospedali Riuniti di Salerno — Concorso *medici, infermieri, infermiere*, pubblicato n. 67 questo periodico, è stato prorogato al 30 settembre 1929.

Il Presidente - SANTORO



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

218. Dimissioni dei consultori.
219. Diritti di segreteria.
220. Riforma del regolamento per la tenuta del registro di popolazione.
221. Rilascio dei documenti richiesti dai R.R. Consolati.
222. Iniziativa del giornale « Roma » per la battaglia demografica.
223. Battaglia del grano.
224. Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro.
225. Polizia stradale. Limitazione della velocità degli autoveicoli nell' interno dell' abitato.
226. Bollo sugli atti occorrenti per ottenere passaporti per l'estero.
227. Locali di pubblico spettacolo. Visita di controllo.
228. Pozzi. Incolumità pubblica.
229. Licenze spettacoli all' aperto.
230. Riscossione. Corso medio dei titoli da accettarsi in cauzione per il secondo semestre 1929.
231. Assunzione al lavoro di operai.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Applicazione della tassa di esercizio ai proprietari coltivatori dei propri fondi. *G. d' Alessio.*

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 229 a 281 — Personale dei Segretari comunali — Aste, appalti ecc. — Pubblicazioni.

229. **Licenza spettacoli all'aperto.** (C. 24 luglio 1929 n. 5184 ai l'odestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

D'ora in poi quest'Ufficio, nel rilasciare le licenze per spettacoli cinematografici o teatrali all'aperto, in occasione di festività religiose o di altre ricorrenze, prescriverà che gli spettacoli stessi non debbansi protrarre oltre la mezzanotte.

Ne prevengo le SS. LL. con viva raccomandazione che tale prescrizione venga fatta rigorosamente osservare, senza alcuna eccezione.

Il reggente la Questura—MOLINA

230. **Riscossione—Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 1.° semestre 1929, d' accettarsi in cauzione per il 2.° semestre 1929.** (C. 26 luglio 1929 n. 4342 del Ministero delle Finanze ai Prefetti).

Si comunica che i titoli di Stato e garentiti dallo Stato, che sono stati o saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel 2.° semestre del corr. anno (1.° luglio-31 dicembre 1929) dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'artic. 17 del testo unico di leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401 al corso medio del semestre anteriore (1.° gennaio-30 giugno 1929) qui appresso indicato.

Tale corso medio risulta ridotto della prescritta deduzione del decimo.

TITOLI DI STATO

a) *Consolidati* :

1. Rendita 3,50 o/o (netto) 1906	L. 63,53
2. Rendita 3,50 o/o (netto) 1902	» 58,94
3. Rendita 3 o/o lordo	» 39,57
4. Consolidato 5 o/o	» 73,50

b) *Redimibili* :

5. Prestito Nazionale 1915-4,50 o/o	» 73,36
6. » » 1916-5 o/o	» 75,75

c) *Buoni* :

7. Novennali—scadenza 15 novembre 1931—5 o/o »	87,02
8. » » 15 novembre 1932—4,75 o/o »	85,06
9. » » 15 maggio 1934—5 o/o. »	86,60

b. Il Ministro — NICCOLI

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

218. **Dimissioni dei consultori.** (C. 7 agosto 1929 n. 3335 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno, al quesito propostogli da quale autorità debbano essere accettate le dimissioni dei consultori, ha espresso l'avviso che spetti all'autorità, che ha proceduto alla nomina (Ministro dell'Interno o Prefetto), di accettare le eventuali dimissioni dei consultori, per il principio, di ordine generale, in virtù del quale spetta all'autorità che ha proceduto alla nomina ad una determinata carica di accettare le dimissioni dalla carica stessa.

Nella specie tale interpretazione, osserva il Ministero, è confermata dalla considerazione che la consulta comunale, organo meramente consultivo del Podestà e privo anche del diritto di auto-convocazione, non costituisce un corpo amministrativo autonomo e non ha, perciò, una capacità giuridica attiva di ordine generale, oltre le facoltà dalla legge espressamente conferite.

Quanto sopra comunico alle SS. LL. per opportuna conoscenza.

Il Prefetto — DE BIASE

219. **Regio decreto 21 marzo 1929 n. 371. Diritti di Segreteria.** (C. 8 agosto 1929 n. 16457 ai Podestà della Provincia).

E' stato formulato il voto perchè, in relazione alle disposizioni contenute negli art. dal 111 al 116 del R. Decreto 21 marzo 1929 n. 371, (1) concernente le norme integrative ed esecutive

(1) v. B. A. anno corr. pag. 177 e Supplemento al Bollettino pagg. 44 e seguenti e 65 e seguenti.

sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali (che, per quanto riflette i diritti di segreteria, *entreranno in vigore col 1.^a luglio 1929*) sia lasciata ai *Segretari in servizio come titolari alla data del 1.^o gennaio 1927* la possibilità di partecipare al *provento dei diritti in parola nella misura stabilita nelle norme vigenti sino al 31 dicembre 1928 e nelle convenzioni che fossero state eventualmente concluse in materia tra detti segretari e le rispettive amministrazioni.*

Il Ministero, compenetrato delle particolari condizioni di disagio economico in cui una parte di detti segretari potrebbe venire a trovarsi per effetto dell'applicazione delle disposizioni surrichiamate, è venuto nell'intendimento di accogliere favorevolmente il voto suddetto.

In relazione a quanto è stato premesso ed al fine di prevenire al riguardo l'eventualità di dubbi ed incertezze, si ritiene, pertanto, opportuno di far presente:

1. che le norme riguardanti le modalità per la riscossione e liquidazione dei diritti in parola e l'aumento della tariffa per l'esazione dei diritti stessi sul valore delle stipulazioni, di cui agli art. 111, 1.^o comma, 112, 113 e 114 del R. Decreto 21 marzo 1929 n. 371, si intende debbono entrare, *in ogni caso*, in vigore alla data del 1.^o luglio p. v.;

2. che per i segretari che, all'atto dell'entrata in vigore della riforma, e cioè al 1.^o gennaio 1929, erano titolari nel Comune in cui prestano servizio e purchè prestino servizio nel medesimo, debba essere applicato il trattamento più favorevole, nel senso, cioè, che possano continuare a percepire i diritti di cui è parola in base alle norme o convenzioni vigenti anteriormente alla data suaccennata;

3. che, tuttavia, anche nell'eventualità surriferita, tenuto conto che il gettito dei diritti può essere aumentato dal miglioramento apportato alla tariffa delle stipulazioni, l'importo complessivo dei diritti stessi non possa nè debba in alcun caso superare l'ammontare globale delle somme a tale titolo da ogni segretario percepito nell'anno 1928, intendendo il Ministero con-

siderare benevolmente solo situazioni già maturate, senza però che da tale intendimento possa comunque derivare un trattamento anche più favorevole di quello finora goduto;

4. che l'eventuale eccedenza che si verificasse, oltre la quota in tal modo spettante al segretario suddetto, debba essere versata ad incremento del fondo indicato nell'art. 115 del R.° Decreto 21 marzo 1929 n. 371 e con le modalità stabilite nel medesimo articolo.

Agli effetti della applicazione del 2.° comma di quest'ultimo articolo, si interpellano con la presente i segretari comunali sia che si trovino o non nelle dette condizioni, a dichiarare, entro il termine perentorio del 30 corrente mese, se intendano fruire del trattamento di favore di cui trattasi; nella quale ipotesi essi sono tenuti a far pervenire a questa Prefettura una dichiarazione vidimata dal Podestà e dall'Ufficio di Ragioneria, ove esista, dalla quale risulti l'importo complessivo della quota dei diritti da essi percepiti durante l'anno 1928, o invece se intendano rinunciarvi oppure non si trovino in condizione di poterne fruire.

Chiarito in modo sommario per quali segretari in servizio debba ritenersi semplicemente sospesa l'applicazione delle norme contenute nel R. Decreto 21 marzo 1929 nei riguardi del sistema di ripartizione del provento dei diritti di segreteria, il Ministero, si riserva a suo tempo di impartire le occorrenti istruzioni di ordine tecnico circa le modalità di conteggio e versamento delle somme, che devono concorrere alla costituzione del fondo di cui all'art. 115 del R. Decreto 21 marzo 1929, n. 371.

Prego accusare subito ricevuta che deve essere controfirmata dal segretario.

Il Prefetto — DE BIASE

220. **Riforma del regolamento per la tenuta del registro di popolazione.** (C. 23 luglio 1929 n. 26165 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alle istruzioni già comunicate con la circ. 4 aprile u. s. n. 10815, si informano le SS. LL. delle notizie che,

(1) v. B. A. anno corr. pag. 134.

a norma del nuovo regolamento del servizio di anagrafe di imminente pubblicazione, devono essere contenute nei fogli di famiglia e nelle schede individuali:

a) *Fogli di famiglia.*

1. Numero d'ordine (per i Comuni che adottano la collocazione dei fogli secondo una numerazione progressiva; articolo 5 lettera a);

2. Intestazione del foglio di famiglia al capo della stessa (cognome, nome e paternità);

3. Data di formazione del foglio;

4. Abitazioni successive nel Comune;

5. Indicazioni di ciascun membro della famiglia, compreso il capo (numero d'ordine, relazione di parentela o di convivenza, cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita, stato civile, data e comune del matrimonio);

6. Variazioni avvenute nella famiglia dopo la formazione del foglio (indicare nominativamente le variazioni dipendenti da: a) aumenti a causa di nascite (indicare la data), a causa di persone venute a convivere con la famiglia e provenienti da altra abitazione del Comune (indicare la data e il Comune e lo Stato se proveniente dall'Estero); b) diminuzioni a causa di morte (indicare la data), da persone che hanno cessato di convivere con la famiglia perchè trasferitesi in altre abitazioni del Comune (indicare la data e l'abitazione) o in altro Comune (indicare la data e il Comune) o lo Stato se proveniente dall'Estero.

Si avverte che i nati e gli immigrati dovranno essere anche annotati, con tutte le indicazioni richieste, al numero 5, i morti e gli emigrati invece ne dovranno essere depennati.

b) *Scheda individuale.*

1. Cognome, nome, paternità, cognome e nome della madre, luogo di nascita, data di nascita, (indicando anche il Comune, la parte e la serie dell'atto di nascita) Stato civile.

2. Data della prima iscrizione, provenienza, numero della posizione relativa all'iscrizione.

3. Abitazioni nel Comune.

4. Data della eliminazione dal registro, indicando il Comune e la Provincia di emigrazione o lo Stato nel caso se è emigrato all' Estero.

5. Data della reiscrizione nel registro, indicando la provenienza (Comune e Provincia o Stato estero).

6. Data della eliminazione per morte, indicando il numero, la parte e la serie dell'atto di morte.

Si intende che i Comuni hanno la facoltà di annotare sui fogli di famiglia e sulle schede individuali, oltre che le notizie prescritte, anche altre che possano interessare la pubblica amministrazione.

Con l'occasione tornasi a far presente l' assoluta necessità che i Comuni organizzino i propri servizi anagrafici in rispondenza alle norme delle quali si è anticipata la conoscenza, per modo che possa provvedersi al più presto ad un definitivo assetto dei registri di popolazione.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

b. il Prefetto — FALCETTI

221. **Rilascio di documenti richiesti dai RR. Consolati.** (C. 1.° agosto 1929 n. 3255 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno comunica che la R. Ambasciata in Parigi ha richiamata l'attenzione sulla lentezza, con la quale i Comuni rispondono o provvedono alle richieste d'invio di atti di stato civile occorrenti a connazionali che intendano contrarre matrimonio in Francia.

E' necessario che siffatti ritardi vengano evitati soprattutto per due ordini di ragioni:

1.° i connazionali, naturalmente impazienti, imputano la lentezza ad incuria degli uffici consolari;

2.° essi possono essere indotti, ed in ciò trovano sovente consenzienti le autorità locali, ad esimersi dal presentare quei documenti, che sono invece indispensabili per accertare il loro

stato nei confronti delle nozze che celebrano, al fine di evitare casi di bigamia o la celebrazione di matrimoni senza il prescritto assenso dei genitori.

Prego pertanto le SS. LL. di dare subito rigorose disposizioni per rendere più rapido e possibile il rilascio dei documenti dai RR. Consolati.

Attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

222. **Iniziativa del giornale « Roma » per la battaglia demografica.** (C. 1.º agosto 1929 n. 3248 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il « Roma » di Napoli, ispirandosi ai concetti ed alle direttive del Duce pro battaglia demografica, si è reso, con nobile intendimento, promotore della iniziativa della istituzione di una Coppa, da assegnare al Comune delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno che dal 1.º luglio 1928 al 1.º luglio 1929 abbia dato proporzionalmente il maggiore numero di nati, e di una sottoscrizione per assegnare premi in denaro alle famiglie più numerose, giusta programma pubblicato nel giornale del 29 luglio volgente anno.

L' iniziativa, per l' alto scopo che si propone, ha incontrato larghezza di consensi e di plauso in modo particolare ad assicurarne il successo.

Interessa pertanto le SS. LL. a dare opera per la maggiore diffusione dell' idea, affinchè non manchi il concorso degli Enti cittadini ed anche dei privati, e, per quanto riflette quello del Comune, vorranno tenere conto delle disponibilità di bilancio, in armonia alle recenti disposizioni di S. E. il Capo del Governo.

I contributi dovranno essere trasmessi all' Amministrazione del giornale « Roma » in Napoli, dandone notizia a questa Prefettura.

Il Prefetto — DE BIASE

223. **Battaglia del grano.** (C. 7 agosto 1929 n. 3338 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In piego a parte, trasmetto alla S. V. il manifesto per il VII Concorso Nazionale per la vittoria del grano organizzato e bandito, per espresso incarico di S. E. il Capo del Governo, dall' « Ufficio nazionale per la Vittoria del grano » con sede in Roma, Piazza Montecitorio n. 115.

Credo superfluo richiamare l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza del Concorso stesso e sono certo, perciò, che non solo vorranno provvedere all'affissione dei manifesti, ma anche e soprattutto a svolgere la più intensa azione a favore del concorso stesso, dandovi la maggiore possibile pubblicità, valendosi, se del caso, anche della collaborazione dei parroci.

A suo tempo le SS. LL. mi terranno informato dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, ed intanto attendo ricevuta della presente con assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

224. **Autoveicoli in servizio pubblico da piazza. Tassametro.** (C. 3 agosto 1929 n. 27818 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con richiamo alla mia circ. del 18 febbraio u. s. n. 4471, pubblicata a pag. 2 copertina del Bollettino Ammin. n. 6 del 21-28 febbraio corr. anno, circa la sostituzione dei contachilometri alle autovetture in servizio da piazza, comunico alle SS. LL. che, in seguito alla facoltà conferitami dal Ministero delle Comunicazioni, ho prorogato fino al 31 dic. 1929 il termine per l'applicazione dei tassametri alle automobili adibite a servizio pubblico di piazza.

Prego le SS. LL. di dare conoscenza di quanto sopra agli automobilisti interessati, avvertendoli che non saranno concesse ulteriori proroghe e che col 1.º gennaio 1930 nessuno autoveicolo da piazza potrà circolare sprovvisto di tassametro senza incorrere nella sanzione di cui al capoverso dell'art. 103 del R. D. L. 2 dic. 1928 n. 3179.

Il Prefetto — DE BIASE

225. Polizia stradale — Limitazione della velocità degli autoveicoli nell'interno dell'abitato. (C. 3 agosto 1929 n. 28249 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato constatato che permangono ancora, sulle strade statali, nello interno degli abitati, alcuni cartelli portanti l'obbligo della riduzione di velocità, obbligo che in molti casi è sancito dai regolamenti comunali.

Poichè nel R. D. L. 2 dic. 1928, n. 3179 non è stata riportata la disposizione contenuta nella 1.^a parte dell'art. 92 dell'abrogato R. D. 31 dic. 1923 n. 3043, per cui i comuni potevano limitare, fino a 15 Km. all'ora, la velocità degli autoveicoli nell'interno degli abitati, segnalando dette limitazioni mediante cartelli indicatori, s'intende che non può più essere imposta attualmente, da parte dei comuni medesimi, alcuna limitazione di velocità per gli autoveicoli, restando disciplinata la velocità esclusivamente dagli art. 35 e 36 del citato R. D. L. 2 dicem. 1928, n. 3179.

Prego le SS. LL. di rimuovere subito i cartelli di cui sopra è cenno.

Il Prefetto — DE BIASE

226. Bollo sugli atti occorrenti per ottenere passaporti per l'estero. (C. 2 agosto 1929 n. 5539 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che l'Ispettore dell'Emigrazione nel Porto di Napoli ha fatto conoscere quanto segue:

« I certificati esibiti a corredo delle domande di passaporto debbono essere conformi alle leggi sul bollo anche se redatti in forma di lettera ».

Le lettere quindi che il console americano rilascia con la promessa di visto in quota, in non quota ed in quota di preferenza, vanno soggette alla tassa di bollo da L. 2.

Il reggente la Questura — MOLINA

227. **Locali di pubblico spettacolo — visita di controllo.** (C. 25 luglio 1929 n.° 5806 ai Podestà della Provincia, meno Salerno — Cava dei Tirreni — Amalfi — Nocera Inferiore — Sarno).

Ai sensi dell'art. 157 del Reg. 21 gennaio u. s. n.° 62, per l'esecuzione del T. U. delle Leggi di P. S., delego le SS. LL. ad eseguire, col concorso dell' Ufficiale Sanitario e del comandante dei vigili del fuoco, o, in mancanza, di altro tecnico, frequenti visite di controllo dei locali di pubblico spettacolo esistenti nelle rispettive giurisdizioni, allo scopo di accertare se vengono osservate le norme e le cautele imposte dalla licenza, se i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, ecc., segnalando a questo ufficio gli eventuali provvedimenti da adottarsi.

Frattanto le SS. LL. vorranno subito procedere ad una prima visita di controllo, comunicandone il risultato con singole lettere per ogni locale di pubblico spettacolo.

Il Prefetto — DE BIASE

228. **Pozzi: incolumità pubblica.** (C. 11 luglio 1929 n. 5568 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia),

Mi consta che in alcuni Comuni, particolarmente rurali, sogliono costruire pozzi, anche per uso agricolo, con la bocca a livello del suolo e circondata da piccolo parapetto, in modo da costituire un pericolo permanente per l'incolumità pubblica. Or non è guari, in Casaleto Spartano, una giovane donna, per attingere l'acqua, precipitava in uno dei suddetti pozzi, trovandovi misera morte.

Ad ovviare a tale grave inconveniente le SS. LL. vorranno disporre che tutti i pozzi della giurisdizione siano circondati da un conveniente parapetto alto almeno un metro.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(v. 2^a pag. cop.)

Parte II.

Applicazione della tassa di Esercizio ai proprietari coltivatori dei propri fondi.

Con la circ. 13 giugno 1929 n. 25452 (1) la Prefettura, premesso che, secondo la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, i proprietari diretti conduttori dei propri fondi non possono assoggettarsi alla tassa di esercizio e di rivendita e che, a tale principio, può derogarsi soltanto nei casi in cui, mercè l'impiego d'importanti mezzi finanziari e meccanici, essi realizzino redditi che superino quelli derivanti dalla normale attività produttrice colpita dall'imposta fondiaria, ordina che le norme predette vengano rigorosamente osservate.

Sulla questione si è, da tempo, discusso in dottrina ed in giurisprudenza, per venire alla conclusione ricordata dalla circolare.

Ma è da considerare che il *prodotto agrario*, ossia il prodotto della terra messa in coltivazione, comprende due elementi distinti: l'uno è l'effetto della terra medesima e del capitale di miglioria investito stabilmente in essa, che forma il reddito dominicale o reddito del proprietario o ciò che propriamente dicesi *rendita*, la quale è colpita dall'*imposta fondiaria*; l'altro è il risultato del capitale di esercizio e del lavoro dell'impresa agricola e dell'industria agraria propriamente detta e che è comune a tutte le altre industrie e costituisce il guadagno ordinario di chi mette in opera lavoro e capitale per coltivare la terra, ossia il *profitto agrario*, che può colpirsi con la *tassa di esercizio* in base all'art. 13 della legge 23 genn. 1902 n. 25 allig. A e dell'artic. 1 del regolamento approvato con R. D. 23 marzo 1902 n. 113, che dichiarano soggetti alla tassa medesima un commercio od un'*industria qualsiasi*, sia pure il provento di essi in tutto od in parte avventizio.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 260.

Ora il *profitto agrario* si consegue così dal colono come dal proprietario, che coltiva per suo conto il proprio fondo.

Da queste considerazioni, le quali rispondono ai più accettati principii della scienza economica e del diritto finanziario, deriva il concetto preciso del reddito imponibile, che può colpirsi con la tassa di esercizio.

A noi pare che questi principii non si sieno tenuti presenti dalla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, giacchè ben diverse sarebbero state le conclusioni.

Ma la questione merita di essere trattata sotto un altro profilo. Per effetto della grande trasformazione economica derivata dalla guerra, la proprietà fondiaria si è molto frazionata, passando in massima parte nel patrimonio dei contadini, molti dei quali sono divenuti proprietari precisamente dei fondi che prima avevano in fitto. Ora, esonerando i proprietari dalla tassa, rimarranno ben pochi coloro che la pagheranno.

Nè le disposizioni del R. D. 4 gennaio 1923 n. 16, il quale, mentre statuisce che i redditi agrari vanno soggetti a tassa anche quando il fondo è coltivato dal proprietario, dispone altresì che nessuna sovrimposta comunale e provinciale o tassa *camerale* (Camera di Commercio, ora Consiglio Provinciale dell'Economia, è consentita, possono ritenersi proibitive, giacchè non si tratta di sovrimposta, cioè applicazione di un' aliquota sul reddito accertato agli effetti della imposta principale, ma applicazione di una tassa propriamente comunale determinata con gli speciali criteri previsti dall'art. 6 del regolamento 23 marzo 1902.

E poi anche l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, istituita dall'artic. 3 del R. D. 18 novembre 1923 num. 2538, (1) è applicata sul reddito non inferiore a L. 2000 accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B e C. Questa, come rilevasi anche dalla relazione ministeriale sul decreto predetto, è un sostitutivo della sovrimposta comunale alla ricchezza mobile consentita dal R. D. 23 ottobre

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 73.

1922 n. 1388 (2) ed abolita dall' art. 2 dello stesso decreto 18 ottobre 1923: « è un tributo, è detto nella relazione, di stretta connessione con l' imposta mobiliare e commisurato al reddito industriale e commerciale, soggetto all' imposta stessa, in modo da garantire l' applicazione regolare del tributo secondo la effettiva importanza industriale e commerciale dell' esercizio, desunta questa da un indice tratto dall' accertamento del reddito di ricchezza mobile stabilito dall' agenzia delle imposte ».

Molti Comuni, e tra i più importanti, della parte occidentale della Provincia, hanno applicata la tassa di esercizio all' industria agraria colpendo, altresì, i proprietari coltivatori. Si troveranno certamente in grave disagio per l' applicazione delle norme contenute nella circolare indicata in principio.

Ci auguriamo, anzi siamo certi, che la speciale Commissione presieduta dall' illustre Senatore Pironti, onore e vanto di Salerno, risolverà in pieno ed in modo organico e sollecitamente il problema della finanza locale.

GENNARO D'ALESSIO

(2) v. B. A. anno 1922 pag. 249.

231. **Assunzione al lavoro di operai.** (C. 24 luglio 1929 n. 5500 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza e l'applicazione delle sanzioni di legge a carico degli inadempienti, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sull'art. 131 del T. U. Leggi di P.^a S.^a relative alle note degli operai da trasmettersi all'autorità locale di P.^a S.^a, nonché sull'art. 264 del regol. 21 gennaio 1929 n. 62, che fa obbligo di corredare le note stesse con le schede individuali degli operai assunti al lavoro.

Tali schede dovranno essere conservate presso i rispettivi uffici, unitamente alle informazioni assunte per ciascuno operaio e con l'annotazione della data dei successivi licenziamenti.

Assicuri.

Il Reggente la Questura—MOLINA

Personale dei Segretari comunali.

Segretari finora confermati in servizio, a norma dell'art. 14 comma 4 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953.

a) *Con la qualifica di Segretari Capi di III classe.* — Pisacane Enrico a *Scafati*; Spagnuolo Cav. Andrea a *Eboli*.

b) *Con la qualifica di Segretario di 1.^a classe* — Antico Gerardo a *Castellabate*.

c) *Con la qualifica di Segretari di 2.^a classe*—Amoresano Francesco a *Perdifumo*; Del Giudice Biagio a *Caggiano*; Di Giacomo Placido a *Piaggine*; Galietti Sebastiano a *Laurino*; Pandolfo Nicola a *S. Arsenio*; Parisi Cav. Vito a *Palomonte*; Pepe Raffaele a *Pollica*; Petraglia Gennaro a *Sacco*; Petrosino Spirito Pasquale a *Casaletto Spartano*.

d) *Con la qualifica di Segretari di 3.^a classe*—Aulisio Francesco a *Giungano*; De Vita Nicola a *S. Rufo*; Lancellotti Erminio a *Orria*; Pascale Gennaro a *S. Mauro Cilento*; Segreto Aniello a *Laureana Cilento*.

Aste, appalti ecc.

Comune di Castelnuovo di Conza. — *Vendita taglio bosco « Difesa o Torretta ».* — L'asta seguirà nella R.^a Prefettura di Salerno, a

candela vergine, alle ore 10 del 28 agosto 1929, in aumento della base di lire 325,000. Offerta in aumento non inferiore lire 800. Deposito provvisorio lire 32,500, cauzione definitiva lire 30,000, nonchè fideiussore. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Sacco.— *Vendita 3628 piante di faggio di alto fusto del bosco Motola (contrada Veticale)*—L' esperimento di 1.^o incanto, col metodo della candela vergine, avrà luogo presso la R.^a Prefettura di Salerno, alle ore 10 del giorno 27 agosto p. v., in aumento del prezzo di lire 292,861. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 30,000, definitivo decimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di S. Angelo Fasanela.— *Vendita taglio 2500 piante di alto fusto di faggio del bosco Montagna, località Fontana della Tacca.*— L' asta seguirà a schede segrete, ad unico e definitivo incanto, nella R. Prefettura di Salerno addì 30 agosto 1929 ore 10, in aumento del prezzo di lire 140,676,90 offerto da Domenico Mansi, il quale rimarrà aggiudicatario nel caso di deserzione. Deposito provvisorio lire 14,000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura Salerno.

Publicazioni

R. Ruggi d' Aragona — **Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali**—Salerno, Tip. Ed. del Commercio A. Volpe e figli L. 5.

La pubblicazione non è un semplice riporto della legge e delle norme integrative sullo stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali ma, completata com' è con le diverse disposizioni attinenti alla materia e con parsimoniose ma importanti note, può considerarsi un *vade mecum* non solo dei segretari comunali e degli aspiranti alla carriera, ma anche dei Podestà.

Completa il lavoro un indice alfabetico analitico, utilissimo per la ricerca delle varie disposizioni contenute nella legge e nelle norme che la integrano, le quali nell' indice trovano una organica sistemazione.

Dirigere le richieste all' Amm. del Bollettino Amministrativo.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

- 232. Interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa del personale degli enti locali (legge 24 giugno 1929 n. 1112).
- 233. Provvedimenti per le stazioni di cura, di soggiorno e turismo (legge 2 luglio 1929 n. 1803).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 234. Richiesta di notizie circa il personale dei Podestà e dei Commissari Prefettizi.
- 235. Infermiere professionali. Registrazione dei diplomi.
- 236. Ubicazione dei magazzini di deposito del solfuro di carbonio.
- 237. Associazione fascista del pubblico impiego.
- 238. Classifica delle patenti a condurre automobili.
- 239. Istruzioni per la compilazione delle schede di matrimonio.
- 240. Registro dei parti e degli aborti.
- 241. Preferenza per i prodotti dell'industria nazionale.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Appunti di giurisprudenza amministrativa.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 241 — Personale dei Segretari comunali. — Associazione Provinc. Fascista del pubblico impiego. Comunicato ai Segretari e Vice Segretari Comunali della Provincia. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

241. **Preferenzn per i prodotti dell'industria nazionale.** (C. 14 agosto 1929 n. 30181 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico la seguente circ. del Ministero dello Interno :

« E' stato constatato come dalle Amministrazioni degli Enti locali non venga sempre dato esatto adempimento alle norme dei RR. DD. Legge 7 gennaio 1926 n. 216 e 20 marzo 1927 n. 527, concernenti la preferenza da darsi ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni dello Stato, nonchè dagli enti autarchici e dagli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato.

Poichè si tratta di disposizioni, che trovano la loro necessità e ragione nella tutela dei supremi interessi dell'economia nazionale, si ritiene opportuno che, da parte delle EE. LL., sia richiamata in proposito, per quanto di competenza delle Prefetture, la particolare attenzione degli enti locali interessati, promovendo, in caso di trasgressione, a carico degli amministratori responsabili l'applicazione, delle sanzioni previste dallo art. 2 del R. D. legge 7 gennaio 1926, n. 216 ».

bel Prefetto — LICATA

Personale dei Segretari comunali.

Trasferimenti.

Decreto l'ref. 12 agosto 1929 :

Maiurano Panfilo, segretario titolare di Capaccio, trasferito a Vallo della Lucania.

Decreto Pref. 14 agosto 1929 :

De Feo Francesco, segretario provvisorio a Sessa Cilento, trasferito ad Altavilla Silentina.

Collocamento in aspettativa.

Decreto Pref. 14 agosto 1929 :

Lombardi Camillo, segretario titolare di Corbara, collocato in aspettativa per mesi 6 per motivi di salute.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

232. Interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa del personale degli enti locali. (Legge 24 giugno 1929, n. 1112 pubbl. G. U. 11 luglio 1929 n. 160).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La facoltà straordinaria accordata agli enti locali, per un periodo determinato, di dispensare dal servizio il personale da essi dipendente per qualsiasi motivo di inidoneità al servizio stesso, in relazione alle esigenze di riordinamento degli uffici e servizi, deve intendersi non condizionata all'obbligo della preventiva comunicazione agli interessati dei motivi e delle cause della dispensa,

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

233. Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo. (L. 2 luglio 1929 n. 1803 pubbl. G. U. 13 luglio 1929 n. 162).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 6 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto :

1° del Sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del direttore generale dell'amministrazione civile, vice presidente;

3° del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

4° del direttore generale della sanità pubblica;

5° del direttore generale delle belle arti;

6° del direttore generale delle imposte dirette;

7° del direttore generale del demanio pubblico e delle aziende patrimoniali;

8° del direttore generale della marina mercantile;

9° dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie, automobili e navigazione interna;

10° del capo della Divisione dei comuni;

11° del presidente dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

12° del presidente del Touring Club, della Federazione nazionale alberghi e turismo, della Federazione dell'industria idroclimatica, dell'Associazione medica italiana d'idrologia, climatologia e terapia fisica e del Sindacato italiano medico fascista ».

Art. 2.

All'art. 13 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nell'un caso e nell'altro resta fermo l'obbligo sancito dall'art. 7, n. 5, della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, del versamento del quarto della imposta di cura all'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Art. 3.

All'art. 22 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nulla è del pari innovato all'art. 7 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, in quanto attiene all'obbligo del versamento del quarto del provento della tassa a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ».

Art. 4.

Alle disposizioni della legge 21 giugno 1928, n. 1588, sono sostituite le seguenti:

« Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

« Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 è, per i cennati Comuni, costituito dal podestà, o da un suo delegato, da un rappresentante del Regio demanio, nominato dal Ministro per le finanze, e da un terzo membro designato, nel proprio seno, dagli speciali Comitati o Commissioni di vigilanza o di amministrazione istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali patrimoniali.

« Per le aziende autonome così costituite la vigilanza e la tutela di cui agli articoli 17, 18 e 19 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell'interno.

« Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente articolo potranno essere estese a quei Comuni nei quali sorgessero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, attinenti a stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- MOSCONI

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

243. Richieste di notizie circa il personale dei Podestà e dei Commissari Prefettizi. (C. 12 agosto 1929 n. 3374 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero ha avuto occasione di constatare che da parte

di associazioni, istituti od altri enti, ed anche di privati cittadini, vengono frequentemente richieste notizie circa il personale dei Podestà e dei Commissari Pref. proposti all'amministrazione dei singoli comuni, o vengono addirittura fatte premure perchè sia raccomandato l'acquisto di pubblicazioni, di cui si afferma l'utilità o la necessità per gli uffici degli enti locali.

Ad evitare difformità d'indirizzo in materia, il Ministero, attenendosi ai criteri di massima seguiti per i singoli casi segnalati, fa presente che richieste del genere non devono essere assecondate, salvo che pervengano da uffici pubblici governativi, cui eventualmente interessi avere tali comunicazioni ai fini di istituto.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di volersi uniformare a tale norma e di impartire le occorrenti istruzioni ai dipendenti uffici di segreteria per la rigorosa osservanza di tale divieto, ove siano direttamente interessati a fornire le notizie di cui trattasi.

Il Prefetto — DE BIASE

235. Infermiere professionali — Registrazione dei diplomi. (C 14 agosto 1929 n. 29827 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia),

L'esercizio alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie è, come è noto, subordinato alla previa registrazione all'Ufficio Comunale della licenza o del certificato di abilitazione (art. 3 reg. approvato con R. D. 31 maggio 1928 n. 1334).

L'obbligo alla registrazione del titolo compete, altresì, alle infermiere professionali, le quali abbiano conseguito il diploma in base al R. D. L. 15 agosto 1925 n. 1832 sulle scuole Convitto professionali per infermiere e al regolamento relativo.

Poichè le infermiere, munite di tali diplomi, costituiscono una categoria professionale ben distinta, la quale, oltre ad aver compiuti studi e tirocinio speciali, è abilitata a funzioni di carattere direttivo, come quelle di capo sala dei pubblici ospedali, è evidente che la registrazione dei loro titoli debba essere fatta,

dagli uffici comunali, in albi a parte, separati da quelli degli infermieri comuni, muniti di licenza o titolo di cui alla legge 23 giugno 1927 n. 1264, che disciplina le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Ricordo che per l'art. 4 del regolamento 31 maggio 1928 n. 1334 gli uffici comunali debbono dare notizia di ogni registrazione al Medico Provinciale.

Il Prefetto — DE BIASE

236. Ubicazione dei magazzini di deposito del solfuro di carbonio.
(C. 13 agosto 1929 n. 11029 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto indicato a margine, perchè se ne abbia conoscenza, e si provveda ad applicare le disposizioni nella stessa contenute:

« In merito alla ubicazione dei magazzini di deposito del solfuro di carbonio è stato formulato al ministero il quesito: « Se i suaccennati depositi debbano essere situati esclusivamente in campagna e lontani dalle abitazioni, o possono essere tollerati anche nei centri abitati, il che renderebbe più facile lo smercio al minuto di tale prodotto a quelli che hanno bisogno di usarlo ».

Al riguardo questo Ministero, sentita la Commissione Tecnica permanente per l'impiego di gas tossici, deve significare quanto segue:

I depositi di solfuro di carbonio, oltre che dal regolamento speciale per l'impiego di gas tossici, approvato con R. D. 9 gennaio 1927 n. 147, sono disciplinati, per la parte relativa al pericolo di scoppio, di incendio, dal regolamento 29 aprile 1917 n. 974, per quanto riguarda i depositi siti nell'ambito del demanio marittimo, e dai regolamenti di polizia urbana, che debbono essere uniformi alle speciali « norme tecniche » suggerite dalla Commissione Reale per la regolamentazione dei depositi, opifici e trasporti delle sostanze, che presentano pericoli di scoppio e di incendio.

Per effetto di dette norme i depositi di solfuro di carbonio sono suddivisi in 3 distinte categorie: *grandi* qualora la capacità sia superiore a 25 mc.; *medi*, da 251 litri sino a 25 mc.; *piccoli*, quando la capacità sia superiore a 5 litri e raggiunga i 250 litri.

Le distanze minime dall'abitato prescritte pei suaccennati depositi sono di metri 75 pei grandi, metri 50 pei medi. Per i depositi piccoli non sono prescritte distanze nè fatte riserve per gli abitati; ma evidentemente, sia per i pericoli di intossicazione per svolgimento di vapori, sia per quelli di incendio, è certo preferibile che detti depositi siano, ove possibile, fuori dello abitato ad una distanza di almeno 10 metri dall'abitato stesso e non sottoposti a locali di abitazione.

Ma ad ogni modo non può prescindersi dal fare rispettare le prescrizioni contenute nelle citate *norme tecniche* nei riguardi del modo di essere del deposito e delle cautele connesse al suo esercizio.

Nell'occasione il Ministero ritiene opportuno fare rilevare che nei decreti di autorizzazione a custodire e conservare solfuro di carbonio, da rilasciare dalle EE. LL. ai sensi dell'art. 12 del regolamento 9 giugno 1927 n. 147:

a) devono sempre essere fatte le prescrizioni dei mezzi protettivi individuali, imponendo l'obbligo di tenere in efficienza e pronte per l'uso un numero specificato di maschere antigas in relazione all'importanza del deposito.

A tale riguardo torna opportuno far presente che per la protezione degli operatori incaricati della manipolazione del solfuro di carbonio, il filtro delle maschere deve essere sostituito da *carbone di legno secco attivato in granuli*;

b) ai sensi dell'art. 12 n. 5 del succitato regolamento il personale di servizio addetto alla conservazione, custodia, manipolazione e trasporto del gas tossico deve essere debitamente abilitato a norma dell'art. 20, alla esecuzione della operazione relativa all'impiego del gas, e il suo numero deve essere pure specificato.

Si pregano le EE. LL. di voler tener conto di quanto sopra è stato significato nel rilascio dei decreti di autorizzazione alla custodia e conservazione del solfuro di carbonio, e si resta in attesa di un cenno di ricevuta, e di assicurazione ».

Il Prefetto — DE BIASE

237. **Associazione Fascista del Pubblico Impiego.** (C. 10 agosto 1929 n. 3371 al Preside dell'Amministrazione Prov. di Salerno; ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia e ai sigg. Presidenti delle Congr. di Carità ed altre Opere Pie della Provincia).

Con mia circ. del decorso anno, pubbl. sul Bollettino Amministrativo (1) a seguito di interessamento dell'Associazione Prov. Fascista del Pubblico Impiego, comunicavo che sarebbe stato di mio gradimento che tutti i dipendenti dagli Enti locali di questa Provincia fossero inquadrati nella detta Associazione, che ne tutela gli interessi materiali e morali, ne coordina le attività assistenziali e culturali ai fini di un maggior potenziamento delle forze del Regime.

Mi risulta che, nonostante i reiterati inviti dell'Associazione del Pubblico Impiego e le mie raccomandazioni, l'inquadramento non è ancora definito in ogni categoria.

Dati gli scopi eminentemente fascisti dell'istituzione, mi rivolgo alle SS. LL., perchè vogliano svolgere presso i propri dipendenti opera efficace di propaganda per la sollecita adesione, essendo mia ferma intenzione che tutti, intesi e compresi della utilità della predetta organizzazione, che è l'unica autorizzata a trattare questioni relative al pubblico impiego e che esplica, in seno al Regime, opera attiva e fattiva di collaborazione per il miglioramento e perfezionamento di categoria, regolarizzino subito la loro posizione nei riguardi dell'Associazione.

E' bene che i Sigg. Podestà e Commissari Pref. rammentino specialmente ai Sigg. Segretari Comunali, oggi pubblici funzio-

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 73.

nari, di collaborare efficacemente con l'Associazione nel lavoro d'inquadramento e di organizzazione, specie perchè essi hanno un più diretto contatto con tutti i dipendenti degli uffici comunali. E credo utile avvertire che sarà tenuto conto, nelle note caratteristiche, dell'opera che detti Segretari svolgeranno e se abbiano o meno curata la loro iscrizione nell'Associazione del Pubblico Impiego.

Gradirò conoscere il risultato del loro interessamento al riguardo.

Il Prefetto — DE BIASE

238. **Classifica delle patenti a condurre autoveicoli.** (C. 9 agosto 1929 n. 30601 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In considerazione che non tutte le patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, rilasciate ai sensi del R. D. L. 31 dic. 1923, n. 3043, sono state presentate per la prescritta classifica, partecipo alle SS. LL. che in seguito ad autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni, ho disposto la proroga del termine per la stampigliatura delle predette patenti, di cui all'art. 137 del R. D. L. 2 dic. 1928 n. 3179, fino al 31 dicembre 1929.

Prego le SS. LL. di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

bel Prefetto — LICATA

239. **Istruzioni per la compilazione delle schede di matrimonio.** (C. 10 agosto 1929 n. 30418 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella revisione che l'Istituto Centrale di Statistica compie del materiale relativo alla statistica demografica trimestrale, è stato rilevato che, nella compilazione delle schede di matrimonio, mod. A, i Comuni omettono spesso di indicare la professione o condizione del padre della sposa. Ciò avviene quasi sempre quando il padre della sposa è morto precedentemente al matrimonio.

Poichè tale notizia è necessaria per conoscere la condizione

sociale della sposa, si prega di provvedere che tale notizia non sia omessa.

Gradirò un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

240. **Registro dei parti e degli aborti.** (C. 12 agosto 1929 n. 17434 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazz. Uff. n. 33 dell'8 febb. decorso è stato pubblicato il decreto ministeriale 1.º febb. 1929, che approva i modelli A e B dei registri dei parti e degli aborti prescritti dal regolamento per l'esercizio ostetrico delle levatrici, approvato con R. D. 6 dic. 1928 n. 3318.

L'art. 4 di detto regolamento dispone che tali registri devono essere forniti alle levatrici dall'autorità sanitaria comunale. Nel segnalare tale incombenza le SS. I.L. avranno cura che all'atto di predisporre la fornitura del quantitativo necessario degli indicati modelli, provvedano a rettificare un materiale errore di stampa incorso nella riproduzione, nel testo dei registri anzidetti dell'art. 4 del cennato regolamento per l'esercizio ostetrico, secondo la dizione che ne ha data la Gazz. Uff. dell'8 febb., nel senso che le parole « *Secondo i modelli conformi a quelli allegati al presente regolamento* » siano sostituite dalle presenti: « *Secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell' Interno* » giusta il testo ufficiale del regolamento di che trattasi, pubb. nella Gazz. Uff. num. 26 del 31 genn. 1929.

Gradirò assicurazioni dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

(cont. 2ª pag. cop.)

Parte II.

Appunti di giurisprudenza amministrativa (1)**Pesi e misure. — Obbligo di verificaione.**

Non è necessario l'effettivo uso dei pesi e delle misure per incorrere nella trasgressione dell'art. 31 della legge 23 agosto 1890. L'obbligo della verificaione periodica è imposto a tutti coloro che si trovino iscritti nell'elenco degli utenti, anche se per avventura non esercitino o abbiano cessato di esercitare la professione o il mestiere, per cui sia prescritto l'uso di pesi e misure controllate dall'Autorità. L'art. 19 della legge infatti dà a colui che crede di non dover essere compreso nel detto elenco diritto di reclamo alla Giunta Comunale (ora Podestà) e, in via di gravame, al Prefetto della Provincia per ottenere la cancellazione dall'elenco. Ma ove l'iscritto di tale facoltà non si avvalga, non può sfuggire alla sanzione punitiva sotto la specie che sia stato a torto compreso fra gli utenti perchè, analogamente a quel che prescrivono le leggi sulla riscossione delle imposte in relazione ai ruoli dei contribuenti, non è in sede giudiziaria, ma in sede amministrativa che si può e si deve dimostrare la carenza della qualità di utente.

Cassazione, prima sezione, 14 dicembre 1928.

Corruzione di pubblico ufficiale — Istigazione a compitare un falso verbale negativo — sussistenza del reato.

Per la legge 17 ottobre 1922 n. 1401 sulla riscossione delle imposte, l'Esattore responsabile del non riscosso per riscosso deve procedere a mezzo dei suoi ufficiali esattoriali agli atti esecutivi contro i debitori morosi, ed ove l'esecuzione non abbia potuto aver luogo per mancanza assoluta di beni mobili o immobili nella Provincia, ha diritto al rimborso del debito di imposta iscritto nei ruoli. E come sanzione di queste norme deve ricordarsi quella dell'art. 74 della legge stessa. Nessun dubbio

(1) Dobbiamo all'Avv. Gennaro Greco la scelta di queste massime importanti di giurisprudenza, che pubblichiamo di mano in mano che lo spazio lo consente.

pertanto che, sebbene gli atti esecutivi non siano compiuti ma soltanto ordinati dall'esattore ai suoi ufficiali esattoriali, la legge considera tale ordine atto di pubblico ufficiale. Laonde torna manifesto che colui che per una utilità data o promessa istiga o propone all'esattore di far redigere dal suo messo un falso verbale negativo di esecuzione, gli propone di commettere uno di quei reati per i quali egli viene ad assumere di fronte alla legge penale la veste di pubblico ufficiale; sicchè tutti ricorrono nel fatto di estremi del reato di cui all'art. 173 in relazione all'art. 172 Codice penale.

Cassazione, 2.^a Sezione, 25 febbraio 1929.

Medico condotto — *concorso* — *commissione* — *nomina* — *nullità*.

E' nullo il concorso per un posto di medico condotto, quando la Commissione giudicatrice sia stata nominata dal Consiglio Provinciale Sanitario, anzicchè dal Prefetto. L'art. 35 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889 prescrive che la commissione giudicatrice deve essere nominata dal Prefetto. Essendo illegittima, perchè nominata da organo incompetente, la Commissione giudicatrice del concorso, illegittimo, di conseguenza è il suo operato, nonchè gli atti che su tale operato si basino.

V.^a Sezione del Consiglio di Stato 27 settembre 1928.

Contratti comunali — *Rifiuto di visto prefettizio* — *competenza*.

I contratti dei Comuni presuppongono una serie di atti e di controlli i quali culminano nel visto di esecutorietà, previsto dall'art. 53 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839. Fin che il contratto non si è perfezionato col visto di esecutorietà, esso non può considerarsi valido, e, quindi non può parlarsi di competenza della Autorità giudiziaria; la quale può sorgere soltanto dopo che il contratto sia diventato perfetto con l'adempimento di tutte le formalità prescritte, l'ultima delle quali è costituita dal visto di esecutorietà. Di qui la conseguenza che le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato hanno sempre la competenza di pronunciarsi sul ricorso del privato contraente contro il diniego del visto di esecutorietà, anche quando il diniego si fondi sopra una mancata formalità precedente al visto di esecutorietà (mancata approvazione tutoria della deliberazione, mancata ratifica alla deliberazione del Commissario Prefettizio, mancata autorizzazione alla trattativa privata, mancato parere del Consi-

glio di Prefettura e simili). La competenza dell'Autorità giudiziaria è da affermarsi solo quando esista un diritto soggettivo contrattuale, il quale, come si è detto, non sorge a favore del privato, se non dopo il visto di esecutorietà da parte del Prefetto.

Il visto di esecutorietà ai contratti e il diniego del visto stesso costituiscono provvedimenti definitivi, non è ammesso cioè il ricorso gerarchico.

V.^a Sezione del Consiglio di Stato—8 marzo 1929.

Podestà — *Ricorsi al Consiglio di Stato—Necessaria autorizzazione deliberativa del ricorso.*

Allo stato attuale della legislazione, la mancanza di deliberazione autorizzativa del giudizio determina la irrecevitività del ricorso. Occorre distinguere l'obbligo di deliberare dall'organo deliberante. L'obbligo di deliberare sulle azioni tanto da promuovere quanto da sostenere in giudizio è sancito dall'art. 131 n. 5 del T. U. 1915 tra le attribuzioni del Consiglio. E quest'obbligo non è stato affatto revocato. Nella riforma degli ordinamenti comunali, portata dal R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, l'obbligo è rimasto fermo. Circa l'organo deliberante si sono avuti invece due disposizioni innovative. Con l'art. 25, comma 1.^o di detto decreto, si è passato alla competenza diretta della Giunta Comunale il deliberare sulle azioni da sostenere in giudizio che non eccedano il valore di L. 5 mila; con l'art. 26 n. 1 dello stesso decreto si è ammesso che i Consigli Comunali possono delegare alla Giunta di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio le quali, eccedendo il valore su indicato, sarebbero di competenza consiliare. Queste disposizioni hanno oggi, con la riforma podestarile, la loro importanza agli effetti di talune norme del R. D. L. 3 settembre 1926 n. 1910-2213, le quali si impernano sulla nozione delle materie di competenza esclusiva del Consiglio Comunale; ma non hanno alcuna conseguenza circa l'obbligo di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, perchè, sia tale obbligo afferente al Consiglio, sia afferente alla Giunta Municipale, in ogni caso l'assolverlo spetta ora al Podestà.

Per siffatto adempimento, evidentemente occorre un atto concreto sotto forma di deliberazione, non bastando il semplice conferimento del mandato, che è atto di esecuzione, e non di deliberazione.

V.^a Sezione Consiglio di Stato, 8 febbraio 1929.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Associazione Provinciale fascista del pubblico impiego di Salerno

(Comunicato ai Segretari e Vice Segretari Com. della Provincia).

Nei giorni 3, 4 e 5 ottobre p. v. avrà luogo in Roma il 1° Congresso Nazionale dei Segretari e Vice Segretari Comun. iscritti all'Associazione Gen. Fascista del Pubblico Impiego.

E' superfluo dire dell'importanza di tale Congresso, nel quale saranno sviluppati e discussi i diversi problemi sugli interessi di categoria, specie per quanto riguarda la condizione giuridica ed economica.

Nel portare ciò a conoscenza degli interessati e nel raccomandare di prendere tutti parte al Convegno, anche per dimostrare quella compattezza e lo spirito associativo all'uopo necessari, prego le SS. LL. di far pervenire *subito* le adesioni a questa Associazione Prov. (Via Velia palazzo nuovo Granozio) onde far tenere ai partecipanti in un secondo tempo l'ordine del giorno dei lavori, la misura dei ribassi ferroviari, l'ora e l'ambiente in cui si svolgerà la seduta inaugurale.

Le spese sono a carico dei Congressisti.

Sono sicuro che le SS. LL., intesi e consapevoli dell'utilità di tale Congresso, non mancheranno di aderire, regolarizzando altresì la loro posizione nei riguardi dell'Associazione, entrando a far parte dell'organizzazione, che, unica autorizzata, sorveglierà sull'avvenire giuridico, morale e materiale della classe.

Attendo immediato cenno di riscontro.

Saluti.

Il Segretario Provinciale
AVV. CONCETTO DE CECCO

Aste, appalti ecc.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio 9ª sezione del bosco Foresta Palilli del comune di Giffoni 6. Casali, ora unificato col comune di S. Cipriano Picentino* — Si rende noto che il giorno 14 corr. hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R. Prefettura per la sopraindicata vendita e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per lire 31200. I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del 3 settembre 1929. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provvisorio di lire 3120 e documenti prescritti. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio 10^a sezione bosco Foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col comune di S. Cipriano Picentino* — Si rende noto che il giorno 19 corrente hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R. Prefettura per la sopraindicata vendita e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per lire 34100. I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del 7 settembre 1929. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provvisorio di lire 3410. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di S. Cipriano Picentino — *Vendita taglio 11^a sezione bosco Foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col comune di S. Cipriano Picentino*. — Si rende noto che il giorno 20 corrente hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R. Prefettura per la sopraindicata vendita e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per lire 36500. I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del 7 settembre 1929. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provvisorio di lire 3650. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Mercato S. Severino. — *Concorso al posto di due levatrici condotte.* — Uno nel Capoluogo e l'altro con sede nel villaggio S. Angelo o Piazza del Galdo. Stipendio annuo di L. 1500, aumentabile di 1110 per quattro quadrienni e indennità di caro-viveri. Lo stipendio è lordo delle ritenute di legge.

Termine della presentazione della domanda coi documenti di rito 15 settembre prossimo. Assunzione del servizio entro 15 giorni dalla partecipazione di nomina.

Il Podestà Raffaele Basso

Comune di Morigerati. — *Medico condotto* — E' aperto il concorso al posto di medico condotto di questo Comune a tutto il dodici settembre, con lo stipendio annuo lordo di L. 7000,00, e col diritto di quattro aumenti quadriennali del decimo, oltre a Lire 2000,00 annue per indennità di cavalcatura per recarsi nella frazione Sicili. Documenti di rito. Per maggiori schiarimenti rivolgersi a questo Ufficio di Segreteria.

Morigerati 12 agosto 1929. A. VII.

Il Segretario ff.—Domenico Calicchio

Il Commissario Pref.—P. P. Spirito

Comune di Ascea. — *Guardia Municipale campestre.* — Concorso per un posto di Guardia municipale campestre. Salario lire 2000 con diritto ad aumento del decimo per 4 quadrienni. Documenti di rito, tassa di concorso e domanda da presentarsi entro 10 settembre p. v..

Il Podestà—Correale



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 242. Compilazione del bilancio per l'esercizio 1929.
- 243. Riforma del regolamento per la formazione del registro di popolazione.
- 244. Circolari riguardanti la Sanità Pubblica. Abbonamento degli Uffici Sanitari al Bollettino Ammin..
- 245. Richieste di contributi finanziari.
- 246. Laboratori com. e prov. di igiene. Vigilanza sul commercio delle sostanze agrarie e sulla torrefazione del caffè.
- 247. Criteri per l'applicazione del regolamento generale d' igiene del lavoro.
- 248. Festa del fiore. Propaganda antitubercolare.
- 249. Spesa per la costruzione dei Campi Sportivi del Littorio.
- 250. Esposizioni pubblicitarie di confezioni, articoli di moda, ecc.
- 251. Illecito traffico di certificati di nascita e di passaporti britannici.
- 252. Versamento nella Cassa D. e P. e ritiro dei depositi degli enti locali. Facilitazioni.

COPERTINA

Continuaz. atti uff. R. Prefettura N. 252 — Personale dei Segretari comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

252. **Versamento nella Cassa Depositi e Prestiti e ritiro dei depositi di interesse degli enti locali. Facilitazioni.** (C. 27 agosto 1929 n. 32876 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. 7 agosto 1926, n. 15900-1144107, concernente lo svincolo dei depositi cauzionali effettuati presso la Cassa D. e Prestiti, nell'interesse dei Comuni e delle Provincie, è stato prescritto che le relative deliberazioni debbano essere corredate da una dichiarazione attestante « che la deliberazione è divenuta esecutoria a termine di legge » e ciò allo scopo di eliminare difficoltà ed equivoci da parte degli Uffici depositari nello accertare la regolarità degli atti medesimi e dei relativi provvedimenti di approvazione.

La circ. suddetta prescrive, inoltre, che la dichiarazione, di cui è cenno, deve essere rilasciata dal Podestà, sotto la personale responsabilità del Segretario Comunale, deve essere munita del « visto per conferma » del Prefetto, ed è valevole per tutti i casi, ossia anche quando le deliberazioni siano soggette ad una speciale approvazione.

La Direz. Gen. della Cassa Dep. e Prestiti ha, però, rilevato che non di raro, all'effetto di cui sopra, vengono prodotte copie di atti deliberativi non complete, mancanti cioè di essenziali elementi integrativi del provvedimento stesso, come ad esempio della menzione del visto prefettizio, dell'approvazione della G. P. A., della dichiarazione di eseguita pubblicazione senza opposizioni o reclami etc.

Poichè tali omissioni possono ingenerare dubbi sulla regolarità e legittimità del provvedimento di svincolo e indurre gli uffici finanziari competenti a ritenere la dichiarazione di esecutorietà, a termini di legge, degli atti medesimi, rilasciata dal Podestà, non completamente liberatoria della loro responsabilità, si ritiene opportuno di prescrivere, d'accordo con la Direz. Gen. della Cassa DD. e PP. che, ad eliminare ogni inconveniente, da ora in avanti, la dichiarazione suaccennata, da rilasciarsi a corredo delle deliberazioni relative agli oggetti contemplati nella circ. 7 agosto 1926, sia sostituita con la seguente: « la deliberazione è divenuta esecutoria a tutti gli effetti di legge », ferma restando la predetta circ. 7 agosto 1926 in ogni altra sua parte.

L'obbligo della dichiarazione di esecutorietà a tutti gli effetti di legge deve intendersi esteso anche alle deliberazioni di svincolo di depositi cauzionali adottate dalle amministrazioni delle Opere Pie.

Si prega di tener presenti tali istruzioni curandone l'esatta osservanza, e favorendo, intanto, un cenno di ricevuta e di assicurazione.

pel Prefetto — LICATA

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

242. **Compilazione del bilancio per l'esercizio 1930.** (C. 26 agosto 1929 n. 33000 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni e al Rettore della Provincia di Salerno).

Il Ministero dell'Interno ha diramato il seguente telegramma-circ. dei 22 c. m. n. 30563 ai Prefetti del Regno:

« Con richiamo alla circ. 6 sett. 1928 n. 483-821 (1) prego le EE. LL. di ricordare ai Comuni ed alle Provincie l'obbligo di compilare entro ottobre prossimo i bilanci preventivi per l'esercizio 1930, onde l'esame della Giunta Prov. Amm. possa avvenire entro novembre prossimo, ed entro successivo dicembre prossimo l'ulteriore esame del Ministero delle Finanze, nel caso in cui i bilanci abbiano bisogno della speciale autorizzazione del Ministero stesso, in conformità delle disposizioni vigenti per eccedenza dei limiti legali stabiliti in materia di tributi. Richiamo in proposito la necessità, più volte sottolineata, di contenere rigorosamente le spese degli Enti locali per assicurare l'effettivo equilibrio dei bilanci, eliminando qualsiasi spesa che non si fondi su un tassativo obbligo di legge o di contratto ed astenendosi dall'assunzione di ogni nuovo impegno di spesa che non presenti i caratteri della inderogabilità e della indilazionabilità.

Confido che i Podestà ed i Rettorati delle Provincie dimostreranno di sapere assolvere il grave e severo compito ad essi affidato con silenziosa disciplina fascista ».

Interesse pertanto le SS. LL. ad approntare immediatamente

(1) Riportata nella mia circ. 15 settembre 1928 n. 36551, inserita nel Bollettino Ammin. di questa Prefettura n. 26 dei 11-20 settembre 1928 pag. 348.

gli elementi e i dati per il bilancio 1930, ciò che permetterà di compilarlo e trasmetterlo a questa Prefettura non più tardi della fine di ottobre prossimo, come ha disposto il Ministero.

Mentre prego le SS. LL. di tener presente, nella compilazione del bilancio, i già noti concetti del R. Governo, richiamati e confermati con il sovra trascritto telegramma - circolare del Ministero dell' Interno, riserbomi di comunicare, tra qualche giorno, alcuni dati necessari, sia per la partecipazione a farsi dalle SS. LL. a questa Prefettura della sovrimposta fondiaria occorrente al pareggio del bilancio 1930, e sia per la redazione dello stesso bilancio.

Avverto che per la determinazione della cifra relativa al presumibile avanzo o disavanzo di amministrazione, da stanziarsi rispettivamente alla entrata o all' uscita del bilancio 1930, dovranno prendersi a base i risultati della chiusura dell' esercizio 1928 ed elaborarli secondo le indicazioni delle apposite due tabelle, che fan seguito al modulo ufficiale del bilancio.

Attendo un pronto cenno di ricevuta della presente, coll'assicurazione dell'adempimento.

Pel Prefetto -- LICATA

243. Riforma del regolamento per la formazione del registro di popolazione. (C. 27 agosto 1929 n. 29032 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con circ. del 23 luglio u. s. n. 26165, pubb. nel Boll. Amm. di questa Prefettura a pag. 287, si indicavano le notizie che, a norma del nuovo regolamento sul servizio di anagrafe, devono essere contenute nei fogli di famiglia e nelle schede individuali del registro di popolazione.

L'adozione dei nuovi stampati, contenenti tutte le notizie di cui sopra, è obbligatoria per quei Comuni, che devono impiantare ex novo il registro di popolazione, perchè non esistente oppure tenuto con vecchi registri o modelli anteriori a quelli stabiliti dal regolamento del 1901. Si avverte che questa Prefettura non autorizzerà l'acquisto di nuovi stampati se non quando sia

stata riscontrata la perfetta rispondenza sostanziale con quelli riportati nella suddetta circolare.

I Comuni che hanno già aggiornato il registro oppure che hanno il lavoro in corso ed ammannito tutto il materiale relativo al sistema stabilito dal regolamento del 1901, potranno continuare a servirsi degli stampati prescritti dal regolamento del 1901.

pel Prefetto -- LICATA

244. Circolari riguardanti la Sanità Pubblica. Abbonamento degli Uffici Sanitari al Bollettino Amministrativo. (C. 26 agosto 1929 n. 33284 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Non sarà sfuggito all'attenzione delle SS. LL. che le circ. riguardanti la sanità pubblica, pubblicate nel Bollettino Ammin. di questa Prefettura, vanno diventando sempre più numerose.

Debbo però rilevare che gli Ufficiali Sanitari raramente prendono visione delle circolari stesse, il che dà luogo ad un lungo e laborioso carteggio da parte di quest'Ufficio provinciale sanitario, che deve continuamente richiamare gli Ufficiali Sanitari all'osservanza delle disposizioni che vengono date con le circolari pubblicate nel Bollettino.

Qualora, pertanto, le amministrazioni comunali non intendano, come sarebbe preferibile, abbonare direttamente il proprio Ufficio Sanitario al Bollettino, invito le SS. LL. a curare personalmente a che sia data comunicazione, volta per volta, agli Ufficiali Sanitari, delle circolari pubblicate nel Bollettino stesso, affinchè questi possano avere conoscenza delle istruzioni in esse contenute.

Gradirò un sollecito cenno di assicurazione.

pel Prefetto -- LICATA

245. Richieste di contributi finanziari. (C. 20 agosto 1929 n. 30173 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad opportuna norma, comunico la seguente circ. del Ministero dell'Interno in data 29 scorso mese n. 964:

« Il Ministero delle Corporazioni fa presente che l'attività

del Ministero stesso, dalla sua istituzione, si è andata gradatamente e costantemente sviluppando, e che la prossima costituzione del Consiglio Nazionale delle corporazioni, nonchè, in seguito, la formazione di altri organismi corporativi, contribuirà ad ampliare e sviluppare sempre più le funzioni ed i compiti istituzionali affidati al Ministero in parola.

L'andamento delle spese a carico del fondo speciale delle Corporazioni ha lasciato, per il passato, in relazione ai non gravi oneri che su di esse gravano, largo margine per venire incontro a necessità e bisogni di vario ordine sociale, politico o amministrativo, talvolta prospettati da enti, amministrazioni pubbliche e simili; e ha dato modo al Ministero delle Corporazioni di concorrere, con ingenti aiuti finanziari, all'azione che organi od associazioni compiono nel vastissimo campo dell'assistenza sociale, del perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale.

Peraltro, col crescere e col perfezionare dell'ordinamento corporativo, le spese ad esso inerenti, e che devono per legge gravare sull'apposito fondo delle corporazioni, sono, come era inevitabile, andate progressivamente aumentando e aumenteranno tuttavia, si da rendere il fondo stesso per l'avvenire appena sufficiente a far fronte agli impegni che deriveranno dalle sue necessità istituzionali.

Non sarà quindi più possibile, per nessun motivo, concedere sussidi o contributi, sotto qualunque titolo, per risolvere e concorrere a risolvere problemi importanti, oppure più o meno urgenti, o per venire incontro a necessità segnalate da altri organi o Enti.

Ogni amministrazione, ente, opera nazionale, ecc., da ora innanzi, non potrà e non dovrà fare più alcun assegnamento sul concorso finanziario del Ministero delle Corporazioni, per eventuali maggiori cespiti di entrata occorrenti per nuovi o più estesi bisogni.

Si pregano le EE. LL. di dare la maggiore possibile diffu-

sione ai concetti suindicati, perchè tutti abbiano la precisa consapevolezza della materiale assoluta impossibilità di ulteriori concorsi da parte del fondo delle Corporazioni, al raggiungimento di scopi che esulino dalle finalità dell'ordinamento corporativo ».

pel Prefetto—LICATA

246. **Laboratori com. e provinc. di igiene—Vigilanza sul commercio delle sostanze agrarie e sulla torrefazione del caffè.** (C. 14 agosto 1929 n.° 31035 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Prov.).

Per la espressa osservanza delle norme contenute, trascrivo la circ. 2 agosto n. 20400. 12—20998 dell'On. Ministero dell'Interno (Direz. Gen. della Sanità Pubblica) relativa all'oggetto indicato a margine :

« E' stato chiesto al Ministero quale sia la rispettiva competenza degli Ufficiali Sanitari e dei Direttori dei Laboratori provin. e com. di profilassi e di vigilanza igienica, in relazione alle disposizioni dei RR. decreti-legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e n. 1929, diretti a combattere le frodi nel commercio dei prodotti agrari e sulla torrefazione del caffè e dei regolamenti relativi, approvati con RR. DD. 1.° luglio 1926 n. 1361 e 19 dicembre 1926 n. 2451.

In proposito si deve osservare quanto segue:

L'art. 41 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 2033 concernente il commercio dei prodotti agrari, stabilisce che chiunque fa commercio delle sostanze e prodotti indicati nel Decreto stesso è tenuto a fornirne campioni, a richiesta degli ufficiali ed agenti di pulizia giudiziaria e degli altri funzionari, ivi esplicitamente contemplati, compresi i capi degli istituti designati dai Ministeri competenti e i funzionari dai medesimi delegati.

Gli art. 88 e 93 del reg. approvato con R. decreto 1.° luglio 1926 n. 1361, rispettivamente commettono alle autorità ed agli ufficiali sanitari la vigilanza sul commercio delle sostanze contemplate dal decreto legge, per conto del Ministero dell'Interno e annoverano tra i funzionari i vigili sanitari dei comuni, nonchè

i direttori, vice-direttori ed assistenti dei laboratori prov. e com. di profilassi e vigilanza igienica.

L'art. 44 del D. legge n. 2033 dispone poi che quando dalle analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto od in parte, ai prescritti requisiti, il capo del laboratorio o il capo del servizio debbono presentare circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato della eseguita analisi, e l'art. 116 del reg. conferma tale obbligo nei riguardi dei direttori degli istituti analizzatori.

Dovendo però la disposizione del regolamento essere interpretata sempre in relazione a quella della legge, di cui è destinata a disciplinare la esecuzione, sembra a questo Ministero che, facendo il decreto legge obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria, non solo al capo dei laboratori, ma anche al capo del servizio, la disposizione del regolamento, che sembrerebbe restringere l'obbligo al solo capo del laboratorio, voglia invece, specificatamente riferirsi alla sola ipotesi che i campioni, a norma dell'artic. 41 della legge e 93 del reg., siano stati prelevati dal laboratorio, lasciando integro l'analogo obbligo fatto dalla legge al capo del servizio, che nella specie è appunto il capo dell'Ufficio di igiene e in genere l'Ufficiale sanitario del Comune.

Diversamente, si verrebbe alla conclusione che il regolamento possa limitare l'applicabilità della legge, il che è giuridicamente inammissibile.

Per la frode nella torrefazione del caffè, la frode presenta un aspetto quasi diverso, perchè quivi è la stessa legge (art. 9 R. decreto-legge n. 1929) che fa obbligo al direttore del laboratorio di procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria, anche se il campione sia stato prelevato da altra autorità.

Il quesito prospettato al Ministero, però, non può essere risolto anche a questo riguardo soltanto in base alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti dianzi ricordati.

Nell'ordinamento sanitario del Regno invece il funzionario

preposto alla vigilanza igienica è l'Ufficiale Sanitario (art. 30 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che sostituisce l'art. 21 del T. U. delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 1.º settembre 1907, n. 636).

I laboratori com. e prov. sono organi tecnici, diretti ai fini della vigilanza igienica e della profilassi delle malattie infettive; ma l'azione di vigilanza che essi svolgono, appunto in conseguenza di questa loro specifica natura, è soltanto mediata ed in quanto rappresenta precisamente il mezzo tecnico che rende possibile l'esercizio diretto della vigilanza igienica da parte degli organi a ciò destinati dalla legge e, in primo luogo, da parte degli ufficiali sanitari.

Il R. Decreto 30 dic. 1923 n. 2889 sulla riforma degli ordinamenti sanitari, in omaggio a tale principio, stabilisce all'art. 6 che i laboratori prov. di igiene e di profilassi sono a diretta disposizione dell'Ufficiale sanitario del capoluogo per i servizi di sua competenza; è ovvio che maggiormente debbono esserlo i laboratori che i comuni hanno direttamente conservato in base al penultimo cap. dell'art. 5 dello stesso R. Decreto, come del resto chiaramente emerge dall'art. 18 del reg. gen. per i laboratori prov. e com. di igiene, approvato con R. D. 16 gennaio 1927 n. 155.

E, quanto alle analisi interessanti il servizio di vigilanza igienica, è evidente che, anche nel silenzio della legge, non possa, neppure per ipotesi, mettersi in dubbio che i laboratori prov. debbano prestarsi alle richieste di tutti gli ufficiali sanitari della provincia, che altrimenti verrebbero meno alla ragione per la quale furono istituiti, e in considerazione della quale l'art. 20 del reg. in parola ha fatto esplicito obbligo ai direttori dei laboratori di dare immediata comunicazione dei risultati delle analisi eseguite agli ufficiali sanitari dei comuni interessati, quando dallo stesso si rilevi la necessità di provvedimenti a tutela della igiene e salute pubblica.

In conclusione quindi il Ministero è d'avviso che tutti gli ufficiali sanitari e non solamente quei dei comuni capoluoghi,

tanto quanto si tratti di campioni di caffè, agiscano nel loro pieno diritto inviandoli, per le analisi, ai laboratori prov. e com. anche senza corredarli del verbale di prelevamento, in quanto, indipendentemente dalle leggi speciali sulle frodi del commercio delle suddette sostanze, alle richieste loro fatte dai comuni in dipendenza del servizio di vigilanza igienica disimpegnato dagli ufficiali sanitari, ed è ovvio che, ammessa tale facoltà negli ufficiali sanitari, ne debbono derivare in loro confronto l'obbligo, e quindi la piena competenza della diretta denuncia all'autorità giudiziaria delle accertate contravvenzioni di legge, in quanto tale obbligo discende, per ogni pubblico ufficiale, dall'art. 150 del codice di proc. penale ».

Aggiungasi, anzi a questo proposito, che ferme restando le specifiche attribuzioni conferite al personale tecnico dei laboratori dalle disposizioni dianzi accennate, è in pratica consigliabile che essi non siano distolti dalle loro funzioni tecniche, per l'esplicazione di attività che sono più proprie degli uffici di igiene com. e degli ufficiali sanitari in genere, ai quali compete l'esercizio diretto della vigilanza igienica, compresa in tale vigilanza anche il controllo sulla vendita di prodotti agrari ed alimentari.

Prego la S. V. darne integrale comunicazione al personale dipendente, e resto in attesa di assicurazione.

bel Prefetto — LICATA

247. Criteri per l'applicazione del regolamento generale d'igiene del lavoro. (C. 20 agosto 1929 num. 20599 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell'Economia Naz. relativa all'oggetto indicato a margine:

« Il regolamento gen. di igiene del lavoro stabilisce un sistema di provvedimenti, i quali tendono tutti a sottrarre, per quanto è possibile, il lavoratore all'influenza dei fattori inerenti o connessi al lavoro, che possono essere nocivi alla sua salute. Ma è evidente che ciascun provvedimento ha una propria im-

portanza igienica e quindi una efficienza protettiva specifica, diversa da quella delle altre prescrizioni dello stesso regolamento.

Si ha perciò la convenienza di determinare una graduazione nel valore profilattico delle singole sue norme, affinché gli ispettori dell'industria e del lavoro, nell'esercizio dei loro compiti di vigilanza diretta a garantire l'applicazione di essa, possano seguire un comune criterio di valutazione.

E' evidente però che tale discriminazione non esclude nè limita il valore e la necessità di ciascuna provvidenza del regolamento come condizione, perchè questo possa raggiungere pienamente le sue finalità, in quanto è noto che la salubrità del lavoro può essere attuata in modo integrale esclusivamente col concorso di tutti gli elementi capaci di creare il benessere fisico e psichico del lavoratore. Detta discriminazione pertanto è diretta soltanto ad indagare quali norme meritino di essere applicate con maggiore intensità o con maggiore sollecitudine, allo scopo di evitare le gravi, dirette ed immediate conseguenze, che potrebbero derivare dal trascurarne o rinviarne eventualmente l'osservanza da parte dei datori di lavoro e dei prestatori di opera.

Ciò premesso è da rilevarsi che l'importanza dei vari problemi riguardanti l'igiene del lavoro è diversa, secondo che se ne consideri *il valore qualitativo e il valore quantitativo*.

Sotto il primo aspetto viene dato il massimo rilievo ai danni che possono derivare dagli agenti nocivi connaturati da alcuni materiali lavorati o prodotti, cioè alle sostanze asfissianti, tossiche ed infettanti, capaci di produrre effetti immediati sulla salute (speciali infortuni) oppure malattie specifiche (tecnopatie) a decorso più o meno lento, ma quasi sempre egualmente grave.

Se invece si segue il criterio quantitativo si ha che infortuni e tecnopatie rappresentano una piccola percentuale delle malattie, che colpiscono i lavoratori e che invece la loro salute riceve danni maggiori dalle cause indirette, o comuni anche all'ambiente esterno, le quali derivano per lo più dalle difettose

condizioni d'igiene dell'ambiente del lavoro, inteso in senso lato, oppure dalla cattiva organizzazione di questo. Onde la difesa della resistenza organica *generale* dell'organismo di fronte a dette condizioni ha una importanza individuale e sociale, non inferiore della difesa *specificata* contro determinate malattie.

Pertanto la constatazione del diverso grado di pericolosità che esiste fra le varie cause morbose ed il criterio che la pericolosità quantitativa prevale, nel maggior numero dei casi, a quello della pericolosità qualitativa, porta come conseguenza che la rimozione delle cause banali di malattia, comuni alla fabbrica e allo ambiente esterno, può concorrere a conservare intatta la salute e la capacità lavorativa delle maestranze almeno altrettanto quanto la difesa contro talune sostanze specificatamente insalubri o nocive, usate esclusivamente durante il processo produttivo.

Seguendo queste direttive nella valutazione comparativa della importanza dei problemi d'igiene del lavoro, l'attenzione dell'ispettore deve essere perciò in particolar modo diretta alla determinazione di tutte le diverse cause di malsania eventualmente esistenti nelle fabbriche.

Trattasi in altri termini di formulare, caso per caso, un giudizio integrale di salubrità degli ambienti, e cioè un giudizio sul complesso delle condizioni igieniche in cui vive ed opera il lavoratore nello stabilimento e nelle sue dipendenze.

Di conseguenza l'ispettore deve visitare diligentemente tutti gli ambienti di lavoro, nessuno escluso, e seguire, passo per passo, le varie fasi della produzione per rendersi esatto conto delle condizioni igieniche dell'ambiente in cui il lavoratore deve vivere durante la intera giornata, sia per l'esercizio della sua attività professionale, sia per corrispondere alle sue funzioni vitali (alimentazione, pulizia, riposo. Perciò si dovrà indagare non solo su gli eventuali pericoli connaturati ai materiali ed ai metodi di lavorazione e sulle condizioni di temperatura, di umidità, di purezza dell'aria, di illuminazione dell'ambiente ecc. ma si dovrà

esaminare altresì se gli impianti accessori della fabbrica (quali ad esempio la provvista e la distribuzione dell'acqua per bere e per lavarsi, il refettorio, il locale di ricovero e di riposo, le latrine e gli spogliatoi) rispondano o meno alle prescrizioni dettate dal regolamento gen. d'igiene del lavoro.

La necessità di eseguire una indagine integrale, che trova applicazione in ogni caso, assume poi un carattere perentorio ed assoluto quando l'ispettorato intenda far uso della sua podestà discrezionale di consentire deroghe alle prescrizioni del regolamento, nei casi da questo previsti, quando le condizioni in cui vengano a trovarsi i lavoratori siano sufficienti ad escludere una possibile menomazione della loro salute. Invero tale giudizio deve basarsi non già sulla valutazione di un solo elemento, ma sull'esame del complesso delle condizioni nelle quali il prestatore d'opera deve esplicare la sua attività.

I criteri per valutare esattamente l'importanza delle varie cause morbose sono molti e di ordine diverso; ma, tenendo conto dei più significativi, si ritiene opportuno che gli ispettori del lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni, tengano presenti le seguenti norme direttive:

1°) *La tutela della salute dei fanciulli e delle donne* deve essere curata nel modo più diligente. Perciò l'ispettorato dell'Industria e del Lavoro non solo deve dirigere la sua vigilanza affinché le norme dettate dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e dalla legge sulle risaie siano scrupolosamente osservate, ma deve richiedere anche l'osservanza dell'art. 39 del reg. d'igiene sul lavoro, per quanto riguarda il trasporto dei pesi, poichè l'eccessivo impiego delle forze per i fanciulli e le donne, reca gravi danni ed influisce in modo pregiudizievole sulla robustezza della stirpe.

2°) L'esame dei progetti di *nuove costruzioni* (art. 40 del reg. di igiene) deve essere fatto costantemente con diligenza e competenza, perchè dalla qualità dei locali dipendono talune condizioni di insalubrità, le quali sono difficilmente removibili e correggibili durante l'esercizio,

3°) Salvo casi eccezionali, i quali devono essere risolti con molto discernimento, l'ispettore deve vigilare sulla esatta osservanza delle disposizioni relative ai locali di ricovero, alle abitazioni, ai dormitori stabili, ed ai dormitori temporanei (art. 33-35-36-37 per i lavoratori industriali; ed art. 43-44-45-46 e 47 per i lavoratori agricoli).

Dalle condizioni igieniche di questi locali dipende infatti in parte la conservazione della salute del lavoratore, il quale, dovendo trascorrervi molte ore del giorno e della notte, deve trovare in esso tanto un mezzo efficace contro le vicissitudini atmosferiche e le altre cause morbigene nel pericolo di sonno e di riposo, dei pasti ecc. quanto elementi di benessere capaci di restaurarne le forze.

4°) Fra le più comuni e le più diffuse cause di malattia sono da annoverarsi, come è noto, le variazioni del *benessere termico e la impurezza dell'aria respirabile*. Le temperature troppo alte o troppo basse, soprattutto se accompagnate dalla umidità nei casi in cui il lavoratore debba rimanervi esposto per molte ore, sono causa diretta o indiretta di molte malattie e possono preparare le condizioni di una precoce invalidità al lavoro. Altrettanto può dirsi della corruzione dell'aria, con fumo, gas, vapori e polveri.

In un grande numero di casi l'una e l'altra ragione di danno potrebbero essere eliminati mediante lievi modificazioni alla tecnica del lavoro oppure con una maggiore sorveglianza sul funzionamento degli impianti già esistenti. A questo proposito è opportuno ricordare che i mezzi personali di protezione (occhiali, maschere, ecc.) che si adottano comunemente, sono maggiormente consigliabili nelle lavorazioni saltuarie che nei lavori continuativi, per i quali sarebbero preferibili gli impianti stabili di bonifica dell'ambiente.

5°) Una grande importanza profilattica si deve attribuire alla pulizia, intesa in senso lato, e quindi si deve curare non soltanto l'osservanza degli art. 21 e 22 del reg., ma anche dei precetti igienici relativi alle latrine e agli orinatoi (art. 27), all'ac-

qua per bere e per lavarsi (art. 19 e 20), ai bagni (art. 28), agli spogliatoi (art. 29), al refettorio (art. 30 e 31), alla camera di allattamento (art. 34), ai depositi di immondizia, di rifiuti e di materiali insalubri (art. 26), allo scolo delle acque (art. 25).

6°) La prescrizione degli art. 4 e 5 del reg. gen. di igiene sul lavoro, sull'obbligo dell' esercente, nei casi da tale regolamento determinati, di istituire *i mezzi di soccorso* per il lavoratore colpito da infortunio o da malore, ha una importanza individuale o sociale per sè intuitiva, ove si pensi che detti mezzi servono ad alleviare al prestatore d'opera le conseguenze del danno fisico e talora a salvargli la vita. E quindi va diligentemente controllata.

Per le stesse ragioni deve altresì essere vigilata la osservanza delle altre norme del reg., che riguardano i mezzi di preservazione e di cura delle malattie, come le disposizioni dell'art. 5 (camere di medicazione) degli art. 6 e 7 (medico di fabbrica) e dell'art. 50 (mezzi di disinfezione e di medicazione) nonché degli art. 2 e 3 (segnalazione e custodia delle sostanze nocive) poichè la conoscenza del pericolo, mentre non diminuisce l'attività lavorativa dell'operaio, lo aiuta a difendersene.

Seguendosi i suesposti criteri direttivi, ritengo che non tarderanno a farsi sentire i benefici risultati che il legislatore ha voluto assicurare alle classi lavoratrici con la promulgazione del reg. gen. di igiene del lavoro, dato che molte delle provvidenze reputate più urgenti domandano soltanto buona volontà e diligenza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori e cioè una educazione ed una coscienza igienica, richiamando l'attenzione dei dirigenti e dipendenti sulla importanza che possono avere per l'igiene talune condizioni dei locali e degli impianti e la modificazione di talune abitudini ».

Gradirò un cenno di assicurazione.

b. il Prefetto — LICATA

248. **Festa del fiore—Propaganda antitubercolare.** (C. 24 agosto 1929 n. 32928 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è già noto alla S. V., l'organizzazione della « *Festa del Fiore* » per la propaganda antitubercolare e per la raccolta di oblazioni a favore di istituzioni contro il grave flagello, è demandato al Consorzio Prov. antitubercolare, il quale ha diramato in proposito una circ. in data 19 agosto corr..

La celebrazione della « *Festa* » gentile è fissata, come venne comunicato con la mia circ. n. 14458 del 6 giugno p. p., (1) per il giorno 20 settembre.

Desidero che in tutti i comuni la « *Festa* » venga celebrata con l'entusiasmo che le opere di grande importanza sociale richiedono, e sono sicuro che le SS. LL. risponderanno all'invito.

Del risultato desidero essere sollecitamente informato, segnalando la somma raccolta, le eventuali spese sostenute, il ricavato netto e a quale opera antitubercolare la somma è destinata.

pel Prefetto — LICATA

249. **Spesa per la costruzione dei Campi Sportivi del Littorio.** (C. 24 agosto 1929 n. 2838 al Sig. Preside dell' Amm. Prov. ed ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

L'ufficio centrale dell' Ente sportivo fascista, nel diramare, nel luglio scorso, ai presidenti degli Enti prov. dipendenti, disposizioni per la costruzione dei Campi del Littorio, formulava alcune proposte e suggeriva alcuni espedienti, che sono poi stati riconosciuti in contrasto con le generali direttive perseguite dal Governo in materia di politica tributaria dei Comuni e delle Provincie.

Ciò stante, la Direzione Gen. del P. N. F. ha in questi ultimi giorni revocato le disposizioni di cui sopra; e poichè non è improbabile che l'Ente Sportivo di questa Provincia abbia, in base alle disposizioni precedenti, già iniziato attiva opera per

(1) v. B. A. anno corr. pag. 228.

conseguire lo scopo dell'assunzione da parte delle amm. locali di impegni finanziari relativi alla costruzione dei campi sportivi, della revoca anzidetta dò notizia alle SS. LL. per opportuna norma.

Aggiungo, in conformità ad analoga avvertenza fatta dal Ministero dell'Interno, che nei riguardi delle iniziative del genere e di quelle altre, che eventualmente potessero sorgere in avvenire, tendenti, comunque, a porre a carico degli enti locali spese che non si fondino su di un tassativo obbligo di legge o su di una particolare norma di contratto, nessuna deroga è consentita alle precise istruzioni impartite in occasione della compilazione dei bilanci per l'esercizio che volge al termine: istruzioni dirette a contenere rigorosamente le spese degli Enti locali per assicurare l'effettivo equilibrio dei loro bilanci.

pel Prefetto — LICATA

250. **Esposizioni pubblicitarie di confezioni, articoli di moda, ecc..** (C. 22 agosto 1929 n. 31354 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad opportuna norma, comunico la seguente circ. del Ministero della Economia Naz. :

« Viene richiesto a questo Ministero in qual modo debba applicarsi il R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174, (1) nei riguardi di quei rappresentanti di case commerciali, i quali organizzano in comuni diversi da quello ove ha sede la casa madre, esposizioni di confezioni e di articoli di moda.

Occorre in questi casi distinguere innanzi tutto se gli espositori si limitano a raccogliere ordinazioni da far poi eseguire dalla casa madre oppure se praticano vendite con materiale consegna di merci.

Nel primo caso, non essendovi spaccio, non occorre chiedere la licenza e versare la relativa cauzione. Nel secondo caso invece il rappresentante espositore deve fornirsi della licenza e versare la cauzione nella misura minima di L. 500 in ogni comune dove organizza l'esposizione.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Ad evitare poi il pericolo che l'espositore, per non munirsi della licenza, si riservi di consegnare la merce venduta su ordinazione anche subito dopo cessata l'esposizione è da tener presente che la dispensa dalla licenza e dalla cauzione è ammissibile solo quanto la consegna delle merci ordinate venga eseguita con spedizione fatta dal Comune dove ri siede la casa madre ».

del Prefetto — LICATA

252. Illecito traffico di certificati di nascita e di passaporti britannici.
(C. 21 agosto 1929 n. 6022 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico per opportuna norma la seguente circ. del Ministero dell' Interno, relativa all'oggetto:

« Il Ministero degli Affari Esteri comunica quanto segue: Il R. Console di Glasgow ha informato che in questi ultimi tempi si sono verificate in Inghilterra e particolarmente a Somerset House (Londra) molte richieste di certificati di nascita da parte di sudditi italiani nati colà da genitori italiani e che si ha motivo di ritenere che tali atti vengano acquistati da agenti clandestini allo scopo di favorire l'espatrio irregolare, sotto falso nome, di nostri connazionali, mediante passaporti britannici che possono ottenersi in base ai certificati di nascita stessi. Detti agenti farebbero anche incetta di passaporti inglesi.

Un caso specifico del traffico di cui trattasi fu in precedenza segnalato dal predetto R. Console. Questo Ministero incaricò il R. Prefetto di Frosinone per lo accertamento di responsabilità a carico di individui di Cassino, uno dei quali riuscì già ad emigrare con passaporto britannico al nome di altra persona, ed è in attesa di risposta che interessa anche l'autorità di polizia britannica.

Analogo traffico, sempre secondo le informazioni fornite dalla polizia inglese, si farebbe di certificati di nascita di sudditi italiani nati da genitori italiani in altri Stati.

Di quanto sopra si ritiene opportuno informare LL. EE. per le opportune disposizioni di vigilanza, atte a prevenire le possibili conseguenze della cennata illecita attività ».

Il reggente la Questura — MOLINA

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Personale dei Segretari comunali.

Elevazione di grado di comune.

Con decreto ministeriale 16 agosto 1929 è stato assegnato al Comune di Salerno un Segretario di grado II.

Collocamento in disponibilità.

Decreto Pref. 28 agosto 1929:

Pecora Raffaele, segretario titolare del soppresso comune di Prignano Cilento, collocato in disponibilità.

Collocamento a riposo.

Decreto Pref. 23 giugno 1929:

Jannelli Cav. Giuseppe, segretario titolare a Sala Consilina collocato a riposo a sua domanda, con decorrenza dal 1.° settembre 1929.

Posti vacanti di Comuni di grado VII ed VIII.

Nell'imminenza della pubblicazione della graduatoria del concorso ai posti di segretario comunale nei comuni di grado VII ed VIII, crediamo opportuno di rendere noti i posti attualmente vacanti nei gradi suddetti, ai sensi del 6.° comma dell'art. 15 delle norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali:

Grado VII — Camerota, Castelcivita, Castel S. Lorenzo, Ceraso, Gioi, Maiori, Montano Antilia, Morigerati, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Policastro del Golfo, Polla, Ravello, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Sessa Cilento, Siano;

Grado VIII — Alfano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Controne, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurito, Magliano Vetere, Omignano, Ottati, Perito, Pertosa, Positano, Praiano, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, S. Mauro la Bruca, S. Angelo Fasanella, Serramezzana, Stella Cilento, Tortorella, Trentinara.

Aste, appalti ecc.

Comune di Casalbuono. — *Vendita materiale legnoso dei boschi* che seguono, a candela vergine, nella sede comunale, il giorno 10 settembre 1929 alle ore 10 con la continuazione:

a) *Taglio bosco Serrantiello*, in aumento del prezzo di lire 150,000. Offerte non inferiori 50 lire. Deposito provvisorio lire 10,000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale.

b) *Taglio bosco Pietravelluso S. Antonio*, in aumento del prezzo di lire 45,000. Offerte in aumento non inferiori lire 300.

Deposito provvisorio lire 4000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore.

c) *Taglio bosco Pattano* in aumento del prezzo di lire 55,000. offerte in aumento non inferiori lire 300. Deposito provvisorio lire 6000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore.

Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Comm. G. Ferrara

Comune di Castelnuovo di Conza. — *Vendita taglio bosco 'Difesa o Torretta* — Si rende noto che il giorno 28 corrente hanno avuto luogo i pubblici incanti presso la R.^a Prefettura per la sopraindicata vendita e che l'aggiudicazione provvisoria venne fatta per lire 414,400. I fatali per l'aumento di ventesimo scadranno alle ore 12 del 14 settembre 1929. Offerta di ventesimo deve essere presentata insieme al deposito provvisorio di lire 41440 e ai prescritti documenti. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Nocera Inferiore — *Vendita taglio 10^a sezione Bosco Montalbino.* — Il 9 settembre entrante mese, alle ore 11, avrà luogo la gara a candela vergine, nella Casa Comunale, sulla base del prezzo di stima di lire 52306, diminuito di un decimo e quindi su lire 47076. Deposito provvisorio lire 5000. Cauzione definitiva lire 5000.

Taglio del legname nella stagione silvana 1929-1930.

Per tutti gli altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune suddetto.

Il Podestà — Laquaniti

Concorsi.

Comune di Sessa Cilento. — *Applicato di segreteria e messo con le funzioni di guardia urbana e campestre.* — Concorso per titoli. All'applicato di segreteria è corrisposto lo stipendio di lire 2500 ed al messo il salario di lire 2000 annue. Gli assegni predetti sono suscettibili di 5 aumenti quadriennali del decimo e sono conferiti al lordo delle trattenute per ricchezza mobile e per cassa di previdenza. Termine presentazione domande e documenti 20 settembre 1929. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Sessa Cilento 28 luglio 1929.

Il Podestà U. Giordano

Comune di Roccadaspide. — *Archivista* — E' aperto il concorso al posto di Archivista di questo Comune a tutto il 30 settembre prossimo, con lo stipendio annuo, al lordo, di lire 2700,00, col diritto di tre aumenti quadriennali del decimo, oltre i diritti quale Cancelliere del Conciliatore. Documenti di rito e certificato di studi, licenza ginnasio inferiore o tecnica.

Per schiarimenti rivolgersi all' Ufficio di Segreteria.

Roccadaspide, li 28 agosto 1929 — A. VII.

Il Podestà Giuliani



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

253. Esami per il conseguimento della patente di Segretario Comunale (D. M. I. 28 agosto 1929).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 254. Prestiti in ammortamento al 1.° settembre 1929.
- 255. Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
- 256. Commissione Prov. di Appello delle Imposte dirette.
- 257. Manifestazioni sportive. Preventivo nulla osta.
- 258. Penalità in materia di imposte dirette.
- 259. Cauzioni commerciali.
- 260. Reati, segnalazione.
- 261. Spettacoli cinematografici all'aperto.
- 262. Prezzo dei passaporti con annesso cedole di espatrio.
- 263. Dazio consumo: notizie.

COPERTINA

Personale dei Segretari comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Personale dei Segretari comunali.

Reggenze provvisorie.

Dini Ciacci D.r Ercole, segr. titolare di Pagani, incaricato reggenza provv. comune di Corbara. (Provv. 2 corr.)

Volpe Michele id. di Agropoli id. Sala Cons. (id. 2 c.)

Petraglia Olimpio id. di Omignano, id. di Sessa Cilento (Provv. 9 corr.)

Concorso grado VI: graduatoria. Con provvedimento 4 corr. il Vice Prefetto, quale Capo del personale dei Segretari comunali, ha reso nota, per gli effetti dello art. 15 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371, la seguente graduatoria del concorso suindicato:

1.° D.r Di Mauro Alfonso di Scafati	punti	147,50	su	300
2.° Genovese Gioacchino di Salento	»	139,50	»	»
3.° D.r Jannuzzi Cosimo di Corleto Monf.	»	139,00	»	»
4.° D.r Parisi Vito di Palomonte	»	129,40	»	»
5.° D.r D'Antonio Giuseppe da S. Valentino T.	»	129,25	»	»
6.° D.r Caputo Luigi di Grazzanise	»	120,55	»	»
7.° D.r Visconti Carmine di Calvanico	»	120,00	»	»
8.° Maiorano Panfilo di Vallo della Luc.	»	117,05	»	»
9.° Rag. Giordano Alberto di Cava dei Tirr.	»	115,00	»	»
10.° D.r Sarno Aurelio di Vietri sul Mare	»	114,37	»	»
11.° Ciardo Andrea di Campora	»	113,75	»	»
12.° Greco Gesù di Ascea	»	101,30	»	»
13.° Lamagna Costabile di Albanella	»	100,00	»	»
14.° Manzi Pasquale di Minori	»	96,87	»	»
15.° Raiele Beniamino di Padula	»	96,25	»	»
16.° Landolfi Luigi di Oliveto Citra	»	78,70	»	»
17.° Siniscalco Giovanni di Baronissi	»	73,33	»	»

Aste, appalti ecc.

Comune di Campora. — *Vendita 3683 piante di essenza quercina e del sotto bosco da utilizzare nelle contrade Landa o Cemmola, Monticelli Soprano, Viscigli, Luonghi, Macchiarelli, Monticelli Sottano, Perrella, Cesmiglie e Ferluso.* — L'asta si terrà presso la R. Prefettura di Salerno il giorno 27 settembre 1929, alle ore 10, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 403,190. Deposito provvisorio lire 15000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Termine taglio mesi 30. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Calvanico. — *Appalto lavori ampliamento e ricostruzione del Cimitero.* — L'asta seguirà sulla Casa Comunale addì 21 c. m., alle ore 9, col metodo delle schede segrete (lett. c—art. 73 Reg. sulla Contabilità dello Stato) in ribasso di L. 61288,99.

Documenti di rito. Deposito in conto spese contrattuali L. 1500. Cauzione provvisoria L. 5000. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Calvanico 1.° settembre 1929. A. VII.

Il Commissario Prefettizio—Businelli

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

253. Esami per il conferimento della patente di Segretario Comunale. (D. M. I. 28 agosto 1929).

IL CAPO DEL GOVERNO

Primo Ministro Segretario di Stato

Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli articoli 34 e 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati con R. D. 7 aprile 1921 n. 559; (1)

Decreta :

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 1929 nelle seguenti Prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, *Salerno*, Torino, Taranto, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I Prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

del Ministro — BIANCHI

(1) v. B. A. anno 1921 pag. 173. Per i documenti e i programmi di esami vedi B. A. anno 1927 pag. 289 e 290 e per la tassa da pagare v. B. A. anno 1927 pag. 388.

Tenere presente la pubblicazione « Stato giuridico ed economico dei Segretari comunali » del D.r Ruggi d'Aragona Roberto, nel quale a pagine 61 e seguenti sono riportate le norme e i programmi degli esami predetti.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

254. **Prestiti in ammortamento al 1.° settembre 1929.** (C. 7 settembre 1929 n. 34301 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia ed al Sig. Preside Amm. Prov. di Salerno).

Per gli studi in corso per la riforma delle finanze locali occorrono al Ministero dell' Interno i dati di cui al prospetto, che segue, attinenti ai prestiti in estinzione al 1.° settembre corrente.

Si pregano pertanto le SS. LL. di compilare detto prospetto con la maggiore esattezza e spedirlo a questo ufficio entro il termine improrogabile del 15 corrente mese, dopo controllate ed addizionate le colonne 4, 11, 12, 13 e 14.

Si attende un cenno di ricevuta della presente e di assicurazione per l' esatto adempimento.

pel Prefetto — LICATA

Il prospetto deve contenere le seguenti colonne :

- 1.^a — N.° di ordine.
- 2.^a — data di costituzione (decreto reale o ministeriale o atto costituzione).
- 3.^a — ente mutuante.
- 4.^a — ammontare iniziale del mutuo.
- 5.^a — oggetto del mutuo.
- 6.^a — modalità di estinzione—numero delle annualità.
- 7.^a — scadenza del mutuo.
- 8.^a — modo di pagamento.
- 9.^a — garanzie.
- 10.^a — saggio di interesse.
- 11.^a — annualità: quota interesse.
- 12.^a — annualità: quota ammortamento.
- 13.^a — totale colonne 11 e 12.
- 14.^a — residuo debito capitale al 1.° settembre 1929.

225. **Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.** (C. 21 agosto 1929 n. 27048 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Trasmetto, per la esatta ed integrale conoscenza, la seguente circ. del Ministero dell' Interno , relativa all'oggetto indicato a margine.

« La Gazz. Uff. del 24 corr., n. 146, ha pubblicato il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994. »

Le norme in esso stabilite hanno lo scopo di ottenere che tale importante alimento, attraverso le variè tappe che percorre, dalla produzione al consumo , conservi al massimo grado i suoi pregi nutritivi e sia protetto nel miglior modo da tutte le possibili cause di inquinamento e di adulterazione.

Le norme regolamentari considerano tutta la importante materia.

Su talune di esse , per la particolare importanza che rivestono , o perchè rappresentano una innovazione nella disciplina sanitaria del latte alimentare, ritienasi opportuno venga richiamata la particolare attenzione degli organi tenuti ad applicarle.

1.° **Ricovero degli animali.**

Tra le disposizioni contenute nel tit. I conviene mettere in evidenza quelle relative ai ricoveri degli animali. Una buona condizione di tali ricoveri rappresenta infatti il presupposto indispensabile per la produzione igienica del latte.

E, pertanto, il Veterinario comunale, nella relazione che, per la parte di sua competenza, è tenuto a fare al Podestà , dovrà fornire dettagliate indicazioni sullo stato in cui trovansi tali ricoveri in rapporto con le esigenze di una buona igiene zootecnica e con la speciale funzione, cui sono destinati gli animali in essi ricoverati. Particolare attenzione dovrà egli porre alle vaccherie nelle quali la cubatura non raggiunga i 30 mc. a capo ed in tali casi dovrà sempre assicurarsi che effettivamente le aperture, per il ricambio dell'aria, siano pienamente efficienti, perchè

se è vero che una eccessiva ventilazione può riuscire dannosa per la produzione del latte, è altrettanto vero che un adeguato rinnovamento di aria riesce assolutamente indispensabile per la buona igiene degli animali stabulati.

2.° Condizioni sanitarie degli animali.

Nel titolo II viene fissato a quali condizioni sanitarie debbano soddisfare gli animali per essere adibiti alla produzione del latte destinato al consumo diretto. Convieni qui ripetere che, fra le indagini che il Veterinario deve compiere per stabilire il buono stato sanitario delle lattifere, particolare importanza hanno quelle riguardanti le mammelle. Art. 10.

Una mammella perfettamente integra rappresenta già, di per sè stessa, una considerevole garanzia per la produzione di un buon latte. La integrità della mammella dovrà quindi esigersi in ogni caso e dovranno essere escluse in modo assoluto dalla produzione del latte per il consumo diretto tutte le lattifere che presentino lesioni mammarie anche minime.

3.° Persone addette agli animali.

Particolari norme sono stabilite nel tit. III per la visita sanitaria alle persone addette agli animali lattiferi, alle vaccherie e alle latterie, nonchè per la normale vigilanza che su di esse deve essere esercitata dall'Ufficiale Sanitario, onde impedire che il latte venga contaminato da persone capaci di diffondere malattie trasmissibili. Nella sua funzione di controllo, che dovrà esercitarsi con relativa frequenza, l'ufficiale sanitario dovrà anche esigere che gli addetti a tali aziende curino adeguatamente la propria pulizia personale così come emerge dal contesto generale del regolamento ed, in particolar modo, da quanto è detto all'art. 17.

4.° Requisiti del latte alimentare.

Nel titolo IV viene, anzitutto, precisato ciò che deve intendersi per « latte alimentare » e vengono stabiliti (art. 16) i requisiti ai quali deve rispondere. Trattandosi però di un regolamento di carattere generale, che deve trovare applicazione

in condizioni ambientali diversi, detti requisiti sono stati determinati entro limiti tali da consentire che il latte ne sia in ogni caso dotato.

Dovrà però essere premurosa cura dell' autorità comunale, avvalendosi del disposto dell' ultimo comma del citato artic. 16, di provvedere, con adeguati accertamenti, alla determinazione della percentuale media del grasso esistente nel latte, nella zona di produzione, e di stabilire, sulla base di tali accertamenti, la percentuale di grasso che il latte posto in vendita dovrà contenere. In detto titolo sono inoltre contenute speciali norme relative alle modalità secondo le quali debbono effettuarsi la mungitura, la refrigerazione, la raccolta ed il trasporto del latte.

Di tali operazioni uno speciale cenno illustrativo merita la refrigerazione. Essa costituisce un' operazione di particolare importanza, non soltanto nei riguardi igienici, ma anche nei riguardi economici, poichè oltre a ritardare sensibilmente la moltiplicazione dei microrganismi penetrati nel latte, con la mungitura, evita anche dannose alterazioni organolettiche di detto alimento.

E' da tener presente che i migliori risultati si raggiungono quanto più sollecita la refrigerazione segue alla mungitura e quanto più basso è il grado di temperatura raggiunto.

5.° Rivendite del latte.

Le norme contenute nel titolo V riguardanti le rivendite di latte non apportano sensibili innovazioni a quanto già in materia era prescritto dalla generalità dei regolamenti locali di igiene.

Degne di rilievo sono invece le prescrizioni relative ai recipienti contenenti il latte per la diretta vendita al banco e alle bottiglie per la consegna del latte a domicilio.

Sarà opportuno che le bottiglie, nel tipo indicato dal regolamento, abbiano la bocca larga di diametro non inferiore ai 40 millimetri; ciò che ne faciliterà maggiormente la pulizia e la sterilizzazione. La prescrizione del vetro incolore può consentire poi al consumatore di rendersi conto di talune alterazioni che il latte possa aver subito.

6.° Centrali da latte.

Il titolo VI tratta delle « Centrali da latte ».

La istituzione di tali stabilimenti rappresenta una innovazione, che deve considerarsi della massima importanza poichè, attraverso le centrali, è possibile di far giungere al consumatore un latte integro e sano. Infatti il latte, arrivando alle Centrali, deve essere, partita per partita, sottoposto a controllo, ciò che consente di rendersi esatto conto delle condizioni in cui è stato prodotto e di potere intervenire per reprimere inadempienze od abusi precedentemente verificatisi.

La Centrale, perciò, è da considerarsi anche come un osservatorio dal quale è possibile rendersi conto del modo in cui sono organizzate e funzionano le vaccherie, i sistemi di raccolta e di trasporto del latte, ed il suo funzionamento rappresentar deve uno stimolo ai produttori per il miglioramento delle aziende lattifere, in osservanza delle norme sanitarie stabilite dal Regolamento.

La Centrale concorre inoltre di per sè stessa a perfezionare lo stato igienico del latte a mezzo principalmente della pastorizzazione. Ove poi a ciò si aggiunga che dalle Centrali esce in recipienti chiusi con sistemi che consentono di rilevare qualsiasi tentativo di manomissione, deve convenirsi che la istituzione in parola, come è stato ormai praticamente dimostrato, concorre a risolvere, nel miglior modo, il difficile problema dell'alimentazione lattea agli effetti dell'igiene.

Occorre però tener presente, e non si insisterà mai troppo su questo punto, che il trattamento del latte, a mezzo di pastorizzazione, per riuscire idoneo agli effetti igienici ed anche industriali, implica che il latte stesso sia prodotto, raccolto e trasportato nelle condizioni volute dal presente regolamento.

L'impianto delle *centrali da latte* deve pertanto essere preceduto da una razionale organizzazione della produzione del latte da trasportare in essa, senza che si andrà incontro facilmente a difficoltà considerevoli e tali da poter anche compromettere la vita di dette istituzioni.

E' inoltre da considerarsi il caso di Centrali da latte il cui esercizio sia dai comuni concesso ad enti o privati.

A tale riguardo l'esperienza ha dimostrato che ove non sussistano ragioni in contrario e sempre che risultino pienamente tutelati gli interessi dei comuni e dei consumatori, possa essere conveniente che siano coordinate nella organizzazione delle centrali le varie locali attività produttrici e commerciali del latte, in quanto in tal modo si possono evitare conflitti di interessi e si possono valorizzare organizzazioni già esistenti.

Per la distribuzione del latte trattato nelle centrali sono prescritti speciali recipienti (bidoni e bottiglie) chiuse in guisa che qualunque manomissione possa essere rilevata dal consumatore.

Tale condizione è di fondamentale importanza perchè il latte pastorizzato deve essere consumato senza subire alcun trattamento ed è quindi indispensabile che i recipienti che lo contengono giungano intatti al consumatore,

Particolari esigenze dietetiche specialmente in riguardo ai bambini possono richiedere l'uso del latte « crudo ». Tenuto conto quindi della speciale destinazione di detto latte e considerate anche le difficoltà che occorre sormontare per preservarlo in modo sicuro da pericolosi inquinamenti.

7.° Disposizioni speciali.

Il tit. VII completa, ad integrazione delle norme fissate per il latte comune, una serie di disposizioni improntate ad uno speciale rigore riguardanti le vaccherie, gli animali, il personale addetti, l'imbottigliamento e il trasporto di detto latte.

E' fuori di dubbio che l'applicazione di tali disposizioni rende la produzione del latte, di cui trattasi, particolarmente difficile ed onerosa, ma ad esse non sarebbe possibile rinunciare senza diminuire quella somma di garanzie che sono assolutamente indispensabili in considerazione del particolare uso cui tale latte viene destinato.

Le speciali garanzie che richiede la produzione di questo latte debbono, per tanto, rendere molto circospette le competenti

autorità nell'accordare le autorizzazioni prescritte al riguardo in modo che coloro ai quali essa viene concessa diano pieno affidamento sotto ogni riguardo materiale e morale.

Per quanto poi concerne i controlli da eseguirsi dall'ufficiale sanitario sul personale addetto alle vaccherie, dal veterinario comunale sulle lattifere, conviene affermare che essi non saranno mai troppo oculati e rigorosi.

Qualunque trascuratezza al riguardo potrebbe infatti dar luogo, come è facile intendere, a gravi inconvenienti igienici.

8.° Latte di capra.

Circa il tit. VIII conviene accennare al latte di capra, che ha largo consumo specialmente nel Mezzogiorno. Il sistema in uso per la produzione e la vendita di tale latte non consente di ottenere che esso possa essere raccolto in Centrali e quindi al risanamento di esso dovranno sempre provvedere direttamente i singoli consumatori facendolo bollire.

Il Regolamento prevede tuttavia adeguate norme onde ottenere che anche il latte di capra giunga al consumatore nelle migliori possibili condizioni di integrità e di igiene. Fra tali norme fondamentali, e per le quali deve esigersi rigorosa applicazione, sono quelle inerenti allo stato sanitario delle capre produttrici del latte e delle persone addette, nonchè quelle relative alle condizioni igieniche dei ricoveri.

9.° Latte di asina e di pecora.

Per il latte di asina e di pecora, in considerazione del limitato uso che ne viene fatto, il regolamento rimanda alle autorità locali le emanazioni delle relative norme. Dovrà però essere cura di tali autorità di considerar tale materia con tutta sollecitudine e con il dovuto rigore.

Le disposizioni contenute nel titolo IX non richiedono alcuna particolare illustrazione

10.° Lotta contro le mosche.

Il tit. X richiama le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche: lotta che, in confronto alle vaccherie e latterie, acqui-

sta la maggiore importanza. Del titolo XI merita un cenno di rilievo l'art. 49 che stabilisce i termini entro i quali le disposizioni regolamentari concernenti i locali e gli impianti già esistenti per la produzione ed il commercio del latte debbono trovare applicazione.

A tale riguardo le competenti autorità comunali e più particolarmente gli Ufficiali sanitari e i Veterinari comunali non dovranno stancarsi dal richiamare l'attenzione degli interessati sull'obbligo di provvedere alle necessarie sistemazioni in tempo utile onde evitare le immancabili gravi sanzioni a carico.

L'alimentazione lattea è ovunque in continuo aumento, e perciò la disciplina igienica sul latte acquista ogni giorno maggiore valore.

Con essa, se rigorosamente applicata, si compie opera di profilassi per le numerose infezioni e si tutela, in modo particolare, la salute dell'infanzia.

pel Prefetto — LICATA

256. **Commissione Provinciale di Appello delle Imposte dirette.** (C. 6 settembre 1929 n.º 22213 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Agli effetti dell'art. 32 del regol. 11 luglio 1907 n. 160 per l'esecuzione della legge sulla imposta di ricchezza mobile, comunico a V. S., per norma, e con preghiera della necessaria pubblicità, che la Commissione Prov. di Appello per le Imposte dirette di questa Provincia è così costituita per il biennio 1929-31:

Comm. D.r Licata Luigi — V. Prefetto Presidente.

Cav. Uff. Avv. Donadio Domenico — V. Presidente, membro effettivo governativo.

Cav. Uff. Scarpelli Alessandro — Membro effettivo governativo

Cav. Uff. D'Amato Raffaele — Membro supplente governativo.

Cav. Rag. Bruno Giovanni » » »

Comm. Avv. Farina Ernesto — Membro elettivo effettivo.

Cav. Avv. Festa Domenico » » »

Cav. Prof. Rocco Giovanni » » supplente.

Cav. Avv. Pagliara Alessandro » » »

Sopra profitti di Guerra.

Cav. D.r Di Sergio Amedeo — Membro effettivo governativo.
 Cav. Schiavo Vincenzo » elettivo supplente.

Fabbricati e Patrimoni.

Cav. Ing. Sica Luigi — Membro effettivo governativo.
 Cav. Ing. Barba Luigi » » »
 Comm. Ing. Santoro Giovanni — Membro elettivo supplente.
 Ing. Padula Enrico » » »

bel Prefetto — LICATA

257. **Manifestazioni sportive — preventivo nulla osta.** (C. 30 agosto 1929 n. 6295 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL. nessuna manifestazione sportiva dev'essere autorizzata, se non abbia ottenuto il prescritto nulla osta dell'Ente sportivo provinciale di questo capoluogo, da richiedersi tempestivamente e non meno di 3 giorni prima della data fissata, a cura della società promotrice.

E' occorso in qualche comune della provincia, e ciò è stato fatto presente a quest'Ufficio dall'Ente succitato, che manifestazioni sportive siano state autorizzate senza il prescritto summenzionato nulla osta. Tale inconveniente non deve assolutamente più ripetersi, per cui richiamo la personale attenzione delle SS. LL.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il reggente la Questura—MOLINA

258. **Penalità in materia di imposte dirette.** (C. 30 agosto 1929 n. 31052 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A cotesto Ufficio sarà inviato nei prossimi giorni un fascicolo contenente i testi legislativi e le istruzioni ministeriali relative alle penalità in materia di imposte dirette.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle norme contenute nei detti testi legislativi e nelle cennate istruzioni, avvertendo che a codesto Ufficio sono imposti importanti obblighi per l'inadempimento dei quali sono comminate sanzioni punitive.

Resto in attesa di ricezione della presente e del fascicolo suddetto.

Pel Prefetto -- LICATA

259. **Cauzione commerciale.** (C. 29 agosto 1929 n. 32532 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a questo Ufficio che in molti Comuni esistono ancora parecchi commercianti, con esercizio aperto al pubblico, che non hanno versato la rispettiva cauzione commerciale, o che non l'hanno debitamente regolarizzata. Interesse, pertanto, le SS. LL. a provvedere affinchè i detti commercianti si mettano in regola al più presto, rivolgendosi alla Federazione dei commercianti per tutti i chiarimenti di cui avessero bisogno in tema di regolarizzazione.

Attendo un cenno di assicurazione.

p. Il Prefetto -- LICATA

260. **Reati. Segnalazione.** (C. 24 agosto 1929 n. 2504 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ho rilevato che non sempre i Podestà della Provincia hanno fatto a quest'ufficio la segnalazione dei reati avvenuti nelle loro giurisdizioni, conformemente alle istruzioni impartite colla mia circ. del 24 gennaio corr. anno n. 787.

Richiamo le disposizioni di cui alla circ. ricordata, e ne raccomando l'esatta osservanza nell'interesse del servizio di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

Gradirò assicurazione di ricevuta e di adempimento.

Il Reggente la Questura—MOLINA

261. **Spettacoli cinematografici all'aperto.** (C. 6 settembre 1929 n.° 5184 ai Sigg. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma avverto V. S. che d'ora in poi quando si danno spettacoli cinematografici all'aperto è fatto obbligo di proiettare un films « Luce ».

Prego pertanto V. S. provvedere che tale prescrizione venga osservata rigorosamente, senza alcuna eccezione.

Assicuri.

Il reggente la Questura—MOLINA

262. **Prezzo passaporti con annessa cedola di espatrio.** (C. 5 settembre 1929 n. 6121 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico alle SS. LL. che, in seguito all'abolizione della busta di custodia da parte del Ministero degli Affari Esteri, il prezzo del passaporto col blocchetto per dati statistici è di Lire 10,00.

Prego quindi provvedere che i vaglia già diretti a questo ufficio per l'importo di lire 15,05, siano invece emessi per l'importo di lire 10,05.

Resta poi invariato l'altro vaglia di lire 80,05.

Il reggente la Questura—MOLINA

263. **Dazio di consumo. Notizie.** (C. 6 settembre 1929 n. 32956 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La prego di farmi tenere le seguenti notizie:

- 1.° Se la riscossione del dazio di consumo di cotesto Comune è tenuta in economia o in appalto.
- 2.° Nel caso dell'appalto far conoscere:
 - a) la ditta appaltatrice;
 - b) il canone che si è obbligata di corrispondere al Comune;
 - c) la scadenza dello appalto.

Attendo le dette notizie non oltre il 20 settembre corr..

Il Prefetto — DE BIASE

Comune di S. Cipriano Picentino. — *Vendita taglio 9.^a sezione bosco foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali*—Essendo stato in tempo utile presentata offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che alle ore 10 del 23 settembre prossimo si addiverrà ad un definitivo esperimento di asta per la vendita del bosco predetto, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 32760. Deposito provvisorio lire 3276, cauzione definitiva decimo del prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Termine taglio mesi 12. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

idem — *Vendita taglio 10.^a sezione bosco Foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col comune di S. Cipriano Picentino*—Essendosi verificato aumento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 28 corr., alle ore 10, avranno luogo presso la R.^a Prefettura di Salerno le aste definitive, a candela vergine, per la vendita del cennato materiale legnoso, in aumento del prezzo di lire 36010. Deposito provvisorio lire 3601, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

id. — *Vendita taglio 11.^a sezione bosco Foresta Palilli del cessato comune di Giffoni 6 Casali, ora unificato col comune di San Cipriano Picentino*—Essendosi verificato aumento di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 30 corr., alle ore 10, avranno luogo presso la R.^a Prefettura di Salerno le aste definitive, a candela vergine, per la vendita del cennato materiale legnoso, in aumento del prezzo di lire 38325. Deposito provvisorio lire 3832, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Concorsi ed esami.

R. Prefettura di Salerno. — *Esami di abilitazione ad agente o commesso daziario.* (Bando 7 settembre 1929 n. 33124 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A termine dell'art. 327 del regolamento gen. daziario, è indetta presso questa Prefettura la sessione ordinaria di esame per l'abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine del citato articolo, presentare non oltre il 20 ottobre p. v., domanda in carta da bollo da lire 2,00, corredata dai seguenti documenti:

a. atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18.^o anno di età;

b. certificato di cittadinanza;

c. certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante dichiarazione del medico comunale;

d. certificato di buona condotta;

e. certificato penale generale.

I documenti di cui alle lettere c, d, e, devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza o della loro presentazione.

Gli aspiranti dovranno altresì esibire un vaglia cartolina di lire 23,05 intestato al sig. Presidente della Commissione Esaminatrice agenti e commessi daziari presso la R. Prefettura di Salerno per tassa di esame e marca alla patente.

A quelli che non avranno conseguita l'approvazione, saranno restituite lire 3,00, importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

bel Prefetto — LICATA

Comune di Sala Consilina. — *Vice segretario.* — Si rende noto che il concorso al posto di Vice segretario, pubblicato nel N.^o 21 anno 1929 del Boll. Amm. è prorogato a tutto il 30 corr. mese.

Il Podestà—Cav. F. Vesce

Comune di S. Cipriano Picentino. — *Due posti di Guardia municipale* — Concorso per un posto per le frazioni Castiglione, Filetta e Pezzano e per un altro posto per le frazioni Capitignano, Prepezzano e Sieti. Salario lire 2500,00. Indennità caroviveri lire 840,00, prima vestizione gratuita, indennità di vestiario per ogni anno lire 250,00. Scadenza 30 settembre 1929.

Il Podestà—Cioffi

Congrega di Carità di Polla. — *Direttrice all'Asilo* — Concorso per titoli. Stipendio annuo L. 3600. Domanda e documenti da presentarsi in segreteria entro il 30 corrente.

Il Presidente—Fasano

Il Segretario—Giliberti

Congregazione di Carità di S. Cipriano Picentino. — *Segretario* — E' aperto il concorso al posto di Segretario di questa Congregazione di Carità a tutto il trenta settembre, con lo stipendio annuo lordo di lire 5000,00 e col diritto di tre decimi aumenti quadriennali. Documenti come dal manifesto. Per maggiori schiarimenti rivolgersi a quest' Ufficio di Segreteria.

San Cipriano Picentino 31 Agosto 1929. A. VII.

Il Segretario provvisorio—Michele Genovese

Il Commissario Prefettizio—A. Cioffi



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 264. Esami per segretario comunale.
- 265. Appalti degli enti locali.
- 266. Rinnovazione delle Commissioni comunali di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174.
- 267. Autoveicoli. Targhe di riconoscimento.
- 268. Rinnovazione delle licenze di macinazione.
- 269. Mancanza di notizie sulle schede di morte compilate negli stabilimenti di cura.
- 270. Estensione dell'obbligo di servizio militare al 55° anno di età.
- 271. Illuminazione edifici militari.
- 272. Sussidi di disoccupazione. Rilascio di certificati medici gratuiti.
- 273. Prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari.
- 274. Trasporto salme con automezzi.
- 275. Elenchi vetturini, facchini, corrieri ecc. all' Ufficio Regionale dei Sindacati trasportati.

COPERTINA

Cont. atti ufficiali R. Prefettura N. 274 e N. 275. — Personale dei Segretari comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

274. **Trasporto salme con automezzi.** (C. 9 settembre 1929 n. 34849 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno comunica risultargli che nel trasporto da comune a comune, mediante autoveicoli, di cadaveri, questi, non sempre, vengono chiusi, oltre che in cassa di zinco saldata a fuoco, anche in cassa esterna di legno forte, giusta le tassative prescrizioni degli art. 31 e 32 del regolamento speciale di polizia mortuaria, approvato con R. D. 25 luglio 1892 num. 448,

A giustificazione della inosservanza di dette prescrizioni, viene fatto presente che il citato regolamento non contempla il caso di trasporto di salme a mezzo di autoveicoli.

Una tale giustificazione è assolutamente inattendibile.

A prescindere dall'osservazione che il regolamento di polizia mortuaria del 1892 non poteva contemplare i trasporti automobilistici, perchè allora inesistenti, è da considerare che nei citati articoli 31 e 32 non viene fatto alcun cenno circa il sistema dei trasporti.

Soltanto l'art. 20 dispone che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alla sala di autopsia o al cimitero sarà, preferibilmente, eseguito in apposita vettura chiusa, e che qualora voglia usarsi altro mezzo speciale di trasporto, questo deve essere riconosciuto conveniente, dal punto di vista sanitario e civile, dall'autorità comunale.

In sostanza, le norme che regolano il trasporto delle salme non prescrivono alcun speciale mezzo, come non fanno divieti.

E ciò per evidenti ragioni, che si attengono anche alla posizione topografica di non pochi comuni e frazioni.

D'altra parte non è lecito supporre che l'applicazione o meno delle norme igieniche, che riguardano la traslazione delle salme, possa dipendere dalla qualità dei mezzi con cui i relativi trasporti vengono eseguiti.

Le disposizioni dei citati art. 31 e 32 sono tassative e di carattere generale ed alle stesse non deve in nessun caso derogarsi.

Che, anzi, le cautele dagli stessi articoli prescritte, debbono, a maggior ragione, essere osservate per i trasporti di salme con automezzi, in quanto è nota la possibilità di non infrequenti incidenti, che si verificano nei trasporti stessi, per cui rendesi viepiù necessario garentire l'integrità dei feretri.

Pertanto, nel caso di trasporti di cadaveri da comune a comune, i Signori Ufficiali sanitari sono tenuti ad accertarsi dell'osservanza delle norme in parola.

Assicuri dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

264. **Esami per segretario comunale.** (C. 17 settembre 1929 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale 28 agosto scorso (1) sono state fissate per i giorni 19, 20 e 21 dicembre p. v. le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, da tenersi in questa Prefettura. Le prove orali avranno inizio il giorno 22 dicembre.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, non oltre il giorno 18 novembre p. v., a questa Prefettura, la loro domanda in carta bollata, corredata dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

- 1.° Certificato di nascita;
- 2.° Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;
- 3.° Certificato penale di data non anteriore a 3 mesi a quella degli esami;
- 4.° Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Podestà del comune di origine o dai Podestà degli altri comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;
- 5.° Certificato di licenza liceale o di istituto tecnico o il diploma di scuola normale superiore o quello di istituto medio di commercio, secondo le disposizioni anteriori al R. D. 6 maggio 1923 n. 1654, o la prova di aver superato gli esami di abilitazione o di maturità preveduti negli articoli 88 e 91 del R. D. stesso, escluso qualsiasi titolo equipollente.

(1) v. B. A. anno corr. pag. 325.

Si avverte che, essendo quella ora indetta la quarta sessione di esami, che si tiene dopo l'entrata in vigore del R. D. 14 giugno 1923 n. 1449, (1) non potranno più esservi ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti nel decreto stesso indicati.

6.° Quitanza del pagamento della tassa di L. 100, da effettuarsi nella Sezione di R. Tesoreria Provinciale e del versamento di L. 30,05 nella contabilità speciale di questa Prefettura, pel funzionamento della Commissione esaminatrice.

Gli esami verteranno sulle materie indicate nell'articolo 3 del R. D. 7 aprile 1921 n. 559. (2)

Il Prefetto — DE BIASE

265. **Appalti degli enti locali.** (C. 7 settembre 1929 n. 34547 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. Preside dell'Amm.ne Prov.le, ai Capi delle Istituzioni di Beneficenze e di Assistenza della Provincia).

Per norma, comunico a V. S. la seguente circol. in data 20 agosto u. s. n. 25271 del Ministero dell' Interno:

« Ho dovuto rilevare come da parte delle Ammin. degli enti locali non sempre venga fatto uso moderato e conveniente della facoltà ad essi attribuita dalla legge, sotto determinate regole e condizioni, di avvalersi della trattativa privata nelle locazioni, alienazioni, acquisti e soprattutto negli appalti di cose ed opere. Invero, dagli organi amministrativi così dei comuni e delle provincie, come delle istituzioni pubbliche di beneficenza di maggiore importanza si tende all'abuso, su scala sempre più vasta, di tale sistema, in modo da creare una prassi, che non soltanto è in contrasto con la lettera e lo spirito delle leggi in vigore, ma che non può, nello stesso tempo, che tornare di pregiudizio agli interessi dei singoli enti od istituti, non meno che a quelli dell'economia generale.

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 173.

(2) » » 1921 » 173. Per quanto riguarda gli esami ed i programmi tenere presente la pubblicazione: Stato giuridico ed economico dei Segretari Comunali, del D.r R. Ruggi d'Aragona, edita Tip. Volpe di Salerno, pagine 61 e seguenti.

« Sotto l'aspetto giuridico basta infatti, senza citare le disposizioni di carattere speciale esistenti in materia, richiamarsi al preciso tenore delle norme contenute negli art. 52 e 92 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2839, per i comuni e le provincie, nell'art. 10 del R. D. 30 dic. 1923 n. 2841, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a quelle che disciplinano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità gen. dello Stato. Dal complesso di siffatte disposizioni, si delinea chiaramente il principio che, per i contratti degli enti autarchici, il metodo dell'asta pubblica deve costituire la regola, quello della trattativa privata l'eccezione, la quale a sua volta deve trovare la sua base giustificativa in particolari motivi da richiamarsi nello speciale provvedimento di autorizzazione, riservato alla competente autorità di controllo (Prefetto o Ministero, secondo i casi). Ma, in realtà, la pratica si è talmente allontanata dal precetto della legge fino ad invertire il principio fondamentale cui, come si è detto, è informata la legislazione in materia, in modo, cioè che il sistema dei partiti privati (e, soprattutto, quello della privata trattativa) è venuto quasi a costituire la regola e quello dei pubblici incanti l'eccezione. Così, affitti, alienazioni, forniture, provviste, esecuzione di lavori di ogni genere ecc. sono in parte considerevoli collocati col metodo della trattativa privata, senza peraltro che dal tenore dei provvedimenti di autorizzazione, emanati dall'autorità competente, traspaia spesso alcuna ragione plausibile atta a giustificare la deroga al sistema normale dell'asta pubblica ed anche a quello della licitazione privata.

« Dal punto di vista pratico sono evidenti i danni che ne derivano alle pubbliche amministrazioni, in quanto la soppressione della concorrenza, con la eliminazione di ogni forma di gara effettiva (anche se la trattativa privata sia temperata col procedimento della così detta gara ufficiosa) impedisce il concorso delle offerte, favorendo in conseguenza la rigidità dei prezzi e precludendo l'adito ad ogni possibilità di miglioramento a favore dell'amministrazione,

« Ma anche a prescindere dal maggior onere, che spesso ne deriva all' ente pubblico e, per inevitabile riflesso, ai contribuenti, non sono da trascurare altre dannose ripercussioni di ordine generale connesse alla situazione di privilegio, che talora si viene a costituire a favore di alcune ditte e a danno di altre non meno meritevoli di considerazione, determinando un senso di sfiducia nell'obiettività di giudizio delle amministrazioni pubbliche in questa materia, e ingenerando sospetti, sia pure ingiustificati, di parzialità e di favoritismi; il che è assolutamente inammissibile in regime Fascista.

« Con ciò, non vuol certo affermarsi che anche la trattativa privata non si manifesti talvolta utile ed opportuna. Ma occorre, però, che essa sia *sistematicamente* ricondotta entro il ristretto campo delle eccezioni, quando cioè le aste o le licitazioni siano andate deserte, e in ogni caso in cui ricorrano le speciali ed eccezionali circostanze previste dall'art. 41 del reg. per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità gen. dello Stato, approvato con R. Decreto 23 maggio 1924 n. 827.

« Ma in ogni altro caso, quando beninteso il sistema normale dell'asta pubblica non offra possibilità o convenienza pratica di attuazione, è sempre da preferirsi il metodo della licitazione privata, che presenta infatti per l'amministrazione maggiori prospettive di vantaggi sotto ogni riguardo, in quanto consente la gara delle offerte tra le ditte ritenute più idonee al caso speciale, sempre che le licitazioni abbiano luogo nelle precise forme e con le garanzie stabilite dall'art. 89 del citato regolamento ».

Il Prefetto — DE BIASE

226. **Rinnovamento delle Commissioni Comunali di cui al R. D. L. 16 dic. 1926 n. 2174.** (C. 10 settembre 1929 num. 33732 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Col dicembre p. v. compiono 3 anni da che furono istituite le Commissioni Com., di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926 num. 2174, (1) incaricate di deliberare sulle concessioni delle licenze di commercio.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

Per la grande delicatezza del compito di tali Commissioni il Ministero dell' Economia Naz. ritiene opportuno che esse siano rinnovate periodicamente e precisamente a distanza di 3 anni.

Prego perciò le SS. LL. di provvedere perchè prima del 1.º gennaio 1930 si proceda alla rinnovazione delle Commissioni in oggetto.

A tale effetto le SS. LL. ai sensi dell' art. 3 del R. D. L. sopracitato, lettere *b*, e *c*, dovranno subito rivolgersi alla Federazione Prov. Fascista dei Commercianti per la designazione dei due membri di sua competenza ed alle Federazioni Prov. dei Sindacati Fascisti dei Commercianti, degli Industriali e degli Agricoltori, o al Presidente del Comitato dei Segretari Prov. e dei Sindacati intellettuali, a scelta della S. V., per la designazione degli altri due membri.

Nulla vieta che coloro i quali scadono dall' ufficio possano essere rieletti, per quanto sia raccomandato che, in linea generale, si provveda ad immettere nelle Commissioni sempre elementi nuovi.

Attendo assicurazione di adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

267. Autoveicoli—Targhe di riconoscimento—R. D. L. 2 dicembre 1928 n. 3179. (C. 14 settembre 1929 n. 33618 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. 24 agosto u. s. n. 10582 del Ministero delle Comunicazioni:

« L' art. 76 del R. D. L. 2 dic. 1928 n. 3179 fa obbligo ai proprietari di autoveicoli, comminando le relative sanzioni per i trasgressori, di curare, fra l' altro, che le targhe di riconoscimento siano mantenute costantemente in modo da poter essere lette agevolmente, anche a distanza, da chi circoli sulla strada.

Avviene però sovente che per molteplici motivi le targhe di riconoscimento subiscano tali deterioramenti da renderne non

facile la lettura ed esponendo, di conseguenza, i proprietari degli autoveicoli sui quali esse sono applicate, ad incorrere nelle sanzioni di cui al citato articolo.

Poichè in simili casi si rende necessaria la sostituzione delle targhe deteriorate, allo scopo di disciplinare le modalità di tale sostituzione, dispongo quanto appresso:

Il proprietario di un autoveicolo, per procedere alla sostituzione della targa di riconoscimento, resasi per deterioramenti illeggibile, deve presentare, per il tramite della Prefettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato, all'Ufficio incaricato della distribuzione delle targhe, apposita istanza, in doppio originale, uno dei quali sarà restituito dalla Prefettura all'interessato, con l'indicazione della data della presentazione, per essere esibito ai funzionari ed agenti in caso di contestazione di contravvenzione e l'altro trasmesso all'Ufficio di distribuzione predetto.

La consegna della nuova targa al richiedente deve essere effettuata, da parte dell'ufficio incaricato della distribuzione, entro 15 giorni da quello della data di presentazione della domanda. L'Ufficio stesso, all'atto della consegna della nuova targa, ritirerà quella deteriorata, che, a sua cura, deve essere distrutta, nonchè l'esemplare della domanda in possesso del richiedente.

Dell'avvenuta consegna della nuova targa sarà data comunicazione immediata alla Prefettura, alla quale deve essere anche restituito, per l'annullamento, l'esemplare della domanda ritirata.

Si pregano le SS. LL. di dare la maggiore diffusione alla presente, facendo rilevare che coloro i quali seguitino a circolare con autoveicoli muniti di targhe di riconoscimento illeggibili e sprovvisti del documento rilasciato nei modi anzidetti, che provi la richiesta della sostituzione della targa, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 76 del R. D. 2 dic. 1928 n. 3179 ».

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

268. **Rinnovazione delle licenze di macinazione.** (C. 7 settembre 1929 n. 34549 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' stato richiesto al Ministero dell' Economia Naz., se, nel procedere al rinnovo delle licenze di macinazione per il 1929 rilasciate in base all'art. 2 del R. D. Legge 12 agosto 1927 n. 1580, (1) sia necessario ritirare il vecchio documento per sostituirlo con uno nuovo o se, invece, basti applicare altra marca da bollo sulla licenza rilasciata in precedenza, apponendovi la dichiarazione di validità per il nuovo anno.

E' stato richiesto inoltre se le domande per il rinnovo delle licenze medesime debbano essere redatte su carta libera, oppure su carta da bollo da L. 2.

Si porta a conoscenza delle SS. LL. che, interpellato in proposito il competente Ministero delle Finanze — Dir. Gen. Tasse sugli Affari — questo ha comunicato che, a termini dell' art. 14 del sopracitato decreto legge, le licenze per l'esercizio della industria della macinazione sono esenti da tassa di bollo. Conseguentemente debbono considerarsi pure esenti da tassa di bollo le rinnovazioni annuali di dette licenze, sia che ad esse si provveda mediante apposizione di un visto da parte del Prefetto ovvero con la formazione di un nuovo documento.

Giusta poi l'art. 9 dello stesso R. Decreto legge n. 1580, è soggetta a tassa di bollo da L. 2 la domanda per ottenere la licenza per l'esercizio della industria della macinazione dei cereali. Come pure è soggetta a tassa di bollo la domanda di rinnovazione prescritta dall'art. 11 del già ricordato R. D. Legge.

Tanto si comunica a V. S. per opportuna norma degli interessati.

Il Prefetto — DE BIASE

269. **Mancanza di notizie sulle schede di morte compilate negli stabilimenti di cura.** (C. 10 settembre 1929 n. 34588 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica ha dovuto constatare come,

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 330.

spesse volte, le schede di morte Mod. B e B bis, compilate negli ospedali, nei manicomi, nei brefotrofi e in tutti gli stabilimenti di cura e di ricovero in genere, manchino di alcune notizie e specialmente delle seguenti:

la professione del defunto e quella del capo famiglia quando capo famiglia non era il defunto stesso;

l'indicazione della legittimità nei bambini al disotto dei 5 anni;

lo stato civile;

la data di nascita del defunto.

Inoltre uno dei rilievi più importanti che sia stato fatto, durante i lavori di revisione del materiale di statistica demografica, è la poca precisione con la quale viene indicata, sulle schede in oggetto, la diagnosi della causa di morte dei ricoverati in manicomio.

Essendo la conoscenza di tali notizie di somma importanza per indagini statistiche, si prega la S. V. di richiamare l'attenzione dei dirigenti gli stabilimenti di cura e di ricovero pubblici esistenti in codesto Comune perchè sia usata la più grande esattezza nella compilazione delle schede di morte Mod. B e B bis, e non sia omessa alcuna delle notizie in esse richieste.

Ciò eviterà un inutile carteggio ed una perdita di tempo per l'Istituto e per i vari Enti, dando una maggiore speditezza ai lavori.

Il Prefetto — DE BIASE

270. Estensione dell'obbligo di servizio militare al 55.^o anno di età.
(C. 12 settembre 1929 n. 3867 ai Podestà e Commissari Prefett. dei Comuni della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. per effetto dell'art. 1 della legge 27 giugno 1929 n. 1144 che, a modificazione dell'art. 9 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R.^o Decreto 5 agosto 1927 n. 1437, estende l'obbligo degli iscritti di leva arruolati fino al 31 dic. dell'anno in cui compiono il 55.^o anno di loro età, vengono a ricadere nell'obbligo sud-

detto i militari delle classi già sciolte, nati negli anni dal 1874 al 1889.

Occorre, pertanto, che la posizione matricolare dei militari di cui trattasi sia ripresa in esame per la sistemazione dei relativi ruoli 57 e fogli matricolari mod. 59 presso i Distretti di leva, e quindi per la conseguente sistemazione dei ruoli 71 B. della forza in congedo, secondo le disposizioni contenute nella circ. n. 486, pubbl. nella dispensa 43 del Giornale Militare Ufficiale del 9 agosto 1929.

Perchè a tale sistemazione possa procedersi sollecitamente, occorre che i Distretti stessi abbiano esatta conoscenza dei nomi dei militari delle suddette classi, che siano tuttora in vita ed abbiano la residenza nella propria giurisdizione.

A tale fine rendesi necessario che gli uffici comunali, come è detto nel n. 5 della circ. sopra richiamata, consultando i registri degli atti di stato civile e quelli di anagrafe, compilino e trasmettano ai Distretti competenti, incominciando dalla classe più giovane, appositi elenchi, distinti per anni di nascita, in cui siano indicati i nomi di tutti i maschi della suddetta classe morti, espatriati o che abbiano fissata la loro residenza in altro comune, ed, infine, di quelli che, nati altrove, abbiano fissata la loro residenza nel comune stesso.

Qualora gli Uffici comunali abbiano in regola i ruoli matricolari comunali, potranno desumere da essi i dati necessari per la formazione degli elenchi in parola.

Affinchè poi al lavoro possa procedersi gradualmente, senza che abbiano a verificarsi soste dannose, sarà opportuno che gli Uffici Comunali, appena compilato l'elenco per una classe, lo trasmettano al Distretto, salvo a procedere alla trasmissione dei successivi elenchi a mano a mano che siano compilati.

Si pregano, pertanto, le SS. I.L. di voler impartire, con ogni sollecitudine, in relazione a quanto sopra, le necessarie disposizioni, con viva raccomandazione di voler corrispondere sempre a qualsiasi richiesta di elementi o chiarimenti fosse a loro rivolta dai Distretti.

Si attende un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

271. **Illuminazione edifici militari.** (C. 11 settembre 1929 n. 35002 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per corrispondere alle premure del Ministero della Guerra, si prega le SS. LL. di coadiuvare, ove ne siano richiesti, con ogni impegno, nei limiti della propria competenza, l'Amministrazione militare nei suoi giusti sforzi miranti ad assicurare migliori e più eque condizioni di tariffa nei contratti concernenti la illuminazione degli edifici militari.

Il Prefetto — DE BIASE

372. **Sussidi di disoccupazione. Rilascio di certificati medici gratuiti.** (C. 9 settembre 1929 n. 34544 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'art. 44 del reg. approvato con R. D. 7 dic. 1924, n. 2270, sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, stabilisce che l'assicurato, nei casi di licenziamenti dipendenti da infermità o da invalidità, per essere ammesso al sussidio di disoccupazione, deve presentare un certificato medico, dal quale risulti che abbia riacquisitato la capacità al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici, che sono venuti a mancargli.

Il Ministero dell'Economia Naz. ha fatto ora presente che si verifica sovente il caso di disoccupati, che non possono conseguire il sussidio cui avrebbero diritto, per non potersi procurare gratuitamente il certificato medico di cui è fatto cenno, e per non essere, d'altra parte, in grado di sostenere le spese pel conseguimento a pagamento dell'attestato; spese che, del resto, verrebbero spesso ad assorbire l'intero ammontare del sussidio spettante all'assicurato.

Sono evidenti le considerazioni che impongono di eliminare siffatto inconveniente, che, dal punto di vista morale, appare davvero incompatibile con le finalità altamente sociali ed umanitarie della legge.

Ciò premesso, si osserva che nei casi d'infermità, o di inva-

lidità temporanea, tre sono le ipotesi, che più frequentemente si possono presentare:

1.° che l'assicurato, iscritto nell'elenco dei poveri, sia stato curato a casa propria dal medico condotto;

2.° che l'assicurato, non iscritto nell'elenco, sia stato curato ugualmente a casa propria dal medico condotto o da un libero esercente;

3.° che il medesimo, iscritto o non iscritto nell'elenco, sia stato durante la infermità degente, o curato ambulatoriamente in un ospedale, o dispensario, o altro pubblico luogo di cura.

Nella prima ipotesi, è ovvio che il medico condotto, come ha l'obbligo dell'assistenza sanitaria gratuita, ha anche l'obbligo del rilascio del certificato che, in sostanza, ne è una diretta conseguenza.

Nell'ipotesi poi che l'assicurato sia stato curato in ospedale o altro luogo di cura, non vi è dubbio che le amministrazioni che presiedono a tali istituti rilasceranno gratuitamente i certificati in parola.

L'ipotesi che, in relazione a tali finalità, presenta maggiori difficoltà, è quella della cura dell'assicurato da parte del medico libero esercente.

In questa ipotesi è chiaro che manca l'obbligo della gratuità del certificato.

In tal caso e in ogni altra eventualità, che impedisca agli assicurati un certificato gratuito, dispongo, ai sensi dell'art. 29 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889, che gli ufficiali sanitari rilascino senza compenso il certificato in oggetto.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

273. **Prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari.** (C. 9 settembre 1929 n. 34305 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Comunico per norma la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« L'art. 4 del R. D. Legge 16 dicembre 1926 n. 2174, (1) convertito in legge con la legge del 18 dicembre 1927 n. 2501, ha, come è noto alle EE. LL. modificata la disposizione dell'art. 109 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov., condizionando la facoltà dei Comuni di fissare i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari all'obbligo di

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 3.

preventivi accordi con i consigli prov. dell' Economia e le organizzazioni sindacali interessate.

« La ragione della legge è chiara e precisa: si è voluto condizionare l'esercizio di una facoltà d'imperio, attribuita all'autorità municipale, ai necessari preventivi contatti e accordi tecnici coi Consigli Prov. dell' Economia e con le organizzazioni sindacali interessate, opportuni ed utili per illuminare il consiglio ed il giudizio; ma male interpreterebbe la lettera e lo spirito della disposizione in parola, chi credesse di argomentarne la negazione della podestà di deliberare nell'autorità municipale in materia di calmieri di generi alimentari, intendendo gli accordi preventivi voluti dal legislatore nel senso privatistico contrattuale, estraneo alla materia e non consono alla ragione del diritto pubblico amministrativo.

« Come è noto alle EE. LL., con circ. del Ministero dell' Economia Nazionale del 28 novem. 1927 n. 850, vennero date istruzioni perchè, invece di prendere accordi con i Consigli Prov. della Economia e con le organizzazioni Sindacali interessate, i Comuni, prima di deliberare in materia di prezzi di vendita al minuto di generi alimentari, sentissero i Comitati Prov. intersindacali.

« Peraltro, con successiva circ. 17 settembre 1928 n. 3 dello stesso Ministero dell' Economia Naz. (Comitato Centrale Annuario), vennero regolarmente restituite ai Consigli Prov. dell' Economia le funzioni di controllo sui prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari.

« Il Ministero scrivente, ad evitare che le infrazioni ai calmieri rimangano senza sanzione per questioni di mera forma, prega le EE. LL. di invitare i Comuni ad attenersi strettamente all'art. 4 del R. Decreto Legge 16 dic. 1926 n. 2174, che deve ritenersi pienamente in vigore, perchè mai abrogato con successiva valida disposizione legislativa, interpellando sia i Consigli Prov. dell' Economia, sia le organizzazioni sindacali interessate, prima di fissare i prezzi di vendita al minuto dei principali generi alimentari ».

Gradirò ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

275. **Elenchi vetturini, facchini, corrieri ecc. all'Ufficio regionale dei Sindacati trasporti.** (C. 7 settembre 1929 n. 34554 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta a quest'Ufficio che gli elenchi rimessi dalla S. V. al Fiduciario dell'Ufficio regionale sindacati trasporti sono incompleti, e per alcune categorie negativi, mentre per le medesime non mancano i tesserati.

Poichè tali notizie occorrono per la compilazione delle matricole, di cui al R. D. 1802 del 27 luglio 1928 - VII, e per virtù delle disposizioni dell'art. 81 di detto R. D., prego le SS. LL. di rimettere al seguente indirizzo, con cortese sollecitudine, l'elenco completo di cui all'oggetto, comprendendovi tutti quelli appartenenti alle categorie emarginate, niune escluse.

« Ufficio regionale Campano dei sindacati fascisti dei trasporti terrestri Galleria Umberto 1° - Napoli ».

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Promozione.

Comm. Sciaraffa Filippo, segretario capo di 1ª classe titolare del Comune di Salerno, è promosso segretario generale di 2ª classe, restando confermato al Comune di Salerno. (Decreto Pref. 19 sett. 1929).

Sospensione dal servizio.

Trivelli Emilio, Segretario com. di Casalvelino, sospeso perchè sottoposto a procedimento penale. (Decreto pref. 12 settembre 1929).

Aste, appalti ecc.

Comune di Castelnuovo di Conza. — *Vendita taglio bosco difesa o Torretta.* — Essendo stata fatta offerta di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione, si rende noto che il giorno 3 ottobre p. v. alle ore 10 seguirà nella R. Prefettura di Salerno un'asta definitiva, a candela vergine, per la vendita del bosco suddetto in aumento della base di lire 435,130. Offerte in aumento non inferiori lire 800. Deposito provvisorio lire 43513, cauzione definitiva lire 30,000 e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi R. Prefettura di Salerno.

Comune di Casalbuono. — *Vendita materiale legnoso dei boschi* che seguono, i quali sono stati aggiudicati provvisoriamente:

- a) *Taglio bosco Serrantoniello* alla Società A. Indust. Forestali Roma per lire 150,250;
- b) *Taglio bosco Pietravelluso S. Antonio*, alla detta Società per lire 46,500;
- c) *Taglio bosco Pattano* al sig. Filizzola Antonio di Lagonegro per lire 55,600.

Il termine per produrre offerte in grado di ventesimo, corredate dai prescritti depositi e documenti scadrà Sabato 28 corr. alle ore 12.

Per chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà—Comm. G. Ferrara

Comune di Nocera Inferiore. — *Vendita legname 10.^a sezione bosco Montalbino* — L'asta avrà luogo il 23 corrente nella Casa comunale, in aumento del prezzo di lire 46076, col sistema della candela vergine. Deposito provvisorio lire 5000, cauzione definitiva lire 5000. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Lacquaniti

Concorsi.

Comune di Cava dei Tirreni (Stazione di soggiorno e turismo, ufficialmente riconosciuta con D. M. 30 giugno 1928) — *Concorso al posto di Veterinario Comunale* — Concorso per titoli. **Scadenza 30 ottobre p. v.** — **Stipendio** annuo lordo **L. 8000,00**, aumentabile di un decimo ogni quattro anni e per quattro volte — Documenti di rito, come dal bando originale pubblicato in data 18 corr., e certificati di esito di leva e di iscrizione in un albo dei veterinari del Regno, tutti in bollo e legalizzati a norma di legge. Tassa di concorso L. 50,00—Il nominato dovrà assumere servizio non oltre 15 giorni dalla nomina—Per chiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria Comunale. — Il presente annulla i due precedenti del 10 e 14 corrente.

Il Podestà Della Monica

Comune di Eboli — *Veterinario condotto.* — Concorso per titoli. **Scadenza 31 ottobre p. v.** — **Stipendio** annuo lordo lire 7000, oltre lire 2500 indennità di cavalcatura, con esclusione della indennità di carovivere. Lo stipendio è suscettibile di 4 aumenti quadriennali del decimo. Documenti di rito. Età non superiore 35 anni, salvo eccezioni di legge. Certificati esito di leva e di iscrizione in un albo dei Veterinari del Regno. Tassa concorso lire 50.15. Il nominato dovrà assumere servizio non oltre 15 giorni dalla nomina. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

Il Commissario Prefettizio — Amendola

Pubblicazioni

G. Capriotti—**I diritti di segreteria, di stato civile e di conciliazione** secondo le ultime disposizioni. — Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani lire 6,50.

L'autore, con intendimento pratico, svolge tutta la complessa materia, modificata da recenti disposizioni, in uno dei volumetti della « Biblioteca pratica raccolta Ostinelli », Nell'appendice al volume sono riportate le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali si riscuotono i cennati diritti. Il libro è di indubbia utilità per gli uffici comunali.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede. Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

276. Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato (R. D. 9 agosto 1929 n. 1517).
277. Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. (L. 24 giugno 1929 n. 1159).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

278. Farmacopea Ufficiale del Regno. V ediz. Tabella di libera vendita.
279. Istruzione per la compilazione delle schede di nascita.
280. Ruoli matricolari presso i Comuni.
281. Registro di popolazione.
282. Lotta contro le mosche.
283. Rinnovazioni delle Commissioni comunali di cui al R. D. L. 16 dicembre 1926 N. 2174.
284. Monta pubblica cavallina ed asinina.

COPERTINA

Cont. atti ufficiali R. Prefettura N. 284 — Associazione prov. fascista del pubblico impiego di Salerno. Comunicato ai Segretari e Vice Segretari Comunali. — Personale dei Segretari comunali. — Aste, appalti ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

284. **Monta pubblica cavallina ed asinina.** (C. 17 settembre 1929 n. ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Cominciano a pervenire a quest'Ufficio domande intese ad ottenere l'attestato d'approvazione di cavalli e di asini stalloni per adibirli alla monta pubblica.

Per evitare inutile corrispondenza, con riferimento a precedente corrispondenza e specialmente alla mia circ. n. 34993 del 16 Nov. 1925, pubbl. nel Bollettino Ammin. d. a. n. 2122 (coperlina), prego le SS. LL. di richiamare con pubblici bandi o con altri mezzi e disposizioni l'attenzione dei proprietari interessati sull'art. 2 del regolamento per la monta pubblica cavallina ed asinina, approvato con R. D. 3 settembre 1926 n. 1642.

Giusta le disposizioni contenute in detto articolo, i proprietari di questa Provincia, che intendono destinare cavalli stalloni od asini stalloni alla monta di giumento o asine di proprietà altrui, debbono inviare una domanda di preventiva approvazione al sig. Presidente della Commissione per lo esame dei cavalli stalloni e degli asini stalloni, presso la Direzione del Deposito di S. Maria C. V., entro il 15 ottobre p. v..

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio del possessore dei cavalli o degli asini stalloni;

b) nome, età, razza, genealogia e mantello dei singoli stalloni, dei quali si chiede l'approvazione;

c) località nelle quali i singoli stalloni debbono esercitare la monta ed ammontare della tassa, che si vuole esigere per ogni cavalla od asina coperta.

Con l'occasione, allo scopo di assicurare ovunque nella provincia la precisa applicazione delle disposizioni contenute nel R. D. L. 13 agosto 1926 n. 1550, e nell'art. 14 della detta legge organica sulla produzione rootecnica del 29 giugno 1929 n. 1367, prego le SS. LL. di stimolare iniziative per l'impianto nel Comune di propria giurisdizione di stazioni di monta pubblica cavallina ed asinina.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

276. **Disposizioni integrative circa l'uso degli stemmi e sigilli dello Stato.**
(R. D. data 9 agosto 1929 n. 1517, pubb. Gazz. Uff. n. 214 del 13 settembre 1929).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il regio decreto 27 marzo 1927, n. 1048, contenente disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato; (1)

Visto il regio decreto 11 aprile 1929, n. 504, concernente la foggia e l'uso dello stemma e del sigillo dello Stato; (2)

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (3)

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono abrogati il regio decreto 27 marzo 1927, n. 1048, e tutte le disposizioni in contrasto con il regio decreto 11 aprile 1929, n. 504, e con il presente decreto.

Art. 2. — Gli stemmi ed i sigilli delle Amministrazioni statali attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con altri che portino impresso lo stemma dello Stato approvato con il regio decreto 11 aprile 1929, n. 504.

(1) v. B. A. anno 1927 pag. 225.

(2) v. B. A. anno 1929 pag. 165.

(3) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

Lo stemma predetto dovrà fregiare anche i sigilli dei notai, a decorrere dal 10 novembre 1929.

Art. 3. — I sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato da usarsi dalle Amministrazioni statali e dai notai debbono essere esclusivamente quelli fabbricati dalla Regia Zecca.

Art. 4. — Il primo capoverso dell' art. 64 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, num. 297, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo del Podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».

All'allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma precedente, è sostituito l'allegato n. 1 al presente decreto.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI—ROCCO—MOSCONI

Norme relative alla fascia del Podestà.

La fascia del Podestà deve portare ricamato sulla fascia anteriore dei due lembi il piccolo stemma (senza manto) dello Stato, di cui all' art. 2 del regio decreto 11 aprile 1929 — VII, num. 504.

Lo stemma deve avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e della larghezza di centimetri otto.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma deve intercorrere tanta distanza quanta ne esiste fra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:

MUSSOLINI

277. Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi (1) (L. 24 giugno 1929 n. 1159 pubb. G. U. 16 luglio 1929 n. 164).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purchè non professino principii e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero.

Art. 2. Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.

Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3. Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5. La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

(1) v. per il matrimonio innanzi ai ministri del culto cattolico B. A. anno corr. pag. 213.

Art. 6. I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Art. 7. Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8. Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del Codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

Art. 9. Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del Codice civile.

L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua itaziana nelle forme stabilite dagli art.li 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10. L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di ma-

trrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11. Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'uffiziale dello stato civile.

Art. 12. Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge.

Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Art. 13. Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. (1)

Art. 14. Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO.

(1) cioè il 17 settembre 1929.

b) Atti ufficiali della R. Prefettura

278. **Farmacopea Ufficiale del Regno, V edizione.** — **Tabelle di libera vendita.** (C. 27 agosto 1929 n. 32875 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'osservanza, trascrivo la seguente circol. del Ministero dell' Interno n. 20500-3-1-U723199:

« 1.° — Nella Gazz. Uff. n. 179 del 2 corr. è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio u. s. con cui si stabilisce al 1.° nov. 1929 la data di entrata in vigore della nuova Farmacopea Ufficiale del Regno (V ediz.) e si apportano alcune modificazioni alle Tab. V e VI di detta Farmacopea, approvata con precedente decreto del 16 dic. 1928.

Mentre questo Ministero si riserva di trasmettere un esemplare del nuovo Codice farmaceutico, ritiene opportuno di richiamare l'attenzione delle LL. EE. sulle Tab. V e VI (corrispondenti alle Tab. IX e X della Farmacopea Ufficiale IV ediz.) contenenti l'elenco dei prodotti iscritti nella Farmacopea, la cui vendita, però, può essere fatta fuori delle farmacie.

2.° — E' noto alle LL. EE. che in virtù dell' art. 18 della legge 22 maggio 1913, n. 468 sull' esercizio delle farmacie, la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve effettuarsi nelle farmacie, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

Sono, poi, considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali.

Tale disposizione trova il suo fondamento nello spirito della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica. E' fuori dubbio, infatti, che lo smercio e la preparazione dei medicinali, in quanto sono destinati ad uso di medicamento, debbano essere affidati ad un professionista diplomato, il quale offra garanzie al pubblico della sua capacità e sia sottoposto ad una particolare vigilanza e controllo.

Ma la restrizione alla libertà di commercio dei medicinali non sarebbe stato possibile applicarla, per evidenti ragioni, a tutti i prodotti,

Vi sono infatti sostanze, le quali, sebbene abbiano carattere di medicinali, vengono adoperate anche per scopi dietetici e tecnici.

Pertanto l'art. 17 della legge citata dispone, fra l'altro, che alla Farmacopea Ufficiale del Regno debbano essere uniti:

a) l'elenco dei prodotti iscritti nella Farmacopea, la vendita dei quali è libera a chiunque senza restrizione;

b) l'elenco dei prodotti iscritti nella Farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza di determinate norme ed in quantità non inferiori a quelle indicate nell'elenco medesimo.

Le norme per la vendita al pubblico dei prodotti, di cui al suindicato elenco, sono contenute nell'art. 44 del regol. 13 luglio 1914, n. 829 per la esecuzione della legge surricordata.

3.° — Con la nuova Farmacopea sono state apportate alle Tabelle di che trattasi notevoli modificazioni.

La tab. V, infatti, (già IX), in cui erano inclusi 50 prodotti, ne comprende ora soltanto 9 e cioè:

1. Anidrite arseniosa gr. 50. 2. Essenza di trementina gr. 500. 3. Gemme di pino gr. 200. 4. Gomma gotta gr. 50. 5. Mercurio gr. 50. 6. Mercurio bicloruro gr. 100. 7. Potassio idrato gr. 50. 8. Ratania radice gr. 100. 9. Sodio idrato gr. 50.

In detta tabella sono state comprese le Gemme di pino che già figuravano tra le sostanze di libera vendita.

4.° — La Tab. VI (già X) elenca 144 sostanze.

Di esse 90 erano comprese nella vecchia tabella e cioè:

1. Aceto aromatico. 2. Aceto di vino. 3. Acido citrico. 4. Acido cloridrico concentrato. 5. Acido nitrico concentrato. 6. Acido solferico concentrato. 7. Acido tartarico. 8. Acqua distillata. 9. Alcool. 10. Amido. 11. Ammoniaca. 12. Anice. 13. Anice stellato. 14. Arancio amaro. 15. Assenzio. 16. Benzoino. 17. Bicar-

bonato di sodio. 18. Borato di sodio. 19. Camomilla comune e romana. 20. Canfora. 21. Cannella. 22. Carbonato di ammonio. 23. Carbonato di potassio. 24. Carbonato di sodio. 25. Carbone vegetale. 26. Catrame vegetale. 27. Cedro. 28. Cera. 29. Cicoria. 30. Cloruro di ammonio. 31. Cloruro di calce. 32. Cloruro di sodio. 33. Cluclearia. 34. Colla di pesce. 35. Colofonia. 36. Essenza di anice. 37. Essenza di cannella. 38. Essenza di cedro. 39. Essenza di garofani. 40. Essenza di lavanda. 41. Essenza di menta. 42. Essenza di rosmarino. 43. Etere di petrolio. 44. Eucalipto. 45. Finocchio. 46. Garofani. 47. Gelatina. 48. Genziana. 49. Ginepro. 50. Gomma adragante. 51. Gomma arabica. 52. Grasso suino. 53. Guajaco. 54. Iride. 55. Lauro. 56. Lavanda. 57. Limone. 58. Liquorizia. 59. Maggiorana. 60. Malva. 61. Mandorle. 62. Melissa. 63. Menta. 64. Miele. 65. Mirra. 66. More di rovo. 67. Naftalina. 68. Noce moscata. 69. Olio di lino. 70. Olio di olive. 71. Paraffina solida. 72. Pece di Borgogna. 73. Rosa rossa. 74. Rosmarino. 75. Salvia. 76. Sambuco. 77. Sanguisughe. 78. Sciroppo di more. 79. Sciroppo semplice. 80. Senape nera. 81. Silicato potassico. 82. Solfato ferroso greggio. 83. Solfo greggio. 84. Talco. 85. Tamarindo. 86. Tiglio. 87. Timo. 88. Trementina. 89. Vaselina. 90. Zucchero.

5.° — Nella stessa Tab. VI di libera vendita sono stati inclusi i seguenti 26 prodotti, che prima figuravano nella Tabella IX:

1. Acido acetico concentrato. 2. Acido borico. 3. Acido gallico. 4. Acido tannico. 5. Acqua ossigenata. 6. Aldeide formica. 7. Allume di potassa (Solfato di alluminio e di potassio). 8. Argento nitrato. 9. Catecù. 10. Cetina. 11. Collodio. 12. Cresolo. 13. Cresolo saponato. 14. Glicerina. 15. Lanolina. 16. Licopodio. 17. Luppolino. 18. Piombo acetato neutro. 19. Piombo protossido. 20. Potassio bromuro. 21. Potassio clorato. 22. Potassio nitrato. 23. Potassio solfuro. 24. Rame solfato. 25. Triossimetilene. 26. Zinco ossido.

6.° — Sempre alla tab. VI sono state aggiunte le 28 nuove sostanze sotto elencate:

1. Acqua fiori di arancio. 2. Acqua ragia. 3. Acqua rose. 4. Argento in fogli. 5. Caolino. 6. Carbonato di magnesio in pani. 7. Cardamono. 8. Conserva di prugne. 9. Cotone idrofilo non F. U. 10. Essenza di eucalipto. 11. Essenza finocchio. 12. Essenza fiori arancio amaro. 13. Essenza ginepro. 14. Essenza limone. 15. Essenza di senape. 16. Farina di lino. 17. Garza non F. U. 18. Grasso bovino. 19. Legno quassio. 20. Pepe nero. 21. Potassio bicromato. 22. Sapone di potassa. 23. Sciroppo di arancio. 24. Sciroppo di limone. 25. Seme di lino. 26. Sodio iposolfito. 27. Solfato di calcio disidratato. 28. Zafferano.

7.° — Infine è da far presente che le sostanze: 1. Albumina d'uovo secca; 2. Salep; 3. Sapone animale; 4. Vino di marsala e 5. Viola mammola, sono state soppresse dalla nuova Farmacopea e sono, quindi, di libera vendita.

8.° — Non figurano nelle nuove tabelle i seguenti prodotti, già inclusi nella Tab. IX :

1. Balsamo copaive, 2. Balsamo del Perù. 3. Balsamo del Tolù. 4. Cloroformio. 5. Coca (foglie). 6. Etere. 7. Fenolo crist. o liq. 8. Fosfato di sodio. 9. Jodio. 10. Joduro di potassio. 11. Olio di mandorle dolci. 12. Olio di ricino. 13. Solfato ferroso. 14. Solfato zinco. 15. Tartrato acido di potassio, ed i seguenti altri, già compresi nella Tab. X: 1. Altea; 2. Lichene islandico.

In conseguenza la vendita al pubblico dei suindicati prodotti è riservata unicamente ai farmacisti.

9.° — Ciò premesso, poichè ai sensi del citato decreto ministeriale 14 luglio 1929 la nuova Farmacopea Ufficiale entrerà in vigore col 1.° nov. corr. anno, è fuori dubbio che, fino a tale data, i droghieri ed i non farmacisti possono seguitare a vendere, sempre, ove ne sia il caso, sotto l'osservanza del disposto per i veleni, i prodotti di cui al precedente n. 8.

10.° — Questo Ministero, poi, ritiene che possa essere consentita fin da ora la vendita al pubblico da parte dei droghieri e dei non farmacisti (salvo sempre il disposto circa i veleni) sia dei prodotti che già figuravano nella Tab. IX e che sono stati

inclusi nella Tab. VI (indicati nel n. 5 della presente circ.), sia delle nuove, sostanze che sono state comprese nella stessa tab. VI e riportate al n. 6 di cui sopra.

Non sarebbe, infatti, nè equo, nè opportuno elevare contravvenzioni per un fatto che nuove disposizioni non considerano più come violazioni di norme legislative.

Si pregano, quindi, le LL. EE. di impartire le necessarie disposizioni agli organi dipendenti.

E' intendimento del Ministero che le norme che regolano la vendita delle sostanze medicamentose iscritte nella Farmacopea Ufficiale del Regno abbiano la più rigorosa applicazione e pertanto fa affidamento sulla intensa e vigile azione delle LL. EE. e dei dipendenti funzionari ».

Attendo assicurazione dell' esatto adempimento delle disposizioni impartite dal Ministero dell' Interno.

Il Prefetto — DE BIASE

279. **Istruzioni per la compilazione delle schede di nascita.** (C. 6 settembre 1929 n. 30904 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A risolvere i quesiti rivolti da molti Comuni all' Istituto Centrale di Statistica sul modo di dichiarare nella scheda Mod. N e N bis l'ordine di generazione per i figli nati da genitori passati a seconde nozze, il predetto Istituto prescrive che nella scheda citata debba tenersi conto del numero dei figli nati dopo l'ultimo matrimonio, indicando però, fra parentesi, il numero dei figli nati da matrimoni precedenti e precisando in quest' ultimo caso se si tratti di matrimonio precedente del padre o della madre.

Così ad esempio, se il nato è il terzo figlio dopo l'ultimo matrimonio, si scriverà nella scheda in corrispondenza dell' "ordine di generazione del figlio " : terzo. Se, però, il padre aveva avuto due figli da matrimonio precedente si aggiungerà, fra parentesi, (altri due, da matrimonio precedente del padre), se invece la madre avesse avuto da matrimonio precedente quattro figli, si aggiungerà (altri quattro da matrimonio precedente della madre).

Nel caso che tutti e due i genitori fossero passati in seconde nozze si aggiungerà (... figli da matrimonio precedente della madre).
(... » » » » del padre).

Si prega di portare a conoscenza dell'addetto al servizio tale norma da seguirsi nella compilazione delle schede di nascita, e si gradirà un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

280. **Ruoli matricolari presso i Comuni.** (C. 19 settembre 1929 n. 35346 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Per la rigorosa osservanza, si richiama la particolare attenzione della S. V. sulla circolare n. 487 del Ministero della Guerra in forza della quale vengono ripristinati i ruoli matricolari degli individui residenti nel Comune vincolati al servizio militare.

Il Prefetto — DE BIASE

281. **Registro di popolazione.** (C. 23 settembre 1929 n. 32409 al Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per la regolarizzazione del registro di popolazione occorre agli Uffici interessati di richiedere ad altri Comuni notizie circa la data di nascita o di seguito matrimonio ed altro di persone residenti altrove ed ora immigrate nel Comune.

Poichè tali notizie sono della massima importanza per gli uffici richiedenti, interesso la S. V. d'impartire disposizioni ai dipendenti impiegati perchè sia dato corso con la massima premura a tali richieste.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

282. **Lotta contro le mosche.** (C. 18 settembre 1929 n. 35911 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno, Dir. Gen. della Sanità Pubblica, fa presente che l'acquisto dei cartelli di propaganda per la lotta contro le mosche, dei quali devono essere forniti tutte

le aule delle scuole primarie pubbliche e private, non procede da parte degli Enti interessati con la dovuta sollecitudine.

Avvicinandosi l'apertura delle scuole, invito V. S. a disporre che tutte le aule siano fornite dei cartelli suddetti, per lo acquisto dei quali sono da osservare le seguenti norme:

1.° i cartelli costano L. 5 l'uno franchi di porto;

2.° l'importo dei cartelli deve essere versato anticipatamente nel C₇C. postale n. 172640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

3.° la richiesta d'invio dei cartelli deve essere fatta sempre al Ministero delle Finanze, Provveditorato Gen. dello Stato (e non a questo Ministero), indicando nella lettera il numero e la data della ricevuta del versamento nel C₇C. 172640;

4.° i cartelli ordinati vengono spediti ai comuni a cura della Ditta Mondadori di Verona, che è stata incaricata degli invii dal Provveditorato Generale.

E' da evitare, come talvolta è accaduto, che i Comuni respingano i pacchi di cartelli perchè pervenuti senza preavviso dalla Ditta.

Assicuri dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

283. **Rinnovazione delle Commissioni Comunali di cui al R. D. L. 16, dic. 1926 n. 2174.** (C. 25 settemb. 1929 n. 33732 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In rettifica della circ. 19 corr. pari numero, pubbl. a pag. 340 del Bollettino Amm. di questa Prefettura, comunico alla S. V. che le designazioni dei 2 membri della Commissione contro-distinta, indicati alla lettera C, dell'art. 3.° del Decreto Legge 16 dic. 1926 deve essere richiesta alle *Unioni Provinciali* dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, dell'Industria e del Commercio invece che alle *Federazioni* in detta Circ. indicate.

Il Prefetto — DE BIASE

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

Associazione Prov. fascista del pubblico impiego di Salerno.

Comunicato ai Segretari e Vice-Segretari Comunali della Provincia.

In deroga a quanto si comunicava con apposita circ. pubb. nel Bollettino Ammin. 10-20 agosto u. s. (Copertina), informo le SS. LL. che per ragioni organizzative è stato rinviato a dicembre p. il 1.º Congresso dei Segretari e Vice-Segretari Comunali, che doveva aver luogo fra il 3 ed il 5 del prossimo Ottobre.

A suo tempo preciserò la data e le ulteriori istruzioni per la partecipazione al detto Congresso.

Le SS. LL. frattanto potranno continuare a far pervenire a questa Segreteria le adesioni, essendo fermamente voluto dalle Superiori Gerarchie che il Congresso in parola riesca una imponente dimostrazione di forza e di coesione.

Il Segretario della sezione Enti Locali Dott. MARIO MARCHIONE

Il Segretario Prov.le Avv. CONCETTO DE CECCO

Personale dei Segretari comunali.

Promozioni al grado VI in seguito a concorso per titoli ed assegnazione di sede.

Decreto Pref. 23 settembre 1929:

D.r Di Mauro Alfonso — a Nocera Superiore.

Genovese Gioacchino — a Pontecagnano.

D.r Jannuzzi Cosimo — a Buccino.

D.r Parisi Vito — a Roccadaspide.

D.r D'Antonio Giuseppe — a Baronissi.

D.r Caputo Luigi — a Pellezzano.

D.r Visconti Carmine — a Tramonti.

I nominati dovranno raggiungere la residenza loro assegnata entro l' 11 ottobre p. v..

Reggenza provvisoria.

Lombardi Luigi, segretario titolare di Buonabitacolo, incaricato della reggenza provvisoria di Morigerati (Decreto Pref. 26 agosto 1929).

Aste, appalti ecc.

Comune di Campora. — *Vendita 3683 piante di essenza quercina e del sottobosco da utilizzare nelle contrade Lauda o Cemmola, Monticelli*

Soprano, Viscigli, Luonghi, Maechiarelli, Monticelli Sottano, Perella, Cesmaglie e Ferluso. Rinvio di asta. La predetta vendita è rinviata alle ore 10 del 14 ottobre 1929. Restano ferme tutte le altre condizioni, di cui all'avviso pubblicato in sunto nel fascicolo 25 del Bollettino Amm. del corrente anno.

Comune di Petina. — *Vendita taglio numero 1774 piante di faggio di alto fusto del 2° lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso,* — L'esperimento di 1° incanto si terrà a candela vergine presso la Prefettura alle ore 10 del 18 ottobre p. v. in aumento del prezzo di lire 90.126.00. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 9.000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Albanella. — *Guardia municipale* — Concorso per titoli, salario annuo lire 2000, elevabile di 5 aumenti quadriennali del decimo. Domanda, da presentarsi Segreteria Comunale entro 17 Ottobre 1929, deve essere corredata documenti di rito, certificato di proscioglimento obbligo istruzione elementare obbligatoria, ed altri eventuali titoli. Il nominato dovrà assumere servizio nel termine di giorni 15 dalla nomina. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà Magg. C. Carbone

Comune di Battipaglia. — *Veterinario condotto* — Concorso per titoli. Stipendio iniziale 6500 annue, suscettibile di 5 aumenti quadriennali del decimo, oltre l'indennità di cavalcatura di L. 2500, al lordo delle ritenute di legge. Domanda dovrà pervenire al Comune non oltre 30 ottobre prossimo, corredata documenti di rito, diploma di laurea in medicina e chirurgia veterinaria, certificato di iscrizione albo veterinario del Regno, vaglia di lire 50,15 e tutti gli altri documenti e titoli a comprovare migliore attitudine al posto che aspira. Età non superiore 35 anni, salvo eccezioni di legge. Il nominato dovrà assumere servizio entro 15 giorni partecipazione di nomina. Per altri chiarimenti rivolgersi Comune.

Il Commissario Pref.—A. Menna



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

285. Istruzioni per la compilazione delle schede mod. A relative ai matrimoni religiosi. (C. 26 sett. 1929 dell' Istituto Centrale di statistica).
286. Modifica alla tenuta dei registri dello Stato Civile. (R. D. 26 luglio 1929 n. 1361).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

287. Costruzioni. Vigilanza preventiva.
288. Istituzione dell'Ufficio Provinciale per il collocamento dei prestatori d'opera dell'agricoltura.
289. Esami di abilitazione all'impiego dei gas tossici.
290. Contributi sindacali. Esonero agli esattori dal versamento degli aggi.
291. Fanale posteriore degli autoveicoli.
292. Nuovo dizionario dei comuni del Regno.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Schema di regolamento per la riscossione del dazio sui foraggi a capo.

COPERTINA

Cont. atti ufficiali R. Prefettura N. 288 a N. 292 -- Concorsi -- Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

288. **Istituzione dell' Ufficio Provinciale per il collocamento dei prestatori d'opera dell' agricoltura.** (C. 28 settembre 1929 n. 36205 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Con decreto ministeriale 20 agosto 1929 è stato istituito l' Ufficio pubblico prov. per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera dell'agricoltura, con sede in Salerno. Conseguentemente con D. M. 24 agosto c. a. è stato sanzionato l' assoluto divieto di qualsiasi forma di mediazione per il collocamento dei prestatori d'opera dell' agricoltura, da parte di privati, associazioni ed enti di qualsiasi natura, anche se esplica a titolo gratuito, spettando detto collocamento esclusivamente all' Ufficio prov..

Credo necessario pregare le SS. LL. di voler svolgere accurata propaganda tra le masse agricole interessate, diretta a precisare, in modo non equivoco, l' obbligo di assumere il personale iscritto presso gli Uffici di collocamento, il divieto di servirsi dei mediatori, e quello di compiere atti di mediazione.

Intendo che per questa parte e, con la entrata in funzione dell' Ufficio provinciale di collocamento, i vecchi sistemi d'ingaggio della mano d'opera agricola dominanti in Provincia siano assolutamente abbandonati; e nella materia contravvenzionale pretenderò la rigorosa applicazione di legge.

Gradirò assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

289. **Esami di abilitazione all' impiego dei gas tossici.** (C. 3 ottobre 1929 n. 37489 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

S. E. l' Alto Commissario della Provincia di Napoli informa che nel prossimo mese di novembre sarà tenuta in Napoli la sessione di esame per il conseguimento del certificato d' idoneità alle operazioni relative all' impiego dei gas tossici, a norma dell' art. 31 del regolamento speciale, approvato con R. D. 9 gennaio 1927 n. 215, e del D. M. 9 maggio 1927.

Prego V. S. di voler dare conoscenza di quanto sopra alle persone eventualmente interessate, avvertendole che entro il 31 ottobre corr. dovranno avanzare all' Alto Commissariato di Napoli domanda su foglio da bollo da L. 2, corredata da tutti i documenti previsti dall' art. 27 del citato regolamento.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

285. Istruzioni per la compilazione delle schede mod. A relative ai matrimoni religiosi. (C. 26 settembre 1929 dell' Istituto Centr. di Statistica n. 23281 ai Podestà e Commissari del Regno).

Con l'entrata in vigore della Legge del 27 maggio, n. 847, pubb. nella Gazz. Uff. dell' 8 giugno 1929 (1) contenente disposizioni per l'applicazione del Concordato dell' 11 febbraio 1929, tra la S. Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio, e della Legge 24 giugno 1929, n. 1159 (2) pubb. nella G. Uff. del 16 luglio 1929, contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi dallo Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai Ministri dei culti medesimi, i matrimoni celebrati davanti all' Ufficiale di stato civile diminuiranno sensibilmente di numero, anche perchè, come risulta dall'art. 1 del Capo I dell'Istruzione, pubb. negli *Acta Apostolicae Sedis* dell' 8 luglio u. s. dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti, i cattolici che intendono contrarre matrimonio sono gravemente obbligati a celebrare il solo matrimonio religioso.

Quindi, oltre agli atti di matrimonio formati in originale in ciascun Comune, saranno numerosi gli atti trasmessi in originale dai Ministri del culto cattolico, per la trascrizione, secondo le disposizioni dell'art. 8 della legge n. 847, e dai Ministri dei culti ammessi nello Stato, in base alle disposizioni dell'art. 9 della Legge n. 1159, sovracitate.

Allo scopo, pertanto, di raccogliere sulle schede Mod. A per tutti i matrimoni celebrati nella popolazione presente di cia-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 213.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 351.

scun Comune, le notizie necessarie per una completa rilevazione statistica, si trasmettono le seguenti istruzioni:

1. A partire dal 1.° ottobre 1929 gli Ufficiali dello stato civile compileranno le schede Mod. A non solo per i matrimoni celebrati davanti all' Ufficiale dello stato civile, ma anche per i matrimoni celebrati davanti ai Ministri del culto cattolico e dei culti ammessi nello Stato e ricevuti in originale, per la trascrizione, in base agli articoli sopracitati.

2. Non dovranno, quindi, essere compilate le schede Mod. A per gli atti di matrimonio ricevuti in copia e dei quali debba eseguirsi un'ulteriore trascrizione.

3. Le notizie da trascrivere nelle pubblicazioni di matrimonio, secondo i modelli contenuti nei registri dello stato civile, quelle contenute negli allegati e nell'atto di matrimonio, sono sufficienti a dare elementi per rispondere a quasi tutte le domande contenute nella scheda Mod. A.

Non risultano, però, dagli atti di stato civile o dagli allegati le seguenti notizie richieste dalla scheda Mod. A:

- motivi per i quali non fu sottoscritto l'atto;
- se gli sposi erano cugini in primo grado;
- se i vedovi o le vedove erano tali per la prima volta, per la seconda volta, ecc.;
- la religione degli sposi.

Si richiama, perciò, su questo punto l'attenzione degli Ufficiali dello stato civile perchè curino di assumere le informazioni necessarie per includere le notizie suddette anche nelle schede Mod. A relative agli atti di matrimoni trascritti.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Presidente
dell' Istituto Centrale di Statistica
CORRADO GINI

286. **Modifica alla tenuta dei registri dello stato civile.** (R. D. 26 luglio 1929 n. 1361 pubb. G. U. 6 agosto 1929 n. 182).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'artic. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col

quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme per tutto il Regno :

Visto il R. decreto 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1907, num. 849, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato dell' 11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio: (1)

Visto l'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Sentito il parere del Consiglio di Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Dal 1.° gennaio 1930 i registri delle pubblicazioni di matrimonio, parte I e serie *A* della parte II, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli.

Nulla è innovato per quanto riguarda la serie *B*, parte II, dei registri medesimi.

Art. 2. La parte seconda dei registri di matrimonio viene divisa in tre serie, e cioè :

Serie *A*. Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli originali degli atti di matrimonio celebrati nello stesso Comune davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano.

Serie *B*. Composta di fogli con modelli a stampa per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati in altro Comune del Regno davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico romano, già trascritti dall'ufficio di stato civile di quel Comune nei registri della parte seconda, serie *A*, e trasmessi per copia all'ufficio di stato civile del Comune ove debbasi eseguire una ulteriore trascrizione.

Serie *C*. Composta di fogli in bianco per l'iscrizione degli

(1) v. B. A. anno corr. pag. 213.

(2) » » 1916 » 74.

atti di matrimonio celebrati a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto 26 aprile 1866, n. 2854, e di quelli celebrati dall'ufficiale di stato civile fuori della casa comunale, a norma dell'art. 97 del codice civile e dell'art. 78 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero; per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ad un altro ufficiale di stato civile del Regno; per la trascrizione degli atti di matrimonio di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 847; per l'iscrizione e trascrizione di quegli atti di matrimonio, ai quali, per la straordinarietà della fattispecie, non si adattino i modelli stampati e per la trascrizione delle sentenze menzionate nel n. 5 dell'art. 95 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, nonché delle ordinanze delle Corti di appello menzionate dagli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e delle sentenze passate in giudicato, con le quali, a norma dell'art. 16 della medesima legge, si ordina la cancellazione di un atto già trascritto.

Art. 3. Dal 1.º gennaio 1930 i registri di matrimonio, serie *A* e *B* della parte seconda, saranno tenuti in conformità ai seguenti modelli. La serie *C* della parte seconda sarà composta di fogli in bianco. Nulla è innovato per quanto riguarda la parte prima.

Art. 4. Le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la cancellazione di un atto di matrimonio trascritto, e le ordinanze delle Corti di appello, menzionate dagli articoli 16, 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, saranno annotate in margine ai relativi atti di matrimonio.

Il rilascio del certificato di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847, sarà annotato in margine dei registri di pubblicazione, parte prima.

In margine dei registri di matrimonio, parte seconda, serie *A*, sarà annotata l'eseguita trasmissione al parroco della notizia di cui al capoverso dell'art. 10 della legge 27 maggio 1929, num. 847.

Art. 5. Le dimensioni dei fogli dei nuovi registri dovranno essere conformi al modello annesso al R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.

Art. 6. Rimangono in vigore i Regi decreti 23 ottobre 1874, n. 2135, e 15 dicembre 1907, n. 849, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente decreto,

Ordiniamo ecc..

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO — Parte I.

Numero
 Oggi
 millenovecentotrent
 giorno di domenica, è
 stata affissa alla porta di
 questa Casa Comunale la
 pubblicazione rela-
 tiva all'atto qui contro
 iscritto.

*L'Ufficiale
 dello stato civile:*

Oggi
 millenovecentotrent
 giorno di domenica, è
 stata affissa alla porta di
 questa Casa Comunale la
 seconda pubblicazione re-
 lativa all'atto qui contro
 iscritto.

La prima pubblicazione
 rimase continuamente af-
 fissa fino a questo giorno.

*L'Ufficiale
 dello stato civile:*

La precedente publi-
 cazione fino al giorno di
 oggi . . . millenove-
 centotrent . . . , e così
 per tre giorni è stata con-
 tinuamente affissa alla
 porta di questa Casa Co-
 munale.

*L'Ufficiale
 dello stato civile:*

Oggi
 millenovecentotrent
 è stat . . . rilasciat . . .
 di cui all'art. . . della
 legge

*L'Ufficiale
 dello stato civile*

L'anno millenovecentotrent . . . addì . . .
 di alle ore . . e minuti . . nella Casa
 Comunale.
 Avanti di me
 Ufficiale dello stato civile del Comune di . . .
 e comparso.
 di anni . . . di professione resi-
 dente in figlio di di pro-
 fessione residente in
 e di di professione
 residente in di anni
 di professione residente in
 figlia di di professione
 residente in e di
 di professione residente
 in i qual . . . mi ha . . .
 richiesto di fare le pubblicazioni per il ma-
 trimonio che in questo Comune
 intendono celebrare , spos . . e
 mi ha . . . dichiarato lo sposo essere nato
 in la sposa in ;
 avere avuto spos . . da un anno
 ad oggi la residenza nel Comune di
 avere padre . . . madre adottiv . . .
 non ostare al loro matrimonio alcun impe-
 dimento di parentela, o di affinità, nè altro
 impedimento stabilito dalla legge.

Queste dichiarazioni sono state confermate,
 con giuramento prestato nelle forme legali,
 da di anni . . . di profes-
 sione e da di
 anni . . . di professione , ambi
 residenti in questo Comune, testimoni pre-
 senti all'atto.

Esaminati i documenti presentatimi, e che,
 muniti del mio visto, inserisco nel volume
 degli allegati a questo registro, dichiaro che
 le pubblicazioni si faranno in

I documenti sono: 1. . . cop. . de . . . att .
 di nascita de . . spos . . rilasciat . . da

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO — Parte II — Serie A.

<p>Numero.</p> <hr style="width: 10%; margin: 5px auto;"/> <p>Oggi. millenovecentotrent . . . giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la pubblica- zione relativa all'atto qui contro iscritto.</p> <p style="text-align: center;"><i>L'Ufficiale dello stato civile</i></p> <hr style="width: 10%; margin: 5px auto;"/> <p>Oggi. millenovecentotrent . . . giorno di domenica, è stata affissa alla porta di questa Casa Comunale la seconda pubblicazione re- lativa all'atto qui contro iscritto.</p> <p>La prima pubblicazione rimase continuamente af- fissa fino a questo giorno.</p> <p style="text-align: center;"><i>L'Ufficiale dello stato civile</i></p> <hr style="width: 10%; margin: 5px auto;"/> <p>La precedente publi- cazione fino al giorno di oggi milleno- vecentotrent . . ., e così per tre giorni, è stata continuamente affissa alla porta di questa Casa Co- munale.</p> <p style="text-align: center;"><i>L'Ufficiale dello stato civile</i></p>	<p>L'anno millenovecentotrent . . . addì . . . di ad ore . . . e minuti nella Casa Comunale</p> <p>A me Ufficiale dello stato civile del Comune di è oggi pervenuta la seguente richiesta.</p> <p>L'anno millenovecentotrent . . . il giorno . . . del mese di il sottoscritto ufficiale di stato civile del Comune di essendo stato oggi richiesto di procedere alle pubblicazioni del matrimonio che sarà celebrato nel Comune di fra di professione nato a residente in di età figlio di di professione residente in e di di professione residente in e di professione nata a residente in di età figlia di di professione residente in e di di professione residente in e dovendosi tali pubblicazioni eseguire anche nel Comune di ove l . . . spos . . ha rivolge a quell'Ufficiale di stato civile la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>L'Ufficiale dello stato civile:</i> f.</p> <p>Ho poi disposto subito per l'esecuzione delle pubblicazioni in questo Comune, e la richiesta autentica è stata munita del mio visto, ed inserita nel volume degli allegati a questo registro.</p> <p style="text-align: center;"><i>L'Ufficiale dello stato civile:</i> </p>
---	--

ATTI DI MATRIMONIO — Parte II — Serie A.

Numero.

L'anno millenovecentotrent . . addì . . .
di a ore . . . e minuti . . .
nella Casa Comunale di

Oggi.
millenovecentotrent.
la notizia della tra-
scrizione qui contro
eseguita è stata tra-
smessa a.
.

Io Ufficiale dello
stato civile ho ricevuto
da original . . di atto
di matrimonio da cui risulta quanto appresso:

*L'Ufficiale
dello Stato Civile*

L'anno millenovecentotrent . . addì . . .
di a ore . . . e minuti
. . . in sono stati uniti in
matrimonio secondo il rito

1) di anni . . . di
di professione nato in
residente in figlio di
residente in e di
residente in

2) : . . . di anni
di professione nata in
residente in figlia di
residente in e di
residente in

Agli sposi è stata data lettnra degli ar-
ticoli centotrenta, centotrentuno e centotren-
tadue del Codice civile del Regno d'Italia
da davanti al
quale il matrimonio è stato celebrato.

Io sottoscritto Ufficiale dello stato civile
avendo constatato che

.
.
.

e avendo quindi eseguita la trascrizione del-
l'atto di matrimonio, ho munito del mio visto
l'originale suddetto e l'ho inserito nel volume
degli allegati.

L'Ufficiale dello stato civile:

.

ATTI DI MATRIMONIO — Parte II — Serie B.

Numero | L'anno millenovecentotrent . . addì . . .
 di a ore . . . e minuti . . .
 nella Casa Comunale di
 Io Ufficiale dello stato ci-
 vile avendo ricevuta dall'Ufficiale
 dello stato civile del Comune di
 copia di verbale di trascrizione di atto di matri-
 monio l'ho per intero ed esattamente trascritto:
 L'anno millenovecentotrent . . . addì . . .
 di a ore . . . e minuti . . .
 nella Casa Comunale di
 Io Ufficiale dello stato civile . . .
 ho ricevuto da original . . di atto di
 matrimonio da cui risulta quanto appresso:
 L'anno millenovecentotrent . . . addì . . .
 di a ore . . . e minuti . . . in . . . sono
 stati uniti in matrimonio, secondo il rito
 1) di anni . . di professione.
 nato in . . . residente in . . figlio di
 residente in . . . e di . . . residente in
 2) di anni . . di professione.
 nata in . . . residente in . . figlia di
 residente in . . . e di . . . residente in
 Agli sposi è stata data lettura degli arti-
 coli centotrenta, centotrentuno e centotren-
 tadue del Cod. civile del Regno d'Italia
 da davanti
 al quale il matrimonio è stato celebrato.
 Io sottoscritto ufficiale dello stato civile,
 avendo constatato che

 e avendo quindi eseguita la trascrizione del-
 l'atto di matrimonio, ho munito del mio
 visto l'originale suddetto e l'ho inserito nel
 volume degli allegati.
L'Ufficiale dello stato civile:

 Eseguita la trascrizione ho munita del mio
 visto ed inserita la copia suddetta nel vo-
 lume degli allegati.
L'Ufficiale dello stato civile:

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

287. **Costruzioni - Vigilanza preventiva.** (C. 1.^o ottobre 1929 num. 36784 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma, comunico a V. S. la Circ. II settembre u. s. num. 23985 di S. E. il Capo del Governo, diretta ai Prefetti:

« Alcuni recenti disastri edilizi, con perdita di vite umane, hanno dimostrato come la vigilanza preventiva sulle costruzioni specie nelle grandi città, sia talvolta insufficiente.

La repressione penale, se pure sollecita e severa, non vale a riparare i danni nelle persone e nei beni, nè a tranquillizzare la coscienza pubblica.

E' necessario, invece, che sia portata alla massima efficienza la tutela preventiva in materia, da parte dell' Autorità amministrativa.

La legge ne fornisce adeguati mezzi, mediante le facoltà attribuite ai Podestà dalla legge comunale e provinciale in materia di edilizia e di polizia locale, facoltà che costituiscono per i Podestà un assoluto dovere, ch'essi devono essere in grado di esercitare per mezzo dei loro uffici tecnici e delle commissioni edilizie. Nei piccoli comuni, sprovvisti di simili organi, la vigilanza in essi, del resto, assai più facile, per molte evidenti ragioni — dovrà ugualmente essere esercitata dai Podestà. E' da notare, al riguardo, che quasi tutti i recenti disastri sono avvenuti in grandi città, dove gli organi di vigilanza avrebbero dovuto funzionare in pieno.

Pertanto, le LL. EE. daranno subito precisi ordini ai Podestà affinché si valgano, con ogni più serio impegno e sotto la propria personale responsabilità delle facoltà loro conferite, sorvegliando personalmente l'attività degli organi tecnici preposti a tale servizio.

Inoltre ogni volta che appaia opportuno, le LL. EE. dovranno direttamente intervenire, sia a norma della citata legge comunale e provinciale, sia a norma dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza.

Qualunque negligenza, tolleranza o leggerezza in questa materia dovrà essere rigorosamente punita anche in via amministrativa, poichè, nello Stato Fascista, deve ritenersi vicina al dolo anche la colpa, quando questa minaccia la vita e l'integrità dei cittadini ».

Il Prefetto — DE BIASE

Parte II.

Schema di regolamento

per la riscossione del dazio sui foraggi a capo (a)

(Art. 38 regolamento generale daziario 25 febb. 1924 N. 549)

Art. 1. Il dazio sul consumo dei foraggi, si riscuote per ogni animale (cavallo, mulo od asino) mediante tassa annua fissa, in base alla tariffa allegato A.

Art. 2. Agli effetti della tassazione, sono considerati nella categoria di lusso i cavalli posseduti per esclusivo uso di diporto; sono considerati nella categoria ordinaria i cavalli dell'Esercito, esclusi quelli da sella per Ufficiali, i cavalli da lavoro, da trasporto o addetti all'industria vetturiera ed i muli. (1)

Art. 3. La tassa annua fissa è dovuta da chi detiene l'animale, con obbligo solidale del pagamento col proprietario, qualora questi non ne sia anche il detentore.

Sono esenti da tassa gli animali di età inferiore ad un anno. (2)

Art. 4. Chiunque si trovi stabilmente a detenere o possedere animali equini, deve farne denuncia all'ufficio daziario entro 20 giorni da quello in cui ne sia divenuto detentore o possessore. Nello stesso termine devono essere denunciati i mutamenti che si verificano nel numero degli equini, per nascita, morte, vendita, acquisto ed altre variazioni stabili di residenza di detti animali. (3)

Art. 5. La denuncia deve essere fatta su scheda fornita gratuitamente dall'ufficio daziario e deve indicare:

a) cognome, nome, paternità e domicilio del detentore ed eventualmente del possessore;

(a) Crediamo opportuno, anche per aderire a richieste di Podestà e di Segretari comunali, pubblicare il presente schema di regolamento formato per il Comune di Cava dei Tirreni da quel Segretario Capo Cav. Uff. Vincenzo Pintozzi.

(1) vedi nota art. 1° e art. 40 reg. gen. daziario.

(2) vedi art. 40 reg. gen. daziario.

(3) vedi art. 41 reg. gen. daziario.

- b) numero degli equini e, per ciascuno di essi, la specie, l'età, il sesso, la statura, il mantello e gli altri segni caratteristici;
- c) località o stalla in cui l'animale è ricoverato. (4)

Art. 6. Scaduto il termine per la presentazione delle denunce e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, l'ufficio daziario:

- a) rettifica le dichiarazioni inesatte od incomplete;
- b) esegue di ufficio le dichiarazioni per quei contribuenti che non abbiano presentata la scheda nel termine prefisso.

Entro il 31 dicembre le rettifiche e gli accertamenti di ufficio devono essere notificati a mezzo degli agenti daziari, che ne attestano con referto.

All'Ufficio resta sempre integro il diritto della procedura contravvenzionale. (5)

Art. 7. I reclami contro le operazioni dell'ufficio daziario, devono presentarsi al Podestà non più tardi di 15 giorni da quello della notificazione prescritta dal precedente art. 6.

Il Podestà comunica le sue decisioni all'ufficio daziario, il quale ne curerà la notifica ai ricorrenti nei modi innanzi indicati. (6)

Art. 8. Nel mese di gennaio di ogni anno, in base alle denunce ricevute, alle rettifiche, agli accertamenti di ufficio ed alle decisioni del Podestà, l'ufficio daziario compila l'elenco, che viene pubblicato, dopo l'approvazione del Podestà, all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Detto elenco costituisce i contribuenti in obbligo di pagare la tassa all'ufficio daziario alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.

Le partite accertate nel corso dell'anno sono inserite in elenchi suppletivi. (7)

Art. 9. Contro le risultanze dell'elenco, ed entro 15 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione, è ammesso il ricorso al Podestà per errori materiali e per irregolari iscrizioni.

Avverso le decisioni del Podestà è ammesso il ricorso, in grado di appello, al Prefetto, ed in ultimo grado al Ministero delle Finanze.

Il ricorso non sospende la riscossione della tassa, salvo i rimborsi che fossero dovuti a contestazione finita. (8)

(4) vedi art. 42 reg. gen. daziario.
(5) v. articolo 43 reg. gen. daziario.
(6) » » 44 »
(7) » » 45 e 48 »
(8) » » 46 »

Art. 10. La tassa sarà corrisposta in 2 rate semestrali uguali scadenti al 1° marzo ed al 1° settembre di ciascun anno.

Per gli elenchi suppletivi le scadenze dei pagamenti saranno stabilite di volta in volta dal Podestà.

Il ritardo oltre i 10 giorni nel pagamento della tassa darà luogo alla multa del 4°/o, salvo la procedura coattiva stabilita dall'art. 122 del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 N. 540. (9)

Art. 11. Il dazio per le nuove iscrizioni decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto che dà titolo alla percezione.

Per le cessazioni il dazio non è dovuto a cominciare dal mese successivo a quello in cui vengono denunciate. (10)

Art. 12. La tassa per gli equini appartenenti all'Esercito è dovuta dall'Amministrazione militare, salvo il rimborso proporzionale nei limiti e colle modalità di cui all'art. 50 del Regolamento 25 febbraio 1924 N. 540. (11)

Art. 13. Gli agenti municipali e gli agenti daziari hanno diritto di esercitare la vigilanza necessaria per l'accertamento della tassa foraggi nei locali in cui sono custoditi gli animali a norma delle vigenti leggi.

Art. 14. Le denunce per la tassa foraggi non eseguite nei termini e nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento presente, saranno ritenute in frode ai sensi degli art. 40 e 46 dell'allegato A al R. D. 24 settembre 1923 N. 2030.

Art. 15. Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, valgono le norme contenute dall'alligato A al R. D. 24 settembre 1923 N. 2030 e del regolamento generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540.

All. A

TARIFFA (12)

1. — Cavalli di lusso	per ognuno	L.
2. — Cavalli ordinari e muli	»	»
3. — Asini	»	»

(9) v. art. 47 reg. gen. daziario.

(10) » 49 » »

(11) » 50 » »

(12) Vedi quanto alla misura massima della tassa la nota (5) alla tariffa massima dei dazi allegata al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030, e il R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 19-2220, art. 14 relativo ai provvedimenti sulla Finanza locale, pubbl. sul B. A. anno 1925 pag. 246.

290. **Contributi sindacali. Esonero agli esattori dal versamento degli aggi.**
(C. 3 ottobre 1929 n. 35913 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con preghiera d'informarne gli Esattori delle Imposte, comunio alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero delle Corporazioni:

« Nell'intento di agevolare il servizio dei versamenti dei contributi sindacali da parte degli esattori delle imposte dirette, servizio che si è rivelato non scevro di inconvenienti derivanti dall'obbligo fatto agli esattori di versare con i contributi sindacali anche l'aggio di riscossione, questo Ministero, a modifica di quanto venne comunicato con circ. 18 giugno 1927, n. 6185/5551, consente, su conforme avviso del Ministero delle Finanze (Direz. Gen. delle Imposte Dirette), che gli Esattori siano esonerati dall'obbligo di versare gli aggi con l'ammontare dei contributi riscossi, autorizzandoli a trattenere gli aggi stessi ed a versare al netto l'ammontare dei contributi ».

Il Prefetto — DE BIASE

291. **Fanale posteriore degli autoveicoli. R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179.**
(C. 25 settembre 1929 n. 35313 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per l'esatta osservanza, comunico alle SS. LL. la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni in data del 5 corr. mese n. 20079:

« Viene segnalato a questo Ministero che le contravvenzioni a carico dei conducenti di autoveicoli sorpresi a circolare con il fanale posteriore spento vengono elevate con disparità di criteri e cioè in alcuni casi per l'applicazione della sanzione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 41 del R. D. 2 dicembre 1928 n. 3179 ed in altri, invece, per l'applicazione di quella di cui al penultimo capoverso dell'art. 61 dello stesso R. Decreto.

Per assicurare uniformità di applicazione delle norme anzidette, prego chiarirc agli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale che il conducente, il quale circoli con autoveicolo sprovvisto di apparecchio di illuminazione posteriore, incorre nella sanzione prevista nel citato art. 61, mentre chi circola con autoveicolo provvisto dell'apparecchio in parola, ma spento, è punibile a termini dell'ultimo capoverso dell'art. 41 ».

Gradirò assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

292. **Nuovo dizionario dei Comuni del Regno.** (C. 6 ottobre 1929 n. 4153 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia, al Sig. Preside dell'Ammin. Provinciale ed ai Capi delle Opere Pie della Provincia).

L'Istituto Centrale di Statistica ha curato la ristampa del « Dizionario dei Comuni » che vedrà la luce nel corrente mese.

Una tale pubblicazione era divenuta indispensabile a seguito dei poteri conferiti all'Amm. Centrale dal D. L. 17 marzo 1927 n. 383, che ha profondamente modificato l'ordinamento delle circoscrizioni dei singoli Comuni e ha determinato numerose fusioni e trasformazioni dei Comuni stessi.

Poichè dal « Dizionario » potranno attingersi notizie precise ed aventi carattere ufficiale, sarà opportuno che di esso siano provvedute tutte le Amm. pubbliche. A tale scopo segnalò alle SS. LL. questa nuova pubblicazione (che viene messa in vendita al prezzo di L. 30), perchè vogliano a tempo farne richiesta all'Istituto Centrale di Statistica del Regno.

Il Prefetto — DE BIASE

Concorsi.

Comune di Sarno.— *Concorso per la nomina di due segretari di Sezione* — Concorso per titoli, stipendio annuo L. 7500 soggetto a ritenute di R. M., di M. P. ed I. N. I. E. L. aumentabile di 5 aumenti quadriennali di L. 750 ciascuno. Verrà corrisposta anche l'indennità caroviveri come per legge. Domanda da presentarsi Segreteria Comunale non oltre le ore 16 del 31 ottobre corr., corredata documenti rito. Per schiarimenti rivolgersi all'Ufficio di Segreteria.

Sarno, 4 ottobre 1929. A. VII.

Il Podestà—Masi

Comune di Magliano Vetere. — *Guardia municipale* — Concorso per titoli ed esami. Assegno annuo lire 360. Scadenza 24 ottobre 1929. Documenti da presentarsi in Segreteria.

Il Podestà Lembo

Pubblicazioni

Cav. E. Menna. — **L'Assistenza sanitaria da parte dei Comuni.** — Seconda Ediz. — Como Tip. Ostinelli di C. Nani — L. 6,50.

La prima edizione di questo lavoro del Cav. Menna, di modesta mole, fu pubblicata subito dopo la emanazione del R. D. L. 30 dicembre 1923 N. 2889, relativo alla riforma degli ordinamenti sanitari. — La seconda edizione, che ora si pubblica, e che forma parte della « Biblioteca pratica Raccolta Ostinelli » è notevolmente ampliata sia nella parte giurisprudenziale che in quella pratica.

L'opera è di indubbia utilità per gli uffici comunali, anche perchè alla trattazione fa seguito un formulario ed un accurato indice alfabetico della materia contenuta nel volume.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

293. Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai Ministri di Culto ammessi nello Stato. (R. D. 28 settembre 1929 n. 1929 n. 1763 pubb. G. U. 16 ottobre 1929 n. 241).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

294. Polizia veterinaria, rilascio di certificati.

295. Vidimazione annuale vendita prodotti esplosivi.

296. Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.

297. Spesa per la costruzione dei Campi sportivi del Littorio e di piscine coperte.

298. Certificati di rito.

299. Sovrimposta, compartecipazione al provento tasse scambi e bilancio 1930.

300. Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Schema di regolamento per la riscossione del dazio sul consumo dell'energia elettrica.

COPERTINA

Cont. atti ufficiali R. Prefettura N. 297 a N. 299 — Personale dei Segretari Comunali — Aste, appalti, ecc.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

298. **Certificati di rito.** (C. 8 ottobre 1929 n. 4197 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Si è dovuto rilevare che il rilascio dei *certificati di rito* da parte degli uffici municipali viene effettuato assai spesso con scarsissima cura e diligenza, in guisa che, non di rado tali documenti oltre a presentare lacune, cancellature ed abrasioni, contengono errate indicazioni del cognome o del nome delle persone cui si riferiscono, determinando in conseguenza seri inconvenienti specie nella compilazione dei cartellini del Casellario giudiziario.

Richiamo pertanto la particolare attenzione delle SS. LL. sulla importanza e delicatezza di tale ramo di servizio, raccomandando che esso venga affidato ad impiegati di provata diligenza e seriamente controllato dal Segretario comunale, che sarà responsabile del regolare funzionamento di esso.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

299. **Sovrimposta, compartecipazione al Provento tasse scambi e Bilanci 1930.** (C. 8 ottobre 1929 n. 37847 al Preside della Provincia ed ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia)

Il Consiglio dei Ministri, in data del 27 settembre u., ha approvato lo schema di decreto-legge che proroga al 1° gennaio 1931 le disposizioni vigenti per il regime transitorio delle sovrimposte fondiari e consolida in 60 milioni di lire la somma da ripartirsi pel 1930 per compartecipazione al provento della tassa sugli scambi.

Gli Enti locali potranno quindi predisporre senz'altro il rispettivo preventivo pel prossimo esercizio 1930, pei quali il Ministero dell'Interno conferma le istruzioni impartite con la circolare 26 settembre 1928 n. 15200-11 inserita a pag. 365 del Bollettino Amministrativo 1928.

Il provvedimento non dispensa per altro le amministrazioni interessate dal concretare tutte le possibili economie, affinchè la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in precedente sessione, circa la riduzione del carico tributario, pur non costituendo obbligo tassativo, trovi applicazione in quei casi in cui se ne accerti la possibilità.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

293. **Trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti ai Ministri dei Culti ammessi nello Stato.** (R. D. 28 sett. 1929 n.° 1763 pubbl. G. U. 16 ottobre 1929 n. 241).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Visto l'art. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale è prescritta la tenuta degli atti di stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto Reale in modo uniforme per tutto il Regno;

Visto il R. D. 25 ottobre 1874, n. 2135, che approva i modelli dei registri stampati per gli atti dello stato civile;

Visto il R. D. 15 dicembre 1907, n. 849, che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1361, che modifica la tenuta dei registri di stato civile;

Visto il R. D. L. 2 agosto 1929, n. 1438, che autorizza l'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile;

Visto l'art. 1 n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I registri per le pubblicazioni matrimoniali, parte prima, e parte seconda serie A, istituiti con l'art. 1 del R. de-

creto 26 luglio 1929, n. 1361, saranno adoperati anche per le pubblicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159.

I matrimoni celebrati davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato a norma della legge 24 giugno 1929, n. 1159, saranno trascritti nei registri di matrimonio, parte seconda serie A e serie B, istituiti dall'art. 2 del R. D. 26 luglio 1929, n. 1361.

Art. 2. — Del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sarà presa nota in margine ai registri di pubblicazione, parte prima.

Ordiniamo ecc.

Dato a San Rossore, addì 28 sett. 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

294. **Polizia veterinaria, rilascio di certificati.** (C. 2 ottobre 1929 n. 38266 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Quest'Ufficio è informato che spesso pel trasferimento di animali, specialmente in occasione di fiere e mercati, vengono rilasciati certificati di origine degli animali ed anche certificati d'origine e di sanità non rispondenti alle prescrizioni dell'ordinamento sanitario zoiatrico in vigore.

Per evitare intralci al commercio del bestiame e pericoli di responsabilità, ricordo che:

1. I certificati di origine del bestiame, che erano stati prescritti con l'art. 20 dell'Ordinanza ministeriale 3 marzo 1904 non sono ora più richiesti, essendo stata la suindicata ordinanza abrogata col Decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 1914;

2. I certificati di origine e di sanità del bestiame debbono essere rilasciati soltanto nei casi previsti dagli art. 23 e seguenti del regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. D. 10

maggio 1914 n. 533, e con le modalità in detti articoli indicate, per effetto delle quali a nessuno è consentito di rilasciare detti certificati senza la mia preventiva esplicita autorizzazione;

3. Le norme per il funzionamento dei servizi di vigilanza zoiatrica sui mercati sono indicate nel paragr. XVIII delle istruzioni par la polizia veterinaria, approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 1914.

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra al personale dipendente con invito ad uniformarvisi.

Attendo assicurazioni.

Il Prefetto — DE BIASE

295. **Vidimazione annuale vendita prodotti esplodenti.** (C. 15 ottobre 1929 n. 24759 ai signori Podestà della Provincia ed agli Uffici distaccati di P. S. Cava Tirreni-Nocera Inferiore-Sarno).

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 19 del T. U. della legge per l'imposta sulle polveri piriche 5 luglio 1924, le licenze per la vendita degli esplosivi, in qualunque tempo rilasciate, scadono con l'anno solare e le domande per ottenere la rinnovazione debbono essere presentate all'Autorità di P. S. almeno tre mesi prima.

Prego pertanto le SS. LL. invitare gli interessati a trasmettere a questo ufficio la relativa istanza per la rinnovazione, su foglio bollato da L. 2,00 intestata a S. E. il Prefetto, alligando i seguenti altri documenti:

1.° Quietanza della Tesoreria Provinciale, comprovante l'eseguito pagamento della tassa di L. 50 (cinquanta).

2.° Cartolina vaglia da L. 13,05 occorrente per l'acquisto di una marca da L. 10 ed una da L. 3.

3.° La licenza scaduta.

4.° Un certificato rilasciato da V. S. comprovante la idoneità del richiedente alla rivendita di cui all'art. 103 Regolamento di P. S.

Le licenze che hanno carattere permanente, e cioè le licenze di fabbricazione e per deposito, non sono soggette a rinnovazione.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

296. **Vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato.** (C. 11 ottobre 1929 n. 39056 ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia).

Con riferimento alla mia circolare n.° 156 del 28 gennaio 1929, pubblicata a pag. 57 e segg. del Bollettino Ammin., prego le SS. LL. di disciplinare con apposite norme, da introdurre nel Regolamento locale d'igiene, i servizi di vigilanza sanitaria

sulle macellazioni, tenendo presenti le disposizioni contenute sulla suindicata circolare, per coordinarle, in rapporto alle esigenze locali, con quanto è prescritto nel Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298.

Per facilitare tale coordinamento, specialmente nei riguardi della vigilanza sanitaria sulle macellazioni dei suini per uso privato, si ricorda che:

1.° Nei centri abitati cui è annesso un pubblico macello debbono essere sem pre vietate le macellazioni dei suini a domicilio dei privati, salve circostanze eccezionali che debbono di volta in volta essere prospettate a quest' Ufficio per l'approvazione prefettizia prescritta dal suindicato Reg. del 20 dicembre 1928.

2.° Nelle frazioni ed in generale nei centri abitati dove manca la possibilità di fornire agli interessati i mezzi idonei per la pratica delle macellazioni dei suini in adatti locali di proprietà del Comune, dovranno, in linea di massima, essere autorizzate dal Podestà tali macellazioni a domicilio dei privati. In tali casi occorre stabilire speciale orario di macellazione nelle singole frazioni e nei singoli centri abitati in modo che almeno in un giorno di ogni settimana la vigilanza sanitaria venga praticata senza aggravio di spese per i proprietari, trattandosi di servizio d'interesse generale.

3.° Le eventuali indennità spettanti al veterinario per le visite fatte nei giorni d'orario delle macellazioni, sono a carico del Comune, salve contrarie disposizioni del capitolato di servizio delle singole condotte.

4.° Il compenso spettante al veterinario per le visite fatte nei giorni fuori orario è a carico dei proprietari interessati; la misura del compenso deve essere fissata in base alle norme contenute nella suindicata mia circolare n. 156 del 28 gennaio, qualora nel capitolato di servizio delle singole condotte veterinarie manchino disposizioni al riguardo.

5.° Le indennità per visite nei laboratori di carni insaccate sono sempre a carico degli industriali.

6.° Il sanitario incaricato del servizio di vigilanza sanitario sulle macellazioni deve di giorno in giorno fornire all'Ufficio Comunale, per l'aggiornamento del Registro prescritto con la mia circ. n. 19381 del 27 maggio 1927 pubblicata nella copert. del Bollettino Amm. num. 15 del 1929, le seguenti indicazioni:

- a) numero dei suini macellati nel Comune e da lui visitati;
- b) generalità dei proprietari di detti suini e indicazione delle località dove vennero praticate le macellazioni;
- c) esito di ciascuna visita.

Fino a quando i Comuni non avranno provveduto alla compilazione di apposito regolamento saranno osservate le norme contenute nella presente e nelle suindicate circolari delle quali prego le SS. LL. di dare subito comunicazione ai sanitari dipendenti.

Il Prefetto — DE BIASE

297. Spesa per la costruzione dei Campi Sportivi del Littorio e di piscine coperte. (C. 10 ottobre 1929 n. 4079 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

Essendo risultato che le disposizioni — che hanno formato oggetto della mia circolare num. 2828 del 24 agosto u. s. (1) — circa la costruzione dei Campi Sportivi del Littorio sono state da qualche Amministrazione interpretate con eccessivo rigore, si ritiene necessario far presente — in conformità ad analoghe istruzioni esplicative date dal Ministero — che con le disposizioni predette non si è inteso porre un divieto assoluto alle spese del genere, ma si è fatto, in proposito, un riferimento particolare alle istruzioni diramate per la compilazione dei bilanci 1929.

Con tali ultime istruzioni è stato, fra l'altro, segnalato che è consentito ai Comuni ed alle Provincie, che abbiano provveduto con mezzi adeguati alle esigenze dei servizi obbligatori, di riproporre nei bilanci predetti, anche se pareggiati con sovrimposte eccedenti i limiti normali massimi, le spese facoltative

(1) pubbl. nel Boll. Ammin. n. 24 dell'agosto 1929.

ammesse dall'art. 313 della legge comunale e provinciale, tra cui indubbiamente rientrano quelle per la costruzione delle palestre ginnastiche e dei campi in parola, e si è accennato anche al proposito, in più occasioni manifestato dal Governo, di riprendere in esame, nel suo complesso, tutta la materia delle spese obbligatorie e facoltative, la cui classificazione più non risponde alle esigenze dei nuovi tempi.

Ora, in attesa dei provvedimenti, che al riguardo saranno superiormente concretati quando saranno note le conclusioni della Commissione incaricata degli studi per la riforma delle finanze locali, si fa presente che nulla osta a che i Comuni, che ne abbiano la possibilità, secondino, con adeguati concorsi, le iniziative sorte per l'istituzione dei Campi di cui trattasi, od anche assumano direttamente tali iniziative, avvalendosi delle particolari agevolazioni consentite dalla legge 21 giugno 1928, n. 1580: estensione cioè ai Campi sportivi delle provvidenze in vigore per le opere igieniche e gli edifici scolastici, con esenzione da ogni tassa sugli affari degli atti degli Enti pubblici attinenti alla costruzione ed all'acquisto dei Campi stessi.

Criteri analoghi potranno essere adottati per quanto riguarda le spese ed i contributi per la costruzione delle piscine coperte, la cui istituzione, oltre che alla diffusione delle più fondamentali norme d'igiene e di civiltà, tende, come quella dei campi predetti, a favorire la pratica e lo sviluppo dello sport; il che risponde al vasto ed organico programma che il Governo intende di attuare per l'educazione fisica e spirituale della gioventù.

Il Ministero intende peraltro, che le spese suaccennate debbano essere contenute nei limiti del fabbisogno strettamente indispensabile in rapporto alle reali esigenze dei singoli centri, e che, qualora se ne presenti la possibilità, allo impianto dei Campi Sportivi debba provvedersi in consorzio fra due o più Comuni contermini.

Tali direttive comunico alle SS. LL., perchè ne abbiano norma nella compilazione dei bilanci per il prossimo esercizio finanziario, e resto in attesa di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte II.

Schema di regolamento

per la riscossione del dazio sul consumo dell'energia elettrica. (a)

(Art. 38 regolamento gen. daziario 25 settembre 1924 n. 540).

Art. 1. Nel Comune è imposto il dazio sul consumo dell'energia elettrica per illuminazione nella misura stabilita dalla relativa tariffa daziaria e precisamente di L.... per ettovattora. (1)

Art. 2. Il dazio sul consumo dell'energia elettrica sarà riscosso mediante liquidazione a farsi alle officine di produzione a carico del fabbricante il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

Il dazio dovrà essere riscosso in via di abbonamento, in tutti i casi in cui tale metodo è applicato per la tassa governativa sul consumo dell'energia elettrica. Per l'abbonamento e per le determinazioni del relativo canone valgono le norme dettate dall'articolo 75 del Regolamento Generale Daziario 25 febbraio 1924 n. 540.

Art. 3. E' esente il consumo di energia elettrica per illuminazione governativa provinciale o comunale di aree pubbliche, per i processi di fabbricazione in stabilimenti industriali e per uso delle amministrazioni dello Stato e della Croce Rossa. E' pure esente il consumo dell'energia elettrica per illuminazione delle ferrovie pubbliche e delle tramvie intercomunali considerate dall'art. 5 del Regolamento 25 febbraio 1924 n. 540. (2).

Art. 4. La liquidazione del dazio è fatta mensilmente dalla Ditta assuntrice della gestione daziaria in base agli stessi elementi che servono agli Uffici tecnici di Finanza per la commisurazione dell'imposta sul consumo, stabilito colla Legge 8 agosto 1895 n. 480, allegato F., con Reg. 29 settembre 1895 n. 480 all. F, con Reg. 29 sett. 1895 n. 624 e successive modificazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di far procedere saltuariamente la controlli nelle officine di produzione di energia elettrica, a mezzo del personale daziario o di altri impiegati, riferendone immediatamente all'Ufficio Tecnico di Finanza per le eventuali differenze riscontrate. (3)

(a) Crediamo opportuno, anche per aderire a richieste di Podestà e di Segretari comunali, pubblicare il presente schema di regolamento formato per il Comune di Cava dei Tirreni da quel Segretario Capo Cav. Uff. Vinc. Pintozzi

(1) La misura del dazio non può essere superiore a cent. 2 per evo per i comuni di 1^a e 2^a classe e cent. 1 per evo per i comuni di 3^a e 4^a classe. (V. Tabella annessa al R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030 e art. 79 reg. generale daziario).

(2) vedi Art. 70 reg. gen. daz.

(3) » » 72 » »

Art. 5. L'Ufficio Daziario, in base ai dati ricevuti dall'Ufficio Tecnico di Finanza a norma del precedente articolo 4, liquida mensilmente il dazio dovuto da ciascun produttore e notifica loro l'importo a mezzo degli agenti daziari, che ne attestano il referto con l'invito a pagare la relativa somma entro 10 giorni all'Ufficio Daziario.

L'invito al pagamento obbliga, senz'altro, il produttore, il quale, in caso di mora, è escusso con le norme dettate dall'art. 122 del Regolamento Daziario 25 febbraio 1924 n. 540. (4)

Art. 6. Il fabbricante, che non si obblighi al pagamento anticipato del dazio, deve presentare all'Ufficio Daziario una cauzione in danaro o in rendita pubblica o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al prezzo di borsa, corrispondente all'ammontare di un sesto dell'importo annuo del dazio accertato o presunto.

La cauzione prescritta dal presente articolo—che può essere variata nei casi previsti dall'art. 74 del Reg. 25 febbraio 1924 n. 540—rimane vincolata sino a quando sieno pendenti controversie relative alla liquidazione della tassa ed anche quando la Ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti con l'Amministrazione Daziaria.

Nel caso previsto dalla seconda parte del precedente art. 2 il produttore dovrà prestare la stessa cauzione di cui al presente articolo a garanzia dell'apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 76 del Regol. 25 febbraio 1924 n. 540. Anche tale cauzione rimane vincolata sino a quando sieno pendenti controversie relative alla determinazione del canone e la Ditta, cessando dall'esercizio, non provi di essere in regola nei pagamenti coll'Amministrazione Daziaria. (5)

Art. 7. Per gli impianti precari, previsti dall'art. 8 del Reg. 29 settembre 1895 n. 624, il dazio si paga anticipatamente in via di abbonamento. In caso di disaccordo, varranno le norme degli articoli 77 e 78 del Regol. Gener. Daz. 25 febbraio 1924 num. 540. (6)

Art. 8. Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme degli articoli 70 e 78 del regol. generale daziario 25 febbraio 1924 n. 540.

(4, v. art. 73 reg. gen. daziario.

(5) » 74 »

(6) » 77 »

300. Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali. (C. 30 settembre 1929 n.° 6436 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell'Interno comunica che, a cura del Ministero della Guerra, sono state pubblicate le nuove norme per l'espatrio dei cittadini soggetti agli obblighi coscrizionali.

Poichè dette norme portano sostanziali modifiche alle disposizioni preesistenti, e sono indispensabili per gli uffici municipali, informo le SS. LL. che la relativa raccolta è in vendita presso il Ministero della Guerra — Ufficio Pubblicazioni Militari — al prezzo di L. 5.

Il Reggente la Questura—MOLINA

Personale dei Segretari comunali.

Concorso grado VII e VIII: graduatoria. Con provvedimento recente il Vice Prefetto, quale Capo del personale dei Segretari comunali, per gli effetti dell'Art. 15 del R. D. 21 marzo 1929 n. 371.

Rende noto che la graduatoria degli idonei nel concorso suindicato è la seguente:

1.° Piccolo Alessandro fu Giovanni, di Petina	punti 140,25 su 300
2.° Genovese Gioacchino fu Giuseppe — di Salento	» 139,50 su 300
3.° De Finis Francesco di Francesco di Bat- tipaglia	» 102,70 su 300
4.° Greco Gesù di Vincenzo di Ascea	» 101,30 su 300
5.° Mastrodomenico Luigi di Domenico di San- tomenna	» 100,00 su 300
6.° D'Alessandro Francesco Attilio di Dome- nico di S. Mango Piemonte	» 97,50 su 300
7.° Alfano Antonio di Tommaso di Bracigliano	» 95,25 su 300
8.° Lerro Silviero di Luigi di Ravello	» 91,25 su 300
9.° Russo Giovanni di Giacinto di Tramonti	» 88,80 su 300
10. Grieco Nicola di Giuseppe di Ottati	» 85,00 su 300
11. Landolfi Luigi fu Vincenzo da Oliv. Citra	» 78,70 su 300
12. Russo Maurizio di Giacinto di Ricigliano	» 77,50 su 300
13. Mansi Pasquale di Nicola di Minori	» 75,00 su 300
14. Chiorazzi Ernesto fu Francesco di Castel S. Lorenzo	» 72,15 su 300
15. Lebaio Amilcare fu Rosario di Futani	» 70,00 su 300
16. La Sala Luigi fu Erminio di Castelvita	» 70,00 su 300
17. De Feo Francesco di Pasquale di Sessa Cilento	» 69,15 su 300
18. Scarpa Andrea di Giovanni di Rofrano	» 68,50 su 300
19. Larobina Fortunato di Francesco Antonio di Laviano	» 61,90 su 300
20. Stabile Baldassarre di Vincenzo di Banzi	» 61,75 su 300
21. Mele Gregorio fu Giacomo di Siano	» 60,00 su 300
22. D'Aprile Francesco di Pietro di Positano	» 60,00 su 300

23. Barbato Giuseppe fu Natale di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno)	punti	59,15	su	300
24. Turco Biagio di Alberico di S. Angelo Fasanella	»	58,30	su	300
25. Vergati Giacinto di Giuseppe di Pagani	»	57,35	su	300
26. Guida Felice di Francesco da Salvitelle	»	55,80	su	300
27. Sarno Luigi di Gius. di Magliano Vetere	»	55,10	su	300
28. Trotta Angelo fu Benedetto di Stio	»	52,50	su	300
29. Carfora Ferdinando di Michele di Roccapiemonte	»	52,40	su	300
30. Mileo Amedeo di Filippo di Ogliastro Cilento	»	52,35	su	300
31. Strianese Carmine di Domenico di Perito	»	51,65	su	300
32. Policastro Paolo fu Gregorio di Sicigano	»	50,90	su	300
33. Basile Giuseppe di Francesco di Cersosimo	»	50,70	su	300
34. Battagliese Biagio fu Aniello di Cuccaro Vetere	»	50,00	su	300
35. Mazzotta Giovanni di Vincenzo di Palomonte	»	48,90	su	300
36. Russo Manlio fu Giuseppe da Stella Cilento	»	48,45	su	300
37. Capobianco Leonzio di Giuseppantonio di Policastro del Golfo	»	48,30	su	300
38. Inglese Francesco di Nicola da Felitto	»	48,30	su	300
39. Cappa Francesco di Salvatore di Trevi nel Lazio	»	46,95	su	300
40. Palladino Luigi di Angelo di Trentinara	»	46,60	su	300
41. Del Pizzo Silvio di Domenico di Praiano	»	45,80	su	300
42. Scudiero Luigi di Michele di Agropoli	»	42,50	su	300
43. Scorzelli Giovanni di Nicola di Roccadaspide	»	39,15	su	300
44. Caruso Daniele fu Alfonso di Laviano	»	38,30	su	300
45. Contaldo Alfonso di Carmine di S. Egidio M. Albino	»	38,15	su	300
46. Capone Fioravante di Saverio di Camerota	»	37,35	su	300
47. Petraglia Oimpio di Angelo di Omignano	»	37,05	su	300
48. Coglianese Giuseppe di Alessandro di Oliveto Citra	»	36,65	su	300

Il Prefetto — DE BIASE

Aste, appalti ecc.

Municipio di Vietri sul Mare — *Abbalto pel servizio dei trasporti funebri.* — Il giorno 31 ottobre corr. innanzi al Podestà del Comune suddetto e nella casa comunale alle ore 10 avrà luogo la gara per l'appalto del servizio dei trasporti funebri per la durata di anni 5. L'asta seguirà col metodo delle offerte segrete a norma dell'art. 73 lett. C del regol. gen. dello Stato. Per chiarimenti rivolgersi alla segreteria del Comune.

Il Podestà: Avv. F. Pagliara



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10. Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

301. Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse e imposte minori. (R. D. L. 28 luglio 1929 n. 1363).
302. Unificazione del calendario scolastico nelle scuole elementari e nei R. Istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado. (R. D. 3 ottobre 1929 n.° 1833).
303. Esenzione dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle pubbliche affissioni. (R. D. 3 ottobre 1929 n. 1851).
304. Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con R. Decreto 5 agosto 1927, n. 1437. (Legge 27 giugno 1929 n. 1144).
305. Consulte municipali nei Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti. (C. M. I. 25 aprile 1929 n. 15900).
306. Segretari Comunali. Inquadramento con promozione. (C. M. I. 31 luglio 1929 n. 17220).
307. Applicazione delle norme relative ai diritti di segreteria nei riguardi dei Segretari dell'Ammin. Prov. (Nota M. I. 17 maggio 1921 n. 18200).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

308. Nuovo regolamento per la repressione del commercio abusivo di stupefacenti. (volta)

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

309. Servizio delle pubbliche affissioni. Manifesti delle associazioni sindacali.
310. Albo d'oro dei militari caduti nella guerra nazionale 1916-1918.
311. Calendario 1930 del Partito Nazionale Fascista.

COPERTINA

Cont. atti ufficiali R. Prefettura N. 310 a N. 311 -- Personale dei Segretari Comunali - Aste, appalti, ecc.—Concorsi.

310. « Albo d'Oro » dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918. (C. 28 ottobre 1929 n. 4447 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Come è noto alle SS. LL., è in corso di pubblicazione, a cura del Ministero della Guerra, l'Albo d'oro contenente i nomi dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918.

L'Albo è diviso in volumi secondo le regioni d'Italia, e ad ogni Comune viene trasmesso, in omaggio, dal suddetto Ministero, il volume comprendente i nomi dei Caduti nati nel Comune stesso.

Trattasi di una pubblicazione pregevolissima e di grande valore morale.

Le autorità comunali devono, quindi, conservarle non solo con ogni cura, ma con tutto il rispetto e la venerazione che si devono ad un'opera, che costituisce veramente un perenne segno di riconoscenza verso i gloriosi Caduti, e un supremo monito per le venture generazioni.

E' pertanto necessario che le SS. LL. provvedano con ogni cura per la conservazione dell'Albo d'oro, disponendo che, ove esistano pubbliche biblioteche, l'Albo stesso sia possibilmente tenuto esposto, in adatto posto d'onore, nella biblioteca medesima.

Il Prefetto — DE BIASE

311. Calendario 1930 del P. N. F. (C. 29 ottobre 1929 n. 4417 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

La Segreteria del Partito Nazionale Fascista pubblicherà anche per il 1930 il suo Calendario.

La iniziativa merita, come per il passato, di essere incoraggiata.

Prego le SS. LL. di appoggiare in modo particolare, e nella forma che giudicheranno migliore, la diffusione del calendario.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

301. Ulteriore sgravio della tassa sugli scambi e soppressione di talune tasse ed imposte minori. (R. D. L. 28 luglio 1929 n. 1363 pubblic. G. Uff. 5 agosto 1929 n. 181).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente sia di procedere ad ulteriore sgravio della tassa sugli scambi in relazione alla situazione dell'economia generale del Paese, sia di sopprimere talune tasse ed imposte minori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le aliquote della tassa di bollo sugli scambi commerciali, di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3273, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n.º 1463, sono ridotte alla metà.

E' del pari ridotta alla metà la tassa di registro di cui alla lettera a) dell'artic. 3 della tariffa allegato A, parte prima, alla legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

E' altresì ridotta alla metà, fermo restando il minimo di L. 0,05 quando l'ammontare della somministrazione supera L. 5 e non L. 10, la tassa proporzionale di bollo sulle fatture, note e conti riguardanti le somministrazioni di gas ed energia elettrica,

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

df cui all'art. 38 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Art. 2. Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette :

1.° Tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, di che all'art. 3 della tariffa, allegato *A*, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3274.

2.° Tassa di bollo sulle note, stabiliti e copie di commissioni (doppi di commissione) e conferme ed accettazioni di commissioni, di che all'art. 69 della tariffa, allegato *A*, alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

3.° Tassa di quietanza sui vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi nel Regno o provenienti dall'estero, di che agli articoli 61 e 204 della tariffa, allegato *A*, alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

4.° Tassa di bollo sugli abbonamenti tramviari e sugli abbonamenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e sulle tessere gratuite rilasciate sulle stesse linee, di che all'art. 9 della tariffa, allegato *A*, alla legge 30 dicembre 1923, n. 3275.

5.° Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con l'art. 195 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

6.° Tasse di ammissione ai pubblici concorsi e per l'adozione dei libri di testo nelle scuole, stabilite con i numeri 91, 92, 93, 94, 95 e 96 della tabella, all. *A*, alla legge sulle tasse delle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, e con le varianti disposte dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, articoli 17, 117 e 204 e tabella *E*.

7.° Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, e cioè i proventi degli Archivi di stato — proventi delle cancellerie giudiziarie in dipendenza di leggi anteriori a quella del 29 giugno 1882, n. 835 — diritti per la inserzione degli atti delle società e delle associazioni commer-

ciali nel Bollettino ufficiale delle società — tassa di L. 10 sui certificati di servizio rilasciati ai maestri elementari, di cui al R. D. 7 ottobre 1923, n. 2132 — tassa per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti di che all'art. 9 della legge 24 giugno, 1923, n. 1395.

8° Tassa per l'applicazione dei piombi ai colli contenenti oggetti di antichità e d'arte in esportazione.

9 Tassa sulla vendita dei semi bachi, istituita con l'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512.

10° Tassa sulla produzione o importazione di perfosfato, nitrato di soda e solfato di rame, istituita con l'art. 64 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.

11° Tassa di cui al 2° comma dell'art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, ed al R. decreto 30 settembre 1926, n. 1801, per i viaggi di ritorno degli emigrati di qualsiasi nazionalità che sbarcano in porti del Regno.

12° Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, di che alla legge 27 maggio 1875, n. 2554, e successive.

13° Imposta erariale di fabbricazione sulle acque gassose.

14° Imposta erariale sul consumo del gas acetilene.

Art. 3. La tassa di imbarco, prevista dal primo comma dell'articolo 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e stabilita con R. decreto 29 luglio 1924, è dovuta dai cittadini italiani che imbarcano con qualifica di lavoratori per Paesi transoceanici, ove non vi abbiano già residenza e da cui manchino da oltre 2 anni.

I cittadini stranieri in transito per prendere imbarco su piroscafi in partenza ed i nazionali residenti all'estero, i quali, dopo visita temporanea nel Regno, riespatriano entro il biennio per lo stesso Paese estero di residenza, sono esonerati dal pagamento della tassa di imbarco, di cui al precedente comma.

Art. 4. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti avranno

effetto, quanto alla tassa di bollo sulle note e conti dei caffè, birrerie, latterie, osterie, circoli e clubs, ed alle imposte erariali di fabbricazione sulle acque gassose e sul consumo del gas acetilene, dal 1° gennaio 1930; quanto alla tassa sulle pagelle scolastiche, dal prossimo anno scolastico 1929-1930; per tutte le altre dal 1° settembre 1929.

Art. 5. Con decreti del Ministro per le finanze saranno dettate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI

302. **Unificazione del calendario scolastico nelle scuole elementari e nei Regi istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado.** (R. D. 3 ottobre 1929 n. 1883 pubb. G. U. 25 ottobre 1929 n. 245).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1)

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle scuole elementari, nelle scuole e negli istituti d'istruzione media tecnica e nelle scuole d'istruzione media classica, scientifica e magistrale sono giorni di vacanza i giorni festivi a tutti gli effetti civili, i giorni delle feste nazionali e delle solennità civili, il giorno del Santo Patrono della città, sede della scuola, il giorno natalizio di S. M. la Regina ed altri dodici giorni, di cui sette saranno destinati al periodo delle feste nata-

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

lizie e cinque a quello delle feste pasquali, secondo la indicazione che sarà fatta ogni anno dal Ministero dell'educazione nazionale. Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - GIULIANO

303. **Esenzione dei cartelli di propaganda turistica dalla disciplina delle pubbliche affissioni.** (R. D. 3 ottobre 1929 n. 1851 pubb. G. U. 25 ottobre 1929 n. 269).

VITTORIO EMANUELE ecc.

Visto l'art. 1, n. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. 100: (1)

Veduto il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato col R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed il R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, relativo ai servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine; (2)

Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Non sono considerati come pubbliche affissioni, agli effetti del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, e sono, pertanto, esenti da ogni tassa di affissione, i cartelli di propaganda turistica obbiettiva e generica, esposti nei locali delle agenzie di viaggio, nelle vetrine e finestre od all'esterno delle agenzie stesse, qualunque sia la superficie di detti cartelli ed in qualunque lingua siano redatti.

La pubblicità suddetta rimane soggetta alla tassa di bollo prevista negli articoli 85 e 86 della tariffa annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) v. B. A. anno 1925 pag. 281 e 297.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—MOSCONI

304. **Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con R. Decreto 5 agosto 1927, n. 1437.** (Legge 27 giugno 1929 n. 1144 pubb. nella Gazz. Uff. del 12 luglio 1929).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Art. 1. — All'art. 9, primo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. D. 5 agosto 1927, n. 1437, è sostituito il seguente:

« Gli iscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il cinquantacinquesimo anno di loro età, salvo per gli ufficiali e sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano ».

Art. 2. — All'art. 1, primo comma, del citato T. U. è sostituito il seguente:

« Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55.^o anno di età ».

All'art. 49, n. 4, del predetto T. U. è sostituito il seguente:

« Coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre in cui compiono il 55.^o anno di età ».

Art. 3. — E' in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale chiamata alle armi i militari delle dieci classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi, e quelli che abbiano non meno di quattro figli conviventi e a carico.

Art. 4. — All'art. 94, primo comma, del citato T. U. è sostituito il seguente:

« L'iscrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell'art. 82 e ai numeri 12, 13, 14, 15 dell'art. 33 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle sopresse seconda e terza categoria ».

Art. 5. -- La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc..

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

305. Consulte municipali nei Comuni aventi popolazione inferiore ai 20 mila abitanti e non capoluoghi di Provincia. (C. Ministero Interno 25 Apr. 1929 n. 15900 - 1 bis ai *Prefetti del Regno*.)

Dall'esame di alcuni decreti prefettizi relativi alle nomine delle consulte municipali, nei Comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti e non capoluoghi di provincia, questo Ministero ha avuto occasione di rilevare alcune irregolarità nella costituzione di dette consulte.

Si reputa, pertanto, opportuno chiarire che il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2059, (1) non ha apportato alcuna innovazione alle disposizioni dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1926, n. 237 (2) per cui le nomine devono avvenire per un terzo direttamente da parte dei Prefetti e per gli altri due terzi per designazioni delle competenti Associazioni Sindacali.

Si avverte, inoltre, che per la costituzione di dette Consulte devesi eseguire, in quanto siano conciliabili con le disposizioni del citato art. 4 della legge n. 237, i criteri normativi stabiliti dal R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2059, e la norma paritetica di rappresentanza fra datori di lavoro da una parte e prestatori

(1) v. B. A. anno 1929 pag. 401.

(2) v. B. A. anno 1929 pag. 27.

di opera dall'altra, stabilita dall'art. 3 del R. decreto n. 2059, devesi intendere applicabile per analogia, anche alle Consulte dei Comuni minori, nei *limiti di due terzi dei posti la cui designazione spetta alle Associazioni sindacali*, lasciandosi in facoltà dei Prefetti di provvedere, nel modo ritenuto più conforme al pubblico interesse, nei riguardi del terzo residuo dei posti, di nomina diretta.

Si prega le LL. EE. di attenersi alle norme sopra indicate nelle nomine di cui trattasi, e di curare l'invio a questo Ministero, *con separati rapporti*, delle copie dei relativi schemi di decreti, restando in attesa del preventivo benestare, prima di darvi corso.

Si prega per un cenno di ricevuta e di assicurazione.

p. Il Ministro -- BIANCHI

306. **Segretari comunali -- Inquadramento con promozione.** (Circolare del Ministero dell'Interno (Gabinetto), n. 17220, in data 31 luglio 1929, ai Prefetti).

Le norme integrative ed esecutive dello stato giuridico dei Segretari comunali approvate con R. D. 21 marzo 1929, n. 321 (1) prescrivono all'art. 124 che il Prefetto non possa valersi della facoltà di promuovere il Segretario di un Comune che abbia ottenuto il passaggio alla categoria superiore ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 17 agosto 1928 n. 1953, se il Segretario stesso non abbia un minimo di tre anni di permanenza nel grado.

Anche in seguito a quesiti formulati e a voti segnalati, il Ministero è stato indotto a considerare se nella prima applicazione della legge il rigore di tale norma non contrastasse con le finalità che hanno ispirato la disposizione del suaccennato articolo 3 e che hanno prevalentemente inteso salvaguardare l'interesse del Comune a conservare nel posto il Segretario già in servizio e che abbia dimostrato di possedere le necessarie doti di capacità, attività e rendimento.

La valutazione dello stato di disagio in cui, per effetto della

rigorosa esecuzione della norma suaccennata verrebbero a trovarsi alcuni Segretari, si è imposta al Ministero anche per la considerazione che non poche domande di passaggio di categoria sono state presentate dai Comuni in base al citato articolo 3, prima che fosse nota la restrizione che nei riguardi della promozione del Segretario, è stata stabilita dall'art. 124 delle norme esecutive.

In proposito il Ministero ritiene che, entro i limiti di tempo consentiti ai Prefetti per compiere l'inquadramento iniziale dei Segretari nei ruoli, il formale riconoscimento delle condizioni che consentono ai Comuni di ottenere il passaggio di categoria ha la sua base in circostanze di fatto e di ambiente preesistente al nuovo ordinamento per modo che la classificazione del Segretario, nel grado corrispondente alla categoria conseguita dal Comune possa, entro i margini di tempo suaccennati, essere considerata come assegnazione iniziale di grado nei confronti del Segretario per il quale il Prefetto ritenga che concorrono quei requisiti di idoneità che lo rendono meritevole del grado stesso e che devono essere rigorosamente ed obbiettivamente accertati.

Da tali premesse deriva che la facoltà del Prefetto di confermare il Segretario titolare già in servizio nel Comune al quale sia assegnato un Segretario del grado superiore, può essere esercitata entro il 31 dicembre p. v., indipendentemente dall'anzianità di servizio che il Segretario stesso abbia già maturato nel Comune stesso o in altri di uguale categoria, e che, una volta esercitata, consenta a favore del Segretario, come conseguenza di inquadramento iniziale, il compito nel nuovo grado dell'anzianità di servizio che egli abbia in precedenza acquisito nel medesimo Comune.

Trascorso il 31 dicembre 1929 e superato, quindi, il periodo più delicato per l'assestamento della carriera dei Segretari, è ovvio che l'articolo 124 del R. D. 21 marzo 1929, n. 321, debba avere la sua piena e rigorosa applicazione.

Pel Ministro: BIANCHI

307. **Applicazione delle norme relative ai diritti di segreteria nei riguardi dei segretari delle Amministrazioni provinciali.** (Nota Ministero Interno 17 Maggio 1929 n. 18200 B. e 45830.

In relazione al quesito se l'art. 116 del R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, (1) concernenti le disposizioni integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei Segretari comunali, con il quale è stata modificata la tariffa vigente per i diritti di segreteria sul valore delle stipulazioni, possa ritenersi applicabile anche ai Segretari delle Amministrazioni Provinciali, per i quali a sensi dell'art. 272 della legge T. U. 4 febbraio 1915, n.º 148, è stabilita l'applicabilità del secondo e terzo comma del precedente articolo 169 nei riguardi degli atti e contratti d'interesse delle provincie; il Ministero, al riguardo, ritiene che il quesito si debba risolvere in senso affermativo, essendosi con l'articolo predetto modificato il n. 4 dell'allegato n. 5 del regolamento per la esecuzione della legge com. e prov. approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, concernente l'elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che le Provincie ed i Comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti del genere.

p. Il Ministro — BIANCHI

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

308. **Nuovo regolamento per la repressione del commercio abusivo di stupefacenti.** (C. 24 ottobre 1929 n. 40865 ai sig. Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Nella Gazzetta Ufficiale del giorno 8 Luglio p. p. N. 157 è stato pubblicato il R. D. 15 aprile 1929 n. 1086 che approva il nuovo regolamento per la esecuzione della legge 18 febbraio 1923 n. 397 sulla repressione del commercio abusivo di sostanze velenose aventi azione stupefacente.

Non fo accenno alla parte del regolamento che concerne l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze stupe-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 177, 189, 201, 229 e 242.

facenti, perchè tali operazioni non sono state e non sono tuttora eseguite in questa provincia. Pertanto richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni che hanno attinenza all'esercizio farmaceutico.

Rilevo anzitutto che per la disposizione contenuta nell'art. 25 le sostanze stupefacenti, indicate nella tabella *A.* annessa al detto regolamento, devono essere custodite e conservate separatamente e distintamente dagli altri veleni.

Pertanto ogni farmacia, oltre dell'armadio per i veleni di cui allo art. 80 del T. U. delle leggi sanitarie, deve essere provvisto anche di un armadietto con chiave per le sostanze stupefacenti. La mancanza di tale armadio è punita con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 (art. 48).

Le farmacie devono essere provvedute, oltre del registro di carico e scarico, anche del registro di richieste di acquisto.

I due registri devono essere preventivamente numerati e firmati, in ciascun foglio, dalle SS. LL. che dichiareranno, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto ciascun registro.

Nella prima pagina dovranno essere riportate la data dell'autorizzazione e il nome del titolare (art. 26 e 34).

Si tenga ben presente l'obbligo di numerare e firmare tutti i fogli dei due registri ad evitare incresciose conseguenze.

Ogni fattura di vendita deve essere allegata alla relativa richiesta e non messa con le altre fatture, come finora è stato praticato dai farmacisti (art. 35).

L'art. 52 propone che, entro tre mesi della pubblicazione del regolamento, le farmacie devono provvedersi e mettere in uso il nuovo registro di carico e scarico, riportando in questo la quantità delle sostanze stupefacenti che risulteranno dalla chiusura del vecchio registro. Pertanto, poichè i tre mesi sono scaduti col giorno 8 corrente, così ogni farmacia *deve chiudere in tale data il vecchio registro, e riportare nel nuovo come rimanenza all'8 ottobre 1929 la quantità esistente in farmacia* di ciascuna sostanza

stupefacente. I dati risultanti da tale rapporto devono essere comunicati alla Prefettura.

Ricordo infine che le farmacie, indipendentemente dalla comunicazione straordinaria dei dati di cui al capoverso precedente, devono, alla fine di ogni anno, comunicare alla Prefettura i dati riassuntivi del movimento di entrata e di uscita delle sostanze stupefacenti, *in doppio esemplare*, e non in uno solo, come si è praticato finora, perchè la Prefettura deve, alla sua volta, inviare al Ministero un esemplare.

Prego richiamare l'attenzione dei farmacisti sulle disposizioni contenute nel nuovo regolamento, e ricordare loro le gravi responsabilità cui vanno incontro, qualora non le osservassero. Il legislatore dispone norme di rigore pel commercio degli stupefacenti per evitarne l'uso illecito, ed io intendo che tali norme siano rigorosamente osservate.

Il Prefetto — DE BIASE

309. **Servizio delle pubbliche affissioni — Manifesti delle Associazioni sindacali.** (C. 23 ottobre 1929 n. 40053 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

La Confederazione Gen. Fascista dell' Industria ha segnalato che molti Comuni hanno rifiutato di esentare dal pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa per le pubbliche affissioni i manifesti delle Associazioni Sindacali, costituite a norma della legge 3 aprile 1926 n. 563.

Prego le SS. LL. voler provvedere per la stretta osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 12 del R. D. 14 giugno 1928 n. 1399. (1)

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 281 e 297.

Personale dei Segretari comunali.

Promozioni.

D' Amato Avv. Vincenzo, Segretario titolare di 2.^a classe a S. Cipriano Picentino, promosso a Segretario di 1.^a classe, restando titolare a detto comune. (D. P. 24 ottobre 1929).

Rispoli Alfredo, Segretario titolare di 2.^a classe a Cicerale Cilento, promosso a Segretario di 1.^a classe e destinato a Sala Consilina. (D. P. 30 ottobre 1929).

Aste, appalti ecc.

Comune di Camerota. — *Vendita taglio bosco di alto fusto denominato Marcellino.* — Si rende noto che il 22 novembre p. v. alle ore 10 avrà luogo presso questa R. Prefettura un unico e definitivo incanto, a schede segrete, in aumento del prezzo di Lire 94460. Offerte non potranno essere inferiori lire 100. Cauzione provvisoria lire 18000, definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura Salerno.

Comune di Campora. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio di 3683 piante di essenza quercina e del sottobosco nelle contrade Lauda o Cemmola, Monticelli, Soprano, Viscigli, Lunghi, Macchiarelli, Monticelli Sottano, Perella, Cesenaglia e Ferluso, costituenti il 2.^o comprensorio boscato.* Si rende noto che il giorno 21 nov. p. v. alle ore 12 scade il termine per le offerte di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione del detto bosco al Sig. Fiordelisi Stefano per lire 407,500. — Le offerte dovranno pervenire alla R. Prefettura di Salerno, accompagnate dal deposito provvisorio di lire 15,000 e dai documenti prescritti del bando. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Monteforte Cilento. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal dirado della giovane fustaia di cerro costituente la 1.^a sezione del bosco Valle Cioffi di Monteforte Cilento e di 690 piante di alto fusto, di cui 604 di cerro, 44 di quercia, 27 di ontano, 8 di faggio, 3 di acero, 4 di carpino.* L'asta si terrà nella R. Prefettura di Salerno il 15 nov. p. alle ore 10, a candela vergine, in aumento del prezzo di L. 99,384,20. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Cauzione provvisoria Lire 5000, definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Petina. — *Vendita N. 1774 piante di faggio di alto fusto nel bosco Montagna contrada Laurofuso da utilizzarsi nel secondo lotto.* Essendo andato deserto il 1.^o esperimento, si rende noto che alle ore 10 del 23 novembre p. v. avrà luogo presso questa R. Prefettura un secondo esperimento di asta per la vendita del menzionato bosco, a candela vergine, in aumento del prezzo di L. 90,126. Cauzione provvisoria L. 9000, definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura Salerno.

Comune di S. Giovanni a Piro. — *Vendita materiale legnoso esistente nella contrada demaniale comunale Elce di Jevola.* — L' esperimento di asta, a candela vergine, avrà luogo presso la casa comunale addì 18 novembre p. alle ore 10 in aumento della base di lire 26,461. L'aggiudicazione è definitiva a primo incanto e le offerte di aumento non possono essere inferiori a L. 100. Deposito provvisorio lire 2000, cauzione definitiva decimo prezzo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Podestà: Avv. Raffaele Petrilli

Concorsi.

Ospedale Giovannina Bassi di Montecorvino Rovella. — *Concorso al posto di segretario* — Concorso per titoli. Stipendio iniziale L. 1200 annue aumentabile del 10 o/0 ogni quadriennio e per solo quattro volte. Scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e degli altri documenti, ore 12 del 25 novembre c. a.. Per maggiori schiarimenti rivolgersi alla segreteria dell'Ente. —

Il Segretario—O. Garzilli.

Comune di Perdifumo. — *Levatrice Condotta* — E' aperto concorso per titoli al posto di Levatrice Condotta pei poveri del Comune. Stipendio annuo Lire Duemila per un numero di poveri non eccedente il 20 o/0 della popolazione residente. Documenti soliti. Tassa concorso L. 25,10 Scadenza termine presentazione domande 15 dicembre 1929. — Il Podestà: Giardulli.

Comune di Siano. — *Guardia cambestre.* — Concorso per titoli. Salario annuo lire 2600. Indennità caroviveri. Indennità vestiario. Scadenza 30 Novembre 1929. Documenti da presentarsi in Segreteria.

Il Podestà—Sammartino



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 312. Iscrizione al libro d'Oro della nobiltà Italiana.
- 313. Farmacopea ufficiale del Regno. V edizione. Tabella di libera vendita.
- 314. Trasporto di cadaveri.
- 315. Iscrizione ai Sindacati degli aspiranti ai posti nelle pubbliche amminist.
- 316. Farmacopea ufficiale del Regno. Tabella di libera vendita (VI). Soluzione saponosa di formolo.
- 317. Ufficio di collocamento per i lavoratori agricoli.
- 318. Rinnovazione annuale decreti guardiani privati.
- 319. Regolamento sulla vigilanza igienica del latte. Compensi per visita.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Schema di statuto organico delle Congregazioni di Carità. — Appunti di giurisprudenza amministrativa (*in copertina*).

COPERTINA

Aste, appalti, ecc. — Concorsi. — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

Parte II.

Appunti di giurisprudenza amministrativa

Impiegati comunali. — *Assunzione provvisoria—Lungo servizio—Revocabilità.*

Gli impiegati assunti in servizio da un Comune, con caratteristiche di provvisorietà e precarietà, non possono invocare il fatto del mantenimento nel servizio per più o meno lungo periodo di tempo all'effetto di pretendere di essere diventati stabili, o per lo meno, di non poter essere più revocati secondo l'atto di assunzione; nè può consentirsi, da parte dei medesimi, sindacato sulle ragioni che abbiano indotto l'Amministrazione a licenziarli.

(Cons. Stato, 16 agosto 1928).

Atti d'asta. — *Offerte minime—Aggiudicazione—Aumento.*

Dal confronto fra gli art. 74, ultimo comma, e 76, secondo comma, del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, risulta che, quando l'asta si tiene col metodo della candela, le offerte devono essere fatte con l'aumento percentuale minimo determinato nell'avviso d'asta, mentre nell'asta ad offerre segrete basta per l'aggiudicazione che il prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

Per quanto, secondo le norme regolamentari, nell'asta ad offerre segrete basti per l'aggiudicazione una offerta pari a quella della base, non è illegale una disposizione della Amministrazione appaltante che esiga, anche in questo metodo, un aumento non inferiore ad una determinata misura. Una siffatta prescrizione non è contraria alle linee essenziali del procedimento, e può essere utile per la pubblica amministrazione,

(Parere Consiglio di Stato, Sez. I, 19 dicembre 1928).

Esattore comunale. — *Servizio di cassa—Gratuità—Canone dell'appaltatore daziario.*

Appartiene al servizio di cassa (da compiersi quindi gratuitamente dall'esattore) la riscossione del canone pagato dall'appaltatore del dazio consumo. Nè in contrario potrebbero invocarsi i patti contrattuali, giacchè il divieto di concessione dell'aggio su tale provento è norma di diritto pubblico e quindi inderogabile. Giustificato, pertanto, è l'annullamento d'ufficio di disposizioni contrarie a tale principio, del contratto esattoriale.

(Parere del Consiglio di Stato, Sezione I, 17 ottobre 1928).

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

312. **Iscrizione al libro d'oro della Nobiltà Italiana.** (C. 5 novembre 1929 n. 4397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le famiglie nobili italiane e i membri di esse, iscritti d'ufficio dalle Commissioni araldiche regionali nell'elenco ufficiale nobiliare, approvato con R. D. 3 luglio 1921, non contrassegnato da asterisco nel detto elenco, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, ai termini e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, num. 442, contenente le disposizioni per disciplinare l'uso dei titoli e attributi nobiliari, convertito con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Le domande d'iscrizione, con la documentazione dei diritti nobiliari e dello stemma, possono essere presentate cumulativamente da tutti gli individui di una famiglia, purchè discendenti dallo stesso stipite. Le domande dovranno essere redatte e presentate nei modi e termini prescritti nel cap. III dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. D. 21 gennaio 1929 n. 61.

In relazione a quanto precede e per le delucidazioni che eventualmente gli interessati chiedessero agli Uffici municipali, si fa presente quanto appresso:

L'iscrizione al Libro d'Oro della nobiltà Italiana è resa obbligatoria a tutti coloro, che, pur essendo attualmente registrati nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, non ebbero il riconoscimento dei propri titoli nobiliari e dello stemma di spettanza, con Decreto ministeriale o con Decreto reale: riconosci

mento che nel citato Elenco Ufficiale viene indicato dall'asterisco posto accanto al cognome.

Per ottenere ora la detta iscrizione al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, devono presentare alle RR. Prefetture del Regno i seguenti documenti:

1.° domanda a S. E. il Capo del Governo, Presidente della Consulta Araldica (Carta da bollo da L. 3) contenente l'indicazione del nome, del cognome e della paternità, del luogo di nascita e domicilio, dei titoli nobiliari con i quali si ha l'iscrizione nell'Elenco ufficiale nobiliare, approvato con R. D. 3 luglio 1921, n. 972;

2.° albero genealogico, da cui risulti la posizione successoria del richiedente e l'attacco col primo concessionario od ultimo investito del titolo richiesto;

3.° figura colorata dello stemma gentilizio con i documenti giustificativi della concessione o del possesso trentennale di esso, possesso da dimostrarsi a mezzo di riproduzioni fotografiche prese da monumenti pubblici e debitamente autenticate dai RR. Notai, e con copie dei Libri d'Oro Comunali rilasciate dalle Autorità Comunali;

4.° deposito regolamentare di L. 100,20 a mezzo di vaglia postale intestato al Cassiere della Consulta Araldica.

Si avverte inoltre che l'ufficio della Consulta Araldica si riserva di domandare direttamente agli interessati i diplomi di concessione dei titoli e dei predicati nobiliari e gli atti di stato civile a corredo dell'albero genealogico ove non risultassero prodotti in precedenza, per la prima iscrizione negli Elenchi regionali.

Il Prefetto — DE BIASE

313. Farmacopea Ufficiale del Regno V Edizione. Tabella di libera vendita. (C. 5 nov. 1929 n. 42074 ai Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Con circ. telegrafica del 31 ottobre u. s. n. 38286-205000-3, il Ministero dell'Interno dispone che resta ferma l'entrata in

vigore della Farmacopea Ufficiale V Edizione, col 1.° Novembre corrente, ad eccezione delle tabelle V e VI, la cui applicazione è prorogata al 1.° gennaio 1930—VIII.

Prego darne comunicazione agli organi dipendenti.

Il Prefetto — DE BIASE

314. **Trasporto di cadaveri.** (C. 31 ottobre 1929 n. 41925 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Con molta frequenza vengono presentate in Prefettura domande per trasporto di cadaveri fuori comune insufficientemente o irregolarmente documentate, per cui si verificano inconvenienti.

Ad evitare irregolarità e ingiustificate pressioni, ho disposto che non si dia corso alle domande, che non siano regolarmente documentate come appresso:

Chiunque chiede il trasporto di un cadavere fuori del territorio del comune dove avviene il decesso deve presentare domanda in carta da bollo corredata dei seguenti documenti:

a) atto di morte;

b) certificato dell'*ufficiale sanitario*, il quale deve attestare che la causa della morte non è dovuta a malattia contagiosa, — indicando la malattia specifica, — che all'epoca e nel luogo del decesso non dominavano malattie contagiose, e che si è soddisfatto alle misure di precauzioni prescritte negli art. 31 e seguenti del regolamento di polizia mortuaria del 25 luglio 1892 n.° 448;

c) ricevuta di un ufficio del registro dalla quale si rilevi il pagamento della tassa di concessione governativa in L. 180,50.

d) foglio di carta da bollo da L. 3, per il rilascio del decreto.

Prego segnare ricevuta della presente e darne comunicazione all'ufficio sanitario, assicurandone adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

315. **Inscrizione ai Siudacati degli aspiranti a posti nelle pubbliche amministrazioni** (C. 31 ottobre 1929 n. 41958 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

E' bene che in uno Stato Corporativo gli aspiranti a posti

nelle pubbliche amministrazioni siano iscritti al Sindacato di categoria. E' opportuno pertanto che negli avvisi di concorso venga stabilito l'obbligo di presentare, tra gli altri documenti, la tessera del sindacato o il certificato relativo, che dimostri la iscrizione del concorrente al sindacato.

Il Prefetto — DE BIASE

316. Farmacopea ufficiale del Regno. Tabella di libera vendita (VI). Soluzione saponosa di formolo. (C. 31 ottobre 1929 n. 41331 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Nella farmacopea ufficiale del Regno (V^a edizione) approvata con decreto ministeriale 16 dicembre 1928, oltre alla voce corrispondente a quella analoga compresa nella precedente edizione « formaldehydum solutum o soluzione di aldeide formica, formaldeide, formolo, formalina (pag. 255) è stata compresa la voce « liquor formaldehydi saponatus o soluzione saponosa di formolo » (pagina 330).

Nella tabella VI allegata alla predetta Farmacopea (Elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea, la vendita dei quali, salvo il disposto per i veleni, è libera a tutti senza restrizione) è inserita la voce « aldeide formica (soluzione) » senza alcun' altra specificazione.

Per evitare possibili errate interpretazioni, si avverte che con la voce « aldeide formica (soluzione) » deve intendersi indicata tanto la soluzione acquosa di aldeide formica, quanto la soluzione saponosa di formolo, onde quest'ultima s'intende ammessa, come la prima, alla libera vendita.

Si pregano le SS. LL. di disporre e curare che ciò sia tenuto presente dagli organi competenti nello esercizio della vigilanza di cui tratta la circ. 5 settembre 1929 n. 33743.

Il Prefetto — DE BIASE

317. Ufficio di Collocamento per i lavoratori agricoli. (C. 30 ottobre 1929 n. 41220 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Già con circ. 28 settembre c. a. n. 36203 (pubb. nel fascicolo 28 del Boll. Amm. c. a.) ebbi a richiamare l'attenzione delle SS. LL. sull'istituzione dell'Ufficio Provinciale di collocamento per i prestatori d'opera dell'agricoltura, con sede in Salerno. Detto Ufficio comincerà prossimamente a funzionare: in dipendenza di che i prestatori d'opera dell'agricoltura disoccupati devono iscriversi nelle liste dell'Ufficio di Collocamento, ed i datori di lavoro non possono assumere in servizio prestatori d'opera disoccupati, che non siano iscritti nell'Ufficio di Collocamento. Sono anzi in corso sanzioni legislative, per le quali è reso obbligatorio per i datori di lavoro di ricorrere agli Uffici di Collocamento per l'assunzione della mano d'opera, obbligatorietà che esiste anche attualmente per la mano d'opera agricola, in virtù di contratti collettivi di lavoro.

Tali concetti è bene che siano subito largamente divulgati. Le SS. LL. vorranno pure tener conto che al detto Ufficio Provinciale compete il collocamento delle seguenti categorie di lavoratori agricoli: a) compartecipanti, b) braccianti, c) salariati, d) specialisti per lavori in terra, e) specialisti per colture arbustive od arboree (potatori, innestatori, ecc.), f) pastori, g) boscaioli, h) prestatori d'opera manuale addetti alla trasformazione di prodotti agricoli effettuata sul fondo a cura del proprietario o conduttore dello stesso, e che pertanto non siano considerati dalle forme d'inquadramento di attività industriali, i) prestatori d'opera manuale non specializzata (manovali, sterratori, carriolanti) esercanti normalmente l'attività agricola, che siano temporaneamente occupati in lavori di pubblica utilità.

L'Ufficio Provinciale dovrà annotare in apposito registro tutta la mano d'opera agricola esistente nella Provincia, distribuita secondo le predette categorie, e tale lavoro di rilievo, raccolta e valutazione dei dati, è stato affidato a fiduciari comunali,

i quali non potranno fare a meno di richiedere alle SS. LL. collaborazione ed aiuto. Tale censimento della mano d'opera agricola, distinta secondo le categorie sopraindicate, può e deve essere agevolato con la collaborazione dei funzionari e con l'ausilio degli atti e documenti del Comune.

Prego pertanto le SS. LL. di voler disporre conformemente qualora venissero richiesti di una collaborazione del genere.

Il Prefetto — DE BIASE

318. **Rinnovazione annuale decreti guardiani giurati.** (C. n. 2829 del 3 nov. 1929 ai Podestà e ai Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Continuano a pervenire a questo ufficio decreti di guardiani giurati per la rinnovazione annuale, senza che siano alligati i prescritti documenti.

Ad eliminare siffatto inconveniente, che è causa di notevoli ritardi nel disbrigo delle pratiche, si rammenta che, ogni qualvolta gli interessati devono ottemperare a tale adempimento, è necessario, prima di inoltrare le domande a quest'ufficio, richiedere loro i documenti qui appresso indicati:

1. decreto scaduto;
2. domanda in carta da bollo da L. 2 diretta a S. E. il Prefetto;
3. marca da bollo da lire tre;
4. le due polizze di assicurazione: alla Cassa Nazionale sull'invalidità e vecchiaia, quella sugli infortuni sul lavoro: entrambe al corrente con i pagamenti;
5. dichiarazione del proprietario attestante che il guardiano continua ad esercitare la vigilanza sulle sue proprietà.

Si aggiunge, inoltre, che i decreti in questione, al pari delle altre concessioni di polizia, hanno la durata di un anno dalla data del rilascio; trascorso il quale, se non rinnovati, s'intendono scaduti di validità, e quindi, gli intestatari *non rivestono più la qualifica* e non possono esercitare le funzioni loro attribuite dal decreto stesso.

Si prega, pertanto, di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati, avvertendoli, infine, che qualora la rinnovazione stessa viene richiesta un mese dopo la scadenza del decreto, essi sono tenuti ad esibire anche il certificato penale.

Attendesi urgente assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

319. **Regolamento sulla vigilanza igienica del latte. Compensi per visite.** (C. D. 29 ottobre 1929 n. 41258 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero dell' Interno:

« Gli art 6, 11, 39 e 41 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994, prevedono uno speciale compenso, rispettivamente, per l'ufficiale sanitario e il veterinario comunale, per la visita al personale addetto alle vaccherie e alle latterie e agli animali lattiferi, e per il rilascio del relativo certificato, lasciando all'autorità comunale di stabilire la misura di tale compenso.

La disposizione è stata adottata in considerazione dello speciale, oneroso servizio richiesto ai detti sanitari.

Convieni però sia tenuto presente che lo scopo che si vuol conseguire ha precipua finalità di pubblico interesse e che, pertanto, la misura del compenso non può essere la stessa stabilita per altre analoghe prestazioni di detti sanitari, ma deve invece essere mantenuta in limiti molto più ristretti, tenendo anche conto che, con uno stesso sopraluogo, sarà sempre possibile eseguire numerose visite e che quindi il complessivo onorario risulterà certamente adeguato allo speciale servizio compiuto ».

Perchè non si abbiano misure disparate nell'assegnazione del compenso, prego le SS. LL. di voler preventivamente comunicarmi le sue determinazioni, e, soltanto dopo il mio benestare, prendere la deliberazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte II.

Statuto organico

della Congr. di Carità del Comune di (1)

PROVINCIA DI

CAPO I. — *Costituzione — Scopo — Mezzi.*

Art. 1. — La Congregazione di Carità del Comune di è disciplinata dalle leggi 17 luglio 1890 n. 6922 e 18 luglio 1904 n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, dai relativi regolamenti, dai R. D. 4 febbraio 1923, n. 214, (2) 30 dic. 1923, n. 2841, dalle leggi 17 giugno 1926, n. 1187 (3) e 4 marzo 1928, n. 413, (4) nonchè dalle altre disposizioni vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 2. — La Congregazione :

1) cura gli interessi dei poveri e ne assume la rappresentanza legale così davanti all'autorità amministrativa come davanti all'autorità giudiziaria;

2) amministra gli istituti ed i beni che le sono confidati per

(1) Il modello che pubblichiamo fu trasmesso ai Prefetti dal Ministero dell'Interno con circolare 28 giugno 1928 n. 25285.2. In tale occasione il Ministero osservava che in seguito alle sostanziali modificazioni all'ordinamento delle Cong. di Carità apportate con la legge 4 marzo 1928, n. 413 (v. Boll. Amm. anno 1928 pag. 129) si rendeva necessaria la revisione dello statuto tipo suggerito dal Ministero stesso per il governo delle Cong. di Carità con circolare 4 luglio 1907 n. 25273.9 (v. Boll. Amm. anno 1913 pag. 119). L'attuale modello di statuto differisce dal precedente in specie per quella parte (capi II e III) che contiene le norme relative alla composizione, durata in carica e decadenza dei membri del Consiglio di Amm., nonchè alle disposizioni per le relative adunanze e convocazioni, non più applicabili alle Cong. di Carità costituite secondo il nuovo ordinamento.

(2) v. Boll. Amm. anno 1923 pag. 31.

(3) » » » 1926 » 171.

(4) » » » 1928 » 129.

erogarne le rendite secondo le norme stabilite dalla legge, dagli statuti, dalle tavole di fondazione e dalla volontà degli oblatori;

3) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura, nei casi d'urgenza.

Art. 3. — La Congregazione provvede al conseguimento dei suoi fini:

1) con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali giusta l'ultimo inventario, hanno il valore di L. ; (1)

2) con le somme assegnate da enti pubblici e con le rendite dei beni donati o lasciati genericamente ai poveri quando non venga determinato l'uso o l'istituto di beneficenza in cui favore la largizione sia fatta o quando la persona incaricata di determinarli non possa o non voglia accettare o disimpegnare l'incarico;

3) provvede poi al conseguimento del fine di ciascuna delle opere pie poste alla sua dipendenza, coi redditi derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse, il cui ammontare è determinato nei rispettivi inventari.

Le rendite delle istituzioni e dei lasciti elemosinieri senza determinata applicazione di scopo saranno erogate, per non meno di un terzo, a favore dell'Opera Naz. per la protezione e l'assistenza della maternità e l'infanzia, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della legge 10 dicembre 1925 n. 2277 e, per il rimanente, in una o più delle forme di beneficenza stabilite dall'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, salvo quanto è disposto dall'art. 34 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841 (ultima parte).

Art. 4. — La Congregazione ha la direzione ed amministrazione delle seguenti istituzioni di beneficenza, regolate come appresso, mantenendo separati patrimonio e gestione:

a) fondata con testamento (o con atto fra vivi) avente per iscopo Essa è amministrata dalla

(1) Fra dette rendite si devono comprendere anche quelle dei lasciti di cui all'art. 5.

Congregazione in virtù del (1) ed ha patrimonio del valore di lire giusta l'ultimo inventario;

b) fondata con testamento, ecc. (come alla lettera a);

c) ecc.

(Per ciascuna delle istituzioni deve indicarsi se abbia uno statuto proprio: in caso negativo, qui debbono inserirsi le norme per le istituzioni fondate o amministrate dalla Congregazione. Per l'erogazione della beneficenza dotizia si dovranno osservare le norme contenute nella appendice al presente statuto).

Art. 5. — La Congregazione esplica inoltre la sua azione con le rendite dei seguenti lasciti:

Lasciti con applicazione determinata di scopo, fondati, ecc. . . dei quali fu autorizzata l'accettazione con decreto. (2)

CAPO II. — *Composizione — Durata in carica — Decadenza.*

Art. 6. — La Congregazione è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di n. patroni. (3)

Art. 7. — Il presidente ed i patroni sono nominati dal Prefetto in base alle norme contenute nell'art. 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413.

Il presidente ed i patroni durano in carica 4 anni e possono essere sempre riconfermati.

Art. 8. — Non possono essere nominati a presidente od a patroni, e se già nominati, decadono dalla carica, coloro i quali incorrano in una delle cause d'incapacità o di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Il Presidente può esser revocato con decreto motivato del Prefetto.

(1) R. D. di erezione in ente morale; R. D. di concentrazione, ecc.

(2) Tanto per le istituzioni di cui all'art. 4, che per i lasciti dell'art. 5, bisogna indicare gli oneri di varia specie che gravano sul patrimonio, con il corrispondente importo.

(3) Indicare se per taluna delle istituzioni dipendenti vi siano amministratori aggiunti, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 giugno 1926 n. 1187 e 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413.

I patroni che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, sono dichiarati decaduti dal Prefetto, su proposta del Presidente, o anche d'ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

CAPO III. — *Adunanze — Deliberazioni — Verbali delle sedute.*

Art. 9. — Il presidente esercita tutte le attribuzioni relative alla gestione della Cong. di Carità e delibera su tutti gli affari che interessano la Congregazione stessa.

Spetta, quindi, al presidente:

1) deliberare entro il mese di settembre il bilancio di previsione, ed entro il mese di maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministra e, in ogni caso, nelle epoche stabilite per l'esame del conto consuntivo, per la formazione del bilancio preventivo o per le eventuali variazioni al medesimo, a norma degli articoli 6 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 e 1 del R. D. legge 20 febbraio 1927 n. 257;

2) prendere le deliberazioni per stare in giudizio;

3) deliberare sulla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivano da obbligazione civile debitamente accertata,

4) provvedere agli affitti ed appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi;

5) curare la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto, e la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni delle ipoteche e dei titoli costitutivi del patrimonio e la sollecita ed integra riscossione delle entrate, con la formazione e consegna all'esattore-tesoriere dei ruoli e titoli di riscossione;

6) curare la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;

7) procedere alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione dei verbali relativi;

8) vigilare affinchè, entro il termine stabilito, sia dal tesoriere

presentato il conto, e provocare, in caso di ritardo, i provvedimenti per la compilazione di ufficio;

9) curare il deposito nella cassa postale di risparmio o in altro istituto di credito e risparmio, approvato dall'autorità tutoria delle somme eccedenti i bisogni ordinari della amministrazione ed il ritiro delle somme stesse;

10) richiedere l'ammissione della Congregazione al gratuito patrocinio e rappresentarla in giudizio;

11) promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e doni, per il riconoscimento legale dell'ente, sostituendosi, ove del caso, agli amministratori ed esecutori testamentari, che non possano o non vogliano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservatori occorrenti;

12) proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno, da approvarsi dalla giunta provinciale amministrativa.

13) nominare, sospendere e licenziare gli impiegati ed i salariati;

14) provvedere al servizio di esazione e di tesoreria, alla cauzione dei riscuotitori speciali, all'aggio o compenso da attribuirsi ai medesimi;

15) nominare, ove ne sia del caso, persone o comitati, per la erogazione di sussidi, per l'assistenza e la visita dei poveri;

16) promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni nel fine delle opere pie locali, a norma del capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e delle modificazioni ad essa apportate col R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841, e con la legge 17 giugno 1926, n. 1187;

17) infine, deliberare su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, l'interesse delle istituzioni delle quali ha la rappresentanza ed il governo, salvo il parere del Comitato dei Patroni e salva la approvazione o l'autorizzazione superiore, quando occorranno.

Art. 10. — Il Comitato dei Patroni ha attribuzioni esclusi-

vamente consultive. Esso dà parere su tutte le materie che il Presidente crede di sottoporgli.

Il parere del comitato è obbligatorio in merito alle deliberazioni soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 del R. D. 3 dic. 1923 n. 2841, nonchè su tutte le proposte di riforma, in genere, interessanti gli istituti amministrati dalla Congregazione.

Qualora, in questi casi, il parere del comitato sia contrario alle proposte del Presidente, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

Art. 11. — L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Comitato sarà comunicato dal Presidente ai Patroni almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

Art. 12. — In caso di assenza d'impedimento del Presidente ne fa le veci uno dei Patroni, da delegare dal Presidente stesso con l'approvazione del Prefetto.

Quando il Comitato sia sciolto o ne sia sospesa la nomina, la delega sarà fatta a favore di persona che possenga i requisiti per la nomina a Patrono.

Art. 13. — Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Patroni.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento della metà dei componenti, oltre il presidente; i pareri vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

A parità di voti il parere s'intende contrario.

Quando in due successive convocazioni, a distanza di non meno di 5 giorni, il Comitato non possa pronunziarsi per mancanza del numero legale o quando il Comitato sia stato sciolto dal Prefetto o ne sia sospesa la nomina, il Presidente è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui al penultimo comma dell'art. 9, pur senza il parere del Comitato.

Art. 14. — Quando, per disposizione di legge, sia necessario di sentire l'avviso del Comitato dei Patroni, le deliberazioni del Presidente dovranno riportare la formula: « Udito il Comitato dei Patroni ».

Art. 15 — I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se alcuno di questi si allontana o ricusa di firmare ne sarà fatta menzione.

CAP. IV. — *Arvertenze e norme generali d'amministrazione.*

Art. 16. — Il Presidente ed i Patroni non possono, a titolo veruno, percepire assegni o rinumeralioni di sorta sul bilancio della Congregazione o delle istituzioni da essa amministrate.

Art. 17. — I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente, o, in difetto, del Patrono delegato ai sensi dell'art. 12, e del Segretario.

Art. 18. — Senza l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa non può operarsi alcun storno di fondi da capitolo a capitolo del bilancio, quando lo storno per sè stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti rispettivamente i capitoli cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua. Non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove o maggiori entrate verificate, nè provvedersi a nuova o maggiore spesa, cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

Art. 19. — Gli immobili debbono di regola essere dati in affitto: gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 20. — Le somme da investire devono essere impiegate:

- 1) nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate;
- 2) in titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato ;
- 3) in cartelle emesse da istituti italiani di credito fondiario in conformità dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;
- 4) nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria;
- 5) in mutui per la costruzione e l'acquisto di case popolari,

ai sensi dell'art. 1 del testo unico delle leggi per le case popolari e l'industria edilizia approvato con R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318.

Art. 21. — Per ogni altra materia non contemplata nel presente statuto organico, si osserveranno le norme prescritte dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, dai relativi regolamenti, dai Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 214, 30 dicembre 1923, n. 2841, dalle leggi 17 giugno 1926, n. 1187 e 4 marzo 1928, n. 413, nonchè dalle altre disposizioni vigenti e che saranno emanate in avvenire in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

APPENDICE

Norme da osservarsi per l'erogazione della beneficenza dotazionaria.
(v. art. 4 dello Statuto).

A) Le doti sono conferite (si dica se per libera scelta, oppure su designazione di altre persone, oppure in qualunque altra maniera legale). In caso di scelta liberamente fatta, dare la preferenza alle fanciulle che provino il fidanzamento o la promessa di matrimonio o la richiesta di pubblicazioni fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile.

B) Per concorrere alle doti le fanciulle debbono dimostrare:

- 1) di avere raggiunta l'età di (ordinariamente 15) e non superata quella di anni (ordinariamente 35);
- 2) di essere di buona condotta e di trovarsi in condizioni di povertà.

Tali requisiti debbono essere comprovati da certificati rilasciati dall'autorità municipale.

C) Il pagamento delle doti sarà fatto in seguito a presentazione del certificato di celebrato matrimonio civile.

D) Nel periodo tra l'assegnazione ed il pagamento l'importo delle doti sarà depositato alla Cassa postale di risparmio con libretto intestato all'Opera pia, in favore della quale ricadranno gli interessi, ma vincolato al nome delle assegnatarie.

E) Si perde il beneficio della dote:

- 1) per morte delle assegnatarie prima del pagamento;
- 2) per negato rilascio del certificato di buona condotta da parte dell'autorità municipale;
- 3) per sopravvenienza di qualcuna delle condanne previste dall'art. 25, n. 6, 7, 8, 9, 10 del testo unico della legge comunale e provinciale;
- 4) per mancata celebrazione del matrimonio entro il triennio dell'assegnazione della dote, con facoltà però di concorrere negli anni successivi alle doti che si dovessero concedere, purchè si conservino i requisiti prescritti.

Aste, appalti ecc.

Comune di Acerno. — *Vendita taglio 4478 piante di alto fusto nel III lotto del bosco Polveracchio* — Si rende noto che il giorno 29 novembre 1929, alle ore 10, avrà luogo presso la R. Prefettura di Salerno un unico esperimento di asta, a candela vergine, definitivo anche nel caso di un solo concorrente, in aumento del prezzo di lire 225,000 offerto dal Sig. D'Urso Michele di Michele, che diverrà aggiudicatario ove l'asta vada deserta. Deposito provvisorio lire 20 mila, cauzione definitiva decimo importo aggiudica. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Vendita taglio IV sezione cedua Pettine (5^a del piano generale di turno)* — Si rende noto che il giorno 26 novembre 1929, alle ore 10, avrà luogo, presso la R. Prefettura di Salerno, un primo esperimento di asta, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 177,326,29. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 17732, definitivo decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Atena Lucana. — *Appalto gestione dazio consumo.* Il giorno 26 novembre, innanzi al Podestà del Comune suddetto e nella casa comunale, alle ore 10 ant. avrà luogo la gara per l'appalto del dazio consumo, col metodo della candela vergine. La base d'asta è di L. 7000 e gli aumenti non potranno essere inferiori a L. 50 per ogni volta. Rivolgersi alla Segreteria del Comune per maggiori chiarimenti. Podestà Di Santi.

Concorsi.

Comune di Castelnuovo di Conza — *Medico Chirurgo Consorziale tra Castelnuovo di Conza e Santomenna* — Concorso per titoli, stipendio L. 7000, oltre L. 1000 indennità residenziale, aumentabile di 4 quadrienni del decimo, e L. 1000 quale ufficiale sanitario qualora venisse incaricato da S. E. il Pretetto. Domanda e documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune Capo Consorzio Castelnuovo di Conza. Spettano pure al Medico Chirurgo L. 2000 di cavalcatura. Scadenza concorso 15 dicembre 1929. Limite d'età anni 35, esenzione funzionarii in pianta stabile presso altre amministrazioni. Per maggiori chiarimenti rivolgersi Segreteria di Castelnuovo di Conza.

Il Podestà—Fiore Avv. Alberico

Comune di Fisciano. — *Vice Segretario comunale.* — Concorso per titoli, stipendio annuo lire 5000, lordo ritenute di legge, oltre assegno supplementare lire 950 annue e aumenti quadriennali del decimo dello stipendio base. Domanda da presentarsi Segreteria comunale non oltre 6 dicembre 1929, corredata documenti di rito, titoli, diploma di abilitazione funzioni segretario e tassa di esame lire 25,15. Assunzione servizio entro 15 giorni partecipazione nomina.

Fisciano 4 novembre 1929. A. VIII.

Il Segretario—Pansa

Il Podestà—Avv. F. Ansalone

Comune di Palomonte. — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli, con lo stipendio annuo di L. 2000,00, aumentabile di quattro aumenti quadriennali di un decimo. — Domanda con documenti di rito da presentarsi alla Segreteria del Comune, non oltre il 31 dicembre p. v. — Servizio entro quindici giorni dalla partecipazione di nomina. — Per chiarimenti rivolgersi all'ufficio di Segreteria. — Palomonte 1° novembre 1929. A. VIII.

Il Commissario Pref.—Carlo Carusi

Il Segretario Com.—Rag. Mazzotta Giovanni

Comune di Castel S. Lorenzo. — *Guardia Municipale* — Concorso per titoli, salario annuo lire 2000, elevabile di 4 aumenti quadriennali del decimo, al lordo di ritenute e tributi; metà importo oblazioni versate dai contravventori, e indennità caroviveri nella misura annualmente stabilita dal comune in conformità di legge. Domanda corredata documenti rito entro 12 dicembre 1929 — A. VIII. Per altri chiarimenti rivolgersi alla Segreteria comunale. — Podestà Dott. G. Pepe.

Publicazioni

F. Larobina. — **Il Podestà ufficiale di polizia giudiziaria** secondo la vigente procedura penale. — Salerno, Tip. Volpe e figli L. 3,00.

Il Sig. Fortunato Larobina, segretario del comune di Lavianò, esamina nella breve monografia i doveri e le attribuzioni del Podestà in materia di polizia giudiziaria in base alla vigente procedura giudiziaria. Precisati i doveri dell'Ufficiale di polizia giudiziaria, l'autore passa all'esame partitamente del rapporto e del processo verbale, degli atti iniziali delle denunce e delle querele. Tratta quindi degli atti di polizia giudiziaria ed infine dell'arresto dell'imputato.

Il breve lavoro è condotto con acume e competenza, per quanto senza pretese e con intendimento pratico.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

320. Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro. (R. Decr. 29 marzo 1928 n. 1003).
321. Congregazioni di carità. Comitato dei Patroni. (R. D. 7 giugno 1928 n. 1571).
322. Esame di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale. Differimento delle prove scritte. (D. M. I. 5 novembre 1929).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

323. Esame di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale. Differimento delle prove scritte.
324. Costituzione delle Commissioni censuarie comunali.
325. Elenco ufficiale della nobiltà italiana.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura N. 325 — Personale dei Segretari comunali
— Aste, appalti, ecc. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

325. **Elenco ufficiale della nobiltà Italiana.** (1) (Decreto Prefettizio 18 novembre 1929 n. 4601).

IL PREFETTO ecc.

Rende noto

che presso la Segreteria di Gabinetto della R. Prefettura trovasi depositato, a decorrere da oggi e per il periodo di un mese, l'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, compilato ai sensi dell'art. 102 del vigente Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano, approvato con R. Decreto 21 gennaio 1929, n. 61, e che esso è tenuto a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Spirato il termine di un mese fissato pel suddetto deposito, l'Elenco diverrà esecutivo; per la qualcosa gli interessati, se avranno osservazioni da fare nei riguardi loro personali o delle loro famiglie, dovranno presentare, entro lo stesso periodo di pubblicazione dell'Elenco, formale ricorso redatto su carta da bollo da L. 3 e indirizzato a S. E. il Capo del Governo e contenente l'oggetto preciso della loro domanda, documentato legalmente, nonchè la esatta indicazione del nome, cognome, paternità e maternità, titoli nobiliari di spettanza e domicilio.

Sui ricorsi, presentati come sopra, se concernenti omissioni od equivoci od errori tipografici, sarà superiormente provveduto senza indugio, apportandosi le necessarie rettifiche nella medesima edizione dell'Elenco. Se invece si dovesse trattare di questioni di spettanza di titoli o di mancata iscrizione, verrà provveduto, a seconda che occorra o meno la deliberazione della Consulta Araldica, nel primo supplemento dell'Elenco o nei successivi.

Il presente avviso resterà affisso all'albo pretorio dei Comuni della Provincia per il periodo di un mese.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. pag. 303.

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

320. **Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.** (R. D. 29 marzo 1928, num. 1003, pubbl. Gazz. U. 18 maggio 1928 num. 116).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (1) in virtù della facoltà a Noi delegata dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563; Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927; (2) Ritenuta la necessità di disciplinare la domanda e l'offerta di lavoro secondo i fini dell'ordinamento corporativo dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Uffici di collocamento—Loro coordinazione—Vigilanza.

Art. 1. — Con decreti del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, sentite le Corporazioni interessate, ove esistano, saranno istituiti, man mano che se ne riconosca l'opportunità, per le singole categorie, uffici per il collocamento gratuito dei prestatori di opera disoccupati.

Gli uffici hanno sede presso i Sindacati dei lavoratori.

Il decreto istitutivo di ogni ufficio di collocamento ne determinerà la competenza territoriale e quella per categoria professionale e per genere di produzione.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali in vigore, relative

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) » » 1927 » 193.

al collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, ed alla assunzione del personale dipendente dai titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie postali-telegrafiche.

Art. 2. — Ad ogni ufficio di collocamento è preposta una commissione, presieduta dal Segretario del Partito Nazionale Fascista e composta, in rapporto paritario, da rappresentanti dei Sindacati interessati dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel numero fissato dal decreto Ministeriale di costituzione dell'ufficio.

La nomina dei rappresentanti suddetti sarà fatta direttamente dai rispettivi Sindacati e ratificata dalle competenti Corporazioni, ove esse esistano.

Art. 3. — Spetta alle commissioni, di cui al precedente articolo, di dare indirizzo all'attività del rispettivo ufficio e di controllarne il funzionamento in armonia con le prescrizioni ministeriali e con quelle date dalla Sezione lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale dell'economia, di esprimere pareri ai competenti Ministeri sulle questioni relative al mercato di lavoro e adempiere tutte le altre attribuzioni ad esse deferite dal regolamento.

Art. 4. — La commissione amministrativa dell'ufficio di collocamento sceglie i collocatori tra i dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati e da queste proposti.

I collocatori sono responsabili, nell'adempimento dei loro compiti, verso la commissione, che può, con deliberazione insindacabile, ordinare la loro sostituzione.

Art. 5.—E' concessa agli uffici di collocamento la esenzione dalle tasse di bollo e di registro per tutti gli atti da essi compiuti e per tutti i documenti, compresi gli avvisi al pubblico, riferentisi alla loro attività ed alle offerte ed alle domande di lavoro.

Art. 6. — Il controllo sugli uffici di collocamento e la loro coordinazione, secondo unità di direttive, sono esercitati, nell'ambito della Provincia, dalla Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

Spetta in particolar modo a detta Sezione di stabilire, nei limiti delle disposizioni ministeriali, le prescrizioni obbligatorie per gli uffici suddetti, circa la loro organizzazione, il loro funzionamento ed i reciproci loro rapporti; di dare loro norme, per la ripartizione tra gli uffici di collocamento dipendenti, delle domande ed offerte di lavoro non soddisfatte nella cerchia di competenza di ciascuno dei detti uffici; di impartire ad essi le altre direttive ritenute necessarie; di decidere sui ricorsi presentati dagli interessati relativamente all'attività degli uffici di collocamento; di adempiere, infine, le altre attribuzioni deferite dal regolamento.

La vigilanza, sull'andamento e l'attività degli uffici di collocamento, è esercitata dal presidente, che potrà farsi assistere da altri membri della Sezione.

Art. 7. — La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia è presieduta da un delegato del Ministero delle corporazioni ed è composta:

a) di rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro (scelti fra i componenti delle altre sezioni dei Consigli provinciali dell'economia) e di altrettanti rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate dei lavoratori. Il numero di questi ultimi è considerato in aggiunta ai limiti stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071;

b) dell'ispettore dell'industria e del lavoro;

c) del direttore dell'istituto di previdenza sociale;

d) del provveditore alle opere pubbliche o di un funzionario, da lui delegato, nelle provincie sotto la giurisdizione dei Provveditorati, e, nelle altre provincie, dall'ingegnere capo del Genio civile.

I membri indicati nelle lettere b) c) e d) hanno voto consultivo.

Con successivi decreti, a norma del R.^o decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, sarà determinato il numero complessivo dei

rappresentanti le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a) e saranno emanate tutte le disposizioni integrative per la composizione ed il funzionamento della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia.

Art. 8. — La coordinazione regionale e nazionale degli uffici di collocamento, anche in rapporto alle emigrazioni interne ed alle emigrazioni all'estero, è attuata dal Ministero delle corporazioni di concerto coi Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze e con gli altri Ministri eventualmente interessati e previa, occorrendo, consultazione degli uffici centrali delle corporazioni, ove queste esistano.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, con quello per le finanze e con gli altri Ministri eventualmente interessati, saranno emanate norme obbligatorie circa l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di collocamento ed i reciproci loro rapporti.

Art. 9. — Il Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per l'economia nazionale, ha facoltà, in caso di irregolare funzionamento degli uffici di collocamento, sentita la Sezione lavoro e previdenza sociale del competente Consiglio provinciale dell'economia, di sciogliere la Commissione amministrativa, nominando un commissario.

Domanda e offerta di lavoro e obblighi relativi,

Art. 10. — Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, può essere vietata, in determinate località e anche in tutto il Regno, rispetto a determinate categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera, la mediazione, anche se gratuita, da parte di privati, di associazioni o di enti di qualsiasi natura per il collocamento dei prestatori d'opera disoccupati.

Art. 11. — E' vietato ai datori di lavoro di assumere in servizio prestatori d'opera disoccupati non iscritti negli uffici di collocamento di cui all'art. 1 del presente decreto. Ad essi è

data facoltà di scelta, nell'ambito degli iscritti negli elenchi, con preferenza a coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti. All'uopo hanno facoltà di prendere visione degli elenchi e dei documenti esistenti nell'ufficio, che riguardino lo stato professionale di ciascun iscritto.

La disposizione del comma precedente si applica, per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori manuali, anche agli enti pubblici, escluso in ogni caso il personale comunque dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche se aventi ordinamento autonomo.

Leggi e decreti—1928— Num. di pubblic. 1439.

Nulla è innovato alle disposizioni di leggi e decreti attualmente in vigore, relative all'ordine di preferenza nelle assunzioni di personale in determinate categorie di imprese pubbliche e private.

I prestatori di opera disoccupati debbono iscriversi, nei modi e nei termini che saranno determinati dal regolamento per l'applicazione del presente decreto, nelle liste dell'ufficio di collocamento della circoscrizione in cui hanno la propria residenza, e competente per categoria professionale o per genere di produzione. L'iscrizione nelle liste deve essere eseguita dall'ufficio di collocamento secondo l'ordine di presentazione della richiesta stessa.

Art. 12. — I datori di lavoro, escluse le amministrazioni dello Stato, devono entro cinque giorni dalla assunzione in servizio del prestatore d'opera, dare comunicazione dell'assunzione stessa all'ufficio presso di cui il lavoratore era iscritto, indicando il genere delle prestazioni per le quali è stato assunto.

Entro lo stesso termine, e nelle stesse forme, il prestatore d'opera assunto in servizio deve dare comunicazione dell'assunzione all'ufficio di collocamento presso il quale è iscritto.

Art. 13. — I datori di lavoro, escluse le amministrazioni dello Stato, debbono, entro cinque giorni, denunciare i prestatori d'opera che, per qualunque motivo, abbiano licenziati o che si siano licenziati, all'ufficio di collocamento presso il quale erano

iscritti, indicando il genere di attività in cui essi erano occupati e la durata del servizio.

Penalità.

Art. 14. — Chiunque compia atti di mediazione, in violazione alle norme del presente decreto, è punito con la multa fino a Lire 5000.

Nei casi di maggiore gravità in caso di recidiva o quanto l'atto di mediazione sia stato compiuto con scopo di lucro, si applica, oltre la multa, la detenzione fino ad un mese.

Il datore di lavoro, che assuma personale disoccupato non iscritto negli uffici di collocamento o che assuma a mezzo di mediatori, è punito con l'ammenda da L. 50 a L. 300 per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di L. 300. Il lavoratore disoccupato, che assuma servizio senza essersi preventivamente iscritto presso l'ufficio di collocamento, è punito con l'ammenda sino a L. 300.

Il datore di lavoro, che non faccia, nei termini prescritti, denuncia dell'assunzione e dei licenziamenti avvenuti, è punito con l'ammenda da L. 30 a L. 100, con un massimo di L. 2000, per ogni lavoratore assunto e da L. 50 a L. 200 con un massimo di L. 4000 per ogni lavoratore licenziato.

Il prestatore d'opera disoccupato, che abbia ommesso di iscriversi all'ufficio di collocamento, è punito con l'ammenda fino a L. 200 o, se abbia ommesso di notificare all'ufficio di collocamento presso il quale era iscritto la propria assunzione al lavoro, è punito con l'ammenda fino a L. 50.

Le ammende previste dal presente decreto sono irrogabili con decreto del pretore ai sensi del Codice di procedura penale.

Disposizioni generali.

Art. 15. — La vigilanza per l'esecuzione del presente decreto spetta al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'economia nazionale, ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 16. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per la giustizia, per le fi-

nanze e per l'economia nazionale, saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto e fissate le penalità per l'osservanza di esse entro i limiti dell'ammenda fino a L. 500.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'economia nazionale, con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, potranno essere altresì coordinate le altre leggi dello Stato con le norme del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO—VOLPI—BELLUZZO

321. **Congregazioni di Carità—Comitato dei Patroni.** (Regio Decreto 7 giugno 1928 n. 1571).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 1 della legge 4 marzo 1928, n. 413; (1)

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; (2)

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Alla designazione delle terne per la nomina del Comitato dei Patroni delle Congregazioni di carità, a sensi e per gli effetti dell'art. 1, 3, 4, comma della legge 4 marzo 1928, n. 413, sono chiamate, in ciascun Comune, in proporzione al numero di patroni assegnato, le attività produttive prevalenti nel Comune stesso per entità d'interessi e per numero di lavoratori impiegati (agricoltura, industria, artigianato, commercio, banca, trasporti terrestri e navigazione interna, trasporti marittimi ed aerei, libere professioni ed arti).

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 129.

(2) » » 1926 » 74.

Art. 2. Il numero dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Comitato dei patroni sarà uguale a quello dei rappresentanti dei lavoratori intellettuali e manuali insieme considerati.

I posti disponibili, in ciascuno dei due gruppi, dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno attribuiti ai rappresentanti delle singole attività produttive in rapporto alla prevalenza di queste, accertata in base ai criteri enunciati nell'art. 1.

Nei Comuni in cui l'attività dei trasporti marittimi sia di notevole rilievo dovrà ad essa essere assicurata la rappresentanza nel Comitato.

Dovrà pure essere sempre assicurata, nel gruppo dei lavoratori, la rappresentanza dei lavoratori intellettuali, tra essi compresi gli esercenti le libere attività (professionisti ed artisti).

Art. 3. In base ai criteri enunciati nell'art. 1, il prefetto accerta quali attività produttive operanti nel Comune abbiano i requisiti per essere a preferenza rappresentate nel Comitato dei patroni; determina il numero dei rappresentanti che deve essere assegnato a ciascuna di esse e le associazioni sindacali cui compete la designazione; invita le associazioni stesse a designare le rispettive terne di nomi entro il termine di un mese dalla data dell'invito. Trascorso detto termine, il Prefetto provvede, anche in mancanza delle designazioni, alla nomina dei patroni.

Art. 4. Ove esistano nel Comune associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926 n. 563, per quelle forme di attività produttive che dovranno, ai termini dell'articolo precedente, essere rappresentate nel Comitato dei patroni, spetta ad esse la designazione delle terne per la scelta dei patroni, a sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 4 marzo 1928 n. 413.

Ove manchino tali associazioni a circoscrizione comunale, la designazione sarà invece fatta dalle associazioni sindacali di primo grado, legalmente riconosciute, nella cui circoscrizione è compreso il territorio del Comune.

I patroni nominati su designazione di associazioni a circo-

scrizione non comunale rimarranno in carica fino allo scadere del quadriennio di nomina, anche se nel frattempo vengano costituite e riconosciute associazioni comunali.

In ogni caso, la designazione dovrà cadere su persone che appartengano, per residenza o per esercizio di attività produttiva, al Comune per il cui Comitato esse sono proposte.

Art. 5. Contro i provvedimenti del prefetto, concernenti la composizione del Comitato dei patroni, non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic. del Regno.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZI

322. **Esame di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale—Differimento delle prove scritte.** (D. M. I. 5 novembre 1929).

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno.

Veduto il decreto ministeriale 28 agosto 1929 (1) con il quale si provvedeva alla determinazione della data o delle sedi per le prove scritte degli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Ritenuto che, per sopravvenute esigenze di servizio, occorre differire ad altra data le prove suddette;

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli art. 34 e 35 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè gli art. 72 e seguenti del relativo regolamento approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati con R. Decreto 21 aprile 1921, n. 559

DECRETA

Ferma rimanendo la designazione delle Prefetture sedi delle prove scritte degli esami per il conferimento del titolo di abili-

(1) v. B. A. anno corr. pag. 325.

tazione alle funzioni di segretario comunale, e fatta col suindicato decreto ministeriale in data 22 agosto 1929, le prove stesse vengono differite ai giorni 9, 10 e 11 gennaio 1930.

I Prefetti delle Provincie sedi delle prove suddette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

p. Il Ministro — ARPINATI

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

323. Esame di abilitazione alle funzioni di Segretario comunale — Differimento delle prove scritte. (C. P. S. 14 Nov. 1929 n. 43446 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con Decreto Ministeriale 5 corrente, (1) in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state differite ai giorni 9, 10 ed 11 gennaio 1930 le prove scritte degli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale, già fissate col precedente Decreto del 28 agosto u. s. (2) pei giorni 19, 20 e 21 del dicembre p. v.

Si unisce copia di detto Decreto (1) e si prega la S. V. di dare allo stesso la maggiore diffusione possibile, anche a mezzo di periodici locali, avvertendo che, in relazione alla proroga suindicata, s'intende prorogato al 9 dicembre p. v. il termine prescritto per la presentazione delle domande d'ammissione agli esami da parte degli aspiranti.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

324. Costituzione delle Commissioni Censuarie Comunali. (C. 14 novembre 1929 n. 42299 ai Sig. Podestà e Commissari Prefet. dei Comuni della Provincia).

Per opportuna norma comunico la seguente circolare del 24 ottobre scorso n. 15125 del Ministero delle Finanze:

« In seguito a quesiti fatti da alcune Prefetture, e da varii

(1) v. innanzi pag. 417

(2) v. B. A. anno corr. pag. 325.

Comuni, sull'applicazione delle nuove norme procedurali da seguirsi per la costituzione delle Commissioni Censuarie Comunali, nei casi di fusione di due o più Comuni, e sul come debba essere regolato il completamento delle stesse Commissioni, rispetto all'Autorità chiamata a provvedere nei riguardi del numero dei membri da eleggersi, nonché sulla nomina dei due membri suppletivi, si è creduto opportuno di stabilire, d'accordo col Ministero dell'Interno, che è stato all'uopo interpellato, quanto segue:

Le Commissioni censuarie dei Comuni soppressi, in dipendenza della loro fusione ed aggregazione con altri Comuni, debbono ritenersi sciolte, e deve procedersi alla costituzione delle Commissioni censuarie dei nuovi enti derivanti dalla fusione di due o più comuni, secondo le norme stabilite dalla legge 21 giugno 1928, n. 1773, e del R. decreto 24 gennaio 1929 n. 327. Circa le Commissioni censuarie dei Comuni ingranditi in seguito all'aggregazione di Comuni contermini, ritieni, nella considerazione che l'ente ampliato conserva integra la propria personalità giuridica, che le predette Commissioni si debbono considerare tuttora in carica, a meno che il Prefetto, sentito l'Intendente di Finanza, non ritenga, in vista della estensione del territorio aggregato ai Comuni ampliati, di aumentare, da tre a cinque, i membri effettivi delle Commissioni censuarie dei Comuni medesimi, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4 del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 327, nel quale caso sembra opportuno che debba procedersi alla totale rinnovazione delle Commissioni stesse, a termini delle norme in vigore.

Ritieni poi non dubbio che alla ricostituzione delle Commissioni censuarie, nominate in base alle vecchie disposizioni, le quali abbiano perduto tutti i loro componenti, per dimissione ed altre cause, debbasi necessariamente provvedere in base alle disposizioni in vigore. Quanto alle Commissioni che, costituite anche esse in base alle vecchie norme, si trovano in condizioni di non poter funzionare a causa della perdita di alcuni componenti,

si ritiene opportuno che si addivenga alla totale rinnovazione delle Commissioni censuarie, secondo le vigenti disposizioni. Tale soluzione trova giuridico fondamento nel principio di ordine generale, secondo il quale deve procedersi alla ricostituzione, secondo le norme in vigore, delle Commissioni, quando le stesse, per la perdita di alcuni componenti, non possano funzionare, e non possa, per determinate circostanze, procedersi alla sostituzione dei membri venuti a mancare. Qualora, poi, le Commissioni censuarie, nominate in base alle abrogate disposizioni, nonostante la perdita di qualche componente, siano tuttavia in grado di funzionare, possono le stesse continuare ad espletare la loro attività nelle attuali condizioni, salvo a provvedere alla loro totale rinnovazione, secondo le norme vigenti, quando venisse a cessare la loro possibilità di regolare funzionamento.

Riguardo, infine, alla nomina dei due membri supplenti assegnati dal R. decreto 24 gennaio 1929, num. 327, a ciascuna Commissione censuaria, si osserva che, poichè la nomina di uno dei componenti le Commissioni stesse, deferita dalla legge 21 giugno 1928, n. 1773, al Prefetto, dovrà necessariamente cadere su un membro effettivo, è evidente che i due membri supplenti dovranno essere nominati, ai sensi della legge predetta, uno dal Podestà, ed uno dai maggiori contribuenti. Dovranno, cioè, il Podestà ed i maggiori contribuenti, nominare rispettivamente un membro effettivo ed uno supplente, ovvero due membri effettivi ed uno supplente, a seconda delle determinazioni prefettizie circa la composizione numerica delle singole Commissioni censuarie ».

Pregasi perciò la S. V., di attenersi alle su enunciate norme, ad integrazione o modificazione di quelle contenute nell'altra circolare del 3 luglio u. s. n. 22147 riguardante lo stesso argomento, pubblicata nel Bollettino Amm. dell'anno corr. a pag. 249.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Nomina ai gradi VII e VIII in seguito a concorso per titoli ed assegnazione di sede.

Decreto Pref. 20 novembre 1929.

Sono nominati al grado VII e destinati alle sedi che seguono:

1. Piccolo Avv. Alessandro — Oliveto Citra.
2. De Finis Francesco — Roccapiemonte.
3. Greco Gesù — Rofrano.
4. Mastrodomenico Luigi — Castelcivita.
5. D'Alessandro Francesco — Roccagloriosa.
6. Alfano Antonio — Siano.
7. Lerro Silvino — Ravello.
8. Russo Giovanni — S. Valentino Torio.
9. Grieco Nicola — Maiori.
10. Landolfi Luigi — Sessa Cilento.
11. Russo Maurizio — Polla.
12. Chiorazzi Ernesto — Castel S. Lorenzo.
13. Lebano Amilcare — Morigerati.
14. La Sala Luigi — Gioi Cilento.
15. De Feo Francesco — Policastro.
16. Scarpa Andrea — Montano Antilia.
17. Larobina Fortunato — Ogliastro Cilento.
18. Stabile Baldassarre — Ceraso.
19. Mele Gregorio — Camerota.

Sono nominati al grado VIII e destinati alle sedi che seguono:

1. D'Aprile Francesco — Positano.
2. Barbato Giuseppe — Magliano Vetere.
3. Turco Biagio — S. Angelo Fasanella.
4. Vergati Giacinto — Salvitelle.
5. Guida Felice — Ricigliano.
6. Sarno Luigi — Praiano.
7. Trotta Angelo — Perito.
8. Carfora Ferdinando — Futani.
9. Strianese Carmine — Petina.
10. Basile Giuseppe — Caselle in Pittari.
11. Battagliese Biagio — Cuccaro Vetere.
12. Mazzotta Giovanni — Salento.
13. Russo Manlio — Stella Cilento.
14. Capobianco Leonzio — S. Mauro La Bruca.
15. Inglese Francesco — Felitto.
16. Cappa Francesco — Castelnuovo di Conza.
17. Palladino Luigi — Ottati.
18. Del Pizzo Silvio — Pertosa.
19. Scudiero Luigi — Trentinara.
20. Scorzelli Giovanni — Tortorella.
21. Caruso Daniele — Laurito.

22. Contaldo Alfonso — Roscigno.
 23. Capone Fioravante — S. Mango Piemonte.
 24. Petraglia Olimpio — Serramezzana.
 25. Coglianesse Giuseppe — Romagnano al Monte.
- Tutti i nominati dovranno raggiungere la residenza loro assegnata entro il 1° dicembre p. v.

Trasferimento.

Iannuzzi D.r Cosimo, Segretario di Buccino, trasferito a Battipaglia (Decreto Pref. 18 Nov. 1929).

Aste, appalti ecc.

Comune di Monteforte Cilento. — *Vendita materiale legnoso ritraibile dal dirado della giovane fustaia di cerro costituente la 1.^a sezione del bosco Valle Cioffi di Monteforte Cilento e di 690 piante di alto fusto, di cui 604 di cerro, 44 di querciu, 27 di ontano, 8 di faggio, 3 di acero, 4 di carpino.* — Essendo andato deserto il 1.^o incanto, si rende noto che il 2.^o esperimento di asta si terrà nella R. Prefettura di Salerno il 6 dicembre p., alle ore 10, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 99,384,20. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Cauzione provvisoria lire 5000, definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Cava dei Tirreni. — *Levatrice condotta per la frazione S. Lucia-Pregiato* — Concorso per titoli, stipendio L. 1200 annue al lordo ritenute ricchezza mobile e cassa previdenza ed aumentabile di un decimo per ogni quadrennio di servizio e per 4 volte. Domanda da pervenire Ufficio Segreteria non oltre 22 dicembre p. v. corredata documenti di rito, da diploma professionale in originale o in copia notarile, da certificato di prestazione di servizio da almeno 4 anni in altre condotte e da attestato di frequenza per un anno presso Case di maternità o presso Cliniche ostetriche di R. Università, da vaglia lire 25,15 per taxa di concorso. Età non superiore 35 anni, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Segreteria Comunale.

Cava dei Tirreni 12 novembre 1928—a. VIII

Il Segretario Capo V. Pintozzi

Il Podestà A. Della Monica



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

326. Esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. Abrogazione del R. D. 7 aprile 1921 n. 559, che modifica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. (R. D. 14 novembre 1929 n. 1990).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

327. Esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.
328. Inscrizione al Libro d'Oro della nobiltà italiana.
329. Ruoli speciali di tasse sugli animali caprini.
330. Applicabilità riduzioni al supplemento pel servizio attivo.
331. Elenchi datori di lavoro dei trasporti terrestri.
332. Uso degli inni nazionali Marcia Reale e Giovinezza.
333. Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
334. Coloritura delle vetture dei servizi pubblici di trasporto.
335. Librerie ambulanti.
336. Segnalazioni di reati.

COPERTINA

Cont. Atti Ufficiali R. Prefettura N. 335 a n. 336 — Personale dei Segretari comunali.—Aste, appalti, ecc. — Concorsi — Pubblicazioni.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

335. **Librerie ambulanti.** (C. 25 novembre 1929 n. 4846 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma porto a conoscenza delle SS. LL. la seguente circ. dell'On. Ministero dell'Interno, cui all'oggetto:

« La Casa Editrice Treves, allo scopo di diffondere il libro italiano e la cultura in genere, ha istituito una libreria ambulante, che ha cominciato a circolare per le Province del Regno.

Trattandosi d'iniziativa che merita di essere incoraggiata, prego le EE. LL. di dare direttive ai Podestà perchè l'attività della predetta libreria e delle altre case editrici non sia ostacolata con troppe severe disposizioni da parte degli organi locali di polizia urbana.

Sembra pertanto opportuno che alle dette librerie sia consentita la circolazione e la sosta nelle vie interne ed esterne dei Comuni, anche in deroga alle disposizioni locali vigenti, purchè, però, i dirigenti delle librerie si intendano, caso per caso, con i Podestà, i quali dovranno evitare che la circolazione o la sosta delle librerie ambulanti rechino successivo intralcio al traffico normale, e cureranno anche che i luoghi di sosta siano scelti in modo da non recare una ingiusta concorrenza ai librai locali, i quali, soggetti ai tributi comunali, potrebbero elevare non infondati lamenti ».

Il Prefetto — DE BIASI

336. **Segnalazioni di reati.** (C. 23 novembre 1929 n. 7640 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le mancate segnalazioni da parte di alcuni Podestà dei reati avvenuti nelle loro giurisdizioni hanno dato luogo a notevoli inconvenienti.

Quest'ufficio deve trovarsi nelle condizioni di conoscere immediatamente, *con cenno sommario telegrafico*, i reati gravi e fatti interessanti l'ordine pubblico nei singoli Comuni e *con espresso urgente* i reati di minore importanza anche colposi, dovendo riferirne superiormente. Epperò richiamo ancora una volta le disposizioni di cui alla mia circ. del 24 gennaio corr. anno N. 787, raccomandandone l'esatta osservanza, nell'interesse del servizio di pubblica sicurezza e di ordine pubblico.

I Sigg. Podestà, come è noto, nei Comuni dove manca il Funzionario di P. S., e per tale loro qualità nelle rispettive giurisdizioni, devono invigilare e seguire attentamente senza sosta tutti i fatti che interessano la loro funzione, intervenendo, ove occorra, colla loro azione tempestiva ed energica.

All'uopo intensificheranno i contatti coi Comandi dell'Arma dei RR. CC. del luogo, e di ogni accertamento faranno le prescritte segnalazioni a questo ufficio.

Gradirò un cenno di ricevuta e di assicurazione.

Il Reggente la Questura—MOLINA

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

326. Abrogazione del R. decreto 7 aprile 1921, n. 559, che modifica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale concernenti gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. (R. D. 14 novembre 1929, n. 1990 pubb. G. U. del 25 novembre 1929 n. 274).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100: (1)

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297 ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 7 aprile 1921, n. 559, (2) che modifica gli articoli 72 a 79 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, concernenti gli esami per il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 2.

Gli articoli 72 fino al 79 incluso del predetto regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 72. — Gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale hanno luogo, di regola, ogni biennio, nelle Prefetture designate dal Ministero dell'interno col decreto che

(1) v. B. A. anno 1926 pag. 74.

(2) v. B. A. anno 1928 pag. 173.

indice gli esami stessi. Con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno tre mesi prima, saranno resi noti i giorni e le sedi degli esami.

Art. 73. — Per essere ammessi agli esami, gli aspiranti devono, almeno trenta giorni prima, far pervenire alla Prefettura, presso cui intendono sostenere le prove, le loro domande, redatte in carta legale e indirizzate al Ministero, corredate dei seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana, Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia, in occasione di singoli concorsi, riconosciuta in virtù di decreto Reale. Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi della legge 26 giugno 1927, n. 1013;

2° certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami;

3° certificato penale generale in data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4° certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal podestà del Comune d'origine e dal podestà degli altri Comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5° diploma di maturità classica, o quello di maturità scientifica, o diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria, o sezione agrimensura), o diploma di abilitazione magistrale, o quello d'istituto medio commerciale;

6° fotografia dell'aspirante con la firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un notaio;

7° quietanza del pagamento della tassa di L. 100 di cui all'art. 162, n. 6, della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, da effettuarsi nella sezione di Regia tesoreria provinciale, nonchè del versamento di L. 30 nella contabilità speciale della Prefettura presso la quale il candidato intenda sostenere gli esami, per il funzionamento delle Commissioni esaminatrici.

Art. 74. — Presso ciascuna Prefettura sede di esami è istituita una Commissione composta dal vice-prefetto, o, in mancanza, da altro funzionario del gruppo A, possibilmente di pari grado, che la presiede, da un consigliere della Prefettura e da un segretario comunale, nominati dal prefetto.

Un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore al 9°, scelto dal prefetto, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Nei dieci giorni successivi al termine assegnato per la presentazione delle domande la Commissione procede all'esame dei titoli dei candidati e decide sulla loro ammissione con provvedimento motivato, che deve essere, a cura del presidente, entro cinque giorni, comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Contro l'esclusione dagli esami il candidato può, nel termine di giorni dieci da quello in cui perviene la comunicazione, ricorrere alla Commissione centrale, istituita a norma dell'art. 77, la quale decide definitivamente e comunica, a mezzo del Ministero, la decisione all'interessato prima del giorno fissato per le prove scritte.

Art. 75. — L'esame è scritto e orale e verte sulle materie indicate nell'allegato n. 7.

Per le prove scritte, che devono aver luogo in tre giorni diversi nelle Prefetture designate a norma del precedente art. 72, il Ministero dell'interno trasmette ai rispettivi prefetti i temi in piego suggellato e raccomandato.

Il piego deve contenere in distinte buste, parimenti suggellate con timbro d'ufficio, i diversi temi con indicazione, sul lato anteriore di ogni busta, del giorno in cui ciascun tema dev'essere svolto dai candidatⁱ.

Il presidente della Commissione apre, alla presenza dei candidati, il piego contenente i temi e dissuggella la busta che contiene il tema da svolgersi nel primo giorno, e così di seguito per i giorni successivi.

Il tema che viene letto dal presidente, o da un membro della Commissione, dev'essere svolto dai candidati entro otto ore, dopo la dettatura, che deve incominciare in tutte le sedi alle ore nove.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi e dei regolamenti, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni precedenti ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo almeno uno dei commissari ed il segretario devono restare costantemente nella sala degli esami.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato, senza apporvi, a pena di nullità, la firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, nnitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna. Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e firmati da lui e da uno degli altri commissari e dal segretario.

Al termine del terzo giorno i pieghi, che dovranno portare ben chiara l'indicazione della prova alla quale ciascuno si riferisce, vengono, insieme coi verbali delle prove, trasmessi per posta, con raccomandata, al Ministero dell'interno, diretti alla Commissione centrale istituita a norma dell'art. 77.

Art, 76. — Nel giorno successivo all'ultima prova scritta si dà principio, presso le Commissioni locali, alla prova orale, la quale non può durare meno di 30 minuti per ogni candidato.

Ogni commissario dispone per tale prova di 10 punti.

Ultimato l'esame orale, le Commissioni predette trasmettono

immediatamente al Ministero l'elenco dei candidati che vi hanno preso parte coi voti da ciascuno riportati, insieme col processo verbale di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese, giorno per giorno, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 77. — Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione centrale per la revisione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Essa è composta da un consigliere di Stato, presidente, di un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale dell'interno di grado non inferiore al 6°, di un funzionario del gruppo B della stessa Amministrazione centrale dell'interno di grado non inferiore al 7°, di un professore delle Regie università o dei Regi istituti superiori, docente di discipline amministrative, e di un segretario comunale, nominati dal Ministero.

Un funzionario del gruppo A dell'Amministrazione centrale dell'interno, di grado non inferiore all'8°, designato nel decreto di nomina della Commissione, esercita le funzioni di segretario con voto consultivo.

La Commissione predetta, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione dei lavori scritti, verifica la integrità delle singole buste contenenti i lavori, e, man mano che le apre, assegna ad ogni lavoro ed alla busta contenente il nome del rispettivo autore uno stesso numero.

Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti, per ciascuna sede di esame, sono stati esaminati e giudicati,

Ogni commissario dispone per ciascuna prova scritta di 10 punti.

Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale, che dev'essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Tutti gli elaborati, ripartiti per sede di esame, sono restituiti dal Ministero alle rispettive Prefetture, ove saranno conservati in busta suggellata.

Art. 78. — L'idoneità è conseguita dal candidato che abbia ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbia riportato meno di sei decimi, e almeno sette decimi di punti nella prova orale.

Non è ammessa compensazione fra le prove scritte e quelle orali.

In caso di gravi irregolarità od abusi il Ministero può decretare l'annullamento totale o parziale degli esami.

Art. 79. — Il Ministero dell'interno rilascia ai candidati che abbiano conseguito i voti prescritti la patente d'idoneità.

Nella patente sono indicati i punti riportati nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

L'elenco dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per estratto, nel Foglio annunzi legali di ciascuna Provincia.

Art. 3.

All'allegato n. 7 dello stesso regolamento per l'applicazione della legge comunale e provinciale è sostituito il seguente:

Programma di esami per la patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale (articoli 161 e 76 regolamento).

Esami scritti:

1° (una prova) istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° (due prove) principii di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche (prova teorica) e risoluzione di un quesito riguardante la contabilità dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza;

3° (due prove) leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica) e compilazione di un verbale di deliberazione di podestà.

Esame orale:

1° nozioni di diritto civile e ordinamento dello stato civile;

2° nozioni di diritto penale;

3° nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

4° statuto fondamentale del Regno, legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa, legge sulla Corte dei conti;

5° leggi e regolamenti amministrativi;

6° legislazione sociale, con speciale riguardo al sistema corporativo e particolarmente per quanto attiene:

a) alla soluzione corporativa della questione sociale;

b) al regime delle associazioni professionali e all'ordinamento corporativo dello Stato e delle relazioni sociali;

c) alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro;

d) alla Carta del lavoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in applicazione alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

327. **Esami conferimento patente abilitazione funzioni Segretario Comunale**, (C. 28 nov. 1929 n. 46580 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

Con R. D. 14 novembre 1929, n. 1990 (1) pubbl. nella Gazz. uff. del 25 corr. n. 274, è stato revocato il R. D. 7 aprile 1921, n. 559 (2) e sono stati modificati gli articoli 72 a 79 del Regolamento alla legge Com. e prov. circa il conferimento della patente di abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale.

Prego voler dare al decreto stesso, che è entrato subito in vigore, la maggiore diffusione, richiamando specialmente l'attenzione di quanti possano avervi interesse sulla parte relativa all'ampliato programma di esame orale sulla legislazione sociale per quanto si attiene al sistema corporativo.

Attendo assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. innanzi pag. 421

(2) v. B. A. anno 1921 pag. 173.

328. **Iscrizione al libro d'Oro della Nobiltà Italiana.** (1) (C. 5 novembre 1929 n. 4397 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Le famiglie nobili italiane e i membri di esse, iscritte d'ufficio dalle Commissioni araldiche regionali nell'elenco ufficiale nobiliare, approvato con R. D. 3 luglio 1921, non contrassegnato da asterisco nel detto elenco, hanno l'obbligo di chiedere l'iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, ai termini e agli effetti del decreto-legge 20 marzo 1924, n. 442, contenente le disposizioni per disciplinare l'uso dei titoli e attributi nobiliari, convertito con la legge 17 aprile 1925 n. 473.

Le domande d'iscrizione, con la documentazione dei diritti nobiliari e dello stemma, possono essere presentate cumulativamente da tutti gli individui di una famiglia, purchè discendenti dallo stesso stipite. Le domande dovranno essere redatte e presentate nei modi e termini prescritti nel cap. III dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano, approvato con R. D. 21 gennaio 1929 n. 61.

In relazione a quanto precede e per le delucidazioni che eventualmente gli interessati chiedessero agli Uffici municipali, si fa presente quanto appresso :

L'iscrizione al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana è resa obbligatoria a tutti coloro, che, pur essendo attualmente registrati nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana, non ebbero il riconoscimento dei propri titoli nobiliari e dello stemma di spettanza, con Decreto ministeriale o con Decreto reale : riconoscimento che nel citato Elenco Ufficiale viene indicato dall'asterisco posto accanto al cognome.

Per ottenere ora la detta iscrizione al Libro d'Oro della Nobiltà Italiana, devonsi presentare alle RR. Prefetture del Regno i seguenti documenti :

1.º domanda a S. E. il Capo del Governo, Presidente della

(1) Seconda pubblicazione della circolare già inserita a pagina 393 del B. A. del corr. anno, disposta da S. E. il Prefetto.

Consulta Araldica (carta da bollo da L. 3) contenente l'indicazione del nome, del cognome e della paternità, del luogo di nascita e domicilio, dei titoli nobiliari con i quali si ha l'iscrizione nell'Elenco ufficiale nobiliare, approvato con R. D. 3 luglio 1921, n. 972;

2.º albero genealogico, da cui risulti la posizione successoria del richiedente e l'attacco col primo concessionario od ultimo investito del titolo richiesto;

3.º figura colorata dello stemma gentilizio con i documenti giustificativi della concessione o del possesso trentennale di esso, possesso da dimostrarsi a mezzo di riproduzioni fotografiche prese da monumenti pubblici e debitamente autenticate dai RR. Notai, e con copie dei Libri d'Oro comunali rilasciate dalle Autorità Comunali;

4.º deposito regolamentare di L. 100,20 a mezzo di vaglia postale intestato al Cassiere della Consulta Araldica.

Si avverte inoltre che l'ufficio della Consulta Araldica si riserva di domandare direttamente agli interessati i diplomi di concessione dei titoli e dei predicati nobiliari e gli atti di stato civile a corredo dell'albero genealogico ove non risultassero prodotti in precedenza, per la prima iscrizione negli Elenchi regionali.

Il Prefetto — DE BIASE

329. **Ruoli speciali di tassa sugli animali caprini.** (C. 20 novembre 1929 n. 42297 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ad evitare ritardi nella riscossione dei ruoli di tassa speciale sugli animali caprini, si raccomanda di compilarli nei termini prescritti dal R. D. 12 agosto 1927 n. 1763.

pel Prefetto — LICATA

330. **Applicabilità riduzioni al supplemento pel servizio attivo.** (C. 20 novembre 1929 n. 43645 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Per norma delle SS. LL., partecipo il seguente telegramma 12 c. m. del Ministero dell'Interno relativo all'oggetto:

« N. 39551 A. C. — In relazione analoghi quesiti o perchè Amministrazioni interessate e Giunte provinciali ne abbiano norma, compilazione e approvazione bilancio esercizio in corso, comunicasi che con provvedimento testè approvato Consiglio Ministri disponesi che riduzioni previste articoli 3 R. D. 23 giugno 1927 n. 1159 e 4 R. D. L. 29 dicembre detto n. 2672, devono ritenersi applicabili anche supplemento servizio attivo, di cui risultino provvisti insegnanti scuole elementari e altri dipendenti enti locali, che in aggiunta stipendio e supplemento medesimo non percepiscono assegni a espresso titolo caroviveri ».

pel Prefetto—LICATA

331. **Elenchi datori di lavoro dei trasporti terrestri.** (C. 20 novembre 1929 n. 44048 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'Associazione regionale Campana dei Trasporti terrestri deve procedere alla revisione ed all'aggiornamento degli elenchi dei datori di lavoro da essa legalmente rappresentati in questa Provincia.

Al fine di rendere più agevole tale lavoro di revisione, si pregano le SS. LL. di voler corrispondere con tutta sollecitudine e precisione ad ogni domanda di dati elementi e notizie che fossero loro richieste dal Delegato Prov. dell'Associazione Regionale Campana dei Trasporti.

pel Prefetto—LICATA

332. **Uso degli inni nazionali « Marcia Reale » e « Giovinezza ».** (C. 25 novembre 1929 n. 4857 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Risulta che le disposizioni impartite con circolari 9 e 11 giugno scorso. n. 2531 e 2557, (1) circa la disciplina della esecuzione degli inni nazionali, non sono sempre ed ovunque rispettate e si continua ad eseguire abusivamente detti inni specie in locali di pubblico spettacolo.

(1) v. B. A. anno corr. pagg. 227 e 228.

Poichè la disciplina e l'esecuzione di detti inni è imposta da alte ragioni di rispetto verso la Nazione e la Dinastia, prego le SS. LL. disporre che cessi ogni abuso e che l'esecuzione degli inni nazionali sia strettamente limitata ai casi previsti dalle succitate disposizioni.

Il Prefetto — DE BIASE

333. Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, del maggio 1929 N. 1919. (C. 12 novembre 1929 n. 42720 ai Podestà e Comm. Pref. dei Comuni della Provincia).

In data 12 c. m. ho trasmesso a ciascun Comune un esemplare del Regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni in esso contenute e specialmente in quello dell'art. 49, con riferimento alle mie circ. N. 27048 e 41 258 del 21 agosto (1) e del 29 ottobre (2) c. a., prego le SS. LL. di significarmi se nel territorio di propria giurisdizione sia stato provveduto nei riguardi sanitari alle necessarie sistemazioni dei locali e degli impianti già esistenti per la produzione ed il commercio del latte.

Attendo riscontro con un cenno di ricevuta dell'esemplare.

Attendo inoltre particolareggiato rapporto dell'Ufficiale sanitario circa l'azione finora spiegata nei singoli comuni per l'applicazione delle provvidenze prescritte dal suindicato regolamento.

Il Prefetto — DE BIASE

334. Coloritura delle vetture dei servizi pubblici di trasporto. (C. 15 novembre 1929 n. 41625 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico la seguente circ. del Ministero delle Comunicazioni del 23 ottobre 1929 n. 23653:

Con circ. 3 luglio 1928 n. 17370 (1) ho dato disposizioni

(1) V. B. A. anno corr. pag. 327.

(2) " " " " " 399.

(1) V. Circ. 17 aprile 1928 n. 31333 pubb. B. A. anno 1928 pag. 318.

perchè, nell'intento di raggiungere un maggiore e più uniforme disciplinamento nei servizi pubblici di trasporto, le vetture in servizio su tutte le linee tranviarie urbane, le autovetture destinate al servizio pubblico di linea e gli autoveicoli in servizio pubblico da piazza venissero contraddistinte, non oltre il 31 dic. c. a., a cura delle aziende o ditte esercenti, mediante apposita verniciatura e fornite in maniera uniforme degli speciali distintivi caratterizzanti il servizio pubblico, secondo le modalità di cui ai disegni e campioni allegati alle circ. predetta.

Poichè mi viene segnalato che sono ancora molti, specie nei centri maggiori, i veicoli da colorire nel modo prescritto ed è, pertanto, da prevedere che non sarà possibile il generale adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro l'assegnato termine del 31 dicembre p. v., alla cui scadenza dovrebbero togliersi dalla circolazione tutte le vetture non verniciate e senza i contrassegni stabiliti, accordo, nell'intento di evitare un qualsiasi perturbamento nei servizi pubblici di trasporto, la proroga del termine in parola fino al 30 giugno 1930 - VIII.

Prego le SS. LL. di portare a conoscenza degli interessati e delle Aziende tranviarie urbane la concessa proroga, con avvertenza che al 1.º luglio p. v. non potranno più circolare vetture tranviarie ed autoveicoli da piazza che non siano verniciate e contraddistinte nei modi stabiliti. Alla stessa data del 1.º luglio p. v. tutti gli agenti tranviari ed i conducenti degli autoveicoli da piazza dovranno indossare la speciale divisa prescritta.

Richiamo in proposito la mia circ. n. 31333 del 17 agosto 1928 ed attendo un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Nomina provvisoria.

Caiafa cav. Giovanni, nominato segret. provvisorio a Caselle in Pittari. (Decreto Pref. 29 nov. 1929).

Rettifica.

Nel fascicolo precedente fu segnato fra i nominati a Segretario di grado VII il sig. De Finis Francesco. — Deve invece leggersi: De Finis D.r Giuseppe.

Aste, appalti ecc.

Municipio di Mercato S. Severino — *Appalto lavori sterro, muratura ed altro per costruzione acquedotto Mercato S. Severino.* — Gara indetta per il giorno 18 dicembre 1929, ore 10. Base di appalto L. 658892,78 in esse comprese L. 25.000 per compenso a corpo soggette a ribasso. Presentazione documenti di rito 12 dicembre prossimo. I concorrenti debbono essere specializzati in materia lavori acquedotti, dimostrando di averne costruiti con piena regolarità per conto di altri pubblici Enti, per un importo singolo non inferiore a L. 450.000. Aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente. Cauzione provvisoria L. 20.000. Deposito spese contrattuali L. 15.000. Cauzione definitiva pari al ventesimo dell'aggiudicazione. Offerte a schede segrete art. 73 lett. C regolamento contabilità Stato. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria del Comune.

Mercato S. Severino, li 22 novembre 1929. A. VIII.
Il Segretario Capo — Rag. G. Simonetti

Il Commissario Prefettizio — Dott. M. D'Amato

Comune di Giffoni Valle Piana. — *Vendita taglio IV.^a Sezione cedua Pettine (5.^a del piano generale di turno).* — Essendo andato deserto il 1.^o esperimento di asta, si rende noto che il giorno 17 dicembre 1929, alle ore 10, avrà luogo, presso la R.^a Prefettura di Salerno, un secondo esperimento di asta, a candela vergine, in aumento del prezzo di lire 177.326,29. Offerte in aumento non inferiori lire 200. Deposito provvisorio lire 17732, definitivo decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Montecorvino Pugliano. — *Levatrice condotta* — Concorso per titoli, stipendio lire 2000 annue, anmentabile di un decimo ogni 4 anni e per il periodo di 4 quadrenni per le sole famiglie povere. Domanda da presentarsi Segreteria del Comune non oltre 31 dicembre corr. anno, con documenti di rito, diploma abilita-

zione in originale o copia notarile e certificato punti riportati. Età non superiore 40, salvo eccezioni di legge. Per altri chiarimenti rivolgersi Podestà Comune.

Il Podestà Avv. G. Rossi

Comune di Laureana Cilento — Condotta medico-chirurgica — Concorso per titoli della condotta medica dei poveri con tre visite settimanali. Stipendio annuo lordo lire 7000, oltre indennità di lire 600 quale ufficiale sanitario. Indennità cavalcatura lire 2000). Compenso gestione armadio farmaceutico lire 500. Quattro aumenti quinquennali. Età non superiore anni 35 salvo eccezioni legge. Domanda da presentarsi non oltre 30 gennaio 1930 con i documenti di rito e certificati di iscrizione al Partito ed albo Sanitari, nonchè vaglia di lire 50,15. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Podestà Cagnano

Publicazioni

C. De Liguori. — Penalità in materia d'imposte dirette — Scafati. Stabilimento Tip. Rinascimento—Lire 5,00.

Tutte le disposizioni contenute nella legge 9 dic. 1928 N.° 2834 e nel relativo regolamento 28 genn. 1929 N. 360 sono razionalmente raggruppate e coordinate in questo volume con la elencazione dei termini per le dichiarazioni delle varie imposte e con il riferimento alla natura e misura delle varie penalità ed alla procedura per la relativa applicazione.

Il metodo logico, chiaro e razionale seguito nella compilazione del manuale lo rendono senz'altro pratico ed utile, non soltanto ai funzionari delle imposte, i quali, senza essere obbligati a rintracciare nei varii articoli della legge e del regolamento e nelle relative istruzioni Ministeriali, la disposizione che occorre al caso pratico, vi attingeranno subito la percezione precisa ed immediata di tutti i casi che occorre trattare, ma anche a tutti coloro che per qualsiasi ragione sono obbligati a conoscere le disposizioni di che si tratta.

F. Larobina. — Il Podestà ufficiale di polizia giudiziaria secondo la vigente procedura penale.—Salerno, Tip. A. Volpe e figli. L. 3,00.

Il Sig. Larobina, segretario comunale, esamina in questa breve monografia i doveri e le attribuzioni del Podestà in materia di polizia giudiziaria in base alla vigente procedura giudiziaria.

Il breve lavoro è condotto con acume e competenza, per quanto senza pretese e con intendimento pratico.



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

a) Leggi, decreti, regolamenti ecc.

337. Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro. Norme per l'attuazione del R. Decreto 29 marzo 1928 n. 1008 (R. D. 6 dicem. 1928 num. 3222).

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

338. Sanitari condotti, modifiche ai capitolati, durata del rapporto d'impiego.
339. Trasporto di carni insaccate da un comune all'altro.
340. Disciplina dell'industria della panificazione, rinnovazione delle licenze.
341. Norme per l'espatrio dei cittadini soggetti ad obblighi coserzionali.
342. Nuove penalità per l'entrata illegale negli Stati Uniti del Nord America dei disertori marittimi.
343. Campagna antimalarica. Relazione finale per l'anno 1929.
344. Prescrizione dei biglietti di Stato da lire 5 e da lire 10.

Parte II.

Commenti pratici di leggi, giurisprudenza, dottrina ecc.

Legalizzazione di firme — *Lerro Silvino.*

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 343 e 344. — Personale dei Segretari comunali. — Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

343. **Campagna antimalarica 1929. Relazione finale.** (C. 30 nov. 1929 n. 877 ai Podestà dei Comuni malarici della Provincia).

Prego V. S. di fare tenere a questa Prefettura, non più tardi del 28 febb. 1930, la relazione finale sulla lotta antimalarica fatta in codesto Comune nell'anno 1929,

Per facilitare la raccolta delle notizie, la relazione deve rispondere esattamente al quistionario seguente, avvertendo che i dati numerici debbono avere esatto riscontro nel registro di codesto Comune :

1. popolazione del Comune;
2. numero degli abitanti nelle zone malariche;
3. chinino ricevuto dall'Amministrazione provinciale Kg.;
4. sussidio ottenuto in danaro L.;
5. chinino distribuito nel 1929: a) per cura Kg; b) per profilassi Kg.;
6. chinino esistente nel Comune al 31 dic. 1929 Kg.;
7. numero d'individui cui fu somministrato il chinino a scopo curativo;
8. numero d'individui cui fu somministrato il chinino a scopo profilattico;
10. personale addetto ai servizi malarici: a) Medici N.; b) Ausiliari N.;
11. numero degli ambulatori;
12. numero totale delle persone che frequentarono gli ambulatori;
13. casi di malaria avutisi nel 1929;
14. morti per malaria nel 1929;
15. se fu attuato speciale servizio per assicurare la distribuzione del chinino nelle campagne e durante il periodo dei grandi lavori agricoli;
16. se fu attuato speciale servizio per i lavoratori;
17. quale estensione si è dato al trattamento chininico preventivo, e se e quali ostacoli si sono incontrati per una più larga adozione di esso;
18. se è stata attuata la profilassi rigorosa per qualche speciale gruppo di popolazione (scuole, opifici);
19. quale fu nel 1929 l'andamento della epidemia malarica in confronto degli anni precedenti. Se si verificò in determinate località e in quale stagione recrudescenza della epidemia.

Perchè poi questa Prefettura sia in grado in ogni tempo di sapere in quale modo il servizio antimalarico viene disimpegnato nei singoli comuni, occorre che, alla fine di ogni mese, sia puntualmente inviato, insieme agli altri adempimenti periodici, un prospetto indicante la quantità complessiva di chinino distribuito nel mese e il numero relativo d'individui cui venne somministrato.

Per predisporre il piano di azione della lotta antimalarica per il 1930, attendo concrete proposte da V. S. e dall'ufficiale sanitario, con la indicazione anche della quantità e della qualità di chinino, che si reputa necessario per la campagna del suddetto anno.

Il Prefetto — DE BIASE

Parte I.

a) Leggi e decreti, ecc.

337. **Disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro. Norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928 n. 1003.** (R. D. 6 dic. 1928 n. 3222 pubb. G. U. 22 genn. 1929 n. 28).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100; (1)

In virtù della facoltà a Noi delegata dagli art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, e 16 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003 sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro; (2)

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927; (3)

Ritenuta la necessità di emanare norme per l'attuazione del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo 1.

Degli uffici di collocamento e della loro istituzione.

Art. 1. — Gli uffici di collocamento, per quanto riguarda la loro competenza territoriale, possono essere:

- a) nazionali;
- b) interprovinciali;
- c) provinciali.

Essi si occupano del collocamento dei lavoratori di una o più categorie.

(1) v. Boll. A. anno 1926 pag. 74.

(2) v. B. A. anno corr. pag. 409.

(3) v. B. A. anno 1927 pag. 193.

Art. 2. — Il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'economia nazionale, può, di sua iniziativa o su proposta delle Associazioni sindacali, istituire uffici di collocamento.

I relativi decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Possono proporre l'istituzione di uffici di collocamento nazionali le Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono proporre l'istituzione di altri uffici di collocamento le associazioni nazionali o quelle provinciali.

Ogni proposta deve essere trasmessa al Ministero delle corporazioni, corredata dei pareri delle Associazioni di grado superiore.

Ove ne riconosca la necessità, il Ministero delle corporazioni può, di concerto con quello dell'economia nazionale, disporre che gli uffici esistenti istituiscano delle sezioni in località diverse dalla loro sede.

Capo II.

Della Commissione amministrativa.

Art. 3. — La Commissione prevista dall'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928 n. 1003, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro, è presieduta:

a) per gli uffici nazionali, dal segretario del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato;

b) per gli uffici interprovinciali, da un rappresentante dei segretari federali del Partito Nazionale Fascista delle Province interessate, nominato dal segretario del Partito stesso;

c) per gli uffici provinciali, dal segretario federale del Partito Nazionale Fascista o da un suo delegato.

Art. 4. — I rappresentanti le Associazioni sindacali in seno alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di collocamento interprovinciale o nazionale, sono nominati dagli organi competenti delle Associazioni sindacali nazionali interessate.

Essi durano in carica un biennio, al termine del quale possono essere confermati.

La nomina dei rappresentanti le Associazioni sindacali in seno alla Commissione amministrativa, preposta ad un ufficio di collocamento provinciale, viene fatta dagli organi competenti delle Associazioni sindacali provinciali delle categorie interessate o, in loro vece, dagli organi competenti delle Federazioni o Confederazioni nazionali interessate.

Art. 5. — Il decreto Ministeriale di istituzione di ciascun ufficio di collocamento determina quali Associazioni sindacali debbano essere rappresentate in seno alla Commissione amministrativa.

Fermo restando il disposto dell'art. 2 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, circa la parità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, il decreto di istituzione stabilisce anche quanti rappresentanti debba avere ciascuna Associazione di lavoratori, in proporzione al numero dei suoi rappresentanti, che rientrano nella competenza dell'ufficio di collocamento, e quanti ne debba avere ciascuna Associazione di datori di lavoro, in proporzione al numero dei lavoratori, che i suoi rappresentanti impiegano e che rientrano nella competenza dell'ufficio di collocamento.

Se una Associazione sindacale ha diritto ad almeno un rappresentante in seno alla detta Commissione, lo nomina separatamente.

Se più Associazioni sindacali hanno diritto, congiuntamente, ad un solo rappresentante, la nomina viene fatta dall'Associazione sindacale di grado superiore, da cui esse dipendono.

Art. 6. — Le nomine dei rappresentanti debbono essere trasmesse al Ministero delle corporazioni per la ratifica da parte delle competenti Corporazioni, a norma dell'art. 2 del Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Nel caso in cui le Associazioni sindacali non nominino, nel termine di un mese dall'entrata in vigore del decreto di istitu-

zione di un ufficio, i loro rappresentanti nella Commissione amministrativa, la nomina è fatta dal presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di un ufficio interprovinciale o nazionale.

Fino a che la Corporazioni non siano istituite, le nomine sono ratificate o fatte dal Ministero delle corporazioni.

Art. 7. — Alla sostituzione dei componenti la commissione amministrativa, cessati per qualsiasi ragione dall'ufficio, provvedono le Associazioni sindacali interessate, nel termine di giorni 15, secondo le norme degli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 8. — La Commissione amministrativa adempie le funzioni assegnatele dal R. decreto 29 marzo 1929 n. 1003, secondo le prescrizioni impartitele dal Ministero delle corporazioni, di sua iniziativa o a richiesta del Ministero dell'economia nazionale.

Le dette prescrizioni sono impartite per il tramite della Sezione lavoro e previdenza sociale, quando si tratta di uffici provinciali.

In particolar modo la Commissione:

- a) amministra i fondi assegnati all'ufficio;
- b) aggiorna i dati statistici della domanda e dell'offerta di lavoro, nella zona e per le categorie di sua competenza;
- c) adempie gli altri compiti assegnatili dal Ministero delle corporazioni di sua iniziativa o di concerto col Ministero dell'economia nazionale;
- d) fornisce alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali tutti i dati statistici e le informazioni che le siano richieste dalla Cassa stessa, circa la disoccupazione.

Capo III.

Dei collocatori.

Art. 9. — Le Associazioni sindacali di prestatori d'opera, appena ne siano richieste, trasmettono alla Commissione amministrativa degli uffici di collocamento gli elenchi dei loro dirigenti, compresi i membri dei Direttorii, specificando le attitudini di ciascuno ad esercitare l'ufficio di collocatore.

La Commissione amministrativa procede alla nomina dei collocatori scegliendoli negli elenchi stessi.

I membri della Commissione non possono essere collocatori.

Se entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, le Associazioni sindacali non abbiano trasmesso gli elenchi, la Commissione nomina persone di sua fiducia.

Qualora la Commissione stessa ritenga di disporre la sostituzione di tutti i collocatori o di alcuni di essi, può invitare le Associazioni sindacali suindicate ad aggiornare i detti elenchi.

Art. 10. — I collocatori eseguono le disposizioni della Commissione amministrativa e provvedono alla raccolta delle domande e delle offerte di lavoro e alla iscrizione per ordine cronologico e in apposite liste, distinte per categoria, dei prestatori d'opera disoccupati.

Le Sezioni lavoro e previdenza sociale, per gli uffici provinciali, e le Commissioni amministrative, per quelli nazionali e interprovinciali, possono assegnare ai collocatori una retribuzione mensile. La determinazione di questa deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni, di concerto col Ministero delle finanze.

Capo IV.

Dell'economocassiere.

Art. 11. — Le Commissioni amministrative degli uffici designano, al principio di ogni anno finanziario, uno fra i propri collocatori per le funzioni di economocassiere.

Quando si tratti di uffici nazionali e interprovinciali, la designazione deve riportare l'approvazione da parte del Ministero delle corporazioni.

Quando si tratti di uffici provinciali, la designazione deve essere sottoposta all'approvazione della Sezione lavoro e previdenza sociale.

Art. 12. — L'economocassiere prende in consegna il materiale mobile e i valori di pertinenza dell'ufficio e cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese, in base ad or-

dini scritti, da rilasciarsi, volta per volta, dal presidente della Commissione amministrativa o da chi ne fa le veci.

Entro un mese dalla fine dell'anno finanziario egli rende il conto della sua gestione.

Il conto deve essere esaminato dalla Commissione amministrativa, che lo presenta entro il 31 agosto, insieme con le sue eventuali osservazioni, rispettivamente al Ministero delle corporazioni, se si tratta di uffici nazionali o interprovinciali, ed alla Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di uffici provinciali.

Capo V.

Vigilanza e tutela.

Art. 13. — La Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia esercita sugli uffici di collocamento, istituiti nella provincia, il controllo previsto dall'art. 6 del Regio decreto 29 marzo 1928 n. 1003:

a) mediante l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che poi trasmette, col suo parere, al Ministero delle corporazioni;

b) mediante ispezioni e inchieste sull'andamento tecnico e amministrativo degli uffici.

Il controllo è esercitato direttamente dal Ministero delle corporazioni sugli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali.

Il Ministero delle corporazioni, entro i limiti delle assegnazioni fatte dalla Commissione istituita con l'art. 2 del R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla istituzione ed amministrazione del fondo per le spese necessarie all'esercizio degli uffici di collocamento, esamina ed approva i bilanci ed i conti di tutti gli uffici.

E' in facoltà del Ministero di modificare, ove occorra, i bilanci preventivi, all'atto dell'approvazione.

Art. 14. — L'esercizio finanziario degli uffici di collocamento si inizia il 1.º luglio di ciascun anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

I bilanci degli uffici provinciali devono essere presentati alla Sezione lavoro e previdenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno.

Quelli degli uffici nazionali e interprovinciali debbono, nello stesso termine, essere presentati al Ministero delle corporazioni.

La Sezione lavoro e previdenza sociale segnala al Ministero delle corporazioni la mancata o ritardata presentazione dei bilanci o dei conti degli uffici di collocamento, proponendo gli opportuni provvedimenti.

Art. 15. — Le Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia, oltre alle attribuzioni assegnate dal capoverso dell'art. 6 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, ha le seguenti:

a) sui fondi ad essa accreditati presso la locale succursale della Banca d'Italia, a norma del R. decreto 15 novembre 1928, n. 2762, dispone a favore dei dipendenti uffici il pagamento, per dodicesimi anticipati, delle somme ad essi assegnate;

b) coordina i dati raccolti dalle Commissioni amministrative, giusta l'art. 8 del presente regolamento;

c) promuove gli spostamenti di mano d'opera che vengono richiesti e che essa ravvisi opportuni;

d) invita, se lo crede necessario, le associazioni sindacali competenti a stipulare le particolari pattuizioni collettive, da applicarsi eventualmente alla mano d'opera di cui ravvisi opportuno lo spostamento.

Art. 16. — Il Ministero delle corporazioni dispone ispezioni o inchieste su tutti gli uffici di collocamento, sempre che lo creda necessario o che glie ne sia fatta richiesta dal Ministero dell'economia nazionale.

Identica facoltà ha la Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio provinciale dell'economia, limitatamente agli uffici sottoposti alla sua vigilanza, ma subordinatamente all'obbligo di darne preventiva notizia al Ministero delle corporazioni, salvo casi urgenti.

La Sezione lavoro e previdenza sociale comunica al Ministero stesso i risultati delle ispezioni e delle inchieste compiute, proponendo i provvedimenti opportuni.

Art. 17. — Nel promuovere spostamenti di mano d'opera tra Provincie diverse o quando occorra inviare nelle Colonie o all'estero i prestatori d'opera assunti nel Regno, la Sezione lavoro e previdenza sociale, se si tratta di categorie di lavoratori per le quali funzionano uffici provinciali, o la Commissione amministrativa, se si tratta di categorie per le quali funzionano uffici nazionali o interprovinciali, interpellano il Ministero delle corporazioni, che, di concerto con quello dell'economia nazionale e sentiti eventualmente la Corporazione e i Corpi consultivi competenti, può dare istruzioni o emanare norme obbligatorie circa la modalità dei detti spostamenti o invii.

Nei casi di trasferimenti di mano d'opera nel Mezzogiorno o nelle isole, disposti dal Comitato permanente per le migrazioni interne istituito dal R. decreto 4 marzo 1926 n. 440, la Sezione lavoro e previdenza sociale o, rispettivamente, la Commissione amministrativa, sono tenute all'osservanza delle istruzioni o delle norme che siano emanate dal Comitato stesso.

Art. 18 — Quando un ufficio di collocamento omette di compiere atti cui è obbligato o non dia corso ai pagamenti dovuti, provvede il Ministero delle corporazioni o la Sezione lavoro e previdenza sociale, secondo che si tratti di uffici nazionali e interprovinciali o di uffici provinciali.

E' in facoltà dello stesso Ministero di apportare ai bilanci approvati di tutti uffici le variazioni, che si rendessero necessarie per dare esecuzione ai provvedimenti di cui al comma precedente.

Art. 19. — Il Ministero delle corporazioni dispone a favore delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali il pagamento, per dodicesimi anticipati, dei fondi assegnati ai rispettivi uffici.

Le funzioni, che l'art. 15, alle lettere b), c) e d), assegna,

per gli uffici di collocamento provinciali, alle Sezioni lavoro e previdenza sociale, vengono esercitate, quando si tratti di uffici nazionali o interprovinciali, dalle Commissioni amministrative ad essi preposte.

Art. 20. — Nel caso di constatate irregolarità o di inosservanza, da parte di un ufficio di collocamento, di norme di legge o di prescrizioni ad esso impartite, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'economia nazionale e, se si tratta di ufficio provinciale, sentita la Sezione lavoro e previdenza sociale, può censurare o rimuovere i membri della Commissione amministrativa, che risultino responsabili, a meno che non creda valersi della facoltà attribuitagli dall'art. 9 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003.

Il Ministero delle corporazioni può, nei casi suddetti, anche sospendere fino ad un massimo di tre mesi, o rimuovere tutti i collocatori di un ufficio o alcuni di essi, qualora risultino responsabilità a loro carico.

Capo VI.

Richieste di iscrizioni, denunce e comunicazioni agli uffici di collocamento.

Art. 21 — I datori di lavoro devono scegliere i prestatori d'opera disoccupati, di cui hanno bisogno, tra gli iscritti agli uffici di collocamento, preferendo coloro che appartengono al Partito Nazionale Fascista e ai Sindacati fascisti e gli ex combattenti.

I prestatori d'opera disoccupati devono iscriversi nelle liste degli uffici di collocamento, giusta l'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, entro cinque giorni da quello in cui hanno cessato di essere occupati, incorrendo, in caso di omissione o di ritardo, nelle sanzioni penali previste dall'art. 14 del detto decreto.

Le richieste di iscrizione, prescritte per i prestatori d'opera dall'art. 11 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e le comunicazioni o le denunce, prescritte per i datori di lavoro dagli articoli 12 e 13 dello stesso Regio decreto, possono essere fatte verbalmente o con lettera raccomandata.

Art. 22. — Le comunicazioni prescritte dall'art. 12 del R.

decreto 29 marzo 1928, n. 1003, non sono obbligatorie se il prestatore d'opera viene assunto in servizio per meno di una settimana.

Se per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro e i lavoratori non sono obbligati a fare agli uffici di collocamento le richieste di iscrizioni, le comunicazioni e le denunce prescritte dagli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, sempre che non intervenga il licenziamento.

Capo VII.

Ricorsi e penalità.

Art. 23. Contro la mancata o ritardata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento provinciale, il datore di lavoro, che abbia fatta la denuncia, o il lavoratore, che abbia fatta la richiesta di iscrizione, possono ricorrere alla Sezione lavoro e previdenza sociale del Consiglio Provinciale dell'economia.

Contro la mancata iscrizione di un lavoratore nelle liste dei disoccupati di un ufficio di collocamento nazionale o interprovinciale, il lavoratore o il datore di lavoro, che abbiano rispettivamente fatta la richiesta di iscrizione o la denuncia, possono ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 24. Il collocatore che, senza giustificato motivo, si rifiuti di iscrivere nelle liste un lavoratore disoccupato, è punito con l'ammenda fino a lire 500.

Il collocatore che, senza giustificato motivo, ritardi la iscrizione oltre le ventiquattro ore dalla presentazione della denuncia o della richiesta di iscrizione, è punito con l'ammenda fino a L. 300.

I prestatori d'opera, che si iscrivono in uffici di collocamento diversi da quelli della circoscrizione, in cui hanno la propria residenza, possono essere puniti con l'ammenda fino a L. 100.

Le ammende sono irrogate con decreto penale ai sensi del vigente Codice di procedura penale.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—ROCCO—MOSCONI—MARTELLI.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

338. **Sanitari condotti. Modifiche ai capitolati. Durata del rapporto di impiego.** (C. 26 Nov. 1929 n. 45877 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

L'On. Ministero dell' Interno, Direz. Gen. della Sanità Pubblica, comunica quanto segue:

« S'è dovuto constatare che non pochi comuni hanno provveduto a modificare i capitolati sanitari, aggiungendo la facoltà di collocare a riposo i medici condotti, pel solo fatto di avere superato i 65 anni di età.

Premesso che, a norma dell' art. 43 del R. D. 30 dic. 1923. n. 2889, le disposizioni che si attengono allo stato giuridico dei sanitari comunali non costituiscono materia del capitolato, ma dei regolamenti speciali da emanarsi dai comuni, a norma dell' art. stesso, si osserva che siffatta facoltà, che i suddetti comuni hanno inteso di attribuirsi, esorbita dai limiti entro i quali l' art. 41 del citato R. Decreto ha inteso di contenere il provvedimento della dispensa del servizio dei sanitari per fisica inabilità.

Al riguardo, non deve essere dimenticato che il rapporto giuridico fra il Comune e il medico condotto, che abbia acquistata la stabilità, attribuisce a quest'ultimo un diritto subbiettivo al posto occupato, che, nel silenzio della legge, non può essere vincolato da limiti precostituiti di tempo.

Come l'assunzione in ufficio del medico condotto, invero, ha la sua causa giuridica nell' interesse generale che sia assicurato il servizio di assistenza sanitaria, così la durata della nomina deve trovare il suo limite nello stesso interesse generale.

Tale limite, fra le altre cause di carattere disciplinare o atinenti al servizio, si riscontra quando il sanitario condotto non possa più attendere, per inabilità fisica od intellettuale, al suo ufficio; ma l'inabilità deve essere certa e non presunta, ed è, appunto, in considerazione di tale giuridica necessità, che l' art. 41 del ripetuto R. decreto 30 dic. 1923 N. 2889, ha subordinato il

licenziamento per inabilità all' effettivo riconoscimento delle condizioni fisiche del sanitario ed ha circondato l'adozione del provvedimento di opportune cautele.

Chiaro emerge, pertanto, che, secondo il sistema giuridico sancito dalle disposizioni generali di diritto positivo, che disciplinano lo stato giuridico dei sanitari condotti, ed alle quali deve uniformarsi la potestà regolamentare dei Comuni, questi non possono, nei loro regolamenti speciali, adottare disposizioni che la fisica inabilità facciano, in base ad una semplice presunzione coincidere con un limite di età prestabilito, che non trova riscontro nella legge ».

V. S. vorrà strettamente uniformarsi alle norme suddette, ed ove mai il capitolato sanitario di codesto comune sia con esso in contrasto, provveda al più presto alla modifica.

Assicuri, frattanto, dell'adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

339. **Trasporto di carni insaccate da un Comune all'altro** (C. 27 nov. 1929 n. 46057 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« E' stato segnalato al Ministero che alcuni comuni esigono, causando grave intralcio al commercio, il certificato sanitario di scorta per gli insaccati provenienti da altri Comuni, mentre, come è noto, il vigente regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni limita l'obbligo di tal certificato esclusivamente per il trasporto fuori Comune delle carni fresche.

L'esenzione dall'obbligo del certificato per gli insaccati fu deliberatamente stabilita per varie ragioni, compresa quella che tali prodotti, essendo di regola commerciati a distanza di tempo dalla loro preparazione, un certificato rilasciato al momento della spedizione non potrebbe che avere efficacia assai limitata.

Invece adeguate garanzie d'ordine sanitario, relative alle

carni di che trattasi, sono date dall'apposito bollo di cui ogni singolo insaccato deve essere munito e dal controllo che può essere esercitato all'atto dell'arrivo, od in qualsiasi altro momento, nel comune di destinazione.

Pregasi, pertanto, le LL. EE. di accertare se sianvi Comuni che abbiano imposto l'obbligo di tale certificato, e, nell'affermativa, di disporre la revoca ».

Prego la S. V. di favorire assicurazioni circa l'osservanza delle disposizioni di cui sopra.

Con l'occasione, e con riferimento a precedente corrispondenza, prego inoltre curare che per la produzione delle carni insaccate nel territorio di giurisdizione siano sempre osservate le disposizioni dell'art. 50 del reg. per la vigilanza sanitaria delle carni del 20 dicembre 1928 N. 3298.

pel Prefetto—LICATA

340. Disciplina dell'industria della panificazione. Rinnovazione delle licenze (C. 29 Nov. 1929 n. 46253 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

A termini dell'art. 13 del R. D. Legge 29 luglio 1928 N. 1843 (1) sulla disciplina della industria della panificazione, le licenze rilasciate agli esercenti dell'industria stessa, ai sensi degli art. 3 e 17 del detto R. D., debbono essere rinnovate allo scadere dell'anno del rilascio.

Poichè per gran parte delle licenze già rilasciate sta per scadere l'anno, prego le SS. LL. di rendere noto che, prima della fine dell'anno del rilascio, gli esercenti dovranno chiedere la rinnovazione della licenza stessa, facendo tenere a questa Prefettura, per il visto, la detta licenza, insieme alla quietanza dell'Ufficio del Registro comprovante il pagamento della tassa di rinnovo.

Attendo ricevuta della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno 1928 pag. 324.

341. **Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali** (C. Q. S. 28 nov. 1929 n. 6918 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Continuano a pervenire dai Podestà di molti comuni richieste di esemplari della pubblicazione « Norme per l'espatrio di cittadini soggetti ad obblighi coscrizionali », edita a cura del Ministero della Guerra.

Ad evitare inutile corrispondenza, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulla precedente circolare, (1) nella quale avvertivasi che le richieste di acquisto di copie della raccolta predetta, devono essere dirette all'Ufficio Pubblicazioni Militari presso il Ministero della Guerra.

Il Reggente la Questura — MOLINA

342. **Nuove penalità per l'entrata illegale negli Stati Uniti del Nord America-Disertori Marittimi.** (C. 19 novembre 1929 n. 7453 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Comunico a V. S. la seguente circ. del Ministero dell'Interno:

« Si reputa opportuno di trascrivere qui appresso, per la maggiore diffusione nel Regno, l'art. 2.° della legge degli Stati Uniti N. A. 4 marzo 1929, n. 1018, al quale si dà ora dalle Autorità americane la più stretta applicazione: « Ogni straniero che d'ora in poi entri negli Stati Uniti in qualsiasi tempo o in qualsiasi luogo, che non sia quello stabilito dall'Autorità d'Immigrazione, o cerchi di sfuggire all'esame o all'ispezione di detta Autorità, oppure ottenga l'ammissione negli Stati Uniti per mezzo di deliberate e false rappresentazioni o per mezzo di volontaria simulazione dei fatti, sarà colpevole di reato e, dopo processato, sarà punito con la prigionia per non più di un anno o con la multa di non più di 1000 dollari, o con tutte e due le pene ».

Questa disposizione, appunto perchè molto lata, comprende anche i cosiddetti disertori marittimi e le Autorità d'immigrazione hanno già cominciato a darne comunicazione ai Comandanti di piroscafi in arrivo agli Stati Uniti.

In vista della constatata recrudescenza di diserzioni mercantili nei porti degli S. U. A., è opportuno che LL. EE. dispongano e si assicurino che la notizia di che sopra abbia la maggiore diffusione nell'ambiente della gente di mare ».

Il Prefetto — DE BIASE

(1) v. B. A. anno corr. Cop. 29.

Parte II.

Legalizzazione di firme.

Capitano ancora tra le mani documenti rilasciati da Podestà, in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, senza riportare la legalizzazione della firma da parte di S. E. il Prefetto. Al contrario si vedono circolare, nella circoscrizione dello stesso Tribunale, documenti rilasciati dagli Ufficiali di Stato Civile, le cui firme sono state legalizzate dal Pretore o dal Presidente del Tribunale.

Sembra quasi impossibile come, a distanza di quindici anni dacchè fu emanato il R. D. 19 novembre 1914, N. 1290, si possano verificare tali manchevolezze e simili eccessi. E se a questo si aggiungono le numerose circolari Ministeriali emanate al riguardo, la meraviglia raggiunge il colmo. Ond'è che, anche chi non può avere la superbia di trattare con competenza simili argomenti, è tratto a scrivere quello che, forse, tutti sanno, ma che, forse, taluni non vogliono applicare.

Non è il caso d'illustrare l'art. 1 del citato R. D. 16 novembre 1914, N. 1290, perchè basta richiamare soltanto la sua chiarezza. Mi sembra, dunque, superfluo spendere una sola parola per dire che le firme apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti dai Podestà, in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, rientrano in quelle di cui al ripetuto art. 1, e quindi debbono essere legalizzate quando di tali atti se ne voglia fare uso fuori del Comune, presentandoli a qualsiasi ufficio pubblico.

Ma lo stesso R. Decreto contiene la riserva, all'art. 7, di indicare, con altri Decreti, le Autorità, il modo e la forma per le altre legalizzazioni.

Qui sta il nocciolo della quistione per i documenti di Stato Civile. Quelli che richiedono la legalizzazione della firma apposta su tali documenti da servire nella circoscrizione dello stesso Tribunale danno un'estensione troppo ampia all'art. 1 e nessun valore al cennato art. 7. Essi trascurano la disposizione dell'art. 150 del R. D. 15 novembre 1865, N. 2602 per l'ordinamento dello Stato Civile, secondo cui solo nel caso che i documenti contemplati in tale Decreto debbano servire fuori della circoscrizione del Tribunale debbono riportare il visto per la legalizzazione della firma, disposizione questa che non poteva esser annullata, come è noto, se non con una esplicita affermazione della legge. Ebbene, tale affermazione manca del tutto nel ripetuto articolo 1.

Nè può essere applicato lo stesso ragionamento per gli atti

rilasciati in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, perchè per questi non esisteva alcuna disposizione, tanto che un movente del ripetuto R. D. 19 novembre 1914, N. 1290, fu quello di non voler far più capo, per analogia, alla legge notarile, al regolamento generale giudiziario, alle leggi ed ai regolamenti relativi alle più disparate materie in cui il precetto della legalizzazione trovasi solo per determinati atti.

Occorreva, dunque, per gli atti di Stato Civile, non il silenzio ma un'esplicita dichiarazione del legislatore di voler regolare diversamente il servizio della legalizzazione. Esso, invece, col silenzio prolungato, ha inteso di non avvalersi della riserva fatta, e quindi di non modificare la disposizione dell'art. 150 del R. D. 15 novembre 1865, N. 2602, per l'ordinamento dello Stato Civile.

Ed il silenzio è divenuto più eloquente dal giorno 24 settembre 1923, quando, cioè, venne emanato il R. D. N. 2165, con cui il legislatore, nell'esaminare il citato art. 150, vi apporta la modifica in riguardo all'Autorità a cui è demandata la legalizzazione, estendendo ai Pretori il diritto di legalizzare, ma tace in modo assoluto in quando all'efficacia della firma dell'ufficiale dello Stato Civile. Dunque nessun dubbio che per questi documenti si debba applicare la norma oltre che sessantenne. Del resto tale conferma la troviamo nella decisione della 4. Sezione del Consiglio di Stato del 29 dicembre 1923 in cui è detto che le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello Stato Civile, quanto dal Cancelliere del Tribunale, debbono essere legalizzate solo quando se ne voglia fare uso fuori della giurisdizione del Tribunale stesso. Il medesimo Alto Consesso, poi, soggiunge che è illegale il rifiuto di accettare un documento di Stato Civile, rilasciato in un Comune compreso nella circoscrizione del Tribunale, perchè mancante della legalizzazione della firma. Non altrimenti è detto nella decisione dello stesso Collegio del 9 giugno 1923.

E perciò le firme apposte su atti, certificati, ecc. dai Podestà in qualità di capi delle Amministrazioni Comunali, debbono essere legalizzate sempre quando se ne debba fare uso fuori della circoscrizione del Comune.

Invece quelle apposte in qualità di Ufficiali dello Stato Civile debbono essere legalizzate soltanto se se ne debba fare uso fuori della circoscrizione del Tribunale. Per cui, per questi ultimi, il volerli rifiutare entro la zona suddetta costituisce un vero abuso.

Ravello, 22 novembre 1929, VIII.

LERRO SILVINO

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

344. **Prescrizione dei biglietti di Stato da L. 10 e L. 5.** — (C. 7 dicembre 1929 n. 5087 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Rammento alle SS. LL. che col 31 dicembre 1929 si verificherà la prescrizione dei biglietti di Stato da L. 5 e L. 10.

Prego voler ricordare al pubblico, mediante avvisi od a mezzo delle Autorità Ecclesiastiche che i biglietti da L. 5 e L. 10 non presentati in cambio alle pubbliche casse entro tutto il termine del 31 dic. 1929, saranno ritenuti privi di ogni valore.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Trasferimenti.

D' Ippolito Ippolito, segretario titolare di S. Vincenzo Valle Roveto, trasferito a Maiori. (Ordinanza Min. Int. 3 dic. 1929).

Zito Rag. Ludovico, segretario titolare di Acquapendente, trasferito al Comune di Roccadaspide (Ord. M. Int. 29 nov. 1929)

Piccolo D.r Alessandro, segr. titolare di Petina, destinato a S. Menna, revocandosi la precedente destinazione di Oliveto Citra (Dec. Pref. 28 nov. 1929).

Reggenze provvisorie.

Con decreto pref. 4 dic. 1929:

Guida Felice, segr. titolare di Ricigliano, incaricato della reggenza provv. di Romagnano al Monte.

Lanzara Rag. Andrea, segr. tit. di Pisciotta, incaricato della regg. provv. di Casalvelino.

Landolfi D.r Luigi, segr. tit. di Sessa Cilento, incaricato della regg. provv. di Omignano.

Meo Rag. Colombo, segr. tit. di Colliano, incaricato della regg. provv. di Laviano.

Piccolo D.r Alessandro, segr. tit. di S. Menna, incaricato della regg. provv. di Castelnuovo di Conza.

Turco Rag. Biagio, segr. tit. di Castelcivita, incaricato della regg. provv. di S. Angelo Fasanello.

Sarno D.r Aurelio, vice segr. di Vietri sul Mare, incaricato della regg. provv. di Tramonti.

Alfano Antonio, segr. tit. di Laurito, inc. regg. provvisoria di Bracigliano.

Larobina Forlunato, segr. tit. di Ogliastro Cilento, incaricato regg. provv. di Cicerale.

Caruso Daniele, segr. titol. di Laurito, incaricato regg. di Alfano.

Eboli Dott. Giuseppe, segr. titol. di Sanza, incar. regg. prov. di Rofrano.

Incarichi provvisori.

Massari Giuseppe, segr. com. a riposo, nom. segr. provvisorio a Buccino (D. P. 4 dic. 1928).

Luongo Abele, nom. segr. provvisorio a Palomonte (D. P. 4 dic. 1928).

Meccariello Giovanni, nom. segr. provvisorio a Capaccio.

Concorsi.

Comune di Eboli. — *4 posti di bidello nelle Scuole elementari.* — Concorso per titoli, salario annuo lire 2400, aumentabile di un decimo ogni 4 anni e per 5 quadrienni consecutivi, oltre indennità temporanea di caro viveri nella misura fissata per gli altri salariati del comune. I concorrenti dovranno presentare domanda su carta legale al Comune, non oltre 5 gennaio 1930, corredata documenti di rito, titolo di studio minimo proscioglimento obbligo istruzione elementare, età non inferiore 18 anni nè superiore 45, salvo eccezioni di legge, tassa concorso lire 25,10 e ogni altro titolo a dimostrazione capacità posto cui aspira. I nominati dovranno, sotto pena di decadenza, assumere servizio entro 15 giorni partecipazione di nomina.

id. — *4 posti di bidelle nelle scuole elementari.* — Concorso per titoli, salario annuo lire 1800, aumentabile nelle misure stabilite come per i bidelli, oltre l'indennità di caro viveri come per i bidelli. Domanda da presentarsi al Comune non oltre 5 gennaio 1930, corredata dei documenti di rito, della tassa di concorso e dei titoli come per il concorso precedente. Età come per i bidelli. Le nominate dovranno, sottopena di decadenza, assumere servizio entro 15 giorni partecipazione di nomina.

Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Il Segretario Capo A. Spagnuolo

Il Commissario Pref. Amendola



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti autarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.

Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione : R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 345. Miglioramenti economici al personale degli enti locali.
- 346. Regolamento approvazione tori.
- 347. Modelli per la tenuta dei registri di popolazione.
- 348. Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.
- 349. Carte d' identità
- 350. Cassa previdenza Sanitari. Censimento medici, ufficiali sanitari e veterinari.
- 351. Rilevazioni di statistica demografica durante il 1930. Trasmissione alla R. Prefettura del materiale statistico.
- 352. Liste elettorali politiche.
- 353. Legge 3 gennaio 1929 n. 94 sui Consorzi prov. per la Viticoltura
- 354. Dazi interni di consumo, appalti.
- 155. Caccia, divieti.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 353 a 355. — Personale dei Segretari comunali.—Aste, appalti ecc.—Concorsi.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

353. Legge 3 gennaio 1929 N. 94 sui Consorzi Prov. per la viticoltura. (C. 13 dic. 1929 n. 47332 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

In esecuzione della legge in oggetto indicato, i ruoli dei contributi consorziali devono essere deliberati dalle Amm. Consorziali in base agli elenchi dei proprietari dei terreni di tutti i Comuni della Provincia, da compilarsi dai Podestà con la scorta delle denunce degli interessati e con le notizie che gli uffici delle Imposte dirette o del Catasto metteranno a disposizione delle SS. LL., come da istruzioni a tali uffici impartite dal Ministero delle Finanze.

Per la sollecita ed esatta compilazione degli elenchi in parola, come all' unito modello, (1) le SS. LL. possono delegare persona, che sarà retribuita a carico del Consorzio Provinciale.

Qualora occorranno maggiori chiarimenti potranno le SS. LL. rivolgersi direttamente al Presidente di detto Consorzio, Corso Garibaldi N. 175.

Il Prefetto — DE BIASE

354. Dazii interni di consumo. Appalti. (C. 13 dic. 1929 n. 49402 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Con riferimento alla prec. circ. del 12 aprile u. s. N. 12911, pubbl. nel Bollettino Amm.vo dell'anno corr., nell'occasione dei nuovi appalti daziari, che vanno a predisporre per l'anno prossimo, prego le SS. LL. di tener presente le raccomandazioni contenute nella circ. stessa, quanto ai requisiti di moralità e capacità, che devono possedere gli assuntori delle gestioni daziarie.

Richiamo inoltre l'altra circ. del 30 agosto 1928 N. 33869, pubbl. nel fasc. 25 del Bollettino Amm.vo dello scorso anno, con la quale si davano le direttive circa la esclusione di regola dalle gare di appalto delle persone non in possesso del certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali, sempre quando non si ritenga di fare a ciò eccezione nell'esclusivo interesse del servizio.

Attendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

(1) Nel prospetto devono essere comprese le seguenti notizie per i proprietari di terreni del comune :

- 1) Cognome, nome e paternità ;
- 2) Domicilio ;
- 3) Contrada ;
- 4) Superficie di terreno posseduto, specificando :
 - a) Vigneto specializzato o promiscuo Ea;
 - b) Bosco o pascolo permanente Ea;
 - c) Se adibito ad altre colture Ea;

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

345. **Miglioramenti economici al personale degli enti locali.** (C. 7 dicembre 1929 n. 47453 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Sono pervenute al Ministero, per l'omologazione prescritta dal R. D. L. 17 febbraio 1927 n. 228, deliberazioni di Comuni e di altri enti, relative all'estensione al personale dipendente dei miglioramenti economici concessi al personale dello Stato con la legge 27 giugno 1929 N. 1047.

Nella maggiore parte dei casi il provvedimento dell'Ente riguarda soltanto la concessione dell'aggiunta di famiglia stabilita dalla predetta legge, in sostituzione della temporanea indennità di caroviveri, ed appare adottato in base a particolari disposizioni contenute nel regolamento organico, che assicurano al personale dipendente lo stesso trattamento economico del personale governativo.

Il Ministero al riguardo osserva che tali deliberazioni, in quanto importano un aumento di stipendi, salari e indennità di qualsiasi natura, contrastano col tassativo divieto sancito dal R. D. L. 16 agosto 1926, N. 1576 e sono pertanto illegittime anche nei casi suaccennati, essendo evidente che le disposizioni di un vigente regolamento organico locale non possono, in alcun modo, derogare ad una norma legislativa.

Si prega di prendere nota di tali osservazioni e di attenersi ad esse.

Il Prefetto — DE BIASE

346. **Regolamento approvazione tori.** (C. 10 dicembre 1929 n. 48011 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia)

Per opportuna norma, si comunica che il nuovo regolamento per l'approvazione dei tori, deliberato dal Consiglio dell'Economia di questa Provincia in data 27 luglio c. a. in corso d'approvazione, contiene, tra le altre, le seguenti disposizioni:

« Art. 1. In applicazione della legge 21 giugno 1925 n. 1162, è vietato il possesso di bovini maschi interi di età superiore a mesi 12, se di razza precoce specializzata, ed a mesi 18, se di razza podolica indigena. Tali bovini, a chiunque appartenenti, devono ogni anno essere sottoposti a visita della Commissione, o dalla Sottocommissione di cui al presente regolamento.

Solo a seguito dell'esito favorevole di tale visita e previo rilascio dello attestato di approvazione di cui all'art. 12, essi potranno essere adibiti alla monta pubblica, o privata.

Art. 2. A tale fine, tutti i possessori di tori e torelli d'età superiore a mesi 12 e 18, di cui all'art. 1, siano allevatori o tenutari di pubbliche stazioni di monta, ovvero privati che vogliono continuare a tenere tali bovini, quali riproduttori pel salto delle proprie bovine, od in stazioni di monta pubblica, devono entro il 31 dicembre di ogni anno, inoltrare domanda in carta da bollo da L. 2 al Consiglio Provinciale dell'Economia.

Detta domanda deve essere parimenti fatta, durante l'anno, tutte le volte che, in seguito ad acquisti od al raggingimento, da parte di altri bovini maschi interi della suddetta età di mesi 12 e 18, di cui all'art. 1, l'allevatore o tenutario venga ad avere tori e torelli non approvati.

La domanda di cui sopra deve essere presentata entro otto giorni dall'acquisto o dall'età indicata ».

pel Prefetto—LICATA

347. **Modelli per la tenuta dei registri di popolazione.** (C. 17 dicembre 1929 n. 49344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Facendo seguito alle istruzioni contenute nella circ. 23 luglio 1929, pubb. nel Bollettino Amm. del corr. anno a pag. 287, si comunicano qui di seguito i modelli definitivi disposti dal regolamento per la tenuta dei registri di popolazione.

Come la S. V. rileverà, ai modelli già comunicati nel luglio scorso sono state apportate alcune modificazioni per renderne più agevole la compilazione.

Il Prefetto — DE BIASE

(vedi modelli a pag. seguente)

Modello A.

Numero d'ordine
 (per i Comuni che adottano la collocazione dei fogli secondo una numerazione progressiva, art. 5 lett. a).

FOGLIO DI FAMIGLIA

di
 (Data di formazione del foglio:)

(1)

Abitazioni: (2)		1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a				
8 ^a		9 ^a	10 ^a	11 ^a	12 ^a	13 ^a	14 ^a					
Relazione di parentela o di convivenza con il capo-famiglia	Cognome	Nome	Paternità	Maternità	NASCITA			Stato civile	Professione e condizione	Data e Comune del matrimonio	Data e motivo della iscrizione o cancellazione ed altre eventuali osservazioni	
					Luogo	Giorno	Mese					
Numero d'ordine												

(1) Nel caso in cui la persona o la famiglia cui è intestato il foglio sia soggetta a patria potestà, tutela o curatela, indicare in questa riga, nome, cognome e indirizzo della persona che esercita la patria potestà, la tutela o curatela, indicando di fianco la qualità (tutore, curatore ecc).
 (2) Indicare il nome delle vie ed il numero civico delle abitazioni nelle quali la famiglia ha, successivamente, preso dimora.

(Retro del Modello A).

Variazioni avvenute nella famiglia dopo la formazione del foglio.

AUMENTI CAUSATI				DIMINUZIONI CAUSATE				Numero d'ordine del foglio di famiglia da cui proviene o presso cui si trasferisce l'iscritto (1)
da persone venute a convivere con la famiglia e provenienti da altra abitazione del Comune		da altro Comune		da persone che hanno cessato di convivere con la famiglia perchè trasferitesi in altra abitazione del Comune		in altro Comune		
Cognome Nome e Paternità	da nascite (data)	Data Abitazione	Data Comune *	Cognome, Nome e Paternità	da morti (data)	Data Abitazione	Data Comune *	

Motivo dell'esaurimento del foglio

Data dell'esaurimento del foglio: li

* Per gli immigrati dall'estero e gli emigrati all'estero, s'indichi, oltre il Comune, anche lo Stato.

(1) Questa indicazione va data solo dai Comuni che hanno i fogli di famiglia ordinati secondo una numerazione progressiva (art. 5, lettera a).

Avvertenza. — I nati e gli immigrati dovranno essere annotati, con tutte le indicazioni richieste, nella prima pagina del foglio; i morti e gli emigrati invece, ne dovranno essere depernati.

N. B. — Il presente modello può essere tenuto anche sotto forma di cartella.

Numero del corrispondente
foglio di famiglia

MODELLO B.

(per i Comuni che adottano la collocazione dei fogli secondo una numerazione progressiva, art. 5 lettera a/).

COMUNE DI

SCHEDA INDIVIDUALE

Cognome

Nome

Sesso

figlio di

e di

nato a

li (N. P. S.)*

stato civile

professione o condizione

DATA della 1. ^a iscrizione	PROVENIENZA	N. della posizione relativa all'iscrizione

Abitazioni:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. ^a | 6. ^a |
| 2. ^a | 7. ^a |
| 3. ^a | 8. ^a |
| 4. ^a | 9. ^a |
| 5. ^a | 10. ^a |

* Numero, parte e serie dell'atto di nascita.

(Retro del Modello B)

Seguono variazioni di abitazione:

11. ^a	16. ^a
12. ^a	17. ^a
13. ^a	18. ^a
14. ^a	19. ^a
15. ^a	20. ^a

Eliminato dal registro il
per emigrazione nel Comune di
Provincia ,
o all'Estero, nello Stato

Reiscritto nel registro il
per immigrazione dal Comune di
Provincia ,
o dall'Estero, dallo Stato

Eliminato dal registro il
per emigrazione nel Comune di
Provincia ,
o all'Estero, nello Stato

Eliminato per morte:

il (N. P. S.)*

* Numero, parte e serie dell'atto di morte.
 (agli ltri modelli saranno riportati nel prossimo fascicolo)

348. **Vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto.** (C. 9 dicembre 1929 n. 47409 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Si ha ragione di ritenere che non dappertutto venga data esatta interpretazione a quella disposizione del recente regolamento sulla vigilanza del latte destinato al consumo diretto, che concerne la prova della tubercolina, e più precisamente che in talune località si ritenga che la prova anzidetta sia, a termine del regolamento stesso, obbligatoria per tutte le lattifere.

A derimere ogni dubbio al riguardo, si crede ricordare che il regolamento del quale si tratta prevede:

a) la produzione di un latte, che potrebbe chiamarsi comune' in quanto la sua produzione avviene in condizioni ordinarie, con la osservanza di modalità e di cautele ovunque facilmente applicabili, intese ad assicurare al latte stesso quel minimo di requisiti igienici senza del quale esso non potrebbe ritenersi idoneo, e quindi ammettersi al consumo diretto.

Esso, appunto in connessione con la modestia delle cautele osservate nella sua produzione, non offre, dal punto di vista igienico, tali garanzie per cui si possa dichiarare sicuramente scevro da pericoli il consumarlo crudo. Dove e quanto sia possibile, questo latte deve perciò essere consegnato al consumatore dopo essere stato *controllato e pastorizzato nelle centrali*.

Dove e quanto ciò non sia possibile, invece, il latte così prodotto, viene naturalmente consegnato crudo al consumatore ma questi, perchè esso gli offra assoluta garanzia igienica, come quello fornito dalle centrali, deve sottoporlo alla bollitura.

b) la produzione di un latte speciale, di eccezione, che il regolamento qualifica tale *da potersi consumare crudo*, in quanto per le modalità della sua produzione e le cautele igieniche, con la osservanza delle quali la produzione avviene, in tutti i suoi strati, presenta il massimo delle garanzie igieniche, si da potersi equiparare, alla stregua di queste ultime, da crudo, al latte comune pastorizzato.

La modalità di produzione del primo tipo di latte sono dettate nel titolo II del regolamento, quelle per il latte *da potersi consumare crudo*, nel titolo VII.

La prova della tubercolina è una fra le misure previste e prescritte nella disciplina della produzione del latte da potersi consumare crudo; non vi si fa cenno nella disciplina della produzione del latte comune, richiedendosi per gli animali che vi si vogliono adibire soltanto la preventiva visita veterinaria, diretta ad accertare la idoneità dal punto di vista dello stato sanitario e di nutrizione.

Mentre, pertanto, la esecuzione della ridetta prova non sarebbe sufficiente per sè sola a far qualificare come *da potersi consumare crudo il latte* prodotto da lattifere che vi siano state sottoposte con esito favorevole, occorrendo per siffatta qualifica la concorrente osservanza di tutte le altre rigorose condizioni imposte dalle disposizioni del titolo VII del regolamento, resta chiaro e fermo che la prova della tubercolina è obbligatoriamente *richiesta solo ed esclusivamente per le lattifere destinate alla speciale produzione, disciplinata dal ridetto titolo VII, alla produzione, cioè, del latte qualificato come da potersi consumare crudo* ».

Nel richiamare l'attenzione di quanto sopra, prego le SS. LL. d'impartire analoghe disposizioni al veterinario dipendente, assicurandomene.

Il Prefetto — DE BIASE

349. **Carte d'identità.** (C. 13 dicembre 1929 N. 7938 ai Podestà dei Comuni della Provincia).

Per l'esatto adempimento, comunico alle SS. LL. il seguente telegramma del Ministero dell' Interno:

« Contro disposizioni vigenti contemporaneamente rilascio carta identità debbono essere redatti due cartellini, dei quali uno viene conservato presso Segreteria Comunale e secondo inviato Prefettura. Per persone sospette ordine nazionale deve essere compilato terzo cartellino da inviarsi tramite Prefetto questo Ministero. In vista imminente prima rinnovazione carte

e per facilitare compito e per evitare uffici comunali ingombrante lavoro, disponesi che occasione rinnovazione Uffici Comunali rilascino nuove carte senza compilare di regola nuovi cartellini. Per altro su cartellini esistenti segreteria comunale dovranno annotarsi estremi rinnovazione e si dovrà trasmettere Prefettura secondo esemplare fotografia con riproduzione a tergo estremi stessi. Rinnovazione cartellini dovrà però avvenire sempre quando connotati salienti ed altre indicazioni relative persona abbiano subito modificazioni. E' poi facoltà Prefetto richiedere rinnovazione cartellini quando lo ritenga necessario. Nei casi in cui è prescritto terzo cartellino questo sarà sempre rinnovato »

Per la esatta e precisa applicazione delle disposizioni Ministeriali suddette si stabiliscono le seguenti norme:

A) per ciascun rilascio di carta d'identità d'Ufficio od a richiesta dell'interessato, devono, in linea di massima, essere redatti semp e due cartellini, dei quali uno va conservato presso la segreteria comunale ed il secondo deve essere inviato subito a questa Prefettura.

B) Nel caso di rilascio di detto documento a persona pericolosa o sospetta comunque per l'ordine Nazionale, deve essere, a cura della segreteria comunale, compilato anche un terzo cartellino da trasmettersi pure a questa Prefettura, che ne curerà l'invio al superiore Ministero.

C) In occasione della rinnovazione delle carte d'identità gli Uffici Comunali dovranno rilasciare le nuove carte senza compilare, di regola, nuovi cartellini, essendo ancora validi quelli redatti tre anni prima. Nel contempo occorre che nel cartellino esistente presso la segreteria Comunale vengano annotati gli estremi relativi alla rinnovazione e dovrà essere trasmessa a quest'ufficio un secondo esemplare della nuova fotografia con riprodotti, al tergo, gli estremi in parola.

D) I cartellini però dovranno essere sempre rinnovati qualora si verifica che i connotati salienti e le altre indicazioni relative alla persona abbiano comunque subite modificazioni.

E) Qualora si presenti il caso di cui alla lettera B, cioè di persona pericolosa o comunque sospetta per l'ordine Nazionale, alla quale debba essere rinnovata la carta d'identità, il cartellino dovrà essere sempre rinnovato ed in tre esemplari.

F) Tutte le volte che il caso lo vieta questa Prefettura ha la facoltà di disporre la rinnovazione dei cartellini.

Richiamando anche la mia circolare del 5 febbraio 1928 N. 324, raccomando alle SS. LL. massima accortezza per l'attuazione delle norme predette allo scopo altresì di evitare false interpretazioni ed intralcio nel lavoro.

Attendo frattanto sollecito cenno di ricezione e di adempimento della presente.

Il Prefetto — DE BIASE

350. Cassa Previdenza Sanitari. Censimento medici, ufficiali sanitari e veterinari. (C. 10 dicembre 1929 N. 48012 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia di Salerno).

Agli effetti del R. D. 19 aprile 1923 N. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925 N. 473, occorre procedere al censimento al 31 dicembre 1929 dei medici, ufficiali sanitari e veterinari dipendenti dai Comuni, dai Consorzi Comunali e dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza, iscritti alla Cassa di previdenza.

All'uopo trasmetto, in plico a parte, un esemplare della copertina Mod. 21 U. T., ed il necessario numero di schede individuali Mod. 9 U. T., nonchè una copia delle Istruzioni contenenti le norme precise per la compilazione, raccolta ed invio di tali modelli. Vorranno intanto le S.S. L.L., per l'eventuale rinvio dei mod. 9-A U. T., far conoscere *subito* se nel personale dipendente si trovino medici, ufficiali sanitari e veterinari, iscritti alla Cassa di previdenza, che, anteriormente al 1. luglio 1924, prestarono servizio presso enti dei territori annessi al Regno.

Vorranno pure indicare quali siano le Istituzioni di beneficenza nel Comune, che abbiano sanitari alla propria dipendenza.

Raccomando vivamente l'esatto adempimento.

Il Prefetto — DE BIASE

351. **Rilevazioni di statistica demografica durante il 1930. Trasmissione alla R. Prefettura del materiale statistico.** (C. 9 dicembre 1929 n. 44106 ai Podestà e Commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Richiamo la speciale attenzione delle SS. LL. sulla circolare N. 81 del 28 ottobre 1929, inviata direttamente dall'Istituto Centrale di statistica ai Podestà dei Comuni del Regno e particolarmente sulle disposizioni per lo invio a questa Prefettura del materiale di statistica demografica, che formano argomento delle pagine 27 e seguenti di detta circolare.

Gli adempimenti periodici da trasmettersi a questa Prefettura, a cominciare dal gennaio p. v., sono i seguenti :

a) Entro i primi 3 giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, dovrà essere trasmessa la cartolina mod. 1 movimento naturale emigratorio della popolazione presente.

b) Entro i primi quindici giorni del mese susseguente a quello cui si riferiscono i dati, dovranno essere trasmesse le schede di matrimonio (Mod. A colore rosa); le schede di nascita (Mod. N. color celeste e Mod. N. bis celeste); di morte (Mod. B e B bis); di riconoscimento o legittimazione (Mod. L color paglierino); le schede per la tutela dei minorenni (Mod. D) e il questionario (Mod. V) circa indagine sulla longevità. Tali schede devono essere accompagnate da due esemplari del Mod. C.

Le schede di cui sopra devono essere distinte a seconda dei modelli ed ordinate cronologicamente.

c) Entro i 15 giorni del mese di gennaio 1930, e così per ogni anno, dovranno essere inviati due esemplari del riepilogo annuale Mod. E. F.

Mi attendo in questi adempimenti la più grande regolarità e la maggiore diligenza.

Attendo un cenno di ricevuta.

Il Prefetto — DE BIASE

352. **Liste elettorali politiche.** (C. 7 dic 1929 n. 48790 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Ai termini dell'art. 13 della legge elettorale politica, le as-

sociazioni sindacali legalmente riconosciute sono tenute a fornire agli uffici municipali, entro il 15 dicembre, l'elenco dei datori di lavoro e dei lavoratori di sesso maschile e di età non inferiore ai 18 anni, da esse legalmente rappresentati, che siano obbligati al pagamento del contributo sindacale della legge 3 aprile 1926 n. 563.

La Confederazione Nazionale fascista della gente di mare e dell'aria, all'uopo interessata, ha dichiarato di trovarsi nella impossibilità di aderire alla richiesta, per quanto riguarda i lavoratori marittimi, a causa della sua speciale natura e delle sue funzioni, che la differenziano notevolmente dalle altre considerazioni, ed in particolar modo dalla mancanza di un'organizzazione periferica mercè cui poter essere in grado di raccogliere e fornire i dati concorrenti.

Riconosciuta l'attendibilità delle ragioni svolte dalla Confederazione suddetta, il Ministero dell'Interno ha interessato quello delle Comunicazioni perchè inviti le dipendenti Capitanerie di porto a trasmettere, nel più breve termine possibile, ai comuni delle rispettive residenze, gli elenchi nominativi, completati anche delle generalità e delle altre indicazioni occorrenti, dei marittimi iscritti nei singoli porti, di età non inferiore ai 18 anni, che siano già stati comunicati in occasione della formazione delle liste elettorali dello scorso anno, le successive variazioni.

Di ciò s'informa la S. V. con invito a rendersi, occorrendo, parte diligente, per venire al più presto in possesso degli elementi suddetti ai fini delle ulteriori operazioni per la revisione delle liste del corr. anno.

Il Prefetto — DE BIASE

Per norma dei Signori Podestà si rende noto che tutti i nuovi modelli per la tenuta dei registri di popolazione, di cui alla circolare prefettizia N. 49344 del 17 dicembre corr., pubblicata a pag. 450 del presente Bollettino, sono già pronti presso la DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI in Salerno.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

355. **Caccia. Divieti.** (D. P. S. 12 dic. 1929 n. 48468).

Il Prefetto della Provincia di Salerno

Rende noto

Che in virtù del R. D. Legge 18 nov. 1929 N. 2016, tornano in vigore le disposizioni di cui agli art. 22 f) della legge 24 giugno 1923 N. 1420 e 55 del regol. approvato con R. D. 24 settembre 1923 N. 2448, in forza delle quali l'esercizio della caccia e della uccellazione è vietato nel terreno anche parzialmente coperto di neve, fatta eccezione per la caccia col fucile:

a) alla selvaggina grossa di montagna;

b) ai palmipedi, agli uccelli di ripa, palustri e agli altri animali nocivi.

Nelle zone, poi, coperte di neve perenne, il divieto di cui sopra non si applica nei riguardi dei camosci, degli urogalli, dei fagiani di monte, delle pernici bianche e delle lepri bianche (*lepus variabilis*), ferma restando la proibizione di cacciare in montagna alla traccia sulla neve.

Il Prefetto — DE BIASE

Personale dei Segretari comunali.

Trasferimento. — Lerro Silvino, segretario titolare di Ravello, trasferito a Ceraso (Decreto Pref. 11 dic. 1929).

Rettifica. — Nel fascicolo 34 fu detto erroneamente che Alfano Antonio è segretario titolare di Laurito, mentre doveva dirsi: segretario titolare di Siano.

Aste, appalti ecc.

Comune di Castelcivita. — *Vendita taglio 3120 piante di alto fusto di faggio nella III sezione del bosco Montagna. (Contrada Carriera e Varo delle Capre Soprane).* L'asta seguirà presso la R. Prefettura di Salerno, alle ore 10 del 13 gennaio 1930, col sistema delle offerte segrete ad unico e definitivo incanto, anche nel caso di un solo offerente, in aumento del prezzo di lire 200 mila. Deposito provvisorio lire 25000, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Concorsi.

Comune di Fisciano - Vice Segretario. Il concorso per titoli, del quale fu pubblicato il sunto del bando relativo in copertina del fascicolo 31 del presente Bollettino dell'anno corrente, è prorogato a tutto il 23 corrente. Restano per altro ferme tutte le condizioni del bando predetto.

Il Podestà — Avv. F. ANSALONE

Comune di Ottati - Levatrice interina. Cercasi levatrice interina, probabile nomina definitiva espletamento concorso. Assunzione servizio immediato. Stipendio lire 2000. Per altre informazioni rivolgersi al Podestà.

Il Podestà - F. GATTI

Comune di Sacco - Levatrice Condotta. E' aperto in questo Comune il concorso al servizio di condotta ostetrica pei soli poveri, con l'annuo stipendio di L. 2500. Le concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il 30 dicembre c. a., le domande corredate dai documenti di rito,

Per ogni altro chiarimento potranno rivolgersi all'Ufficio di Segreteria del Comune, presso cui è depositato il relativo regolamento.

Il Podestà — ANSANELLI

Comune di Rutino. — Levatrice condotta pei poveri — Concorso per titoli. Stipendio annuo lire 2000, oltre lire 300 per indennità fitto abitazione. Domande da presentarsi entro il 31 gennaio 1930, unitamente ai documenti di rito e al diploma di levatrice.

Il Podestà Dott. S. Magnoni

Comune di Sicignano. — Medico Condotta. — Concorso per titoli, stipendio lire 7000 lorde delle ritenute di ricchezza mobile e cassa pensioni, indennità cavalcatura in 1500 o 3000, a seconda che il sanitario si serve di cavallo o di vettura a ruote. Scadenza il 31 gennaio 1930. Documenti di rito. Per chiarimenti rivolgersi alla Segreteria Comunale.

Il Commissario Pref. Rag. C. Lanza

Comune di Scafati. — Custode del Cimitero. — Concorso per titoli ed esami. Stipendio lire 3800 lordo ritenute di legge, aumentabile di 5 quadrenni del decimo. Domanda da presentarsi non oltre ore 15 del 19 gennaio 1930 corredata documenti di rito, licenza elementare superiore o compimento 5.^a classe elementare, tessera iscrizione ai Sindacati, tassa concorso 25,10. — Esame scritto riguarda rapporto scritto su adempimento concernente il servizio del cimitero e prova orale sul vigente regolamento di polizia mortuaria. Per altri chiarimenti rivolgersi Segreteria Comunale.

Scafati 18 dicembre 1929. A. VIII.

Il Segretario Com. E. Pisacane

Il Podestà P. Vitiello



BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. PREFETTURA
e della Amministrazione Provinciale di Salerno

Si pubblica il 10, il 20 e il 30 di ogni mese.

Abbonamento annuo lire 40

Un fascicolo separato lire 1,25

La pubblicazione del Bollettino rappresenta, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale degli atti inseriti e costituisce obbligo per gli uffici comunali e degli altri enti antarchici di adempiere a quanto con gli atti stessi si richiede.

Inserzioni a pagamento in copertina lire 2,50 la linea di corpo 10.
Si darà recensione delle pubblicazioni pervenute.

Direzione e Amministrazione: R. PREFETTURA DI SALERNO

SOMMARIO

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R. Prefettura.

- 356. Consumo del riso.
- 357. Modelli per la tenuta dei registri di popolazione.
- 358. Laboratorii per la produzione di carni insaccate.
- 359. Posto di pronto soccorso nelle aziende industriali, infermieri.
- 360. Rinnovazione annuale licenze di esercizi pubblici.
- 361. Ricompense al valor civile a favore di Avanguardista, Balilla e Piccole Italiane.

COPERTINA

Continuazione Atti Ufficiali R. Prefettura N. 358 a 361. — Aste, appalti ecc.
— Concorsi.

Indice alfabetico analitico dell' anno 1929.

Salerno — Prem. Stab. Tip. Ditta Cav. Antonio Volpe e Figli

358. **Laboratori per la produzione di carni insaccate.** (C. 17 dic. 1929 n. 46895 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

Prego la S. V. significarmi se esistano costà laboratori per la produzione d'insaccati destinati normalmente alla vendita fuori Comune, invitando in tal caso i rispettivi proprietari ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli art. 50 (2.º comma) e 60 del regol. sulle carni del 20 dic. 1928 N. 3298.

Nel ricordare che il termine assegnato agli esercenti per uniformarsi alle suindicate disposizioni è già scaduto, giusta quanto al riguardo è contenuto nella circ. prefettizia N. 43320 pubb. a pagina 417 del Bollettino Amm. dell'anno 1927 e che pertanto non può essere consentito ulteriore indugio, prego la S. V. di fornire sollecito esauriente riscontro.

pel Prefetto — FALCETTI

359. **Posto di pronto soccorso nelle aziende industriali-Infermieri.** (C. 19 dicembre 1929 n. 6112 ai Podestà e Commissari Pref. dei comuni della Provincia).

Con nota 6 aprile 1929. VII.º N. 6112, pubb. sul Bollettino Amm. N. 13 del 1-10 maggio p. p., nel comunicare una circ. del Ministero dell'Interno relativa all'oggetto indicato a margine, disposi che la S. V., di accordo con l'Ufficiale sanitario, avesse accertato le aziende industriali esistenti nel territorio, che debbono essere provvedute di posto di pronto soccorso; che avesse interessato le aziende industriali di prendere accordi con questo ufficio prov. di sanità per stabilire quali posti di pronto soccorso debbono essere necessariamente serviti da infermieri; che l'Ufficiale sanitario avesse inviato al Medico prov. l'elenco delle aziende industriali di cui sopra col suo parere motivato per ciascuna azienda.

A tale richiesta nessun comune, che ha nel proprio territorio aziende industriali, ha corrisposto.

Nel rilevare tale manchevolezza, invito la S. V. di volere provvedere in conformità della richiesta, tenendo presente la ministeriale surricordata, e di richiamare l'attenzione dell'ufficiale sanitario, cui spetta principalmente di coadiuvarla in questo lavoro.

pel Prefetto — FALCETTI

Parte I.

b) Atti Ufficiali della R.^a Prefettura

356. **Consumo del riso.** (C. 18 dic. 1928 n. 47579 ai Podestà e Commissari Pref. della Provincia).

E' ben nota alle SS. LL. l'attiva campagna che, con l'apoggio del Governo Nazionale Fascista, si va svolgendo in tutta Italia per una maggiore valorizzazione ed un maggiore consumo del riso.

Tale prodotto, oltre a rappresentare uno dei principali cespiti dell'agricoltura italiana, è anche un alimento di grande valore nutritivo. Esso, insieme col frumento, è, fra i cereali, il più adatto all'alimentazione umana sia per l'assimilabilità che per il numero di calorie prodotte.

Il riso è difatti un alimento completo, contenente cioè tutti i principi nutritivi, non escluse le vitamine e principalmente la vitamina B.

Dalla seguente tabella si rileva la sua composizione: 100 grammi di riso contengono:

Acqua:	12.58
Proteine:	6.73
Grassi:	0.88
Carboidrati:	19.99
Ceneri:	0,82

La maggior parte di tali sostanze vengono assimilate dal nostro organismo.

La seguente tabella dimostra l'assimilabilità del riso in confronto a due dei più comuni cereali: il frumento e le patate:

ALIMENTI	Sostanza perduta "l°	Coefficiente dell'utilizzazione dell'organismo		
		Proteine	Idrati di carbonio	Grassi
Riso	4	80	99	93
Patate	7	78	95,8	97,50
Pane ordinario	10	72	92,5	55

Va anche notato in proposito che le proteine del riso contengono quasi tutti gli aminoacidi, facendo del riso il cereale più ricco di sostanze proteine utilizzabili.

Da quando si è detto risulta che il riso è un alimento che in un volume relativamente piccolo racchiude un grande valore nutritivo. E difatti, il numero delle calorie che sviluppa è maggiore di quelle che danno uguale quantità di pane e di patate, come dal seguente prospetto:

Alimento per 100 gr.	Riso	calorie prodotte	351,40
»	Pane ordinario	»	240,00
»	Patate	»	125,00

Non sarà superfluo, in ultimo, ricordare che, per valore nutritivo e per bontà di prodotto, il riso coltivato in Italia supera di gran lunga quello che si coltiva nelle altre parti del mondo.

Prego pertanto la S. V. volere disporre che l'Ufficiale Sanitario e i medici condotti coadiuvati da tutte le autorità locali, non escluse le ecclesiastiche, svolgano attivissima opera di propaganda tra la popolazione, rendendola edotta dei vantaggi che il consumo del riso arreca al benessere delle persone ed all'economia della Nazione.

Resto in attesa di un urgente cenno di assicurazione e prego le SS. LL. di far conoscere i risultati della propaganda suddetta, mediante rapporti bimestrali, da cui possa rilevarsi il consumo del cereale in rapporto al consumo dell'eguale periodo degli anni precedenti.

Il Pretetto — DE BIASE

357. Modelli per la tenuta dei registri di popolazione. (C. 17 dicembre 1929 n. 49344 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

(Continuazione vedi pagina 450)

MODELLO C.

CARTELLA DI CASA

Comune di _____ Provincia di _____

Piazza o Via _____ Num. civici { delle porte di accesso alle abitazioni _____
degli altri vani (2) _____

(1) _____ Num. civici { delle porte di accesso alle abitazioni _____
degli altri vani (2) _____

_____ Num. civici { delle porte di accesso alle abitazioni _____
degli altri vani (2) _____

Parrocchia _____

Zona statistica _____

Sezione _____ Isolato _____

Piani e appartamenti: Piano__ appartamenti__ ; Piano__ Appartam.__ ;
Piano__ appartamenti__ ; Piano__ appartamenti__ ; Piano__ appartamenti__ ;
Piano__ appartamenti__ ; piano__ appartamenti__ .

Cognome e nome del proprietario dello stabile o del Presidente della Cooperativa o dell'Amministratore del Condominio _____

COGNOME E NOME del capo di famiglia	Piano cui è situato l'appartamento	Numero con cui è contrassegnato l'appartamento
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(1) Indicare in queste righe le variazioni della denominazione delle vie e della numerazione civica.

(2) Botteghe, magazzini, laboratori, ecc., dei quali al terzo comma dell'art. 6.

MODELLO E.

Comune di _____ Provincia di _____

PROCESSO VERBALE**di annuale revisione del registro della Popolazione**

(art. 41 del Regolamento _____)

L'anno millenovecento _____ il _____
del mese di _____ nell'Ufficio di anagrafe del Comune di _____.

In esecuzione delle prescrizioni contenute nell'art. 41 del Reg. approvato con R. D. _____, io _____ Podestà del Comune, ho proceduto, alla presenza del Sig. _____ Segretario comunale, ad un'accurata ispezione di tutti gli atti e documenti costituenti il Registro di popolazione e, seguendo le precise indicazioni del predetto articolo 41 del Regolamento, comunico le osservazioni seguenti:

1. L'impianto del registro di popolazione risale all'anno _____.
2. L'ultima revisione generale del registro di popolazione è stata compiuta nell'anno _____.
3. I fogli di famiglia sono ordinati secondo (1) _____ e che tale ordine è regolarmente osservato.
4. Gli atti di stato civile sono stati annotati nel registro di popolazione fino al giorno _____.
5. (Indicare se tutte le altre annotazioni sono esatte ed eseguite nei termini e modi stabiliti): _____.

(1) Indicare se con numerazione progressiva per l'intero Comune oppure secondo l'ordine alfabetico delle strade e località.

(Segue Modello E).

6. Numero degli atti non ancora iscritti, alla data del presente verbale, nel registro di popolazione relativi:

a emigrazione (art. 19): sono n. _____

a immigrazione (art. 21 e 22): sono n. _____

a cambiamento di abitazione (art. 20): sono n. _____

7. Numero delle schede provvisorie (art. 18) esistenti n. _____

8. (Indicare se è stata compiuta nell'anno la revisione delle schede provvisorie) (1) _____

9. (Indicare se tutte le piazze, vie e località del Comune hanno una denominazione e numerazione propria (1) _____

10. (Indicare il numero delle case che non hanno ancora la numerazione civica): _____

11. I cambiamenti nella denominazione e numerazione delle piazze, vie e località del Comune sono stati tutti annotati sulle cartelle di casa fino al giorno _____

12. (Dichiarare se le cartelle, i fogli e le schede del registro di popolazione contengono tutte le notizie e i dati richiesti): (1

)

(1) In caso negativo indicare quanto tempo occorrerà per ultimare il lavoro.

(Segue Modello E)

In conseguenza dei sopraindicati rilievi, ho impartito le seguenti disposizioni:

e dò formale assicurazione che il Registro di popolazione di questo Comune sarà posto in perfetta regola, secondo le norme fissate dal vigente regolamento, entro il termine di tempo di

Allego copia di tutti i modelli in uso nel Comune per la tenuta del registro di popolazione (1).

Fatto il presente processo verbale in triplice esemplare, viene letto e sottoscritto da me e dal Segretario comunale.

Due dei detti esemplari s'inviano alla R. Prefettura di _____
 _____ l'altro rimane conservato nell'archivio di questo Comune.

Il Segretario Comunale

Il Podestà



(1) L'invio di tutti i modelli deve essere eseguito all'atto della trasmissione del primo verbale; negli anni successivi dovranno allegarsi solo quei modelli che hanno subito variazioni.

Per norma dei Signori Podestà si rende noto che tutti i nuovi modelli per la tenuta dei registri di popolazione, di cui alla circolare prefettizia N. 49344 del 17 dicembre corr., pubblicata a pag. 450 del precedente Bollettino, sono già pronti presso la DITTA CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI in Salerno.

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona

360. **Rinnovazione annuale licenze di esercizi pubblici.** (C. 16 dic. 1929 n. 30772 ai Commissari Pref. e Podestà della Provincia).

Come negli anni decorsi, prego le SS. LL. di spedire entro il 15 gennaio p. v. a questo ufficio tutte le licenze di esercizi pubblici rilasciate a termine dell'art. 84 legge di P. S. con elenco in duplice copia, in cui debbono essere indicati cognome, nome e paternità del titolare della licenza, via e numero dell'esercizio, alligando ad ogni licenza della tassa pagata al Comune, la bolletta della tassa sulle CC. GG. ed una marca da bollo da L. 3. Entro detto termine dovranno pure essere spedite tutte le autorizzazioni Prefettizie per la vendita dei superalcolici, con elenco in duplice copia e con le stesse indicazioni di cui sopra. Per ogni singola autorizzazione il titolare dovrà alligare la bolletta della tassa sulle CC. GG. ed una marca da bollo da L. 3.

Si prega di dare assicurazione di ricevuta e di adempimento delle disposizioni contenute nella presente.

Il Reggente la Questura - MOLINA

361. **Ricompense al valor civile a favore di Avanguardisti, Balilla e Piccole Italiane.** (C. 11 dic. 1929 n. 5261 ai Podestà e Commissari Pref. dei Comuni della Provincia).

E' intendimento del Ministero dell'Educazione Nazionale di procedere, in occasione della prossima Leva Fascista, che avrà luogo il 21 aprile p. v., alla solenne premiazione degli Avanguardisti, dei Balilla e delle Piccole Italiane che, per essersi distinti per atti di coraggio compiuti, si siano resi meritevoli del conferimento di ricompense al valore civile.

Pregasi pertanto le SS. LL. di voler affrettare l'invio delle proposte, che fossero attualmente in corso, relative ad atti di coraggio compiuti da Avanguardisti, Balilla o Piccole Italiane.

Il Prefetto — DE BIASE

Aste, appalti ecc.

Comune di Campora. — *Vendita taglio 3683 piante di essenza quercina e del sottobosco nelle contrade Landa o Cemmola, Monticelli Soprano, Viscigli, Lunghi, Macchiarelli, Monticelli Sottano, Perella, Cosenaglia e Ferluso costituente il 2.º comprensorio boscato.* — L'asta seguirà presso la R.^a Prefettura di Salerno, alle ore 10 del 21 gennaio p. v., col sistema della candela vergine, ad unico e definitivo incanto, in aumento del prezzo di lire 427,500. Nel caso di deserzione rimarrà aggiudicatario definitivo l'offerente Sig. Ciociola Pasquale sul prezzo di base d'asta. Deposito provvisorio lire 15,000, cauzione definitiva decimo importo aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R.^a Prefettura di Salerno.

Comune di Laurino — *Vendita taglio 6982 piante di alto fusto, di cui 5958 di cerro, 979 di faggio, 89 di acero e 66 di ontano della 1.^a sezione del bosco Montecavallo.* — L'asta seguirà presso la R. Prefettura di Salerno, alle ore 10 del 14 gennaio 1930, col sistema della candela vergine, in aumento del prezzo di lire 343.230. Offerte in aumento non inferiori lire 100. Deposito provvisorio lire 30mila, cauzione definitiva decimo prezzo di aggiudica e fideiussore ed approbatore solidale. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Petina - *Vendita taglio 1659 piante di faggio del III lotto del bosco Montagna, contrada Laurofuso* - l'asta avrà luogo nella R. Prefettura di Salerno, a candela vergine, il giorno 7 gennaio 1930, alle ore 10, in aumento del prezzo di L. 78356,20. Offerte di aumento non inferiori a lire 100. Deposito provvisorio lire 8000, cauzione definitiva lire 10 mila e fideiussore e approbatore. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio Contratti R. Prefettura di Salerno.

Comune di Roccapiemonte — *Appalto riscossione dazio di consumo quinquennio 1930-34* — L'esperienza di asta avrà luogo nella Sede del Comune alle ore 10 del 4 gennaio 1930, col sistema della candela vergine, in aumento della base di lire 50 mila, non comprensiva degli addizionali governativi. Aggiudicazione sarà definitiva anche con un solo concorrente. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire 50. Deposito provv. lire 5000, cauzione definitiva 3 dodicesimi canone. Per altri chiarimenti rivolgersi Ufficio comunale.

Il Segretario Com. G. De Finis

Il Podestà A. Salvi

Concorsi.

Comune di Serre - *Applicato di Segreteria* - Concorso per titoli. Stipendio lire 3400, suscettibile di aumenti quadriennali del decimo. Età non minore di 18 nè maggiore di 45, salvo eccezioni di legge. Domanda da presentarsi non oltre 31 gennaio 1930, insieme documenti di rito, deposito lire 25 per tassa di concorso, diploma di licenza ginnasiale, tecnica o complementare, dichiarazione dalla quale risulti che l'aspirante non è iscritto nè aderente ad associazioni od organizzazioni tendenti a sovvertire l'ordinamento politico dello Stato o comunque svolgenti azione incompatibile colle direttive politiche del Governo.

Serre, 20 dic. 1929 anno VIII.

Il Podestà — Colonnello G. CUCCI

Comune di Castel S. Lorenzo — *Guardia municipale.* — Si rende noto che il concorso al posto di guardia municipale, pubblicato nel numero 31 del Bollettino Amministrativo del corrente anno, è prorogato a tutto il 30 gennaio 1930. Restano per altro ferme le condizioni di cui al suddetto avviso.

Castel S. Lorenzo 27 dicembre 1929, a. VIII.

Il Podestà G. Pepe







